

Il fisco in una statualità divisa

Impero, principi e ceti in area trentino-tirolese
nella prima età moderna

di

Marcello Bonazza

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto trentino di cultura

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento
Monografie, 35

I lettori che desiderano informarsi
sui libri e sull'insieme delle attività della
Società editrice il Mulino
possono consultare il sito Internet:

<http://www.mulino.it>

Il fisco in una statualità divisa
Impero, principi e ceti in area trentino-tirolese
nella prima età moderna

di
Marcello Bonazza

Società editrice il Mulino

Bologna

BONAZZA, Marcello

Il fisco in una statualità divisa : Impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna / di Marcello Bonazza. - Bologna : Il mulino, 2001. - 530 p. : c. geogr., tab. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografie ; 35)

Nell'occh.: Istituto trentino di cultura

ISBN 88-15-08386-3

1. Trento (Principato) - Finanza - Sec.XVI-XVII 2. Tirolo (Contea) - Finanza - Sec.XVI-XVII

336.438 5

Scheda a cura della Biblioteca ITC-isig

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Trento.

Composizione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria ITC

ISBN 88-15-08386-3

Copyright © 2001 by Società editrice il Mulino, Bologna. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Premessa

Come in un gioco di scatole cinesi, al termine di una ricerca non è mai semplice stabilire da dove si sia veramente cominciato, né, in fondo, dove si sia effettivamente approdati. L'originario interesse per il passato di un piccolo stato come il principato ecclesiastico di Trento si è innestato in dimensioni di volta in volta più capienti, dalla territorialità trentino-tirolese alla monarchia austriaca, dalla costituzione dell'impero alla statualità moderna nel suo complesso. Così, una storia tutto sommato minuta ha trovato collocazione e giustificazione, a sua volta proiettando sprazzi di luce su alcuni meccanismi e alcune fasi della vicenda europea nella prima età moderna. Al centro di tutto la fiscalità, filo conduttore e chiave d'accesso ai diversi livelli, catalizzatore di energie e tensioni.

Un gioco ad incastro. Se – come mi auguro – il gioco è riuscito, se dalle pagine che seguono emergerà un'immagine plausibile di un sistema, di una società e di un'epoca, lo devo anche all'aiuto e al consiglio di amici e studiosi, ai quali desidero esprimere la mia riconoscenza. A Gauro Coppola e a Paolo Prodi, innanzitutto, non solo per il contributo prestatomi nell'individuare e definire il tema d'indagine, ma anche e specialmente per avermi introdotto nel difficile e appassionante mondo della ricerca storica. Diversi stimoli e importanti motivazioni mi sono giunti dal dottorato di ricerca frequentato a Napoli sotto il coordinamento di Mario Del Treppo, in particolare grazie all'attento e cordiale tutoraggio di Giovanni Muto. Ringrazio per il sostegno pratico, ma soprattutto per la competente disponibilità, il personale della Biblioteca comunale di Trento, della Biblioteca dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, dell'Archivio di Stato di Trento, del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, della biblioteca dell'Institut für Geschichte dell'Università di Innsbruck, dell'Haus-, Hof- und

Staatsarchiv di Vienna. Diversi interlocutori mi hanno fornito, in modi e momenti diversi, preziose informazioni e spunti di riflessione: ricordo, fra i tanti, Marco Bellabarba, Klaus Brandstätter, Franco Cagnol, Giovanni Ciappelli, Anne Dubet, Hans Heiss, Serena Luzzi, Francesca Morandini, Mauro Nequirito, Cecilia Nubola, Mario Rizzo, Richard Schober, Reinhard Stauber, Rodolfo Taiani, Gian Maria Varanini, Christian Zendri. Sono riconoscente al prof. Giorgio Cracco, direttore del Centro per gli studi storici italo-germanici, per aver accolto questo contributo nella collana dell'Istituto; al Dipartimento di economia dell'Università di Trento e al suo direttore, prof. Geremia Gios, per aver partecipato alle spese di edizione; a Chiara Zanoni Zorzi per il puntuale e amichevole sostegno editoriale.

Marco Bellabarba, Gauro Coppola, Hans Heiss, Serena Luzzi, Giovanni Muto, Paolo Prodi e Gian Maria Varanini hanno avuto la gentilezza e la pazienza di leggere e chiosare, in tutto o in parte, la prima bozza del testo, contribuendo non poco a migliorarlo; resta mia la responsabilità di errori, omissioni ed eccedenze.

Dedico questo volume ai miei genitori, Giancarlo e Mirella, consapevole del mio debito nei loro confronti.

Sommario

Introduzione	p. 11
CAPITOLO PRIMO: Genesi e implicazioni di una delibera dietale: il «Landlibell» del 1511	33
1. Un progetto di difesa territoriale	33
2. Milizie tirolesi, armate austriache, esercito imperiale	43
3. Servizio militare e prestazione fiscale: i tratti di un percorso comune	50
4. Fiscalità territoriale, austriaca e imperiale	58
5. Il «Landlibell» nella geometria costituzionale del territorio trentino-tirolese	69
6. Il «Landlibell» alla prova: la ripartizione del 1512	79
CAPITOLO SECONDO: Un'integrazione difficile: tradizioni fiscali a confronto	91
1. Una fiscalità inibita: la mensa episcopale di Trento fra prelievo ordinario e immunità	91
2. Una fiscalità autarchica: il prelievo cittadino a Trento	105
3. Una statualità in via di sviluppo: organismi di governo e di rappresentanza nella contea del Tirolo	117
4. Fiscalità del principe e dei ceti: il 'compromissariato steorale' e la revisione permanente del sistema	125
5. Diversificazione e intensificazione del prelievo nel primo Cinquecento	132
6. La dieta del 1573: amministrazione tributaria dei ceti e ulteriore inasprimento della pressione fiscale	138
CAPITOLO TERZO: Tra adesione e renitenza: l'erosione del vincolo fiscale nel Cinquecento	159
1. Gettito reale e lacune del prelievo: una scansione geografica delle entrate fiscali	159
2. Le cifre della partecipazione trentina	166

3. Atteggiamenti contraddittori: città e campagna di fronte al prelievo nel primo Cinquecento	174
4. Verso lo strappo: il principato vescovile di Trento di fronte all'imposta ordinaria	183
5. La vertenza per le temporalità e il contrasto sui restanti steorali	188
6. Contrasti giurisdizionali e imposta ordinaria: il cedimento della coesione contributiva	213

CAPITOLO QUARTO: Contea del Tirolo e principati vescovili alla vigilia della guerra dei Trent'anni: polemica giuridica e renitenza fiscale 239

1. La contea tirolese sotto la linea leopoldina: emergenze belliche e difficoltà finanziarie	239
2. Il vescovato di Bressanone fra dipendenza e autonomia	252
3. Il principato vescovile di Trento sotto Carlo Emanuele Madruzzo: il protagonismo del governo episcopale	256
4. Tentativi di riforma e reazioni conservatrici nei primi anni Venti	266
5. La dieta di Innsbruck del 1626 e la controversia sulla separazione dei principati ecclesiastici	276
6. Dalla dieta del 1626 alla dieta del 1633: un periodo di tensioni rimosse	289

CAPITOLO QUINTO: «Steuerstreit»: il conflitto fiscale tra contea e vescovati 307

1. Esiti di un congresso minore: Innsbruck, primavera 1634	307
2. Verso lo scontro: i compromissariati d'estate e d'autunno	324
3. L'esecuzione tirolese contro Trento	332
4. Il congresso di Bolzano e la transazione trentino-tirolese dell'8 maggio 1635	338
5. Una vertenza nella vertenza: la renitenza giudicariese di fronte all'accordo	346
6. Congressi di guerra e nuovi focolai di polemica	361

CAPITOLO SESTO: Dal Tirolo all'impero: ascesa e declino del conflitto fiscale 371

1. La risoluzione cesarea del 17 maggio 1636 e la seconda esecuzione tirolese contro i vescovati	371
2. Il conflitto oltre i confini: l'intervento della curia e dei principi elettori	381

3. L'epoca dei memoriali: dettagli e sfumature della vertenza fiscale	395
4. I riflessi interni: congressi e diete durante la seconda esecuzione	407
5. Reiterazione della vertenza nei primi anni Quaranta: gli sviluppi internazionali e il dibattito interno	419
6. La decomposizione dello «Steuerstreit»: emergenze e polemiche alla vigilia della pace di Westfalia	436
Epilogo	451
Prospetto dei valori monetari	475
Fonti e bibliografia	477
Indice dei nomi di persona	515
Indice dei nomi di luogo	523

Introduzione

In una data imprecisata fra il 1637 e il 1640, Federico Pilati, consigliere del principe vescovo di Trento, compilava un nuovo memoriale destinato all'agente vescovile presso la corte imperiale di Vienna. Con la mano sicura dell'esperto che dal seggio del principato vescovile aveva assistito a tutte le diete e a tutti i congressi provinciali degli ultimi anni, Pilati puntualizzava per l'ennesima volta quali obblighi, e quali libertà, il suo signore riconosceva e rivendicava in materia fiscale di fronte alla potente contea del Tirolo. Dopo oltre un secolo di contributi comuni, infatti, e dopo decenni di polemiche, battibecchi e sgarbi reciproci, tutti i nodi sembravano ora venuti al pettine: complice l'emergenza bellica, ci si trovava nel pieno di quello che già i contemporanei riconoscevano come *Steuerstreit*, come vero e proprio conflitto fiscale.

Sul personaggio di Federico Pilati, e sul suo memoriale, avremo occasione di tornare diffusamente in seguito¹. La lucida argomentazione del consigliere episcopale, invece, torna subito utile, in quanto crea un filo diretto tra la battaglia di metà Seicento e le ragioni che, all'inizio del secolo precedente, avevano mosso i presuli trentini a vincolare se stessi e i loro sudditi al più organizzato sistema di prelievo della vicina contea. La materia del contendere, in fondo, non era cambiata nel corso degli anni: due argomenti, in particolare, alimentavano la polemica fra Trento e Innsbruck. Temendo che dal loro travisamento potesse scaturire una profonda sovversione delle ragioni della chiesa

¹ Cfr. *infra*, cap. VI, § 3. Il memoriale, intitolato *Obiectiones, quae pro parte Serenissimi Comitiss Tyrolis contra Episcopatum tridentinum et brixinensem in materia contributionum controversarum adducuntur, et resolutiones iisdem data*, è conservato in AST, APV, SL LXV 42 (s.d., ma 1637-1640).

tridentina, Pilati ancora una volta li richiamava all'attenzione dei tribunali imperiali.

Il primo argomento si fondava sull'origine esclusivamente militare delle contribuzioni comuni, il che avrebbe dovuto escludere qualsiasi richiesta diversamente motivata. Nell'impero accade spesso – faceva notare Pilati – che principi e stati limitrofi si uniscano per reciproca difesa, e che l'uno affidi all'altro la direzione dell'alleanza, senza che ciò comprometta la libertà dei contraenti. Così è avvenuto anche tra la contea del Tirolo e i principati vescovili di Trento e Bressanone, i quali ammettono e corrispondono le imposte finalizzate «ad defensionem communis patriae» senza sentirsi obbligati ai tributi pretesi per usi privati del conte, che derivano dalle regalie e dalla giurisdizione del conte e che si applicano, di conseguenza, ai soli sudditi del conte. La «communis defensio» doveva restare dunque l'unico ambito ammissibile per il prelievo comune. Allo stesso modo – e con questo Pilati entrava nel secondo argomento – doveva rimanere ben definito lo stretto legame fra le ragioni del principato e l'essenza stessa dell'architettura dell'impero, che concedeva spazio a ciascuna sua componente offrendo al tempo stesso un'infinità di possibili modelli relazionali. Ed ecco susseguirsi esempi come quello della Polonia, i cui abitanti osservano gli statuti sassoni senza essere soggetti al duca di Sassonia; oppure riferimenti alla posizione di quegli stati liberi dell'impero che, per praticità («maioris utilitatis gratia»), obbediscono a grandi principi come l'elettore di Baviera o di Brandeburgo o alla stessa casa d'Austria, ma non per questo perdono i propri diritti; e ancora, tornando alla genesi militare degli accordi bilaterali, il cenno a città come Ginevra e Mulhouse, che si sono confederate agli svizzeri per ragioni di sicurezza, salvaguardando nelle altre materie la loro piena libertà.

Patto per la comune difesa, dunque, e rispetto delle reciproche libertà: questi i nuclei della polemica fiscale, da sempre gravante sul delicato equilibrio di poteri dell'area trentino-tirolese. Il memoriale di Pilati non si limita ad esporre i contenuti di una controversia estemporanea, ma riassume i termini di una vicenda ormai più che secolare che proprio in piena guerra dei Trent'anni

trova compendio e sintesi. Una vicenda che meriterà di essere raccontata, a partire dal documento normativo che nel 1511 diede vita allo *Steuerwesen*, il sistema fiscale comune: in essa si ritrovano infatti i caratteri che fanno della storia fiscale una delle più potenti e trasversali chiavi di lettura della modernità e, al tempo stesso, alcuni aspetti peculiari che ben illustrano l'inesauribile complessità dell'organismo imperiale e della statualità moderna.

Che la fiscalità giochi un ruolo di primo piano nell'evoluzione costituzionale europea fra tardo medioevo e prima età moderna, è nozione condivisa da lungo tempo ma sviluppata soprattutto negli ultimi decenni²: l'elaborazione di nuovi sistemi di prelievo si collega con il prevalere tardomedievale di un'economia monetaria³, influenza le relazioni tra Chiesa e Stato in età confessionale⁴, condiziona gli equilibri sociali⁵, acquista spazio e importanza crescenti nella riflessione giuridica e politica del Rinascimento⁶, contribuisce al formarsi della psicologia collettiva dell'uomo

² Testimonia l'interesse per il problema fiscale una recente fioritura di atti di convegni e di altre iniziative editoriali: per esempio A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (edd), *Finanze e ragion di Stato*; J. BOUVIER - J.C. PERROT (edd), *États, fiscalités, économies*; U. SCHULTZ (ed), «*Mit dem Zehnten fing es an*»; P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*; H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*; R. BONNEY (ed), *Economic Systems*; R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*.

³ A. DOPSCH, *Economia naturale ed economia monetaria*; K. BLASCHKE, *Steuer, Geldwirtschaft und Staat*; E. STUMPO, *Economia naturale ed economia monetaria*; M. MORINEAU, *Monnaie et fiscalité 'modernes'*.

⁴ P. PRODI, *Introduzione*; J. VERGER, *Le transfert de modèles d'organisation*.

⁵ Di conflittualità, rivolte e proteste popolari legate a ragioni fiscali si sono occupati, con riferimento all'area germanica, W. SCHULZE (ed), *Aufstände, Revolten, Prozesse*; e dello stesso autore, *Bäuerliche Widerstand*, pp. 66-69; V. PRESS, *Französische Volkerhebungen und deutsche Agrarkonflikte*; K. GERTIEIS, *Fiscalité, représentation et soulèvements urbains*.

⁶ Si vedano i classici E.H. KANTOROWICZ, *Christus-Fiscus*; dello stesso autore, *I due corpi del Re*, pp. 141-165; G. NEUSSER, *Fiscus*. Inoltre B. CLAVERO, «*Hispanus fiscus, persona ficta*»; M. STOLLEIS, «*Pecunia nervus rerum*»; M. BIANCHINI, *La tassazione*. Più recenti, A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*»; R. BONNEY, *Early Modern Theories*.

moderno⁷. Nessuno di questi aspetti rimane estraneo al panorama fiscale trentino e tirolese durante la prima età moderna: essi innervano anzi diversi episodi della sua storia e appaiono puntualmente rappresentati nelle fonti. Tuttavia, cardine dello *Steuerwesen* e filo conduttore delle sue vicende attraverso il tempo rimangono i due concetti ossessivamente ribaditi da Federico Pilati: la stretta connessione con il complesso e variegato ambito della costituzione militare e la continua interazione con gli sviluppi della statualità moderna.

Fisco ed esigenze belliche si incontrano, sin dal tardo Quattrocento, su due piani distinti: in primo luogo nell'evoluzione dei sistemi di prelievo a seguito delle crescenti risorse finanziarie richieste dalle nuove forme dell'arte della guerra, sempre più fondata sull'utilizzo di truppe mercenarie e di eserciti stabili, e condizionata in maniera crescente dal dispendioso utilizzo delle armi da fuoco⁸; in secondo luogo, nell'unità originaria, propria del diritto feudale, di imposta e obbligo militare e nel suo evolversi tardomedievale verso un sempre maggior ricorso alla prestazione in denaro in sostituzione della prestazione in armi. Sul crocevia tra guerra, finanza e stato si innesta uno snodo decisivo dell'evoluzione costituzionale europea⁹: linfa vitale dell'apparato pubblico, la fiscalità moderna non solo sostiene l'intervento di piccole e grandi potenze nell'interminabile agone continentale, ma abbraccia l'intera struttura dello stato. E se è vero che un'attività 'pubblica' di prelievo si riscontra in ogni forma di organizzazione politica obbligata a procurarsi delle risorse¹⁰, solo i sistemi di riscossione e redistribuzione comparsi

⁷ Già oggetto di una specifica branca della psicologia sociale, la psicologia dell'imposta potrebbe essere proficuamente applicata agli studi storici: cfr. Y.M. BERCÉ, *Pour une étude institutionnelle et psychologique de l'impôt*.

⁸ F. CHABOD, *Y a-t-il un État de la Renaissance?*; J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa*; P. PIERI, *Il rinascimento*; J.R. HALE, *Guerra e società*; F. CARDINI, *Quell'antica festa crudele*, pp. 63-97 e 131-163.

⁹ Riflessioni sui rapporti tra guerra, capitale fiscale e stato nella storia europea in R. BONNEY, *Guerre, fiscalité et activité d'État*; C. TILLY, *L'oro e la spada*; W. REINHARD, *Kriegsstaat*.

¹⁰ Per una storia comparativa della tassazione cfr. G. ARDANT, *Histoire financière*, e dello stesso autore *Histoire de l'impôt*.

in Occidente nel tardo medioevo e sviluppatasi durante la prima età moderna permeano così profondamente la fisionomia dello stato: è «il principio stesso della tassazione» che si presenta «come elemento di novità della storia moderna»¹¹.

L'imposta, che in antico era l'ultima ed eccezionale risorsa del signore, si converte ora in mezzo ordinario di finanziamento dello stato; si trasforma, da voce secondaria e sussidiaria, nel principale cespite di entrata dei bilanci camerali; perde la rigorosa finalizzazione delle origini, facendosi strumento generico di copertura delle necessità finanziarie¹². Intorno al prelievo si consolida una nuova sede di legittimità del potere: sempre meno la persona del principe sulla base del patto feudale, sempre più lo stato come beneficiario trascendente dell'imposta. In virtù delle esigenze logistiche del fisco prende avvio una diversa strutturazione del territorio e si infittisce il tessuto dei rapporti politici. Soprattutto, alla dinamica del prelievo e della redistribuzione si aggancia quella costituzione materiale, strutturata fra i poli dell'accentramento e della partecipazione, che rappresenta, di per sé, l'essenza stessa del fenomeno statale moderno¹³.

Naturalmente, l'interazione tra il 'farsi stato' di una compagine territoriale e l'evoluzione delle politiche e delle tecniche di prelievo non segue ovunque percorsi analoghi. Altro è, per esempio, il disinvoltato ricorso al debito pubblico e all'alienazione delle fonti di entrata tipico delle grandi monarchie continentali, che riuscirono ad imprimere un elevato grado di penetrazione alle proprie politiche di prelievo e a tenere sotto controllo lo strumento del privilegio, creando così le condizioni per partecipare con un ruolo di primo piano alla lunga competizione militare europea della prima età moderna¹⁴. Altro sono la fram-

¹¹ P. PRODI, *Introduzione*, p. 13. Analoghe considerazioni in J.P. GENET, *Introduction*; M. LE MENÉ, *Conclusions*.

¹² Così la classica rappresentazione di W. Gerloff, citata in A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», p. 10.

¹³ In generale cfr. E. ROTELLI - P. SCHIERA, *Introduzione*.

¹⁴ A titolo d'esempio si vedano: sulla Francia, R. BONNEY, *The King's Debts*, e dello stesso autore, *France*; B. COLLINS, *Fiscal Limits of Absolutism*; sulla Spagna, R. CARANDE, *Carlo V e i suoi banchieri*; F. RUIZ MARTIN, *Las finanzas*

mentazione e la diversificazione delle politiche fiscali degli stati regionali italiani, immerse nel complesso meccanismo di rapporti fra capitale e periferie e fra città e contado, profondamente influenzate dalla forza del privilegio e dal concorso attivo e interessato dei corpi sociali, sul piano decisionale e amministrativo¹⁵. Qualunque via venga seguita, in ogni caso, durante il Cinquecento in tutta Europa si definiscono il ruolo della fiscalità e la sua relazione con i bisogni dello stato; le voci di spesa che danno adito e diritto al ricorso all'imposta sono ormai chiaramente individuate: attività militare e difesa del territorio, in primo luogo, ma anche – e con un'incidenza sempre più marcata – il mantenimento della corte, il finanziamento della struttura burocratica, la copertura del debito pubblico. L'idea della tassazione come semplice fondamento della potenza militare – ancora viva in Carlo V, che vedeva il denaro come «nerf et force de la guerre» – lascia rapidamente il posto a una concezione

españolas; M.A. LADERO QUESADA, *El siglo XV en Castilla*; M. ULLOA, *La Hacienda real*; G. MUTO, *The Spanish System*; J. GELABERT, *La bolsa del Rey*, e dello stesso autore, *Castile*. Sugli sviluppi delle fiscalità inglese e olandese, in parte eterogenei rispetto alle monarchie continentali, cfr. P.K. O'BRIEN - P.A. HUNT, *England*; M. 'T HART, *The Making of a Bourgeois State*.

¹⁵ Tali osservazioni possono valere, più o meno genericamente, per l'intero complesso degli stati regionali italiani, a prescindere dalle ovvie differenze fra l'uno e l'altro, fra compagini indipendenti e province dell'Italia spagnola, fra regimi principeschi e governi repubblicani. Si vedano almeno: sul Piemonte sabauda, E. STUMPO, *Finanza e Stato*; sullo stato di Milano, G. VIGO, *Finanza pubblica e pressione fiscale*; dello stesso autore, *Fisco e società*; G. MUTO, *Il governo della Hacienda*; M. RIZZO, *Finanza pubblica, impero e amministrazione*; su Venezia, M. KNAPTON, *Guerra e finanza*; L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*; dello stesso autore, *Sistema di potere e politica finanziaria*; J.C. HOCQUET, *Venice*; sui rapporti fiscali tra Venezia e Terraferma, M. KNAPTON, *I rapporti fiscali*; G. BORELLI - P. LANARO - F. VECCHIATO (edd), *Il sistema fiscale veneto*; G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma*; dello stesso autore, *Il Trevigiano*; G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale*; L. FAVARETTO, *L'istituzione informale*; su Firenze e la Toscana, A. MOLHO, *Florentine Public Finances*; E. CONTI, *L'imposta diretta a Firenze*; J.C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane*; sullo Stato pontificio, E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma*; A. GARDI, *La fiscalità pontificia*; P. PARTNER, *The Papacy*; sul regno di Napoli, G. MUTO, *Le finanze pubbliche*; dello stesso autore, *Saggi sul governo dell'economia*; A. CALABRIA, *The Cost of Empire*; A. BULGARELLI LUKACS, *L'imposta diretta*. Compendi in G.L. BASINI, *Finanza pubblica*, e nei recenti G. MUTO, *Modelli di organizzazione*; C. CAPRA, *The Italian States*.

del gettito fiscale come sostegno dell'intero apparato statale: «sine tributis, nullus status», senza imposte non esiste 'stato', avverte Giusto Lipsio nel 1589; sembra fargli eco, pochi decenni dopo, il cardinale Richelieu, che nelle finanze individua ormai «les nerfs de l'état»¹⁶.

Di tutti i percorsi comuni di fisco e stato, una formula per certi aspetti peculiare è quella della costituzione per ceti: soluzione largamente diffusa in tutta l'Europa continentale, ma che trova negli stati territoriali dell'impero il proprio terreno d'elezione. Fondato su una sorta di 'disciplinamento' del privilegio e della compartecipazione dei corpi al potere, lo stato per ceti ha origine nel momento in cui il principe ricorre alle risorse del territorio per coprire spese non più sostenibili con le sole entrate del demanio e delle regalie. Tale ricorso segue sin dai primi tentativi la strada maestra della trattativa con le corporazioni organizzate dei sudditi – i 'ceti' o 'stati' – cui appartiene il diritto di autorizzazione delle imposte straordinarie (*Steuerbewilligungsrecht*)¹⁷. Su questa base, il sistema cresce e si evolve verso un coinvolgimento sempre maggiore dei ceti nel prelievo e nelle competenze amministrative, fino a dare origine, durante il Cinquecento, ai primi sistemi fiscali ad amministrazione cetuale. Contestualmente, i settori di cooperazione fra principi e ceti si ampliano fino a comprendere una porzione significativa dell'apparato statale: la dieta territoriale diventa sede privilegiata del confronto e del negoziato e attraverso le sue procedure transita buona parte del dibattito politico. Tale stato di cose tende a prolungarsi quantomeno fino all'epoca delle riforme settecentesche, estendendosi in non pochi casi fino all'età napoleonica.

Nei meccanismi dello stato per ceti, forse meglio che in esperienze diverse, i nessi tra fiscalità, sistema militare, società e costituzione si rivelano in tutta la loro complessità e in tutte le loro possibili varianti. Grazie soprattutto alla formalizzazione

¹⁶ Citati rispettivamente in A. SCHWENNICKÉ, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 119 e 129 e in B. COLLINS, *Fiscal Limits of Absolutism*, p. 1.

¹⁷ Sull'argomento si tornerà diffusamente *infra*, cap. I. Si vedano, per il momento, A. ERLER, *Finanzwesen, e Steuer/Steuerrecht*; A. SCHWENNICKÉ, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 63-66.

dei rapporti attraverso lo strumento della dieta e delle strutture amministrative dei ceti, uno spaccato rilevante della vita dello stato si apre davanti agli occhi dello storico. Forse anche per questo la storiografia costituzionale tedesca, che *ratione territorii* più di ogni altra ha dovuto occuparsi di principi e ceti, ha detenuto a lungo una sorta di primato nell'indagine sullo stato moderno; e a questa stessa tradizione storiografica si deve la più esplicita e convincente assimilazione tra storia istituzionale e storia fiscale. Nel momento in cui, lungo il Cinquecento, le diete territoriali si fanno luogo di contrattazione fiscale e il «Landtag» diventa *tout-court* un «Geldtag», solo allora – secondo Gerhard Oestreich – è lecito parlare di ‘stato moderno’. La prima fase della costruzione statale passa dunque attraverso il momento fiscale: il concetto di *Finanzstaat* o, ancor più direttamente, di *Steuerstaat*, ben tratteggia il solido nesso che intercorre tra i due fenomeni¹⁸.

La formula dello «stato fiscale», concepita da Oestreich nel secondo dopoguerra, rappresenta un punto di svolta significativo nell'evoluzione della scuola storica tedesca: sancisce infatti l'abbandono del vecchio approccio alle problematiche della *Staatsbildung* e il recupero di una concezione più complessa e problematica di tale processo storico. La questione è sufficientemente nota, nelle sue linee di fondo¹⁹: fino a tutta la prima metà del Novecento, la duplice tendenza ad applicare al passato categorie giuridiche e politiche del presente (dal diritto positivo alla separazione di stato e società) e a leggere le vicende della

¹⁸ G. OESTREICH, *Verfassungsgeschichte*, pp. 77 ss.; dello stesso autore si vedano *Ständetum und Staatsbildung, e Strukturprobleme*. Su Oestreich e la sua opera cfr. E. ROTELLI - P. SCHIERA, *Introduzione*, pp. 16-18; I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo*, pp. 470-479. Il concetto di stato fiscale, peraltro, è ormai patrimonio della storiografia: si vedano, per esempio, i recenti contributi di W. SCHULZE, *The Emergence and Consolidation of the 'Tax State'* e di M. 'T HART, *The Emergence and Consolidation of the 'Tax State'*.

¹⁹ Un inquadramento storiografico in K. REPGEN, *La storiografia tedesca*; G. BIRTSCH, *Die landständische Verfassung*; V. PRESS, *Vom 'Ständestaat' zum Absolutismus*, nonché nei contributi dedicati al problema da storici italiani: E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*; P. SCHIERA, *Stato e non-stato*; I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo*, e dello stesso autore, *Ceti territoriali e stato moderno*; A. DE BENEDICTIS, *Una 'nuovissima' storia costituzionale*.

prima età moderna in chiave evolucionista, come semplice passaggio da uno stato 'feudale' a uno stato 'moderno' e assolutista, aveva indotto a privilegiare il ruolo attivo svolto dai poteri centrali nella formazione dello stato e a sottostimare la presenza e l'azione degli organismi corporativi e dei poteri concorrenti, visti come espressione di resistenze conservatrici quando non addirittura 'antistoriche'²⁰. Tale approccio, che ha peraltro dato vita a una produzione di altissimo valore, ha conosciuto una profonda revisione nell'opera di Otto Brunner il quale, individuando i condizionamenti ideologici della storiografia precedente e rivedendo in base all'effettivo contenuto delle fonti l'apparato concettuale e giuridico retrostante alla costituzione per ceti, ha potuto definire quest'ultima come dotata di una propria fisionomia e autosufficienza²¹. Sulla base degli studi di Brunner e

²⁰ E.W. BÖCKENFÖRDE, *La storiografia costituzionale tedesca*; O. BRUNNER, *Il concetto moderno di costituzione*. Alla prospettiva contribuì in primo luogo uno dei padri fondatori della moderna storiografia costituzionale, Otto Hintze, sul quale si vedano G. OESTREICH, *Ständestaat und Ständewesen* e P. SCHIERA, *Otto Hintze* (con ricca bibliografia); dello storico prussiano sono disponibili in traduzione italiana diversi saggi (O. HINTZE, *Stato e società*). Una recente sintesi della linea hintziana è riscontrabile nel compendio di F. HARTUNG, *Deutsche Verfassungsgeschichte*: secondo I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo*, pp. 444-457, se in Hintze «la problematica della 'Staatsbildung' risultava essenziale e l'autonomia della costituzione per ceti veniva in qualche modo a dissolversi in essa», in Hartung si stenta addirittura «ad attribuire ai ceti territoriali una fisionomia costituzionalmente definita». Da tale prospettiva non si discosta metodologicamente, ma solo in quanto a orientamento, il filone 'liberale' (*Whig*) della storiografia sul sistema per ceti, più sensibile ai meccanismi di rappresentanza della società che non all'affermazione dello stato moderno assolutistico e dedito pertanto a ricercare nello *Ständewesen* il prototipo dei moderni sistemi parlamentari: cfr. F.L. CARSTEN, *Princes and Parliaments*; la linea 'parlamentarista' è ben rappresentata nei quaderni degli *Studies presented to the international commission for the history of representative and parliamentary institutions/Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États*, pubblicati a partire dal 1937: tra i più recenti, si veda, per l'attinenza con la tematica in questione, K. BOSL (ed), *Der moderne Parlamentarismus*. Una recente disamina della questione in V. PRESS, *Landstände des 18. und Parlamente des 19. Jahrhunderts*.

²¹ O. BRUNNER, *Terra e potere*, e dello stesso autore, *I diritti di libertà*. I contenuti e il significato dell'opera brunneriana vanno naturalmente ben al di là del breve cenno che se n'è fatto: cfr. G. NOBILI SCHIERA, *A proposito della traduzione*, e le relazioni presentate alla «Otto Brunner-Tagung» (Trento, 1987), tra cui P. SCHIERA, *Otto Brunner* e M. MERIGGI, *Otto Brunner*.

di altri storici in varia misura innovatori, la *Verfassungsgeschichte* tedesca del dopoguerra è approdata a una visione complessa e articolata dello stato per ceti, tesa a conciliare l'evidenza di una trasformazione in senso centripeto delle strutture statuali e la persistenza di forze sociali in posizione antagonista, concorrenziale o cooperativa rispetto al sovrano²².

È in questo scorcio che si colloca l'elaborazione concettuale di Oestreich, la quale ha il merito di conciliare la costruzione dello stato con l'esistenza di attori istituzionali diversi e di formalizzare in una definizione precisa la complessità del percorso verso la modernità. Il ruolo essenziale, nella prima fase di questo percorso, appartiene alla fiscalità, non solo in quanto elemento principale della potenza dello stato, ma anche, se non soprattutto, in quanto terreno di confronto e scontro fra le sue diverse componenti: principe, ceti e corpi sociali. Su queste basi si è affermata, negli ultimi decenni, una prospettiva strutturalista di ricerca globale sulla società d'antico regime, caratterizzata da «ricchezza di argomentazioni e pluralità di approcci disciplinari»²³ e intenzionata a dare della *Ständeverfassung* un'immagine a tutto tondo, non standardizzata e il più possibile aperta alla naturale varietà delle manifestazioni politiche, istituzionali, giuridiche, sociali e culturali. Senza dilungarsi sul contributo apportato al rinnovamento degli studi da autori quali Dietmar Willoweit, Winfried Schulze o Peter Blickle²⁴, sarà sufficiente soffermarsi brevemente su due interventi che hanno animato la storiografia tedesca ed europea, inducendo fecondi ripensamenti

²² Vanno ricordati almeno i saggi di W. NÄF, *Le prime forme dello 'Stato moderno'*, del 1951, nel quale lo storico svizzero introduce la teoria dei contratti di signoria (*Herrschaftsverträge*) come fondamento della gestione dualistica del potere, e di D. GERHARD, *Regionalismo e sistema per ceti*, del 1952, che individua nella struttura articolata del potere all'interno del territorio una costante della storia costituzionale europea della prima età moderna. L'evoluzione della ricerca negli anni Sessanta e Settanta è puntualmente riflessa nelle miscellanee di D. GERHARD (ed), *Ständische Vertretungen*, P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung* e G. SCHMIDT (ed), *Stände und Gesellschaft*.

²³ A. DE BENEDICTIS, *Una 'nuovissima' storia costituzionale*, p. 266.

²⁴ *Ibidem*. La sintesi di D. WILLOWEIT, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, costituisce un recente esempio metodologico del nuovo corso degli studi di storia costituzionale.

intorno ad alcune categorie tradizionali dell'interpretazione: in primo luogo, la riflessione metodologica e il programma di lavoro proposti da Peter Moraw e Volker Press, due dei principali animatori della «Zeitschrift für historische Forschung», la rivista che più di ogni altra ha incarnato la 'nuovissima' storia costituzionale tedesca; in secondo luogo, la recente provocazione di Nicholas Henshall intorno alla reale potenzialità euristica della nozione di 'assolutismo'.

Obiettivo di Moraw e Press è impostare un'analisi organica della composita realtà dell'antico impero, ripensando modelli di provenienza francese e anglosassone per applicarli ai fattori di media e lunga durata e ai presupposti strutturali dell'assetto sociale e costituzionale. Tra le cause che avrebbero impedito tale rinnovamento di prospettiva, i due storici tedeschi citavano in prima istanza – nel 1975 – atteggiamenti analoghi a quelli che avevano costituito il bersaglio della polemica di Otto Brunner: l'attualizzazione della storia, le contrapposizioni ideologiche, l'utilizzo dei modelli istituzionali contemporanei per la decodificazione delle strutture di antico regime. A questi si aggiungevano i problemi dovuti alla separazione di storia medievale e moderna, di storia dell'impero e dei territori, di storia politica ed economica, sociale e giuridica. Si denunciava infine la scarsa propensione degli storici a occuparsi di realtà in prospettiva 'perdenti', ma non per questo meno importanti nella definizione dei caratteri di un'epoca. Il saggio si concludeva illustrando una decina di ambiti di indagine ritenuti prioritari: struttura sociale delle istituzioni imperiali e monarchiche; gruppi dirigenti dell'impero; meccanismi delle istituzioni imperiali e monarchiche; struttura territoriale dell'impero; ruolo e significato delle università; impatto delle tensioni religiose sulla struttura imperiale e monarchica; struttura sociale della chiesa imperiale e sue relazioni con il monarca-imperatore²⁵.

²⁵ P. MORAW - V. PRESS, *Probleme der Sozial und Verfassungsgeschichte*; l'articolo è commentato in A. DE BENEDICTIS, *Una 'nuovissima' storia costituzionale*, pp. 273-277. Alle considerazioni di Moraw e Press ben si collega la riflessione di W. SCHULZE, *Die ständische Gesellschaft*, intorno alla complessità intrinseca della società per ceti, troppo spesso erroneamente considerata come struttura unitaria e monolitica, priva di conflittualità interna, quasi puro concetto: al

Nei suoi recenti interventi, per parte sua, Henshall ha inteso riesaminare le premesse teoriche dell'assolutismo, ponendo in discussione la validità del concetto per interpretare la generalità dei fenomeni politico-costituzionali successivi alla guerra dei Trent'anni²⁶. In questo modo, lo storico inglese ha portato alle estreme conseguenze un malessere da tempo diffuso nella storiografia che, pur cogliendo l'infinità di dati contraddittori offerti dalle ricostruzioni più analitiche, non aveva ancora osato porre in discussione un impianto teorico di tale tradizione (riassumeva il dilemma la formula di Oestreich circa il «Nichtabsolutistisches im Absolutismus»²⁷). Ora, sebbene la nozione onnicomprensiva di 'assolutismo' sia effettivamente un parto della storiografia ottocentesca, è forse eccessivo affermare che il termine 'assolutismo' significa null'altro che quanto lo storico vuole fargli significare, o che esso rappresenta oggi soltanto il pretesto per un pensiero approssimativo (motivo per il quale – secondo Henshall – sarebbe destinato ad immutata popolarità)²⁸: ma la provocazione ha il merito di stimolare la riflessione su problemi come la reale capacità di riforma delle monarchie

contrario – nota Schulze –, oltre all'evidente disomogeneità sul piano diacronico (altro sono i 'ceti' tardomedievali, altro i 'ceti' del Settecento maturo), va considerata l'estrema variabilità sul piano sincronico-sociale (la società formalmente strutturata in ceti presenta, sotto la superficie, forte mobilità e numerose combinazioni, non scevre da tensioni e conflitti).

²⁶ N. HENSHALL, *The Myth of Absolutism*. La provocazione non ha sfondato le resistenze della storiografia, ma ha sollevato un dibattito che si preannuncia fertile: si vedano, in particolare, la recensione di H. DUCHHARDT, *Absolutismus*, che per primo ha segnalato il saggio alla storiografia tedesca, e i contributi presentati al convegno di Münster del 1994, raccolti in R.G. ASCH - H. DUCHHARDT (edd), *Der Absolutismus*, tra i quali soprattutto l'introduzione di R.G. ASCH - H. DUCHHARDT, *Die Geburt des 'Absolutismus'* e le considerazioni finali di E. HINRICHS, *Abschied von Absolutismus?*, il quale giustamente rivendica anche alla recente storiografia tedesca il merito di aver fatto i conti con le infinite varianti dell'assolutismo.

²⁷ G. OESTREICH, *Strukturprobleme*, p. 183. Analogo imbarazzo verso la categoria dell'assolutismo, d'altronde, è stato recentemente espresso (con particolare riferimento al sistema fiscale francese) da storici come J.B. COLLINS, *Fiscal Limits of Absolutism*, e R. BONNEY, *The Limits of Absolutism*, raccolta di saggi dal titolo esplicito, aperta da un contributo del 1987 intitolato, problematicamente, *Absolutism: What's in a Name?*.

²⁸ N. HENSHALL, *Early Modern Absolutism*, pp. 52-53.

e dei poteri territoriali, o come la natura (programmatica o intuitiva?) del percorso seguito dalle forme di potere che ancor oggi definiamo assolutistiche. Tra le osservazioni dello storico inglese, una in particolare offre una diversa e più credibile chiave di lettura alle vicende che si racconteranno: vale a dire l'accento insistente sulla necessità di un largo consenso delle *élites* come motore e catalizzatore degli sviluppi istituzionali e politici lungo l'intera età moderna. L'avvertimento, di per sé non nuovo, è in Henshall quanto mai chiaro: non avrebbe potuto esservi alcuno stato fiscale, né militare, nessuna vita di corte e nessun processo di disciplinamento senza la partecipazione attiva delle aristocrazie, dei patriziati urbani, delle comunità e delle autorità ecclesiastiche, che, lungi dall'essere soppresse o messe a tacere, furono piuttosto coinvolte nella costruzione di organismi meno frammentati e più organici che in passato; con la logica conseguenza che, quanto maggiore fu il consenso che monarchi e signori territoriali riuscirono ad aggregare intorno alla propria opera di governo, tanto maggiore fu il successo delle politiche di razionalizzazione e uniformazione delle strutture statali²⁹.

Le considerazioni di Moraw e Press, così come quelle di Henshall e di coloro che hanno raccolto il suo guanto di sfida, investono direttamente, nell'ambito della produzione storiografica in lingua tedesca, la tradizione della *Reichsgeschichte* austriaca, la più interessata per competenza territoriale alle vicende della monarchia e dell'impero: la stessa tradizione che più di ogni altra aveva interessato, polemicamente, anche Otto Brunner³⁰. In effetti, la storiografia costituzionale austriaca ha insistito a lungo sul ruolo costruttivo dell'azione assolutistica dei sovrani, interpretando le vicende della prima età moderna alla luce della scienza dello stato ottocentesca e assumendo un punto di vista fortemente centralistico³¹: circostanza che colpisce a maggior ragione, quando

²⁹ N. HENSHALL, *Early Modern Absolutism*, pp. 40-48.

³⁰ O. BRUNNER, *Il concetto moderno di costituzione*, pp. 9-12.

³¹ In generale, si vedano A. HUBER - A. DOPSCH, *Österreichische Reichsgeschichte*; A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Reichsgeschichte*; E. HELLBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*; F. WALTER, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*; O. STOLZ, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*.

si consideri la grande varietà costituzionale degli *Erblande*, i territori ereditari asburgici, rispetto, per esempio, alla maggiore coesione dello stato prussiano. Il complesso dei territori asburgici («unione monarchica di stati per ceti», secondo la nota definizione di Brunner) non conobbe mai, in realtà, una decisiva sterzata assolutistica in grado di rinnovare effettivamente l'assetto del potere. E così il governo asburgico, nel suo sviluppo storico, rimase frammentato e più che altrove soggetto a quel «giuoco di spinte e contropinte tutt'altro che univoco e rettilineo»³² nel quale si può ritrovare una chiave di lettura delle vicende di antico regime. Se ciò vale per il Settecento di Maria Teresa e Giuseppe II, come la più recente storiografia ha messo in luce³³, a maggior ragione l'immagine di un sistema fisiologicamente basato sulla coesistenza di forze diverse ed eterogenee, in equilibrio instabile ma non tese al reciproco annullamento, dovrebbe essere applicata ai territori austriaci dei secoli precedenti.

L'abbandono di un'ottica rigidamente centralista, nella ricostruzione della storia costituzionale austriaca della prima età moderna, è sensibile in alcuni studi apparsi negli ultimi decenni: J. Bérenger, per esempio, ha messo in luce la complessità della politica finanziaria della monarchia e il ruolo delle organizzazioni corporative nell'amministrazione e nell'utilizzazione delle risorse. W. Brauneder ha rinnovato la tradizione della *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, sottolineando la naturale complessità del tessuto costituzionale e distinguendo sin nell'organizzazione della materia i tre livelli caratteristici dell'assetto territoriale asburgico (territori, monarchia, impero). R.J.W. Evans ha realizzato l'analisi probabilmente più prossima all'idea di storia

³² I. CERVELLI, *Ceti e assolutismo*, p. 440.

³³ P. SCHIERA, *Introduzione*: considerato dal punto di vista dello sviluppo statale, l'impero austriaco rappresenta in Europa un esempio peculiare, nel quale, più che altrove, le opposte spinte di partecipazione e sovranità non conobbero un'evoluzione decisiva né nell'uno, né nell'altro senso; la 'modernizzazione' seguì raramente un disegno coerente e non oltrepassò, per lo più, la semplice razionalizzazione amministrativa. Viceversa, più che altrove, in Austria mantennero un ruolo di forza i ceti e trovarono spazio per tutto il Settecento anche organismi apparentemente obsoleti (tra i quali lo stesso principato vescovile di Trento): cfr., per esempio, J. BÉRENGER, *Resistenza dei ceti*; G. KLINGENSTEIN, *Il problema del rapporto tra ceti e corona*.

strutturale espressa da Moraw e Press (e fornito al tempo stesso materia ai dubbi di Henshall), riconoscendo nell'ascesa della monarchia asburgica tra 1550 e 1700 non il prodotto di una compressione delle libertà e delle prerogative dei corpi intermedi ma, al contrario, il risultato di una solida alleanza con le principali famiglie nobiliari e con la chiesa cattolica e l'effetto della capacità di protezione dei soggetti costituzionali più deboli all'interno del tessuto imperiale. Infine, anche C.W. Ingrao ha insistito sul ruolo dell'adesione volontaria delle *élites* locali al sistema di potere asburgico come chiave di lettura del successo della monarchia e della cultura austriache in epoca barocca³⁴.

La nuova percezione dell'impero e della monarchia asburgica come organismi complessi e diversificati, costituiti da una molteplicità di soggetti, istituzioni e centri di potere, non solo investe gli studi sulla società per ceti nei territori austriaci³⁵, ma permette di leggere attraverso lenti nuove anche l'esperienza storica di realtà eccentriche rispetto agli schemi ordinari, difficilmente classificabili e altrimenti destinate a rimanere ai margini della ricerca e dell'interpretazione. Realtà – per esempio – come quella di un piccolo stato ecclesiastico dell'estrema periferia meridionale del grande impero, quasi una sua appendice, quale fu il principato vescovile di Trento: una compagine territoriale secondaria, sospesa tra l'indubbia appartenenza costituzionale al corpo del *Reich*, la profonda compromissione con le vicende

³⁴ Rispettivamente J. BÉRENGER, *Finances et absolutisme autrichien*; W. BRAUNEDER - F. LACHMAYER, *Verfassungsgeschichte*; R.J.W. EVANS, *Felix Austria*; C.W. INGRAO, *The Habsburg Monarchy*.

³⁵ L'interpretazione dello stato per ceti come realtà costituzionale autonoma, fortemente legata ad esigenze di carattere amministrativo, non propedeutica allo stato moderno di taglio assolutistico ma dotata di caratteristiche proprie (prima fra tutte l'apertura a una gestione pluralistica e partecipativa dell'assetto di potere), emerge con chiarezza nei più recenti studi e compendi sulla actualità degli *Erblände* asburgici: un discorso complessivo in G.R. BURKERT, *Landesfürst und Stände* e nelle miscellanee a cura di R.J.W. EVANS - T.V. THOMAS (edd), *Crown, Church and Estates* e C.W. INGRAO (ed), *State and Society*. Sui singoli territori fanno testo W. SCHULZE, *Landesdefension und Staatsbildung*; G. PUTSCHÖGL, *Die Landständische Behördenorganisation*; F. QUARTHAL, *Landstände und Landständisches Steuerwesen*; W. SITTIG, *Landstände und Landesfürstentum*; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*.

politiche della casa d'Asburgo e della vicina e potente contea tirolese, le forti inclinazioni 'italiane' sul piano degli interessi economici, della sensibilità giuridica, della lingua e della cultura. Come tutti gli organismi consimili – che pure innervarono la struttura dell'antico impero – anche il principato vescovile di Trento non ha goduto di grande fortuna nell'indagine e nella riflessione storiografica³⁶: realtà incomprensibile agli occhi dello storicismo ottocentesco, se non come residuo fossile di un lontano passato medievale, lo stato ecclesiastico è divenuto oggetto quasi imbarazzante per la coscienza storica trentina del Novecento, assai connotata in senso postrisorgimentale, propensa ad estendere alla realtà locale la pregiudiziale di decadenza applicata all'Italia moderna dalla scuola liberale, orientata a ricercare le ragioni dell'autonomia nella sola coscienza nazionale dell'Ottocento, diffidente – anche nelle sue componenti cattoliche – rispetto ad un'esperienza di governo temporale della chiesa come quella attuata per otto secoli lungo le rive dell'Adige³⁷.

Eppure, anche ad uno sguardo superficiale, la vicenda del vescovato trentino appare tutt'altro che banale e scontata; rappresenta, anzi, un'efficace palestra d'indagine intorno alle strutture politiche e istituzionali dell'impero, sol che si voglia dedicarle un'attenzione rispettosa della sua peculiarità e della sua compiutezza storica, senza l'affanno di una prospettiva deterministica e attualizzante.

³⁶ Tra gli elementi costitutivi dell'antico impero, i territori ecclesiastici fanno parte delle realtà meno studiate e tuttora in attesa di una visione d'insieme: cfr., per es., L. DUGGAN, *The Church as an Institution of the Reich*, e i più recenti P. HERSCHE, *Intendierte Rückständigkeit* e K. ANDERMANN, *Die geistlichen Staaten*. Una ricostruzione delle principali linee di sviluppo della territorialità ecclesiastica, insieme a un ampio corredo bibliografico, si trova comunque in P. MORAW, *Fürstentümer*, e in V. PRESS, *Fürstentümer*. Qualche elemento sugli sviluppi moderni dei principati ecclesiastici anche in C.G. MOR - H. SCHMIDINGER (edd), *I poteri temporali*.

³⁷ Simili riserve appartengono peraltro anche alla tradizione storiografica tedesca, non solo protestante, e affondano le radici nella polemica settecentesca contro tali forme di governo: cfr. P. HERSCHE, *Intendierte Rückständigkeit*, pp. 146-149; K. ANDERMANN, *Die geistlichen Staaten*, pp. 601-605.

L'aggancio del territorio all'area imperiale e alla sua costituzione data, almeno in via ufficiale, ad inizio millennio, quando gli imperatori Enrico II (nel 1004) e Corrado II (nel 1027) investirono il presule trentino delle prerogative comitali e ducali sulle contee di Trento, Bolzano e (probabilmente) Venosta. Su questi distretti (ma di fatto solo su quello di Trento) i primi vescovi-conti amministravano la giustizia, garantivano la pace e la difesa, riscuotevano le imposte, esercitavano le regalie; eletti di norma nella cerchia dei feudatari fedeli all'imperatore, gli garantivano la sicurezza di un territorio strategico sull'asse Italia-Germania e l'appoggio nell'arena politica europea, ricevendone a loro volta autorità e legittimazione. Il legame costituzionale con l'area tedesca, sancito già nell'atto di investitura, si perfezionò dopo il concordato di Worms con l'assegnazione della cattedra di San Vigilio al novero degli episcopati tedeschi e con la cooptazione del vescovo trentino nella dieta imperiale³⁸. Su queste basi, i presuli poterono esercitare un'ampia autorità per almeno due secoli, fino all'episcopato di Federico Wanga (1205-1218), il quale, sancendo un'evoluzione in atto da tempo, attribuì a sé e ai propri successori il titolo di 'principe'. Dopo la morte del Wanga il vescovato, coinvolto in una difficile congiuntura della politica imperiale, visse una crisi repentina e devastante, della quale approfittò la grande feudalità laica del territorio, e in particolare la casa di Tirolo, che poteva avvalersi dell'avvocazia sulla chiesa di Trento. Sotto il conte Mainardo II, il vescovo di Trento (come il suo parigrado di Bressanone) subì gravi decurtazioni territoriali e vide radicalmente ridimensionate le proprie prerogative giurisdizionali. Ma ciò che più conta, cominciò a doversi misurare con una nuova formazione territoriale, la contea del Tirolo, solidamente organizzata sul piano amministrativo, che ne avrebbe condizionato le vicende per i secoli a venire. Nel 1363 la contea passò alla casa d'Asburgo e la subordinazione dei vescovi ai signori territoriali fu ulteriormente

³⁸ Sulle vicende medievali dei principati vescovili di Trento e di Bressanone e della contea del Tirolo, nell'ambito della costituzione imperiale, si vedano, per ora, J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 1-148; I. ROGGER, *I principati ecclesiastici*; J. RIEDMANN, *Mittelalter*, pp. 325-365, 426-508. Indicazioni bibliografiche più puntuali saranno fornite *infra*, in particolare alle pp. 75-77.

confermata; al tempo stesso, tuttavia, fu intrapresa una regolamentazione dei rapporti di diritto, in particolare attraverso lo strumento delle 'compattate', patti bilaterali (almeno formalmente: di fatto erano imposti dal conte del Tirolo) destinati a normare la coesistenza in campo militare e politico-amministrativo. Al di là degli strumenti formali, la penetrazione del potere tirolese nel tessuto istituzionale e sociale del principato transitò attraverso un susseguirsi di ingerenze di fatto che, lungo il Quattrocento, istituirono una concreta situazione di «duplice sudditanza» a carico (ma anche a vantaggio) delle diverse componenti del vescovato³⁹. In questa congiuntura, la sovranità formale dei presuli tridentini rimase legata alla loro capacità di negoziato, alla residua autorità sui propri sudditi, al mantenimento di stabili relazioni interpersonali e politiche con la casa d'Asburgo e al solido appiglio – in epoca di 'riforma dell'impero' – ai puntelli offerti dalla costituzione: primo fra tutti lo status di *Reichsstand*, di ceto imperiale. Nel frattempo, tuttavia, la battaglia per la sovranità territoriale (la *Landeshoheit*), che si era giocata, per tutto il medioevo, nei settori dell'organizzazione militare, della giurisdizione e dell'amministrazione, si arricchiva di contenuti nuovi e per certi aspetti inediti: in concomitanza con lo sviluppo, anche in area tirolese, dello stato fiscale, la concorrenza fra principi vescovi, signore territoriale, ceti e corpi sociali si trasferì gradualmente sul piano della sovranità fiscale e del diritto all'autorizzazione dell'imposta. A cavallo tra i due secoli, il confronto sulla *Landeshoheit* aveva acquisito le fattezze della lotta per la *Steuerhoheit* e per la gestione dello *Steuerbewilligungsrecht*.

È dunque intorno al prelievo (o meglio, intorno al grado di capacità impositiva e di libertà fiscale dei diversi attori istituzionali) che anche a cavallo del Brennero, a partire dal tardo Quattrocento, si misurano l'interdipendenza, i rapporti di forza, il grado di territorializzazione, le trasformazioni congiunturali e di lungo periodo. Proprio per questo, la ricostruzione e l'analisi delle relazioni a carattere fiscale tra il principe vescovo di Trento, il suo collega di Bressanone e i centri del potere tirolese

³⁹ M. BELLABARBA, *Tra la città e l'impero*, pp. 159-160.

e asburgico presentano diversi motivi di interesse e possono soddisfare varie curiosità. Esse costituiscono un grimaldello prezioso non solo per penetrare i caratteri di una struttura sociale e istituzionale poliedrica e multiforme come quella dell'area trentino-tirolese, ma anche per esplorarne i reali agganci con la monarchia asburgica e per esaminarne le connessioni con l'architettura dell'impero. In questo senso, l'indagine si inserisce nell'ormai consolidata sequenza di verifiche su base regionale dei meccanismi costituzionali dell'impero. Ma almeno due elementi peculiari, propri al territorio e alla sua storia, colorano il caso trentino-tirolese di tonalità caratteristiche, rendendolo a maggior ragione degno di interesse. In primo luogo, la cooptazione del principato vescovile di Trento nel sistema fiscale tirolese investe direttamente il problema della compatibilità tra strutture istituzionali e tra processi culturali sui due versanti delle Alpi, sottoponendo a severo collaudo la categoria storiografica di «regione-cerniera» recentemente applicata al territorio⁴⁰. Da una parte uno stato come il principato vescovile di Trento, politicamente debole ma ben definito sul piano istituzionale e fortemente legato, in alcuni settori chiave della costituzione e della cultura, a modelli italiani di derivazione veneta; dall'altra un 'normale' *Ständestaat* di area germanica come la contea del Tirolo, con le sue specifiche caratteristiche costituzionali, politiche e sociali: in quali termini e fino a qual punto l'uno fosse assimilabile all'organizzazione specifica dell'altro sarà tema ricorrente nelle pagine che seguiranno e cifra essenziale per l'interpretazione delle vicende narrate.

Se è vero, in secondo luogo, che i momenti di crisi e di rottura offrono potenzialità euristiche ignote ai normali decorsi, la storia del sistema contributivo trentino-tirolese non delude certo le aspettative: i numerosi focolai di polemica che conducono, in poco più di un secolo, a quell'aperto conflitto fiscale cui si faceva cenno in apertura, permettono di indagare approfonditamente temi e sfumature della cooperazione fiscale. Il lungo *Steuerstreit*

⁴⁰ G. COPPOLA - P. SCHIERA (edd), *Lo spazio alpino: la collocazione del principato vescovile di Trento e la sua tradizione storica fanno del territorio trentino una 'regione cerniera' tra le principali dell'arco alpino.*

di metà Seicento introduce una variante significativa rispetto al modello 'vincente' di stato fiscale, o di stato 'moderno' *tout-court*, quello che si costruisce sullo stretto nesso tra fisco, stato e guerra: ciò che rende interessante il caso trentino-tirolese è il corto circuito che si crea quando una componente importante del sistema, il principato vescovile di Trento, accetta il prelievo per la 'guerra', legato a ragioni militari, ma rifiuta il prelievo per lo 'stato', danneggiando (in quale misura e con quali conseguenze sarà una delle domande-chiave dell'indagine) il circolo virtuoso della *Staatsbildung* tirolese e della stessa monarchia asburgica. Nella 'statualità divisa' tipica dell'area in esame, due o tre principi possiedono spazi di manovra sufficienti a competere per la sovranità fiscale, mentre ampi margini sono concessi alle ambizioni di ceti e corpi sociali.

Oggetto di questo volume sarà dunque la ricostruzione di una particolare espressione dello stato fiscale, o, meglio, di un singolare sistema fiscale sovraterritoriale, nel periodo che va dall'inizio del Cinquecento alla prima metà del Seicento. Punto di partenza, e materia del primo capitolo, sarà il cosiddetto *Landlibell*, la risoluzione dietale del 1511 che, stabilendo un vincolo formale a fini militari tra contea del Tirolo (principe e ceti) e vescovati di Trento e Bressanone, pose le basi per la cooptazione di questi ultimi anche nel sistema di prelievo già operante presso i sudditi tirolesi. Una cooptazione viziata in origine da tradizioni fiscali e attitudini contributive tanto diverse da compromettere le possibilità di uno sviluppo uniforme e coerente del sistema: all'analisi dei precedenti e degli sviluppi comuni sarà dedicato il secondo capitolo. A partire dal terzo si cercherà di quantificare e qualificare la partecipazione del principato vescovile di Trento alle sorti del sistema comune, distinguendo in particolare tra l'atteggiamento lealista delle componenti cittadine e la persistente renitenza delle giurisdizioni rurali; nella 'lotta per le temporalità' del 1567-1578 sarà individuato lo spartiacque tra coesione e disgregazione del tessuto fiscale regionale. All'inizio del Seicento i contenuti del confronto fiscale risultano ormai perfettamente emersi, all'interno di uno scenario politico e istituzionale in trasformazione e pesantemente condizionato dall'impegno militare della contea nella guerra dei Trent'anni:

quadro generale e intensificazione della polemica saranno l'oggetto del quarto capitolo. Gli ultimi due capitoli si concentreranno infine sulla ricostruzione, a scala ridotta e con taglio più narrativo, del conflitto fiscale tra contea e vescovati, analizzato nelle sue diverse direttrici polemiche e nel suo sviluppo da vertenza locale a scontro giurisdizionale di interesse imperiale. Sull'ambiguo e per certi aspetti deludente epilogo dello *Steuerstreit*, sul senso complessivo della vicenda e sulle sue ricadute nella coscienza storica trentina si soffermeranno infine alcune pagine conclusive.

Genesi e implicazioni di una delibera dietale: il «Landlibell» del 1511

1. *Un progetto di difesa territoriale*

Non aveva torto Federico Pilati nel ricondurre alle esigenze della «defensio communis patriae», ed esclusivamente a quelle, lo scopo e il senso della cooptazione dei sudditi trentini tra le fonti finanziarie del governo tirolese. Da oltre un secolo, infatti, l'intero territorio sottostava, in materia di cooperazione fiscale, allo spirito, ancora pienamente vigente e gelosamente rivendicato, di un provvedimento nato nel 1511 per introdurre un po' di ordine nel groviglio normativo del sistema di difesa territoriale tirolese.

L'11 giugno del 1511 l'imperatore Massimiliano I, nella sua veste di conte del Tirolo e dunque di principe territoriale, aveva dato inizio a una dieta particolarmente attesa dalla popolazione tirolese e dai suoi rappresentanti. Al cospetto dell'imperatore si era ritrovata la più alta aristocrazia del territorio ed erano personalmente presenti – fatto piuttosto raro per occasioni del genere – i principi vescovi di Trento, Georg Neideck, e di Bressanone, Christoph Schrofenstein. Le premesse giustificavano tanta solennità: il principe sembrava infatti disposto a prestare finalmente ascolto alle richieste e alle recriminazioni dei suoi sudditi, dopo averne ottenuto l'appoggio e il fattivo contributo in tante precedenti occasioni. Massimiliano aveva ereditato la signoria territoriale sul Tirolo, con l'esplicito appoggio dei ceti, nel 1490, prima ancora di succedere al padre, Federico III, sul trono imperiale. Non era un mistero per nessuno che, tra i motivi che lo avevano indotto ad accettare l'investitura, si anno-

verassero sia la posizione strategica della contea – all'incrocio fra i possedimenti austriaci della famiglia e l'eredità borgognona della defunta moglie Maria – sia la risaputa capacità contributiva che, all'occorrenza, il *Land im Gebirge* poteva mettere a disposizione del suo signore. Da allora, nel giro di pochi anni, il Tirolo si era trasformato, da provincia relativamente pacifica e certamente defilata della grande compagine territoriale asburgica, in centro nevralgico della politica continentale di Massimiliano, le cui inclinazioni verso l'occidente avevano spostato l'asse degli interessi di famiglia dal contenimento delle ondate turche nei Balcani al coinvolgimento diretto nelle lotte per il predominio europeo¹.

Il governo di Massimiliano non si era naturalmente limitato alle sole attività belliche. La sua opera come monarca austriaco aveva mutato il volto istituzionale e sociale degli *Erblande*, ponendo le basi di una più moderna amministrazione e consolidando il ruolo dei ceti territoriali, presso i quali l'Asburgo aveva ricercato legittimazione e aiuto². Da questa politica il Tirolo aveva tratto giovamento, guadagnando la presenza di nuovi organismi direzionali, ospitando in diverse occasioni la corte imperiale e trasformandosi in uno tra i più vivaci laboratori della nuova tecnica amministrativa³. Il ritrovato protagonismo sulla scena

¹ Sulla politica europea di Massimiliano cfr. H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian I.* (in particolare i volumi II-IV) e G. BENECKE, *Maximilian*, pp. 122-157. Inoltre H. HANTSCH, *Die Geschichte Österreichs*, I, pp. 197-208; E. ZÖLLNER, *Geschichte Österreichs*, pp. 155-165; R.G. LAFFAN, *L'impero al tempo di Massimiliano I*, pp. 262-309; J. BÉRENGER, *Histoire de l'empire*, pp. 135-151.

² Sulle riforme istituzionali e amministrative di Massimiliano come monarca austriaco cfr. H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian I.*, V, pp. 179-219; A. HUBER - A. DOPSCH, *Österreichische Reichsgeschichte*, pp. 87-91; A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Reichsgeschichte*, pp. 118-126; T. MAYER, *Die Verwaltungsorganisationen*; E. HELBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 139-147; F. WALTER, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 28-32; H. BALIL - G. KOCHER, *Österreichische Rechtsgeschichte*, pp. 104-106; C. LINK, *Die Verwaltung*, pp. 474-490; J. BÉRENGER, *Histoire de l'empire*, pp. 142-146.

³ Sull'epoca massimiliana in Tirolo si vedano A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 377-517; J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 1-68; O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, pp. 508-518; J. RIEDMANN, *Geschichte Tirols*, pp. 91-96; R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 1-38; E. EGG - W. PFAUNDLER, *Kaiser Maximilian I.* Sulle implicazioni tirolesi dell'azione riformatrice di Massimiliano come imperatore e come monarca austriaco e sulla *vexata quaestio*

europea e le frequenti attenzioni del proprio signore avevano tuttavia richiesto un prezzo. Massimiliano, infatti, per sostenere la propria politica militare, aveva fatto ricorso in misura sempre più massiccia alle risorse umane e finanziarie del territorio. A partire dal 1499, quando incombeva sui confini occidentali il pericolo di un'invasione dall'Engadina, il Tirolo era stato chiamato a collaborare a tutte le imprese belliche del suo principe: più pesanti prestazioni in uomini e in denaro erano state richieste nel 1504, per la guerra contro la Baviera, e uno sforzo ancora maggiore stava ora imponendo la guerra contro Venezia.

In un primo momento, i sacrifici richiesti non avevano provocato malesseri ai sudditi tirolesi. La cooperazione alle esigenze militari del signore rispondeva infatti, oltre che a un obbligo preciso della popolazione, anche alle concrete aspirazioni dei ceti verso il controllo e la condivisione del potere: non va dimenticato, per inciso, che proprio l'assunzione diretta di responsabilità di governo da parte della *Landschaft*, la cetualità tirolese, aveva posto le basi per la rinuncia al potere da parte dell'arciduca Sigismondo e per il trasferimento della signoria allo stesso Massimiliano. Una tradizione ormai secolare aveva inoltre predisposto i ceti alla cooperazione con la corte, insegnando loro a trarre da tale disponibilità concrete contropartite. Un primo segnale dell'avvenuta cooptazione dei sudditi nella difesa del territorio data al 1406, allorché i duchi Leopoldo e Federico avevano rilasciato il cosiddetto *Freiheitsbrief*, la carta delle libertà, la quale tra le altre cose obbligava il paese, in caso di guerra, a fornire al principe gli uomini necessari alla difesa. I ceti avrebbero dovuto provvedere allo stipendio e il principe al mantenimento dei soldati; questi non avrebbero dovuto restare in servizio per più di un mese, né oltrepassare i confini territoriali; volendo trattenerli oltre il primo mese, il principe li avrebbe stipendiati alla stregua delle altre truppe al suo servizio⁴. Dal

dell'influenza tirolese sulla sua politica cfr. anche H.I. BIDERMANN, *Geschichte der landesfürstlichen Behörden*; T. MAYER, *Die Verwaltungsorganisationen*, pp. 8-27; C. LINK, *Die Verwaltung*, pp. 468-478; N. GRASS, *Zur Stellung Tirols*.

⁴ O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 69, 72; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 46-47; E. EGG - W. PFAUNDLER, *Das grosse Tiroler Schützenbuch*, p. 12.

1406, molti provvedimenti avevano poi precisato il senso degli accordi originari e perfezionato un sistema di difesa proporzionato alle esigenze del territorio. Allo stesso anno del *Freiheitsbrief* risaliva il più antico mandato di coscrizione tirolese, inviato da Federico al giudizio di Passiria; nel 1424 aveva avuto luogo la prima ripartizione degli uomini tra le singole città e giurisdizioni; nel 1427 era stato realizzato un primo censimento degli abili alle armi. Nel corso del Quattrocento erano quindi apparse, nei *Weistümer* (carte di regola) di diversi giudizi, indicazioni relative alla partecipazione della comunità alla difesa territoriale. Normative più complesse, ma comunque sempre inerenti alla ripartizione dei carichi tra principe e popolazione e ai limiti dell'intervento armato, avevano accompagnato le stagioni di guerra durante il governo del duca – poi arciduca – Sigismondo (1439-1490): si possono rammentare le ordinanze sulla leva territoriale emanate dalla dieta nel 1474 e nel 1478 e le ordinanze sulla difesa pubblicate nel 1479 e nel 1487 per le città di Innsbruck e di Bolzano. Nei primi tempi del governo di Massimiliano, alcuni criteri per la partecipazione del *Land* alle attività militari del signore si erano ulteriormente precisati. Nel 1499, contestualmente con i primi sostanziosi aiuti, un'ordinanza militare dell'imperatore aveva stabilito i doveri delle milizie territoriali; nello stesso anno la dieta aveva concesso 4.000 uomini per due mesi: il principe avrebbe provveduto ad arruolarne altri 4.000 e si era obbligato a mantenere l'intero contingente per l'impiego successivo ai due mesi. Con l'inizio delle ostilità contro la Repubblica veneta, però, le richieste di aiuto e sovvenzione ai ceti tirolesi avevano assunto un ritmo vertiginoso, con il risultato di spezzare un equilibrio ormai precario e di rivelare l'inadeguatezza del quadro normativo tradizionale. La dieta convocata a Bolzano il 6 gennaio 1508 aveva autorizzato la leva di 5.000 uomini e promesso il raddoppio del contingente in caso di invasione del territorio. Dopo la formazione della lega di Cambrai, il rischio di invasione si era fatto concreto e la dieta era stata costretta, nel gennaio 1509, a schierare un'armata di 10.000 uomini, assumendo il pagamento dello stipendio alle

Il testo del *Freiheitsbrief* è riportato in R. SCHÖBER, *Die Urkunden*, pp. 15-18.

truppe per la durata di tre mesi e consentendo a vescovi e nobili di versare un tributo sostitutivo in denaro⁵.

Il coinvolgimento diretto nelle campagne militari e la crescente sollecitazione delle risorse del paese, che riguardava gli uomini ma non risparmiava naturalmente i beni, aveva mosso i ceti a far uso di tutta la loro autorità per richiedere che, in materia, fosse fatta chiarezza ed evitato qualsiasi arbitrio. Erano cresciute le lamentele e i reclami, e con loro la richiesta di garanzie: proprio la dieta del gennaio 1509, mentre convogliava le energie verso il comune impegno nella difesa delle frontiere, si era trasformata nel ricettacolo di tutte le questioni rimaste in sospeso. Ai rappresentanti del principe era stato rammentato l'impegno a richiedere la preventiva autorizzazione della dieta per qualsiasi guerra destinata a coinvolgere i destini del paese; inoltre si era chiesto loro di chiarire a chi toccassero l'armamento, il mantenimento e lo stipendio delle truppe territoriali, di stabilire per quanto tempo esse dovessero prestare servizio e di risolvere l'interrogativo se potessero o meno servire il sovrano anche oltre i confini della contea⁶. Nella stessa occasione, i rappresentanti dei principati vescovili di Trento e Bressanone erano riusciti a porre sul tappeto il problema, ormai improcrastinabile, della posizione dei loro principi rispetto al sistema militare tirolese. Sin dalle origini, infatti, i vescovi avevano partecipato alla difesa territoriale, intervenendo con crescente regolarità alle diete e accettando spesso di accollarsi parte dei tributi. Ciò non aveva mai comportato l'imposizione di alcun vincolo giuridico: la loro cooperazione, motivata esclusivamente dall'interesse comune per la difesa del territorio, restava soggetta alla riserva di tutti i diritti. Ma gli ultimi sviluppi avevano pregiudicato la liceità costituzionale dei contributi vescovili, ponendo i signori di Trento e Bressanone di fronte a due grosse difficoltà. Da una

⁵ O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 37-55, 61-66; H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian I.*, pp. 289-305; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 247-278. È documentato anche il ricorso a coscrizioni in giurisdizioni episcopali: per esempio in valle di Fiemme, tenuta a fornire, nel 1509, 40 uomini e contributi in denaro (ACF, Cassetto Q, 27-35).

⁶ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 460-462; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 112-116, 278-279.

parte si era decisamente allentato il vincolo esclusivo tra contributo ed esigenze della difesa comune: infatti, sempre più spesso l'imperatore aveva utilizzato gli uomini messi a sua disposizione in azioni militari fuori dai confini e aveva sottratto a qualunque seria rendicontazione gli aiuti in denaro, e questa circostanza, già discutibile agli occhi dei sudditi tirolesi, riusciva inaccettabile ai titolari di una diversa e paritetica signoria. D'altra parte, la partecipazione dei vescovati a un sistema locale confliggeva con i loro obblighi militari e fiscali di ceti dell'impero. In considerazione di tutto questo, Trento e Bressanone sollecitavano una nuova normativa, in grado di regolamentare la loro partecipazione alla difesa territoriale e soprattutto di stabilire la loro posizione giuridica all'interno del sistema, ed erano riusciti a ottenere che l'imperatore in persona fosse investito della questione⁷.

La schiera degli insoddisfatti non si limitava peraltro ai soli ceti territoriali e ai principati vescovili: le ultime diete avevano conosciuto l'esordio dei rappresentanti di alcuni distretti di recente acquisizione, a dir poco perplessi in materia di contributi militari. Sotto il governo di Massimiliano, il Tirolo aveva conosciuto un non indifferente allargamento delle frontiere: nel 1509 erano già passate a far parte della contea le giurisdizioni della Pusteria e la signoria di Lienz, lascito ereditario del defunto conte Leonardo di Gorizia, nonché le cosiddette Tre Signorie di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel nella bassa valle dell'Inn, strappate da Massimiliano alla Baviera in occasione della guerra di successione bavarese. Anche nel loro caso, come in quello dei vescovati, non si poneva la semplice questione pratica dell'assegnazione delle quote per la difesa, ma emergeva invece un complesso problema di natura giuridica. Il privilegio in materia militare non poteva infatti applicarsi che all'originaria *Landschaft* tirolese, mentre le nuove componenti del territorio ne restavano, per motivi diversi, escluse: le signorie di Kufstein, Kitzbühel

⁷ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 4. Sulla posizione giuridico-costituzionale dei vescovati di Trento e Bressanone si tornerà in seguito: si veda per il momento A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 241-270; J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 176-177; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 108-112.

e Rattenberg perché avevano conservato l'originario *Landrecht* bavarese; la Pusteria perché si richiamava, sia pure con scarso successo, ai privilegi concessi dai conti di Gorizia, in particolare a quello che la esentava da qualsiasi prestazione in denaro⁸.

Molti argomenti si erano dunque accumulati sulla scrivania dell'imperatore alla vigilia dello *Juni-Landtag* del 1511. Le diete del decennio precedente avevano costituito altrettante tappe di avvicinamento e permesso di individuare con precisione i punti controversi; all'importante appuntamento Massimiliano si accostava con la coscienza dell'opportunità di assecondare le richieste dei suoi sudditi. Capiva che l'aggiornamento del sistema di difesa di un territorio strategico come il Tirolo non era ulteriormente differibile e perciò si mostrava disposto a concedere qualcosa (tanto più che sembrava ormai fallito, per l'opposizione dei ceti imperiali, il suo tentativo di compensare la contea con la promozione alla dignità elettorale e dunque con il suo inserimento ai massimi livelli nei gangli della costituzione imperiale). Così, con la collaborazione dei ceti e dei vescovi, pose mano all'edificazione di un sistema di difesa integrato, dotato di ampia autonomia e sottratto al condizionamento della fluttuante politica imperiale di casa d'Austria e delle relazioni instabili all'interno del *Reichstag*. Quali parole l'imperatore pronunciasse in apertura della dieta, quali repliche gli giungessero dai rappresentanti dei ceti e dai vescovi, in base a quali compromessi si arrivasse all'esito finale: tutto questo rimane in larga misura ignoto all'osservatore, così come resta sconosciuto il contenuto dei negoziati preliminari⁹. Il lavoro diplomatico poté

⁸ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 434-440; O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 75-76; R. PALME, *Frühe Neuzeit*, p. 11. Sulla storia di questi territori prima dell'annessione al Tirolo, cfr. J. RIEDMANN, *Mittelalter*, pp. 481-486.

⁹ Mancano pressoché completamente informazioni sullo svolgimento della dieta: lo nota già A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, p. 462, e lo conferma W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 279. Negli anni in cui scriveva, Jäger poteva valersi, oltre che della documentazione tirolese, anche dell'archivio del principato vescovile di Trento, effettivamente privo, a sua volta, di materiale direttamente inerente al *Landlibell*. Se si aggiungono le notevoli lacune di cui soffre per il periodo in questione l'archivio consolare di Trento, ne risulta un sostanziale vuoto documentario per quanto attenga alla gestazione del documento.

tuttavia basarsi su una tradizione contrattuale ormai consolidata e su una sufficiente unità d'intenti fra le parti. Il risultato dei negoziati, pubblicato in data 23 giugno 1511, fu il cosiddetto *Landlibell*, noto in italiano come «libello dell'11» («elfjähri-gen Landlibell») o, con terminologia più attenta ai suoi significati giuridico-costituzionali, «libello [della confederazione] del paese»¹⁰.

Il fatto stesso che un comune *Landtagsabschied*, una delibera dietale – perché di questo formalmente si trattava – ottenesse sin dal primo momento l'onore di una definizione specifica ne rivela tutta l'importanza. Il *Landlibell* si pone in effetti, nella storia del territorio, come uno dei momenti di più significativa rilevanza costituzionale, rappresentando la base normativa del sistema di difesa territoriale e, per estensione, del sistema fiscale. Il suo contenuto è piuttosto noto. Si tratta complessivamente, nella versione italiana, di cinquantanove punti (quarantadue in quella tedesca); gli ultimi diciannove (dodici nella versione tedesca) riguardano altre questioni sottoposte dalla dieta all'attenzione dell'imperatore: riordinamento dei libri contabili e del sistema di affitti e censi, rendite dei beni acquistati da nobili e prelati, diritto matrimoniale, utilizzo dei boschi e attività venatoria, disciplina delle truppe che attraversano il paese, transito dei vini forestieri, circolazione delle monete straniere. Sono perciò quaranta (trenta nella versione tedesca) i paragrafi espressamente dedicati all'organizzazione della *Landesdefension*. I primi due

¹⁰ L'originale del *Landlibell* – otto fogli di pergamena rilegati, con filatura di seta giallonera reggente il sigillo dell'imperatore Massimiliano – è conservato presso il Tiroler Landesarchiv. Diverse sue copie esistono anche negli archivi trentini: in tedesco in AST, APV, AT XXI 1.1; in latino in AST, APV, SL XVII 82; in italiano in vari mss. della BCT (2, 3, 27, 32 etc.). Il documento è edito in originale in «Tiroler Almanach», 1802, pp. 68-89; J.A. BRANDIS, *Geschichte der Landeshauptleute*, pp. 411-422; E. FRAUENHOLZ, *Entwicklungsgeschichte*, pp. 184-190; R. SCHÖBER, *Die Urkunden*, pp. 57-67; una versione in tedesco moderno è pubblicata in W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 118-131; una versione italiana è infine edita in F. AMBROSI, *Commentari*, pp. 520-527. Riassunti ed analisi del contenuto si possono trovare in E. ANDERLAN, *Darstellung*; A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 460-468; O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 66-76; F. HUTER, *450 Jahre Tiroler Wehrverfassung*; E. EGG - W. PFAUNDLER, *Das grosse Tiroler Schützenbuch*, pp. 12-15.

comprendono quella che, nella versione tedesca, è l'introduzione. Massimiliano, come imperatore e principe territoriale tirolese, conferma e ratifica privilegi, libertà, diritti e consuetudini della *Landschaft*; tuttavia, in accordo con la dieta, con i vescovi di Trento e Bressanone e con i rappresentanti della signoria di Lienz, delle giurisdizioni pusteresi e delle città di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel, decide di riprendere in esame e rivedere il privilegio relativo alla difesa territoriale. I criteri per la riorganizzazione del sistema vengono specificati nei paragrafi successivi. È questa la parte più conosciuta del documento: vi si prevede che, in caso di aggressione contro il territorio, il paese¹¹ debba mettere in campo una forza militare che, secondo il bisogno, assommerà a 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 o, come coscrizione massima, a 20.000 uomini. Alle diverse parti spetterà una certa quota del contingente: per la precisione, su un contingente-base di 5.000 uomini, 1.800 competeranno ai vescovati e ai due ceti superiori (nobili e prelati), 2.400 ai due ceti inferiori (città e giurisdizioni contadine), 500 alla signoria di Lienz con la Pusteria e 300 alle Tre Signorie di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel (§ 3). A decidere l'entità della chiamata alle armi saranno il signore o i suoi consiglieri e ufficiali. Un cavaliere con la piena armatura sarà conteggiato come tre fanti e un cavaliere con il solo archibugio come due fanti e mezzo. A nobili e prelati sarà data facoltà, in mancanza del numero richiesto di soldati, di sostituirli con l'equivalente in denaro (§§ 4, 6 e 7). Particolare importanza per i vescovati di Trento e Bressanone assume il § 5, con il quale Massimiliano, in qualità di imperatore, si impegna a far sollevare i due vescovi e il maestro provinciale dell'ordine teutonico da qualsiasi pretesa di carattere militare o fiscale proveniente dall'impero, in cambio della loro partecipazione alla difesa territoriale tirolese. Un secondo provvedimento di natura costituzionale è dettato dal § 11: vi si conferma il principio che

¹¹ Termini come 'territorio' (*Land*) o 'paese' (*Landschaft*) vengono qui utilizzati per comodità di esposizione, e non corrispondono alla precisione usata invece nel documento originale, che distingue ogni volta la contea del Tirolo, i due vescovati di Trento e Bressanone, la signoria di Lienz con la val Pusteria e le Tre Signorie di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel. Sul significato giuridico di tale formulazione si tornerà più avanti.

le milizie territoriali potranno essere utilizzate dal signore solo entro i confini del territorio ed esclusivamente a scopo difensivo. Il problema relativo alle spese per l'equipaggiamento e il mantenimento delle truppe fu risolto conformemente agli antichi privilegi: esse furono attribuite al principe, in ragione di mezzo fiorino (30 carantani) alla settimana per un fante e di un fiorino e un quarto (75 carantani) per un cavaliere¹². Il soldo toccava invece ai ceti e ai vescovi, in ragione di quattro fiorini al mese per fante, da pagarsi in rate quindicinali di due fiorini (§§ 12 e 14). I paragrafi successivi prevedevano che tutte le merci condotte nel territorio a beneficio delle truppe fossero esenti da dazio, che il signore rimborsasse a vescovi e ceti quanto anticipato per il mantenimento dei soldati e che al medesimo signore toccasse la fornitura di strumenti bellici, di grano e di cavalli (§§ 13 e 15-17). Bottini e riscatti erano distribuiti pariteticamente: il signore avrebbe versato il riscatto per un nobile fatto prigioniero dai nemici, ma conservava tutti i diritti sui prigionieri nemici; allo stesso modo, avrebbe recuperato a proprie spese o indennizzato le fortezze conquistate dal nemico, ma avrebbe acquisito la proprietà di tutte le fortezze conquistate al nemico (§§ 18-23). I §§ 24-28 riguardano in particolare le condizioni di partecipazione delle giurisdizioni pusteresi, della signoria di Lienz e delle città di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel; tuttavia, la seconda parte del § 27 si riferisce ai due vescovati, prevedendo l'obbligo di intervento in loro difesa dell'intero paese e il diritto delle loro truppe di marciare sotto vessillo vescovile. I successivi §§ 29-35 contemplano disposizioni particolari, concernenti l'utilizzo dei minatori, gli obblighi dei *Burgfrieder*, la manutenzione dei posti di confine, la renitenza. Fa eccezione il § 33, che riporta un'ultima importante norma di carattere giuridico: prevede che il signore non possa dare inizio ad alcuna guerra senza che la dieta ne sia a conoscenza e abbia dato la sua autorizzazione. Gli ultimi cinque paragrafi

¹² Ricordiamo che il fiorino d'oro renano, o 'ràgnese', fu per tutta l'età moderna la principale divisa in circolazione sul territorio trentino-tirolese; ad esso corrispondevano 60 carantani d'argento (54 per il fiorino 'italiano'). Il sistema monetario e i rapporti di cambio sono descritti, *infra*, nel *Prospetto dei valori monetari*.

(§§ 36-40) riguardano un aspetto dell'organizzazione generale che sarà anche alla base dell'utilizzazione del libello a fini fiscali, e cioè la ripartizione dei contingenti tra le singole componenti del territorio, fatta salva l'attribuzione di massima stabilità nel § 4. Vi si prescrive che vescovati, nobili e prelati da una parte, città e giurisdizioni rurali dall'altra, ripartiscano quanto prima il numero di fanti, basandosi sul conto dei fuochi (*Feuerstätten*) e usando equità nei confronti dei poveri: i fuochi con base fiscale inferiore ai 150 fiorini sono esclusi dal calcolo, mentre si ammette il conteggio dei beni appartenenti a forestieri. Le parti sono autorizzate a chiedere la collaborazione e la mediazione della reggenza di Innsbruck. Il signore in ogni caso provvederà alle spese per gli estimi.

2. *Milizie tirolesi, armate austriache, esercito imperiale*

Il *Landlibell* colpisce l'osservatore per la coerenza con la quale cerca di disegnare l'ossatura complessiva di un sistema di difesa, non certo per la carica innovativa dei suoi contenuti. La maggior parte delle disposizioni promulgate ricalca, nello spirito se non nella lettera, provvedimenti precedenti: il fondamento giuridico per il coinvolgimento dell'uomo comune nel sistema difensivo era chiaramente specificato in privilegi come quello del 1406; allo stesso modo, si ritrovano sostanzialmente anticipate nelle ordinanze militari (*Zuzugsordnungen*)¹³ del primo periodo massimiliano diverse soluzioni organizzative poi riprese nel libello, dal numero di 5.000 uomini per il contingente-base alla distinzione tra vescovati, ceti superiori e ceti inferiori. Nemmeno a livello di soluzioni tecniche è possibile individuare novità di rilievo rispetto allo sviluppo rinascimentale dell'arte della guerra: la configurazione impressa al sistema si mostra del tutto coerente a quella prima forma di difesa territoriale dominata

¹³ Il termine *Zuzug* – da *zuziehen*, condurre in campagna – indica, per tutta l'età moderna, il contingente militare prestato dal paese al signore; per estensione, sta anche a significare la difesa territoriale in generale (altrimenti indicata nei documenti come *Landesdefension* o, più tardi, *Landesverteidigung*): O. STOLZ, *Wehrverfassung*, p. 71.

dalla cooperazione di principe e ceti, nella quale già pienamente usuali erano tanto il principio di una partecipazione dei sudditi alla difesa del territorio, quanto i principali aspetti organizzativi inerenti all'attuazione di tale obbligo. Ci si trovava in fase di superamento del tradizionale esercito cavalleresco, e la difesa territoriale basata su milizie locali rappresentava uno dei due cardini – accanto all'utilizzo di truppe mercenarie – della nuova concezione dell'attività militare¹⁴.

Soluzioni tecniche simili a quella prospettata dal *Landlibell* si possono trovare, più o meno nella stessa epoca, in altri territori dell'area tedesca sudorientale. Le guerre hussitiche, la minaccia turca e, più tardi, le iniziative di Massimiliano I avevano stimolato un po' dappertutto l'assunzione di nuove e più adeguate misure per la difesa territoriale¹⁵. Nel ducato inferiore d'Austria, per esempio, una prima ordinanza relativa alla leva dei contadini risale al 1431. In Stiria e Carinzia le prime leve di cittadini e contadini datano al 1455; nel 1469 si ritrova la prima di una lunga serie di chiamate alle armi per far fronte agli eserciti ottomani. Nel 1495 e nel 1511 Massimiliano I rilasciò ordinanze di leva per la Carinzia, dove nel 1578 la dieta ratificò la *Defensionsordnung* dell'arciduca Carlo. Il principato vescovile di Salisburgo organizzò dal 1494 le proprie *Landfahnen* (milizie territoriali) e, un secolo più tardi, introdusse un proprio sistema di *Schützen*. In Baviera, notizie sull'utilizzo di contadini a scopi difensivi risalgono addirittura al 1244; nel Cinquecento, città e comunità furono incaricate della sorveglianza e protezione dei rispettivi territori; sotto il duca Massimiliano I, tra 1597 e 1615, si orga-

¹⁴ G. OESTREICH, *Zur Heeresverfassung*, pp. 291-292. Inoltre, in generale, E. FRAUENHOLZ, *Entwicklungsgeschichte*, pp. 1-79; A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Reichsgeschichte*, pp. 130-132; O. STOLZ, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 229-235; E. HELBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 133-137. Sul problema della costituzione militare territoriale di età moderna in area germanica e della sua relazione con la costituzione statale si veda anche il diverso approccio di O. HINTZE, *Staatsverfassung und Heeresverfassung*. Un recente riesame della problematica in W. SCHULZE, *Landesdefension und Staatsbildung*, in particolare pp. 13-17, e dello stesso autore, *Die deutschen Landesdefensionen*.

¹⁵ G. KURZMANN, *Kaiser Maximilian*, pp. 16-60.

nizzarono vere e proprie milizie territoriali (anche qui chiamate *Landfahnen*)¹⁶.

Le analogie con situazioni cronologicamente e geograficamente affini non mancano, dunque. Purtuttavia, il *Landlibell* si differenzia rispetto alla maggior parte dei provvedimenti consimili perché esprime una forte valenza costituzionale: non si limita a impartire norme di carattere tecnico, ma disciplina la posizione della contea e dei vescovati rispetto ai progetti di difesa che nello stesso periodo si andavano costituendo negli ambiti sovraordinati dell'impero e della monarchia asburgica. A differenza di altri territori, infatti, il Tirolo dispose dal 1511 di uno strumento esplicitamente destinato non solo a coordinare il reciproco impegno dei contraenti nella difesa del territorio (un'area strategica per tutto l'impero), ma anche ad armonizzare tale impegno, sul piano giuridico, con i progetti di difesa comune per l'impero o per la monarchia austriaca.

È appena il caso di ricordare come l'intero organismo imperiale, a cavallo tra medioevo ed età moderna, poggiasse su una complessa dialettica di diversi dualismi: all'imperatore, con la sua corte e i suoi organismi politici e giudiziari, si giustapponeva il corpo dei ceti imperiali (*Reichsstände*), inseriti nella matricola dell'impero, legittimati a partecipare alla dieta imperiale e titolari, nel loro complesso, di un'autorità complementare e per certi aspetti alternativa a quella dell'imperatore. Un'autorità coltivata ed esercitata in particolare dal collegio dei principi elettori che, del corpo dei ceti imperiali, rappresentavano l'*élite* e il nucleo portante. Ciascun ceto imperiale era titolare a sua volta di una *Landeshoheit*, la sovranità territoriale, esercitata in concorso instabile con le rappresentanze organizzate del territorio, i ceti territoriali (*Landstände*), che trovavano la propria principale espressione nella dieta territoriale. Una posizione intermedia del tutto particolare era quella della casa d'Asburgo, che esercitava

¹⁶ O. STOLZ, *Wehrverfassung*, p. 56-59. Informazioni più specifiche su Stiria e Carinzia in A. MELL, *Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 250-270; W. SCHULZE, *Landesdefension und Staatsbildung*, pp. 123-126. Sulla Baviera E. FRAUENHOLZ, *Die Eingliederung*, pp. 2-11; W. VOLKERT, *Staat und Gesellschaft*, pp. 555-558; D. ALBRECHT, *Staat und Gesellschaft*, pp. 590-592; V. PRESS, *Die Verwaltung*, pp. 585-586.

attraverso un proprio esponente la dignità imperiale e praticava al tempo stesso la sovranità territoriale su un coacervo di territori diversi, posseduti a titolo patrimoniale e non coerenti tra di loro sul piano costituzionale e amministrativo. L'azione di governo di Massimiliano d'Asburgo aveva operato in profondità su questo tessuto: riforme e razionalizzazioni dei sistemi amministrativi di ciascuno dei territori ereditari avevano percorso il tentativo di costruzione di uno stato austriaco sovraterritoriale; al tempo stesso, egli aveva dato impulso a quel vasto processo di rinnovamento della compagine imperiale noto come *Reichsreform*, momenti qualificanti del quale furono proprio la costituzione di eserciti comuni e di un sistema di prelievo collettivo per il finanziamento degli organismi imperiali¹⁷.

Il progetto di formazione di un esercito imperiale nasceva dall'esigenza di opporre una forza adeguata a minacce comuni per l'intera area germanica, come quella hussitica nella prima metà del Quattrocento o quella ottomana per tutta la prima età moderna; d'altra parte, si connetteva con l'ampia discussione sulla riforma dell'impero, che avrebbe ricevuto rilevante legittimazione dalla costituzione di una forza militare che non fosse solo la somma delle singole forze territoriali. Nella realtà, alle intenzioni raramente corrisposero effettivi risultati: è vero che gli sforzi compiuti in questa direzione non rimasero privi di conseguenze, indirette ma significative (prima fra tutte la creazione della matricola imperiale, ossia l'elenco dei membri dell'impero con obblighi militari, che molto maggiore importanza avrebbe assunto nella regolazione del fisco imperiale e nel determinare l'appartenenza immediata al *Reich*); ma le occasioni per una effettiva mobilitazione comune furono piuttosto rare¹⁸. Un po' meno vago risultò il progetto di un esercito 'austriaco', inteso come strumento militare espresso collegialmente dagli *Erblände* asburgici e a disposizione dell'imperatore come signore territo-

¹⁷ H. ANGERMEIER, *Die Reichsreform*; K.F. KRIEGER, *König, Reich und Reichsreform*; E. ISENMANN, *Les caractéristiques constitutionnelles*.

¹⁸ G. OESTREICH, *Verfassungsgeschichte*, pp. 28-29; C. UNRUH, *Die Wirksamkeit von Kaiser und Reich*, pp. 276-277; E. FRAUENHOLZ, *Entwicklungsgeschichte*; G. KURZMANN, *Kaiser Maximilian*, pp. 16-41.

riale. Per quanto a lungo subordinata alla maggiore praticità delle truppe mercenarie e condizionata dalla persistente tendenza al localismo, tale aspirazione attraversò l'intera storia austriaca moderna, dai primi provvedimenti di Massimiliano I fino alla creazione dell'*Hofkriegsrat* viennese nel 1556 e alla successiva formazione di un'armata permanente¹⁹.

D'altronde, quale affidabilità fornissero, nella loro fase embrionale, gli aiuti militari provenienti dai territori del *Reich* e dagli *Erblande* austriaci è testimoniato da un osservatore come Niccolò Machiavelli, che nel 1508 fu al seguito dell'imperatore, impegnato contro gli eserciti della Repubblica di Venezia. Il diplomatico fiorentino aveva notato come, a differenza di quanto avveniva in Italia, l'utilizzo di truppe mercenarie presso i signori tedeschi rimanesse piuttosto limitato: tra le cause della ricchezza dei popoli della «Magna» egli collocava proprio il fatto che «in soldati non ispendono perché tengono gli uomini loro armati ed esercitati». Sennonché, proprio nei momenti di maggiore bisogno, l'autonomia militare dei tedeschi mostrava tutti i suoi limiti: rigide restrizioni di impiego (non solo il Tirolo ma tutti i territori limitavano ad un mese la durata dei propri aiuti), confusione organizzativa, rivalità di campanile trasformavano il campo imperiale in una babele di eserciti in arrivo e in partenza, estranei gli uni agli altri e privi di coesione operativa:

«quando quegli d'una comunità arrivavano, quelli d'un'altra si partivano per avere finito el tempo, e qualcuna dava in cambio danari: e quali per pigliare luogo facilmente, e per questa e per l'altre ragioni, le genti non si accozzavano e l'impresa andò male»²⁰.

Quella volta Massimiliano dovette rinunciare al suo viaggio verso Roma per l'agognata incoronazione imperiale, e accontentarsi in surrogato della *Kaiserproklamation* ottenuta a Trento il 4 febbraio 1508: non potendo infatti sperare di sfondare le

¹⁹ A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Reichsgeschichte*, pp. 293-296; E. HELBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 245-246; G. KURZMANN, *Kaiser Maximilian*, pp. 29-36. Sull'*Hofkriegsrat* cfr. O. REGELE, *Der österreichische Hofkriegsrat*.

²⁰ N. MACHIAVELLI, *Ritratto delle cose della Magna*, pp. 209, 212.

resistenze veneziane con la mal assortita accozzaglia di eserciti che lo accompagnava, si era convinto a tornare sui propri passi verso le più ospitali terre dell'impero²¹. Fu forse anche sulla scorta di simili esperienze che, di lì a tre anni, l'imperatore accettò senza apparenti esitazioni di separare il più esposto dei suoi territori dalla precaria compagine delle armate imperiali e austriache. La promulgazione del libello tirolese ebbe infatti come conseguenza che, di fronte a questi due sistemi militari, che avrebbero dovuto in teoria riguardare e coinvolgere anche i suoi abitanti, il Tirolo poté sempre godere di totale esenzione. Ciò avvenne in forza del § 11, che interdiceva l'utilizzo oltre confine delle truppe territoriali, ma anche in virtù di quell'idea di autonomia difensiva che rappresentava lo spirito dell'intero documento. Una parziale eccezione a questo stato di cose fu costituita dalle compagnie di lanzichenecchi. Erano queste un organismo intermedio tra milizie territoriali ed esercito professionale mercenario, da non confondersi perciò con l'ambito di competenza della difesa territoriale: infatti, benché avessero provenienza omogenea e fossero stipendiate dai rispettivi *Länder*, si differenziavano dai contingenti di leva in quanto costituite da volontari, che finivano per diventare soldati di mestiere, e regolamentate da specifici ordinamenti (*Artikelbriefe*) che le sottraevano all'orbita del *Landesverteidigungswesen*, il sistema di difesa territoriale. Le compagnie di *Landsknechte* tirolesi, di conseguenza, operavano in un ambito non coperto dal libello: ciò spiega come, nel 1529, 3.000 *Tiroler Knechte* potessero essere inviati in Ungheria, su richiesta di re Ferdinando, per la guerra contro gli eserciti ottomani²².

La specificità costituzionale del *Landlibell*, che a buon titolo lo fa annoverare fra quelle «Besonderheiten der Tiroler Geschichte» tanto care agli storici tirolesi e austriaci²³, dà ragione anche di

²¹ Sull'episodio cfr. H. WIESFLECKER, *Maximilians I. Kaiserproklamation*; R. ELZE, *Una «Coronatio Caesaris»*.

²² O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 84-85.

²³ G. KURZMANN, *Kaiser Maximilian*, p. 31. Più esplicito ancora nel sottolineare nel *Landlibell* una delle numerose peculiarità della storia tirolese è N. GRASS, *Zur Stellung Tirols*, pp. 239-241.

altri aspetti distintivi collegati al documento. Per esempio, la lunga durata nel tempo, nelle sue linee essenziali, del nuovo modello di difesa, che sopravvisse al tramonto di tutte le altre esperienze di difesa territoriale popolare, conoscendo i suoi fasti maggiori proprio quando in Europa aveva preso il sopravvento il diverso modello dell'esercito permanente e professionale. Arruolamenti di popolo come quelli ricordati in precedenza non sopravvissero generalmente alla guerra dei Trent'anni: a partire dalla seconda metà del Seicento, ammaestrati dalle esperienze della guerra, gli stati territoriali tedeschi optarono per la formazione di armate permanenti, dando inizio alla seconda fase della storia della costituzione militare tedesca. Per l'istituzione di un esercito permanente in Tirolo, salvo una breve esperienza nel 1703, bisognerà invece attendere le riforme d'epoca teresiana. Neppure queste, peraltro, sottrassero importanza alla *Landmiliz*, destinata a mantenere un ruolo decisivo per tutto il Settecento e fino alle guerre napoleoniche²⁴.

Non meno interessante, per la valutazione complessiva del *Landlibell*, è coglierne l'intersezione con altri due elementi distintivi nella storia dell'area trentino-tirolese in epoca moderna: da una parte la formazione di un sistema fiscale sovraterritoriale e policentrico, provvisto di modalità di funzionamento proprie; dall'altra, la costituzione territoriale della contea tirolese e del principato vescovile di Trento, che a sua volta presenta diversi elementi di originalità. Sarà questo l'oggetto dei paragrafi che seguiranno.

²⁴ F. HUTER, *450 Jahre Tiroler Wehrverfassung*; E. EGG - W. PFAUNDLER, *Das grosse Tiroler Schützenbuch*, p. 15. Sul destino delle milizie territoriali negli *Erblände* asburgici cfr. O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 55-58. L'individuazione della seconda fase della costituzione militare tedesca nell'istituzione di armate permanenti si deve a G. OESTREICH, *Zur Heeresverfassung*; si vedano in proposito anche H. SCHMIDT, *Staat und Armee*; E. FRAUENHOLZ, *Entwicklungsgeschichte*, e, dello stesso autore, *Die Eingliederung*, pp. 12-24. Sull'esercito permanente tirolese, infine, cfr. O. GSCHLIESSER, *Zur Geschichte des stehenden Heeres*.

3. Servizio militare e prestazione fiscale: i tratti di un percorso comune

Il *Landlibell*, nato come ordinanza militare per la regolamentazione della difesa territoriale, estese fin dal primo momento il proprio valore normativo anche alla fiscalità. Una bivalenza di questo genere non è di per sé sorprendente: non sempre però si attua altrettanto esplicitamente. Una prossimità fra i due ambiti, infatti, sussiste ovunque e qualifica in particolare lo stato territoriale della prima età moderna; più singolare è che tale contiguità si trovi espressa in un documento costituzionale e che questo dia vita, a sua volta, a un sistema fiscale propriamente fondato sulla costituzione militare.

L'affinità tra ambito militare e ambito fiscale, tra *Reisen* e *Steuern*, per quanto concerne in particolare l'area germanica, affonda le proprie radici nel diritto feudale. In esso il servizio di guerra e l'imposta, insieme alle prestazioni lavorative (*Steuer, Robot und Reise*), costituivano l'essenza dell'aiuto che (insieme al consiglio: *Rat und Hilfe*) i sudditi dovevano al signore in cambio della protezione (*Schutz und Schirm*). L'aver individuato questa relazione esclusiva ha permesso non solo di rivedere le teorie di stampo positivisticò che volevano l'imposta medievale manifestazione di diritto pubblico di un potere statale (assimilandola di fatto alla nozione che dell'imposta aveva lo stato ottocentesco), ma anche di cogliere la dinamica del rapporto tra elemento fiscale ed elemento militare²⁵. Tale rapporto consiste in una derivazione dell'onere fiscale dall'originario obbligo militare sottoposto all'eribanno, il potere di chiamata alle armi proprio del sovrano: l'imposta sarebbe così, in origine, una prestazione alternativa a quella militare, praticata in misura crescente dalle popolazioni delle campagne e dei centri urbani in un'epoca in cui l'esercizio della guerra diventava appannaggio della milizia cavalleresca feudale; l'imposta, in altre parole, si fa contropartita nei confronti di chi fornisce protezione. Di conseguenza, il pagamento dell'im-

²⁵ Sulla questione, in generale e per una presentazione critica delle opinioni della scuola positivista a proposito della fiscalità medievale (in particolare quelle di Georg von Below e Karl Zeumer), sarà sufficiente rimandare a O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 360-427.

posta comporta l'esonero dal servizio militare; contestualmente, la prestazione militare comporta l'immunità fiscale²⁶.

Su queste basi si fonda il quadro consueto della fiscalità territoriale medievale. Le disponibilità finanziarie proprie del principe (il cosiddetto «camerale») derivano in larga misura dal suo particolare ambito di signoria fondiaria, alla pari degli altri feudatari presenti sul territorio. Come sovrano territoriale, il principe gode inoltre delle rendite demaniali, delle regalie e delle imposte particolari applicate a persone e beni sottoposti alla sua 'protezione speciale', alla sua avvocazia: contadini del demanio signorile, chiese e monasteri, città e mercati, comunità ebraiche²⁷. Il diritto di percepire tributi non si limita peraltro al solo signore territoriale. Accanto al prelievo di competenza del principe esistono infatti imposte di competenza delle signorie fondiarie, che solo la mentalità giuridica contemporanea ha voluto differenziare radicalmente da quelle del principe: si tratta delle imposte che i singoli signori fondiari applicano, con piena legittimità, a beni e persone sottoposte alla loro signoria o alla loro avvocazia²⁸.

²⁶ Questa, in sintesi, l'opinione di F. KOGLER, *Das landesfürstliche Steuerwesen*, pp. 433-451, recentemente ripresa da W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 71: entrambi respingono l'idea di Zeumer di una fiscalità a copertura delle necessità finanziarie del principe applicata sulla base del suo potere giurisdizionale. Peraltro va fatto presente che lo stesso Kogler è legato alla visione dell'imposta come espressione di diritto pubblico: cosa che lo conduce a una innaturale distinzione tra imposte medievali 'pubbliche' (quelle del signore territoriale) e contribuzioni di diritto privato (applicate in altri ambiti di signoria): cfr. al proposito le osservazioni di O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 401-403. La diffrazione tra la posizione di Brunner e quella di Kogler resta comunque ininfluenza per il nostro discorso.

²⁷ O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 532-549; G. DROEGE, *Die finanziellen Grundlagen*; D. WILLOWEIT, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, pp. 76-79; il quadro europeo in W.M. ORMROD - J. BARTA, *The Feudal Structure*. Sull'ambito asburgico, A. HUBER - A. DOPSCH, *Österreichische Reichsgeschichte*, pp. 67-70; A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Reichsgeschichte*, pp. 132-138; O. STOLZ, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 214-228; E. HELBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 125-133; C. LINK, *Die Verwaltung*, pp. 488-489. Sulla Baviera W. VOLKERT, *Staat und Gesellschaft*, pp. 551-555. Sulle tasse cittadine medievali, cfr. infine A. ERLER, *Bede*.

²⁸ O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 417-418. Già nel Cinquecento, alcuni autori si preoccuparono di distinguere la natura delle imposte dovute al signore

Questo tipo di imposizione assume normalmente carattere ordinario: già in epoca medievale, tuttavia, emerge la distinzione tra imposte ordinarie, riscosse a cadenza regolare e per importi prefissati, e imposte straordinarie, riscosse in via eccezionale a titolo di aiuto. Tale distinzione è sentita come fondamentale già in epoca molto antica: le fonti tirolesi del Duecento, per esempio, contrappongono chiaramente una «stiura provincialis, annua, generalis, communis» alle occasionali «stiurae precariae»²⁹.

Un contesto simile è leggibile anche nelle fonti sulla fiscalità medievale tirolese e trentina. Esse ci rivelano, nell'ambito della contea, l'esistenza di un'imposta ordinaria applicata all'ambito di signoria del *Landesherr*: vale a dire alle giurisdizioni rurali di liberi contadini e alle città e mercati tirolesi (Innsbruck, Matrei, Hall, Vipiteno, Merano, Glozena; Bolzano versa il proprio tributo al conte del Tirolo durante il governo di Mainardo II, ma di norma paga l'imposta al vescovo di Trento). Versano inoltre una pesante imposta personale i non numerosi ebrei presenti in regione ed esistono alcuni tipi di tassa applicati solo in alcune parti del territorio. I tributi risultano riscossi una o due volte l'anno, in date fisse, a cura del vicario tirolese presso le giurisdizioni e del consiglio cittadino nelle città, ed entrano a far parte del patrimonio camerale del principe³⁰. Un'attiva fiscalità vescovile, diretta e ordinaria, è operante anche nei territori del principato ecclesiastico di Trento³¹. In entrambi gli ambiti territoriali risultano esentati dai tributi dovuti al signore tanto il clero quanto la nobiltà con i fondi di propria appartenenza. Il

territoriale rispetto alle prestazioni dovute al feudatario: cfr. A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», p. 44.

²⁹ O. STOLZ, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 224-226, 401-402; O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 383-386.

³⁰ J. RIEDMANN, *Mittelalter*, pp. 519-532; F. KOGLER, *Das landesfürstliche Steuerwesen*, pp. 462-553, 584-670; O. STOLZ (ed), *Quellen zur Steuer, Bevölkerungs- und Sippen Geschichte*; dello stesso autore si vedano *Der geschichtliche Inhalt der Rechnungsbücher, e Rechtsgeschichte des Bauernstandes*, pp. 321-331; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 71-95.

³¹ Sull'argomento, che sarà ripreso e approfondito in seguito, cfr. per il momento F. KOGLER, *Das landesfürstliche Steuerwesen*, pp. 673-684; F. SENECA, *Contributo allo studio della colletta*.

clero godeva infatti di esenzione fiscale legata alla sua originaria estraneità rispetto al dovere militare, con la parziale eccezione delle istituzioni ecclesiastiche sottoposte all'avvocazia del signore territoriale. La nobiltà era invece esente proprio in relazione alla sua funzione militare. Beni e persone sottoposti alla giurisdizione delle famiglie comitali erano infine esenti dall'imposta ordinaria del signore territoriale, ma tenuti alla prestazione a favore del rispettivo signore fondiario³².

Tornando al quadro generale, sono ancora una volta le necessità militari a giocare un ruolo di traino nell'evoluzione tardomedievale del sistema di finanziamento. Esse stimolano la partecipazione del territorio e della sua popolazione agli impegni finanziari che il principe sostiene per beneficio comune; sicché, a partire dagli ultimi secoli del medioevo, ai beni camerati (nei quali è compresa l'imposta ordinaria) si vengono aggiungendo con frequenza sempre maggiore contribuzioni straordinarie: tassazioni applicate all'intero corpo del paese, motivate generalmente da emergenze belliche (*Notsteuer*) e da esigenze militari. Esse formano il «contributionale», destinato ad assumere crescente rilievo nei bilanci delle camere dei principi. La letteratura giuridica ne definisce le caratteristiche: l'imposta straordinaria deve avere carattere transitorio e non permanente; deve avere una precisa e legittima finalizzazione; deve costituire l'ultima opzione possibile per il finanziamento del principe (al quale è tuttavia richiesta la *parsimonia*); che la si faccia derivare dal complesso delle regalie del signore, dalla pura *iurisdictio* o dal *merum et mixtum imperium*, essa deve comunque ottenere il consenso dei sudditi, i quali possono e devono mantenere un controllo sull'impiego del denaro³³. Dall'iniziale legame di *Reisen* e *Steuern*, si afferma così un sistema più complesso, nel quale i ruoli originari si confondono: le città (e in alcuni territori, come il Tirolo, anche le comunità rurali), già appartenenti al

³² F. KOGLER, *Das landesfürstliche Steuerwesen*, pp. 553-572; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 77-78. Va ribadito che le imposte versate dai sudditi delle signorie fondiarie non sono imposte di diritto privato, come vorrebbe Kogler (pp. 488-492).

³³ A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 44-48, 54-70.

demanio signorile, affiancano all'imposta ordinaria il tributo straordinario richiesto dal loro signore in qualità di principe; il clero, pur mantenendo formalmente la propria esenzione, si vede sempre meno episodicamente coinvolto nelle necessità della difesa comune e della pace territoriale; lo stesso vale per la nobiltà, sempre meno pronta al servizio militare e sempre più disposta a sostituirlo con prestazioni in denaro versate a titolo di contributo spontaneo e non pregiudiziale ai propri privilegi. Le necessità militari del signore vengono soddisfatte da transazioni finanziarie, utilizzate per l'arruolamento di truppe mercenarie. Si tratta di un processo di importanza centrale nella storia dello stato per ceti, che riassume il senso complessivo delle competenze fiscali delle *Landschaften*. Le sue origini vanno di pari passo con quelle della costituzione per ceti, alla cui base stanno proprio le crescenti necessità finanziarie dei principi e la loro propensione ad estendere la base imponibile ai settori dove l'imposta ordinaria era impedita da immunità ed esenzioni: vale a dire, presso nobiltà e clero con i rispettivi sudditi. Da questo primo passo lo sviluppo di un vero e proprio sistema fiscale dei ceti si articola in due momenti. Il primo è rappresentato dalla formale assunzione del diritto di autorizzazione d'imposta (*Steuerbewilligungsrecht*) da parte dei ceti: una coscienza precisa di tale diritto, in entrambe le parti in causa, è databile, nei territori austriaci, fra Duecento e Trecento, prima ancora cioè che le diete territoriali perdano l'originario carattere di trattativa privata e saltuaria per trasformarsi in regolari organismi di rappresentanza. Il secondo passo, databile tra Quattrocento e Cinquecento, consiste nella progressiva assunzione, da parte dei ceti, di una serie di responsabilità dirette nella gestione delle imposte (dall'esecuzione delle deliberazioni dietali alla riscossione diretta dei tributi) fino a giungere, in alcuni casi, alla piena autonomia amministrativa³⁴.

³⁴ Sulle origini della costituzione per ceti nei territori asburgici, si vedano i 'classici' H. WIESFLECKER, *Die Entwicklung der landständischen Verfassung*; H. STRADAL, *Stände und Steuern*, integrati, in relazione agli sviluppi successivi, da H. STURMBERGER, *Dualistischer Ständestaat*, e H. HASSINGER, *Ständische Vertretungen*. Più recenti, e di taglio più moderno, W. SCHULZE, *Das Ständewesen in den Erblanden*; V. PRESS, *Formen des Ständewesens*, e, dello stesso autore, *The System of Estates*.

Un processo simile si svolse anche in Tirolo, dove già nel 1342 Ludovico di Brandeburgo, all'epoca *Landesfürst*, aveva di fatto garantito alle rappresentanze cetuali lo *Steuerbewilligungsrecht*, rinunciando all'imposizione di imposte straordinarie senza la loro preventiva approvazione. Sin dai primi tempi, i ceti tirolesi si mostrarono in grado di contendere al signore l'iniziativa e le piene competenze in campo contributivo. La prima intromissione diretta dei ceti negli affari fiscali del signore si suole far risalire al 1437, quando, nell'autorizzare un contributo a favore del duca Federico, la dieta di Bolzano ottenne di poter decidere circa l'importo, di poter fissare autonomamente le modalità di pagamento all'interno dei singoli *Gerichte* e di poter presentare con maggior forza contrattuale i propri *gravamina*. Si cercò insomma, e piuttosto precocemente, di fare il miglior uso delle competenze in materia fiscale, non rinunciando alla ricerca delle più ampie contropartite: in questa occasione, garanzie intorno alla conclusione della dispendiosa guerra contro Zurigo, all'insediamento del capitano del paese, al conio delle monete e alla riduzione del prezzo del sale³⁵. Le caratteristiche della partecipazione dei ceti al *contributionale* tirolese si precisarono nella seconda metà del Quattrocento. Nel 1468 i nobili accettarono di corrispondere la decima delle proprie entrate, contribuendo così personalmente per la prima volta (sino allora avevano tutt'al più consentito alla tassazione dei propri sudditi): una scelta che, sul momento, fece loro guadagnare in prestigio, più che rappresentare un cedimento³⁶. Fu quindi la minaccia turca, negli anni Settanta e Ottanta, a imprimere la spinta decisiva allo sviluppo di una fiscalità territoriale gestita in condominio dalla corte e dalla *Landschaft*: il duca Sigismondo, come i suoi parigrado, poté valersi della concitazione del periodo per allargare il proprio potere d'imposizione sul territorio, ma i ceti tirolesi non

³⁵ H. STRADAL, *Stände und Steuern*, pp. 135-136; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 97-102. Il testo del privilegio del 1342 è trascritto in R. SCHÖBER, *Die Urkunden*, pp. 1-2; nel medesimo volume si trovano i testi di diverse reversali e conferme di privilegi in materia fiscale rilasciate dai conti del Tirolo ai ceti territoriali.

³⁶ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 220-221; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 107-108.

persero l'occasione per portare a compimento il loro *Steuerbewilligungsrecht*, assumendo il controllo delle deliberazioni fiscali, verificando l'importo dei tributi, individuando i criteri per l'esazione e occupandosi in parte anche della custodia e della prima amministrazione del denaro. In Tirolo, le *Türkensteuern* furono inizialmente imposte sulla base delle indicazioni delle diete imperiali del 1471 e del 1474; gli introiti confluirono però solo in minima parte nelle casse del fisco imperiale e furono per lo più utilizzati per scopi politici e militari interni. La dieta di Bolzano del 1471 stabilì la divisione del territorio in quattro quartieri, in ognuno dei quali un laico e un ecclesiastico avrebbero provveduto alla compilazione di un estimo. La dieta di Innsbruck del 1474 acconsentì a un prelievo in ragione della decima sui censi di nobili e prelati e di quattro *Pfund Perner* (48 carantani) per ogni fuoco nelle città e nelle campagne; fu quindi installata una commissione paritetica, composta da un rappresentante per ceto, incaricata della riscossione e della destinazione del ricavato. Decisioni analoghe furono assunte nelle diete di Innsbruck del 1476 e di Bolzano del 1478: in quest'ultima occasione fu deliberato un contributo triennale con modalità di ripartizione e di riscossione analoghe al precedente³⁷.

Nel momento in cui, anche in Tirolo, lo sviluppo della fiscalità sembrava destinato ad oscurare le residue competenze militari dei ceti, la politica di Massimiliano ristabilì un certo equilibrio. Le prestazioni a carattere solidaristico e di natura esclusivamente fiscale richieste dalla guerra contro il Turco, che si svolgeva lontano dai confini e non esigeva perciò un impegno militare della popolazione, fecero ora spazio, in virtù di un ritrovato ruolo geopolitico e strategico, a ripetuti arruolamenti in sede locale. Un simile frangente ebbe la conseguenza di interrompere il progressivo travaso delle competenze dei ceti dall'ambito del *Reisen* a quello dello *Steuern*, inducendo a un ripensamento complessivo del sistema di difesa. È in questa congiuntura che si colloca il *Landlibell*: esso è, in prima istanza, il prodotto di una

³⁷ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 230-270; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 108-112.

stagione di guerre che toccarono da vicino il Tirolo, inducendo il signore a regolamentare il concorso del popolo alle sue attività militari. Date le premesse, tuttavia, il medesimo documento non poteva non fornire anche i principi giuridici e le norme fondamentali per l'imposizione fiscale, una volta allontanatisi i pericoli immediati. Nel *Landlibell* e nella sua successiva applicazione si trova fotografata la reciproca posizione del dovere militare e del dovere contributivo della *Landschaft* tirolese all'inizio del Cinquecento. Il *Reisen* rimane circoscritto nel recinto della difesa territoriale; lo *Steuern* tende invece a dilatarsi: imposte straordinarie e dirette, a carico di tutte le componenti del paese, richieste dal signore e concesse dalla dieta a cadenza sempre più regolare, coprono le spese delle esigenze militari non affrontabili con le milizie territoriali. Si tratta evidentemente di un rapporto impari, che tale si conserverà per i tre secoli successivi. Ciò non significa tuttavia che nel suo processo di espansione la fiscalità strapperà spazio alle competenze militari che il libello riconosce ai ceti, assorbendo, come avverrà altrove, tutte le responsabilità della popolazione nella difesa del territorio. I due ambiti restano distinti, ed è pertanto errato, per quanto riguarda il Tirolo, intendere la tassa come prestazione sostitutiva del servizio militare³⁸.

Il dato di fatto che la storia del *Landlibell* corrisponda in misura preponderante alla storia della fiscalità tirolese, piuttosto che del sistema militare, va attribuito non solo al fatto che il libello stesso poneva strette limitazioni all'uso delle milizie territoriali, ma anche alla circostanza storica che, dal 1516 in avanti, gli eserciti nemici rimasero a lungo lontani dai confini territoriali, limitando di conseguenza le occasioni di concreta applicazione dei dettami del documento. Quando tuttavia (come durante la guerra dei Trent'anni o all'inizio dell'Ottocento) si presentò la necessità di ricorrere a coscrizioni operative, il sistema militare fondato nel 1511 e organizzato dalle successive ordinanze si

³⁸ O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 67-69, 75-76, che presenta anche la letteratura esprimente al riguardo una diversa opinione; T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 9. L'idea dell'imposta come prestazione sostitutiva del servizio militare ricompare peraltro anche in testi più recenti: ad esempio J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 17.

mostrò, più di una volta, adeguato alle esigenze della difesa. Insomma, di fronte agli sviluppi della difesa e della fiscalità il *Landlibell* assume la funzione di una sorta di spartiacque. Da una parte, in esso si materializza l'ultima chiara e immediata identificazione dei due ambiti (che troveremo sintetizzata nell'esplicito e suggestivo concetto dello *Steuerknecht*, il 'fante fiscale' adottato a unità di misura della ripartizione contributiva). Dall'altra, complici anche le circostanze esterne, con la sua promulgazione prende corpo un progressivo distacco che si approfondirà nel corso del tempo: con il secondo decennio del Cinquecento, infatti, esordiscono, nel nesso trentino-tirolese, un sistema di difesa territoriale e un sistema fiscale reciprocamente autonomi. È ragionevole ricorrere alla data del 1511 per stabilire una sommaria periodizzazione della storia fiscale del territorio. Riconoscendo le competenze dei ceti in relazione alla difesa e alla copertura finanziaria delle necessità militari, il libello sancisce innanzitutto l'avvenuto passaggio da un sistema fiscale organizzato e amministrato dal principe (*landesfürstliches Steuerwesen*) a un sistema fiscale gestito e amministrato dai ceti (*landschaftliches Steuerwesen*). Al tempo stesso esso chiude virtualmente la prima fase della fiscalità cetuale, dando inizio a un ciclo di sviluppo che si completerà nel 1573, con l'istituzione della vera e propria amministrazione fiscale dei ceti. Aspetti salienti di questa seconda fase sono la demarcazione dei meccanismi del prelievo e la creazione di un diritto fiscale destinato a regolare per secoli riscossione e ripartizione delle imposte. Ma soprattutto, come si vedrà, la regolamentazione, in parte formale e in parte sostanziale, degli obblighi del territorio di fronte ai sistemi fiscali sovraordinati dell'impero e della monarchia austriaca.

4. *Fiscalità territoriale, austriaca e imperiale*

La tradizionale contiguità, nelle formazioni politiche rinascimentali, tra politica militare e sistema finanziario non rimase circoscritta – in area germanica – nei più o meno ristretti confini dei *Länder*: agli sforzi posti in essere a livello imperiale e 'austriaco' per la creazione di sistemi militari sovraterritoriali si accompagnarono infatti analoghi tentativi di dare forma a

sistemi fiscali comuni. Di fronte a questa seconda realtà il libello del paese, sia pure in mancanza di disposizioni formali, fu comunque in grado di esprimere un indirizzo, estendendo di fatto anche al settore fiscale l'autonomia organizzativa e amministrativa formalmente riconosciuta in materia militare. Non si può, a rigore, parlare di una valenza costituzionale del documento in relazione all'ambito fiscale, ma senza dubbio esso acquisì per estensione un valore normativo anche in questo settore, vincolando la relazione tra fisco e difesa territoriale e disciplinando di fatto la posizione della fiscalità trentino-tirolese di fronte ai sistemi sovraordinati.

La via di un prelievo generale per l'intera compagine imperiale e, in subordine, per il complesso degli *Erblände* asburgici segue binari paralleli al tragitto verso le prime forme di difesa comune. Si può anzi dire che nel Quattrocento, quando la connessione tra necessità militari e sviluppo della fiscalità si fece più stretta e palese, fu proprio l'impero a farsi centro motore di tale sviluppo. Obbligati a rispondere alle minacciose spinte disgregatrici degli hussiti e dei turchi, ma in possesso di fonti di entrata non molto superiori a quelle di un normale signore territoriale, gli imperatori (o, in loro assenza, la stessa dieta imperiale) si fecero promotori di una comunità di intenti tra le varie componenti del *Reich* che si esprimesse, oltre che nella formazione di un esercito comune, anche in un sistema finanziario in grado di sorreggerlo. Alcune decisioni, in particolare, diedero impulso al progetto: al *Tag* di Norimberga del 1422 fu realizzata una prima stesura della matricola imperiale, successivamente riveduta e corretta più volte sino a giungere alla versione definitiva stilata a Worms nel 1521. La matricola rese possibile, nel 1427, la prima tassazione generale dell'impero, un'imposta in denaro decisa dalla dieta di Francoforte e applicata a ciascun individuo in forma patrimoniale o sul reddito. La riscossione e la gestione del denaro furono affidate a un'amministrazione in quattro livelli basata sulle parrocchie e facente capo a una commissione centrale con sede a Norimberga. Cessata la minaccia hussita, nonostante il susseguirsi di vari progetti fiscali, si addivenne a una effettiva imposizione solo al principio degli anni Settanta: questa volta erano i turchi a minacciare le frontiere, e le diete

di Ratisbona e di Augusta (1471-1474) prescissero per due volte un prelievo generale, in parte analogo a quello del 1427, destinato al mantenimento di un esercito di 20.000 uomini. Il problema di una fiscalità imperiale si collegava intanto, sempre più strettamente, con la vasta discussione in atto sulla riforma dell'impero e sul raggiungimento della pace interna. Alla dieta di Worms del 1495, momento centrale dell'intero processo di riforma, accanto alle deliberazioni per il conseguimento della pace territoriale perpetua e per l'istituzione del tribunale camerale di Spira (il *Reichskammergericht*), si decise di introdurre un'imposta imperiale dotata, per la prima volta, di 'ufficialità'. L'imposta, detta 'soldo comune' (*Gemeiner Pfennig*), doveva essere applicata, su base personale, patrimoniale e progressiva, direttamente ai singoli abitanti del *Reich*: ogni soggetto con un patrimonio personale inferiore ai 500 fiorini avrebbe dovuto pagare un ventiquattresimo di fiorino, chi possedesse dai 500 ai 1.000 fiorini avrebbe dovuto pagare mezzo fiorino, mentre i possessori di un patrimonio superiore ai 1.000 fiorini sarebbero stati tassati in ragione di un fiorino intero, con ulteriori aumenti non esattamente specificati per capitali maggiori. Nonostante l'idea di farne un'imposta permanente, il *Gemeiner Pfennig* non ebbe grande fortuna, dovendo fare i conti con la crescente opposizione dei ceti imperiali, che mal sopportavano l'azione fiscale diretta dell'istituzione imperiale su quelli che sempre più erano considerati come sudditi immediati del signore territoriale: sicché, limitato già nella prima occasione a una validità quadriennale, il *Gemeiner Pfennig* dovette essere rinnovato di volta in volta, perfezionato nella formula ma con introiti sempre minori, fino ad esaurirsi nella seconda metà del Cinquecento. Nel frattempo, il *Reichstag* aveva provveduto a introdurre forme contributive diverse, questa volta a base matricolare e ripartitiva che, se da una parte contribuirono a dare il colpo di grazia al *Gemeiner Pfennig*, dall'altra ottennero complessivamente migliore fortuna. Assegnando semplicemente a ciascun cetto imperiale una determinata quota sull'importo assentito, ma lasciando poi piena libertà circa i mezzi per conseguirlo, le imposte matricolari riportarono un maggior gradimento da parte dei principi, riuscendo, se non a configurare un effettivo sistema

fiscale dell'impero, quantomeno a sopravvivere abbastanza a lungo per poter essere riesumate in caso di effettivo bisogno. Le due principali imposte imperiali su base matricolare, comparse dal 1505 ma precisate definitivamente a Worms nel 1521, furono i cosiddetti 'mesi romani' (*Römermonate*), destinati alla difesa militare, e il *Kammerzieler*, destinato al mantenimento del *Reichskammergericht*. Dei due, fu solo il secondo ad acquisire carattere permanente, mentre i *Römermonate* ebbero sorte alternamente insignificanti di quanto a lungo si sia ritenuto, soprattutto in relazione alla minaccia turca – tanto da giustificare, a fine Cinquecento e in piena guerra turca, l'istituzione di un'apposita amministrazione affidata al *Reichspfennigmeister* –, il loro gettito rimase tuttavia incostante e legato alla situazione politica del momento, e tese a ridursi con l'andar del tempo. In ogni caso, gli introiti di simili imposte furono sempre largamente inferiori alle attese e mai in grado di fornire agli imperatori una copertura finanziaria adeguata ai loro ambiziosi progetti politici³⁹.

I tentativi di costruzione di un fisco imperiale favorirono lo sviluppo della fiscalità e delle finanze locali, propagando al livello degli stati territoriali la propria spinta propulsiva. Attraverso il richiamo alle imprescindibili necessità della difesa comune, i principi riuscirono in molte occasioni a piegare la resistenza alla tassazione dei ceti territoriali; allo stesso tempo riuscì loro di guidare le forme dell'imposizione imperiale nel senso più favorevole ai propri interessi: è esemplare il progressivo passaggio da un tipo di tassazione quale il *Gemeiner Pfennig*, utile nei primi tempi a moderare la ripugnanza dei sudditi verso l'imposizione fiscale, al modello dei *Römermonate*, pagati con i beni camerati del principe ma abbondantemente recuperati attraverso impo-

³⁹ Sull'argomento si vedano, tra gli altri, P. MORAW, *Organisation und Funktion von Verwaltung*, pp. 21-65; dello stesso autore, *Der 'Gemeine Pfennig'*; E. ISENMANN, *Reichsfinanzen und Reichsteuern*; N. BULST, *Impôts et finances publiques*; P. SCHMID, *Der Gemeine Pfennig*; dello stesso autore, *Reichssteuern, Reichsfinanzen und Reichsgewalt*; E. KLEIN, *Geschichte der öffentlichen Finanzen*, pp. 8-11; C. UNRUH, *Die Wirksamkeit von Kaiser und Reich*, pp. 277-278; W. SCHULZE, *Reichstage und Reichssteuern*; dello stesso autore si vedano *Die Erträge der Reichssteuern*, e *Reich und Türkenegführ*, in particolare pp. 155-191, 238-269, 302-361.

sizioni autonome. Legate alle necessità militari e strettamente correlate alla costituzione dualistica dell'area germanica, la fiscalità imperiale e quella dei territori conobbero dunque uno sviluppo parallelo, per quanto ineguale, a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento⁴⁰.

In prima linea, tra i signori territoriali protesi a fuggire un'eccessiva espansione del fisco imperiale e intenzionati piuttosto a servirsene come grimaldello per conseguire un aumento del prelievo nei propri territori, troviamo anche gli Asburgo. Interessati, come imperatori, al buon funzionamento delle imposte comuni, ma poco propensi ad affidare a organi fortemente influenzati dai ceti imperiali le entrate delle loro terre ereditarie, i sovrani di casa d'Austria furono tra i primi a promuovere lo sviluppo di un sistema fiscale sovraterritoriale ma autonomo. Li favoriva in questo disegno la particolare posizione degli *Erblände*, esposti come nessun altro territorio alla minaccia turca, nonché il forte interesse dei ceti territoriali, soprattutto stiriani, a un concorso di tutti i *Länder* nella difesa contro l'impero ottomano. Si venne così costituendo, accanto al fisco imperiale e alle varie fiscalità territoriali, un fisco 'austriaco', funzionale al progetto di un esercito 'austriaco', differente dalla somma dei sistemi fiscali dei diversi *Länder* asburgici e strettamente legato a quella «unione monarchica di stati per ceti» che fu l'Austria moderna prima di approdare alla forma del *Gesamtstaat* austriaco⁴¹. Per quanto non paragonabile, per affidabilità e gettito, al prelievo dei singoli territori, il sistema contributivo comune fu operativo sin dalla fondazione della *Schatzkammer* di

⁴⁰ Dell'interazione tra fisco imperiale e sviluppo delle istituzioni fiscali dei territori si occupa specificamente, fornendo un'esauriente bibliografia, F. BLAICH, *L'importanza della dieta imperiale*. Cfr. inoltre A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 49-54.

⁴¹ Sulla complessa questione di una 'statualità' austriaca nella prima età moderna e del suo porsi come livello intermedio tra *Land* e *Reich* cfr. il classico H.I. BIDERMAN, *Geschichte der österreichischen Gesamtstaatsidee*. Più recenti C. LINK, *Die Verwaltung*, pp. 471-474; W. BRAUNEDER - F. LACHMAYER, *Verfassungsgeschichte*, pp. 17-77; G.R. BURKERT, *Landesfürst und Stände*.

Innsbruck, nel 1496, e tale rimase sino alla Prammatica Sanzione e alle riforme teresiane⁴².

È in questa complessa, policentrica realtà che va situato il caso della fiscalità trentino-tirolese, anch'essa di fatto pienamente autonoma ed esente dalle prestazioni a favore dei sistemi fiscali imperiale e austriaco. Le ragioni di questa immunità sono più sfuggenti rispetto a quelle che giustificavano la dispensa dei trentini e dei tirolesi rispetto agli eserciti comuni: il *Landlibell* non contiene infatti alcuna esplicita indicazione di natura fiscale. Tuttavia, la stretta attinenza tra ambito militare e ambito fiscale comporta una ricaduta immediata del principio dell'autonomia difensiva sul piano della tassazione. Tanto la fiscalità imperiale, quanto quella austriaca erano motivate in maniera quasi esclusiva da ragioni militari: poiché il nesso trentino-tirolese era stato investito della piena responsabilità della propria difesa e del carico di prestazioni finanziarie ad essa connesse (a vantaggio di tutto l'impero, trattandosi di territorio di confine), la sua esclusione da ulteriori pretese costituiva in linea di principio una tacita ma logica conseguenza. Un appiglio indiretto a sostegno di tale principio, peraltro, nel libello poteva essere recuperato: si trattava del § 5, con il quale i vescovati di Trento e Bressanone erano formalmente esentati dalle prestazioni militari imperiali, cui essi sarebbero stati tenuti in qualità di ceti dell'impero, in cambio della loro partecipazione al sistema di difesa tirolese. La valenza costituzionale di tale impegno, insieme ad una serie di congiunture favorevoli, interagì tanto in profondità con la costituzione dell'impero da essere in grado non solo – come si è visto – di estendersi automaticamente anche agli obblighi militari della contea del Tirolo, ma di interessare pure la posizione fiscale dei vescovati e della contea. L'*iter* della pratica, avviata da Massimiliano ma conclusa solo dal nipote Ferdinando, mostra la

⁴² J. BÉRENGER, *Fiscalité et économie en Autriche*; E. HELLBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 245-248; H.I. BIDERMAN, *Geschichte der österreichischen Gesamtstaatsidee*, pp. 3-10. Sulla politica fiscale dei ceti dell'Austria interna e sull'importante dieta di Praga del 1541-42 cfr. F. MENSI, *Geschichte der direkten Steuern*, pp. 68-95; J. LOSERTH - F. MENSI, *Die Prager Ländertagung*; O. PICKL, *Fisco, Chiesa e Stato*; G.R. BURKERT, *Landesfürst und Stände*.

delicatezza del tema: l'uno e l'altro, privi del potere di imporre autonomamente tale risoluzione, dovettero sottoporla alla ratifica dei competenti organismi imperiali. Ratifica che giunse, dopo ripetute assicurazioni e garanzie da parte degli Asburgo, solo con la dieta di Augusta del 1548, quasi quarant'anni dopo la promulgazione del libello.

La storia di questa vicenda, che si svolse lontano dalle sedi del potere locale, evidenzia con chiarezza attraverso quali delicati ingranaggi passasse ogni rimaneggiamento della costituzione imperiale⁴³. Si trattava di uno soltanto fra i numerosi problemi della dieta nella prima metà del Cinquecento: non certo il più importante. Eppure la ratifica della promessa di Massimiliano ai vescovi di Trento e Bressanone, di non dover pagare una doppia imposta, rimase a lungo nell'agenda dei lavori dietali. I sovrani asburgici, da parte loro avevano unilateralmente rispettato, fin dal principio, l'impegno assunto. Perché l'impegno verbale divenisse norma costituzionale, era tuttavia necessaria la ratifica dei ceti dell'impero: il *Reichsregiment*, cui Ferdinando aveva sottoposto la questione nel 1522 e nel 1524, si era dichiarato incompetente. La pratica fu perciò demandata direttamente alla dieta imperiale, che la pose all'ordine del giorno solo nel 1545, in occasione dell'adunanza di Worms⁴⁴. In questa occasione non fu presa alcuna decisione definitiva, poiché si era impadronita dei ceti la preoccupazione che i due vescovati potessero artatamente essere sottratti alla matricola imperiale secondo un disegno di egemonia sulla chiesa dell'impero che, a torto o a ragione, veniva addebitato alla politica asburgica. A poco valsero i tentativi di Ferdinando di tranquillizzare la dieta e convincerla che sua esclusiva volontà fosse la semplice protezione dei vescovati da

⁴³ Ne parla A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 522-524. Le fonti trentine tacciono su questi negoziati: dal che si deduce che la questione riguardava ormai solo il re dei Romani e i ceti imperiali.

⁴⁴ Tale collocazione non è probabilmente casuale: le diete degli anni Quaranta furono chiamate, più che le precedenti, a misurarsi con i problemi socioeconomici, costituzionali, giuridici e operativi del prelievo imperiale e con le ricadute di questo sulle fiscalità territoriali; al tempo stesso, in prossimità del concilio, era viva l'attenzione dei ceti per la salvaguardia della dignità imperiale dei principi ecclesiastici: cfr. E. ELTZ, *Zwei Gutachten*.

forze inique. Il re dei Romani si era bensì impegnato a mantenere i vescovi di Trento e di Bressanone nei diritti comuni dell'impero, a garantire loro il pieno *status* di principi con seggio e voto in dieta, a concedere loro le regalie e i feudi e a consentire loro di versare il *Kammerzieler* come ogni altro ceto imperiale, dichiarando di voler semplicemente assumere su di sé le prestazioni imperiali toccanti ai vescovi per ragioni militari; ma non era riuscito a rasserenare del tutto i suoi interlocutori, i quali continuavano a temere che, attraverso la concessione dell'esenzione, potesse prima o poi derivare un danno alle libertà, ai diritti e agli interessi economici della compagine imperiale. Dovettero così trascorrere altri tre anni prima che la vicenda giungesse a conclusione. In occasione della dieta di Augusta del 1548, alla quale partecipò il cardinale Cristoforo Madruzzo, allora vescovo di Trento e di Bressanone, con i suoi segretari Traiano Mari e Aurelio Cattaneo, Ferdinando dichiarò solennemente di non aver mai inteso, e di non intendere per il futuro, sottrarre al *Reich* autorità, proprietà e diritti sui vescovati di Trento e Bressanone, e meno che mai di voler spogliare i vescovi del loro *Fürstenstand*: e solo a questo punto i ceti ratificarono, con risoluzione del 28 aprile, l'antico impegno di Massimiliano.

Di conseguenza, in forza del § 5 del *Landlibell*, una parte consistente del territorio come i due vescovati di Trento e Bressanone si trovava legittimamente esente dalle prestazioni fiscali dovute all'impero. Così stando le cose, l'esenzione non poteva non estendersi alla componente che portava il peso maggiore della *Landesverteidigung* tirolese, e cioè la contea stessa del Tirolo; benché ciò non fosse espressamente affermato nel documento, la cosa, in un certo senso, «andava da sé»⁴⁵. Unica eccezione rimaneva il permanente obbligo di pagamento, da parte dei vescovati, del *Kammerzieler*, l'imposta destinata al mantenimento del tribunale camerale imperiale di Spira, esplicitamente riservata nelle trattative augustane tra dieta imperiale e re dei Romani: circostanza a maggior ragione significativa quando si tenga presente che gli Asburgo (e di conseguenza il Tirolo e gli altri territori ereditari) non erano sottoposti alla giurisdizione del

⁴⁵ «Selbstverständlich», secondo O. STOLZ, *Wehrverfassung*, p. 75.

Reichskammergericht e che di conseguenza il *Kammerzieler* non veniva pagato da nessun territorio austriaco⁴⁶. Un'influenza praticamente nulla sulla complessiva esenzione della contea e dei vescovati comportò invece l'istituzione, nel 1512, del circolo austriaco (*österreichischer Kreis*), che pure interferiva con la partecipazione degli *Erblande* asburgici alla costituzione imperiale e alle ordinanze esecutive dell'impero: dominato da un'unica potentissima famiglia, il circolo austriaco finì per sottolineare ulteriormente la già sensibile distinzione dell'Austria rispetto al corpo dell'impero, senza d'altra parte contribuire tangibilmente al superamento dell'eterogeneità interna ai domini asburgici⁴⁷.

Il Tirolo, dunque, in compagnia dei due vescovati confederati, si emancipò dalle prestazioni richieste dall'impero, di qualunque tipo esse fossero, pur in assenza di chiare disposizioni in proposito. Si ridusse nel giro di pochi decenni la partecipazione tirolese alle riscossioni del *Gemeiner Pfennig*, alla prima delle quali, nel 1496-97, la contea e i vescovati avevano normalmente preso parte⁴⁸. Quanto ai tributi su base matricolare (in sostanza i *Römermonate*), la presenza assai vaga del Tirolo nella matricola imperiale comportò la sostanziale esenzione del *Land* da ogni obbligo. In effetti, stante la mancata promozione della contea a ceto dell'impero, la matricola imperiale non la citò mai direttamente. Nella matricola di Worms del 1521, per esempio, il Tirolo come tale non risulta: lo si può supporre inserito nel

⁴⁶ I. ROGGER, *Struttura istituzionale*, p. 28. Inoltre E. HELLBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, p. 225; O. STOLZ, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, p. 106. Trento, come Bressanone, contribuiva al *Kammerzieler*, nel 1571, in ragione di 80 fiorini annui (*Restanti delli conti fatti dell'anno 1571*, in AST, APV, AT XIV 3a). Sull'origine e l'attività del *Reichskammergericht* durante il Cinquecento cfr. R. SMEND, *Das Reichskammergericht*; W. SELLETT, *Über die Zuständigkeitabgrenzung*; F. RANIERI, *Recht und Gesellschaft*.

⁴⁷ G. OESTREICH, *Verfassungsgeschichte*, pp. 22-24. In particolare sul circolo austriaco E. HELLBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, p. 224; O. STOLZ, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, p. 105; dello stesso autore, *Wehrverfassung*, p. 74; W. BRAUNEDER - F. LACHMAYER, *Verfassungsgeschichte*, p. 76; H. BALTL - G. KOCHER, *Österreichische Rechtsgeschichte*, pp. 131-132.

⁴⁸ P. SCHMID, *Der Gemeine Pfennig*, pp. 482-483.

contingente generale assegnato al circolo austriaco (corrispondente all'equivalente di 120 cavalieri e 600 fanti), all'interno del quale appaiono invece esplicitamente citati i vescovati di Trento e Bressanone (ciascuno con un contingente di 14 cavalieri e 91 fanti, peraltro già abbonato in vigore del *Landlibell*). In una lettera del 1521 di Carlo V alle autorità tirolesi, i vescovati e alcuni abati e conti compaiono come debitori delle casse dell'impero, ma non si menziona la contea. Nella matricola del 1600, infine, il Tirolo risulta allibrato tra i territori della *Ober- e Vorderösterreich*: questa volta i vescovati (a seguito delle decisioni del 1548) risultano formalmente 'rappresentati' dalla contea tirolese⁴⁹.

Analoga distanza può essere verificata circa la partecipazione del Tirolo e dei vescovati alla fiscalità austriaca: anche su questo terreno la posizione della contea si mostrò difficilmente conciliabile con i tentativi di introdurre forme di imposizione comuni tra gli *Erblände*, sicché Tirolo e vescovati salvarono la propria autonomia evitando di partecipare alla tassazione sovraterritoriale. Ne sono testimonianza gli esiti della dieta generale dei territori asburgici convocata a Praga nel 1541 da re Ferdinando su istanza dei ceti territoriali dell'Austria interna (Stiria, Carinzia e Carniola), allo scopo di favorire una partecipazione comune alla *Türkenhilfe*: i ceti tirolesi, beninteso, vi presero parte, insieme ai delegati dei vescovi di Trento e Bressanone, ma solo per sottolineare sin dalle prime battute la posizione speciale garantita al Tirolo dal libello dell'11 e la conseguente autonomia del sistema fiscale tirolese. Quando fu proposto un progetto di tassazione comune, i tirolesi non vi aderirono, offrendo un contributo spontaneo e non vincolante da riscuotersi secondo le consuetudini fiscali del *Land*. Gli altri territori si erano accordati per un'imposta sui domicili, ideata dal capitano stiriano Hans Ungnad, che prevedeva un introito di oltre 1.000.000 di fiorini, a carico per i due terzi di Boemia, Slesia e Moravia e per un terzo dei territori austriaci. Per venire incontro alle necessità comuni, salvaguardando la propria autonomia, Tirolo, *Vorlande* e vescovati acconsentirono al versamento di 2.880 fanti steorali

⁴⁹ TLA, LZB, Hs. 2622. Cfr. anche O. STOLZ, *Webrverfassung*, pp. 74-75.

per la durata di tre anni, con riserva di poter riscuotere autonomamente la somma⁵⁰.

Altre circostanze della storia politico-istituzionale austriaca ebbero l'effetto di rafforzare, in qualche modo, l'oggettiva estraneità rispetto alle imposte comuni garantita al Tirolo dal *Landlibell*: prima fra tutte la progressiva erosione dell'unità politica degli *Erblände*. L'originale distinzione amministrativa tra Austria superiore (*Oberösterreich*, comprendente Tirolo e *Vorlande*) e Austria inferiore (*Niederösterreich*, comprendente il ducato d'Austria, a sua volta distinto in *Ober* e *Unter der Enns*, e *Innerösterreich*, l'Austria interiore, composta da Stiria, Carinzia e Carniola), si accentuò durante il regno di Ferdinando I e si aggravò dopo la sua morte e la divisione dei territori ereditari fra i suoi tre figli, quando dalla *Niederösterreich* si distaccò la *Innerösterreich*, facente capo a Graz. La tradizionale affinità tra i cinque *Länder* dell'Austria inferiore si conservò comunque: facilitavano questa tendenza ragioni geografiche, quali la condizione di un lungo confine o il cuneo interposto dal principato di Salisburgo tra Austria e Tirolo; ragioni politiche, come la minaccia turca incombente tanto sul ducato d'Austria quanto sui territori della *Innerösterreich*; e ragioni dinastiche, come il precoce ricongiungimento dell'Austria interna alla linea principale degli Asburgo nel 1619⁵¹. Al contrario, si approfondì il solco tra l'Austria superiore, facente capo a Innsbruck, e il resto degli *Erblände*; ne trasse vantaggio l'autosufficienza tirolese in materia fiscale, rispecchiata e sancita nella gestione e nell'esito delle numerose diete generali dei territori ereditari celebrate durante il lungo regno di Ferdinando⁵². Si può dunque parlare di una piena individualità del sistema fiscale tirolese sino all'epoca

⁵⁰ F. MENS, *Geschichte der direkten Steuern*, pp. 76-80; J. LOSERTH - F. MENS, *Die Prager Ländertagung*, pp. 488-489, 502-503; O. PICKL, *Fisco, Chiesa e Stato*, pp. 141-144.

⁵¹ H. HANTSCH, *Die Geschichte Österreichs*, pp. 276-337; F. WALTER, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 23-27, 48-56; C. LINK, *Die Verwaltung*, pp. 471-476; J. BERENGER, *Histoire de l'empire*, pp. 253-270.

⁵² G.R. BURKERT, *Landesfürst und Stände*, pp. 187-222; A. KOHLER, *Ferdinand I and the Estates*.

di Maria Teresa, ma con la precauzione di distinguere sempre il piano formale da quello concreto. Il fatto che il fisco trentino-tirolese godesse di sostanziale esenzione tanto rispetto alla fiscalità imperiale, quanto rispetto alle imposte austriache, non significa che il territorio non abbia mai contribuito a spese comuni: al contrario, nel corso del Cinquecento le diete tirolesi autorizzarono frequentemente la riscossione di grosse somme destinate, per lo più, alla guerra contro il Turco (come dimostrano gli stessi esiti della dieta di Praga). Ma si trattò sempre di contribuzioni autonome, spontanee e non pregiudiziali rispetto alla posizione di privilegio goduta dal Tirolo: in altre parole, i sudditi tirolesi e vescovili, nella prima età moderna, non dovettero mai sottostare a imposizioni deliberate da organismi diversi dalla stessa dieta tirolese e che non venissero autonomamente riscosse dal fisco territoriale. Chiariscono esemplarmente questo stato di cose i risultati del *Generallandtag* tenutosi a Innsbruck nel 1518: i delegati tirolesi e vescovili alla dieta dei *Länder* concordarono in 120.000 fiorini la propria quota dei 400.000 complessivamente concessi all'imperatore, ma non poterono ratificare tale accordo sinché esso non fosse stato approvato dalla dieta tirolese in seduta plenaria, cosa che peraltro avvenne in occasione del *Tiroler Landtag* dello stesso anno⁵³. Analogo significato avrebbero assunto le polemiche sorte all'inizio del Seicento, quando i ceti dovettero ripetutamente sottolineare la natura di aiuti al signore territoriale, e non di tributo all'impero, della *Türkenhilfe* più volte richiesta dalla corte imperiale.

5. Il «Landlibell» nella geometria costituzionale del territorio trentino-tirolese

Polonia, Baviera, Brandeburgo; liberi stati dell'impero, baroni e conti: tante erano le situazioni che Federico Pilati provava a richiamare, nel tentativo di legittimare agli occhi dei tribunali

⁵³ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 490-510; F. HIRN, *Geschichte der Tiroler Landtage*, pp. 8-11; H. WIESFLECKER, *Kaiser Maximilian I.*, pp. 305-320. Il testo dei recessi e privilegi cesarei prodotti dal *Generallandtag* in R. SCHÖBER, *Die Urkunden*, pp. 74-118.

imperiali i persistenti tentativi di emancipazione del suo principe vescovo. Si trattava di un canovaccio consueto nella tenace polemica fra Trento e Innsbruck, e ricalcava in qualche modo le dispute verbali che emergevano continuamente, qua e là, lungo la fascia meridionale del grande impero tedesco: da una parte l'attore forte – gli Asburgo, in quanto signori territoriali nelle loro diverse linee, oppure i Wittelsbach di Baviera –, proteso a celare nell'ombra di pattuizioni singolari e di contesti specifici le proprie ricorrenti tentazioni autoritarie; dall'altra la controparte debole, riparata nella difesa dei propri spazi dietro il robusto paravento dell'ampia, ospitale, protettiva costituzione dell'impero.

La condizione del principato tridentino non costituiva un *unicum* nel panorama del *Reich*: dal medioevo, una ragnatela di trattati, patti e prescrizioni rivestiva la coesistenza di stati, territori, feudi e città. I vescovati bavaresi, per non fare che un esempio, avevano conosciuto sin dal Quattrocento una progressiva devoluzione di responsabilità e competenze a favore dei signori territoriali: Ratisbona e Frisinga si erano trovate al centro della politica ecclesiastica dei Wittelsbach, mentre Augusta ed Eichstätt avevano dovuto fare i conti con le mire dei principi svevi e franconi; solo a Salisburgo e Passavia era riuscito, in virtù della loro collocazione, di salvaguardare parecchie prerogative sfruttando a proprio vantaggio la rivalità fra casa di Baviera e casa d'Austria. Nel 1583, grazie alla mediazione del nunzio Ninguarda e del cardinale Ludovico Madruzzo, un concordato aveva regolato le relazioni tra la Baviera e l'arcivescovo di Salisburgo con i suoi suffraganei di Frisinga, Passavia, Ratisbona e Chiemsee; nei decenni successivi, diversi patti bilaterali tra i duchi e i singoli vescovati avrebbero precisato i contenuti del concordato in materie come la fiscalità e il diritto penale, o esteso i dettami ai territori ecclesiastici di nuova acquisizione come Eichstätt e Bamberga⁵⁴. Nel contempo, una ragnatela non meno densa di privilegi, libertà e deliberazioni dietali regolava, all'interno di ogni singolo territorio, i rapporti fra signore e ceti territoriali. A

⁵⁴ D. ALBRECHT, *Die kirchlich-religiöse Entwicklung*, pp. 626-631; G. IMMLER, *Rapporti finanziari*, pp. 193-194.

partire dai primi «contratti di signoria» sino alle più moderne forme di cooperazione fiscale, l'amalgama istituzionale dello stato per ceti aveva assunto, sempre più frequentemente, la veste ufficiale e formale dell'accordo sottoscritto dalle parti⁵⁵.

È in questo panorama di crescente formalismo, tanto nei rapporti fra stati dell'impero quanto nelle relazioni fra ceti territoriali e principi, che si situa la promulgazione del *Landlibell*. Esso appartiene a pieno titolo alla categoria dei documenti dotati di valenza costituzionale. Introduce tuttavia un'interessante variazione sul tema, rispetto alle forme consuete della pattuizione, in quanto, anziché rispettarne la tradizionale natura bilaterale, gioca su almeno due livelli contrattuali: in esso, infatti, il patto fra principe e ceti territoriali tirolesi si giustappone e si confonde al patto fra principe secolare e principi ecclesiastici di Trento e Bressanone. Il risultato è che l'accordo del 1511 congiunge in un sistema unitario non meno di quattro diversi attori istituzionali, instaurando un reticolo di percorsi dialettici le cui maglie filtreranno per secoli gli sviluppi costituzionali dell'intero territorio. Si può guardare al 'sistema del *Landlibell*' come a un singolare esempio su base locale di quella struttura 'pluridualistica' che la più recente storiografia costituzionale tedesca ha riconosciuto nelle pieghe della compagine imperiale⁵⁶. Non c'è dubbio, infatti, che intorno al patto del 1511 tutti gli abituali riferimenti mutassero la propria natura e che, al tempo stesso, fossero destinati a crearsene di nuovi e inediti. Al dualismo costituzionale e sociale della contea, che si esprimeva nell'ormai

⁵⁵ Un'ampia casistica delle forme di concertazione principe-ceti nei territori tedeschi è presentata in D. GERHARD (ed), *Ständische Vertretungen*, e P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*. Sul tema cfr. anche W. NÄF, *Le prime forme dello 'Stato moderno'*; G. OESTREICH, *Ständetum und Staatsbildung*; H. WIESFLECKER, *Die Entwicklung der landständischen Verfassung*; V. PRESS, *Steuern, Kredit und Räräsentation*; dello stesso autore, *Vom Ständestaat zum Absolutismus*.

⁵⁶ Sono stati in particolare gli studi di Peter Moraw a proporre per la configurazione tardomedievale dell'impero lo schema dei «mehrere Dualismen», a sua volta connesso con le questioni della 'continuità' e della 'coerenza' della costituzione imperiale: cfr. P. MORAW, *Organisation und Funktion von Verwaltung*, pp. 22-31; dello stesso autore si vedano *Von offener Verfassung, e Neue Ergebnisse der Deutschen Verfassungsgeschichte*.

collaudata giustapposizione di principe e ceti, si intrecciava ora un dualismo di carattere territoriale, che vedeva protagonisti il conte del Tirolo da una parte e i vescovi di Trento e Bressanone dall'altra. Un canale di comunicazione inconsueto, ma passibile di interessanti sviluppi, si apriva anche tra vescovati e ceti tirolesi, mentre nuovi stimoli e incentivi riceveva l'antico nesso tra i vescovati di Trento e Bressanone. Dietro le quinte si preparavano poi a sostenere la propria parte altri soggetti, non direttamente coinvolti nel dettato del libello ma non per questo meno interessati ai suoi sviluppi. Tra essi, con un ruolo essenziale, i corpi interni del vescovato trentino: il magistrato consolare di Trento, il capitolo del duomo, le signorie fondiarie, le comunità di valle.

Un panorama per tanti aspetti imponderabile si dischiudeva insomma all'indomani della dieta del giugno 1511. Il *Landlibell*, cercando di fornire risposte ai tanti nodi irrisolti della politica territoriale, portava con sé altrettanti interrogativi sui possibili sviluppi del meccanismo che metteva in moto: alcuni palesi già agli occhi dei protagonisti dell'accordo, altri destinati a manifestarsi solamente a distanza di tempo. Non era semplice, per esempio, prevedere gli effetti del trattato sui reciproci equilibri tra principe e stati territoriali, che a inizio Cinquecento, dopo la 'fioritura' cetuale dei decenni precedenti, rimanevano sospesi tra le prospettive alternative dell'accentramento e della partecipazione. La profonda cooptazione della *Landschaft* nelle responsabilità della difesa territoriale sembrava destinata a rafforzarne ulteriormente il ruolo, ma rischiava al tempo stesso di narcotizzare quella naturale conflittualità con il potere centrale di cui avrebbero fatto buon uso, almeno sino alla Montagna Bianca, i ceti degli altri territori asburgici⁷⁷. Né si poteva agevolmente valutare quali interazioni si sarebbero prodotte fra l'apparato

⁷⁷ L'idea di una «Blütezeit» vissuta dai ceti tirolesi tra 1440 e 1520, con un momento culminante durante gli ultimi anni di governo dell'arciduca Sigismondo ma destinata a non sopravvivere nel corso del Cinquecento, fu inizialmente proposta da A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, e diffusamente raccolta dalla storiografia austriaca e tirolese, propensa viceversa a riconoscere un effettivo potere, concorrenziale con quello del signore, ai ceti dei territori dell'Austria interna ed inferiore: cfr. per esempio H. STURMBERGER, *Dualistischer Ständestaat*, pp. 27 e 35, nonché, in relazione al Tirolo, J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 4-8.

(militare e fiscale) plasmato dal libello e la particolare configurazione della cetualità tirolese: il provvedimento, che assegnava al corpo del paese responsabilità dirette nella difesa del territorio, trovava infatti le proprie origini remote nell'inconsueto riconoscimento dell'idoneità alle armi della popolazione, in particolare della popolazione rurale. Proprio in virtù di questa responsabilità i *Gerichte*, le giurisdizioni rurali sottoposte alla signoria diretta del principe, avevano ottenuto rappresentanza in dieta, bilanciando così, almeno in parte, l'egemonia della nobiltà territoriale; quest'ultima, a sua volta, non era riuscita a dispiegare compiutamente le proprie potenzialità e si trovava concentrata in un'unica curia anziché, come accadeva normalmente negli altri territori dell'impero, nella doppia curia dei nobili e dei cavalieri⁵⁸. Ora, la presenza in dieta di un ceto contadino forte e responsabilizzato, portatore di interessi specifici e di un atteggiamento di fondo improntato al lealismo nei confronti di quel principe dal quale ricavava legittimazione e prerogative, difficilmente avrebbe potuto rimanere senza conseguenze sulla politica territoriale: prometteva da una parte di scompaginare il binomio principe-aristocrazia, che rappresentava invece l'asse portante della costituzione per ceti nella maggior parte dei territori; introduceva d'altra parte nel dibattito dietale un ulteriore elemento di diversificazione degli interessi, che andava a sommarsi e a intessersi con uno scenario di per sé variegato e a forte rischio di incoerenza.

Altre incognite, non meno incalzanti, scaturivano dalla cooptazione nel sistema di difesa tirolese, come membri a pieno titolo, di due corpi formalmente estranei come i vescovati di Trento e di Bressanone. È vero, infatti, che da secoli i due principati erano tanto coinvolti negli interessi strategici del potente vicino da rappresentare ormai poco più che appendici della contea, e

⁵⁸ Agili compendi della storia dei ceti tirolesi e delle sue peculiarità in N. GRASS, *Aus der Geschichte* e W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 15-70. Per un confronto con le caratteristiche generali dello *Ständewesen* nei territori tedeschi e austriaci si veda N. GRASS, *Zur Stellung Tirols*, in particolare pp. 230-239. Sull'abilità alle armi dei contadini tirolesi e sulla rappresentatività delle circoscrizioni rurali cfr. gli studi di O. STOLZ, *Die Landschaft der Bauern*, e, dello stesso autore, *Rechtsgeschichte des Bauernstandes*.

che di conseguenza un loro più profondo coinvolgimento nelle sorti del nesso territoriale non avrebbe provocato particolari turbamenti, come difatti avvenne. È altrettanto vero, tuttavia, che con l'approvazione del libello i vescovi (e di riflesso i loro sudditi) entravano ufficialmente a far parte di un mondo nuovo, dove avrebbero conosciuto e sperimentato un ben diverso stile della competizione politica: un mondo, quello dello stato per ceti, che certo non apparteneva al loro codice genetico – e nel quale essi, soprattutto all'inizio, si sarebbero mossi più con la circospezione dell'ospite che non con la disinvoltura del padrone di casa –, ma che avrebbe offerto al tempo stesso, una volta appresi i suoi linguaggi, nuovi spazi di movimento e inedite prospettive di mediazione.

I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone, affidati dal potere imperiale alle cure temporali dei presuli sin dai primi anni del millennio, avevano sperimentato tutte le difficoltà degli altri territori ecclesiastici dell'impero, compromessi, chi più e chi meno, nelle mire egemoniche della grande feudalità laica. Interferenze nelle elezioni vescovili e nella composizione dei capitoli cattedrali, rivendicazioni di reali o millantati diritti di avvocazia, ingerenze nei rapporti tra vescovi e città, usurpazioni di territori, sottrazioni di competenze militari e di prerogative giurisdizionali, imposizioni di tributi ai sudditi vescovili⁵⁹: il canovaccio comune alla politica ecclesiastica di tanti principi secolari non aveva risparmiato gli ultimi avamposti meridionali della fragile chiesa dell'impero. Dei due, Bressanone aveva certo pagato il prezzo maggiore: stretto nella tenaglia dei due centri del potere tirolese, Bolzano e Innsbruck, aveva smarrito nel corso dei secoli gran parte del suo territorio e della sua autonomia, pur conservando lo *status* di ceto imperiale immediato⁶⁰. Migliore era stata la sorte del principato tridentino, più periferico e dunque meno esposto alla pressione tirolese, che era riuscito a

⁵⁹ In generale cfr. L. DUGGAN, *The Church as an Institution of the Reich*; P. MORAW, *Fürstentümer*. Sui vescovati bavaresi cfr. H. RANKL, *Das vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment*, pp. 84-152; sui vescovati renani H. COHN, *The Government of the Rhine Palatinate*, pp. 140-152.

⁶⁰ Si vedano, per ora, F.A. SINNACHER, *Beyträge*, VII; R. GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, *Brixen*.

conservare un territorio più esteso e popolato e a salvaguardare più ampie isole di autonomia giurisdizionale e amministrativa.

Investiti dagli imperatori sassoni e salici dell'intera area compresa tra la chiusa di Borghetto e la chiusa d'Isarco con le valli contermini, i presuli tridentini si erano trovati, a fine Duecento, di diritto o di fatto spogliati della valle d'Isarco, della Venosta e dell'asta dell'Adige sino a Lavis a opera dei più intraprendenti tra i loro feudatari, quei conti di Tirolo che avevano saputo fare buon uso delle difficoltà della chiesa di Trento e del loro ruolo di avvocati della stessa⁶¹. Con il passaggio della contea agli Asburgo, nel 1363, le prerogative vescovili non erano aumentate, ma le relazioni con il potente vicino avevano per lo meno trovato una graduale definizione formale: i nuovi dinasti, infatti, avevano ottenuto dalla controparte trentina la ripetuta adesione a onerose intese, le quali, benché pudicamente indicate nelle fonti come «compactate» (*compactationes*, patti bilaterali) in luogo della ben più esplicita locuzione tedesca di *Verschreibungen* (prescrizioni), stabilivano e regolavano di fatto la dipendenza dei vescovi in materie come l'organizzazione militare del territorio, la difesa e i rapporti con i sudditi⁶². Nel frattempo, l'autorità vescovile aveva ricominciato a soffrire di una lenta erosione interna, favorita dalla pesante ingerenza dei conti Federico e Sigismondo nei conflitti endogeni tra i vescovi e le diverse componenti del principato: le prime aspirazioni della città di Trento verso l'autogoverno, in particolare, avevano favorito il definitivo installarsi del potere tirolese come istanza alternativa offerta ai sudditi vescovili⁶³.

⁶¹ F. CUSIN, *I primi due secoli*; I. ROGGER, *I principati ecclesiastici*; W. GÖBEL, *Entstehung, Entwicklung und Rechtsstellung*, pp. 1-89; J. RIEDMANN, *Mittelalter*, pp. 325-365, 426-446; M. BELLABARBA, *I principati vescovili*; G.M. VARANINI, *I conti del Tirolo*; G. GRANELLO, *Conflitti con i Tirolo*. Sulla figura di Mainardo II fa testo H. WIESFLECKER, *Meinhard der Zweite*.

⁶² A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 223-230; J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 171-176; W. GÖBEL, *Entstehung, Entwicklung und Rechtsstellung*, pp. 136-170; I. ROGGER, *Struttura istituzionale*; J. RIEDMANN, *Rapporti del principato vescovile di Trento*; K. BRANDSTÄTTER, *Regime di compactate*, e, dello stesso autore, *Le relazioni*, pp. 44-50.

⁶³ K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi città e signori*; dello stesso autore, *Le relazioni*, pp. 52-59. Inoltre D. REICH, *Rodolfo de' Belenzani*; G. CRACCO, *Belenzani Rodolfo*.

Mentre tutto questo avveniva, lo sviluppo della cetualità tirolese e la costituzione nella contea di un sistema dualistico articolavano i rapporti di potere: sulla scena si affacciavano nuovi soggetti politici, nuovi interlocutori per i presuli tridentini e per i loro sudditi, che nella dieta territoriale trovavano un inedito terreno di confronto. La città di Trento non perse tempo nell'inviarvi i propri rappresentanti, allo scopo di trovare nei ceti tirolesi una valida spalla nei confronti del potere vescovile: Trento non mostrò mai alcuna esitazione, nel corso del Quattrocento, a definirsi parte della *Landschaft* come membro della curia delle città. I vescovi, per parte loro, evitarono sempre di aderire alle istanze della dieta, che li avrebbe voluti parte integrante del ceto prelatizio alla pari di un qualsiasi abate, e mantennero costantemente il formale richiamo alla loro *Reichstandtschaft*, l'appartenenza immediata agli stati dell'impero (assecondati, almeno in questo, dai conti tirolesi, esponenti della casa d'Asburgo molto meno disinvolti dei loro ceti nel mettere mano ai delicati meccanismi della costituzione imperiale). Ciò non toglie, naturalmente, che sul piano pratico l'attenzione della corte trentina fosse rivolta alle trattative di Innsbruck e Bolzano non meno che a quelle di Worms e Ratisbona. Nel 1474, il vescovo di Trento Johannes Hinderbach intervenne di persona alla dieta di Innsbruck, insieme al suo collega di Bressanone, per decidere sull'ammontare dei contributi per la guerra contro il Turco. Era la prima volta che ciò accadeva. La partecipazione vescovile, tanto alla dieta in sé, quanto al prelievo fiscale, fu rivendicata come libera, spontanea e non pregiudiziale ai diritti del vescovato: tuttavia, tra 1474 e 1511, rimanendo i confini del territorio permanentemente minacciati, i vescovi finirono per prendere parte a quasi tutte le diete territoriali e per assentire, sempre a titolo di libera concessione, a numerose contribuzioni. Né rifiutarono un coinvolgimento personale nelle sorti del prelievo comune: nel 1476 furono i due presuli a indurre i *silvestres homines* delle campagne intorno a Innsbruck ad accettare l'imposta. Tutto questo non impedì comunque ai vescovi di mantenere saldo il confine tra partecipazione e appartenenza e di ribadire energicamente il concetto in ogni occasione. Le reiterate proteste di non pregiudizialità degli atti compiuti insieme ai ceti tirolesi e la loro regolare iscrizione al capitolo dei provvedimenti

straordinari ottennero infine un riconoscimento protocollare nell'affermazione di una formula rispettosa dell'alterità dei vescovati rispetto al corpo della dieta tirolese: dal tardo Quattrocento le deliberazioni comuni furono regolarmente ascritte a «Stifter und Stände», vescovati, da una parte, e ceti tirolesi, dall'altra⁶⁴.

Con queste premesse (relativamente favorevoli, rispetto alla situazione dei secoli precedenti), Trento si avvicinava al *Landlibell*. Rafforzava la posizione del vescovo il progressivo consolidamento delle strutture interne del principato, intrapreso sotto la reggenza di Johannes Hinderbach e proseguito sotto i suoi successori, in particolare dal vescovo in carica nel 1511, Georg Neideck. Nulla di risolutivo, beninteso, ma tuttavia sufficiente per porre di fronte a Massimiliano e ai ceti tirolesi qualcosa di più rappresentativo che non la semplice dignità del vescovo: un *consilium* episcopale, addetto al governo del territorio, strutturato e capace di azione politica; una magistratura cittadina più omogenea e ormai esercitata a ricercare i propri vantaggi nelle acque agitate della politica territoriale; un capitolo 'intedescato' dalle recenti norme sulla composizione (che prevedevano che almeno i due terzi dei canonici provenisse dalle terre dell'impero) ma, forse proprio per questo, più compatto e più a proprio agio nel confronto con lo stato per ceti tirolese⁶⁵. Nel complesso, qualcosa di abbastanza vicino ad un organismo statuale.

Il patto del 1511 sancì pertanto, anche sul piano del 'dualismo territoriale', uno stato di cose lungamente maturato nel secolo precedente. Il vescovato di Trento, come e più di Bressanone, vi ritrovava espresse tanto le ragioni quanto i limiti della sua cooptazione nel dualismo costituzionale tirolese: concorso alla difesa del territorio, cooperazione nella ricerca delle risorse

⁶⁴ Un chiaro compendio della partecipazione del vescovato di Trento alla cetualità tirolese nel Quattrocento in J. RIEDMANN, *Das Hochstift Trient*. Sul tema cfr. inoltre A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 252-258; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 109-110; J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 217-228; I. ROGGER, *Struttura istituzionale*, pp. 29-32.

⁶⁵ Un ampio panorama della lenta e contrastata ascesa del vescovato e dei suoi corpi verso nuove forme di gestione in M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, pp. 111-220.

finanziarie, integrazione con il sistema militare e fiscale dell'impero. Nel documento, diversi punti contemplavano direttamente i due principati ecclesiastici: il § 4, nel ripartire il contingente-base di 5.000 uomini, ne assegnava 1.800 alla componente costituita da nobili, prelati e vescovati; i §§ 36-40 stabilivano, anche per i vescovi, le regole fondamentali di ripartizione specifica dei carichi. Il § 5, prevedendo l'esenzione di Trento e Bressanone da qualunque obbligo militare o fiscale nei confronti dell'impero, implicava che i vescovi versassero alla camera di Innsbruck quanto risparmiato in contribuzioni imperiali. Il § 11 estendeva naturalmente anche alle compagnie trentine e brissinesi il divieto di attività militare oltre confine; il § 27, in nome della reciprocità, garantiva ai vescovati l'aiuto dell'intero paese in caso di minaccia. Il § 33, infine, estendeva ai vescovi il controllo sulla politica estera del signore territoriale, riconoscendo loro, alla pari dei ceti, il diritto all'approvazione preliminare delle iniziative belliche.

Tutto questo implicava una trasformazione sostanziale nello stato dei rapporti fra Innsbruck, Trento e Bressanone. Con il 1511 prendeva le mosse una nuova fase dell'integrazione dei territori vescovili nel sistema territoriale tirolese: fase giocata sul terreno 'moderno' delle relazioni fiscali e filtrata attraverso il tessuto dello stato per ceti, ben diversa, nei suoi presupposti, dalla progressiva imposizione dei diritti di avvocazia realizzata nel corso del medioevo dal signore tirolese. Il *Landlibell* catalizzava intorno a sé un itinerario eterogeneo rispetto alla 'storia delle compattate': senza negare o superare quella, apriva un capitolo diverso nelle relazioni tra vescovi e conti (ma anche tra vescovi e ceti, o tra vescovi e sudditi), dipanando intorno a un nuovo telaio la storia politica e costituzionale del territorio. Al tavolo del nuovo sistema fiscale e militare i vescovati si affacciavano con le spalle coperte da un documento scritto, controfirmato, fatto proprio dall'imperatore e destinato ad essere sottoposto alla dieta imperiale a garanzia della sua conformità al modello originale della *Reichsverfassung*. Un potente strumento di salvaguardia, almeno sul piano formale: destinato tuttavia a un percorso accidentato sul piano esecutivo, a partire dalle prime disposizioni relative alla ripartizione dei carichi.

6. Il «Landlibell» alla prova: la ripartizione del 1512

La dieta del giugno 1511 aveva prodotto un documento di carattere normativo generale, che forniva poche indicazioni intorno alla concreta attuazione del suo dettato. Gli ultimi articoli (§§ 36-40) demandavano a specifiche misure applicative la costituzione di quel sistema integrato, militare e fiscale, che traspariva nelle intenzioni dell'assemblea. Di fronte alle perduranti emergenze belliche, il paese non perse tempo: favoriti da un'ormai consolidata consuetudine, già l'anno successivo i ceti e i vescovati furono in grado di produrre un'articolata ripartizione dei carichi (*Anschlag*) in base alla quale stabilire il concorso di tutte le componenti agli obblighi comuni. Il provvedimento rappresenta – insieme al *Landlibell* stesso – una tappa fondamentale nello sviluppo del sistema fiscale tirolese: è attraverso il contingentamento del 1512 che si realizza concretamente l'osmosi tra *Reisen* e *Steuern*, vale a dire tra sistema di difesa territoriale e sistema tributario, fra aiuto in uomini e contributo in denaro. La ripartizione concerne in prima istanza il concorso alla difesa territoriale: non a caso l'unità di misura è il fante (*Knecht*); tuttavia, la necessità di definire contestualmente anche la misura della partecipazione dei singoli alle contribuzioni militari in denaro suggerì l'immediata deduzione dell'importo in denaro dal numero di fanti attribuito a ciascun membro.

Strumento di mediazione tra contributo in uomini e contributo in denaro fu il concetto di 'fante steorale' (*Steuerknecht*), definibile come l'equivalente del costo per il mantenimento mensile di un fante. Lo *Steuerknecht* costituiva una vera e propria unità di misura fiscale: stabilita convenzionalmente in quattro fiorini al mese la spesa per un fante, la conversione della quota di uomini in una proporzionale quota in denaro risultava automatica. I sistemi di conversione differivano, però, a seconda che il contributo venisse calcolato in origine in uomini oppure direttamente in denaro. Nel primo caso, il calcolo era semplice e immediato: se veniva concesso il contributo corrispondente a un determinato numero di uomini per un determinato periodo di tempo, per ottenere il numero di fiorini spettanti a ogni singola componente era sufficiente moltiplicare la rispettiva quota di fanti per il

numero di mesi previsti e ancora per quattro. Tale formula divenne presto desueta: fu applicata alcune volte negli anni immediatamente successivi al 1511, quando lo stato di guerra imponeva ancora contributi in uomini, ma una volta terminate le imprese militari di Massimiliano si affermò gradualmente, sino a divenire la formula abituale, la concessione diretta da parte della dieta di una determinata somma in denaro. In questo secondo caso, il calcolo delle spettanze individuali risultava più complesso. Due erano i sistemi utilizzati. Il primo consisteva nello stabilire una proporzione del tipo: contingente standard: quota (in fanti) = somma concessa: quota (in denaro).

In essa il quarto termine rappresenta l'incognita, mentre i primi tre sono noti: il contingente standard rappresenta il costo mensile del contingente minimo di 5.000 uomini e corrisponde a 20.000 fiorini (5.000 uomini a 4 fiorini l'uno); la quota individuale è quella assegnata sul contingente-base di 5.000 fanti dall'*Anschlag*. Così, per esempio, una giurisdizione allibrata per 100 fanti che avesse voluto calcolare la propria quota di una contribuzione di 100.000 fiorini, avrebbe dovuto eseguire la proporzione: $5.000 : 100 = 100.000 : x$. L'incognita si ricavava dunque con la semplice operazione: $100.000 \times 100/5.000 = 2.000$ fiorini.

Il secondo sistema, più usuale, consisteva invece nel ricavare direttamente il valore relativo di un fante steorale, desumendolo dalla somma concessa, e nel moltiplicarlo per la quota individuale in fanti assegnata ai diversi contribuenti. Il calcolo partiva dal presupposto che un fante steorale valesse 12 carantani per ogni 1.000 fiorini concessi (12 carantani rappresentano infatti la cinquemillesima parte di 1.000 fiorini). Di conseguenza, esso veniva calcolato moltiplicando il coefficiente di 12 carantani per le migliaia di fiorini concessi. Si otteneva così l'importo in carantani, che veniva riportato alla misura in fiorini dividendolo per 60. Il valore ottenuto rappresentava il fante steorale relativo a quella specifica contribuzione e andava infine moltiplicato per il numero di fanti steorali assegnati ad ogni singolo contribuente.

Riprendendo il precedente esempio, la giurisdizione allibrata per 100 fanti avrebbe calcolato la propria quota di un'imposta

di 100.000 fiorini nel seguente modo: 12 (carantani) x 100 (migliaia di fiorini) = 1.200 carantani; 1.200 carantani/60 = 20 fiorini (valore del fante steorale); 100 fanti steorali da 20 fiorini = 2.000 fiorini (quota)⁶⁶.

L'aggancio al sistema militare e l'adozione di un sistema di riconversione immediata in denaro della ripartizione per la difesa territoriale rivoluzionarono profondamente la logica impositiva tirolese: sino alla promulgazione del *Landlibell*, il prelievo in Tirolo era fondato su un criterio di natura patrimoniale e proporzionale, conforme ai dettami delle diete di Ratisbona e di Augusta, che nel 1471 e nel 1474 avevano stabilito le forme di tassazione per la guerra contro il Turco. In base a tale criterio, nobili e prelati erano tenuti al pagamento della decima sulle proprie entrate, mentre città e giurisdizioni rurali dovevano versare una determinata somma per ogni fuoco. Dal 1511, il sistema fiscale tirolese inaugurò un nuovo modello di imposta, basato sulla ripartizione e destinato a un certo riscontro a livello di fisco imperiale. La *Landsteuer* può infatti essere assimilata alla struttura impositiva delle imposte matricolari imperiali, come i *Römermonate*, di cui costituì il precedente più immediato: il contingentamento del 1512 precede, in ambito territoriale, la matricola imperiale redatta a Worms nel 1521 e comune è l'adozione di un sistema di calcolo delle quote basato sul principio dello *Steuerknecht*⁶⁷.

Le operazioni di ripartizione seguirono un criterio di definizione progressiva. Il *Landlibell* aveva previsto, al § 4, un primo livello di agglomerazione, specificando i carichi dei due vescovati e

⁶⁶ T. SARTORI MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 10; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 132-133. Il valore di un fante steorale nella misura di 12 carantani su 1.000 fiorini si ricava in base al fatto che 1.000 fiorini rappresentano un ventesimo dei 20.000 previsti sulla base del contingente standard di 5.000 uomini, e proporzionalmente 12 carantani rappresentano un ventesimo dei 4 fiorini stabiliti come costo mensile di un singolo fante.

⁶⁷ T. SARTORI MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 9. Esempi simili di imposta ripartitiva su base matricolare rimasero piuttosto rari all'interno degli altri territori dell'impero, compresi gli *Erblände* asburgici: se ne possono ritrovare gli estremi, semmai, nella *Landsteuer* bavarese (cfr. L. HOFFMANN, *Geschichte der direkten Steuern*).

dei due ceti superiori, dei ceti inferiori, delle giurisdizioni della Pusteria e delle signorie della bassa valle dell'Inn. I primi due gruppi, molto eterogenei al loro interno, furono quindi suddivisi in diverse categorie, all'interno delle quali il computo dei carichi risultasse più agevole (tab. 1): i 1.800 fanti della 'steora nobile' (*Adelsteuer*) furono ripartiti tra i due vescovati, il clero appartenente a diocesi diverse da Trento e Bressanone, i prelati, la nobiltà territoriale e i cosiddetti *Burgfrieder*, i possessori di beni sul territorio tirolese, tassati dal 1509 in base alla medesima aliquota della nobiltà. Le città sottoposte alla 'steora comune' (*gemeine Steuer*) furono allibrate insieme alle rispettive giurisdizioni urbane, sulla base delle ripartizioni interne tradizionali per ciascuna di esse. Le giurisdizioni rurali, per parte loro, furono riunite in agglomerati elementari su base geografica, che prefiguravano la parcellizzazione del territorio a fini amministrativi, quale si sarebbe progressivamente costituita nel corso del Cinquecento. Il risultato complessivo si discostò, anche se non di molto, dalle prescrizioni del *Landlibell*: sulla carta furono assegnati complessivamente 4.890 fanti e un quarto, 110 in meno rispetto al contingente complessivo di 5.000. Il risparmio andò a vantaggio dei ceti tirolesi, mentre i distretti di nuova acquisizione dovettero ripartire l'intera loro quota. Osservando le proporzioni, sia i nobili, sia gli ecclesiastici risultano formalmente detentori di quote abbastanza sostanziose, rispetto ad altre situazioni: a carico delle famiglie aristocratiche erano infatti 539 fanti (l'11% del totale), a carico dei vescovi, dei capitoli e del clero 461 fanti e un quarto (il 9,5 del totale). È in effetti probabile che l'aristocrazia, da una parte, cercasse i propri vantaggi soprattutto nel governo della dieta e nella conseguente capacità di orientare le scelte di politica fiscale; il clero, d'altra parte, dipendeva innanzitutto dagli orientamenti dei vescovi di Trento e Bressanone e degli alti prelati delle abbazie territoriali, propensi a far uso della prestazione fiscale per sancire il proprio ruolo politico e istituzionale, di fronte ai quali poco riscontro avevano le difficoltà del clero minuto, dei parroci e dei curatori d'anime: anche nel caso trentino-tirolese, comunque, sembra confermarsi una certa capacità di penetrazione fiscale da parte del potere secolare. Nella pratica, poi – come si dirà meglio in seguito – sia i nobili, sia gli ecclesiastici interessati a limitare

le proprie prestazioni avrebbero saputo trovare ampi spazi di immunità e di evasione⁶⁸.

A questa prima razionalizzazione seguì il calcolo delle quote spettanti alle diverse componenti del paese soggette a imposta. La base imponibile rimase sostanzialmente invariata rispetto alla tradizione, nonostante l'evoluzione della tecnica del prelievo e il ritocco di alcuni parametri. La quota di nobili, prelati e *Burgfrieder* fu calcolata nella misura del 10% delle rendite (decime e censi). La quota spettante ai sudditi delle città e delle giurisdizioni rurali fu quantificata in relazione ai beni immobili, tramite il ricorso a una versione aggiornata del tradizionale calcolo dei fuochi. I *Feuerstätte*, unità di misura fiscale importata in Tirolo su modello trentino nel corso del Quattrocento, già da tempo non si riferivano più, come in origine, al singolo nucleo abitativo: essi rappresentavano invece un insieme di beni immobili di valore prefissato, che fino al primo decennio del Cinquecento assommava a 100 fiorini e che fu aumentato in seguito al *Landlibell*, allo scopo di proporzionare la somma dei beni stimati alla ripartizione complessiva e di raggiungere una maggiore equità fiscale. Mancano purtroppo notizie dirette su queste operazioni: quel che è certo è che per 'fuoco' si intendeva, nel 1512, una cellula dell'estimo complessivo pari a un valore di 150 fiorini, chiamata attraverso il proprietario (che poteva essere anche più di uno) a concorrere proporzionalmente alla ripartizione del carico fiscale⁶⁹. La novità era rappresentata dal fatto che a determinare la somma di ciascun contribuente non era più la sua immediata disponibilità in rendite fondiarie, se nobile, o in beni immobili, se uomo comune, bensì il numero dei fanti che, sulla base di questi parametri, gli era stato attribuito. La

⁶⁸ Sugli atteggiamenti della nobiltà territoriale, cfr. M. BONAZZA, *La nobiltà trentino-tirolese*; quanto all'effettivo peso della tassazione del clero, si consideri – comparativamente – la situazione degli stati italiani richiamata in E. STUMPO, *Un mito da sfatare*, ripresa per la Toscana in R. BIZZOCCHI, *Politica fiscale*, e per la Repubblica di Venezia in G. DEL TORRE, *La politica ecclesiastica*.

⁶⁹ F. KOGLER, *Landesfürstliches Steuerwesen*, p. 130; T. SARTORI MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 12-13; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 77, 102-105.

suddivisione in fuochi avrebbe mantenuto il proprio primitivo significato solo una volta ultimata la ripartizione sia a livello locale sia individuale: nel determinare, cioè, l'ammontare del concorso del singolo possessore alla quota assegnata alla comunità nella quale egli viveva o nella quale possedeva dei beni.

La stima dei censi nobili e dei fuochi, pur approssimativa e condotta con gli strumenti già a disposizione (non fu infatti condotta alcuna operazione d'estimo), servì a ripartire i carichi tra i soggetti d'imposta. Nel settore della *Adelsteuer* furono allibrati i nobili iscritti alla matricola tirolese⁷⁰, una quindicina di prelati (tra i quali gli abati dei grandi complessi monastici di Stams, Wiltau, Novacella, Gries e San Michele), diversi esponenti del clero dipendenti dalle diocesi non tirolesi che avevano cura d'anime in settori periferici del territorio (tra cui Coira, Salisburgo, Frisinga e Feltre) e soprattutto i due vescovati, insieme alle rispettive giurisdizioni cittadine e rurali (tab. 2): un dato, questo, che introduceva un elemento contraddittorio nella *ratio* complessiva della 'steora nobile'. La 'steora comune' riguardava invece sei città, con i rispettivi distretti giudiziari (*Landgerichte*): Bolzano-Gries (90 fanti), Merano (90), Glorenza (20), Vipiteno (125), Innsbruck (50) e Hall (50). Accanto ad esse stavano circa settanta giurisdizioni rurali, tra le quali anche i distretti detti 'ai Confini Italiani', di lingua italiana ma direttamente dipendenti dal signore territoriale tirolese (Vallagarina, Valsugana, *enclaves* della valle di Non). Giurisdizioni mistilingui, italiane e tedesche, erano inoltre comprese nel gruppo di giurisdizioni all'Adige, che copriva il territorio rurale incluso fra Trento e Bolzano (tab. 3). Nel complesso della *gemeine Steuer* il carico maggiore era comunque sulle spalle della popolosa valle dell'Inn, vero centro nevralgico del potere tirolese: Oberinntal e Unterinntal erano allibrate per 827 fanti, senza contare i 300 di competenza delle Tre Signorie di Kufstein, Kitzbühel e Rattenberg⁷¹.

⁷⁰ Liste parziali di nobili allibrati, del 1526 e del 1582, con le rispettive quote steorali, sono pubblicate in M. BONAZZA, *La nobiltà trentino-tirolese*, pp. 95-96, 103-106.

⁷¹ L'organizzazione per giurisdizioni del territorio trentino-tirolese è analiticamente presentata nei commenti d'inizio secolo all'*Historischer Atlas der*

Parte in virtù della sua forza normativa, parte a seguito di particolari circostanze, la ripartizione del 1512 catalizzò intorno a sé due fenomeni storici di lunga durata e di non secondaria importanza: da un lato la celere quanto profonda divaricazione tra il sistema di difesa territoriale e il sistema fiscale, nati congiuntamente ma sviluppatisi poi lungo percorsi diversi; dall'altro la progressiva ma sempre difficoltosa assimilazione in entrambi i sistemi di corpi estranei come i vescovati e le loro componenti interne. Della prima questione si dirà brevemente; della seconda si occuperanno i capitoli successivi.

Il piano di difesa comune trovò immediata verifica nei cinque anni successivi al 1511, percorrendo in seguito un itinerario separato. La prosecuzione fino al 1516 del conflitto tra Massimiliano, la Francia e la Repubblica veneta permise di mettere alla prova, in condizioni di costante emergenza, l'efficacia tecnica e la tenuta giuridica del nuovo ordinamento. I risultati furono soddisfacenti: un'ormai consolidata consuetudine con le emergenze belliche e la lunga tradizione di collaborazione militare inaugurata dalle 'compattate' quattrocentesche resero abbastanza agevole il rodaggio del nuovo sistema. A fine luglio 1511, solo un mese dopo la dieta di Innsbruck, Massimiliano riconvocava vescovati e ceti a Bressanone, per sottoporre loro la richiesta di 20.000 fiorini e di una leva di 10.000 uomini per tre mesi, con stipendio e mantenimento a carico del paese, allo scopo di togliere ai veneziani la fortezza di Podestagno, al confine tra Pusteria e Ampezzo. La richiesta di utilizzare truppe territoriali era equa, essendo Podestagno la base delle scorrerie veneziane in tutta la Pusteria e configurandosi perciò la sua riconquista come un atto di difesa del territorio. Meno equa, rispetto alla lettera del *Landlibell*, era la pretesa che il paese si accollasse, oltre al salario, anche il mantenimento delle truppe: essa fu tuttavia giustificata con le pesanti difficoltà della camera del principe e fatta passare come provvedimento straordinario. L'11 novembre dello stesso anno, una nuova dieta, a Innsbruck,

österreichischen Alpenländer. H. VOLTELINI, *Welsches Südtirol*; trad. it. in E. CURZEL (ed), *Le circoscrizioni giudiziarie*, che copre sostanzialmente il territorio dell'odierno Trentino, e, per il Tirolo tedesco, i due volumi di O. STOLZ, *Landesbeschreibung*; dello stesso autore, *Landesbeschreibung von Südtirol*.

concesse all'imperatore altri 20.000 fiorini per la difesa di Verona, con l'usuale riserva di diritti, libertà e privilegi del paese; lo stesso avvenne in occasione della successiva dieta, aperta il 4 febbraio 1512 a Vipiteno, che trattò anche della formazione di un nuovo contingente militare. Il ricorso alle disponibilità finanziarie e militari del Tirolo e dei vescovati proseguì poi ininterrottamente sino al 1516: nel 1513 si susseguirono sei diete territoriali, caratterizzate da lamentele sempre più pressanti ma accompagnate da significative concessioni in denaro per l'assoldamento di truppe mercenarie. Gli anni successivi, di fronte alla concreta minaccia di un'invasione della Pusteria da parte degli eserciti veneziani, accanto ai contributi di natura finanziaria si fece nuovamente ricorso alle truppe territoriali: la dieta di Innsbruck del gennaio 1514 concesse 50.000 fiorini e 3.000 fanti per tre mesi; lo stesso accadde nella primavera 1515. Sempre a Innsbruck fu convocata, nel febbraio 1516, l'ultima dieta di guerra: ceti e vescovati concessero 40.000 fiorini in cambio della promessa di una rapida pace; ma la riscossione incontrò la forte opposizione della popolazione, e dovette essere accompagnata da misure coercitive⁷².

Mentre come principe territoriale Massimiliano faceva il massimo ricorso possibile alle risorse del paese, come imperatore si mantenne coerente con il *Landlibell*, astenendosi da qualsiasi pretesa nei confronti dei vescovati di Trento e Bressanone e, per estensione, dello stesso Tirolo. Fece eccezione la richiesta presentata nel 1512 ai due vescovi affinché inviassero, in base a una deliberazione dei ceti imperiali riuniti a Colonia, un certo numero di cavalieri a Bamberga: il malinteso venne tuttavia immediatamente chiarito con la presentazione di un reclamo da parte vescovile, dopo il quale non si ha notizia di nuovi contrasti⁷³. Le diete del 1511 e del 1514-1515 furono le ultime a prevedere il ricorso alle milizie territoriali. Sottoscrivendo a Bruxelles la pace con i propri avversari, Massimiliano poneva fine nel 1516 a un trentennio di guerre che, quasi senza interruzione,

⁷² Notizie su queste diete in A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, pp. 468-484; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 280-284.

⁷³ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*, p. 522.

avevano coinvolto direttamente il territorio tirolese. Il baricentro della politica asburgica si sarebbe spostato, nel giro di pochi anni, verso l'oriente delle incursioni turche e verso l'occidente franco-spagnolo, offrendo un lungo periodo di pace alla contea e ai vescovati⁷⁴. Ciò non comportò, beninteso, una completa estraneità rispetto alle necessità militari della casa regnante e degli *Erblände*: più volte, come si è detto, la dieta tirolese fu invitata, senza potersi sottrarre, ad autorizzare contributi alle spese delle guerre contro i protestanti e contro il Turco. Ma si trattò sempre di un impegno esclusivamente finanziario, non permettendo il § 11 del *Landlibell* l'utilizzo oltre confine di truppe territoriali. Solo la guerra dei Trent'anni, nel quarto e nel quinto decennio del Seicento, avrebbe riportato il nemico alle frontiere, costringendo la popolazione a riprendere in mano le armi. Per questo motivo, la gestione del sistema di difesa territoriale poté intraprendere propri specifici percorsi, impegnando un capitolo di spesa corrente nel bilancio della camera di Innsbruck senza coinvolgere più di tanto le risorse finanziarie dei ceti e dei vescovati. E anche se la sensibilità per i problemi di organizzazione e di adeguamento della *Landesdefension* non venne mai meno nel corso degli anni⁷⁵, la più che secolare assenza di stimoli esterni ebbe l'effetto di svincolare quasi totalmente esigenze militari e sistema fiscale. Se è vero, infatti, che il patto

⁷⁴ Per oltre un secolo, il territorio non conobbe alcuna minaccia ai confini, con l'eccezione di due brevi incursioni contro le fortificazioni settentrionali di Ehrenberg, portate nel 1546 dalla lega di Smalcalda e nel 1552 da Moritz von Sachsen; la difesa impegnò peraltro le sole comunità della Inntal: cfr. O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 81-82; E. EGG - W. PFAUNDLER, *Das grosse Tiroler Schützenbuch*, pp. 15-18; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 299-302.

⁷⁵ Le questioni della difesa mantennero i propri spazi nel dibattito dietale e si esplicarono nella produzione di dettagliate ordinanze militari (*Zuzugsordnungen*) e nella formazione di centri di addestramento permanente. La prima *Zuzugsordnung*, del 1526, e le successive del 1531, 1542, 1556 e 1562 sono commentate e pubblicate in O. STOLZ, *Wehrverfassung*, pp. 78-81, 207-213, e brevemente in S. GIRARDI, *Storia del Tirolo*, pp. 50-53; cfr. inoltre H. EHRlich, *Untersuchungen*, che dello Stolz rappresenta la fonte più diretta. Sulla storia delle relazioni trentino-tirolesi in materia militare mi riservo di tornare in futuro: rimando per il momento a M. BONAZZA, *Fiscalità e difesa territoriale*, pp. 70-96.

stipulato nel 1511 concerneva tanto l'ambito della difesa territoriale quanto l'ambito della fiscalità, fu soprattutto intorno a questo secondo momento, senz'altro più presente nella quotidianità politica, che si concentrarono le maggiori difficoltà e complicazioni. Tra queste, oltre alla 'normale' conflittualità fra principe e ceti, emerse sin dal primo momento il problema della difficile e complessa integrazione dei territori vescovili: con Bressanone, i problemi si limitarono per lo più a difficoltà di ordine giurisdizionale, che coinvolsero più le due corti che non le rispettive popolazioni; le particolari caratteristiche della fiscalità nel vescovato trentino complicarono invece l'incontro con lo *Steuerwesen* tirolese, fino a rappresentare il più significativo tra i vizi d'origine della comunità fiscale.

Tab. 1. *Ripartizione del 1512: quote steorali per agglomerati intermedi*

Imposta a carico di nobiltà e clero (<i>Adelsteuer</i>) = 1.746,25 fanti	
Principato vescovile di Trento	= 673 fanti
Principato vescovile di Bressanone	= 305,5 fanti
Clero appartenente ad altre diocesi	= 123,75 fanti
Prelati territoriali	= 64,5 fanti
Nobiltà territoriale	= 539 fanti
<i>Burgfrieder</i>	= 40,5 fanti
Imposta a carico di città e giurisdizioni tirolesi (<i>gemeine Steuer</i>) = 2.344 fanti	
Città e giurisdizioni urbane (<i>Landgerichte</i>)	= 425 fanti
Giurisdizioni rurali ai Confini Italiani	= 236 fanti
Giurisdizioni rurali all'Adige	= 290 fanti
Giurisdizioni rurali nel Burgraviato	= 156 fanti
Giurisdizioni rurali in val Venosta	= 100 fanti
Giurisdizioni rurali all'Isarco	= 310 fanti
Giurisdizioni rurali nell'alta valle dell'Inn (Oberinntal)	= 402 fanti
Giurisdizioni rurali nella bassa valle dell'Inn (Unterinntal)	= 425 fanti
Imposta a carico delle giurisdizioni pusteresi = 500 fanti	
Imposta a carico delle Tre Signorie della valle dell'Inn = 300 fanti	
Totale dei fanti ripartiti = 4.890, 25	

Fonte: T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 13-15; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 137-145

Tab. 2. *Ripartizione del 1512: quote steorali dei principati vescovili*

Principato di Trento	Principato di Bressanone
Mensa episcopale (65)	Mensa episcopale e clero (130)
Capitolo del duomo e clero (65)	Capitolo del duomo (13)
Città e pretura di Trento (100)	Città e giudizio di Bressanone (42,5)
Giurisdizione di Levico (15)	Città di Brunico (20)
Giurisdizione di Stenico (20)	Città di Chiusa (10)
Giurisdizione delle Giudicarie (60)	Giurisdizione di Verdines (20)
Giurisdizione di Pergine (38)	Giurisdizione di Fassa (10)
Giurisdizione di Tenno (10)	Giurisdizione di Badia (10)
Giurisdizione di Fiemme (40)	Giurisdizione di Velturmo (10)
Giurisdizione di Termeno (10)	Giurisdizione di Luson (15)
Giurisdizione di Non e Sole (250)	Giurisdizioni rurali minori (25)
Totale = 673 fanti	Totale = 305,5 fanti

Fonte: T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschafiliches Steuerwesen*, pp. 13-15; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 137-145

Tab. 3. *Ripartizione del 1512: quote steorali nei distretti ai «Confini italiani» e «all'Adige»*

Giurisdizioni ai Confini italiani	Giurisdizioni all'Adige
Giurisdizione di Castelvorno (15)	Giurisdizione di Monreale (25)
Giurisdizione di Nomi (8)	Giurisdizione di Grumes (2)
Giurisdizione di Besenello (5)	Giurisdizione di Mezzocorona (10)
Giurisdizione di Pergine (45)	Giurisdizione di Segonzano (3)
Giurisdizione di Caldonazzo (8)	Giurisdizione di Salorno (15)
Giurisdizione di Telvana (40)	Giurisdizione di Enn-Caldiff (30)
Giurisdizione di Ivano (40)	Giurisdizione di Terlano (20)
Giurisdizione di Primiero (25)	Giurisdizione di Cortaccia (15)
Giurisdizione di Spormaggiore (15)	Giurisdizione di Caldaro (25)
Giurisdizione di Sporminore (5)	Giurisdizione di Sarentino (60)
Giurisdizione di Flavon (8)	Giurisdizione di S. Genesio (10)
Giurisdizione di Castelfondo (22)	Altre giurisdizioni (55)
Totale = 236 fanti	Totale = 290 fanti

Fonte: T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschafiliches Steuerwesen*, pp. 13-15; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 137-145

Un'integrazione difficile: tradizioni fiscali a confronto

1. Una fiscalità inibita: la mensa episcopale di Trento fra prelievo ordinario e immunità

Circa un cinquantennio prima della promulgazione del *Landlibell*, il sistema fiscale tirolese, allora alle prime armi, aveva già potuto fare esperienza delle difficoltà della cooptazione di elementi esterni nei meccanismi del prelievo straordinario. L'aristocrazia territoriale, dopo aver a lungo rifiutato sdegnosamente qualsiasi partecipazione all'imposta, aveva acconsentito alla tassazione straordinaria dei propri sudditi, accettando poi, sia pur con mille riserve, di contribuire direttamente insieme al resto della *Landschaft*: il tutto era avvenuto, però, a prezzo di lenti e complessi accomodamenti giuridici e sotto la costante ipotesi della renitenza dei sudditi immediati dei signori fondiari. Ad inizio Cinquecento il processo di integrazione era ben lungi dall'essersi compiuto, tanto che alla voce *Adelsteuer* continuavano ad associarsi interminabili vertenze e ingenti ammanchi in denaro¹. Questo precedente, che avrebbe forse dovuto rendere più avvertiti i responsabili della camera tirolese, non richiamava che su scala ridotta i problemi che era lecito attendersi dall'innesto nel sistema di un'entità come il principato vescovile di Trento. Ciononostante, l'incorporazione venne realizzata senza alcuna apparente precauzione. L'*Anschlag* del 1512 fotografa perfettamente l'ambiguità del contesto. Incorporando i vescovati, a norma di *Landlibell*, nei 1.800 fanti assegnati ai ceti

¹ M. BONAZZA, *La nobiltà trentino-tirolese*.

superiori, esso introduceva automaticamente un ulteriore corpo estraneo nel complesso della *Adelsteuer*. Infatti, se da una parte i vescovi e i rispettivi capitoli cattedrali erano allibrati con i criteri adottati per nobili e prelati, sulla base cioè delle rispettive rendite, le città e le giurisdizioni vescovili avevano la propria quota calcolata in base ai fuochi, così come avveniva per le città e le giurisdizioni tirolesi. A rigore, dunque, solo vescovi e canonici pagavano una *Adelsteuer*, mentre città e giurisdizioni vescovili erano tassate secondo le forme della *gemeine Steuer*. Per il calcolo delle rispettive spettanze rimanevano in vigore le tradizionali ripartizioni interne: nulla impedì, per esempio, che i 100 fanti assegnati alla città di Trento fossero poi suddivisi secondo il consolidato criterio che assegnava alla città un terzo e al distretto i due terzi di qualsiasi contribuzione.

La penetrazione del fisco tirolese nei territori vescovili avvenne pertanto senza alcuna mediazione, semplicemente importando presso i sudditi trentini la scomoda novità del prelievo straordinario. Forse a causa dell'emergenza militare, o forse perché nessuno prevedeva che il *Landlibell* avrebbe mantenuto tanto a lungo la sua efficacia, non ci si preoccupò del problema dell'assimilazione di usanze e tradizioni fiscali tanto diverse. Eppure, il vescovato di Trento non era palesemente pronto a convivere con un sistema fiscale integrato e ad uniformarsi ad abitudini contributive imposte dall'esterno. Se la contea tirolese aveva raggiunto un grado di maturità politica capace di dar vita a una proficua fiscalità, regolata dalle forme organizzative e dai significati istituzionali propri dello stato per ceti, le comunità vescovili non mostravano viceversa alcuna attitudine né alla prestazione fiscale straordinaria, né a una propedeutica trattativa politica con il proprio signore. Mentre gli esattori camerati del conte del Tirolo già si aggiravano per le giurisdizioni episcopali con regolari mandati di pagamento, la capacità di prelievo del presule di Trento rimaneva ferma ad un livello di sviluppo poco meno che medievale: in questa differenza di fondo, nelle incongruenze cui diede vita e nell'inconcludenza delle linee politiche adottate per porvi rimedio, va ricercato il trauma iniziale, e non più superato, del sistema fiscale nato con la promulgazione del *Landlibell*.

Il sistema finanziario dell'episcopato trentino nella prima età moderna resta, per molti aspetti, un oggetto oscuro: certo, è possibile ricostruirne la struttura di fondo e anche azzardare qualche cifra, ma la documentazione non si presta a indagini di carattere seriale e diversi meccanismi restano celati all'osservatore. L'amministrazione trentina non sfugge, insomma, al paradigma della «impenetrabilità» formulato a proposito della gestione finanziaria della maggior parte dei territori ecclesiastici dell'impero². Tra i dati a disposizione, tuttavia, almeno uno non si presta a equivoci, ed è il ruolo stabile ed estremamente circoscritto, nel complesso delle entrate della mensa episcopale, del prelievo fiscale, limitato alla sola imposta ordinaria dovuta al vescovo come signore territoriale. Tale imposta – la colletta o, più frequentemente, 'colta' – si lega direttamente alla superiorità temporale del vescovo e accomuna quest'ultimo alla totalità dei dinasti dotati sin dal medioevo di analoga autorità.

Delle vicende storiche della colta non si conosce molto: se ne può probabilmente individuare una prima traccia in transazioni concluse dai vescovi con singole giurisdizioni del loro principato nel corso del XII secolo. La più nota tra queste è sicuramente il patto con il quale il vescovo Gebardo, nel 1111, imponeva alla comunità di Fiemme il pagamento di 24 arimannie in cambio dell'invio, due volte l'anno, di un gastaldione incaricato di amministrare la giustizia. Transazioni di matrice analoga, più o meno dello stesso periodo, ci informano intorno ai doveri contributivi di comunità come Ledro, Riva del Garda e val Rendena³.

² L'espressione, applicata nello specifico alle finanze dei principati vescovili di Würzburg e Bamberg, è di E. SCHUBERT, *Stato, fisco e confessione religiosa*. Sull'apparato finanziario e sulla mensa episcopale del vescovo di Trento rimando a M. BONAZZA, *Fisco e finanza*. Dati anche in A. STELLA, *Politica ed economia*, pp. 67-112; dello stesso autore, *Rationes officialium*; G. PAPAIONE, *Il bilancio della corte trentina*; A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 813-817. Informazioni sui funzionari periferici al servizio del vescovo (compresi gli addetti a servizi di carattere finanziario) in V. INAMA, *I Vicedomini*; S. VALENTI, *I pubblici funzionari*; M. BONAZZA - R. TAIANI (edd), *Magnifica Comunità di Fiemme*, pp. 741-774. Sul sistema daziario del vescovo di Trento si veda infine O. STOLZ, *Geschichte des Zollwesens*, in particolare pp. 17-42, 115-117.

³ La comunità della valle di Ledro era tenuta a versare al vescovo 75 montoni, 6 vacche e 350 lire in moneta veronese, mentre la Rendena era tenuta al

L'importo della colta era misurato sulla base dei fuochi contati nelle singole giurisdizioni e poteva perciò variare nel corso degli anni; tuttavia, era molto più frequente che l'imposta rimanesse stabile, a causa della scarsa elasticità dei sistemi di stima, mentre il numero effettivo dei fuochi subiva variazioni anche pesanti a seguito di oscillazioni demografiche o di cambiamenti di *status* sociale. Le ripetute incongruità tra *foci descripti* e *foci fumantes*, e cioè tra unità fiscali attribuite alle singole comunità e unità effettivamente esistenti, provocavano frequenti sperequazioni tra imposta ed effettiva capacità contributiva della comunità⁴. Comunque la situazione si fosse sviluppata, la colta ordinaria vescovile superò le traversie del basso medioevo, ripresentandosi con immutato rilievo nelle fonti tardomedievali e della prima età moderna. Nella seconda metà del Quattrocento, per esempio, la comunità di Levico era tenuta a pagare 650 lire annue (equivalenti a 130 fiorini) e la pieve di Condino 846 (circa 170 fiorini). Nel 1541 Ledro pagava 444 fiorini, 2 troni e 2 carantani, Riva 150 fiorini e 6 carantani, le valli di Non e di Sole 800 fiorini, le Giudicarie 1.008 fiorini, 3 troni e 4 carantani. Sempre nel Cinquecento la città di Trento versava al vescovo 506 fiorini e 7 carantani; 200 fiorini provenivano infine dallo *Stadtgericht* di Bolzano, benché da tempo la città fosse passata sotto l'autorità tirolese⁵. Dunque, la colta rappresentò un'importante fonte di reddito per i vescovi: copriva in effetti circa un quinto del bilancio attivo della mensa episcopale. Esprimeva

pagamento di 290 lire e 120 montoni. La comunità di Riva doveva versare 12 soldi di moneta veronese per ogni casa in occasione della festa di San Michele (il riferimento a San Michele è interessante, perché stabilisce un legame diretto con la colta ordinaria d'epoca tardomedievale, riscossa in due rate annuali: la prima a San Giorgio, il 23 aprile, la seconda, appunto, a San Michele, il 29 ottobre). Cfr. R. KINK (ed), *Codex Wangianus*, II, pp. 21-25, 254-258; su Ledro, si veda anche B. DEGARA, *Storia della comunità di Ledro*, pp. 204-205. Sulla colta in epoca medievale, cfr. F. SENECA, *Contributo allo studio della colletta*.

⁴ F. KOGLER, *Das landesfürstliche Steuerwesen*, pp. 680-684; F. SENECA, *Contributo allo studio della colletta*, pp. 177-179; I. ROGGER, *Strutture politico-amministrative*, pp. 76-78.

⁵ A. CETTO, *Castel Selva e Levico*, p. 160; G. PAPALEONI, *Un comune trentino*, pp. 53-54; A. STELLA, *Rationes officialium*. Il dato su Bolzano è in *Amt des Hochstiftes Trient zu Bozen. Amtsrechnung*, TLA, LZB, Hs. 1185.

al tempo stesso un significativo valore politico e giuridico, in quanto testimonianza ed effetto dell'autorità del vescovo sui propri sudditi. Tuttavia, nel tardo medioevo e in età moderna essa costituì anche l'unica forma della fiscalità vescovile: una forma, per certi aspetti, primitiva, espressione di un grado di evoluzione costituzionale rimasto fermo, nelle sue componenti di base, a rapporti di diritto feudale⁶. Manca infatti, nelle fonti finanziarie trentine, traccia dell'esistenza di una fiscalità straordinaria che fosse espressione del patteggiamento tra il vescovo come signore e i sudditi organizzati in corpi intermedi politicamente attivi e capaci di negoziato; una fiscalità espressione di una statualità 'moderna', paragonabile a quella espressa dalla maggior parte dei territori dell'impero. In questo dato di fatto è ravvisabile la mancata modernizzazione del principato di Trento, effetto di una limitata capacità di territorializzazione e concentrazione del potere da parte dei vescovi.

Circostanze esterne, legate al nodo dei rapporti con la contea tirolese, spiegano in parte tale situazione. Lo stretto legame politico-militare instaurato sin dal Duecento con i conti di Tirolo condizionò senza dubbio la capacità impositiva dei vescovi di Trento: direttamente, a causa dell'atteggiamento concorrenziale del governo tirolese, deciso a inibire ai vescovi l'uso delle proprie regalie e dei propri diritti comitali; indirettamente, attraverso i patti di assistenza militare (le «compattate») che, assegnando agli avvocati il compito di garantire alla chiesa di Trento difesa e protezione, sollevavano i vescovi dall'incombenza che più di ogni altra avrebbe richiesto il ricorso a contribuzioni straordinarie⁷. È peraltro verosimile che, nelle condizioni generali del potere vescovile durante il Quattrocento (nel periodo, cioè, in cui altrove prendevano piede il modello dello stato per ceti e l'organizzazione di una fiscalità straordinaria), risultasse più conveniente ai presuli trentini non vincolarsi nei confronti dei propri sudditi, trattando con loro questioni di carattere finanziario, e

⁶ A proposito della struttura territoriale trentina e dei condizionamenti reciproci fra centro e periferia, si veda G. SANTINI, *Comunità di pieve*.

⁷ La limitata capacità militare fu d'altronde esperienza comune negli stati ecclesiastici dell'età moderna: P. HERSCHE, *Intendierte Rückständigkeit*, pp. 136-138.

adeguarsi piuttosto a un modello di potere che, prescindendo dalla loro condizione di principi dell'impero, finiva con l'assimilarli a un potentato nobiliare. Di fatto, uomini come Georg Hack o Georg Neideck, ma anche come Bernardo Cles o Cristoforo Madruzzo, riconobbero i limiti della loro condizione e ne accettarono le prospettive, cercando potere e realizzazione nel servizio all'impero e alla Chiesa piuttosto che in un difficile recupero delle loro prerogative di principi territoriali: sul piano finanziario, ciò si tradusse nel ricorso ai loro beni patrimoniali, alle rendite ordinarie della mensa episcopale, ai ricchi proventi dell'attività diplomatica, piuttosto che nel vano sforzo di affermare una piena sovranità fiscale. Destino comune, peraltro, a tutti i principi ecclesiastici d'età moderna, fatta eccezione per il salisburghese e pochi altri⁸.

Non meno delle condizioni esterne, tuttavia, anche gli sviluppi interni della compagine vescovile durante il medioevo avevano concorso a limitare la capacità impositiva dei vescovi e l'attitudine dei sudditi trentini alla contribuzione: non si tratta di semplici linee di tendenza, ma di fatti e circostanze ben precise, legati alla progressiva dissoluzione dei legami di potere verificatasi nel territorio trentino sotto la pressione dell'ingerenza tirolese. I vari corpi del vescovato, profittando della generale fluidità della situazione, si abituarono a una politica particolaristica fondata sul privilegio, senza dare vita a nulla che somigliasse a una cetualità e che potesse costituire la base di una fiscalità vescovile straordinaria di tipo moderno. I vescovi, per parte loro, assecondando tale tendenza, impressero al proprio modello di governo un «orientamento feudale» che lo avrebbe caratterizzato sino alla secolarizzazione⁹. Ora, ai vescovi di Trento non doveva

⁸ V. PRESS, *The System of Estates*, p. 3. In diversi stati ecclesiastici le funzioni che altrove erano dei ceti furono assunte dai capitoli cattedrali: qualcosa di analogo avvenne anche a Trento, dove il capitolo e il magistrato consolare assunsero fra Quattro e Cinquecento capacità negoziali e di controllo del governo vescovile. È comunque probabile che sullo stato più meridionale dell'impero agisse anche l'influenza di modelli sociali e organizzativi italiani, che non prevedevano la formazione di ceti.

⁹ La «concezione contrattuale e limitata del potere» vescovile rappresentava l'unico mezzo per «avvincere sudditi di comunità e villaggi tanto sperduti e

essere mancata, originariamente, una certa capacità di prelievo straordinario. Lo suggerisce, per esempio, l'episodio della grande colta introdotta nel vescovato da Filippo Bonacolsi nel 1303: imposta che, almeno nella sua prima manifestazione, non appare assimilabile ad alcun contributo ordinario, e che ha, viceversa, tutte le caratteristiche di una tassazione straordinaria¹⁰. In quell'anno risulta che il vescovo Filippo «pro urgentibus necessitatibus Episcopatus et Ecclesie Tridentine, generalem subditis et districtualibus suis videlicet quadraginta soldorum et dimidii pro quolibet foco imposuisse coltam». Odorico di Coredo, esattore, versò nelle mani del camerario vescovile Bonomino di Goito oltre 18.000 lire veronesi di gettito¹¹. Imposizioni analoghe, per sistema di prelievo e per importo, dovettero essere frequenti anche nei decenni successivi. Una particolare propensione verso il ricorso a simili colte, sempre calcolate sulla base di 40 soldi per fuoco, si può attribuire al vescovo Enrico di Metz (1310-1336), promotore di almeno tre iniziative di prelievo¹².

Il periodo in questione seguiva di poco l'epoca, difficilissima per il governo vescovile, del confronto e della resistenza alla politica egemonica di Mainardo II di Tirolo: non stupisce che in simili frangenti i vescovi cercassero di risanare le proprie finanze e di riconfermare la propria sovranità; ma non è probabilmente

difficili da raggiungere quanto inclini alla disubbidienza»: M. BELLABARBA, «*Ius feudale tridentinum*», p. 152.

¹⁰ Di diverso avviso sembrerebbe F. SENECA, *Contributo allo studio della colletta*, p. 175, che parla dell'imposta del 1302 come di «un punto fondamentale per una precisazione circa l'entità della colletta, estesa sul territorio vescovile».

¹¹ B. BONELLI, *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, pp. 82-84. La quota di 40 soldi per fuoco portò a un introito di 5.660 lire veronesi nelle valli del Noce; 6.086 lire nelle Giudicarie, compresi Tenno, Ledro e Arco; 2.594 lire nelle giurisdizioni di Pinè, Levico, Sopramonte, Terlago, Calavino, Cavedine, Nago, Pergine e Caldonazzo; 1.000 lire a Riva, 60 a Mori, 1.000 a Bolzano, 1.180 in valle di Fiemme.

¹² Si ha notizia di imposizioni nel 1321, 1322 e 1331. La valle di Ledro versò, tra 1315 e 1323, una somma pari a 8.000 fiorini d'oro, e le Giudicarie versarono 7.800 troni in un solo anno, secondo B. DEGARA, *Storia della comunità di Ledro*, pp. 270-271.

un caso che, proprio allora, la superiorità fiscale del vescovo di Trento cominciasse ad essere intaccata dalle prime concessioni, portando al fallimento, sul lungo periodo, delle velleità di prelievo dei presuli. Il primo caso di concessione di libertà fiscali riguarda la valle di Fiemme e implica la citata pattuizione tra la comunità e il vescovo Gebardo: il 'secondo' dei due patti gebardini, nel confermare alla comunità di Fiemme libertà e diritti, impegnava il vescovo e i propri successori ad accontentarsi delle 24 arimannie concordate come contribuzione ordinaria, senza poter pretendere in futuro altre prestazioni di carattere straordinario. Ora, la datazione tradizionale di questo atto al 1111 crea diverse difficoltà alla ricostruzione storica, poiché decontestualizza almeno due dati: ha erroneamente convinto che una colta vescovile straordinaria esistesse già all'inizio del XII secolo, e ha pure anticipato di duecento anni le origini della libertà fiscale fiemmesa. Se però, come pare, questo secondo 'patto' è in realtà un apocrifo redatto nel 1317 dalla cancelleria del vescovo Enrico di Metz in forma di investitura e imposto ai fiemmesi per forzarli ad accogliere un vicario vescovile stabile al posto della tradizionale, e poco ingombrante, figura del gastaldione, allora tutta la storia della fiscalità vescovile acquisterebbe nuova luce: il privilegio rilasciato agli uomini di Fiemme non apparirebbe più come un'iniziativa isolata e priva di contesto, ma come una mossa politica, perfettamente motivata dalle circostanze, intesa a favorire un maggior controllo vescovile sull'autonomia fiemmesa e a rintuzzare gli appetiti del conte del Tirolo su questa porzione di territorio. Non costituirebbe più un problema, inoltre, nemmeno l'esenzione fiscale riconosciuta ai fiemmesi, eccessivamente precoce se datata al 1111: la postdatazione al 1317 consentirebbe infatti di inserirla nel quadro, ben diverso rispetto a due secoli prima, della consunzione del potere vescovile nella lotta con le potenze confinanti. Risulterebbe infine maggiormente giustificata la colletta generale del 1303, che non violerebbe più alcun trattato, non infrangerebbe alcun privilegio e rappresenterebbe, piuttosto, l'ultima libera iniziativa fiscale assunta da un vescovo di Trento¹³. È vero che, quattordici

¹³ Non avrebbe dunque ragione G. DELVAL, *Notizie storiche*, p. 66, nel considerare «ad onta dei patti Gebardini» la contribuzione imposta dal vescovo

anni dopo aver 'concesso' loro esenzione fiscale, lo stesso vescovo Enrico avrebbe dichiarato ai fiemmesi di poter pretendere da loro anche imposte che superassero la quota pattuita, ma non vi sono elementi per sostenere che ciò sia effettivamente avvenuto.

Una seconda congiuntura nodale per la regolazione dei rapporti fiscali tra il vescovo di Trento e i suoi sudditi si verificò all'inizio del Quattrocento, in concomitanza con le agitazioni popolari contro il governo di Georg Liechtenstein. La crisi che investì il territorio tra 1406 e 1407 ebbe esiti assai diversi a Innsbruck e a Trento. Mentre in Tirolo si ponevano le basi della costituzione per ceti, grazie all'accomodamento tra l'aristocrazia e il duca Federico e all'avvicinamento di quest'ultimo al mondo rurale, il vescovo di Trento, per salvaguardare il proprio potere, doveva rinunciare a importanti prerogative nei confronti dei due distretti più estesi e popolosi del suo vescovato: le valli Giudicarie e le valli del Noce. I privilegi rilasciati nel 1407 alle due comunità hanno la medesima origine, benché la loro concessione nasca da circostanze diverse. Le valli Giudicarie, infatti, non parteciparono direttamente alla rivolta antivescovile e si accontentarono di presentare preventivamente al loro signore una lista di gravami e una conseguente richiesta di garanzie: tra le lamentele, una delle più pressanti riguardava l'esosità del vescovo nel richiedere contribuzioni ritenute arbitrarie e sproporzionate, nonché la disonestà dei massari vescovili nell'esercizio delle loro funzioni. Per evitare un nuovo focolaio di ribellione, il Liechtenstein

Filippo. La postdatazione del secondo 'patto' è sostenuta con ampiezza di dati da V. CHIOCCHETTI - G. CHIOCCHETTI, *La componente arimannica*, pp. 5-25; tale opinione ha ricevuto autorevole avvallo in G.M. VARANINI, *Valentino Chiocchetti*, p. 37. Sospetti sull'attribuzione al vescovo Gebardo di entrambi i documenti erano affiorati anche in studi precedenti, in particolare T. SARTORI MONTECROCE, *Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims*, pp. 2-6. La questione non è tuttavia chiusa: la postdatazione è rifiutata nel recente I. GIORDANI, *I patti Gebardini*. Si consideri in ogni caso che non esiste, ad oggi, alcun originale dei patti, e che il loro contenuto è noto solo attraverso il privilegio enriciano del 1322: S. COLLODO, *Profilo storico*; M. BONAZZA - R. TALANI (edd), *Magnifica Comunità di Fiemme*, p. XXIV. Sul contenuto dei patti si vedano infine C. DEGIAMPIETRO, *Storia di Fiemme*, pp. 28-32; A. ZIEGER, *La Magnifica Comunità*, pp. 18-21; N. DELUGAN - C. VISANI, *Corpi e territorio*, pp. 19-21; M. PANTOZZI, *Pieve e comunità di Fiemme*, pp. 19-28.

concesse ai giudicariesi, in forma di privilegio, quanto da loro richiesto: in primo luogo, una precisa e vantaggiosa regolazione dei doveri e delle libertà in materia fiscale. La formulazione, rispetto al secondo 'patto gebardino', appare più precisa, ma il senso della deliberazione è analogo: il vescovo rinuncia, per sé e successori, all'imposizione nelle Giudicarie di qualsiasi colta che non sia il contributo «antico, debito e consueto»; unica novità, la possibilità riconosciuta ai giudicariesi di venire in soccorso al proprio signore, qualora questi lo richieda, spontaneamente e nella misura da essi ritenuta opportuna:

«de cetero nulla fiat penitus impositio alicuius collecte aut exactionis dictis hominibus in Iudicaria per aliquem Episcopum tridentinum ultra salarium antiquum et collectas debitas, et consuetas, ac etiam ab illis minime constringantur seu compellantur, nisi quantum de bona voluntate ac ad petitionem alicuius Episcopi Tridentini ipsum tamquam eorum verum et rectum dominum cupiant seu velint liberaliter honorare»¹⁴.

Valore di esenzione fiscale avevano anche i §§ 10 e 11, che vietavano contributi in denaro o in lavoro per la costruzione, la riparazione e il vettovagliamento dei castelli.

Diverse furono le circostanze che portarono, nello stesso 1407, alla concessione di privilegi fiscali agli abitanti delle valli di Non e di Sole, e diverso, in buona parte, risultò anche il contenuto dei privilegi stessi. Nelle valli del Noce l'accomodamento tra vescovo e comunità rurali avvenne solo dopo lo scoppio e il veloce diffondersi di un'aperta rivolta, motivata dall'arbitrio degli ufficiali vescovili e dal pesante clima di incertezza giuridica che si era venuto a creare¹⁵. Il contenuto dei privilegi ricalca solo in parte, nelle sue linee portanti, quello delle concessioni accordate ai giudicariesi: entrambi denotano, come scopo principale, la precisa definizione delle competenze dell'amministrazione vescovile sul territorio, la determinazione dei diritti delle popolazioni, la rimozione di ingiustizie e prevaricazioni. Nel complesso, tuttavia, le disposizioni relative alle comunità delle valli del Noce

¹⁴ G. PAPALEONI, *Gli statuti delle Giudicarie*, pp. 194-195.

¹⁵ T. BOTTEA, *Le rivoluzioni delle valli del Nosio*; V. INAMA, *Storia delle Valli di Non e di Sole*, pp. 219-233; A. ZIEGER, *Appunti di storia delle Valli del Noce*, pp. 44-50; E. LEONARDI, *Anaunia*, pp. 131-139.

risentono della tradizione politica del territorio, da sempre più vincolato al potere vescovile: sicché, riprendendo lo spirito dei privilegi più antichi (risalenti al 1298 e al 1322), anche quelli accordati nel 1407 puntano più a una riorganizzazione complessiva dei rapporti di dipendenza che non alla concessione di specifiche immunità. Ciò vale anche per l'ambito della potestà impositiva del vescovo, che non risulta limitata espressamente da alcun articolo: si prevede tutt'al più che i massari vescovili siano tenuti ad accettare, in pagamento di colte, salari e multe, qualunque tipo di moneta, purché «bonam, usulem et currentem»; o che il numero di fuochi a carico della comunità di Tuenno sia riportato a 10, dopo che i massari l'avevano arbitrariamente aumentato, provocando la rivolta della popolazione¹⁶.

In teoria, dunque, il vescovo di Trento avrebbe potuto introdurre nelle valli di Non e di Sole, legittimamente e autonomamente, qualche forma di imposizione straordinaria. In realtà, è assai probabile che ciò non sia avvenuto, sia per ragioni di politica generale (l'inopportunità di far pesare su una parte del territorio iniziative alle quali altre componenti potevano sottrarsi), sia per circostanze legate alla composizione sociale e alle propensioni politiche delle stesse valli del Noce. A limitare le già fragili competenze fiscali del vescovo di Trento, intervenne infatti la presenza della cosiddetta 'nobiltà gentile', o 'rurale', particolarmente diffusa in valle di Non. La categoria rappresentava un quadro intermedio tra la nobiltà di castello e la popolazione rurale, e in zone come l'Anaunia o la valle dei Laghi assumeva una consistenza non indifferente¹⁷. Pur continuando ad abitare nei villaggi e non mostrando, per lo più, i contrassegni propri dell'aristocrazia, i nobili rurali godevano di prerogative del tutto simili a quelle dei castellani, riconosciute loro dai vescovi per premiare benemerenze e per assicurarsi una forte base di con-

¹⁶ I privilegi delle valli del Noce sono descritti e pubblicati in T. BOTTEA, *Le rivoluzioni nelle valli del Nosio*, pp. 25-32; V. INAMA, *Gli antichi statuti*, dello stesso autore, *Storia delle Valli di Non e di Sole*, pp. 317-357.

¹⁷ V. INAMA, *Storia delle Valli di Non e di Sole*, pp. 189-199; C. AUSSERER, *Le famiglie nobili*, pp. 279-305; D. REICH, *I nobili gentili*; G. GEROLA, *Sul valore*; E. LEONARDI, *Anaunia*, pp. 140-150.

senso. Tali prerogative sono elencate nel privilegio rilasciato alla nobiltà gentile nel 1407 dal principe vescovo: esenzione dal servizio militare, qualora a questo non fossero chiamati anche i nobili maggiori, ed esenzione dalle colte. Il privilegio fu di lì a poco confermato da Federico Tascavuota, conte del Tirolo, subentrato per qualche tempo al Liechtenstein nel possesso del principato: la parte relativa all'esenzione fiscale venne anzi ulteriormente precisata, stabilendo che i nobili (rurali e di castello) non sarebbero stati tenuti al pagamento e alla prestazione di alcuna colta o salario, e che non avrebbero dovuto essere stimati neppure i beni, precedentemente sottoposti a tassazione, da loro acquistati. Si era creata così all'interno di una porzione significativa del territorio trentino una consistente sacca di esenti: di fatto, il pegno pagato dal vescovo per la conservazione del proprio potere. Le forti sperequazioni che la loro presenza causava all'interno delle singole comunità (che erano tenute a versare l'intera somma prevista dal calcolo dei fuochi – ovviamente *descripti* – a prescindere dal numero di esenti) rappresentarono sempre un motivo di tensione: latente sinché si trattò di collette ordinarie, a proposito delle quali i privilegi parlavano chiaro, palese nella seconda metà del secolo, quando il territorio vescovile si aprì alle contribuzioni straordinarie pattuite con il conte e i ceti tirolesi. Nacque allora un complesso problema giuridico: se cioè i nobili gentili fossero tenuti al pagamento delle imposte straordinarie richieste dal conte del Tirolo e accordate dal vescovo di Trento a nome dei suoi sudditi. La questione, posta formalmente all'attenzione della dieta nel 1487, fu risolta definitivamente, e non senza strascichi polemici, soltanto nel 1510, alla vigilia della sottoscrizione del *Landlibell*: in quell'anno una sentenza – detta «Compagnazzi» dal nome del notaio che la redasse – stabilì un compromesso, comunque favorevole alla nobiltà rurale, secondo il quale essa avrebbe in futuro pagato collettivamente, come 'corporazione', il 6% delle contribuzioni straordinarie. Considerata l'effettiva consistenza numerica della categoria e la porzione di beni in suo possesso, si trattava di una percentuale molto contenuta. In una valutazione complessiva, se è bene tenere conto del superamento del principio di esenzione assoluta, è d'altra parte necessario considerare che

tale superamento andava a vantaggio soprattutto del fisco tirolese; non bisognerà sopravvalutare, di conseguenza, l'apparente recupero di capacità impositiva del vescovo di Trento.

Le vicende della prima metà del Quattrocento avevano dunque impresso ai rapporti tra il vescovo e buona parte delle sue giurisdizioni un carattere pressoché definitivo, che i successori di Georg Liechtenstein cercarono di razionalizzare, ma non di sovvertire: la pur attenta e incisiva opera di riordinamento e razionalizzazione amministrativa posta in essere nella seconda metà del secolo da Johannes Hinderbach ottenne di chiarire meglio i rapporti giuridici e di potere fra la corte episcopale e gli elementi periferici del principato, ma non fu in grado di ristabilire alcuna delle prerogative perdute¹⁸. Nel frattempo, altri avvenimenti avevano mutato profondamente la fisionomia del potere vescovile sulla porzione meridionale del territorio: non si trattava, questa volta, della formazione di nuovi equilibri all'ombra dei condizionamenti tirolesi, bensì delle concrete annessioni territoriali della Repubblica di Venezia, quanto mai impegnata nella sua politica di terraferma. Com'è noto, la Serenissima era riuscita a sottrarre al vescovo di Trento e alle famiglie comitali del Trentino meridionale tre dei Quattro Vicariati (Ala, Avio e Brentonico) nel 1411, Rovereto nel 1416, la valle di Ledro e Tignale nel 1426, Riva del Garda con Nago e Torbole fra 1439 e 1440. Tutti questi territori sarebbero rimasti sotto il dominio veneziano sino al 1509, quando furono recuperati all'impero da Massimiliano in conseguenza della battaglia di Agnadello¹⁹. Diverso invece il loro destino successivo: Rovereto, con il suo distretto, incorporato direttamente nella contea tirolese; i Quattro Vicariati ceduti in feudo alla casa Madruzzo; Nago e Torbole restituiti ai conti d'Arco; Riva e la valle di Ledro riconsegnati nel 1521 alla chiesa di Trento²⁰.

¹⁸ G.M. VARANINI, *Il vescovo Hinderbach*.

¹⁹ G. ONESTINGHEL, *La guerra*; M. KNAPTON, *Per la storia del dominio veneziano*; J.E. LAW, *A New Frontier*; M. BELLABARBA, *Rovereto in età veneziana*; G.M. VARANINI, *Le istituzioni ecclesiastiche*; M. PERONI, *Istituzioni e società a Rovereto*.

²⁰ A. GALANTE, *I confini storici*; B. Malfatti, *I confini del principato*.

L'aver trascorso sotto l'egida di San Marco il secolo che, nel resto del vescovato, avrebbe prodotto un radicale rimescolamento degli equilibri di potere, differenziò naturalmente la posizione di queste aree rispetto a quelle che rimasero sotto la sovranità del vescovo di Trento. Dopo il ritorno nell'orbita dell'impero, l'integrazione nel nuovo sistema dei distretti ai Confini Italiani passò infatti attraverso il filtro della normativa statutaria che essi si erano dati prima o durante la conquista veneziana; ma in questo modo essi si trovarono privi delle coperture fiscali che i privilegi assicuravano ad altre comunità di valle²¹. Ciò non significa tuttavia che nella parte meridionale del paese, una volta allontanata la dominazione di Venezia, trovassero terreno fertile le richieste contributive delle nuove autorità, che cioè il vescovo di Trento potesse far valere i propri diritti di imposizione o il conte del Tirolo la propria *Steuerhobeit*. Al contrario, fu proprio nel settore fiscale che la condotta politica rimase maggiormente condizionata dall'ombra della Serenissima: quello veneziano era stato, per le regioni di confine, un governo decisamente morbido, basato più sulla ricerca del consenso che non sulla spogliazione e perciò aperto a numerosi provvedimenti a garanzia dell'autonomia, della libertà economica e, non ultima, dell'immunità rispetto alla maggior parte delle iniziative fiscali della Dominante²². La dominazione veneta aveva restituito agli Asburgo e ai vescovi di Trento comunità ben diverse rispetto a quelle perdute un secolo prima, non più ristrette in una concezione ingenua e localistica dei rapporti di diritto, ma politicamente ben consapevoli del ruolo di un territorio di confine e giuridicamente più accorte nell'uso di leggi e statuti²³. Un'eredità che condizionò l'atteggiamento trentino

²¹ Sul problema degli ordinamenti statutari delle giurisdizioni del basso Trentino si veda G. ORTALLI, *Fra Trento e Venezia*. Un elenco dei privilegi di Riva prima e dopo la dominazione veneziana in L.A. BARUFFALDI, *Notizie storiche*, pp. 123-146; per la valle di Ledro B. DEGARA, *Storia della comunità di Ledro*, pp. 322-325 e P. RENIER, *Le relazioni*.

²² M. KNAPTON, *Il fisco nello Stato veneziano*. Sull'impatto fiscale del dominio veneto sui territori del Trentino meridionale cfr., dello stesso autore, *Per la storia del dominio veneziano*, pp. 192-194; E. CAPUZZO, *Usi e consuetudini agrarie*; M. GRAZIOLI, *Riva del Garda*.

²³ M. BELLABARBA, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino*.

e tirolese nei confronti dei territori recuperati, traducendosi, pur in assenza di concessioni formali, in una tacita tolleranza della loro limitatissima propensione al pagamento delle imposte comuni. Sicché, pur in conseguenza di vicende peculiari, anche le giurisdizioni meridionali di Riva, della valle di Ledro e dei Quattro Vicariati finirono per godere di un trattamento privilegiato sul piano fiscale: i vescovi di Trento si sarebbero accontentati per il futuro di una porzione di colletta ordinaria relativamente modesta, mentre le autorità tirolese – pur in possesso, come si dirà meglio, dello *ius collectandi* su tutto il Trentino meridionale – avrebbero moderato le proprie pretese, nel timore di perdere consenso e di avvantaggiare Venezia, la tradizionale concorrente.

Al tirar delle somme, ben poche circoscrizioni vescovili risultavano escluse dall'area dei privilegi e delle esenzioni alla vigilia della promulgazione del *Landlibell*: tra le poche, Levico, che avrebbe però tratto profitto dalla prossimità a Pergine, tornata in possesso della chiesa tridentina nel 1531 ma 'riservata', quanto al *Reisen und Steuern*, al conte del Tirolo²⁴; oppure Termeno, che tuttavia godeva della sua posizione di *enclave* vescovile in territorio tirolese. Quello che emerge dalla disamina delle condizioni giuridiche e consuetudinarie dei sudditi vescovili (e trentini in generale) è un panorama dominato dall'esplicita o dalla tacita rinuncia – da parte del potere episcopale – all'esercizio di una prerogativa fondamentale della sovranità. In questo scenario, sul quale si sarebbe abbattuto, dal tardo Quattrocento, lo stimolo della fiscalità straordinaria di matrice tirolese, un'isolata, parziale eccezione era rappresentata dalla città di Trento con la sua pretura.

2. Una fiscalità autarchica: il prelievo cittadino a Trento

Ciò che differenzia la fisionomia fiscale della città rispetto a quella dei distretti rurali a cavallo del 1500 non è tanto la teorica

²⁴ A. CETTO, *Castel Selva e Levico*; T. BOTTEA, *Memorie del Perginese*; P. ALESSANDRINI, *Memorie di Pergine*; G. GENTILINI, *Tra gli Asburgo e Bernardo Clesio*.

organizzazione del prelievo, quanto l'attitudine e le potenzialità contributive che la città pone concretamente in essere. Il *civis* trentino, non diversamente dall'abitante delle campagne, si trova infatti nominalmente sottoposto a una medesima, triplice pressione fiscale: le imposte comunali, ripartite tra gli abitanti e riscosse per esigenze locali; la colta ordinaria dovuta al vescovo; le contribuzioni straordinarie per la difesa territoriale introdotte su pressione del governo tirolese. Ma dietro questa apparente identità di condizioni si intravedono due realtà ben diverse: la realtà della campagna e dei piccoli borghi, più statica, conservatrice, trincerata nella logica del privilegio, ma in fondo rispondente alle necessità elementari di un'economia rurale relativamente povera che, nel pagare il meno possibile, trova una condizione di sopravvivenza; e la realtà cittadina, più dinamica, aperta a una visione 'moderna' dell'imposta come fondamento di un'identità politica. In quest'ottica, l'atteggiamento del capoluogo vescovile di fronte alle sollecitazioni fiscali, per quanto improntato a una prassi strumentale e a volte spregiudicata, appare coerente sia con le esigenze dell'economia cittadina, sia con il ruolo politico della città rispetto al principato e alla contea.

L'immagine della Trento cinquecentesca è quella di una città di dimensioni relativamente ristrette, socialmente vivace ma con limitata capacità politica, in grado di estendere una propria, parziale giurisdizione su un distretto rurale di media estensione ma non di proporsi pienamente come punto di riferimento dell'intero territorio vescovile: una città, in altri termini, difficilmente assimilabile al modello comunale delle città italiane, e solo in parte paragonabile alla realtà delle *Residenzstädte* tedesche. Le caratteristiche del capoluogo vescovile sono meglio comprensibili se riferite, piuttosto che a improbabili accostamenti alla grande tradizione urbana dell'Italia settentrionale o della Germania meridionale, a un modello 'alpino' di città²⁵. In quest'ottica, la città in riva all'Adige riacquista un proprio

²⁵ Di un modello urbano 'alpino', ancora tutto da costruire, si è parlato in occasione del convegno «La ville dans la montagne – La montagne dans la ville», tenutosi a Trento nel 1999, a cura di J.-F. Bergier e G. Coppola, i cui atti sono in corso di stampa.

spessore: risulta, con i suoi 8.000-10.000 abitanti, una delle più popolate dell'arco alpino²⁶; rivela una certa mobilità sociale e una notevole permeabilità alla migrazione di provenienza sia italiana sia tedesca; si mostra capace di produrre un'identità e di esprimere valori²⁷. Con tutto questo, Trento rimane un 'comune mancato' e una 'capitale mancata': a dispetto di episodi troppo caricati dalla storiografia di matrice risorgimentale, come la rivolta di Belenzani del 1407, il capoluogo vescovile non mostrò effettivamente, almeno fino al Cinquecento, la capacità di dotarsi di forme compiute di autogoverno e di coagulare intorno a sé un contado politicamente controllabile e funzionale alle proprie esigenze economiche. La centralità di Trento rispetto al proprio territorio, almeno sinché la città non cominciò a proporsi come 'polo dell'autonomia' di fronte al centralismo asburgico settecentesco, si manifestò casomai in ambiti diversi e definiti: nel ruolo di sede commerciale per tutto il vescovato, nella capacità di attrarre la piccola aristocrazia rurale, nel prestigio giuridico e nella conseguente diffusione all'intero territorio delle sue tradizioni statutarie²⁸. L'economia cittadina, infine, benché molto meno stagnante di quanto comunemente si ritenga, presentava forti elementi di fragilità e di vulnerabilità, dipendente com'era,

²⁶ La stima di 8/10.000 abitanti, consueta nelle fonti d'età moderna, ma ridimensionata a 4/5.000 da M. WELBER, *Le dimensioni della città 'clesiana'*, è stata recentemente riproposta per il Cinquecento in S. LUZZI, *Alle porte dell'impero*, pp. 15-16. Per un confronto con altre città contermini, appartenenti alla contea tirolese e agli *Erblande* asburgici, si veda C. HAIDACHER, *Zur Bevölkerungsgeschichte*, pp. 40-42 (che stima, sempre per il Cinquecento, circa 5.000 abitanti a Innsbruck, 3.000 a Hall in Tirol, 9.000 a Salisburgo, 11.000 a Graz).

²⁷ Sulla Trento rinascimentale si vedano i recenti contributi di M. BELLABARBA, *Tra la città e l'impero*; dello stesso autore, *La giustizia ai confini*, pp. 185-256; M. MERIGGI, *Tedeschi a Trento*; S. LUZZI, *Alle porte dell'impero*.

²⁸ Sull'influenza del modello trentino nella produzione statutaria del territorio cfr. M. BELLABARBA, *Legislazione statutaria*. «Trento che esporta nelle valli i suoi statuti è certo più 'capitale' (almeno dal punto di vista politico-istituzionale e culturale, non certo economico) di quanto non lo siano altre città alpine per altre valli», secondo G.M. VARANINI, *Il vescovo Hinderbach*, p. 190. Sul ruolo di Trento e delle sue magistrature comunali nel quadro degli sviluppi politici del territorio cfr. infine M. MERIGGI, *Il principato vescovile*, e, dello stesso autore, *L'ascesa della città*.

in materia di importazioni ed esportazioni, dalla volontà del potere politico tirolese: lo dimostrano, per non addurre che l'esempio più significativo, le frequenti vertenze fra Trento e Innsbruck sul commercio e il trasporto di vini e acquaviti, vale a dire dei principali prodotti cittadini, destinati in gran parte ai mercati della Germania meridionale²⁹.

Sufficientemente attrezzata per esprimere una politica di salvaguardia dei propri interessi, ma non un dominio che la ponesse al riparo da pressioni e ingerenze, la città di Trento si abituò nel tempo a far di necessità virtù, assecondando con tempestività le tendenze della politica territoriale, senza mai sacrificare troppo i propri spazi di manovra. Fra tardo medioevo e prima età moderna tale attitudine si esplicitò nella precoce quanto prudente adesione a quella sensibilità cetualistica e corporativa che andava prendendo piede nella vicina contea. Nella partecipazione al processo costitutivo della *Landschaft* tirolese e dei suoi organi di rappresentanza, Trento trovò gli spazi per trarre profitto dalla concorrenza dei poteri vescovile e comitale: affrancatasi in buona parte dal controllo del proprio principe, senza per questo perdere lo *status* di città vescovile, essa guadagnò l'accesso alla dieta provinciale, senza però trasformarsi in città comitale. Nacque in tali circostanze quel vantaggioso «regime di duplice sudditanza» che ne avrebbe caratterizzato la posizione politica per tutta l'età moderna³⁰. Segno tangibile di tale collocazione fu la regolarità con la quale il capoluogo vescovile venne invitato dalle autorità tirolesi a partecipare alla dieta territoriale attraverso rappresentanti propri, a scapito dell'esclusiva vescovile sulla rappresentanza del principato. Circostanza significativa, questa, nella valutazione complessiva della condizione istituzionale della compagine trentina, ma che non comportò conseguenze di rilievo; finì anzi per sterilirsi,

²⁹ G. ALBERTI, *L'antica corporazione*; dello stesso autore, *Sull'antico commercio del vino trentino*; G. CANALI, *I trasporti sull'Adige*; G. COPPOLA, *Terra, proprietari e dinamica agricola*; B. ANDREOLLI, *Produzione e commercio*.

³⁰ M. BELLABARBA, *Tra la città e l'impero*, pp. 159-160. Sui collegamenti della città con la politica tirolese e sulla partecipazione alle diete territoriali nel corso del Quattrocento cfr. K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi città e signori*, e, dello stesso autore, *Die Stadt Trient auf Tiroler Landtagen*.

nelle diete del Cinquecento, in un siparietto ripetuto e formale che prevedeva protesta vescovile e controprotesta cittadina, a difesa delle rispettive prerogative e senza dare adito a ulteriori controversie. Anzi, accadeva spesso che delegati vescovili, capitolari e cittadini si accordassero per una linea comune in materia fiscale, o che la città affidasse direttamente i propri interessi al delegato episcopale.

Sul piano fiscale, la duplice sudditanza aveva un costo: la salvaguardia dello *status* di città vescovile comportava il pagamento regolare della colta ordinaria a beneficio della mensa episcopale; la partecipazione alla dieta tirolese e l'accesso ai vantaggi di tale frequentazione richiedevano a loro volta una disponibilità pressoché incondizionata alla prestazione fiscale straordinaria a beneficio della camera tirolese. A queste due voci di spesa andavano aggiunti i forti costi dell'amministrazione cittadina, che imponevano il frequente ricorso alle risorse degli abitanti. Solo considerando questa triplice, effettiva pressione è possibile qualificare, sul piano concreto, la realtà del prelievo cittadino rispetto a quello riscontrabile nelle zone rurali. Una relativa identità di condizioni sussisteva solo sul piano dell'imposta ordinaria di pertinenza vescovile, pagata regolarmente e in proporzione tanto da Trento, quanto dagli altri sudditi. Ben diverso era invece l'atteggiamento nei confronti del prelievo straordinario di matrice tirolese, sentito come angheria dalle comunità di valle, affrontato con consapevolezza politica dalle autorità urbane. Né paragonabile appare l'incidenza sui contribuenti del prelievo comunale, del tutto occasionale nelle comunità rurali, pressoché regolare in città, per il finanziamento di spese correnti e opere pubbliche³¹. La differenza, tuttavia, non era di natura solo quantitativa. La possibilità di muovere le proprie pedine su due scacchiere diverse, se comportava dei costi, concedeva anche alla comunità cittadina ampi spazi di

³¹ Per una ricostruzione delle finanze cittadine di Trento nella prima età moderna rimando a M. BONAZZA, *Fisco e finanza*. Un esempio interessante di imposta indiretta a beneficio della comunità è la 'muda' di Riva del Garda, imposta comunale sulle merci in transito, su cui D. REICH, *L'antico dazio di Riva*; G.B. SARDAGNA, *Documenti circa il feudo della Muta*; M. GRAZIOLI, *Riva veneziana*, pp. 60-68.

manovra e di autonomia gestionale, rendendola di fatto autosufficiente nell'amministrazione della propria fiscalità. All'ombra del potere tirolese, durante il Quattrocento, Trento aveva di fatto guadagnato lo *ius collectandi* per sé e sul proprio distretto, sottraendolo alla debole autorità vescovile alla quale di diritto spettava come espressione di sovranità. Preservato di fronte al recupero di potere dei vescovi cinquecenteschi, il diritto cittadino di imposta resse anche alle politiche fiscali tirolesi e fu infine protetto dall'attacco del riformismo austriaco settecentesco³².

Accanto alle competenze statutarie e giudiziarie, il diritto d'imposta divenne dunque un'arma potente nelle mani della città, e in particolare dei suoi ceti dirigenti, i quali non a torto individuavano in esso un asse portante del loro potere e della loro autorità. Tale coscienza si sviluppò durante il Cinquecento, contestualmente all'affermarsi di un'élite patrizia destinata ad assumere il monopolio del governo cittadino; non è un caso che la medesima élite provvedesse tempestivamente ad appropriarsi degli strumenti di controllo delle attività di prelievo e di redistribuzione. Intorno ai sette consoli che, insieme al cancelliere, al tesoriere e a uno o più procuratori, gestivano l'amministrazione comunale trentina, agiva una struttura complessa, formata di capiquartiere, esattori, periti misuratori, conservatori degli estimi, tutti in varia misura organici al gruppo dirigente e partecipi della tutela delle sue prerogative in materia fiscale³³. Erano

³² È nota la rivendicazione a Trento del diritto d'imposta, espressa a fine Settecento dai consoli trentini nell'introduzione al libello di Gian Giacomo Cresseri (destinato a dimostrare la pari dignità costituzionale dell'autorità cittadina rispetto a vescovo e capitolo: G.G. CRESSERI, *Ricerche storiche*). Sulle manifestazioni e le caratteristiche del particolare *ius collectandi* trentino cfr. M. BONAZZA, *Fisco e finanza*.

³³ Una presentazione schematica delle magistrature comunali trentine in A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, pp. 815, 827; numerose informazioni sono desumibili, quando lo si purghi dagli intenti apertamente polemici e di parte, dal citato libello di G.G. CRESSERI, *Ricerche storiche*. Sull'evoluzione del magistrato consolare in relazione alla chiusura elitaria del patriziato trentino fra Cinquecento e Seicento si veda S. LUZZI, *Alle porte dell'impero*, pp. 299-350; caratteristiche e attività del magistrato consolare nel Settecento sono infine descritte in C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, pp. 236-290.

i consoli a proclamare l'introduzione di un prelievo e a incaricare della riscossione quattro esattori di quartiere (uno per ognuna delle quattro circoscrizioni intramurali); altri esattori potevano essere assunti per i tre borghi fuori le mura e per le comunità della cosiddetta pretura interna³⁴. Quanto riscosso, sulla base dei 'libri di colta', veniva versato direttamente nelle casse cittadine: spettava poi al magistrato consolare deciderne la destinazione e affidarne la gestione al tesoriere, che poteva dirigere il flusso del denaro in opere cittadine, nel pagamento della colta vescovile ordinaria o in soluzione di una steora straordinaria concessa alla camera tirolese. Quanto larga fosse l'autonomia amministrativa del magistrato consolare, è mostrato dalle accuse indirizzate ai consoli, a fine Quattrocento, dai rappresentanti della minoranza tedesca di Trento e dai sindaci delle comunità esteriori: si imputava loro di non aver consegnato alla camera tirolese l'intera somma riscossa in suo sussidio e di non avere speso in opere pubbliche tutto il denaro ricavato a questo scopo; li si incolpava inoltre di aver profittato della propria autorità per esimersi dal pagamento delle imposte³⁵. Al di là degli abusi – recisamente negati dagli interessati – resta l'impressione di una notevole libertà delle autorità cittadine nella gestione delle entrate fiscali, testimoniata dal Cinquecento anche dai 'maneggi', i libri contabili dei tesoriери.

L'integrità dello *ius collectandi* cittadino è attestata anche dal complementare possesso di una sorta di *ius aestimandi*, vale a dire del pieno controllo sulle operazioni di stima dei beni cit-

³⁴ Nel tardo medioevo la città di Trento aveva ormai acquisito la fisionomia urbana che le sarebbe stata propria per parecchi secoli, costituita da quattro quartieri (San Benedetto, Santa Maria Maggiore, San Pietro, Santa Maria Maddalena/Borgo Nuovo) e da tre borghi *extramoenia* (San Martino, Piedicastello, Santa Croce); sotto l'immediata giurisdizione del magistrato consolare e del pretore di Trento stavano inoltre le comunità della cosiddetta 'pretura interna': Mezzolombardo, Mattarello, Valsorda, Ravina, Romagnano, Gardolo, Montevaccino, Sardagna, Cognola. Notizie in A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, p. 826; R. BOCCHI - C. ORADINI, *Le città nella storia d'Italia*, pp. 47-80; R. BOCCHI, *Trento*. Sulla dipendenza da Trento del comune di Mezzolombardo, in particolare in ambito fiscale, cfr. D. REICH, *Relazioni*.

³⁵ J. PATIGLER, *Beschwerdenschriften*, pp. 82-83; S. LUZZI, *Alle porte dell'impero*, pp. 304-308.

tadini e sulla gestione del libro d'estimo, strumento principe dell'imposizione. Sotto questo aspetto, Trento si mostra città di forte ascendenza 'italiana' e, insieme a Rovereto e Riva del Garda, si differenzia dalle città del Tirolo tedesco, la cui capacità di autogoverno, pur ragguardevole, non comprese mai competenze in materia d'estimo: una difformità, questa, che non sarebbe rimasta priva di conseguenze sugli equilibri fiscali del territorio³⁶. A Trento, di fatto, l'estimo cittadino fu progressivamente sottoposto alla gestione della magistratura civica, che determinava i criteri di valutazione dei beni soggetti a imposta e incaricava direttamente i periti preposti alle operazioni di verifica. Nei primi decenni del Seicento tale controllo fu perfezionato attraverso la creazione della carica del conservatore degli estimi pubblici, regolarmente iscritto nell'organigramma degli uffici comunali e incaricato della conservazione fisica dei libri d'estimo e dell'aggiornamento delle partite d'estimo: l'alto valore annesso a tale carica è rivelato dal fatto che essa era assegnata pressoché esclusivamente a esponenti di primo piano del patriziato cittadino³⁷.

Il diritto d'imposta e la capacità gestionale a disposizione dell'autorità cittadina trovavano una significativa estensione nella cooptazione al prelievo di un distretto rurale di dimensioni rispettabili, se ricondotte alla natura del territorio. Non i soli abitanti della città e dei suoi borghi erano tenuti al pagamento delle imposte cittadine, né le sole comunità della pretura interna: concorrevano infatti, e nella rilevante misura dei due terzi della somma totale, anche le comunità cosiddette 'esteriori', apparte-

³⁶ Sono note le autonome competenze delle principali città dell'Italia centro-settentrionale (attraverso i rispettivi patriziati) in materia di produzione e gestione degli estimi: rimando per semplicità a R. ZANGHERI, *Catasti*, nonché, limitatamente ai casi veneto e lombardo, a J.S. GRUBB, *Patriciate and estimo*, e G. VIGO, *Fisco e società*. Sul governo delle città tirolesi cfr. C. HAIDACHER, *Zur Bevölkerungsgeschichte*, pp. 49-55. Sulle competenze di Rovereto intorno agli estimi si vedano infine M. KNAPTON, *Note esplicative*; M. PERONI, *Istituzioni e società*, pp. 79-81.

³⁷ M. BONAZZA, *Gaspare Crivelli*. Inoltre, sugli estimi cittadini, sulla loro derivazione 'veneta' e sulle forme del prelievo, M. BONAZZA, *Fisco e finanza*; V. SIMONI, *Amministrazione e vita sociale*; M. WELBER, *Le dimensioni della città 'clesiana'*, e, dello stesso autore, *Due estimi e un principe*.

nenti cioè alla pretura 'esterna'. Si trattava di diciotto comunità, a loro volta suddivise in due gruppi di nove, a seconda che si trovassero, rispetto al capoluogo, al di qua o al di là dell'Adige³⁸. Le distingueva dalle comunità della pretura interna una dipendenza meno accentuata dalle autorità cittadine. Nel loro insieme, comunità interiori ed esteriori costituivano il distretto di Trento, ne rappresentavano il contado: limitato e piuttosto povero, se paragonato a quello di molte città italiane, e che tuttavia Trento cercò sempre di tenere ben legato a sé mediante una fitta rete di vincoli politici, giudiziari, amministrativi e finanziari. Fra gli strumenti atti a garantire una soddisfacente sottomissione degli esteriori al magistrato consolare e agli interessi cittadini, l'unione fiscale rappresentò sempre uno dei principali, e costituì di conseguenza il terreno di una microconflittualità permanente, più di una volta sfociata in aperto contrasto dinanzi alla superiore autorità vescovile, comitale e addirittura imperiale³⁹. Di simili contrasti, quello che ebbe luogo nel 1427 dinanzi all'arbitrato del vescovo Alessandro di Masovia è sicuramente il più noto, anche perché la sentenza che ne seguì rappresentò successivamente il fondamento della pretesa superiorità cittadina sugli esteriori, tanto da essere incorporata, come appendice al secondo libro, negli *Statuti clesiani* del 1528. La disputa del 1427 era nata dal rifiuto dei sindaci dei comuni esteriori di continuare a contribuire per i due terzi tanto agli oneri della custodia della città durante le fiere, quanto alle colte per le opere pubbliche cittadine: rifiuto motivato dall'assenza, a parere degli esteriori, di qualsiasi obbligo giuridico e dalla vistosa sproporzione tra il loro effettivo imponibile e la quota loro assegnata. La decisione del vescovo favorì il magistrato consolare: con motivazioni profondamente radicate nel concetto di città come *caput* di un corpo politico

³⁸ *Citra Athesim* erano Fornace, Albiano, Meano, Piné, Civezzano, Povo, Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino; *ultra Athesim* erano Cadine, Vigolo Baselga, Baselga, Terlago, Sopramonte, Piedigazza, Vezzano, Calavino e Cave-dine (A. CASETTI, *Guida storico-archivistica*, p. 826).

³⁹ Una compiuta descrizione dei vincoli comunitari interni e dei collegamenti con la città, attraverso molteplici forme di prelievo, di una comunità rurale della pretura esterna (nel caso specifico, Cadine) si trova in F. LEONARDELLI, *Economia e società*, pp. 219-226, e, dello stesso autore, *Comunità e Comune*, pp. 120-123.

votato all'unità, il Masovia stabili, al di là di qualsiasi considerazione contingente, l'obbligo per i comuni esteriori di contribuire secondo la consueta ripartizione alle imposte cittadine⁴⁰. Con questa sentenza, Trento si vide riconosciuta per i secoli a venire la potestà di esercitare direttamente il diritto di imposizione sul proprio distretto: i sindaci dei comuni esteriori furono tenuti a rispondere alle frequenti convocazioni del magistrato consolare e a riscuotere, sul territorio della propria comunità, la quota loro assegnata rispetto alla somma complessiva. La ripartizione confermata nel 1427 sarebbe stata messa ancora in discussione, ma con risultati di scarsa soddisfazione per le comunità; fece eccezione un temporaneo distacco ottenuto dagli esteriori a cavallo tra Cinquecento e Seicento, ma in relazione alle sole imposte tirolesi. Normalmente, le vertenze in materia fiscale tra città e comunità esteriori si sarebbero limitate a questioni di legittimità della singola imposizione, oppure a semplici contestazioni di renitenza e ritardi nei pagamenti.

Un prontuario redatto verso la metà del Cinquecento da tale Cesare Dolcino fornisce precise informazioni intorno alle ripartizioni dei tributi delle comunità esteriori, e consente un interessante approfondimento sulle tecniche adottate per la misurazione dell'imponibile; permette inoltre una più precisa quantificazione della capacità contributiva delle singole comunità⁴¹. Obiettivo di Dolcino è formare uno strumento di agile consultazione per la determinazione delle quote spettanti alle comunità esteriori. Nelle due circoscrizioni sono infatti in vigore sistemi diversi e complessi. «Di là dall'Adice» il conteggio si basa sul numero dei fuochi, che producono proporzionalmente la somma complessiva, in ragione di un terzo dell'imposta cittadina (tab. 1). Nei comuni «di qua dall'Adice», vige invece un sistema basato sull'antica suddivisione del territorio in 'colonelli'⁴²: la circoscri-

⁴⁰ T. GAR (ed), *Statuti della città di Trento*, pp. 218-242; notizie anche in F. LEONARDELLI, *Comunità e Comune*, pp. 124-125. Sul vescovo polacco e sulle sue relazioni con la città cfr. J.W. WOS, *Alessandro di Masovia*; K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi città e signori*, pp. 37-50.

⁴¹ *Scomparto delle collette per gli esteriori*, BCT, AC 3632.

⁴² Per 'colonelli' si intendono delle «circoscrizioni di abitati aventi fini fiscali o militari» (I. ROGGER, *La costituzione dei 'colonelli'*, p. 208). Un esempio di

zione appare divisa in tre colonelli, all'interno dei quali la suddivisione è peraltro a sua volta piuttosto diseguale e complicata. Chiarisce il meccanismo l'introduzione del libello del Dolcino:

«Li nove comuni de exteriori di quà dall'Adice ... si dividono la lor ratta in tre collonelli, ma in varii modi come intenderete. Pinè e Fornàs in un collonello lo pigliano il terzo della colta che tocca di qua dall'Adice e carantani, overo grossi due di più per ciaschun ragnes, che li tocca del detto 1/3 e Pinè di tal summa ne pigliano per la sua parte li 3/4 e Fornase pigliano l'avanzo che è l'altro 1/4. Civezzano Meano et Albiano per il secondo collonello pigliano un altro terzo di detta colta, che tocca di qua dall'Adice e pigliano carantani overo grossi 14 di più per ciaschun ragnes di detto 1/3, della qual summa Civezzano ne pigliano la mittà, e Meano dell'altra mittà ne pigliano li 3/4 e Albiano l'altro 1/4 per le loro ratte. Povo, Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino pigliano per l'altro collonello il rimanente, e lo dividono in questo modo, cioè Povo piglia per sua rata grossi 4 per ciaschun ragnes di tutta la summa che tocca di qua dall'Adice, Vigol Vattar pigliano per sua rata grossi 16 per ogni tre ragnes di tutta la summa che tocca di qua dall'Adice, Bosentin e Migazzon insieme pigliano intra loro grossi otto per ogni tre ragnes di tutta la summa che tocca di quà dall'Adice per la sua rata insieme, Vattaro piglia ancora lui grossi otto per ogni tre ragnes di tutta la summa che tocca di quà dall'Adice per la sua rata».

In pratica (tab. 2), al primo colonello (Pinè e Fornace) è assegnato il 34% del terzo d'imposta spettante agli exteriori «di qua dall'Adice» (un terzo più un novantesimo); al secondo colonello, formato dai comuni di Civezzano, Meano e Albiano, spetta il 41% (un terzo più sette novantesimi); al terzo colonello, cui appartengono Povo, Vattaro, Vigolo Vattaro e Bosentino, tocca il restante 25%. Il manoscritto di Cesare Dolcino si conclude con il prontuario vero e proprio: un tabellario indica l'ammontare delle quote dei singoli comuni rispetto a una somma prefissata, fermo restando che questa rappresenta i due terzi dell'intero ammontare della colta cittadina. Così, per esempio, su un'imposta di 100 fiorini, Cadine dovrà pagare 35 troni e 6 carantani,

utilizzo militare dei colonelli è già in un documento del 1220: nel raccogliere uomini che accompagnassero l'imperatore Federico II nel suo *Romzug*, il vescovo di Trento «precepit omnibus militibus qui sunt presentes et non presentes, qui habent feodum de collonello, quod ipsi sint parati pro unoquoque colonello dare unum millitem»: F. HUTER (ed), *Tiroler Urkundenbuch*, p. 193; una breve descrizione di colonello a uso fiscale è in G. GEROLA, *Il più antico catasto di Piné*.

corrispondenti al suo 4,8% sul totale; Pinè, principale contribuente tra gli esteriori, verserà 64 troni e 8 carantani; Vezzano, viceversa, se la caverà con 9 troni in totale.

A fronte di una battaglia vinta, quella per il concorso all'imposta dei comuni esteriori, la magistratura trentina dovette registrare una sconfitta sostanziale nella lunghissima vertenza che la oppose, per tutto il Cinquecento, a una nutrita schiera di famiglie dell'aristocrazia feudale. L'episodio è piuttosto istruttivo, in quanto dimostra una volta di più l'incapacità della città – in questo, ben poco 'italiana' – di assorbire e cooptare un'aristocrazia rimasta, nelle sue linee di fondo, feudale e rurale; rivela, d'altra parte, l'abilità dei nobili nel giocare i propri interessi sul doppio tavolo della politica di ceto e degli atteggiamenti individuali, a scapito delle esigenze della comunità urbana e delle risoluzioni degli stessi tribunali imperiali⁴³. Il conflitto verteva intorno ai beni fondiari e immobiliari, situati in città e nei dintorni, acquistati da famiglie nobili dopo l'anno 1500: teoricamente – come si è detto – i nobili potevano essere tassati esclusivamente sulla base delle rendite fondiarie, e non sulla base dei possessi fondiari e immobiliari, che rappresentavano invece la base imponibile per i sudditi delle città e delle campagne. Un'esplicita clausola del *Landlibell* aveva tuttavia introdotto in materia un importante distinguo: prevedendo l'eventualità dell'acquisto da parte di famiglie nobili di beni in precedenza soggetti a imposta, aveva sancito l'obbligo, per i nobili stessi, di accollarsi comunque l'onere relativo. Ora, famiglie come i Thun, i Wolkenstein e gli stessi Madruzzo, possessori di grosse proprietà nella città di Trento, ricusarono sin dal principio di accettare la norma, sottraendo di conseguenza al fisco cittadino i proventi d'imposta sui beni – sempre più numerosi – da loro acquistati dopo il 1500. Ne nacque un processo che, dopo essersi trascinato per alcuni decenni senza esito, giunse a una prima definizione il 3 gennaio 1556, quando, tramite il foro competente di Innsbruck, l'imperatore Ferdinando emanò sentenza favorevole alla città⁴⁴. Fu stabilito che i nobili dovessero accettare la

⁴³ M. BONAZZA, *La nobiltà trentino-tirolese*.

⁴⁴ Copie della sentenza in BCT, AC 3237; AST, APV, AT XXI 1.7, cc. 1-4.

quotazione, all'interno del contingente di *Landsteuer* assegnato a Trento, dei beni immobili posseduti entro i confini della pretura cittadina; che dovessero di conseguenza versare nelle casse comunali gli arretrati di tutte le tasse non pagate; che fossero tenuti, per il futuro, a concorrere tanto alle imposte comunali, quanto a quelle vescovili e tirolesi. La reazione dei rappresentanti delle famiglie interessate, probabilmente appoggiate dallo stesso vescovo Cristoforo Madruzzo, che aveva nell'affare interessi di casata, fu immediata: in un memoriale presentato all'autorità vescovile nello stesso 1556 i conti Thun ribadivano le ragioni di opportunità che sconsigliavano l'esecuzione della sentenza e avvertivano i consoli trentini che, dopo tante difficoltà per ottenere ragione, gli esiti finanziari sarebbero stati di gran lunga inferiori a quanto sperato. Nonostante l'affermazione di principio, dunque, la sentenza imperiale rimase nella realtà del tutto inattesa: fatto che non solo provocò lunghi strascichi polemici e giudiziari, ma si ripercosse negativamente sulle finanze cittadine di Trento e, di riflesso, sulla puntualità della partecipazione cittadina all'imposta territoriale.

3. *Una statualità in via di sviluppo: organismi di governo e di rappresentanza nella contea del Tirolo*

Sulla realtà fiscalmente depressa del principato vescovile trentino, dal tardo Quattrocento pesarono le 'steore' tirolesi, frutto di un'evoluzione costituzionale ben diversa ed espressione di un ormai maturo stato per ceti. In questo processo di cooptazione, non furono probabilmente tenute nel giusto conto le differenti condizioni, tradizioni e attitudini dei sudditi vescovili, così come le prerogative politiche e costituzionali del loro signore: confermando la tendenza a considerare i vescovati come un'appendice, per quanto *sui generis*, del territorio comitale, il governo enipontano orientò la propria politica fiscale nel senso del pieno accorpamento e della forzata integrazione dei sudditi trentini (e brissinesi) all'interno della realtà e dei meccanismi dello *Steuerwesen* tirolese. Così, la camera di Innsbruck si assunse l'onere di applicare ai territori vescovili quella politica fiscale che i vescovi non avevano saputo (né, forse, voluto) introdurre nel

corso del Quattrocento: da questo momento, i destini delle due fiscalità saranno uniti in un vincolo fortemente condizionante per entrambe.

Non erano solo le condizioni pregresse a creare attrito e incompatibilità, ma anche e a maggior ragione le diverse prospettive di sviluppo statale, e dunque fiscale, che animavano la vita politica a Trento e a Innsbruck. Una *Staatsbildung* a due velocità minacciava l'armonia del nuovo sistema di prelievo sovraterritoriale: nel 1511, mentre i vescovi esercitavano ancora sui propri sudditi un'autorità di natura feudale non perfettamente definita, la contea si trovava in piena fase di territorializzazione. Entrambi i fulcri del potere tirolese, comitale e cetuale, vivevano un profondo processo di trasformazione e consolidamento, destinato a gettare le basi dell'amministrazione territoriale per l'intera età moderna. Era alle porte, sul versante del governo centrale, la stabilizzazione dell'apparato amministrativo intorno al sistema dei cosiddetti *drei oberösterreichische Wesen*, le cui premesse risiedevano nell'istituzione del *Regiment* e della *Raitkammer* ad opera di Massimiliano I. Il perfezionamento del sistema ebbe luogo grazie all'opera di Ferdinando I, re dei Romani e conte del Tirolo dal 1526, e soprattutto del suo successore, l'arciduca Ferdinando II. Ossatura della macchina statale della contea e della circoscrizione amministrativa dell'Austria superiore sarebbero stati il consiglio segreto (*geheimes Rat*), il governo (*Regierung*) e la camera (*Kammer*), gli ultimi due spesso operanti a ranghi congiunti. Presidenti, vicepresidenti e consiglieri in quota a ciascuno dei tre organismi rappresentavano l'*élite* del ceto dirigente tirolese; accanto a loro, altre due figure avrebbero acquisito nel tempo una posizione politica di particolare rilievo, a conferma di una lunga tradizione di governo della contea per mezzo di cancellieri imperiali: il *Tiroler Kanzler*, capo della cancelleria del governo e, soprattutto, l'*Hofkanzler*, l'influente rettore dell'ufficio di cancelleria del consiglio segreto, o di corte⁴⁵.

⁴⁵ H.I. BIDERMAN, *Geschichte der landesfürstlichen Behörden*. La storia degli apparati di governo d'antico regime in Tirolo è stata affrontata con taglio essenzialmente prosopografico: cfr. R. GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, *Die Kanzler*

La gestione del sistema fiscale, dal punto di vista strettamente operativo (in quanto le decisioni politiche in merito al prelievo prevedevano il confronto con la cetualità territoriale), era di competenza della camera tirolese, formata da un presidente, un vicepresidente e un numero variabile di consiglieri. Spettava alla camera stabilire i criteri di ripartizione delle imposte e, soprattutto, coordinare e gestire la riscossione. L'organizzazione del prelievo conobbe una progressiva razionalizzazione nel corso del Cinquecento: nei primi decenni, non risulta che agisse per conto della camera personale specifico, e le riscossioni erano per lo più affidate ai quadri militari o a funzionari periferici dalle competenze generiche. Negli anni Venti, in alcuni casi, la riscossione delle imposte fu affidata a due esattori, uno per il Nord, l'altro per il Sud del paese, personalmente assoldati dal signore con contratto a termine della durata di un mese; ma l'esazione dei tributi concessi a cavallo del 1530 fu affidata di nuovo alle autorità militari di quartiere. Solo dagli anni Quaranta il ruolo degli esattori (*Steuereinnehmer*, in italiano detti «steorari») cominciò a consolidarsi: dal 1542 compaiono, sia pur sporadicamente, i primi esattori preposti alla riscossione in Pusteria; nel 1556, a seguito di una vertenza tra governo e ceti circa la sostituzione del defunto steoraro all'Adige, il territorio fu suddiviso e organizzato in cinque distretti fiscali (*Viertel*): il Tirolo settentrionale (comprendente la valle dell'Inn e la Wipptal), la Pusteria, il quartiere all'Adige (comprendente anche la val d'Isarco), il quartiere ai Confini Italiani (comprendente il vescovato di Trento) e il quartiere comprendente Merano con il Burgraviato e la val Venosta. Nel 1564, l'arciduca Ferdinando promosse un'ulteriore ridefinizione dei comparti fiscali, separando quartiere all'Adige e quartiere all'Isarco. Ai sei distretti corrispondevano altrettanti esattori, ma non sempre: a volte uno steoraro poteva avere competenza su due distretti contigui.

von Tirol; dello stesso autore, *Die Chefs der obersten Landesbehorden*; O. STOLZ, *Die Kanzler von Tirol*; E. WIDMOSER, *Organisation und Zusammensetzung*; molto utili le *Dissertationen* sul *Beamstenschematismus der drei oberösterreichischen Wesen* prodotte dall'Università di Innsbruck per iniziativa di H. Kramer. Una rilettura di impostazione molto moderna è in H. NOFLATSCHER, *Räte und Herrscher*.

A riscossione avvenuta, gli introiti delle imposte venivano versati nella cassa camerale, fatte salve le trattenute direttamente eseguite dagli esattori a retribuzione del loro lavoro; i versamenti entravano nel bilancio attivo della camera, separati per quartiere e per tipo di imposta.

Nel medesimo arco di tempo, una trasformazione non meno profonda investiva gli organismi della rappresentanza cetuale, a partire dalla sua sede naturale: la dieta territoriale. Riflettendo la differenziazione e l'intensificazione delle funzioni dei ceti, la dieta tirolese acquisì una fisionomia sempre più complessa⁴⁶. I mutamenti riguardarono in primo luogo un aspetto tanto semplice quanto basilare: la durata delle assemblee. Se i *Landtage* tardomedievali, facendo fede al proprio nome, non si protraevano generalmente oltre l'arco di una giornata, le diete della prima età moderna cominciarono ad allungare sensibilmente i tempi, sino a durare settimane, se non più: non sono rari nel tardo Cinquecento, e diventano normali nel Seicento, i casi di diete protrattesi per alcuni mesi, tra le proteste dei delegati, costretti ad assentarsi e a sospendere a lungo i propri affari, e dei loro superiori, che si vedevano presentare note spese di importo sempre più elevato. Strettamente connesso a questo aspetto, si presentò un secondo problema: quello di una sede adatta per le adunanze. Fattasi ormai improponibile l'ipotesi di riunire i partecipanti all'aperto, come avveniva verosimilmente nel Quattrocento, si cominciò a usufruire dei palazzi municipali che andavano sorgendo nei principali centri tirolesi. Una volta affermata tale consuetudine, si accese il dibattito sulla necessità di distribuire equamente le sedute dietali tra le varie città, per motivi tanto logistici, quanto di prestigio: per arginare il centralismo enipontano, le *Landesordnungen* tirolesi del Cinquecento imposero una sorta di turnazione che prevedeva una dieta in una città del Tirolo settentrionale (Innsbruck o Hall), la successiva in una città del Tirolo meridionale (Bolzano o Merano), la terza in uno dei due centri della valle d'Isarco (Bressanone o Vipiteno). Solo la scelta di Innsbruck come *Residenzstadt* da parte degli

⁴⁶ A. JÄGER, *Landständische Verfassung*; F. HIRN, *Geschichte der Tiroler Landtage*; M. BECHINA, *Die Tiroler Landtage*.

arciduchi, dopo il 1565, fece pendere la bilancia a favore della città sull'Inn⁴⁷.

Terzo elemento qualificante del nuovo costume assembleare fu la formazione e il consolidamento di un più preciso sistema di gerarchie e di un più dettagliato cerimoniale. Le diete del Cinquecento, a differenza delle precedenti, si svolsero sempre più raramente alla personale presenza del *Landesfürst*, anche nel periodo tra 1565 e 1665, quando il Tirolo fu governato da principi residenti. Le funzioni del signore territoriale erano generalmente assunte da due commissari, detti 'imperiali' sino al 1565, 'arciducali' in seguito: si trattava per lo più di nobili dell'*entourage* del signore e di alti funzionari del governo tirolese. A costoro toccava aprire i lavori dell'assemblea, presentando alle curie riunite la cosiddetta 'proposizione' (anche in questo caso, 'imperiale' o 'arciducale'), con la quale il principe salutava i partecipanti, esponeva i motivi della convocazione e presentava le proprie richieste. Le trattative proseguivano poi a distanza: i rappresentanti dei ceti elaboravano autonomamente una propria risposta, detta 'replica', cui faceva seguito la replica dei commissari; alle repliche seguivano le 'dupliche', nonché le eventuali 'tripliche' e 'quadrupliche', sino a che, raggiunto un accordo, non si passava alla sottoscrizione e alla promulgazione del *Landtagsabschied*, la delibera (o 'recesso') dietale.

Il meccanismo decisionale attraverso il quale la dieta perveniva al recesso era di carattere maggioritario: il consesso poteva deliberare su qualsiasi materia a maggioranza qualificata dei due terzi e i provvedimenti avevano carattere vincolante anche per la minoranza; a quest'ultima era riconosciuta la sola tutela formale della 'protesta', uno strumento giuridico che consentiva la riserva di prerogative e diritti che si ritenevano potenzialmente lesi dalla delibera dietale. La protesta aveva ricadute sul solo piano formale, ma non riguardava i processi operativi. In pratica, un vescovo o un feudatario potevano riservare le proprie prerogative fiscali, ma non sottrarsi ad un'imposta deliberata a maggioranza senza il loro assenso: circostanza, questa, destinata

⁴⁷ H. HAMMER, *Wo versammelten sich*; E. EGG, *Das Landhaus der Tiroler Stände*; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 536-555.

in prospettiva ad aprire un fronte polemico di non secondaria importanza.

Nel corso delle trattative dietali, una fondamentale funzione di mediazione era esercitata dal capitano del paese (anche detto capitano atesino: in entrambi i casi l'italiano dell'epoca opera una traduzione parziale della definizione tedesca *Landeshauptmann an der Etsch*, letteralmente il 'capitano del paese all'Adige'). Espressione tirolese di una figura istituzionale comune negli *Erblande* asburgici, il *Landeshauptmann* è testimoniato sul territorio già in epoca medievale: ne è attestata l'esistenza, come luogotenente del conte di Tirolo, all'inizio del Trecento. La serie ininterrotta dei capitani ha inizio sotto il governo di Ludovico di Brandeburgo che, spesso assente dal territorio, aveva bisogno della collaborazione di un *vicedominus* stabile. A partire dal 1460 la carica coincide regolarmente con quella di burgravio di castel Tirolo: le competenze del burgravio riguardavano la cura e la manutenzione del castello avito e l'esercizio della giurisdizione sul territorio sottoposto al castello stesso (*Burggrafenamt*, o Burgraviato). Come capitano, la medesima figura era incaricata di sostituire il signore in caso di assenza e, comunque, di rappresentarlo nel settore meridionale del *Land*: per questo motivo il capitano doveva risiedere a Bolzano o a Merano; gli spettava inoltre il controllo dei funzionari, la protezione degli interessi del signore, la riscossione delle pene pecuniarie inflitte dall'*Hofrecht* (tribunale nobiliare) di Bolzano, il coordinamento delle operazioni militari. Sin dalla loro comparsa sulla scena politica tirolese, tuttavia, anche i ceti mostrarono costante interesse per la figura del capitano: già nel 1406, in occasione del rilascio del *Freiheitsbrief*, essi avevano ottenuto che la carica fosse obbligatoriamente assegnata a famiglie aristocratiche territoriali (tra le quali emersero presto i Brandis, i Wolkenstein e i Völs). Alla dieta di Merano del 1443 era stata discussa per la prima volta l'ipotesi di affidare al capitano la difesa degli interessi dei ceti, poi perfezionata sino alla concessione della facoltà di convocare le diete in rappresentanza del signore, di presiedere i congressi, di fungere da portavoce della *Landschaft*. Questo doppio binario avrebbe caratterizzato tale figura istituzionale per tutta la prima età moderna: solo nel corso del Settecento, con il

trasferimento dell'ufficio a Innsbruck, la carica avrebbe smarrito le proprie caratteristiche peculiari confondendosi nell'apparato amministrativo austriaco. Figura istituzionalmente ambigua quanto politicamente determinante, il capitano del paese rappresentava dunque, all'interno e al di fuori della dieta, un cardine del delicato equilibrio costituzionale del territorio. Nel Cinquecento, qualunque *Landeshauptmann* era nelle condizioni di godere della fiducia tanto del principe, quanto dei ceti e degli stessi vescovi di Trento e Bressanone, e spettava pertanto a lui la cura dei rispettivi interessi e la mediazione in occasioni di scontro⁴⁸.

L'indicazione più esplicita dell'accresciuto ruolo della dieta e della rappresentanza cetuale nella vita politica tirolese è fornita dalla comparsa, nel corso del Cinquecento, di una serie di gemmazioni della dieta stessa: i due congressi, maggiore e minore (*grosser e kleiner Ausschuß*), e il collegio dei 'compromissari steorali'. A rigore, qualcosa di simile ai congressi veri e propri di età moderna si era visto anche in occasione di alcune diete del Quattrocento, ma fu solo all'inizio del Cinquecento che comparvero strutture politico-amministrative dotate di vita propria. Nel 1517, la dieta elesse ufficialmente due congressi, vale a dire due rappresentanze ridotte e investite di poteri limitati, in relazione a ben determinati settori: il congresso minore avrebbe dovuto rappresentare i ceti tirolesi all'imminente dieta generale dei territori asburgici in programma in Svevia; il congresso maggiore avrebbe dovuto discutere e valutare alcune proposte dell'imperatore. Le due commissioni segnarono un punto a favore della rappresentanza contadina, alla quale fu assicurata (cosa piuttosto insolita) una deputazione pari, per numero di rappresentanti, a quella degli altri stati. Una nuova concezione del congresso e delle sue funzioni, che ne segnò effettivamente la nascita, si manifestò due anni dopo: la dieta del 1519 elesse un congresso maggiore formato di dieci membri per ceto, il quale

⁴⁸ J.A. BRANDIS, *Geschichte der Landeshauptleute*; J. LADURNER, *Die Landeshauptleute von Tirol*; J. HRN, *Die Entwicklung der Landeshauptmannswürde*; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 489-511. Sulla figura del capitano in altri territori asburgici si vedano E. HELLBLING, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, p. 232; E. WEBERNIG, *Der Landeshauptmann von Kärnten*.

a sua volta avrebbe provveduto all'elezione di un congresso minore costituito di due membri per ceti. Lo scopo era quello di vegliare sulle prerogative della *Landschaft* e di mantenere il contatto con le autorità finché non si fosse manifestato con chiarezza l'indirizzo di governo del nuovo conte del Tirolo, l'imperatore Carlo V: il congresso acquistava così vita propria, essendo stato progettato per sopravvivere allo scioglimento della dieta che l'aveva nominato, e incarnava, in un certo senso, l'acquisita coscienza dei ceti di poter svolgere un'attività politica permanente e non limitata all'atto della dieta. Altri congressi furono poi prodotti da numerose diete successive, sino a diventare una prassi abituale: si formò così la consapevolezza che, tra una dieta e l'altra, esisteva comunque una sede legittima in grado di esprimere la partecipazione dei ceti alla vita politica del paese. Con il passare degli anni, in virtù di una specie di tacito accordo, ai congressi fu attribuita la maggior parte delle competenze dietali, prima fra tutte il diritto di autorizzazione d'imposta. Il ricorso alla seduta plenaria fu riservato alle decisioni di ampio respiro politico e istituzionale, mentre per la normale amministrazione si finì per privilegiare la soluzione rappresentata dagli *Ausschüsse*, sicuramente più agili e più semplici a convocarsi. Nel Seicento la formula si affermò al punto che le deliberazioni congressuali cominciarono ad essere protocollate come recessi dietali. Tra 1605 e 1613 non fu convocata alcuna dieta e tutti gli affari di competenza cetuale furono sbrigati mediante congressi: il che, se da un lato permise un maggior coordinamento tra ceti e signore territoriale, dall'altro svelò in parte il significato più profondo di partecipazione della popolazione alla gestione politica del paese, che solo le grandi diete sapevano esprimere⁴⁹.

Nel frattempo, un terzo organismo di derivazione dietale aveva fatto la propria comparsa e consolidato le proprie competenze: si trattava del collegio dei 'compromissari steorali', preposto ad esprimere gli interessi e le esigenze della cetualità territoriale nella gestione del sistema fiscale.

⁴⁹ W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 514-518.

4. *Fiscalità del principe e dei ceti: il 'compromissariato steorale' e la revisione permanente del sistema*

Rispetto ai due congressi, il collegio dei 'compromissari steorali' (*Steuerkompromiss*, detto anche, nelle fonti in lingua italiana, 'compromissariato steorale'), rappresentava un organismo più tecnico e più direttamente legato alle competenze dei ceti in materia contributiva. Una volta a pieno regime, a fine Cinquecento e nel Seicento, esso avrebbe assunto carattere stabile e competenze amministrative precise; le sue radici affondavano, tuttavia, nella precoce necessità di revisione dell'apparato fiscale. Infatti, già all'indomani del *Landlibell* e della ripartizione del 1512 i problemi avevano cominciato ad accumularsi e a richiedere di conseguenza un ente esplicitamente preposto alla gestione degli affari fiscali. L'assegnamento delle comunità rurali e di valle trentine alla 'steora nobile' non era l'unica contraddizione della ripartizione del 1512, realizzata in tempi rapidi per poter rispondere sollecitamente alle necessità della guerra. Restava in sospeso, per esempio, l'assegnazione delle quote alle giurisdizioni della Pusteria e alle Tre Signorie, cui l'*Anschlag* confermava semplicemente il numero di 500 e 300 fanti steorali. Così come rimaneva irrisolta, per il momento, la posizione delle signorie e delle giurisdizioni ai Confini Italiani, appena strappate al dominio veneziano: le contee di Arco, Gresta e Lodrone, Rovereto, i Quattro Vicariati, Riva e la valle di Ledro non potevano essere incorporate con facilità in un nuovo, e più esigente, sistema fiscale, cosicché la decisione fu rimandata a tempi migliori. Tenendo conto della scarsa propensione di queste popolazioni a prestare il proprio contributo insieme alla *Landschaft* tirolese, la camera di Innsbruck dovette accontentarsi a lungo del poco che esse versavano dopo lunghe trattative interne, e solo dopo parecchi decenni fu in grado di realizzare una stima di massima e una conseguente ripartizione⁵⁰. A queste difficoltà si aggiungeva una carenza implicita nel contingentamento che, rispetto ai 5.000 fanti previsti, non era riuscito a metterne insieme, su tutto il territorio, che 4.890 e un quarto:

⁵⁰ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 13-14.

il che significava che, pure ammettendo la possibilità di un funzionamento a pieno regime della nuova macchina fiscale, qualunque tributo era destinato a vedersi decurtati all'origine 109 fanti e tre quarti, vale a dire il 2,2% del totale.

Le carenze dell'*Anschlag* come strumento di riscossione si manifestarono dunque sin dai primi appuntamenti, costringendo la camera tirolese a prendere atto della necessità di correzioni. Non meno delusa fu, d'altronde, anche la popolazione del paese: la ripartizione del 1512 si guadagnò infatti tante critiche e tanti nemici che la questione di una sua revisione dominò fin da subito il dibattito politico. Il problema fu posto una prima volta, benché senza successo, alla dieta del 1518. I ceti chiesero all'imperatore Massimiliano di perfezionare il sistema fiscale attraverso una serie di provvedimenti: la compilazione di un elenco ufficiale dei debitori; la costituzione di una commissione paritetica per l'esame delle ripartizioni; l'inserimento d'autorità della Pusteria e dei Confini Italiani nel sistema di prelievo; il progetto per una tassazione non solo sui beni fondiari e immobili, ma anche su censi, affitti e rendite; l'affidamento delle stime e delle riscossioni ai capitani di quartiere, nel Tirolo settentrionale, e al capitano atesino, nel Tirolo meridionale; la lotta alla renitenza fiscale tramite il pignoramento dei beni⁵¹. Preso atto del fallimento della prima richiesta, i ceti tornarono all'attacco in occasione della dieta di Innsbruck del 1523, condizionando all'immediato avvio di una riforma fiscale la propria disponibilità al pagamento di un consistente tributo: chiedevano, in particolare, un nuovo estimo e l'aggiornamento delle quote. A differenza di quanto era avvenuto nel 1518, questa volta le operazioni cominciarono effettivamente: l'intero territorio fu suddiviso in dodici distretti, nei quali trentasei commissari erano incaricati di condurre nuove stime e di redigere nuovi e più equi registri fiscali⁵². Come unità fu mantenuto il fuoco da 150 fiorini, né mutò la base imponibile (possessione fondiaria o immobiliare per i ceti inferiori, rendite e censi per i superiori). Il clero e la nobiltà vescovile non furono sottoposti all'indagine dei commissari: per

⁵¹ F. HIRN, *Geschichte der Tiroler Landtage*, pp. 11-15.

⁵² T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 24-25.

una stima dei loro beni si richiesero informazioni direttamente ai vescovi. Naturalmente, dovevano restare invariate le quote di massima indicate dal *Landlibell*. L'operazione non sortì però alcun effetto. Nonostante la revisione fosse stata richiesta dalla dieta, ben presto i timori che essa potesse comportare un peggioramento delle rispettive condizioni assalirono tanto i ceti superiori quanto i ceti inferiori, già mal disposti verso il nuovo principe, Ferdinando, e il suo detestato consigliere spagnolo, Gabriel de Salamanca. La sospensione dei lavori, a causa dell'opposizione incontrata in ogni sede, ebbe pertanto luogo già nell'ottobre del 1523, con l'eccezione del distretto ai Confini Italiani. I ceti intendevano infatti estendere il prelievo alle nuove giurisdizioni, ma non avevano fatto i conti con le difficoltà del progetto: nel giro di pochi mesi, si finì addirittura per riconoscere ai territori di confine, esposti al pericolo di invasioni nemiche e rafforzati da una solida tradizione di privilegi, una sostanziale immunità. Su questa base, crebbe una sacca di resistenza fiscale destinata a condizionare pesantemente le finanze tirolesi⁵³.

Il fallimento del primo concreto tentativo non distolse i ceti dal loro obiettivo: il malcontento del paese cresceva, mentre le operazioni di riscossione mostravano esiti decisamente allarmanti. Il problema finì per ripresentarsi puntuale a ogni occasione: durante la 'dieta di quaresima' del marzo 1525 fu il re dei Romani a proporre di riprendere la revisione degli estimi e delle quote, ottenendo due deliberazioni destinate ad assumere notevole significato negli sviluppi della fiscalità tirolese (anche se solo in prospettiva: l'imminente scoppio della rivolta rurale avrebbe temporaneamente sospeso ogni progetto politico e amministrativo). Si decise, in primo luogo, di affidare la revisione dei registri fiscali e il rinnovo delle ripartizioni non più a commissari camerati, che avevano dato pessima prova due anni prima, bensì a fiduciari dei ceti stessi: una risoluzione che rappresentava un notevole passo avanti sulla strada della costituzione di una vera e propria amministrazione cetuale. Quanto alla seconda delibe-

⁵³ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 24-31; F. HIRN, *Geschichte der Tiroler Landtage*, pp. 101-110; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 147-150.

razione, che toccava da vicino il problema della ripartizione della *gemeine Steuer*, essa rappresentò una piccola, ma importante vittoria degli interessi dei ceti più deboli, in particolare dei contadini: fu infatti deciso di aumentare il valore del singolo fuoco, vale a dire dell'unità impositiva, da 150 a 300 fiorini, dimezzando così i carichi individuali. Il nuovo fuoco corrispondeva – è questa, per inciso, la prima occasione in cui viene fornita tale informazione – a un quarto di fante steorale: il che significa che ogni fuoco avrebbe pagato un fiorino rispetto al contingente standard di 5.000 fanti steorali (20.000 fiorini), due fiorini su 40.000, tre su 60.000 e così via; significa pure, viceversa, che sull'intero territorio furono calcolati circa 20.000 fuochi, vale a dire un imponibile complessivo, in beni immobili, pari a circa 6.000.000 di fiorini⁵⁴.

Una volta allontanatasi la minaccia della rivolta rurale, le decisioni del marzo 1525 furono riprese e in qualche misura attuate. Col nullaosta della dieta del 1527, i rappresentanti del ceto nobiliare elessero sei fiduciari – più tardi detti *Compromittierte* – incaricati di portare a termine la revisione della *Adelsteuer* sulla base dei registri di famiglia (gli 'urbari'). L'operazione non raggiunse, se non in minima parte, i risultati previsti; portò tuttavia a soluzione una questione secondaria ma complessa, concernente la posizione della nobiltà territoriale e forestiera che percepisse stipendio, pensioni o censi dal *Landesfürst*. A questo proposito fu deciso, dopo serrate trattative con i rappresentanti di re Ferdinando, di sollevare dall'obbligo fiscale, rispetto a tali entrate, la nobiltà forestiera e di confermarlo invece per la nobiltà territoriale. La parziale esenzione comportò la riduzione del contingente dei ceti superiori, i cui 1.800 fanti diventarono 1.750. Una commissione fu istituita anche per la revisione dei fuochi, premessa necessaria alla riforma della *gemeine Steuer*.

⁵⁴ La formula per calcolare la quota dovuta da ciascun fuoco era uguale a quelle esaminate in precedenza: si partiva dal presupposto che il singolo fuoco fosse tassato per 3 carantani ogni 1.000 fiorini (corrispondendo 3 carantani a un ventesimo di fiorino) e si moltiplicavano quindi i 3 carantani per le migliaia di fiorini previste. In generale, sul *Fastenlandtag* del 1525 cfr. T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 32-33; F. HRN, *Geschichte der Tiroler Landtage*, pp. 77-100; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 151-152.

Il lavoro della commissione, formata pariteticamente da commissari camerali e da fiduciari dei ceti inferiori, fu ratificato nel congresso del 1529: un impegno di due anni aveva condotto questa volta, con l'effettiva correzione delle quote, a un risultato concreto. I provvedimenti assunti non toccarono che in minima parte il vescovato di Trento (tab. 3); gli interventi più sensibili riguardarono le giurisdizioni della valle dell'Inn e in genere i quartieri del Tirolo tedesco: furono in parte ridisegnati i distretti fiscali e nel conteggio dei fanti furono immessi anche quelli spettanti alle città con i propri *Landgerichte*. Inoltre, nonostante proteste e boicottaggi, si riuscì finalmente ad attribuire una quota, sia pur ridottissima (100 fanti), alle giurisdizioni ai Confini Italiani: ciò non risolse l'ormai radicata renitenza delle popolazioni, ma diede un più solido appiglio alle richieste delle autorità e consentì, almeno virtualmente, il recupero di parte dei 110 fanti non attribuiti nel 1512⁵⁵.

La revisione del 1529 rese l'urto delle pesanti contribuzioni che il paese dovette sostenere nel decennio successivo: i problemi di fondo non erano stati risolti, ma il meccanismo garantì un funzionamento regolare, per quanto a regime ridotto. Quando tuttavia, intorno ai primi anni Quaranta, la ricomparsa del Turco alle frontiere orientali dell'impero costrinse tutti i popoli asburgici a ulteriori, significativi sforzi, il sistema fiscale tirolese richiese un nuovo adeguamento: la questione fu discussa e affrontata nel corso della dieta per la revisione steorale convocata a Bolzano nel marzo 1544, dopo che gli esiti della riscossione dell'ultima *Türkenhilfe* avevano confermato le peggiori previsioni. Le decisioni assunte in questa occasione, e soprattutto l'organizzazione dei lavori, ripresero consapevolmente le direttive e le indicazioni fornite dall'esperienza del 1529 e rappresentarono un'ulteriore tappa di avanzamento verso il pieno controllo del sistema fiscale da parte della *Landschaft*. Ancora una volta, la perequazione delle quote fu affidata a una commissione di fiduciari dei ceti, con una minima partecipazione di commissari governativi per garantire il necessario coordinamento. I compo-

⁵⁵ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 46-51, 323-324; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 154-155.

nenti della commissione erano in tutto venti: otto rappresentanti di nobiltà e prelati, quattro rappresentanti delle città, quattro fiduciari delle giurisdizioni, due abitanti del paese e due deputati del governo tirolese. Ad essi fu dato il nome di 'compromissari steorali' (*Steuerkompromissäre*) e i ceti si riconobbero vincolati a qualunque loro decisione: questo atto, lungi dal rimanere circoscritto, segnò la nascita ufficiale di quel *Kompromißcollegium* prefigurato già nel 1529, che sarebbe divenuto uno dei più importanti organi della fiscalità tirolese e al tempo stesso una roccaforte del potere politico dei ceti. Nato come sede negoziale per la risoluzione dei problemi di ripartizione fiscale, il collegio dei compromissari steorali si trasformò, dopo il 1544 e un certo periodo di rodaggio, in organismo stabile di derivazione dietale: era infatti la dieta tirolese che di tempo in tempo ne confermava i componenti e le competenze o provvedeva a sostituzioni e a piccole riforme. La trasformazione di una commissione temporanea in organismo permanente costituì tanto una risposta alle tradizionali difficoltà quanto un adeguamento alle più complesse esigenze del sistema fiscale: da una parte l'esigenza tecnica di curare il funzionamento dei meccanismi fiscali e di istituire un ufficio imparziale e competente per i frequenti reclami inevasi; dall'altra, l'esigenza politica dei ceti di ritagliarsi uno spazio gestionale e decisionale in materia di prelievo.

Fino al 1573 il 'compromissariato' non ebbe una fisionomia definitiva: si riuniva a scadenze irregolari ed era privo di una sede. Nemmeno la composizione rimase quella primitiva: per esempio, il compromissariato del 1563 appare decisamente sbilanciato a favore dei ceti superiori, risultando composto soltanto da otto rappresentanti della nobiltà, uno dei prelati e uno dei vescovati. In questo arco di tempo si erano tuttavia precisate le competenze del collegio: i compromissari vegliavano sull'equilibrio e sulla tenuta del sistema, sbrigavano la maggior parte dei reclami in materia fiscale e rappresentavano, in caso di vertenze, la prima istanza per i ceti superiori e la seconda per quelli inferiori (che dovevano presentare la prima all'autorità cittadina o al giudice competente per la giurisdizione). Al tempo stesso, era cresciuto l'interesse dell'autorità nei confronti del nuovo ufficio: nel 1556 Ferdinando aveva chiesto il potenzia-

mento dell'organismo, ma senza successo; nel 1568 riuscì invece all'arciduca Ferdinando II di mandare a buon fine un progetto della camera che prevedeva la creazione di una commissione compromissariale fissa che si riunisse almeno una volta alla settimana nelle immediate vicinanze della camera stessa. Il concreto pericolo di uno slittamento dell'organismo nel vortice del rinnovato centralismo arciducale (questo avrebbe significato l'attuazione del progetto della camera) rientrò tuttavia di lì a cinque anni, quando con la svolta del 1573 anche il collegio dei compromissari steorali ricavò un proprio spazio nell'ambito dell'amministrazione fiscale dei ceti⁵⁶.

Intanto, l'opera di revisione condotta dai primi compromissari, nel 1544-1545, era riuscita a sanare alcuni dei problemi storici della macchina fiscale tirolese, primi fra tutti l'attribuzione delle quote alle giurisdizioni pusteresi e la redistribuzione dei carichi tra gli altri distretti. Una correzione significativa riguardò anche le quote interne al vescovato di Trento (tab. 3): nel 1545 furono aggiunti 20 fanti a Stenico e alle Giudicarie, la cui quota complessiva passò da 80 a 100 fanti; fu accresciuta la quota delle valli del Noce, originariamente fissata a 250 fanti e ora innalzata a 280. Furono infine adeguati i carichi dei territori trentini già veneziani. Con le revisioni del 1529 e del 1545 il contributo teorico complessivo del principato vescovile di Trento passò dunque dagli originari 673 fanti (13,5% del totale) ai definitivi 798 (16%)⁵⁷.

La riforma del 1545, come già quella del 1529, si dimostrò in grado di sostenere le sempre più complesse esigenze della fiscalità tirolese per non più di dieci o quindici anni. La crescita vertiginosa del prelievo nel decennio imperiale di Ferdinando I, le enormi lacune del gettito fiscale reale, le mutate condizioni economiche di parte della popolazione, l'incapacità del collegio

⁵⁶ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 130-131; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 519-521.

⁵⁷ Su questi interventi la letteratura tace, né se ne trova traccia nello *Steueranschlag* generale del 1574: essi sono tuttavia testimoniati da numerose fonti posteriori (per esempio, TLA, LZB, Ferd. 77) e corrispondono alle quote assegnate ai contribuenti trentini dopo il 1545.

compromissariale di intervenire alla radice dei problemi: tutto ciò fece sì che, durante le diete degli anni Sessanta, la richiesta di una riforma del sistema fiscale, delle ripartizioni e degli stessi meccanismi di prelievo ricominciasse a farsi pressante. Il dibattito subì un'accelerazione dopo l'arrivo a Innsbruck, nel 1568, del nuovo principe, Ferdinando II, il quale, potendo dedicare al Tirolo tutte le sue energie, si occupò anche dell'impellente problema delle difficoltà finanziarie e fiscali della camera. Questa volta, però, le trattative andarono ben al di là del semplice rinnovo degli estimi e del conseguente ritocco delle quote, ed ebbero invece per esito gli accordi del 1573, che rivoluzionarono l'intero assetto fiscale territoriale, affidando ai ceti la gestione diretta delle imposte e caricando sulle loro spalle gran parte del consistente debito della camera. Una decisione simile non poteva avere come presupposto che una realtà fiscale profondamente mutata – rispetto ai tempi in cui il *Landlibell* muoveva i primi passi – sia sul piano quantitativo, sia sul piano organizzativo: su questa evoluzione è necessario soffermarsi, prima di considerare gli esiti della dieta del 1573.

5. *Diversificazione e intensificazione del prelievo nel primo Cinquecento*

I sessant'anni intercorsi tra l'epoca di Massimiliano e l'assunzione del potere da parte dell'arciduca Ferdinando II avevano comportato sensibili mutamenti del quadro politico-istituzionale e della stessa costituzione materiale tirolese: una *Landschaft* giovane e ancora pionieristica aveva poco a poco lasciato il posto a ceti maturi, dotati di un più preciso ruolo politico e di una visione più moderna e strutturata dei rapporti di potere. In altre parole, anche il Tirolo, dopo aver fatto esperienza del dualismo elementare della prima fase dello *Ständestaat*, aveva vissuto la trasformazione della struttura statale nelle forme di un più compiuto *Finanzstaat*. Il processo aveva seguito, fatte salve le peculiarità della storia tirolese, la tipica evoluzione costituzionale di tutti i territori imperiali della prima età moderna: nelle vicende del primo Cinquecento, e in particolare nella promulgazione del *Landlibell*, si era manifestato quell'intervento del principe

nelle questioni inerenti alla *Quotisation* – la ripartizione fiscale – che rappresenta uno dei momenti salienti della fase embrionale del sistema per ceti di area germanica. Gli sviluppi successivi, sino all'accordo del 1573, avevano invece scandito il passaggio alla fase più avanzata dello stato dualistico, nella quale le competenze finanziarie dei ceti avevano assunto un ruolo centrale per l'intera ridefinizione dei rapporti di potere. In questa fase la dieta aveva perso i connotati di assemblea genericamente politica per assumere la fisionomia di vero e proprio *Geldtag*, sede di contrattazione finanziaria. I ceti, pur vedendosi addossati sempre nuovi oneri, si erano interessati in misura crescente alla gestione e all'amministrazione dei propri contributi⁵⁸. Due aspetti, in particolare, avevano sancito il consolidamento dello 'stato fiscale' tirolese: in primo luogo, la capacità di revisione del sistema, della quale si è parlato nel paragrafo precedente; in secondo luogo, lo sviluppo intrinseco del prelievo, che si manifestò a sua volta in due direzioni diverse ma complementari: una finalizzazione dei contributi sempre più elastica e articolata e una progressiva intensificazione delle richieste contributive.

Nata come prestazione sostitutiva del servizio militare, l'imposta tirolese aveva trovato giustificazione, sino e oltre il *Landlibell*, proprio in un rapporto di interdipendenza quasi esclusiva con le necessità militari del signore: a seconda del tipo di emergenza, le steore territoriali si erano di volta in volta configurate come *Kriegshilfe* o come *Türkenhilfe*. Tuttavia, la crescita delle esigenze finanziarie dello stato non tardò a spezzare il legame privilegiato fra imposta e guerra, consentendo al principe l'utilizzo della propria capacità impositiva per far fronte a necessità diverse e per intensificare la propria autorità sul territorio: come del resto avveniva, nel medesimo arco di tempo, in numerosi altri stati, i cui governi cercavano attraverso nuovi strumenti di prelievo di togliere all'imposta diretta il suo tradizionale carattere straordinario e al tempo stesso di superare alcuni dei consueti ostacoli alla riscossione⁵⁹. In Tirolo, il primo caso di concessione

⁵⁸ G. OESTREICH, *Ständetum und Staatsbildung*, pp. 280-283.

⁵⁹ È questo il caso del sussidio ordinario, imposto da Venezia alla Terraferma a partire dal 1529, o del mensile, introdotto da Carlo V a Milano all'inizio

di un'imposta per fini diversi da quelli militari si verificò nel 1536: di fronte alle gravi lacune finanziarie della camera, la dieta di Bolzano autorizzò una *Kammerhilfe* straordinaria per un ammontare complessivo di 180.000 fiorini. A partire da questo precedente, l'impegno finanziario dei ceti per scopi non militari crebbe regolarmente. Dagli anni Cinquanta sino alla guerra dei Trent'anni, fatta eccezione per alcune *Türkenhilfen*, la destinazione dell'imposta territoriale riguardò quasi esclusivamente il mantenimento della corte e del governo, la copertura dei debiti della camera, la costituzione di riserve di denaro. Nel 1559, per la prima volta, la dieta autorizzò un'imposta a proprio favore, destinata al salario di un esattore⁶⁰: cominciava ad affermarsi l'immagine di un'istituzione dotata di proprie competenze e bisognosa a sua volta di una copertura finanziaria.

L'articolazione delle voci di spesa comportò, come immediata conseguenza, la progressiva crescita del prelievo. Tale fenomeno si sviluppò lungo tre diverse direttrici: l'aumento quantitativo dei singoli importi; l'incremento della frequenza delle richieste (fino al punto che, con gli anni Sessanta, il prelievo fiscale a carico del territorio assunse carattere sostanzialmente continuativo); il ripetuto tentativo di allargare la base imponibile. Quest'ultimo aspetto, in particolare, interessò spesso le assemblee dietali e ne qualificò i dibattiti. I criteri originari, sanciti nel 1511, prevedevano la tassazione delle rendite per i due ceti superiori e dei beni immobili per i due ceti inferiori; ma non trascorsero molti anni prima che prendesse avvio, accompagnato dalle prevedibili proteste e resistenze, lo studio di nuove possibilità d'imposizione da affiancare al meccanismo matricolare introdotto dal *Landlibell*. Nel 1518, i ceti delegarono a una commissione di nobili e prelati il compito di individuare una base imponibile ancora intatta, alla quale attingere per assolvere al pesante contributo concesso dai rappresentanti tirolesi in

degli anni Quaranta, o ancora del sussidio triennale prescritto nello Stato pontificio a partire dal 1543: si vedano, rispettivamente, L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, pp. 50-57; F. CHABOD, *Storia di Milano*, pp. 248 ss.; G. VIGO, *Fisco e società*; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma*; A. GARDI, *La fiscalità pontificia*.

⁶⁰ W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 171.

occasione della recente dieta generale dei territori asburgici. Il progetto andò a colpire, com'era da attendersi, i due ceti inferiori: si pensò infatti di tassare i capitali e i redditi di cittadini e contadini (che pagavano di norma sulla sola base dei loro beni immobili), con un tasso – di per sé modesto – dell'1,7% annuo (in pratica, un carantano per ogni fiorino posseduto o guadagnato). Le proteste, e la morte dell'imperatore Massimiliano, bloccarono la riscossione del tributo, nemmeno un terzo del quale finì nei forzieri della camera. Un decennio più tardi, tra 1527 e 1529, si tentò per la prima volta di costituire una riserva in denaro da conservare per eventuali emergenze. In questa occasione si puntò l'attenzione verso soggetti e beni poco considerati nella normale ripartizione: rendite, capitali e persone fisiche di privati, di ecclesiastici, di ufficiali del principe e di lavoratori giornalieri. Ma neppure questo tentativo, schiacciato dall'emergenza dei tributi 'normali', andò in porto. Nel 1541, di fronte ai magri risultati della *Kammerhilfe* del 1536, Ferdinando e il governo tirolese tentarono nuovamente di allargare la base imponibile dei ceti inferiori: si ripropose di tassare città e comunità rurali non solo sulla base dei beni immobili commisurati tramite i fuochi, ma anche sulla base dei censi, in modo analogo a quanto avveniva per nobili e prelati; ma anche questa volta, in particolare di fronte alla ferma opposizione delle autorità cittadine di Bolzano e Merano, il progetto finì con un nulla di fatto.

Alle prese con un panorama politico e strategico sempre più complesso e in presenza di un debito camerale sempre più pesante, re Ferdinando optò allora per la semplice intensificazione del prelievo tradizionale, accrescendo la pressione sui ceti tirolesi per ottenere un significativo aumento del gettito. A partire dagli anni Cinquanta le richieste si fecero assillanti e portarono a una situazione di prelievo quasi permanente, in larga misura destinato a tamponare le crescenti spese per interessi sul debito pubblico. Infatti, come ovunque in Europa, anche il piccolo stato tirolese aveva ormai intrapreso con decisione la politica del debito, attraverso il ricorso al mercato creditizio e il controllo degli interessi tramite lo strumento fiscale. Così, nonostante la riduzione delle spese militari dopo la pace

di Cateau-Cambrésis, il circolo vizioso debito-interessi aveva fagocitato i bilanci camerali, ampliando a dismisura le voci passive e richiedendo continui interventi fiscali per tamponare le falle più vistose⁶¹. L'effetto più evidente di tale opzione fu la trasformazione di un'imposta, che per tradizione e posizione giuridica rimaneva straordinaria, in una prestazione di fatto ordinaria: dal 1551, i sudditi tirolesi e vescovili non trascorsero anno senza almeno un termine fiscale da onorare. Oltre a ciò, i consiglieri di corte non rinunciarono a sfornare una lunga serie di proposte relative a nuovi tipi di tassazione da affiancare al consueto modello matricolare: si cominciò a parlare di un'imposta di consumo su vino e bevande, di prelievi sui salari di servitori e lavoratori a giornata, di un'imposta sul lusso e addirittura di una tassa sull'usura (*Wuchersteuer*), in evidente contrasto con i dettami della *Landesordnung* tirolese che condannava la richiesta di interessi superiori al 5%. Per un buon decennio i ceti, facendo leva sulla forte insoddisfazione della popolazione, furono in grado di opporsi con successo alle pretese imperiali: nel 1563 dovettero tuttavia accettare l'introduzione, anche in Tirolo, dello *Schenkpfennig*, o *Weinungeld*, la 'gabella vinaria', già usuale negli altri territori asburgici e in Baviera e oggetto di attenta considerazione da parte dei primi analisti del diritto fiscale⁶². Si trattava di un'imposta di consumo sul vino e sulle altre bevande, la cui applicazione fu concessa dai ceti per una durata di cinque anni, dietro riserva di tutti i loro diritti, privilegi e libertà e con il fine esclusivo di coprire parte del debito camerale⁶³. Questo primo tentativo di tassazione indiretta ebbe carattere più che altro sperimentale: la somma riscossa non

⁶¹ Sul ricorso al debito pubblico, oltre alla letteratura citata *supra*, in *Introduzione*, cfr. in sintesi M. KÖRNER, *Public Credit*, pp. 515-524.

⁶² A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, *Reichsgeschichte*, pp. 136, 303. Sul dibattito giuridico cinquecentesco intorno alla gabella, o accisa, cfr. A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 79-81.

⁶³ L'imposta consisteva in un prelievo di 10 carantani per ogni *Bozner Ybre* (misura di capacità simile all'orna trentina, corrispondente a 77,81 l), a carico dei singoli osti, che avrebbero effettuato il pagamento a ogni quatemora nelle mani di un esattore alle dipendenze dei ceti: cfr. T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 114-117; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 168.

corrispose che in minima parte alle previsioni, né mancarono obiezioni di carattere sia economico sia politico. L'esperienza non dovette però essere giudicata del tutto negativa, visto che un'analoga forma di contribuzione sarebbe stata riproposta a non più di dieci anni di distanza.

Fra tutte le trasformazioni che investirono il panorama fiscale tirolese nel corso del primo Cinquecento, un solo dato rimase sempre stabile nel tempo: quello relativo al gettito reale delle diverse imposte. Nonostante le ripetute riforme del sistema di ripartizione e di prelievo, nonostante le frequenti diffide contro i sudditi renitenti, nonostante l'istituzione di organismi come il compromissariato, gli esattori camerale non furono mai in grado di consegnare alle casse del principe più dei due terzi dell'ammontare previsto e dovettero spesso accontentarsi di percentuali decisamente inferiori. Il prospetto delle imposte introdotte sul territorio trentino-tirolese nel cinquantennio 1518-1568 (tab. 4) mette chiaramente in evidenza gli ammanchi riscontrabili nel gettito reale; svela inoltre l'aumento degli importi e della frequenza dei pagamenti, la moltiplicazione delle finalità dell'imposta e la varietà delle soluzioni escogitate per la riscossione⁶⁴.

Risulta evidente, nell'elenco proposto, l'*escalation* contributiva in corrispondenza del governo imperiale di Ferdinando I (particolarmente propenso a ricorrere alle risorse dei territori) e del debutto nella signoria dell'arciduca Ferdinando II, succeduto al padre nel 1564. Gli ultimi due salatissimi tributi – l'imposta da 600.000 fiorini del 1563 e quella da 790.000 fiorini del 1568 –, che confermavano l'ormai consolidata tendenza a imporre al paese concessioni cumulative pluriennali, rappresentarono pure l'ultimo tentativo di rispondere con mezzi tradizionali al problema del debito camerale, che aveva ormai sfondato il tetto dei 4.000.000 di fiorini. Malgrado l'aumento costante del prelievo, la camera dell'Austria superiore scontava la forte disparità tra

⁶⁴ I dati relativi all'ammontare dell'imposta e al gettito reale sono riportati, parzialmente, anche in J. EGGER, *Geschichte Tirols*; T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*; F. HIRN, *Tiroler Landtage*, p. 110; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 163-165.

previsioni di entrata e spese effettive e si trovava oppressa da un debito non solo incolmabile, ma anche molto pesante sul piano degli interessi passivi e decisamente deleterio per il residuo credito della camera stessa. Quando allo scadere dell'imposta quinquennale da 790.000 fiorini, nel gennaio del 1573, la dieta fu nuovamente convocata, si decise di intraprendere i passi già più volte adombrati e discussi negli anni precedenti: assunzione del debito camerale da parte dei ceti, introduzione dell'imposta ordinaria e affidamento ai ceti dell'amministrazione delle entrate tributarie. Tale scelta rappresentava la conseguenza logica degli ultimi sviluppi, ma anche, al tempo stesso, la svolta che avrebbe dato l'avvio a una nuova fase nella storia del sistema fiscale territoriale.

6. *La dieta del 1573: amministrazione tributaria dei ceti e ulteriore inasprimento della pressione fiscale*

Alla base delle decisioni del 1573 si può scorgere una triplice radice. Innanzitutto il fatto che, pur rimanendo formalmente a carattere straordinario e condizionata all'approvazione della dieta, sin dai tardi anni Cinquanta la *Landsteuer* tirolese aveva assunto un'indole sostanzialmente continuativa e permanente che la rendeva, nell'esperienza e nella sensibilità dei tassati, molto simile a un'imposta ordinaria. In secondo luogo, la significativa svolta politica prodotta dall'arrivo a Innsbruck dell'arciduca Ferdinando: nella dieta del 1568 il nuovo principe aveva proposto che i ceti assumessero il debito camerale, pagandolo con il ricavato di una nuova imposta di consumo su vino e bevande, in cambio della rinuncia da parte arciducale a qualsiasi nuova imposta straordinaria diretta; la proposta non era stata accettata e si era preferita la concessione del tributo di 790.000 fiorini: tuttavia l'idea non era caduta nell'oblio tanto che, opportunamente ritoccata, venne riproposta con successo cinque anni più tardi. In terzo luogo, il fatto che i ceti avevano ormai accumulato una sufficiente esperienza nell'amministrazione del gettito: iniziative come la creazione delle casse cetuali per la custodia delle *Türkenhilfen* o come i tentativi di creare autonomamente una riserva di denaro, insieme alla creazione del compromissa-

riato e al crescente interesse per i problemi della riscossione, avevano fatto della *Landschaft* tirolese una componente credibile e affidabile nella gestione stessa del sistema fiscale. A queste tre motivazioni sarebbe interessante aggiungerne una quarta, qualora confermata da indagini specifiche: vale a dire l'interesse dei ceti superiori, ma anche degli strati agiati della popolazione urbana, ad assumere il controllo di un debito del quale essi stessi, probabilmente, godevano gli interessi. Infatti, a differenza delle grandi monarchie, che ricorrevano di preferenza alle grandi imprese creditizie internazionali, nella maggior parte dei territori tedeschi il debito camerale rimaneva in ampia misura vincolato alle risorse interne: i principali creditori dei principi germanici erano la locale aristocrazia, parte del clero, la grande borghesia cittadina⁶⁵. Nulla lascia credere che il Tirolo costituisse un'eccezione alla regola; anzi, proprio la forte presenza in dieta, e nella società tirolese, dei contadini (il ceto che dall'assunzione del debito avrebbe ricavato scarsi vantaggi e sicuri oneri) potrebbe spiegare *a contrariis* la lunga gestazione e il relativo ritardo del progetto, rispetto ad altri territori dell'impero.

Con simili premesse si giunse all'apertura della nuova dieta, il 7 gennaio 1573. L'arciduca Ferdinando e i suoi consiglieri vi si presentarono ben decisi ad emulare l'imperatore Massimiliano II, che era recentemente riuscito ad addossare ai suoi ceti dell'Austria inferiore ben 3.700.000 fiorini di debito camerale; mancava, tra le controparti, il rappresentante del vescovo di Trento, momentaneamente privato delle sue prerogative di principe secolare a seguito della vertenza sulle temporalità con lo stesso arciduca Ferdinando⁶⁶. Il tragitto che condusse al recesso dietale fu tutt'altro che lineare. La prima proposta dei commissari arciducali, ripresa da un progetto dell'anno precedente, fu di trasferire alla *Landschaft* 2.400.000 fiorini del debito complessivo della camera, introducendo per la copertura

⁶⁵ A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 70-78.

⁶⁶ Sulla dieta del 1573 e sulle sue implicazioni cfr. J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 213-218; J. HIRN, *Erzherzog Ferdinand*, II, pp. 64-67; T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 132-151; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 175-190.

un'imposta patrimoniale e un *Weinungeld* in stile 'bavarese' (allargato cioè anche ai consumi domestici): per evitare tale esito i ceti rilanciarono, ampliando il ventaglio delle trattative e approdando a una soluzione decisamente più innovativa, anche se forse meno conveniente sul piano economico. L'accordo fu siglato il 2 febbraio. Esso prevedeva che i ceti assumessero, del debito del principe, una porzione pari a 1.600.000 fiorini, impegnandosi ad estinguerla – interessi compresi – nell'arco dei successivi vent'anni. Allo scopo, furono rifiutate tanto l'imposta patrimoniale quanto l'imposta di consumo sul vino: i ceti preferirono introdurre un'imposta ordinaria da riscuotersi attraverso il consueto meccanismo matricolare e da applicarsi alle consuete basi imponibili. Nacque in tal modo la cosiddetta *ordinari-Landsteuer* (una contraddizione in termini, di per sé, ma eloquente: di norma si indicava infatti con il termine di *Landsteuer* l'imposta straordinaria condizionata all'autorizzazione dei ceti). Essa consisteva in un tributo annuo di 180.000 fiorini, da pagarsi in due termini di 90.000 fiorini nei giorni di San Giorgio (23 aprile) e Sant'Andrea (30 novembre), con decorrenza dal Sant'Andrea 1573. I ceti si impegnarono a garantire la piena riscossione dell'importo previsto, in cambio della promessa, da parte del governo, di combattere con ogni solerzia la renitenza fiscale. A sostegno della steora ordinaria, ritenuta di per sé insufficiente a risolvere il debito, fu approvata la *Capitalrentensteuer*, un'imposta sugli interessi patrimoniali applicata in ragione del 5% (tre carantani per fiorino) su censì e interessi, a carico dell'intero paese con l'eccezione di chiese, ospedali e luoghi pii.

Almeno sulla carta, la contropartita per un impegno così consistente non fu da meno: l'arciduca Ferdinando, accettando di porre un vincolo alla propria sovranità fiscale, promise infatti di evitare qualsiasi alienazione di beni senza il consenso dei ceti e di rinunciare a nuove imposte straordinarie; soprattutto, sia pure dopo molte titubanze, acconsentì a trasferire alla *Landschaft* la completa, diretta e autonoma gestione del sistema fiscale territoriale sino a che il debito non fosse stato coperto. La direzione del nuovo fisco cetuale fu affidata al compromissariato steorale, la cui composizione fu stabilita in tredici persone: un

rappresentante comune per i due vescovati, uno per i prelati, sette rappresentanti della nobiltà (che confermava così il suo ruolo predominante), due per le città e due per le giurisdizioni rurali. Le responsabilità dei compromissari furono ovviamente adeguate al nuovo corso: essi avevano ora competenza sull'aggiornamento delle quote della steora ordinaria, sull'introduzione della nuova imposta sugli interessi, sulle operazioni relative all'ammortamento del debito, sull'organizzazione dell'apparato amministrativo, sulla nomina dei funzionari fiscali cetuali, sul controllo dei rendiconti annuali, sulla prevenzione dei possibili guasti del meccanismo fiscale, sul disbrigo dei reclami. Non potevano, al contrario, intervenire sulle decisioni in materia fiscale della dieta o dei congressi, mutare la destinazione di un tributo o imporre autonomamente nuove imposte.

Con questa devoluzione di poteri nacque effettivamente, dopo numerose tappe di avvicinamento, il 'sistema fiscale dei ceti', il *landschaftliches Steuerwesen* tirolese. Nel giro di pochi mesi, Ferdinando otteneva analoghe concessioni anche dagli altri organismi cetuali dell'Austria superiore, a loro volta dipendenti dalla camera di Innsbruck: i ceti dell'Austria anteriore, riuniti in aprile a Ensisheim, si accollarono 600.000 fiorini; tra maggio e giugno si adeguarono anche i ceti dell'Austria sveva, che a Costanza assunsero su di sé 250.000 fiorini, e del Vorarlberg, che da Bregenz concorsero all'estinzione del debito per 80.000 fiorini; contestualmente, anche in questi territori prendeva le mosse un sistema di amministrazione cetuale delle entrate fiscali⁶⁷. La porzione di debito che l'arciduca era riuscito ad addossare ai sudditi superava dunque di poco, nel complesso, i 2.500.000 di fiorini: la cifra non corrispondeva alle più rosee previsioni del governo tirolese, ma rappresentava comunque un importo considerevole, destinato non soltanto a dare respiro alle finanze camerale e a ricostituire un credito gravemente compromesso, ma anche a ricostruire la necessaria base di consenso intorno alla tassazione. Dal punto di vista dei ceti, lo scambio tra assunzione del debito e competenze amministrative era comunque vantaggioso: esclusa, nell'attuale equilibrio di poteri, qualsiasi

⁶⁷ F. QUARTHAL, *Landstände und Landständisches Steuerwesen*, p. 123.

possibilità di negare tributi al principe, essi potevano almeno sperare in una miglior pianificazione dell'impegno contributivo e nella concreta partecipazione alla gestione del gettito fiscale.

La concessione di competenze amministrative alla cetualità per far fronte all'incremento del debito costituì un fenomeno non raro, all'epoca, in ambito imperiale e soprattutto asburgico: si è fatto cenno alla transazione tra Massimiliano II e la *Landschaft* dell'Austria inferiore, ma casi simili si verificarono in numerosi altri contesti, sancendo una sorta di rifioritura dei ceti territoriali⁶⁸. In Tirolo, tuttavia, la cooptazione dei ceti assunse caratteri di particolare intensità e durata e giocò un ruolo non indifferente negli sviluppi della costituzione territoriale, in quanto consentì ai ceti di esercitare un effettivo potere amministrativo e un

⁶⁸ Già O. HINTZE, *Der österreichische und der preussische Beamtenstaat*, coglieva nella cooptazione dei ceti austriaci alla gestione del sistema fiscale uno dei principali tratti distintivi rispetto al modello prussiano dello stato per ceti. L'amministrazione cetuale del fisco non fu comunque fenomeno solo austriaco, ma si estese a diversi territori dell'impero, anche di ridotte dimensioni: cfr. G. OESTREICH, *Ständetum und Staatsbildung*; V. PRESS, *Finanzielle Grundlagen*. Durante il Cinquecento, l'espedito di addossare il debito ai ceti accettandone l'intervento nella gestione del prelievo condizionò in diversi modi l'evoluzione costituzionale dei territori: in alcune circostanze, furono i principi stessi a creare artificialmente organi di rappresentanza altrimenti inesistenti (è il caso del ducato di Zweibrücken, del margraviato del Baden e del Palatinato elettorale, esaminati da V. PRESS, *Steuern, Kredit und Râpräsentation*); in altre circostanze, organismi cetuali preesistenti ma svuotati di significato trovarono nuova legittimazione nell'assunzione di competenze finanziarie: è il caso dei ceti fiamminghi (J. DHONDT, «*Ordini*» o «*potenze*») e olandesi (J.D. TRACY, *A Financial Revolution*; dello stesso autore, *Holland*); o dei ceti di Salisburgo, richiamati in vita dal vescovo Paride Lodron nel 1620 (H. KLEIN, *Salzburg und seine Landstände*; G. AMMERER, *Verfassung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit*; R.R. HEINISCH, *Paris Graf Lodron*, pp. 72-87). Va infine ricordato che il problema dell'estinzione del debito non fu dei soli stati imperiali: tra 1577 e 1584, per esempio, il consiglio dei dieci rilevò crediti a carico dello stato veneziano per un importo di 6.000.000 di ducati, sollevando così il bilancio di circa 700.000 ducati annui di interessi passivi (L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, pp. 200-209); contemporaneamente, in Castiglia cominciava la discussione su un progetto di riduzione del debito del re attraverso una rete di *erarios* a partecipazione mista della corona e delle *Cortes* (progetto poi ridimensionato, dopo ampi negoziati, negli anni Venti del Seicento; cfr. A. DUBET, *Réformer les finances*, e, della stessa autrice, *Reforma financiera y negociación política*).

certo controllo sulla politica finanziaria del signore sino alla fine dell'antico regime. Anche il terzo provvedimento del 1573, l'introduzione della *ordinari-Landsteuer*, allineò di fatto l'area tirolese al trend comune ai diversi territori imperiali, sancendo la trasformazione dell'imposta straordinaria in ordinaria: si trattava di un fenomeno poco limpido sul piano giuridico⁶⁹, ma ormai incontenibile sul piano della politica materiale degli stati e dei principi. Senza rendersene conto, tuttavia, i ceti aprivano in prospettiva vasti spazi all'applicazione di dottrine molto meno favorevoli ai loro interessi e antitetiche all'ancor preponderante ideale di dinasta parsimonioso, disposto ad ammettere l'imposta solo come *ultima ratio*: con i successori di Ferdinando, gli arciduchi Massimiliano e Leopoldo, la questione si sarebbe posta in termini indilazionabili.

A partire dall'estate 1573, i compromissari cominciarono a modellare il nuovo *Steuerwerk* tirolese alla presenza di due commissari arciducali. Si provvide innanzitutto a salvaguardare il tradizionale sistema matricolare: l'importo di 180.000 fiorini fu ripartito sulla base del normale contingente standard di 5.000 fanti steorali, semplicemente fissando il valore del singolo fante a 36 fiorini. Per raggiungere l'importo prefissato, il tasso relativo alla *Adelsteuer*, applicata come sempre alle rendite fondiarie, fu fissato al 15% (9 carantani per fiorino) per le rendite in denaro e al 31,6% (19 carantani per fiorino) per le rendite in natura: il valore di queste ultime fu calcolato sulla base di tariffe campione, ma rimase sempre inferiore al reale valore di mercato, a vantaggio dei contribuenti dei due ceti superiori ma a detrimento dell'imposta territoriale⁷⁰. Quanto alla *gemeine Steuer* di città e giurisdizioni, ci si regolò sulla base del consueto calcolo dei fuochi, aggiungendo al valore dell'immobile, di quando in quando, il valore dell'attività artigianale ad esso

⁶⁹ A. SCHWENNICK, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 133-137. La maggior parte dei giuristi tedeschi del Cinquecento si mostrò ostile alla regolarizzazione dell'imposta straordinaria, considerata nulla più che un processo degenerativo, ma vi fu anche chi – come Johann Goddens – la giustificò proprio in quanto mezzo di copertura del debito pubblico.

⁷⁰ Tabelle in T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 137-138; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 185-189.

collegata. Con tali criteri fu compilato il nuovo *Steueranschlag*, la ripartizione che avrebbe dovuto regolare il contingentamento e la riscossione dell'imposta territoriale ordinaria. In totale furono assegnati 4.680 fanti, ripartiti per quartiere e senza preventiva distinzione tra *Adelsteuer* e *gemeine Steuer*. Rimasero fuori dal conto circa 330 fanti, corrispondenti a un ammanco all'origine di 11.880 fiorini annui, che si contava di recuperare attraverso accertamenti sui capitali nascosti. Problemi maggiori derivavano dai 641 *unrichtige Knechte*, i fanti assegnati ma considerati inesigibili, conteggiati a parte⁷¹. Quanto all'imposta sugli interessi, fu deciso che ogni contribuente versasse la propria quota due volte l'anno, contemporaneamente alle rate della steora ordinaria; si volle sottoporre ad imposta anche gli interessi sul debito camerale percepiti dai creditori della camera arciducale. Fu quindi stabilito, per risparmiare sui costi di viaggio, di dividere il compromissariato in due sezioni, l'una con sede a Bolzano, l'altra con sede a Innsbruck: l'iniziativa non andò a buon fine, e l'attività del collegio finì con l'incentrarsi unicamente intorno alla seduta plenaria per la revisione dei 'conti steorali'.

La riscossione e l'amministrazione del denaro vennero affidate a una figura appositamente creata, lo 'steoraro generale' (*Generaleinnehmer*), incaricato del coordinamento degli esattori, del controllo dei loro rendiconti trimestrali, della compilazione dei rendiconti generali annuali, della loro giustificazione di fronte al compromissariato e del pagamento del debito e degli interessi⁷². All'ufficio dello steoraro generale furono aggregati i sei esattori che sino a quel momento avevano lavorato alle dipendenze del principe: i ceti si limitarono a ricondurre il reparto alle proprie dipendenze, lasciando inalterata la struttura organizzativa del

⁷¹ Tabelle in T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 326-334; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 176-183.

⁷² Il primo detentore della carica, nominato il 24 novembre 1573, fu Uriel Geizkofler (attivo sino al 1594); a lui seguirono Abraham Geizkofler (1595-1609), Jeremias Kofler (1610-1633), Hans Tschiderer (1634-1637), Paul Attlmayr (1638-1649) e Christoph Franzin zu Mareit (1650-1666): cfr. W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 524-525 nonché TLA, LZB, RB 1573 e TLA, LSA, RB 1573-1655.

prelievo ereditata dalla camera e articolata in sei quartieri fiscali. Per non danneggiare la riscossione, fu tuttavia espressamente vietato, a differenza del passato, che due o più distretti fossero affidati a un'unica persona; cinque dei sei steorari precedentemente in servizio furono inoltre sostituiti nel giro di pochi mesi: mantenne il posto soltanto Hans Mair von Freising, responsabile per il quartiere della valle dell'Inn⁷³. All'inizio del Seicento, di fronte alle persistenti lacune del prelievo, fu ulteriormente precisata la distrettuazione del territorio in quartieri fiscali: nel 1607 il quartiere all'Inn fu diviso nei due nuovi distretti della Oberinntal e della Unterinntal; nel 1609 fu assunta analoga decisione per il quartiere trentino, diviso tra un 'quartiere inferiore' e un 'quartiere superiore' ai Confini Italiani, quest'ultimo comprendente il principato vescovile di Trento (fig. 1).

Così organizzato, il *landschaftliches Steuerwesen* cominciò la sua attività a partire dal primo termine della steora ordinaria, a Sant'Andrea del 1573. Si trattò di una partenza stentata, condizionata dal notevole sforzo posto contestualmente in atto dalla camera arciducale per recuperare quanti più crediti possibile, prima di affidare tutte le operazioni all'amministrazione cetuale⁷⁴. Le difficoltà iniziali, tuttavia, assunsero ben presto carattere strutturale: anche il nuovo sistema si rivelò inadeguato a risolvere le consuete lacune della fiscalità territoriale. Ci fu un certo miglioramento rispetto al recente passato: la *Landsteuer* ordinaria godé, di norma, di risultati più confortanti rispetto alle imposte straordinarie che l'avevano preceduta; ma ciò non bastò a produrre una reale inversione di tendenza, come si può desumere dall'analisi degli introiti reali della nuova imposta

⁷³ Un elenco degli 'steorari' operanti nei diversi quartieri, desunto dai libri contabili della camera e dei ceti (TLA, LZB, RB 1524-1573; TLA, LSA, RB 1574-1608) è pubblicato in M. BONAZZA, *Fiscalità e difesa territoriale*, p. 160. Gli esattori dei ceti, talora rappresentanti di vere e proprie dinastie di origine ebraica, dovevano giurare di fronte ai compromissari e versare una cauzione di 10.000 o 15.000 fiorini prima di assumere l'incarico.

⁷⁴ Tra 1575 e 1582 gli ufficiali camerali riuscirono a riscuotere oltre 90.000 fiorini di tributi arretrati (ma tenendo conto della mancanza del registro del 1574, si può valutare in oltre 100.000 fiorini il risultato dell'operazione): TLA, LZB, RB 1575-1582.

(tab. 5). Nonostante ogni sforzo, essi rimasero costantemente al di sotto dell'ammontare massimo, lasciando scoperto, in media, quasi un quarto della previsione d'entrata (vale a dire una somma vicina ai 44.000 fiorini annui).

Alle lacune dell'imposta ordinaria si aggiunse la scarsa fortuna dell'imposta sugli interessi, che non fu mai realmente applicata e venne rimossa nel 1582. Conseguenza logica di tali circostanze fu la mancata copertura del debito: anzi, dopo essersi ridotto sino a scendere sotto il 1.000.000 di fiorini, dal 1605 esso ricominciò a crescere superando, nel 1640, i 2.800.000 fiorini; tornato a decrescere nella seconda metà del Seicento, si espanse infine senza più argini dall'inizio del Settecento, toccando i 3.000.000 di fiorini nel 1740⁷⁵. La cosa, in sé, non rappresentò una sconfitta per i ceti, che ne derivarono anzi la possibilità di mantenere più a lungo il controllo sul sistema fiscale e sullo stesso debito. Né si può escludere che i ceti stessi, per difendere la roccaforte del loro potere, evitassero di impegnare tutte le energie nell'estinzione del debito: lo prova il fatto che, nel 1590, essi rilevarono altri 200.000 fiorini, in cambio dell'eliminazione del termine ventennale per l'estinzione.

D'altra parte, le difficoltà del nuovo sistema fornirono un utile pretesto al governo tirolese per aumentare ulteriormente il prelievo, tornando a riproporre, nel giro di pochi decenni, il ricorso a imposte straordinarie: questa volta, tuttavia, sommate alla già pesante imposta ordinaria. Con questo passaggio, la pressione fiscale applicata alla contea si adeguò ai carichi medi degli altri territori germanici e degli stati europei. Proprio nell'ultimo scorcio del Cinquecento, l'intero continente conobbe una rapida intensificazione del prelievo, dovuta non soltanto all'aumento delle competenze e dei bisogni dello stato, ma anche agli effetti del processo inflazionistico e del generale accrescimento dei prezzi. Le sole imposte imperiali (dalle quali i sudditi tirolesi erano esenti) aumentarono di oltre cinque volte tra 1580 e 1600, in relazione soprattutto alla ripresa della minaccia turca; fra 1580 e 1610 le entrate fiscali delle corone

⁷⁵ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 150-151; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 184.

Fig. 1. *La ripartizione del territorio trentino-tirolese in quartieri fiscali («Viertel»), 1542-1609*



1542-1554: *tre quartieri*: 1. Inn - 2. Pusteria - 3. Adige.

1555-1563: *cinque quartieri*: 1. Inn - 2. Pusteria - 3. Adige-Isarco-Bressanone - 4. Burgraviato-Venosta - 5. Trento-Confini Italiani.

1564-1606: *sei quartieri*: 1. Inn - 2. Pusteria - 3. Adige - 4. Isarco-Bressanone - 5. Burgraviato-Venosta - 6. Trento-Confini Italiani.

1607-1608: *sette quartieri*: 1. Oberinntal - 2. Unterinntal - 3. Pusteria - 4. Adige - 5. Isarco-Bressanone - 6. Burgraviato-Venosta - 7. Trento-Confini Italiani.

1609: *otto quartieri*: 1. Oberinntal - 2. Unterinntal (con Wipptal e Tre Signorie) - 3. Pusteria (con signoria di Lienz) - 4. Adige - 5. Isarco (con vescovato di Bressanone e giurisdizioni vescovili separate) - 6. Burgraviato-Venosta - 7. Confini Italiani Superiori (vescovato di Trento e signorie tirolesi in valle di Non) - 8. Confini Italiani Inferiore (Primiero e Valsugana tirolese, Rovereto e pretura, signorie di Arco e Gresta).

francese e spagnola aumentarono all'incirca in egual misura, in ragione del 130%; nel medesimo arco di tempo, la repubblica di Venezia incrementò il prelievo di circa il 30%, nonostante il suo impegno sullo scacchiere europeo si stesse drasticamente riducendo⁷⁶. In relazione al Tirolo, fornire dati precisi non è facile, a causa delle lacune e delle difformità riscontrabili nella documentazione contabile; tuttavia, un calcolo di massima, basato sui dati certi a disposizione e su proiezioni statistiche indicative (basate sulla stima di un introito reale corrispondente ai due terzi dell'imposta complessiva), dimostrerebbe un incremento pari a oltre circa il 125% fra 1569 e 1608, vale a dire fra l'ultimo ricorso all'imposta straordinaria e il nuovo quadro dominato dalla coesistenza di imposta ordinaria e prelievi straordinari (tab. 6).

Nel giro di pochi decenni, anche i sudditi tirolesi si trovarono dunque sottoposti ad un carico fiscale inconsueto. I primi passi in questa direzione furono intrapresi quattro soli anni dopo la cessione del sistema fiscale ai ceti. Nonostante la sua promessa di rinunciare, salvo casi di emergenza, a nuove imposizioni, alla dieta del 1577 l'arciduca Ferdinando presentò un oneroso pacchetto di proposte: riuscì a ottenere la reintroduzione dello *Schenkpfennig*, la gabella sul vino, grazie al voto favorevole dei due ceti superiori, che da una simile forma di imposizione avevano poco da temere⁷⁷. I risultati furono, come di consueto, inferiori alle attese e rimasero ben al di sotto dei 30.000 fiorini annui previsti: la dieta del 1583 concesse tuttavia il prolungamento del *Weinungeld* per un altro quinquennio. Non solo: per

⁷⁶ Circa le imposte imperiali cfr. W. SCHULZE, *Die Erträge der Reichssteuern*; su Venezia, ma anche su Francia e Spagna, si veda L. PEZZOLO, *L'oro dello Stato*, pp. 94-99. Una sintesi del quadro europeo in J. GELABERT, *The Fiscal Burden*, pp. 557-564.

⁷⁷ La nuova 'gabella vinaria' consisteva in un prelievo di 12 carantani per ogni *Bozner Yhre* di vino consumato nei locali pubblici (restavano esclusi i consumi privati e i vini d'esportazione); la riscossione e la gestione del denaro erano riservate agli steorari di quartiere e allo steoraro generale, dunque alla *Landschaft*, che si impegnava da parte sua a rimettere annualmente alla camera 30.000 fiorini a titolo di liquidazione dell'imposta di consumo, qualunque fosse stato l'esito della riscossione: cfr. W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 190-192.

evitare l'allargamento dell'imposizione a tutti i consumi vinari e il raddoppio del tasso di prelievo, i ceti dovettero impegnarsi a un versamento annuo alla camera di 40.000 fiorini, finendo per peggiorare ulteriormente lo stato delle proprie finanze, poiché la nuova gabella diede esiti inferiori alla precedente. L'imposta di consumo sul vino fu rimossa nel 1588 e per quasi quarant'anni, nonostante il persistente interesse del governo nei suoi confronti, non venne più autorizzata. In compenso, si tornò alle tradizionali imposte dirette, motivate ora dalle necessità della camera (alle cui crescenti esigenze la transazione del 1573 aveva posto un rimedio solo parziale), ora dalla ripresa delle guerre turche sulla frontiera ungherese. L'arciduca Ferdinando inaugurò la tendenza, ottenendo significative autorizzazioni nel 1590, 1592 e 1594; i successori, che si sentivano meno vincolati ai patti del 1573, non si fecero scrupoli nel reintrodurre un ricorso alla contribuzione straordinaria in tutto paragonabile a quello precedente al 1573: ai ceti rimase la competenza amministrativa, ma il paese dovette progressivamente adeguarsi a un'ulteriore espansione della capacità impositiva del potere statale (tab. 7)⁷⁸.

Le concessioni in denaro, se non altro, allontanarono lo spettro di più gravose e pregiudizievoli riforme del meccanismo fiscale, come quelle proposte dai commissari imperiali nel 1601 o dall'arciduca Massimiliano successivamente. Erano i primi sintomi di una crescente pressione sui ceti tesa a irrobustire, anche in campo fiscale, la superiorità del principe territoriale: in questo senso vanno intese le lunghe diatribe che caratterizzarono le diete del primo Seicento⁷⁹. Le nuove imposte rappresentarono il prezzo della resistenza del paese ai reiterati tentativi delle autorità di allargare, insieme alla base imponibile, anche le proprie competenze politiche e istituzionali: il che, se non altro,

⁷⁸ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 151-174; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 196.

⁷⁹ Si discuteva per esempio intorno alle proposte di ampliamento della base imponibile attraverso imposte di consumo e patrimoniali, oppure intorno al problema del beneficiario delle varie *Türkenhilfen*, autorizzate sempre dai ceti con esplicita riserva che si intendessero concessi al solo signore e non potessero in alcun modo essere considerati alla stregua di *Reichshilfen*: T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 169-170.

concesse alla contea una relativa armonia interna, in un periodo nel quale, di fronte all'aumento del prelievo, numerosi territori sperimentavano un proporzionale accrescimento della conflittualità, testimoniato dall'accumulo delle pratiche fiscali nelle cancellerie dei tribunali imperiali⁸⁰. Nella battaglia della dieta contro l'intraprendenza fiscale della corte, il conservatorismo delle rappresentanze cetuali si confondeva con l'affermarsi di nuove forme di consenso; la difesa delle posizioni e dei privilegi acquisiti si univa al riconoscimento della *leadership* politica del principe. Nel complesso, la contea si avviava lungo il tragitto della razionalizzazione e della centralizzazione all'insegna di una sensibile coesione interna tra principe e ceti: una coesione che avrebbe costituito il segno distintivo dell'esperienza tirolese in età 'assolutistica'. Con questa situazione avrebbero dovuto confrontarsi anche i due principati ecclesiastici: quello di Trento, in particolare, che sino a quel momento aveva intessuto, con la fiscalità e la cetualità tirolesi, una complessa, mutevole e sofferta relazione.

⁸⁰ A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 104-110.

Tab. 1. *Ripartizione delle colte cittadine tra le comunità esteriori ultratesine*

comunità	n. di fuochi	% sul terzo	% sul totale
Cadine	41,5	14,2	4,8
Sopramonte	56,25	19,2	6,4
Vigolo Baselga	16,75	5,7	1,9
Baselga	11,75	4,2	1,4
Terlago	34,5	11,8	3,9
Piedigazza	48,5	16,6	5,5
Vezzano	10,5	3,6	1,2
Calavino	20,5	7	2,3
Cavedine	51,75	17,7	5,9
Totale	292	100	33,3

Fonte: BCT, AC 3632.

Tab. 2. *Ripartizione delle colte cittadine tra le comunità esteriori citratesine*

comunità	% sul terzo d'imposta	% sul totale
Pinè	25,4	8,5
Fornace	8,7	2,9
Civezzano	20,5	6,8
Meano	15,4	5,1
Albiano	5,2	1,7
Povo	6,8	2,3
Vigolo Vattaro	9	3
Vattaro	4,5	1,5
Bosentino	4,5	1,5
Totale	100	33,3

Fonte: BCT, AC 3632.

Tab. 3. *Riforme del 1529 e 1545: nuove quote steorali del principato vescovile di Trento*

contribuente	quote del 1512	quote del 1529	quote del 1545
Mensa episcopale	65	65	65
Capitolo e clero	65	65	65
Trento e pretura	100	100	100
Levico	15	15	15
Stenico	20	20	30
Valli Giudicarie	60	60	70
Pergine	38	38	38
Tenno	10	10	10
Valle di Fiemme	40	40	40
Termeno	10	10	10
Valli di Non e Sole	250	250	280
Riva del Garda	-	8	15
Valle di Ledro	-	16	20
Quattro Vicariati	-	30	40
Totale	673	727	798

Fonte: TLA, LZB, Ferd. 77.

Tab. 4. *Imposte straordinarie concesse dalla dieta tirolese tra il 1518 e il 1568*

Contributo da 120.000 fiorini, 1518: quota della contribuzione generale concessa a Massimiliano I dal *Generallandtag* di Innsbruck, da riscuotersi in 4 rate annuali di 30.000 fiorini, la prima sulla base della consueta ripartizione matricolare, le altre sulla base di patrimoni e salari di cittadini e contadini; condonata da Ferdinando I nel 1523. *Gettito reale: 8.224 fiorini fino al 1519 (6,8%)*

Hilfsgeld (sussidio) da 150.000 fiorini, 1523: in quattro termini annuali, destinato per 100.000 fiorini a esigenze militari, per 45.000 fiorini al riscatto di miniere d'argento e rame, per 5.000 fiorini a dono dei ceti alla moglie di re Ferdinando; ammessi come anticipo gli introiti dell'imposta del 1518 poi condonata. *Gettito reale: 52.800 fiorini dopo quattro anni, 66.524 fiorini dopo nove anni (44,3%)*

Türkenhilfe (imposta per le guerre turche) da 80.000 fiorini, 1526: prestazione di 5.000 fanti per quattro mesi, amministrata direttamente dai ceti attraverso due casse a Bolzano e Innsbruck e riscossa tramite le autorità militari di quartiere. *Gettito reale: 24.090 fiorini dopo tre anni, 38.810 fiorini dopo sei anni (48,5%)*

- Türkenhilfe* da 120.000 fiorini, 1529: prestazione di 5.000 fanti per sei mesi, da riscuotersi in due termini annuali, amministrata dai ceti come sopra. *Gettito reale: 80.309 fiorini dopo tre anni (67%)*
- Extra-ordinari Steuer (imposta straordinaria)*, 1529: contribuzione autonoma dei ceti allo scopo di creare una riserva di denaro a propria disposizione, di ammontare subordinato agli esiti del prelievo, sulla base delle rendite dei patrimoni della *Landschaft*. *Gettito reale: nessuna notizia certa*
- Sechsjährige Kammerhilfe (sussidio camerale seennale)* da 180.000 fiorini, 1536: contributo dei ceti alle finanze camerale del principe, pagamento previsto a partire dal 1537 in sei rate annuali di 50.000 fiorini, solo 30.000 dei quali a carico del sistema fiscale tirolese (i restanti 20.000 a carico di *Vorlande* e contea di Gorizia); nei *Raitbücher* del 1539 e del 1542 gli introiti relativi sono confusi con quelli della *Türkenhilfe* del 1538. *Gettito reale: 35.010 fiorini per gli anni 1537, 1538 e 1540 (19,5%, ma 54% in considerazione del gettito della Türkenhilfe del 1538: vedi sotto)*
- Türkenhilfe*, 1538: accordata dalla dieta di Innsbruck del 1538, di importo non precisato, contabilizzata autonomamente solo nel *Raitbuch* del 1538 per 1.073 fiorini, confusa ai risultati del *Kammerhilfe* nei *Raitbücher* del 1539 e 1542-1545. *Gettito reale: circa 62.000 fiorini insieme al Kammerhilfe*
- Dreijährige Türkenhilfe (imposta triennale per le guerre turche)* da 276.480 fiorini, 1542: importo stabilito in base alle seguenti condizioni: 2.400 fanti semplici ma comprensivi del cosiddetto *Übersold*, integrazione del 20% prevista per l'assoldamento di truppe da inviare contro il Turco, equivalenti a 2.880 fanti reali a 4 fiorini il mese per 3 anni, per un contributo totale di 414.720 fiorini, un terzo dei quali a carico dei *Vorlande*. *Gettito reale: circa 150.000 fiorini in sei anni (54,2%)*
- Zuzugshilfe (imposta militare)* da 20.000 fiorini, 1543: concessa a integrazione del *Türkenhilfe* del 1542. *Gettito reale: 6.602 in un anno (33%)*
- Zweijährige Türkenhilfe (imposta biennale per le guerre turche)* da 120.000 fiorini, 1545: concessa nei termini della *Türkenhilfe* del 1529, integrata da un donativo di Cristoforo Madruzzo a nome delle mense episcopali di Trento e Bressanone. *Gettito reale: ignoto, notifica di un residuo di circa 8.800 fiorini nel 1548 (92%?)*
- Contributo da 6.000 fiorini*, 1548: dono per il viaggio nuziale del principe Massimiliano in Spagna. *Gettito reale: circa 2.950 fiorini (49%)*
- Contributo da 100.000 fiorini*, 1549: destinato per 60.000 fiorini a dono nuziale per la figlia di re Ferdinando, per 40.000 fiorini a fondo di riserva dei ceti. *Gettito reale: 46.636 fiorini (46,6%)*
- Contributo da 150.000 fiorini*, 1551: destinato per 98.000 fiorini al mantenimento di 3500 soldati impegnati nella guerra turca, per 42.000 fiorini a fondo di riserva dei ceti, per 10.000 fiorini a dono nuziale per la regina Maria di Boemia. *Gettito reale: 94.478 fiorini (63%)*

- Türkenhilfe da 140.000 fiorini, 1553*: autorizzata al posto di 250.000 fiorini chiesti da Ferdinando, da conservarsi in casse dei ceti. *Gettito reale: 81.358 fiorini (58,1%)*
- Contributo da 150.000 fiorini, 1554*: autorizzato al posto dei 200.000 fiorini chiesti da re Ferdinando, da pagarsi in tre rate negli anni 1554-1555, con riserva da parte dei ceti delle ultime due rate come riserva. *Gettito reale: 90.085 fiorini (60%)*
- Contributo da 300.000 fiorini, 1555*: autorizzato al posto dei 450.000 fiorini chiesti da re Ferdinando, da riscuotersi in sei rate semestrali sull'arco di tre anni, da utilizzarsi per metà per il mantenimento della corte e del governo, per l'altra metà per la copertura dei debiti della camera, la fortificazione dei confini e il mantenimento del fondo di riserva. *Gettito reale: 84.530 fiorini (28,2%)*
- Türkenhilfe da 80.000 fiorini, 1556*: prestazione di 5.000 fanti per quattro mesi, da riscuotersi in sei rate insieme al contributo da 300.000 fiorini del 1555, da anticiparsi a mezzo di credito. *Gettito reale: vedi sotto*
- Türkenhilfe da 80.000 fiorini, 1558*: concessa in seguito al rifiuto dei ceti di accettare le proposte dei commissari imperiali per l'introduzione di nuove forme di prelievo, da riscuotersi in quattro rate (due rate annuali per due anni) in concomitanza con le ultime due rate del contributo da 300.000 fiorini del 1555 e delle ultime quattro del contributo da 80.000 fiorini del 1556. *Gettito reale: 42.070 fiorini per il 1558, comprensivi della terza rata del contributo del 1556 (70%)*
- Contributo da 467.000 fiorini, 1559*: concesso al posto del 1.200.000 fiorini chiesti da Carlo d'Asburgo per conto del padre, imperatore Ferdinando, risultante dalla somma di 100.000 fiorini per il 1560, 120.000 fiorini annui per il triennio 1561-1563, 7.000 fiorini per il pagamento delle missioni dei ceti; da utilizzarsi in parte come *Türkenhilfe* per il mantenimento di un esercito sul confine ungherese, in parte per il mantenimento della corte e la copertura del debito della camera; da riscuotersi in otto rate semestrali. *Gettito reale: 299.693 fiorini (64,1%)*
- Contributo da 600.000 fiorini, 1563*: concessione di 120.000 fiorini annui per il quinquennio 1564-1568, da riscuotersi in dieci rate semestrali, da utilizzarsi in massima parte per il mantenimento della corte e del governo e per il riscatto dei beni ceduti in pegno. *Gettito reale: 370.284 fiorini (61,7%)*
- Weinungeld del 1563*: cfr. sopra. *Gettito: circa 23.000 fiorini annui per cinque anni*
- Türkenhilfe da 60.000 fiorini, 1566*: da pagarsi in un'unica soluzione, accanto al termine del contributo da 600.000 fiorini del 1563. *Gettito reale: ignoto*
- Contributo da 790.000 fiorini del 1568*: da utilizzarsi per il mantenimento della corte e per la copertura dei debiti, da pagarsi in dieci termini semestrali a

San Giorgio e Sant'Andrea di ogni anno a partire dal Sant'Andrea 1568 sino al San Giorgio 1573, per la cifra di 86.000 fiorini per i primi tre termini, di 76.000 fiorini per gli ultimi sette. *Gettito reale: 284.130 fiorini per cinque anni, oltre a circa 100.000 fiorini nei successivi otto anni (48,6%)*

Fonte: TLA, LZB, RB 1515-1573 (serie lacunosa per gli anni 1527, 1532, 1535, 1536, 1541, 1546, 1547, 1557, 1559, 1569).

Tab. 5. *Gettiti reali dell'imposta ordinaria, 1574-1608*

anno	gettito	%	anno	gettito	%
1574	120.715	67	1593	143.036	79,4
1576	122.599	68,1	1594	143.890	79,9
1577	132.662	73,7	1595	127.007	70,5
1579	129.147	71,7	1596	140.211	77,8
1580	123.283	68,5	1597	132.759	73,7
1581	135.278	75,1	1598	140.410	78
1582	137.655	76,4	1599	132.692	75,9
1583	135.052	75	1600	138.642	77
1584	133.444	74,1	1601	139.011	77,2
1585	130.072	72,2	1602	139.672	77,5
1586	136.426	75,8	1603	129.415	71,8
1587	125.354	69,6	1604	142.371	79
1588	133.074	73,9	1605	141.821	78,8
1589	146.719	81,5	1606	132.417	73,5
1590	146.694	81,5	1607	136.763	75,9
1591	130.584	72,5	1608	148.496	82,5
1592	158.505	88			

Fonte: TLA, LSA, RB 1574-1608.

Tab. 6. *Stima generica dell'incremento delle entrate fiscali in Tirolo, 1569-1608*

anni	gettito medio	indice	derivazione del gettito
1569-1573	80.000	100	Gettito annuale dell'imposta straordinaria da 790.000 fiorini del 1568
1574-1577	120.000	150	Gettito annuale dell'imposta ordinaria
1578-1587	150.000	187	Gettito annuale dell'imposta ordinaria e della gabella sul vino
1590-1600	170.000	212	Gettito annuale dell'imposta ordinaria e delle imposte del 1590, 1592, 1594 e 1597 (cfr. <i>infra</i> , tab. 7)
1601-1608	180.000	225	Gettito annuale dell'imposta ordinaria e delle imposte del 1600, 1603, 1604 e 1605

Fonte: TLA, LZB, RB 1569-1584; LSA, RB 1574-1608.

Tab. 7. *Imposte straordinarie concesse dalla dieta tirolese tra il 1575 e il 1605*

Weinungeld del 1577: autorizzato per il quinquennio 1577-1581, a 12 carantani per ogni *Bozner Yhre* di vino consumato nei locali pubblici, riscossione trimestrale riservata alla *Landschaft*, che si impegna a rimettere annualmente alla camera 30.000 fiorini a titolo di *Schenkpfenniggeld*. *Gettito*: 73.195 fiorini per il quadriennio 1579-1582 (*media di 18.300 fiorini all'anno*)

Weinungeld del 1583: come sopra, salvo il versamento di 40.000 fiorini annui alla camera a titolo di *Schenkpfenniggeld*. *Gettito*: 78.501 fiorini per il quinquennio 1583-1587 (*media di 15.700 fiorini all'anno*)

Contributo da 154.500 fiorini del 1590: autorizzato nella misura di 30.900 fiorini annui per cinque anni, per il mantenimento della corte

Küchensteuer (imposta per la cucina) da 150.000 fiorini del 1592: autorizzata nella misura di 30.000 fiorini annui per cinque annui, per le necessità della cucina di corte. Sospeso nel 1595 in seguito alla morte dell'arciduca Ferdinando

Türkenhilfe da 150.000 fiorini del 1594: autorizzata in tre rate annuali, considerata aiuto al signore territoriale e non contribuzione imperiale da parte dei ceti

- Contributo da 150.000 fiorini del 1594*: autorizzato in cinque rate annuali di 30.000 fiorini per il mantenimento della corte e per le cucine del signore (*Küchensteuer*), sospeso nel 1595 per la morte dell'arciduca Ferdinando
- Türkenhilfe da 150.000 fiorini del 1597*: autorizzata in tre rate annuali da 50.000 fiorini (da pagarsi in due termini annui alla S. Trinità e a Natale) come imposta per la guerra contro i turchi, per le necessità della cucina e in sostituzione di un'imposta patrimoniale o di una gabella vinaria richieste dall'imperatore Rodolfo II
- Türkenhilfe da 60.000 fiorini del 1600*: integrativa della precedente, autorizzata non dalla dieta ma dal compromissariato steorale e dal congresso minore, da riscuotersi e versarsi nelle medesime modalità di cui sopra
- Türkenhilfe da 50.000 fiorini del 1603*: integrativa delle precedenti, da riscuotersi secondo le consuete modalità
- Contributo da 180.000 fiorini del 1604*: autorizzato dalla *Hofrechtsversammlung* di Bolzano, in tre rate annuali da 60.000 fiorini, di cui 50.000 intesi come *Türkenhilfe*, 10.000 come contributo alla fortificazione dei confini
- Türkenhilfe da 180.000 fiorini del 1605*: autorizzata dalla dieta in due rate annuali da 90.000 fiorini, con riserva che si intendesse concessa alla casa d'Austria e non al *Reich*.
-

Fonte: TLA, LSA, RB 1574-1608.

Tra adesione e renitenza: l'erosione del vincolo fiscale nel Cinquecento

1. *Gettito reale e lacune del prelievo: una scansione geografica delle entrate fiscali*

La sproporzione tra previsione e introito effettivo fu sempre il principale limite della fiscalità tirolese: da tale fattore dipeseo la sostanziale debolezza del sistema finanziario e l'inadeguatezza delle entrate fiscali rispetto agli ambiziosi obiettivi della politica enipontana. Una prima quantificazione degli ammanchi registrati nel primo secolo di vita dello *Steuerwesen* è desumibile dai dati di massima presentati nel capitolo precedente. Per quanto riguarda l'insieme delle imposte straordinarie concesse tra 1518 e 1573, nonostante l'imprecisione di alcuni resoconti e le lacune nella serie dei *Raitbücher* della camera, l'introito effettivo può essere valutato in una misura oscillante fra il 30 e il 70% rispetto al previsto, per una media complessiva di poco superiore al 50%: fattore in gran parte responsabile della formazione di un crescente debito camerale che, insieme alle lacune del sistema di prelievo, rappresentò la causa prima dei ripetuti tentativi di riforma e della svolta del 1573. Risultati migliori caratterizzarono, in seguito, la riscossione dell'imposta territoriale ordinaria, che raggiunse un considerevole 88% nel 1592, attestandosi, tra 1574 e 1620, su una media di poco superiore al 75%. Ciò non bastò peraltro né a consentire l'estinzione del debito assunto dai ceti, né ad evitare l'introduzione di nuovi tributi straordinari.

Lacune di tali dimensioni lasciano intravedere non solo l'inadeguatezza delle tecniche di prelievo, ma anche, e soprattutto, i forti limiti della territorializzazione e della concentrazione del

potere perseguita in Tirolo dagli Asburgo: per la comprensione di tali dinamiche è particolarmente significativa l'analisi sociale e geografica del gettito fiscale. In linea di principio, è cosa normale che, all'interno di una compagine statale di età moderna, quanto più ci si allontana dal centro del potere politico, tanto più vengano meno le condizioni di controllo, concentrazione degli uffici e lealismo che della compagine stessa costituiscono il cardine: che, in altre parole, la periferia tenda a sottrarsi al controllo politico, amministrativo e finanziario del centro in misura inversamente proporzionale alla capacità di questo di estendere e intensificare la propria incidenza sull'insieme del territorio. Altrettanto consueto è che non tutte le categorie sociali vengano interessate in eguale misura dal consolidarsi di un potere centrale: ad essere coinvolta nel processo di costruzione dello stato è in primo luogo la parte di popolazione tradizionalmente legata al signore territoriale da vincoli di sudditanza o di protezione, mentre meno assimilabili appaiono gruppi dotati di autonomia come l'aristocrazia, con i rispettivi ambiti di signoria, o il clero. In quest'ottica, la capacità di penetrazione fiscale da parte del potere centrale lungo l'una e l'altra direttrice rappresenta una riprova di grande efficacia per la valutazione del grado di statalizzazione di un territorio e delle caratteristiche complessive di tale processo.

Le condizioni riscontrabili all'interno della comunità fiscale trentino-tirolese confermano in linea di massima le osservazioni appena sviluppate, presentando nel contempo alcune significative peculiarità. Di fronte a un potere centrale ormai radicato a Innsbruck e nella contigua valle dell'Inn, si trova una vasta porzione di territorio che assume connotati sempre più periferici, man mano che si procede verso sud. La stessa configurazione geografica, dominata dal fitto reticolato delle Alpi centrali, non facilita la penetrazione di un modello di potere centralistico, favorendo piuttosto la difesa delle autonomie e la sostanziale individualità delle comunità di valle. A temperare tali lacune interviene la particolare struttura socio-politica tirolese, che vede una percentuale relativamente alta di popolazione cittadina e rurale sottratta alla signoria fondiaria e direttamente legata alla protezione del signore territoriale mediante l'organizzazione

di una capillare rete di giudizi affidati a funzionari comitali: circostanza, questa, che garantisce a Innsbruck un sufficiente lealismo e un buon grado di penetrazione politico-istituzionale anche in zone periferiche. La stessa aristocrazia, legata a doppio filo alla casa d'Austria, rappresenta piuttosto un elemento di stabilità che non un fattore di disgregazione.

Elementi di complicazione, rispetto alla relativa coesione politica del territorio comitale, furono invece le nuove componenti, alla cui integrazione si era cercato di provvedere proprio attraverso il *Landlibell*. Alle vicende fiscali delle giurisdizioni pusteresi si è già fatto cenno: solo dalla seconda metà del Cinquecento esse avrebbero iniziato un graduale processo di avvicinamento ai nuovi signori e alla nuova *Landschaft* e fatto il proprio ingresso ufficiale nel sistema politico territoriale. Di ben maggiore ostacolo, per le sorti del 'Grande Tirolo' disegnato da Massimiliano, doveva essere la presenza, ai confini più remoti, di solide compagini politico-territoriali come i vescovati di Trento e Bressanone: compagini più motivate nella difesa della propria individualità e delle proprie prerogative, portatrici di un patrimonio giuridico e consuetudinario specifico e non facilmente assimilabile, rappresentanti di interessi molteplici, come quelli del clero e delle popolazioni che nell'autorità vescovile trovavano protezione e difesa. I vescovati – e in particolare quello di Trento, più esteso, compatto e periferico – costituivano un potenziale elemento di disgregazione nell'ordito politico intessuto intorno al *Landlibell*: ciò che infatti avvenne, e non soltanto in relazione ai territori vescovili, ma anche in relazione ai territori comitali e alle signorie fondiarie ai Confini Italiani (Rovereto e Vallagarina, Arco, Lodrone, Gresta), che ripararono la propria resistenza all'integrazione dietro lo schermo del principato vescovile.

Poche fonti riflettono una situazione di questo tipo con la medesima chiarezza dei resoconti fiscali: la scansione geografica delle entrate lascia infatti emergere le dinamiche della partecipazione e fotografa con crescente precisione, quanto più si definiscono le circoscrizioni di prelievo, il grado di territorializzazione raggiunto dall'azione del governo tirolese e degli stessi ceti. La segmentazione per distretti delle competenze esattoriali, presente allo stato embrionale sin dai primordi della fiscalità

tirolese e sviluppatasi nel tempo attraverso l'istituzione dei quartieri fiscali, si riflette nell'organizzazione dei *Raitbücher* della camera e del *Generaleinnehmeramt*, e consente pertanto una prima analisi del prelievo per aree geografiche. Relativamente ai primi decenni, le fonti permettono tutt'al più la semplice estrapolazione di alcuni dati, non privi peraltro di una propria valenza: le carenze organizzative nel sistema di prelievo e la pluralità delle fonti di entrata impediscono di elaborare dati precisi. Almeno sino agli anni Quaranta, infatti, l'esazione poteva essere affidata a funzionari camerale con contratto a termine e competenze sulla parte settentrionale o meridionale del paese, ma anche ai capitani di quartiere, tenuti a versare quanto riscosso nelle casse dei ceti di Innsbruck e Bolzano, le quali, a loro volta, avrebbero provveduto ai versamenti alla camera. Non era raro, inoltre, il caso di contribuenti che provvedessero personalmente al pagamento: tra questi, per esempio, lo stesso vescovo trentino Bernardo Cles, che compare nei registri come solutore della quota di 390 fiorini annui spettante alla sua mensa in relazione alla *sechsjährige Kammerhilfe* per gli anni 1537 e 1538¹. Circa gli esiti di queste prime riscossioni si possono dunque indicare solo alcune cifre campione. Un esempio abbastanza chiaro riguarda il sussidio di 150.000 fiorini autorizzato dalla dieta nel 1523. In otto anni, il gettito di questa imposta raggiunse i 66.524 fiorini, 27.862 dei quali provenienti dal Nord, 33.649 provenienti dal Sud². Per valutare correttamente queste cifre è necessario tenere conto del fatto che, rispetto al contingente generale, allo steoraro all'Inn facevano riferimento circa 1.520 fanti steorali, mentre erano circa 3.400 i fanti di competenza dello steoraro all'Adige: di conseguenza, di 150.000 fiorini, solo 45.520 andavano riscossi tra Inntal, Wipptal e Tre Signorie, mentre 102.200 erano a carico dei quartieri meridionali, dei vescovati e della Pusteria. Ciò significa dunque che a Nord fu riscosso oltre il 61% della somma complessiva, mentre il Sud si limitò a contribuire con il 33%; o che, in termini di arretrati, il Nord rimase debitore di 16.463 fiorini e il Sud di 64.797 fiorini.

¹ TLA, LZB, RB 1537-1538.

² F. HIRN, *Tiroler Landtage*, pp. 109-110.

Informazioni simili possono essere desunte dagli esiti di altri tributi. In relazione alla *Türkenhilfe* del 1526 (80.000 fiorini in un'unica soluzione), giungono alla camera, provenienti dalle casse cetuali di Innsbruck e Bolzano, rispettivamente 9.493 e 2.189 fiorini, di fronte a un carico rispettivo di 24.000 e 54.000 fiorini: dunque, il 39,5% dal Nord e il 4% dal Sud. Quanto alla *sechsjährige Kammerhilfe* accordata dai ceti nel 1536, la cassa di Innsbruck versa tra il 77 e il 90% delle proprie quote, mentre la cassa di Bolzano registra percentuali fra il 35 e il 60% (peraltro a partire dal secondo anno di riscossione, visto che nel 1537 da Bolzano non giunge nulla)³. Dati analoghi sono riscontrabili anche per le epoche successive: vanno anzi precisandosi sempre più, grazie al miglior ordine dell'amministrazione finanziaria e alla progressiva suddivisione della riscossione entro quartieri di dimensioni ridotte e ben definite. La tripartizione del territorio nei distretti dell'Inn, della Pusteria e dell'Adige risale al 1542 e si protrae sino al 1554. Le fonti relative a tale periodo consentono di ricavare dati significativi circa le entrate di tutte le imposte, salvo la *Türkenhilfe* biennale del 1545, a causa dell'assenza dei *Raitbücher* del 1546 e del 1547 (tab. 1). Risulta chiaro, nel complesso, come a fronte di una forte partecipazione del quartiere all'Inn, rimanga sotto la soglia dell'accettabilità il concorso delle giurisdizioni pusteresi e del Tirolo meridionale con i due vescovati: questo, nonostante il versamento di 16.500 fiorini, effettuato nel 1553-1555 direttamente alla camera, dal vescovo di Trento e Bressanone Cristoforo Madruzzo⁴.

Dal 1555 al 1563 i distretti fiscali sono cinque: restano immutati il distretto all'Inn e quello pusterese, mentre il quartiere atesino, per motivi legati alle difficoltà di esazione, è suddiviso in tre

³ TLA, LZB, RB 1536-1640.

⁴ TLA, LZB, RB 1553-1555. Il contributo di Madruzzo andava a copertura del debito fiscale delle due mense vescovili su tutte le contribuzioni accordate fra 1545 e 1554: per valutare la cifra si tenga conto che 10.296 fiorini era la quota spettante alla mensa trentina (gravata di 65 fanti steorali); più difficoltoso stabilire l'ammontare della quota spettante alla mensa di Bressanone, allibrata per 130 fanti steorali, ma congiuntamente al clero: si può tuttavia ritenere che, con la cifra pagata, il cardinale avesse esaurito il debito di entrambe le mense episcopali.

parti. La valle dell'Adige, la val d'Isarco e il vescovato di Bressanone rimangono di competenza dello steoraro all'Adige; i nuovi quartieri di Burgraviato e Venosta, da una parte, e del vescovato di Trento con le signorie tirolesi della valle di Non e i Confini Italiani, dall'altra, vengono affidati a due nuovi funzionari. Le percentuali di partecipazione si precisano notevolmente, evidenziando ampie differenze che, nel caso del tributo da 467.000 fiorini del 1559, oscillano tra il 95% del quartiere all'Inn e il 28% del quartiere trentino (tab. 2). Dal 1564, il sistema fiscale viene infine articolato in sei distretti, destinati a rimanere in vigore sino al primo decennio del Seicento: è di nuovo il quartiere all'Adige ad essere smembrato in due distretti comprendenti l'uno la valle dell'Adige, l'altro il quartiere all'Isarco e il vescovato di Bressanone (il contributo del 1568 fu però riscosso congiuntamente nel quartiere all'Adige e nel quartiere Burgraviato-Venosta). Per questo arco di tempo, il calcolo delle percentuali si riferisce alle due grosse contribuzioni di 600.000 e 790.000 fiorini concesse dai ceti prima di assumere il controllo dell'amministrazione fiscale, nonché all'azione di recupero dei restanti posta in atto dalla camera dopo il 1573; le percentuali di partecipazione dei diversi quartieri rimangono analoghe a quelle precedenti (tab. 3).

Dalla migliore articolazione dell'attività di prelievo si desumono informazioni sempre più precise circa la partecipazione nelle diverse aree del territorio. Alcuni dati risultano chiari sin dall'inizio: nella parte settentrionale del paese, nella valle dell'Inn stretta intorno alla capitale, si riscontra la più alta e più costante disponibilità alla prestazione fiscale; più problematica appare la situazione del Tirolo meridionale, la cui partecipazione, già a partire dalla prime contribuzioni, si attesta su risultati di andamento discontinuo ma complessivamente molto modesti. Sull'esito delle prime imposte pesò senza dubbio il problema irrisolto delle contribuzioni pusteresi, la cui renitenza incideva per il 10% sulla riscossione generale e per il 14% sulla quota complessiva delle aree meridionali. La percentuale è certo considerevole, ma ben lungi, di per sé, dall'esaurire tassi di renitenza del 50-70%, come quelli che si registrano a sud del Brennero per tutta la prima metà del secolo. Lo provano gli esiti delle

contribuzioni immediatamente successive alla riforma del 1545: ormai inserita nel sistema fiscale tirolese e trasformata in distretto fiscale autonomo, la Pusteria si attesta subito su un tasso di partecipazione, poco elevato ma costante, di poco inferiore al 50%, confermato anche nei periodi successivi; al distretto atesino, pur sollevato dalle competenze sulla Pusteria, non riesce invece il salto di qualità: la sua capacità contributiva resta bloccata, sino al 1555, su di un indice non di molto superiore al 50%, a fronte dell'80% circa registrato nel Tirolo settentrionale.

È a partire dal 1555 che la situazione si chiarisce, rivelando dove fossero situate le più significative sacche di renitenza: liberato dall'incombenza dell'esazione nel Meranese, in val Venosta, nel vescovato di Trento e ai confini meridionali, lo steoraro all'Adige può ora presentare alla camera risultati decisamente più confortanti rispetto al passato, raggiungendo un dignitoso 72% della quota di sua competenza all'inizio degli anni Sessanta. A seguito del distacco della val d'Isarco e del vescovato di Bressanone, poi, il quartiere all'Adige mostra un notevole zelo, toccando l'82% in relazione al tributo da 600.000 fiorini: risultato simmetrico a quello di segno negativo (rispetto al precedente 72% comune) ottenuto dal nuovo distretto che, in relazione alla medesima imposta, si ferma al 65%. Esiti analoghi, complessivamente assimilabili a quelli delle altre giurisdizioni comitali a sud del Brennero, mostra il quartiere comprendente Burgraviato e val Venosta. Al contrario, il distretto nel quale, a partire dal 1555, si registra un crollo delle entrate fiscali tale da giustificare i magri risultati precedenti dell'intero Tirolo meridionale, è quello comprendente vescovato di Trento, signorie tirolesi della valle di Non e Confini Italiani. Il gettito proveniente da queste aree non supera mai il 30% della quota, fermandosi sovente ben al di sotto: forte di circa 1.200 fanti steorali, di per sé costituenti quasi un quarto del contingente generale e i due quinti del primitivo distretto atesino, il solo quartiere ai *welsche Konfinen* sottrae, a ogni contribuzione, il 15 o il 20% della somma complessiva e il 30% della quota spettante al Sud (Pusteria esclusa). I conti tornano: stando ai risultati successivi, si può verosimilmente affermare, per esempio, che del 50% non pagato dal distretto atesino tra 1542 e 1555, fossero responsabili per il

3% il quartiere atesino vero e proprio, per il 7% Burgraviato e Venosta, per il 10% il quartiere all'Isarco col vescovato di Bressanone e per il 30% il quartiere trentino.


Quel che si intravede dietro questi primi dati, in conclusione, è il sostanziale fallimento del tentativo asburgico di cooptare nell'apparato finanziario tirolese organismi come i due principati ecclesiastici, quello di Trento in particolare: circostanza che, pur non suscitando particolare sorpresa, quando si consideri la situazione generale della fiscalità in territorio vescovile, merita di essere approfondita.

2. *Le cifre della partecipazione trentina*

Per una migliore interpretazione del ruolo del distretto trentino nella fiscalità territoriale, sarebbe necessario ricostruire un quadro affidabile della partecipazione delle sue singole componenti: circa 35 giurisdizioni – oltre al clero – in parte sottoposte alla sovranità immediata del principe vescovo o del conte del Tirolo, in parte cedute in feudo a famiglie della nobiltà vescovile o tirolese (fig. 2). Ma su questo aspetto della questione, purtroppo, tacciono i rendiconti camerali, che limitano le loro informazioni ai risultati complessivi dei singoli uffici di esazione. Indicazioni più precise potrebbero essere fornite dalla documentazione corrente di questi stessi uffici: i rendiconti trimestrali o annuali degli steorari, le minute dei debiti fiscali, i libri di conto delle casse dei ceti di Innsbruck e Bolzano. Gli archivi sono però avari di materiale simile: le testimonianze relative alla quotidiana attività di riscossione sono in gran parte andate perdute. Quanto resta non permette la compilazione di serie di dati: consente tuttavia alcuni carotaggi, in grado di rivelare situazioni individuali ma pur sempre significative.

Relativamente al primo periodo considerato (1518-1540), risultano efficaci almeno tre documenti. Il primo, redatto dallo steoraro all'Adige Michael Pocht nel 1526, concerne gli arretrati fiscali (*Ausstände*) ancora pendenti nel territorio di pertinenza dello stesso Pocht. Nonostante qualche problema di interpretazione, è del tutto verosimile che il documento si riferisca

Fig. 2. *Principato vescovile di Trento e Confini Italiani nella prima età moderna*



- | | |
|--|---|
| <p>□ <i>Giurisdizioni sottoposte alla sovranità immediata del principe vescovo di Trento</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Città di Trento e pretura interna 2 Distretto di Trento (pretura esterna) 3 Pergine 4 Levico e Castel Selva 5 Valle di Fiemme 6 Riva del Garda e Ledro 7 Tenno 8 Giudicarie 9 Valli di Non e Sole 10 Termeno <p>▣ <i>Giurisdizioni feudali dipendenti dal principe vescovo di Trento</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 11 Lodrone (Lodron) 12 Quattro Vicariati (Madruzzo) 13 Castelforno (Liechtenstein) 14 Castellano e Castelnuovo (Lodron) 15 Beseno (Trapp) 16 Caldonazzo (Trapp) 17 Segonzano (a Prato) 18 Rabbi (Thun) | <p>■ <i>Giurisdizioni sottoposte alla sovranità immediata del conte del Tirolo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> A Rovereto e pretura B Monreale/Königsberg <p>■ <i>Giurisdizioni feudali dipendenti dal conte del Tirolo</i></p> <ol style="list-style-type: none"> C Arco e Penede (Arco) D Gresta (Castelbarco) E Nomi (Busio) F Castel Pietra (Trapp) G Folgaria (Trapp 1579-1612) H Telvana/Borgo (Welsperg) I Castellato e San Pietro (diversi) K Ivano (Wolkenstein) L Primiero (Welsperg) M Belfort (diversi) N Sporo (Spaur) O Flavon (Spaur) P Mezzocorona (Firmian) Q Castelfondo (Thun) R Arsio (Arsio) |
|--|---|

all'*Hilfsgeld* del 1523, che costituì, in un certo senso, il primo vero banco di prova del nuovo sistema⁵. Scaduti i termini per il pagamento delle quattro rate annuali, lo steoraro all'Adige constatava l'abissale sproporzione tra la quota teoricamente assegnata ai quartieri di sua competenza e la somma effettivamente pervenuta nelle sue mani: segnalava perciò i principali responsabili dell'ammanco, indicando quota, somma effettivamente pagata, arretrati ancora dovuti (tab. 4). Quasi nessuno manca all'appello: non hanno pagato nulla, com'era da attendersi, i vescovi di Coira e di Feltre, mentre la Pusteria non ha versato che una minima parte dei suoi 15.000 fiorini. Città e giurisdizioni tirolesi a sud del Brennero, complessivamente, hanno pagato più della metà della loro quota; in compenso, manca quasi del tutto la porzione spettante al vescovato di Bressanone. La voragine più ampia, almeno in termini assoluti, si registra tuttavia sotto la voce relativa al vescovato di Trento, che, dei suoi 635 fanti complessivi, ne ha versati, sì e no, una cinquantina⁶.

Tale situazione non desta sorpresa: città e giurisdizioni rurali sono più direttamente interessate al versamento della propria quota, forse più disposte a sostenere il signore territoriale, certamente sottoposte a un controllo maggiore; i problemi giuridici e tecnici relativi all'esazione in Pusteria giustificano pienamente il magro risultato, mentre discreta appare la partecipazione di prelati, nobili e forestieri possessori di beni. Il dato che interessa maggiormente riguarda i vescovati. Bressanone, da una parte, mostra una disponibilità contributiva frammentaria ma non del tutto assente: è possibile distinguere una componente

⁵ Il documento si intitola *Ausstand jungst zugesagter Steuern der 200.000 Gulden in den zwøyen Stiffien Triendt und Brichsen auch Etschland, Eysagg, Vintschgau, Valzigau, Nons und Pusterthal*, TLA, LZB, Ferd. 159/I, 4 settembre 1526. Il riferimento a un'imposta di 200.000 fiorini è fuorviante giacché non risulta, per questi anni, alcuna concessione simile; in ogni caso, le cifre riportate nel rendiconto si riferiscono a un fante steorale del valore di 30 fiorini, il che presuppone un contingente complessivo di 150.000 fiorini.

⁶ Il numero di 635 fanti, rispetto ai 673 complessivamente attribuiti al vescovato, deriva dall'assenza dei 38 fanti attribuiti alla giurisdizione di Pergine, che nel 1526 era ancora sottoposta alla sovranità del conte del Tirolo (passerà sotto sovranità vescovile nel 1531).

complessivamente ben disposta (le città di Bressanone e Chiusa, per esempio, contribuiscono per il 42 e per il 48%), una componente più attendista e poco solerte ma non pregiudizialmente contraria (il capitolo, lo stesso vescovo e parte delle giurisdizioni rurali) e una componente decisamente renitente (Brunico e le altre giurisdizioni brissinesi della val Pusteria, la giurisdizione di Fassa). Più compatto nella renitenza appare invece il vescovato di Trento, in tutte le sue componenti (tab. 5): hanno pagato qualcosa, in questa occasione, solo il capitolo, la città di Trento e la giurisdizione di Termeno, tradizionalmente allineata alle attitudini politiche del tratto atesino di lingua tedesca. Il risultato non è casuale, come dimostra un secondo rendiconto, relativo alla stessa contribuzione, realizzato da Michael Pocht due anni più tardi⁷. Nel 1528, tutte le componenti della parte meridionale del paese hanno aggiunto nuove somme ai precedenti versamenti: il vescovo di Coira ha versato 40 fiorini (5% della sua quota), la Pusteria ha aggiunto altri 785 fiorini, portando la propria percentuale al 10%, città e giurisdizioni del Tirolo meridionale restano ormai debentrici di soli 11.900 fiorini (e hanno perciò pagato il 73%). Soltanto il vescovato di Trento e il vescovo di Feltre con il clero della Valsugana sono rimasti fermi alla somma versata due anni prima: 1.450 fiorini su 17.600 il primo, nulla i secondi.

Un terzo documento, del medesimo periodo, offre infine un'immagine più approfondita del comportamento di una componente assai significativa della comunità fiscale: si tratta del capitolo di Trento e del clero tridentino (dipendente, *in spiritualibus*, dal vescovo di Trento), uniti nello *Steueranschlag* del 1512 all'interno della quota di 65 fanti steorali nominalmente assegnata al capitolo stesso (il contrario avveniva a Bressanone, il cui clero era unito alla mensa episcopale). Il documento in questione rappresenta il prospetto delle somme dovute dai canonici e dagli altri titolari di beneficio in relazione alla *Türkenhilfe* da 120.000 fiorini concessa dalla dieta del 1529, con l'aggiunta degli arretrati di precedenti contribuzioni non versati «per errorem». Se ne ricava che la totalità dei prelati trentini è in debito per

⁷ TLA, LZB, Ferd. 159/I, 17 settembre 1528.

l'intera sua quota o per una parte considerevole della stessa, senza sensibili distinzioni tra le componenti 'italiana' e 'tedesca' del clero. Tra i singoli (interessati di norma da debiti oscillanti tra i 2 e i 55 fiorini) spiccano le posizioni del capitolo (con 491 fiorini di debito) e delle pievi di Appiano (115), Arco (111) e Bolzano (104 fiorini)⁸.

A due decenni di distanza rispetto al primo promemoria di Michael Pocht, una nota interna della camera tirolese presenta un quadro più articolato della riscossione sul territorio, soffermandosi in particolare sul problema degli arretrati. Si tratta di un compendio relativo ad «Anschlage, Empfangen unnd Restandten» (quanto cioè dovessero pagare, quanto abbiano pagato, di quanto restino debitori i singoli contribuenti in relazione alla *dreijährige Türkenhilfe* del 1542 e alla successiva *Zuzugshilfe* integrativa), prodotta dalla camera tirolese alla fine di marzo del 1546, una volta scaduti tutti i termini per il pagamento⁹. Se ne ricava che, dei 296.480 fiorini complessivi d'imposta, i tre esattori incaricati ne hanno riscossi e versati alla camera 172.882; vanno aggiunti 6.000 fiorini rimasti nelle loro mani per spese di esazione, per un totale di 178.882 fiorini. Restano di conseguenza non pagati, rispetto alla somma originaria, 117.598 fiorini (circa il 40%). I maggiori responsabili dell'ammanto, puntualmente citati con l'indicazione del rispettivo debito, sono ancora una volta le giurisdizioni rurali trentine e ai Confini Italiani, le contee di Arco, Lodrone e Gresta, i parroci e i titolari di beneficio ai Confini Italiani, Cristoforo Madruzzo nella sua veste di vescovo di Trento e Bressanone, una quota non meglio precisata di nobili e prelati diffusi sull'intero territorio (tab. 6). Risulta confermata, da questi dati, una sacca di renitenza fiscale compatta, tenace e ben individuabile. È

⁸ *Taxa seu moderatio Collecte promisse in dieta Insprugge celebrata Trium Regum 1529 exigenda a Clero Tridentino de centum et viginti milibus Renensibus, unacum additione resti prioris Steure per errorem non soluti*, AST, APV, SL LXV 8 (pubblicato in M. BONAZZA, *Fiscalità e difesa territoriale*, pp. 178-179). Per clero 'tedesco' si intendono gli ecclesiastici appartenenti ai decanati di Terlano, Caldarò, Bolzano, Sarentino e Vilandro, tutti operanti in territorio tirolese.

⁹ TLA, LZB, Ferd. 173/II, 28 marzo 1546.

anzi interessante notare come, rispetto al 'primitivo' rendiconto di Michael Pocht, traspaia dal nuovo documento una ben più chiara coscienza del rifiuto o dello scarso impegno fiscale di una componente non secondaria del paese: problema sentito ormai, almeno nei resoconti, come fisiologico e immediatamente posto in relazione con le irresolubili lacune del sistema di prelievo. È inutile sottolineare come le difficoltà maggiori si concentrassero intorno al vescovato di Trento e ai Confini Italiani. Più interessante è osservare come il rendiconto stesso tenda a differenziare, attraverso esplicite sfumature espressive, la posizione del vescovo di Trento rispetto a quella dei suoi sudditi: renitente 'occasionale' il primo, distratto nell'esercizio del suo dovere da altre prestazioni ma comunque sentito come 'recuperabile' (e infatti lo stesso Madruzzo, una decina di anni dopo, verserà a copertura del suo debito fiscale la discreta somma di 16.500 fiorini); renitenti stabili i secondi, che pretendono di essere esenti e (come al solito, sembra intendere la nota) non hanno pagato nulla.

Di questa discrepanza, soltanto avvertita nel 1546, si è ormai preso atto nel 1565, quando lo steoraro del distretto trentino, Balthasar Pritschwitz, presenta alla camera un'informazione dettagliata sui restanti contestati alle singole unità del distretto stesso¹⁰. Il documento è preventivamente diviso in due sezioni: nella prima trovano posto gli arretrati relativi ai cosiddetti «richtige Knechte», vale a dire i fanti spettanti a contribuenti altrimenti disponibili alla prestazione fiscale; la seconda sezione è invece dedicata agli «unrichtige Knechte», i fanti inesigibili, attribuiti a unità ormai in grado di affermare una renitenza pressoché totale¹¹. Nell'una e nell'altra sezione, per ogni con-

¹⁰ *Steuraufzug, was alle und jeder Stanndt von Prelaten, Herrn, Ritteschaft und Adl, auch Steit und Gericht im Viertel Stifft Triennndt, auf dem Nons unnd an den Welschen Confinen, mein Balthasar Pritschwizen inn gebabter Ambtsverwaltung, inn die eltern Steuern unnd bilffen sonnder war unnd erschidlich unnd bezallt ausstendig, und was daran richtig, und in welcher Zeit verhofflich einzupringen seye*, TLA, LZB, Hs. 5529, febbraio 1565.

¹¹ Nel rendiconto, gli *unrichtige Knechte* vengono definiti come «die unrichtige Anschlag, so nit richtig oder genug sein, daran nie nicht, oder doch gar wenig bezallt ist worden».

tribuente vengono elencate tre cifre (tab. 7): la prima si riferisce agli arretrati maturati in relazione alle imposte concesse al tempo del defunto steoraro Augustin Heirling, predecessore del Pritschwitz, tra 1529 e 1555 (corrispondenti a una cifra totale di 1.450.000 fiorini); la seconda si riferisce ai restanti accumulati in relazione alle tre imposte concesse tra 1555 e 1558 (per un totale di 460.000 fiorini); la terza cifra riguarda l'ultima contribuzione accordata, e cioè i 467.000 fiorini da pagarsi in otto termini tra il Sant'Andrea 1559 e il San Giorgio 1563. Solo nella prima sezione i dati relativi a ciascun contribuente sono seguiti da brevi annotazioni concernenti le prospettive di pagamento: nulle, infatti, sono considerate le possibilità di recuperare anche solo parte degli *unrichtige Knechte*.

Le informazioni del rendiconto Pritschwitz sono interpretabili senza difficoltà: a partire almeno dal 1529 (ma il rendiconto di Michael Pocht, del 1526, ci dimostra che lo stesso avveniva anche nel periodo precedente) la parte preminente del territorio vescovile di Trento e, più in generale, dell'intero Tirolo italiano, non ha pagato praticamente nulla, come dimostra il fatto che le cifre del debito spesso corrispondono esattamente all'ammontare complessivo delle rispettive quote. I fanti steorali inesigibili erano circa 605 nel periodo precedente il 1545, circa 655 nel periodo successivo (considerando i 50 fanti aggiunti alle quote di Giudicarie e valle di Non), e corrispondevano ad oltre il 13% dell'imposta globale. Responsabili erano, in pratica, tutte le comunità rurali sottomesse al vescovo di Trento (eccetto Termeno), i conti di Arco e Lodron e i signori di Gresta con i rispettivi sudditi, parte della nobiltà tirolese ai Confini Italiani e in valle di Non, parte del clero trentino e feltrino. Fra i contribuenti recuperabili, debitori di cifre più modeste, sono parte del clero feltrino (a partire dalla stessa mensa vescovile di Feltre), parte della nobiltà tirolese ai Confini e in valle di Non, parte delle giurisdizioni ai Confini (segnatamente quelle della Valsugana e dell'alta Vallagarina). Per quanto riguarda il vescovato, si distinguono per diligenza la città di Trento, il cui debito (4.362 fiorini, relativi alle sole imposte precedenti il 1555, su una quota complessiva di 47.540 fiorini) è giustificato dallo stesso *Steueraufzug* con la vecchia e irrisolta vertenza tra

magistrato consolare e famiglie nobili; le comunità esteriori, che risultano avere pagato l'intera loro quota; il capitolo, che deve 5.133 fiorini rispetto a un totale di 30.901 (per lo più addebitabili, come si vedrà meglio, al clero trentino piuttosto che al capitolo come tale). Quanto al vescovo di Trento, risulta escluso dal documento: il che lo mostra, unico tra tanti, in perfetta regola con i pagamenti.

Il compendio dello steoraro trentino rivela, con precisione e in tutta la sua portata, il coacervo di renitenza, o anche solo di negligenza fiscale, celato dietro la facciata dell'adesione del principato vescovile – ma si potrebbe dire, in genere, 'trentina' – alla fiscalità territoriale tirolese. Problema, questo, né ignorato, né sottovalutato dalle competenti autorità: ma di risoluzione decisamente difficoltosa, come dimostrano, per esempio, le proposte avanzate dalla camera nel 1568 (forse proprio in relazione al rendiconto del Pritschwitz). In preparazione alla nuova imposta da 790.000 fiorini, e in considerazione delle scarsissime prospettive di riscossione presso i renitenti, il governo tirolese pose allo studio l'ipotesi di una sensibile riduzione delle quote delle giurisdizioni più 'difficili', al fine di poter incassare almeno una parte della somma prevista e di mantenere la serenità nella contea, che cominciava a esprimere un certo malcontento per la situazione: a testimonianza della serietà del problema, fu prospettata una contrazione netta di oltre il 50% delle quote spettanti alle giurisdizioni rurali del principato vescovile di Trento, con una rinuncia da parte dell'erario a circa 330 fanti¹². La misura tuttavia, dovette sembrare troppo onerosa e sicuramente pregiudizievole per la sovranità fiscale del principe e non ottenne pertanto il benestare degli organi competenti. Essa non rappresentava d'altronde che l'ennesimo tentativo di porre rimedio al problema della renitenza, ormai da lungo tempo

¹² Il documento preliminare della camera (TLA, LZB, Ferd. 77, s.d., ma 1568) proponeva la riduzione delle quote secondo il seguente schema: valli di Non e Sole, da 280 a 100 fanti; Levico, da 15 a 10 o 11 fanti; Stenico con le Giudicarie, da 100 a 50 fanti; Tenno, da 10 a 7 fanti; valle di Fiemme, da 40 a 20 fanti; Riva, da 15 a 8 fanti; Ledro, da 20 a 10 fanti; Quattro Vicariati, da 40 a 20 fanti; Castelcorno, Castelfondo, Flavon, Sporo e Belfort, da 64 a 30 o 34 fanti.

ricosciuto come deleterio per le sorti delle finanze, dell'azione politica, della coesione sociale.

3. *Atteggiamenti contraddittori: città e campagna di fronte al prelievo nel primo Cinquecento*

Ciò che rendeva particolarmente ostico il problema dei mancati versamenti, era il fatto che nessuno dei soggetti individuati come 'renitenti' esercitava una pura e semplice evasione fiscale, affrontabile con gli strumenti del diritto penale: al contrario, ogni episodio di rifiuto contributivo discendeva da un diverso presupposto di carattere giuridico o politico. Di conseguenza, il problema della renitenza non poté mai essere affrontato ricorrendo alla semplice coercizione; al contrario, intorno ad ogni singola posizione contributiva si intrecciarono, nel corso dei decenni, apposite commissioni, perizie del governo e della camera, minacce di esecuzione, ricorsi e interminabili confronti. Tutti elementi destinati a inibire stabilmente la capacità impositiva tirolese nei confronti di chi rifiutava la prestazione in denaro.

Per quanto riguarda i territori episcopali trentini, la situazione generale della fiscalità straordinaria vescovile, esaminata nel capitolo precedente, rappresentava una ragione di per sé sufficiente a giustificare la tenace resistenza a ogni tentativo di integrazione nel sistema fiscale tirolese. Lo strumento dialettico delle comunità renitenti era semplice ma insidioso: si trattava, in sostanza, del rifiuto di accettare come vincolanti decisioni assunte in assenza di un rappresentante specifico per ogni singola giurisdizione. A ben poco poteva servire, contro tale presa di posizione, l'osservazione – di per sé corretta – che l'intero territorio vescovile era legittimamente rappresentato in dieta dal vescovo e dai suoi delegati¹³. Se infatti si accettava questo principio, ammettendo che al vescovo spettasse lo *ius collectandi*,

¹³ Questa posizione fu fatta propria nel 1559 dallo stesso imperatore Ferdinando, il quale chiese al vescovo di Trento di chiarire ai suoi sudditi, convinti di non dover pagare a causa della mancanza di una loro rappresentanza in dieta, che si intendeva che essi fossero rappresentati dal vescovo così come i sudditi delle signorie fondiarie erano legittimamente rappresentati dal loro

i privilegi che limitavano la potestà impositiva del vescovo stesso sul proprio territorio acquisivano automaticamente valore cogente: in altre parole, il vescovo non avrebbe potuto imporre ai propri sudditi, sia pure a vantaggio del conte del Tirolo, ciò che già in precedenza non poteva imporre autonomamente. Viceversa, se per ipotesi fosse stata legittimata la pretesa delle giurisdizioni trentine di partecipare direttamente alle trattative dietali, ne sarebbe risultata gravemente compromessa l'autorità vescovile: eventualità, dunque, del tutto remota, almeno sinché la dignità di conte del Tirolo coincise con quella imperiale.

In verità, una posizione così garantita riguardava solo una parte delle comunità rurali trentine: sostanzialmente, la valle di Fiemme e le valli Giudicarie. Le altre componenti si trovavano, almeno nelle premesse giuridiche, in una situazione diversa. Tale era il caso, per esempio, delle comunità delle valli del Noce e della Valsugana, prive le une e le altre di esenzioni plenarie. Oppure, dei territori vescovili e tirolesi strappati alla signoria veneziana. Le condizioni giuridiche della partecipazione di questi ultimi alla fiscalità territoriale erano state fissate con sufficiente precisione nel corso dei primi decenni del secolo: circa Riva e la valle di Ledro, una clausola del trattato fra Carlo V e Bernardo Cles impegnava il vescovo di Trento e i suoi successori a cedere al Tirolo lo *ius collectandi* e ad accettare, con ciò, che i propri sudditi rivani e ledrensi potessero essere chiamati da Innsbruck a contribuire insieme alla *Landschaft* tirolese. Una clausola analoga era stata inserita nel contratto di cessione alla chiesa di Trento delle antiche signorie castrobarcensi della Vallagarina (1532): anche in questo caso l'accordo prevedeva che al conte del Tirolo restasse riservato tanto lo *Zuzugspflicht* quanto lo *Steuerpflicht* di abitanti e possidenti dei territori in questione, con la conseguenza – tra l'altro – di sollevare il presule tridentino da qualsiasi responsabilità in relazione all'eventuale renitenza degli stessi. Rovereto e distretto, nella medesima occasione, erano invece state infeudate dal vescovo di Trento al re Ferdinando

signore, e che nulla giustificava il rifiuto dei sudditi alle prestazioni decise dai loro signori (T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 108-109).

ed erano passate di conseguenza sotto l'immediata signoria tirolese: circostanza non foriera di positivi sviluppi per il fisco comitale, se si pensa che proprio il problema delle contribuzioni roveretane aveva immediatamente aperto un duro confronto tra i ceti e il governo tirolese. Nei confronti dei conti e signori 'disobbedienti' di Arco, di Lodron e di Gresta, Ferdinando aveva fatto ricorso a una dichiarazione cesarea del 1530 tramite la quale anch'essi erano stati sollevati dalle prestazioni imperiali e assoggettati alla fiscalità tirolese, della quale li si considerava membri a ogni effetto. Condizioni analoghe a quelle valide per le giurisdizioni meridionali erano contenute nel trattato di scambio dei territori di Bolzano e Pergine (1531): *Reisen e Steuern* dei sudditi perginesi restavano riservati al principe territoriale, con la clausola che al vescovo o al capitano vescovile fosse conservato il diritto di intermediazione¹⁴.

Non erano molti, dunque, i contribuenti del Tirolo italiano in possesso di reali appigli per il rifiuto della prestazione fiscale: tutti però finirono per trovare, all'ombra protettrice del vescovo e, indirettamente, della confinante potenza veneta, lo spazio sufficiente per la difesa di privilegi e di esenzioni, vere o anche solo presunte. Ora, può essere che questa sorta di protezione passiva garantita dal potere vescovile affondasse le proprie radici alle origini stesse delle contribuzioni comuni nel tardo Quattrocento: lo stato delle fonti non ci permette né di affermarlo con sicurezza, né di escluderlo. Ma potrebbe anche darsi che alcuni momenti di svolta nella vita politica e istituzionale del territorio abbiano contribuito a confermare e ad estendere l'asimmetria tra le giurisdizioni rurali suddite del conte tirolese e le comunità sottoposte al vescovo di Trento. Uno di questi momenti potrebbe coincidere con la 'guerra dei contadini' che tra 1525 e 1526 sconvolse la contea e i vescovati alla pari della maggior parte dei territori dell'impero. L'ambito fiscale non è mai stato molto considerato, tra le possibili cause dell'esplosione del malcontento delle popolazioni, per il quale si sono addotte di preferenza origini economiche, sociali, religiose e addirittura ideologiche. Tuttavia, interpretazioni più recenti hanno collocato la rivolta

¹⁴ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 57-61.

su uno sfondo molto più complesso, all'interno del quale trova spazio anche il momento fiscale: il collegamento fra rivolta e prelievo acquista particolare spessore alla luce del paradigma che promuove la guerra dei contadini a «rivoluzione dell'uomo comune», espressione del malcontento di quei settori della popolazione, rurale ma anche urbana, non tutelati da privilegi e destinati perciò a costituire l'anello debole nello sviluppo dello stato in senso proto-assolutista¹⁵. La logica del privilegio, vero e proprio asse portante del sistema sociale e di potere nato sulle ceneri della crisi tardo-medievale, investiva naturalmente, tra i diversi ambiti, anche il settore fiscale: e perciò, benché la ribellione del 1525 non sia assimilabile, in senso stretto, ad alcuna delle rivolte fiscali del secolo successivo, non si può sottostimare il ruolo giocato in essa dalla fiscalità, non fosse altro perché l'infiltrazione dello stato nelle maglie della società feudale, causa prima del disagio di larghi strati della popolazione all'inizio dell'età moderna, passò in misura considerevole attraverso lo strumento del prelievo¹⁶.

Se e come lo sviluppo dello stato fiscale d'inizio Cinquecento abbia determinato la rivolta dell'uomo comune tirolese e trentino, è tema ancora da affrontare e approfondire: impresa non semplice, se si considera che, relativamente al versante trentino del fenomeno, l'esercizio stesso dell'interpretazione è impedito dalle carenze nella ricostruzione dei fatti¹⁷. Non mancano, tuttavia, alcune tracce: in primo luogo, il fatto che il malcontento esploda a pochi anni di distanza dalla cooptazione definitiva del paese nel finanziamento della corte e delle imprese militari del principe attraverso lo strumento del *Landlibell*. Né scarseggiano indizi che sembrano suggerire un qualche ruolo alle rivendica-

¹⁵ L'interpretazione è stata proposta per la guerra rustica nel suo complesso da P. BLICKLE, *La riforma luterana*, e sostanzialmente accolta per lo specifico caso trentino-tirolese da G. POLITI, *Gli statuti impossibili*.

¹⁶ P. BLICKLE, «*Der Stürrn halb ist unser Beger*».

¹⁷ L'episodio della 'guerra dei contadini', benché sovradimensionato nella produzione scientifica, troppo spesso è stato piegato alle più diverse esigenze interpretative; a maggior ragione questo è accaduto alle indagini sul caso trentino-tirolese, condizionate dalla preponderante visibilità del 'fenomeno Gaismair': cfr. G. POLITI, *Gli statuti impossibili*.

zioni fiscali: se è vero, infatti, che mancano espliciti richiami al fisco in quel manifesto che furono i *Sessantaquattro articoli* di Merano, è altrettanto vero che il problema dei tributi ritorna nella *Landesordnung* di Michael Gaismair e affiora qua e là nel corso dell'intera vicenda¹⁸. Ma ciò che più colpisce – e che più interessa il nostro discorso – è il fatto che a dare inizio e a sostenere fino all'ultimo la rivolta furono le comunità del Tirolo meridionale, da tempo le più insofferenti nei confronti degli inconsueti carichi cui si vedevano sottoposte¹⁹; e che, tra le comunità trentine, non tutte parteciparono alla sollevazione, ma soltanto quelle meno provviste di privilegi in materia fiscale e tenute dunque, almeno in teoria, a una 'doppia' prestazione: quella ordinaria a favore del vescovo e quella straordinaria derivante dagli impegni del *Landlibell*. Furono le valli di Non e di Sole, le giurisdizioni dell'alta Valsugana, alcune comunità esteriori di Trento a fornire linfa alla rivolta. Viceversa, rimasero significativamente fedeli al vescovo le valli coperte da privilegio: Fiemme e Giudicarie²⁰.

Quest'ultimo dato, in particolare, collima pienamente con l'immagine di una rivolta legata non solo e non tanto a motivi economici o religiosi, quanto piuttosto all'esigenza di rinegoziare la

¹⁸ I 64 articoli sono pubblicati in H. WOPFNER (ed), *Quellen*, pp. 33-57. Cenni alle implicazioni fiscali della rivolta si trovano in A. STELLA, *La rivoluzione contadina*, e, dello stesso autore, *I principati di Trento e Bressanone*, pp. 527-534. Tra gli obiettivi dei contadini tirolesi sarebbero, per Stella, l'esenzione dalle imposte straordinarie e la rimozione dei privilegi dei ceti superiori: non lo prova, tuttavia, il passo addotto, che si riferisce in realtà a un nuovo pedaggio introdotto nella giurisdizione pusterese di Monguelfo (H. WOPFNER [ed], *Quellen*, p. 116). Di imposte si parlò, invece, nell'assemblea meranese: Stella (*La rivoluzione contadina*, p. 74) cita uno scontro fra commissari imperiali e contadini autoconvocati, che lamentavano l'impossibilità di sostenere il carico fiscale attribuito dalla ripartizione tirolese ai due ceti inferiori.

¹⁹ Proprio alla vigilia del sollevamento, nel giugno del 1524, Giorgio Thun informava l'arciduca Ferdinando che presso le popolazioni rurali del tratto atesino stava emergendo una diffusa propensione alla renitenza: «Aus dem Etschland ist euch nicht anders zw schreiben, dan das die Bauern die stoier nit wollen geben» (citato in J. MACEK, *Der Tiroler Bauernkrieg*, p. 118).

²⁰ A. CETTO, *Castel Selva e Levico*, pp. 255-311; E. LEONARDI, *Anaunia*, pp. 192-208; U. CORSINI, *La guerra rustica nel Trentino*; F. LEONARDELLI, *Le comunità del distretto di Trento*.

posizione dell'uomo comune di fronte allo stato. Se questo fu lo scopo (o uno degli scopi), le condizioni concrete del territorio, sotto il profilo fiscale, a rivolta sedata, parlano un linguaggio esplicito: i rendiconti di Michael Pocht, risalenti al 1526 e al 1528, rivelano da una parte la persistente capacità di resistenza al prelievo tirolese delle comunità vescovili non privilegiate, come le valli del Noce e l'alta Valsugana; dall'altra, la ben diversa sorte, a repressione avvenuta, delle giurisdizioni comitali delle valli dell'Adige e dell'Isarco, renitenti nel 1526 ma ricondotte all'obbedienza e costrette al pagamento dell'imposta straordinaria due anni più tardi. Questo riscontro è rilevante, anche perché lascia trasparire, in un certo qual modo, l'essenza del potere dei vescovi trentini nella prima età moderna: detentori di un potere insufficiente per introdurre un apparato 'statale' nei loro territori, e anche verosimilmente disinteressati a questo tipo di soluzione, essi furono tuttavia in grado di preservare i propri sudditi da un'eccessiva penetrazione di strutture amministrative di provenienza esterna. Comunque fossero andate le cose, certo è che, almeno dalla metà degli anni Venti, Valsugana e valli del Noce entrarono a far parte a pieno titolo del gruppo di renitenti totali, allibrati di fanti steorali destinati a diventare *unrichtige Knechte*. Nel frattempo, anche nobili e giurisdizioni ai Confini Italiani erano riusciti a far fruttare la propria rendita di posizione: facendo leva sull'importanza e sulla responsabilità della propria posizione strategica, e ricordando nei momenti e nei termini opportuni il buon governo veneziano, avevano indotto la stessa reggenza tirolese a mediare presso Ferdinando perché alleviasse il loro carico fiscale²¹.

Al di là delle motivazioni politiche e delle argomentazioni giuridiche, è bene non dimenticare le oggettive ristrettezze che in

²¹ Il rimpianto per la signoria veneziana si trasformò, con il tempo, in un potente appiglio: nel gennaio 1557, di fronte alle impazienze della corte cesarea, Innsbruck era ancora costretta a ricordare come molti, tra Vallagarina e valle di Ledro, rimpiangessero le libertà godute sotto Venezia fino al punto di essere «heimlich im Herzen gut Märkisch» e di rallegrarsi ogni volta che «man den Venedigischen Sanct Marx nur nennt»: T. SARTORI-MONTECROCE, *Landchaftliches Steuerwesen*, p. 108; inoltre, W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 169.

ogni caso avrebbero impedito alle comunità del Tirolo italiano una piena e agevole prestazione fiscale: se è infatti vero che «le proteste e le lagnanze dei tassati sono la cosa più frequente che si incontra nei documenti di ogni tempo e paese»²², è pure necessario ammettere che, tolte alcune attività discretamente redditizie ma comunque limitate e localizzate, la popolazione del Trentino cinque-secentesco, più di quella del Tirolo tedesco, doveva fare i conti con una situazione di diffusa povertà e con la continua minaccia di un repentino peggioramento della propria condizione²³. Realtà, questa, non misconosciuta né trascurata dalle autorità tirolesi, che al problema della «unglaubliche Armut» delle giurisdizioni vescovili cercarono invano di rispondere con la proposta di garantire il pane alle popolazioni e di rendere più elastici i termini di pagamento²⁴. Ciò non significa che il governo tirolese tenesse una linea accomodante nei confronti della renitenza delle popolazioni meridionali: intorno al problema, anzi, si sviluppò un regolare, benché poco proficuo, dibattito politico, che interessò al tempo stesso le autorità di Innsbruck e di Trento. Istruttivo, per comprendere le posizioni delle parti, ma anche le difficoltà di qualsiasi progetto esecutivo, è uno scambio di corrispondenza fra Innsbruck, Trento e Vienna degli anni 1545-1546. Di fronte ai magri risultati di tutte le contribuzioni precedenti, il re Ferdinando propose al governo tirolese di aprire una trattativa con i renitenti, distinguendo tra le giurisdizioni che egli, come conte del Tirolo, teneva riservate a sé (Confini Italiani e Pergine) e quelle vincolate invece a *Reisen* e *Steuern* con il vescovo di Trento: con le prime, di fatto parificate ai ceti, si sarebbero dovute trattare tutte le categorie d'imposta (dunque sia i contributi a carattere militare, come le *Türkenhilfen*, sia le imposte di interesse camerale, come la *sechsjährige Kammerhilfe*); con le seconde si poteva limitare il

²² Così, notoriamente, C.M. CIPOLLA, *Storia economica*, p. 58.

²³ Sulle caratteristiche specifiche dell'economia trentina durante la prima età moderna si veda il compendio di G. COPPOLA, *L'economia trentina*. Più in generale, sull'economia delle aree alpine cfr. H. KELLENBENZ, *Economia e società*; G. COPPOLA, *Equilibri economici e trasformazioni*, e, dello stesso autore, *Terra, proprietari e dinamica agricola*.

²⁴ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 82.

negoziato alle sole contribuzioni militari di interesse imperiale, previste dal *Landlibell* e pertanto estese senza possibili riserve anche al vescovato di Trento. Il governo tirolese rigettò l'ipotesi, che avrebbe creato pericolose distinzioni e in qualche modo legittimato le pretese di esenzione dei sudditi trentini, almeno in relazione alle imposte territoriali: proponeva in alternativa un negoziato indifferenziato con tutti i renitenti, ma relativo alla sola *Türkenhilfe*, rimandando a riforma attuata una graduale trattativa sulla partecipazione all'imposta territoriale. Interessato della questione, il vescovo di Trento, Cristoforo Madruzzo, mise però in guardia la controparte, sconsigliandola di irritare i sudditi ai Confini con pretese pesanti e inopinate: fece anche capire, fra le righe, di essere personalmente poco disposto a sostenere Innsbruck contro i propri sudditi e che le cose erano più complicate di quanto potesse ritenere il governo tirolese, essendo in gioco delicatissime questioni di giurisdizione²⁵.

La magmaticità della situazione risultò ancora più chiara l'anno dopo: approfittando di circostanze internazionali più favorevoli, gli Asburgo tentarono l'esecuzione, attraverso mezzi coercitivi, contro i conti di Arco e di Lodron e i signori di Gresta. Sequestrarono perciò tutte le loro entrate, ma l'iniziativa scivolò in un armistizio che consentì ai «conti disobbedienti» di rimanere tali senza alcuna conseguenza. Che la materia non fosse ben definita, risulta chiaro anche dal destino di una protesta formale del governo di Innsbruck contro l'asserzione di Cristoforo Madruzzo che nulla permettesse di derivare dalle compattate un obbligo fiscale delle giurisdizioni trentine nei confronti del conte del Tirolo. Per non rischiare di dover discutere di fronte al *Reichskammergericht* un obbligo fiscale la cui fondatezza non appariva chiara nemmeno alle autorità tirolesi, il re dei Romani si limitò a suggerire un'ulteriore trattativa privata con il Madruzzo, fondata sulla minaccia di rimettere il problema dei tributi vescovili alla dieta imperiale. Com'era da prevedersi, ancora una volta non accadde nulla.

²⁵ Il carteggio è descritto in T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 79-82.

Le vicende descritte risultano istruttive per una prima valutazione del significato del *Landlibell* nelle vicende politico-costituzionali del territorio e nei destini del vescovato trentino. Le decisioni del 1511 avevano confermato, certo, il rapporto privilegiato tra le realtà istituzionali a nord e a sud del Brennero, e avevano sancito – se ancora ve ne fosse stato bisogno – il ruolo ‘dominante’ ricoperto in questo processo dalla contea tirolese degli Asburgo rispetto a quello ‘recessivo’ dei principati di Trento e Bressanone. Ma lungi dall’essere quel «seminario di guai» per il quale lo si sarebbe fatto passare, per tutto il Cinquecento il libello rappresentò una potente garanzia proprio per i contraenti deboli (a meno che non si intenda vagheggiare l’immagine di un principato vescovile librato in una propria ideale autosufficienza e al riparo dai venti della storia, i quali rendevano inevitabile, nell’epoca in questione, un aggancio delle realtà più deboli ai centri motori dello sviluppo costituzionale, istituzionale, politico e finanziario). Di fronte agli obblighi del *Landlibell*, il principato vescovile nel suo insieme ritrovò una specie di identità politica ‘in negativo’, capace al tempo stesso di proteggere le esigenze elementari delle componenti più deboli e di favorire gli interessi politici di quelle più robuste. Per almeno sessant’anni, a partire dal 1511, le comunità rurali sottoposte al vescovo di Trento (e con loro quelle situate ai Confini Italiani) furono in grado di non pagare nemmeno un fiorino di imposte straordinarie, senza danneggiare il loro legittimo signore ma soltanto la camera del conte del Tirolo, e senza incorrere per questo in alcuna reale sanzione. Al contrario, le componenti ‘forti’, a partire dal vescovo stesso, non temettero mai di acconsentire a contribuzioni territoriali straordinarie, neppure a quelle non comprese negli accordi del 1511. Cristoforo Madruzzo ben comprendeva che, da una parte, ciò non avrebbe arrecato pregiudizio ai suoi sudditi più poveri e avrebbe anzi rafforzato il suo ruolo di protezione; e che, dall’altra, il suo contributo alle finanze tirolesi avrebbe apportato vantaggi alla sua persona ed evidenziato la sua fedeltà alla casa d’Austria. Questo era d’altronde il patrimonio più importante per il vescovo, come lo era stato per il suo predecessore Bernardo Cles: nel servizio agli Asburgo entrambi avevano costruito una luminosa carriera

politica ed ecclesiastica ed era nel loro interesse sancire tale posizione anche a livello locale, dimostrando fedeltà attraverso la puntualità della prestazione fiscale. A un vescovo che era riuscito a trasformare il tributo alla camera tirolese in occasione di prestigio politico, cercarono di ispirarsi anche il capitolo cattedrale e la città di Trento: i canonici, con lo scopo precipuo di mantenere salde le proprie relazioni personali con gli Asburgo e i propri interessi nell'impero; i consoli, per assicurare gli interessi economici e la posizione politica della città rispetto ai facili ricatti tirolesi.

4. *Verso lo strappo: il principato vescovile di Trento di fronte all'imposta ordinaria*

Il *Landlibell* aveva dunque apportato al principato vescovile, nell'epoca del concilio, più vantaggi che inconvenienti. Ma la situazione era destinata a cambiare quando alla guida della contea si trovò un dinasta come l'arciduca Ferdinando, esclusivamente preoccupato delle sorti del suo territorio e poco propenso a riconoscere autonomia decisionale e gestionale alle sue controparti trentine. La nuova congiuntura politica tirolese, apertasi negli anni tra 1564 e 1567, influenzò senza dubbio gli equilibri della fiscalità territoriale. Ci si trovava alla vigilia della svolta del 1573 e il peso dei fanti inesigibili non sfuggiva alla valutazione delle autorità finanziarie di Innsbruck; inoltre, la crescita della pressione fiscale era destinata a coinvolgere anche il vescovato, costringendo le sue componenti a misurarsi con sollecitazioni diverse e di non facile gestione.

Il problema della renitenza fiscale delle comunità di valle sottoposte al vescovo di Trento, o situate nelle vicinanze dei Confini Italiani, non fu affrontato immediatamente. La testimonianza più eloquente di questo dato di fatto è costituita dallo *Steueranschlag* del 1574, base per la riscossione della nuova imposta territoriale ordinaria. Nella nuova ripartizione, alle quote spettanti ai singoli quartieri fu aggiunta una sezione speciale dedicata agli «unrichtige Knechte, darauf man nicht zahlen will», forte di ben 641 fanti steorali: come e più che nel rendiconto di Balthasar

Pritschwitz, dunque, veniva ufficializzata la presenza di una forte componente di renitenti alla prestazione fiscale, che non si sapeva come recuperare. I fanti inesigibili appartenevano quasi esclusivamente al vescovato di Trento o ai *welsche Konfinen* (irrisoria era infatti la renitenza riscontrabile in altre aree del paese) e il loro numero spiccava di fronte ai 562 fanti esigibili nel medesimo quartiere. Erano considerati ancora affidabili – oltre a vescovo, capitolo e città di Trento – solo alcuni esponenti del clero, alcuni nobili ai Confini e in valle di Non, la città di Rovereto e le giurisdizioni di Folgaria, Primiero, Pergine, Telve, Ivano, Caldonazzo, Calliano-Besenello, Nomi, Monreale, Mezzocorona e Castelfondo. Spiccavano tra i renitenti, oltre alle giurisdizioni episcopali, i conti di Arco e di Lodron e i signori di Gresta, insieme ai rispettivi sudditi, allibrati per più di 75 fanti.

L'individuazione dei renitenti all'interno del nuovo contingentamento non rappresenta un semplice dato statistico: al contrario, è la controprova ufficiale di quella che dovette essere una scelta non facile per i ceti, nel momento in cui si accingevano ad assumere la direzione del sistema fiscale. In sostanza, si decise di escludere, *a priori* e sin dal primo momento, i fanti inesigibili dal bilancio di previsione dell'imposta territoriale ordinaria, ciò che significava ridurre la stessa a poco più di 4.000 fanti steorali, per un'entrata annua non superiore ai 150.000 fiorini. A riprova dell'avvenuta rinuncia all'incameramento delle quote dei renitenti, il neocostituito ufficio dello steoraro generale affidò ai singoli steorari l'esazione dei soli fanti esigibili, eliminando direttamente gli inesigibili dai loro rendiconti. Privo di infingimenti, il prospetto affidato ai sei esattori dei ceti appariva notevolmente diverso rispetto alle ripartizioni teoriche dello *Steueranschlag* del 1574²⁶ (tab. 8). La differenza tra le quote riportate nel contingentamento ufficiale e quelle registrate nel rendiconto dell'ufficio centrale di riscossione (minima per il quartiere all'Inn, più sensibile per i quartieri all'Isarco, all'Adige e Burgraviato-Venosta) è dovuta a semplici ragioni organizzative

²⁶ Il prospetto accompagna il primo registro del *Generaleinnehmer*, in TLA, LSA, RB 1574.

(accadeva che un esattore si occupasse di alcuni contribuenti nominalmente assegnati a quartieri diversi dal suo). Ciò che più importa, tuttavia, è notare come, nel rendiconto dello steoraro generale, i fanti inesigibili dei nobili, dei prelati e delle giurisdizioni renitenti non compaiano affatto, e come sin dalla prima riscossione le previsioni di entrata prescindano completamente da essi: il quartiere meridionale è allibrato sulla sola scorta dei fanti esigibili, e il totale dei fanti steorali assomma a circa 4.015, corrispondenti a 144.540 fiorini annui (l'80,3 dell'imposta). Come si è visto, però, gli esiti della steora ordinaria furono quasi sempre inferiori anche a questa cifra, attestandosi mediamente al 76%: il che dimostra, evidentemente, che la nuova imposta soffriva di ulteriori e non previste restrizioni. In termini percentuali, rispetto al 24% medio di ammanco, i 641 *unrichtige Knechte* pesano per il 12,8%, mentre un altro 6,6% dipende dai 330 fanti rimasti semplicemente fuori dal conto. Restano perciò scoperti 4,6 punti percentuali di ammanco (corrispondenti a circa 230 fanti, o a 8.280 fiorini annui), che andranno ricercati nel monte dei fanti esigibili. Utili a questo scopo sono i rendiconti delle riscossioni nei singoli distretti, riassunti annualmente nei registri dello steoraro generale. Una disamina dei dati forniti indica ancora una volta nel quartiere meridionale l'anello debole della macchina fiscale tirolese, nonostante la scrematura dei contribuenti renitenti. I dati sono presentati nella tabella 9; a fronte di una partecipazione all'imposta ordinaria largamente al di sopra del 90% in tutti i distretti, con la sola eccezione della Pusteria (col. a), il vescovato di Trento e i Confini Italiani non riescono a raggiungere l'85%. Ciò significa che, rispetto all'ammanco complessivo tra i fanti esigibili, i mancati pagamenti trentini costituiscono il 2,2%, vale a dire oltre il 40% dei fiorini non versati (col. b). Dei 570 fanti attribuiti alla 'parte sana' del Tirolo meridionale circa 88 rimanevano comunque non pagati: circa 3.168 fiorini sui 20.542 spettanti al distretto.

Si innestò così, sin dal primo anno di riscossione, un circolo vizioso dal quale il quartiere trentino non sarebbe più riuscito a sollevarsi. Un debito di 9.665 fiorini accumulato sulla prima annualità, pagata nella ridotta misura del 53%, si trasformò negli anni in una voragine di 'restanti steorali' destinata a con-

dizionare pesantemente gli equilibri contributivi del territorio: nel giro di trent'anni la cifra addossata annualmente al quartiere (comprensiva di restanti e nuova quota) aveva già superato i 100.000 fiorini, configurando una nuova, diversa, ma pur sempre incisiva sacca di evasione (tab. 10). Come in precedenza, un rendiconto specifico dello steoraro trentino è in grado di fornire più precise indicazioni sui responsabili degli ammanchi²⁷. Il documento si riferisce agli esiti della steora territoriale ordinaria per l'anno 1582: un anno caratterizzato da risultati di poco superiori alla media e perciò sufficientemente rappresentativo. Ne è autore l'esattore Thomas Walter, attivo nel distretto trentino dal 1574 al 1587: di ogni contribuente sono riportati, in una prima finca, il contingente in fanti steorali e la conseguente quota annuale d'imposta (*Anschlag*), l'importo effettivamente pagato nel 1582 (*Empfang*) e gli eventuali arretrati relativi all'anno in corso (*Ausstand*). In una seconda finca sono riferiti gli stessi dati in relazione ai pagamenti per i sedici termini maturati sino al 1581 compreso: restanti accumulati, eventuale versamento a copertura del debito, nuovo ammontare dei restanti. Combinando i dati – per i quali si rimanda alla tabella 11 – è possibile identificare l'importo che ogni contribuente avrebbe dovuto coprire nei nove anni (diciotto termini) compresi fra 1574 e 1582, le somme effettivamente versate e l'ammontare del debito. Si noti – per inciso – che l'ampio spazio riservato nel compendio del 1565 alla puntuale elencazione dei detentori di *unrichtige Knechte* si riduce ora a semplice appendice. Ai fanti inesigibili, l'estensore del rendiconto dedica appena un richiamo, fatto di poche, icastiche parole. «Hernach volgt die unrichtigen anschleg, darauf man nichts zallen will, unnd ich also in die hievorgemelten sibenzechen und achzechen termin gar nichts empfangen hab»: seguirebbe la quota inesigibile, per la quale nessuno vuole pagare; e nemmeno io – sottolinea lo steoraro – ho pertanto incassato nulla.

²⁷ *Mein Thomas Walthers Ainer Ersamen Tyrolischen Lanndtschafft Steureinbringer im Stifft Triendt, auf dem Nons unnd an den welschen Confinen Steuer Ambts Raitung des 82 Jars, umb den sibenzechen unnd Achzechen termin, Andree 81 unnd Georgi 82 Jars, auch den Restandten umb die vergangen sechzechen Steuertermin Andree 73 biß auf Georgi 81, TLA, LZB, Hs. 5261.*

Le dettagliate informazioni fornite da Thomas Walter consentono un'analisi precisa delle condizioni del prelievo nel quartiere meridionale. Non è cambiato molto, rispetto alla situazione riscontrata nel 1565 da Balthasar Pritschwitz, per quanto riguarda categorie come il clero feltrino, la nobiltà ai Confini Italiani e in val di Non o le giurisdizioni tirolesi ai Confini Italiani: i prelati della Valsugana dipendenti da Feltre risultano contribuenti piuttosto solleciti (la media dei versamenti supera l'84%, e l'unica eccezione in negativo è costituita dal parroco del Primiero, zona problematica per diversi aspetti); i nobili della valle di Non confermano una certa fedeltà al signore, facendo mancare 'soltanto' il 35% del gettito complessivo, mentre più variegata appare la situazione tra i nobili della Vallagarina e dei Confini Italiani, divisi tra la totale partecipazione di un Giustiniano a Prato e la quasi totale renitenza di Osvaldo Trapp, degli eredi Lodron, dei Busio di Nomi; quanto alle giurisdizioni sottoposte alla diretta sovranità tirolese, la partecipazione si attesta su percentuali superiori al 90%, salvo poche eccezioni e con un picco del 98,5% a Rovereto e pretura. Colpisce invece la posizione delle tre componenti non renitenti del principato vescovile, essenziali alla funzionalità del sistema sia per peso fiscale (da sole, con 230 fanti complessivi, rappresentano il 40% del contingente di tutto il distretto), sia per peso politico. Vescovo, capitolo e città di Trento, che nel 1565 risultavano tra i contribuenti più assidui, appaiono a distanza di diciassette anni portatori del debito maggiore e principali responsabili delle lacune della steora ordinaria nel quartiere meridionale. Il vescovo di Trento, in particolare, che nei decenni precedenti aveva espresso piena adesione alle imposte territoriali, risulta nel 1582 debitore dell'86% dei versamenti; la città, che a sua volta aveva partecipato con regolarità al prelievo, appare ora indietro con i pagamenti per il 41,4% della sua quota complessiva; il capitolo e il clero trentino, infine, per quanto debitori di una cifra relativamente modesta, confermano un analogo imbarazzo di fronte alla nuova imposta ordinaria, diffuso ormai non più solo nelle giurisdizioni vescovili e tra la nobiltà rurale, ma nel cuore stesso del principato ecclesiastico trentino.

Tale sviluppo contrasta profondamente con l'immagine dei decenni precedenti: di fronte a un Bernardo Cles o a un Cristoforo Madruzzo, generosi nelle concessioni quanto solleciti nei pagamenti, o a una città attenta a dar puntuale soddisfazione ai propri impegni fiscali, gli elevatissimi debiti accumulati ora dal vescovo Ludovico e dal magistrato consolare rivelano un'indiscutibile frattura dell'armonia fiscale e politica fra Trento e Innsbruck e inducono a chiedersi cosa fosse accaduto nel frattempo. Evidentemente, il lealismo fiscale non era sopravvissuto all'acuirsi della conflittualità fra contea e vescovato: dopo la morte dell'imperatore Ferdinando, la guida della politica tirolese era stata assunta nuovamente da uno specifico *Landesherr*, deciso a rimettere in gioco le proprie prerogative su un principato vescovile a sua volta reso più vulnerabile dalla conclusione del Concilio che, per vent'anni, aveva tenute accese su Trento le luci della grande politica internazionale. Il lungo conflitto giurisdizionale che, tra 1567 e 1578, aveva opposto l'arciduca Ferdinando d'Asburgo al vescovo e cardinale Ludovico Madruzzo, aveva costituito anche la cesura tra un atteggiamento contributivo e l'altro: sarà necessario, pertanto, stabilire se e in quali termini tale vertenza avesse interagito con le sorti della fiscalità territoriale.

5. La vertenza per le temporalità e il contrasto sui restanti steorali

L'11 ottobre 1567, con un atto dalle motivazioni a tutt'oggi piuttosto oscure, il principe di Trento Ludovico Madruzzo, successore dello zio Cristoforo sul soglio vescovile, sottoscrisse un accordo-capestro impostogli dall'arciduca Ferdinando d'Asburgo, nuovo conte del Tirolo. Aveva inizio in questo modo un lungo contenzioso che, passando attraverso il ripensamento del presule, la resistenza del capitolo, la spaccatura della città di Trento e il sequestro delle temporalità da parte dell'imperatore Massimiliano II, avrebbe condotto ad un accomodamento transitorio soltanto nel 1578, con la ratifica da parte asburgica di un progetto di composizione detto 'Notula spirense'. Questa pagina storica meriterebbe di essere ripresa e reinterpretata: non

pochi, infatti, sono i punti ancora oscuri, in particolare quelli relativi alle sue premesse immediate e alle sue conseguenze generali²⁸. Per quanto concerne gli aspetti fiscali, allo stato attuale delle conoscenze non si può affermare che abbiano ricoperto un ruolo precipuo nel dar vita allo scontro: è vero, infatti, che la renitenza delle giurisdizioni vescovili poteva costituire una ragione valida, agli occhi del nuovo conte del Tirolo, per guadagnare un più diretto controllo sulla situazione; è altrettanto vero, tuttavia, che la documentazione non sembra fare alcun cenno a simili moventi, suggerendo piuttosto, come causa prima degli avvenimenti, altri aspetti delle relazioni trentino-tirolesi, dalla politica doganale del vescovo alle lamentele della città di Trento nei suoi confronti. Se poi, come molti indizi lasciano sospettare, la manovra dell'arciduca Ferdinando è da intendersi più come attacco alla spregiudicata *Hauspolitik* dei Madruzzo, che come reale e consapevole tentativo di mediatizzazione del principato, le ragioni fiscali dovrebbero, a maggior ragione, rimanere in secondo piano: se non altro i Madruzzo, come vescovi, avevano sempre contribuito regolarmente. Se il problema fiscale non rappresentò una causa diretta del *Temporalienstreit*, esso si intrecciò però con la vicenda, contribuendo probabilmente a complicarne e a rinviarne la soluzione. Quel che è certo, è che la controversia incise profondamente anche sugli sviluppi

²⁸ Quanto attualmente si conosce a proposito del *Temporalienstreit* è ancora dovuto, in gran parte, al lavoro di J. HIRN, *Der Temporalienstreit*, poi ripreso, senza particolari novità, in J. HIRN, *Erzherzog Ferdinand*, I, pp. 291-311: la descrizione dello storico tirolese è precisa e accurata, ma viziata da un'eccessiva propensione per le ragioni asburgiche e da un certo determinismo filotirolese nel giudicare la storia delle relazioni tra vescovato e contea (oltremodo «pro-tirolisch» secondo J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 32; sulle vicissitudini che tale lavoro procurò al suo autore cfr. G. OBERKOFER, *Die geschichtlichen Fächer*, pp. 97-100). Favorevole alle ragioni vescovili è J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 247-257. Una ricostruzione e un giudizio più equilibrati sono stati tentati da J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 32-47, che correttamente colloca il conflitto nell'ambito dei rapporti stato-chiesa nel Cinquecento, ma pecca di eccessiva sicurezza nell'attribuire intenzioni di natura schiettamente assolutistica al signore tirolese. Di recente P. PAOLI, *Città e principe*, ha analizzato il ruolo della città di Trento nella genesi e nello sviluppo della vicenda. Sulla figura di Ludovico Madruzzo si vedano B. STEINHAUF, *Giovanni Ludovico Madruzzo*; S. VARESCHI, *La legazione*, pp. 1-42; dello stesso autore, *Profili biografici*, pp. 62-68; C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, pp. 20-26.

della fiscalità territoriale, dando origine a un nuovo settore di contrasto tra principato vescovile e contea, riguardante, questa volta, non tanto le giurisdizioni rurali, quanto le componenti 'forti' dello stato trentino: vescovo, capitolo e città.

Nel momento in cui l'arciduca Ferdinando apriva le ostilità contro il principe di Trento, era già in corso da qualche anno una vertenza fiscale, limitata ma assai significativa per gli sviluppi successivi. Nel 1563, ancora vivente l'imperatore Ferdinando, era pervenuta al capitolo di Trento, proveniente da Innsbruck a nome della maestà cesarea, una sollecitazione al pagamento degli arretrati steorali accumulati dal capitolo stesso e dal clero trentino; Sigismondo Thun e Pancratz Khuen erano incaricati di condurre le trattative a nome dell'imperatore²⁹. Il debito ammontava, secondo i calcoli del compromissariato steorale, a 4.608 fiorini complessivi: ma il capitolo rigettò immediatamente qualsiasi responsabilità, attribuendo la responsabilità degli ammanchi a una parte del clero della diocesi di Trento, in gran parte residente in territorio comitale, tradizionalmente poco propensa alla prestazione fiscale. In ogni caso, secondo i canonici, non toccava al capitolo provvedere, poiché capitolo e clero, benché arbitrariamente congiunti in un'unica quota, rappresentavano due corpi separati e indipendenti l'uno dall'altro; era semmai il vescovo, come diretto superiore dei sacerdoti renitenti, a dover essere interessato del problema. L'imperatore ordinò tuttavia, all'inizio dell'anno successivo, di intensificare la pressione sul capitolo, convinto in questo modo di poter recuperare le somme non riscosse³⁰. Senza che nessuna delle due parti recedesse dalla propria posizione, la disputa proseguì attraverso periodici richiami, oltrepassando la morte di Ferdinando ed entrando così tra le incombenze politiche di Ferdinando II, nuovo conte del Tirolo.

Prima ancora del suo insediamento, nel gennaio 1567, i luogotenenti e i reggenti tirolesi, in collaborazione con i compromissari

²⁹ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 9-14.

³⁰ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 15-16, 27-28, 8 gennaio 1564. Sull'istituzione capitolare all'epoca di Ludovico Madruzzo si veda C. NUBOLA, *Conoscere per governare*, pp. 37-45, 85-115.

steorali, avevano tentato di risolvere la questione, rispondendo in almeno due occasioni al capitolo (il 5 agosto e il 14 dicembre 1566) ed esortando i canonici a farsi carico dei restanti accumulati in relazione alla quota di loro competenza: si consigliava di ricercare, nei confronti del clero renitente, la collaborazione del vescovo, e si offriva l'aiuto del braccio secolare tirolese, con la minaccia, tuttavia, di procedere al sequestro delle entrate capitolarie in caso di disobbedienza³¹. In risposta a tali esortazioni, il capitolo rielaborò le proprie ragioni, affidandole, questa volta, non a una semplice lettera, ma alle arti diplomatiche di un delegato. Questi, probabilmente in occasione dell'*Huldigungslandtag* del gennaio 1567, ricevette un'istruzione nella quale la linea difensiva del capitolo appare ormai fissata: l'unione di capitolo e clero è del tutto arbitraria e non implica in alcun modo obblighi reciproci in relazione al dovere contributivo; la quota assegnata alle prebende canonicali, all'interno dei 65 fanti comuni, è sempre stata pagata interamente e puntualmente, e se qualche canonico compare tra i renitenti, lo è relativamente a benefici non legati al capitolo; sul clero renitente, infine, l'unico dotato di giurisdizione è il vescovo di Trento, ed è dunque a lui che vanno rivolte richieste e proteste. Ribadito tutto ciò, il capitolo s'aspettava di non essere più inutilmente e ingiustamente «travagliato» per questioni che non riconosceva di propria competenza:

«quando prima nella Cancellaria Episcopale si pose ordine al pagar delle steure apertinenti alle cose ecclesiastiche, le qualli steure erano una certa somma di soldati, questa somma fu divisa in più parti, maggiori et minori, perchè molti erano i beneficiati et le facultà loro erano disugualli, iuxta il valor delle qualli si fecero le taxe particolari, la mettà di detta somma de soldati toccò al vescovo solo, havendo risguardo alle facultà sue che ciò comportavano, l'altra mettà fu imposta al resto del Clero, nel quale si contiene il Capitolo, ma fu subdivisa, come ho detto poco fa, in molte et diverse portioni, per la moltitudine de beneficii, et per l'inegualità de beni loro ... Or, essi ministri di

³¹ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 41-44, 48-53. A testimonianza dell'impegno del capitolo nel rivendicare la propria estraneità al problema dei restanti, si vedano la minuta delle *Defensiones Venerabilis Capituli, quod non teneatur exigere steuras restantes a clero*, AST, APV, AT XXIV 9, cc. 21-24, e la missiva inviata al governo dell'Austria superiore il 20 novembre 1564, AST, APV, AT XXIV 9, cc. 25-26 (versione latina), 29-32 (versione tedesca).

sua altezza, et della Camera Tirolese, havendo nelli Libri de conti Loro scritto per debitori della soprascrita somma, il Vescovo, d'una parte, el Capitolo col Clero, de l'altra, s'hanno pensato prima che questa parte del Clero sia così solida et indivisa come è quella del Vescovo, et poi che'l Capitolo, come più degno, sia capo del resto del Clero, ma ne l'uno, et ne l'altro si sono forte inganati perché, et havendosi distribuito le steure secondo le facultà di ciascuno, tante sono le parti di quelle, quanti sono i beneficiati, et ciascuno paga solamente quello che è taxato a lui, et per se solo, et non per il compagno, il Vescovo per sé, il Capitolo per sé, ciascuna pieve per sé, et sic de singulis»³².

Delle opinioni del capitolo non sembrò darsi per inteso il nuovo conte del Tirolo, il quale, oltre a negare agli ambasciatori capitolari il rinnovo dei trattati tra contea e vescovato, fece scrivere nuovamente ai canonici negli stessi termini degli anni precedenti, risparmiandosi per il momento solo le minacce di sequestri e misure esecutive³³. Sul tavolo di governo, camera e compromissari steorali tornò inoltre, nei primi mesi del 1567, l'annoso problema della mancata partecipazione dei nobili alle imposte cittadine di Trento³⁴. Ma tutto sembrò interrompersi nell'autunno dello stesso anno, quando il colpo di mano dell'arciduca contro il vescovo Ludovico rovesciò improvvisamente le coordinate normali della vita politica territoriale. Dopo alcune schermaglie dialettiche, pressato dagli emissari dell'arciduca, Madruzzo aveva infatti firmato una convenzione che limitava sensibilmente le sue prerogative a favore del potere tirolese; immediate reazioni avevano posto subito tutto in discussione: mentre il magistrato consolare aveva preso le parti di Ferdinando, il capitolo aveva reagito con durezza, trascinando sulla propria posizione lo stesso presule e dando in tal modo avvio alla vertenza.

Nei primi mesi del 1568 gli schieramenti si erano ormai delineati con precisione: Ludovico Madruzzo aveva cercato riparo presso

³² AST, APV, AT XXIV 9, cc. 60-68 (s.d., ma gennaio 1567).

³³ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 58-59, 23 gennaio 1567; cc. 73-76, 6 febbraio 1567. Il *Gutacht* di governo e camera dell'Austria superiore sulla risposta da darsi al decano e al capitolo di Trento sui restanti steorali del clero tridentino, premesso alla missiva, è in TLA, LZB, Ferd. 171, 31 gennaio 1567.

³⁴ TLA, LZB, Ferd. 171, 1567.

la Santa Sede, la curia era intervenuta in sua difesa presso gli organismi politici e giudiziari dell'impero (senza grande successo, in verità) e la causa pendeva dinanzi al *Reichshofrat*. Quando, nell'aprile 1568, governo e camera tirolesi furono nuovamente chiamati a pronunciarsi su questioni inerenti il prelievo nel vescovato, i problemi si erano dunque differenziati e complicati. Si trattava ora di esaminare la richiesta dei consoli di Trento, i quali, confidando forse nella benevolenza dell'arciduca dopo l'appoggio offertogli, tentavano di ottenere l'abbuono di parte degli arretrati steorali accumulati dalla città nel corso degli ultimi anni. Trento, puntuale nei pagamenti sino al 1565 (come testimoniato dal rendiconto di Balthasar Pritschwitz), a partire da allora aveva infatti cominciato a ridurre le proprie prestazioni sin quasi ad annullarle: ai 4.352 fiorini di vecchio debito se ne erano sommati altri 5.513, corrispondenti agli ultimi quattro termini del contributo da 600.000 fiorini accordato nel 1563 e ad altre piccole somme su tributi precedenti. Il debito assommava, in totale, a 9.865 fiorini: non era la prima volta che la città dilazionava i pagamenti, ma questa volta la situazione appariva più preoccupante, tanto al magistrato consolare, quanto alle autorità tirolesi, che negarono infatti ogni abbuono³⁵. A complicare la situazione, due mesi più tardi il capitolo tridentino, tra le righe di un'ennesima missiva intorno al debito del clero, ammetteva per la prima volta una responsabilità diretta negli ammanchi, relativa agli ultimi tre termini dell'imposta da 600.000 fiorini per un importo calcolabile in 2.340 fiorini, e si rimetteva pertanto alla comprensione e alla pazienza dell'arciduca³⁶.

Insomma, prima ancora che scoppiasse il conflitto giurisdizionale tra poteri comitali e vescovili, tanto la città quanto il capitolo di Trento avevano sensibilmente ridotto, per non dire interrotto, la propria partecipazione al prelievo comune: fatto, questo, che minacciava di costituire un ulteriore, pesante motivo di dissidio. Prima che ciò avvenisse in forme conflittuali, tuttavia, il controllo della situazione fu assunto direttamente dall'imperatore Massimiliano II, che con decreto dell'11 aprile 1569 pose

³⁵ TLA, LZB, Ferd. 171, 13 aprile 1568.

³⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 23 giugno 1568.

il principato sotto sequestro imperiale, affidandolo a propri commissari e sottraendolo al controllo del fratello arciduca. Questa risoluzione, dovuta forse alla volontà dell'Asburgo di bloccare l'indesiderata ingerenza della curia, complicò tuttavia anche i piani di Innsbruck e rappresentò lo scacco definitivo per le speranze tirolesi di venire sollecitamente a capo del problema dei restanti steorali: costretti a negoziare qualunque intervento con i 'sequestratori cesarei', a loro volta impegnati a non turbare oltre il lecito una situazione che aveva attirato l'attenzione del pontefice e della dieta imperiale, Ferdinando e i suoi consiglieri dovettero accontentarsi di vani richiami verbali, mentre il gettito fiscale dello steoraro trentino si andava ulteriormente assottigliando. È significativo, a tal proposito, un *Gutacht* di governo e camera tirolesi, richiesti di una perizia a proposito di alcune missive dei sequestratori cesarei e dei consoli trentini in tema di debito steorale: si tratterà, rispondevano i consiglieri a Ferdinando, di chiedere ai sequestratori cosa essi intendano disporre perché vescovo, capitolo e città accettino di versare i restanti; bisognerà inoltre incaricare lo steoraro trentino di fornire ai sequestratori un compendio del debito fiscale, pregandolo di trattenersi a Trento per fornire loro appoggio durante l'eventuale trattativa. Null'altro era dunque concesso al governo di Innsbruck, se non di delegare a terzi il disbrigo di affari di tale importanza. Il documento acquista ulteriore significato in quanto, per la prima volta, appare la chiara coscienza, presso le autorità tirolesi, dell'esistenza di un blocco unico di «Trientische austendige Steuerrestanten», comprendenti il debito del capitolo e del clero trentini, della città e della pretura, nonché, finalmente, anche del vescovo con la sua mensa³⁷.

Nel 1569 partì da Innsbruck un'ingiunzione di pagamento, ma nessuno mostrò particolare solerzia. Il maestro di casa Giacomo Zenar, responsabile della mensa episcopale in assenza di Ludovico Madruzzo (che trascorse tra Riva del Garda e Roma l'intero periodo del *Temporalienstreit*), fece sapere di non essere in grado di saldare il debito fiscale del vescovo «per le notorie spese, interessi et debiti vecchi». Più diplomatici, ma ugualmente

³⁷ TLA, LZB, Ferd. 171, 3 novembre 1569.

prudenti, capitolo e città: il primo, ridotto a una sparuta rappresentanza, rifiutò qualsiasi coinvolgimento se il mandato di pagamento si riferisse «universaliter» ai debiti di tutto il clero diocesano; la seconda protestò le proprie difficoltà nella riscossione delle steore arretrate, chiedendo confacente proroga³⁸. Nel frattempo, all'inizio del 1570, il debito trentino aveva raggiunto una cifra considerevole: 6.474 fiorini doveva la mensa episcopale, 9.581 capitolo e clero, ben 18.115 la città. Un totale di 34.170 fiorini, dunque, che giustificava la crescente apprensione delle autorità tirolesi, tanto più essendo fondato sulla improvvisa quanto totale interruzione di ogni pagamento relativo alle imposte più recenti. Vescovo, città e capitolo, infatti, non avevano versato nulla né della recente *Türkenhilfe* da 60.000 fiorini, né delle prime tre rate della nuova imposta da 790.000 fiorini; quanto alla vecchia imposta da 600.000 fiorini, risalente al 1563, il vescovo risultava renitente totale per gli ultimi tre termini, il capitolo per quasi due, la città per oltre sei.

Si era dunque aperto un nuovo fronte di polemica fiscale, accanto alla vecchia questione della renitenza delle giurisdizioni rurali. Nei suoi sforzi per porre rimedio a una situazione che gli andava sfuggendo di mano, l'arciduca Ferdinando poteva per il momento contare sull'appoggio della corte imperiale: in risposta a una sua supplica, il 26 giugno 1570 partiva da Spira, diretto ai sequestratori cesarei, l'ordine di trattare con ogni serietà la questione dei restanti steorali, senza risparmiare alcuno sforzo e informandosi anche, con precisione, circa le ragioni e la reale situazione finanziaria dei debitori. Ogni sforzo era tuttavia destinato ad arenarsi nel consueto scambio di ingiunzioni e giustificazioni: ai gestori della crisi mancavano probabilmente i necessari strumenti esecutivi e, soprattutto, la volontà di radicalizzare per motivi secondari un confronto già sufficientemente complesso³⁹. Ferdinando scrisse allora personalmente ai

³⁸ TLA, LZB, Ferd. 171, 1 marzo 1570 e allegati.

³⁹ Sei documenti, conservati in AST, APV, AT XXIV 9, cc. 79-97, esprimono con chiarezza l'andamento tipico della trattativa: a un primo *Decretum sequestratorum in causa steurarum restantium*, promulgato il 26 aprile 1570 «in executione Cesarei mandati», inteso a sollecitare il capitolo, nei soliti termini,

canonici trentini, evidenziando i gravi danni che il loro ritardo provocava alle sue finanze, sollecitando un pronto pagamento nelle mani dello steoraro ai Confini Italiani e minacciando di ricorrere, in caso di rifiuto, a mezzi coercitivi⁴⁰; i sequestratori imperiali accompagnarono la missiva arciducale ammonendo i canonici «ne Sua Serenitas causam habeat alia opportuna media contra redditus et proventus ecclesiasticos prae manibus accipere»⁴¹. La risposta del capitolo non si distinse dalle precedenti se non per una maggiore durezza: a Ferdinando furono ricordate le ragioni già più volte addotte e confermate dal vescovo di Trento, per le quali il capitolo non poteva essere ritenuto responsabile della condotta del clero né incaricato di provvedere alla riscossione dell'intera quota; ai sequestratori fu fatto presente che nulla poteva obbligare un collegio ecclesiastico a fungere da esattore per conto di un principe secolare, che nulla consentiva allo stesso principe secolare di intervenire sulle rendite ecclesiastiche e che, in definitiva, a nessuno era concesso «falcem suam in alienam messem ponere». Quanto ai debiti effettivamente maturati dal capitolo come tale, non si aveva difficoltà a riconoscerli: ma il mantenimento delle truppe imperiali presenti in città e altre iniziative straordinarie collegate alla situazione in atto avevano esaurito le casse della mensa capitolare e non permettevano, al momento, alcun ulteriore esborso⁴².

Una politica coercitiva, in grado di scavalcare le titubanze dei rappresentanti di Cesare, si presentava più agevole nei confronti

al pagamento della propria rata, seguì una *Responsio capitularis*, che ribadiva il rifiuto dei canonici di occuparsi dei restanti altrui. Nel luglio dello stesso anno i sequestratori emanavano esplicito decreto contro il capitolo, ricordando i numerosi moniti già presentati, facendo presente l'insoddisfazione della maestà cesarea e chiedendo i rendiconti delle entrate del capitolo stesso; i canonici pretesero allora di vedere personalmente l'ingiunzione cesarea. Pur sorpresi da tale richiesta, i sequestratori si mostrarono disposti a presentare l'originale a un canonico in grado di capire la lingua tedesca: ma il capitolo rifiutò l'offerta e riuscì in questo modo a far arenare la questione su una controversia secondaria.

⁴⁰ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 109-110, 11 agosto 1571.

⁴¹ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 105-108, 13 settembre 1571.

⁴² TLA, LZB, Ferd. 171, 10 settembre 1571; AST, APV, AT XXIV 9, cc. 105-133, 13 settembre 1571.

di Trento. Perciò, nonostante il sostegno ricevuto dal magistrato consolare, il conte del Tirolo decise di non fare sconti alla città: all'inizio del 1571 alcuni mercanti trentini furono sequestrati a Bolzano e qui trattenuti per diversi mesi, allo scopo di esercitare pressione sulle autorità cittadine; per lo stesso motivo fu richiesto a tutti i trentini, da parte del daziale tirolese di Bolzano, il pagamento di un importo non previsto per il trasporto e il commercio delle proprie mercanzie. La strategia non diede ragione a Ferdinando: i consoli addussero proprio le maggiori spese sostenute dai mercanti a ulteriore motivo per il ritardo nei pagamenti; indotti inoltre a verificare la fondatezza dei rilievi tirolesi, finirono con lo scoprire di essere addirittura in credito, come città, nei confronti della camera di Innsbruck. Non si spinsero sino a chiedere un rimborso, ma ebbero buon gioco nel rigettare ogni responsabilità su nobili, clero ed esteriori e, indirettamente, sul governo tirolese che, pur più volte richiesto, non aveva evidentemente fatto abbastanza per risolvere antichi problemi:

«Essa Città resta ancora debitrice in circa de fiorini 19.500. Ma più minutamente investigando ha truovato gli Nobili essere debitori, insieme con li Pretti per li loro temporali beni, de fiorini 5.500. Item ... li exteriori rurali, i quali habitano alle ville, et che non entrano ne computi con la Città, et suburbii, restano debitori per la rata parte loro de fiorini 14.000. Item computandosi poi quelli che Vostra Serenità graciosamente l'anno 1568 ha donato alla Città per li danni delle acque: fiorini 1.000. Item ci resta far buono per un scritto nuovamente truovato, et altre volte reservato nelli calculi fatti con la Camera fiorini 1.016. Item sono stati paghati da S. Michele dell'anno 1570 sino a quest' hora presente al Pernstetter in circa fiorini 2.000. La qual cosa in tutto summarebbe fiorini 23.516. Li quali defalcati dalli soprascritti fiorini 19.500 ... essa Città verrebbe per la sua rata parte ad haver dato fuori di più et per conseguenza restar creditrice de fiorini 4.016. Alli quali vi s'aggiunge la colletta nuovissimamente imposta nella Città di fiorini 1.500: essa Città verrebbe haver fuori de più della sua rata parte in tutto fiorini 5.516»⁴³.

I calcoli del magistrato consolare non convincono molto e contengono palesi inesattezze (come la pretesa estraneità delle comunità della pretura interna), ma esercitarono un utile effetto dilatorio. Nel frattempo, infatti, la situazione si era evoluta in

⁴³ TLA, LZB, Ferd. 171, 26 ottobre 1571. In TLA, LZB, Ferd. 171, 31 agosto e 13 ottobre 1571, memoriali sul medesimo oggetto. Simon Pernstetter fu steoraro ai Confini Italiani dal 1565 al 1572.

senso abbastanza favorevole al vescovato: nella tarda estate del 1571, probabilmente deluso dagli esiti della sua mediazione⁴⁴, l'imperatore decise di togliere il già timido appoggio prestato al fratello nella questione dei restanti steorali trentini. Scrivendogli il 17 settembre, Massimiliano faceva proprie le ragioni di Madruzzo e, giustificando in parte i mancati pagamenti con le spese sostenute dai trentini per la presenza in città dei soldati imperiali, lo pregava di sospendere le sue pretese e di portare pazienza sino a che non si fosse raggiunto un accordo con il vescovo e il capitolo di Trento; confacente ordine fu spedito, lo stesso giorno, ai commissari cesarei nella città vescovile⁴⁵. La risoluzione imperiale non trovò buona accoglienza a Innsbruck: ne andava di una fondamentale questione di principio, oltre che del prestigio e della credibilità dell'arciduca; inoltre, le finanze tirolesi non attraversavano un buon momento (ci si trovava alla vigilia della dieta del 1573), e i restanti trentini ammontavano ormai alla ragguardevole cifra di 39.924 fiorini⁴⁶. Ciò significa che, tra gennaio 1570 e novembre 1571, vescovo, capitolo e città, pur versando qualcosa nelle casse arciducali, avevano accresciuto i propri arretrati complessivi di 5.764 fiorini, non pagando nulla sul quarto, quinto e sesto termine della steora da 790.000 fiorini. Ferdinando si lamentò vivacemente presso il fratello imperatore: il 31 dicembre 1571 partiva da Innsbruck per la corte cesarea una lettera ufficiale dai toni molto duri e risentiti, con la quale, oltre a lamentare la presunta ingiustizia e la potenziale pregiudizialità del principio di non ingerenza, si minacciava di procedere autonomamente al recupero forzato delle somme («mi saperò pagar da me stesso», nella traduzione

⁴⁴ L'azione mediatrice della corte imperiale e del *Reichstag* aveva trovato una definizione all'inizio dell'anno con la promulgazione della cosiddetta 'notula di Spira' (in AST, APV, XX, 1571), redatta a seguito di un faticoso confronto tra rappresentanti trentini e tirolesi presso l'imperatore; respinta, in un primo momento, da entrambe le parti, essa rappresentò negli anni successivi la base per la discussione e per l'accomodamento definitivo del 1578: cfr. J. HIRN, *Der Temporalienstreit*, pp. 102-105; J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 253-256; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 40-42.

⁴⁵ TLA, LZB, Ferd. 171, 17 settembre 1571.

⁴⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 29 novembre 1571.

italiana della cancelleria vescovile) e di rivalersi nel frattempo sulla quota tirolese per il fisco imperiale⁴⁷.

La protesta del conte rivela uno stato d'animo piuttosto esasperato, ma rimase priva di riscontri in corte imperiale: esplicitamente interpellato dal rappresentante in corte del vescovo e del capitolo, Giorgio Alberti, l'imperatore confermò anzi, a distanza di pochi mesi, la propria contrarietà a qualsiasi iniziativa che potesse pregiudicare la positiva conclusione della vertenza⁴⁸. Rimasero di conseguenza lettera morta le minacce dell'arciduca: non furono occupate le giurisdizioni vescovili, né furono poste sotto sequestro le entrate canonicali. L'unico provvedimento esecutivo attuato e confermato fu il sequestro dei mercanti trentini a Bolzano, non a caso diretto contro la parte più debole e meno provvista di agganci. Per il rilascio fu proposto, nella primavera del 1572, un riscatto pari a 3.000 fiorini da pagarsi entro l'imminente fiera bolzanina di San Giovanni. I consoli trentini, per lettera e tramite il loro inviato a Innsbruck, Odorico Costede, rifiutarono la transazione, ribadendo l'assoluta impossibilità per le casse cittadine di far fronte a qualsiasi richiesta di denaro, stante la renitenza dei comuni esteriori e dei nobili in possesso di beni in città; richiesero la liberazione dei mercanti e una proroga al pagamento sino al successivo San Martino, presentando nel contempo una lettera intercessoria del sequestratore cesareo Franz Hendel. Il parere di governo e camera fu favorevole e all'inizio dell'estate i sequestrati poterono rientrare in città⁴⁹.

Ben prima di San Martino, tuttavia, un nuovo problema finanziario venne a turbare la non facile posizione del magistrato consolare: si trattava di concorrere alle spese per le truppe imperiali inviate a Trento per mantenervi l'ordine durante il sequestro delle temporalità. La spesa era preventivata, poiché i

⁴⁷ AST, APV, SL LXV 10 e 12, 31 gennaio 1572. Altri esemplari in AST, APV, AT XXIV 9, cc. 106-107.

⁴⁸ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 143-144.

⁴⁹ TLA, LZB, Ferd. 171, 11 giugno 1572 e allegati. Sull'episodio cfr. anche P. PAOLI, *Città e principe*, p. 32.

costi della permanenza in città della soldatesca imperiale erano stati posti a carico del vescovo, del capitolo e del magistrato consolare, nella misura di un terzo ciascuno: purtroppo, le difficoltà economiche rendevano gravosa l'osservanza di tale onere, col risultato che un nuovo debito andò a sommarsi ai vecchi restanti steorali. Proprio in questa occasione, la città consumò la frattura interna, da tempo latente, che avrebbe pesato per diverso tempo sulle sue sorti. Il magistrato consolare, infatti, dominato dal partito filotirolese e antivescovile, ricercò l'appoggio dell'arciduca Ferdinando, dal quale ottenne finalmente il rilascio di una consistente porzione del debito fiscale per poter fare fronte alle spese di concorrenza militare. La mossa infastidì tuttavia l'imperatore, ormai orientato alla restituzione del potere temporale al vescovo trentino, che stigmatizzò la potenziale carica sovversiva della fronda cittadina sulle sorti del negoziato⁵⁰. A complicare ulteriormente le cose sopravvenne l'annuncio che l'arciduca era intenzionato a limitare il condono ai cittadini dimostratisi, durante gli avvenimenti degli ultimi anni, esplicitamente filotirolesi. L'iniziativa dispiacque un po' a tutti: ai deputati tirolesi alla *Trientische Handlung*, che ritenevano che il provvedimento dovesse essere applicato alla città nel suo complesso⁵¹; all'imperatore, che all'inizio dell'anno successivo diffidava Ferdinando dal porre in atto qualsiasi «*absonderung oder unterschied*» tra i cittadini di Trento; agli stessi consoli, infine, che chiesero al conte del Tirolo di essere tolti dall'imbarazzo, proponendo che fosse Innsbruck a segnalare i meritevoli di condono e consigliando, come discriminante, di addossare le spese ai cittadini filovescovili che avevano sollecitato o visto di buon occhio l'intervento sospensivo dell'imperatore⁵². La spaccatura era ormai sancita. Il 16 marzo 1573 venne presentato a corte l'elenco ufficiale dei cittadini fedeli all'arciduca, meritevoli perciò di partecipare all'abbuono, e l'elenco dei cittadini

⁵⁰ TLA, LZB, Ferd. 171, 11 giugno 1572. Il *Gutacht* di governo e camera dell'Austria superiore, favorevole al rilascio di 4.000 o 5.000 fiorini al magistrato consolare di Trento, è in TLA, LZB, Ferd. 77, 7 novembre 1572.

⁵¹ TLA, LZB, Ferd. 171, 20 novembre 1572.

⁵² Entrambi i documenti in TLA, LZB, Ferd. 171, 5 gennaio 1573.

fedeli ai Madruzzo o non schierati, che dal provvedimento sarebbero stati esclusi; autori del documento, i due più fedeli seguaci trentini dell'arciduca, Francesco Gallo e Ludovico Tremeno⁵³. Ma prima di giungere a una conclusione, sarebbero trascorsi altri due anni.

Nel frattempo, l'attenzione del governo tirolese si era appuntata sul vescovo stesso, Ludovico Madruzzo, che dall'inizio della vertenza sulle temporalità non aveva versato nelle casse arciducali nemmeno un fiorino: secondo un compendio informativo del novembre 1572, il cardinale, oltre a non aver bonificato nulla dei restanti accumulati in precedenza, aveva saltato il pagamento del settimo e dell'ottavo termine dell'imposta da 790.000 fiorini, aumentando così il suo debito di 1.976 fiorini e portandolo a complessivi 11.414 fiorini⁵⁴. Più volte interpellato, il maestro di casa del Madruzzo, Giacomo Zenar, aveva tentato di spiegare la grave situazione nella quale si trovava la mensa episcopale: forse proprio a sostegno di tali affermazioni era stato prodotto, nella cancelleria vescovile, un «Ballanzone, sì dell'haver, come del dare» che avrebbe dovuto inoppugnabilmente dimostrare, sulla scorta di un dettagliato rendiconto, la situazione delle finanze vescovili. Nel documento sono considerate e giustapposte le previsioni di entrata e di uscita della mensa episcopale per il 1572. Inutile sottolineare come sulle entrate gravino le iniziative assunte, o anche solo minacciate, dal conte del Tirolo, e come tra le spese giochino un ruolo determinante le circostanze attuali, prime fra tutte i costi del contingente imperiale in città e i restanti dovuti alla camera tirolese. Le conclusioni del maestro di casa non danno adito ad alcuna speranza, e provocano piuttosto notevoli inquietudini:

«Summarebe dunque tutto il sopraschritto da pagar fiorini 22.184. L'haver, ut supra, è de fiorini 18.849 ... Restarebe Sua Signoria Illustrissima a dar fiorini 3.335. Li qualli non vedo modo alchuno che Sua Signoria Illustrissima possi incominciar a cavar sino cerca al Santo Giovanni proximo che vene, poiché già li restanti nelli conti, ut supra, sonno statti parte necessariamente assignati al

⁵³ TLA, LZB, Ferd. 171, 16 marzo 1573.

⁵⁴ *Compendio dei restanti steorali dovuti dal vescovo di Trento sino al 1 novembre 1572*, TLA, LZB, Ferd. 171, 4 novembre 1572.

Maestro di Casa per far per hora la provisione da far condur fuori la menata, alché non si può manchar, cioè fiorini 650, et il restante per dar a bon conto al capitano Hendel che saranno fiorini 772 ... Ma havendossi da pagarsi tutti li sopraschritti restanti de steure, come Sua Altezza pretende, fulmina et minacia come ha protestato a sua Maestà Cesarea ultimamente de voler istesso venir alla exequutione, come Sua Signoria Illustrissima haveva già inteso, non venirebe a poter cavar per tutto questo anno, sospese ancho le altre sopraschritte partite, più de fiorini 3.595. E Sua Altezza non mancherà ancho di travagliarne per conto delli restanti del Clero, per li qualli pretende haver per la polizza mandata insieme col resto dalla Corte, fiorini 10.981 se bene sopra di questi se li fa constar dove restono tali restanti che quasi tutti sono nelle sue Iurisdictioni ... come ancho galiardamente si potrà risponder come già si mette a l'ordine sopra il resto delle steure pretense da Sua Signoria Illustrissima. Idio ci defendi»⁵⁵.

«Idio ci defendi»: le peggiori previsioni della camera episcopale furono, in effetti, confermate di lì a poco. Nel novembre dello stesso 1572, dopo aver inutilmente affidato un tentativo di transazione al commissario cesareo Hendel, il governo tirolese sequestrò la tratta del legname di Fiemme, privando così la mensa episcopale di Trento di una delle sue principali fonti di reddito. Inutilmente il maestro di casa scrisse a Ferdinando, ribadendo l'impossibilità di pagare e sottolineando come l'ultimo provvedimento rappresentasse il colpo di grazia non solo per le finanze vescovili, ma anche per le speranze tirolesi di rientrare in possesso dei propri restanti⁵⁶: la misura rimase in vigore.

Nel 1573 l'arciduca tornò a godere dell'appoggio cesareo in materia fiscale: pressato dalle urgenti necessità della politica imperiale (e particolarmente della spedizione militare verso Finale), Massimiliano cominciò a guardare con minore indulgenza ai restanti steorali trentini e, tramite Ferdinando prima, personalmente poi, pretese il pagamento di almeno una porzione di arretrati a sovvenzione del *Reich*. Bersaglio principale, data la situazione stagnante nelle relazioni con le altre due componenti, fu il capitolo: ad esso l'arciduca indirizzò, il 14 maggio, una lettera con la quale, premesse le solite considerazioni sulla posizione fiscale dei canonici e sul danno derivante dalla loro

⁵⁵ Ballanzone, *si dell'haver, come del dare*, AST, APV, AT XIV 3a, 1572.

⁵⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 4 dicembre 1572.

renitenza, rendeva nota l'intenzione della maestà cesarea di recuperare sulla somma dovuta almeno 6.000 fiorini e ordinava, per il momento, di versarne 2.000 allo steoraro tirolese ai Confini⁵⁷. I canonici rifiutarono garbatamente: fecero presente di essere debitori, escludendo il clero, di soli 950 fiorini e incaricarono Giovanni Battista Festner di consegnarne 475 (la metà) alla camera tirolese, cercando così di tacitare le richieste asburgiche⁵⁸. Ferdinando rigettò recisamente l'idea che il capitolo dovesse solo 950 fiorini: il capitolo rimaneva, a parere del conte «sambt der Briesterschafft zu Triennndt, von uralter, in ainer Ersamen Tirolischen Lanndtschafft Steuranschleg mit fünffundsechzig Knechte belegt und vergriffen»; non si poteva di conseguenza procedere ad alcuna separazione: «Ir Euch aber mit Eurem Anschlag mit der Briesterschafft abzesündern unnd ausziehen vermainen, darein khünnen wir khains wegs bewilligen». Riproponeva quindi quello che per la camera tirolese era il 'vero' estratto dei restanti steorali a carico del capitolo (e del clero) di Trento: 3.928 fiorini di antichi restanti, 154 sull'imposta da seicentomila fiorini, 9.911 sull'imposta da 790.000 fiorini, per un totale di 13.994 fiorini⁵⁹. Un mese più tardi, Ferdinando ritornava sulle richieste dell'imperatore, sollecitando il versamento dei primi 2.000 fiorini nelle mani del sequestratore cesareo Hendel nell'attesa che giungesse ordine esplicito da corte per i restanti 4.000 fiorini⁶⁰. La tattica dilatoria dei canonici dovette dispiacere allo stesso imperatore, che l'11 agosto si rivolse direttamente loro, invocando le superiori ragioni e interessi dell'impero e minacciando di procedere a vie di fatto; l'avvertimento fu poi ripetuto con una missiva ancora più dura datata 2 ottobre⁶¹. A nulla erano valse, in questa occasione, le istanze presentate alla maestà cesarea attraverso la mediazione di Giorgio Alberti, che si trovava ancora a Vienna per trattare

⁵⁷ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 158-159, 14 maggio 1573.

⁵⁸ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 166-167.

⁵⁹ Dai quali andavano peraltro defalcati i 337 fiorini pagati dal capitolo il 2 aprile del 1572: AST, APV, AT XXIV 9, cc. 152-155.

⁶⁰ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 156-157, 24 luglio 1573.

⁶¹ AST, APV, AT XXIV 9, cc. 147-151, 2 ottobre 1573.

la *Hauptsache*, la vertenza principale relativa al possesso delle temporalità⁶²: sicché, per evitare conseguenze peggiori e guadagnare tempo in attesa di sviluppi, i canonici decisero di versare nelle mani del procuratore cesareo l'altra metà del debito da loro riconosciuto, 475 fiorini; non, comunque, i 6.000 richiesti dagli Asburgo in nome dell'unità originaria («von uralter») di capitolo del duomo e clero trentino.

Nel febbraio 1573 si era intanto conclusa, a Innsbruck, la dieta che aveva ratificato il passaggio di consegne dell'intero sistema fiscale dalla camera del principe ai ceti tirolesi. Privato del governo temporale, il vescovo di Trento non aveva potuto partecipare all'assemblea, né esprimere il proprio voto: non era stato dunque in grado di opporsi all'incorporazione d'ufficio del vescovato nel nuovo sistema, né alla cooptazione sua e dei suoi sudditi nell'imposta ordinaria decisa dalla dieta. A nulla valse, di fronte all'azione congiunta di principe e ceti, il dato di fatto che, in base all'accordo del 1511, nulla obbligava il vescovato ad assumere il peso di contribuzioni accordate a sostegno delle finanze del signore territoriale tirolese e non legate alle spese per la difesa comune⁶³. La dieta ebbe anche un'altra conseguenza sulle relazioni fiscali tra contea e vescovato. Tra le condizioni poste dai ceti prima di assumere il debito camerale, una delle più importanti riguardava infatti il problema della renitenza: la riduzione a obbedienza dei contribuenti poco o punto disponibili, che restava compito del signore territoriale, era considerata premessa indispensabile al buon funzionamento del nuovo sistema. Ferdinando si trovò così a dover gestire una situazione tutt'altro che semplice. Ben poco poteva infatti essere tentato nei confronti delle giurisdizioni renitenti che, se già non riconoscevano il diritto di imposta al conte del Tirolo, tanto meno lo avrebbero riconosciuto alla *Landschaft*; l'unico tenta-

⁶² La minuta della lettera del capitolo si trova in AST, APV, AT XXIV 9, c. 62 (s.d., ma 1573); alle cc. 160-165 sono due lettere di Giorgio Alberti al capitolo, 27 agosto e 3 settembre 1573.

⁶³ È significativa l'assenza dagli archivi trentini di qualsiasi documento inerente la dieta del 1573, fatta eccezione per una lettera di citazione (datata 26 novembre 1572) e per la copia della triplice arciducale pervenute al magistrato consolare (BCT, AC 218, c. 7; BCT, AC 2551).

tivo compiuto dall'arciduca per recuperare anche gli *unrichtige Knechte* fu dunque la dichiarazione che in cambio della partecipazione alla steora ordinaria egli avrebbe rinunciato ai restanti accumulati sulle imposte concesse dal 1511 al 1573. La proposta fu lanciata nel 1579, ma ebbe poca fortuna: alle comunità trentine renitenti, così come ai conti di Arco e di Lodron e ai signori di Gresta, da sempre abituati a non versare nemmeno un carantano, essa non fece grande effetto e finì per cadere nel vuoto⁶⁴. Nei confronti di vescovo, capitolo e città, renitenti di più fresca data e più influenzabili politicamente, Ferdinando pose migliori speranze e maggiore impegno: si trattava, in fondo, di perseverare nella pressione già esercitata gli anni precedenti. Tale sforzo, protrattosi a lungo e con risultati non proporzionati alle attese, sortì tuttavia un effetto collaterale di rilievo: impegnati nella resistenza al tentativo dell'arciduca di recuperare i restanti, il vescovo, il capitolo e la città di Trento poterono 'dimenticarsi' di pagare la rispettiva quota della nuova imposta ordinaria. Il che spiega i disastrosi dati del quartiere meridionale, soprattutto per i primi anni, esaminati in precedenza.

Nella tarda estate del 1574, sostenuto anche dal recesso dietale con il quale i ceti gli davano mandato di recuperare i contributi trentini, l'arciduca tornò all'attacco del capitolo. Una missiva dei canonici al governo tirolese, dai toni particolarmente duri e aggressivi, dimostra chiaramente l'avvenuta riapertura delle ostilità. Il capitolo, facendo riferimento ad ogni possibile appiglio del diritto canonico e attaccando il conte nel suo orgoglio di principe cattolico, lo diffidava ufficialmente da ulteriori molestie:

«Nos tamen non modo veteres omnes steuras, secundum taxam nostram, ad unguem minimumque quadrantem persolvimus, verum etiam primo termino steure nuper impositae iam prompte satisfacimus ... Videte etiam quantum hoc conveniat professioni et officio vestro, cum sciatis Catholici Domini, et antiqui defensores huius insignis Ecclesiae vos esse ministros; praeterea inspicite leges cum humanas tum divinas: legite Bullam in Coena Domini, videbitis illic, quam formidabilibus censuris provisum et quantum sit, ne secularis quispiam rebus Ecclesiasticis, ne dum personis, manus ausit inicere»⁶⁵.

⁶⁴ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 159.

⁶⁵ TLA, LZB, Ferd. 171, 22 agosto 1574.

Ferdinando e la sua corte non si lasciarono impressionare. In un parere datato 29 ottobre, luogotenente, reggenti e consiglieri della camera ribadirono la necessità e la legittimità di fare riferimento ai canonici per gli affari fiscali di tutto il clero trentino, confermando l'unione di clero e capitolo all'interno della quota unitaria, vigente *ab immemorabili*, di 65 fanti; fecero notare che non risultava che ciò avesse mai procurato problemi, come dimostravano i pagamenti avvenuti in piena armonia sotto il precedente decano; ricordarono che nel contiguo vescovato di Bressanone non era sorto alcun problema; suggerirono, in conclusione, che dopo avere mostrato pazienza, era giunto il momento di procedere a vie di fatto: se i canonici avessero rifiutato ancora la propria collaborazione, sarebbero stati giustificati provvedimenti contro i loro beni e le loro entrate⁶⁶.

Qualcosa di simile fu deciso anche nei confronti del vescovo: si avvertì il maestro di casa che, se non fossero stati pagati 9.390 fiorini di arretrati, le entrate episcopali sarebbero state poste sotto sequestro e trattenute sino a pagamento avvenuto. Questa iniziativa, tuttavia, provocò una nuova diffida di parte imperiale nei confronti del governo tirolese: allontanatasi l'emergenza che lo aveva convinto ad attingere, in via eccezionale, anche alle risorse trentine, e nuovamente concentrato sul problema politico dei rapporti tra vescovato e contea, che lo poneva in non poco imbarazzo di fronte ai ceti imperiali, Massimiliano ricordò al fratello la delicatezza delle trattative e lo pregò pertanto, ancora una volta, di sospendere qualsiasi manovra sino alla definizione della *Hauptsache*:

«So ersuechen wir Euer Durchlaucht brüderlich unnd freundlich gesinnend unnd begerend, Euer Durchlaucht wölle nochmal unns zu willfärigem gefallen berürter ausstendigen Steuern halben, biß zu nechstverstehenden der Hauptsache Austrag still stehn, und die verfüegung thuen, daß die angeregte *arresta* und alle anddere thätlichait abgeschafft werde»⁶⁷.

Alla decisione dell'imperatore non dovette essere estraneo, in questa occasione, il deciso intervento di Roma a favore del

⁶⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 29 ottobre 1574.

⁶⁷ TLA, LZB, Ferd. 171, 16 ottobre 1574.

vescovato: Ludovico Madruzzo, essendo in gioco la sopravvivenza finanziaria della chiesa tridentina, aveva infatti ritenuto di chiedere la protezione della Santa Sede anche nel contrasto sui restanti steurali e aveva inviato a papa Pio V un breve memoriale contenente tutte le spiegazioni del caso. Dallo scritto del cardinale, la curia poteva intendere tanto le motivazioni generali degli obblighi fiscali della chiesa trentina verso la contea, quanto le ragioni delle presenti difficoltà, dovute al fatto che «le steure del Contato siano cresciute fuor di modo et senza veruna intermissione» e, soprattutto, alle conseguenze dell'attacco subito da parte tirolese e alle spese sostenute per la protezione imperiale⁶⁸. Facendo proprie le argomentazioni del vescovo di Trento, la Santa Sede aveva incaricato il nunzio pontificio a Vienna di presentare all'imperatore richiesta ufficiale di moratoria, fino alla definizione conclusiva della vertenza:

«Essendo altre volte a bastanza stato esposto alla Maestà Vostra il gravame dell'afflitta Chiesa di Trento per occasione delli restanti di steure che pretende il Serenissimo Arciduca Ferdinando ecc., hora non occorre se non di nuovo ricordarle che per l'istessa caggione di continuo si sentono gran molestie; però, essendo noto alla Maestà Vostra che tali restanti sono incorsi solo dopo l'infelice controversia principale che anchora pende avanti di lei, nel qual tempo oltre che de facto sono state occupate molte entrate della detta Chiesa, se ne sono ancho impedito et negate assai per la troppa licenza che si hanno presi molti de sudditi, et parimente una gran parte è convenuto esborsarne per il pagamento de soldati che alcuni anni con tanta rovina furono in Trento, et per il tratenimento de Commissari et loro guardia, essendo poi andato il resto in defesa necessaria della causa per la quale è stato bisogno per tanti anni mantener fuori più agenti et procuratori, con grave spesa, oltre infiniti altri disaggi da ciò dependenti, si supplica la Maestà Vostra che sopra tutto si degni di far opportuna provisione che per li detti restanti di steure non si possi proceder de facto in modo alcuno né tentar cosa veruna fuori di raggione operando che questa pretensione almeno sia differita a miglior tempo, nel quale Vostra Maestà potrà poi conoscere se sarà iusto o honesto che il Vescovato debba pagar steure di quello che non ha goduto, anzi che le ha causato danni et travagli incredibili come il mondo sa»⁶⁹.

⁶⁸ AST, APV, SL LXV 14, cc. 1-2, 27 marzo 1574.

⁶⁹ *Copia del memoriale presentato alla Maestà Cesarea da monsignor Nuntio a favore della Chiesa di Trento per i restanti steurali*, AST, APV, SL LXV 10, c. 2, 1574; una versione latina in AST, APV, SL LXV 11, c. 1.

La sentenza del 29 dicembre 1574, con la quale il *Reichshofrat* diede ragione all'arciduca, in relazione all'accusa di aver turbato il possesso delle temporalità trentine, non bastò a chiudere la vicenda: continuò il sequestro imperiale del vescovato e rimase di conseguenza valida la richiesta di Massimiliano a Ferdinando di «still stehn», di tacere sino alla decisione definitiva. All'arciduca non riuscì neppure il tentativo di nominare, accanto ai sequestratori cesarei, propri commissari deputati alla risoluzione del problema dei restanti: interessato alla proposta, ma sospettoso sui nomi dei candidati, Massimiliano pregò nuovamente il fratello di soprassedere⁷⁰. Così, mentre in tutta la contea si dava inizio alla grande operazione di recupero dei restanti steorali sulle imposte camerale, le autorità tirolesi dovettero limitare le pressioni sul vescovato⁷¹.

Il 1575 e il 1576 – forse a causa delle diffide di Massimiliano, forse a motivo della pestilenza che nel 1575 aveva duramente colpito il capoluogo vescovile⁷² – furono anni di relativa tranquillità. La congiuntura politica non era particolarmente favorevole ai progetti asburgici: dopo che per alcuni anni, agendo almeno in questo congiuntamente, l'imperatore e l'arciduca erano riusciti a mantenere il confronto sotto la propria esclusiva competenza e a stornare le ingerenze filovescovili della Santa Sede, della Baviera e della corona di Spagna, sembrava ora giunto il momento del riscatto per Ludovico Madruzzo e le sue ragioni. Una certa insistenza del vescovo e degli stessi canonici, nei loro ultimi interventi, su un pilastro ideologico della chiesa postconciliare come la «Bulla in Coena Domini» rivelava tutta la distanza della chiesa di Trento rispetto alla sua tradizionale fedeltà asburgica⁷³; d'altra parte, l'inatteso quanto risoluto intervento del duca Alberto di Wittelsbach di fronte alla dieta di Ratisbona del 1576,

⁷⁰ TLA, LZB, Ferd. 171, 9 marzo 1575.

⁷¹ TLA, LZB, RB 1575 (i 4.267 fiorini recuperati nel 1575 nel quartiere meridionale riguardarono piccole famiglie nobili locali, non le istituzioni).

⁷² C. GIULIANI, *La peste dell'anno 1575*.

⁷³ Per esempio, TLA, LZB, Ferd. 171, 22 agosto 1574. Sulla «Bulla» e sul valore specifico in relazione alla tassazione dei beni ecclesiastici attribuitole durante il pontificato di Pio V, cfr. P. PRODI, *Introduzione*.

implicando la vertenza trentina nel progetto politico filocuriale e antiaburgico della Baviera, la sottrasse definitivamente al controllo di Vienna facendone una pedina nel complesso scacchiere internazionale⁷⁴. Perciò, lo stesso governo tirolese, nel valutare la questione del recupero degli arretrati, non si spinse oltre la proposta di interessare della stessa i rappresentanti imperiali a Trento⁷⁵; e a conferma di un clima diverso, il 17 marzo 1575 sopraggiunse la tanto agognata riduzione del debito cittadino: dopo anni di trattative, Ferdinando defalcò 5.000 fiorini dalla porzione di arretrati spettanti alla città di Trento; imponendo inoltre il proprio punto di vista, limitò il provvedimento ai cittadini a lui fedeli⁷⁶. La somma dei restanti della città passò così da 20.883 a 15.883 fiorini: forse in segno di riconoscenza, forse obbligati dalle circostanze, i trentini versarono, nello stesso 1575, 2.000 fiorini allo steoraro arciducale⁷⁷. Nello stesso periodo ebbero inizio i preparativi per il rinnovo degli estimi: condizione necessaria tanto per un futuro recupero dei restanti, quanto per effettuare la riscossione della nuova imposta ordinaria⁷⁸.

Fu solo verso la fine del 1576, mentre la controversia principale con il vescovo cominciava ad avviarsi a soluzione⁷⁹, che il governo tirolese decise di riprendere in esame il problema dei restanti cittadini: un parere di governo e camera, riferendosi alle misure altre volte assunte contro Trento, affermava anche in questa occasione di non vedere «khain anndern weeg unnd mitl», per convincere la città al pagamento dei suoi arretrati, che

⁷⁴ Su questa congiuntura, si vedano J. BÜCKING, *Weltliche Schutzallianz*; M. BELLABARBA, *Il principato vescovile*, pp. 35-36.

⁷⁵ TLA, LZB, Ferd. 171, 18 aprile 1576.

⁷⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 17 marzo 1575. Tra i cittadini privilegiati, furono i *leaders* del partito arciducale Francesco Gallo (cui furono abbonati 500 fiorini) e Ludovico Tremeno (graziato di 300 fiorini).

⁷⁷ TLA, LZB, RB 1576.

⁷⁸ BCT, AC 3512; la prima bozza dell'estimo in BCT, AC 3083.

⁷⁹ J. HIRN, *Der Temporalienstreit*, p. 126. Contribuì ad un primo chiarimento anche l'interesse dell'arciduca a non compromettere la carriera ecclesiastica del figlio Andrea.

il sequestro di mercanti e merci; consigliava dunque di agire in occasione dell'imminente mercato di Sant'Andrea a Bolzano⁸⁰. Così avvenne: nel dicembre dello stesso anno, su istanza formale dello steoraro trentino Antonio Unverdorben, alcuni mercanti furono bloccati con le loro merci nella città atesina e a nulla valsero le proteste e le suppliche del magistrato consolare, e neppure l'appoggio fornito alla città dal sequestratore cesareo Franz Hendel⁸¹. Contestualmente il governo tirolese procedette – tramite lo stesso Hendel – nei confronti delle comunità esteriori di Trento: convocati dal sequestratore imperiale, il 6 novembre 1576, i sindaci della pretura trentina, con l'eccezione di Albiano, promisero il pagamento degli arretrati maturati sulle steore riscosse sino al 1573 e ottennero dalla camera la proroga richiesta⁸². La situazione del debito fiscale trentino, nel frattempo, era migliorata, passando dai quasi 40.000 fiorini di debito complessivo del 1571 ai 31.066 del dicembre 1576. La mensa episcopale aveva infatti ceduto su 2.000 fiorini di arretrati, il capitolo aveva pagato i 900 ritenuti di propria esclusiva spettanza e qualcosa si era probabilmente recuperato presso il clero; la somma più consistente era stata estinta dalla città, che aveva ridotto il debito a 6.836 fiorini. In parte grazie al rilsancio di 5.000 fiorini del 1575, in parte grazie a più modesti versamenti in denaro⁸³. Ciò non fu però sufficiente per accontentare le autorità tirolesi, che mantennero per due anni una pressione costante su Trento, rifiutando di recedere dal periodico sequestro di uomini e merci e di prestare ascolto alle varie richieste di abbuono, riduzione o proroga dei pagamenti provenienti dal capoluogo vescovile e dal suo distretto⁸⁴: tale pressione convinse infine il magistrato consolare al pagamento di 3.400 fiorini.

⁸⁰ TLA, LZB, Ferd. 171, 18 novembre 1576.

⁸¹ TLA, LZB, Ferd. 171, 21 gennaio 1577.

⁸² TLA, LZB, Ferd. 171, 6 novembre e 20 novembre 1576.

⁸³ TLA, LZB, Ferd. 171, 29 giugno 1579; AST, APV, AT XXIV 9, cc. 177-178.

⁸⁴ Si vedano al proposito, per esempio, i *Gutachten* di governo e camera dell'Austria superiore in TLA, LZB, Ferd. 171, 12 marzo e 31 settembre 1578.

Verso la fine del 1578 il *Temporalienstreit* era ormai giunto a conclusione. L'accordo tra Ludovico Madruzzo e l'arciduca Ferdinando, sottoscritto il 3 maggio, confermava le compattate e il *Landlibell* come basi costituzionali per le relazioni trentino-tirolesi e rimetteva dieci punti rimasti controversi a un futuro pronunciamento del *Reichshofrat* (peraltro mai giunto)⁸⁵. La città e il suo patriziato avevano cominciato un progressivo riavvicinamento al principe vescovo e a maggior ragione rimanevano nel mirino del fisco tirolese: restavano da pagare altri 3.400 fiorini, dei quali il magistrato consolare tentò in ogni modo di ottenere il bonifico⁸⁶. La dilazione non fu concessa, e tantomeno si ottenne un nuovo rilascio di debiti fiscali; le autorità tirolesi proseguirono anzi nell'estenuante tattica di bloccare uomini e merci trentine alle fiere di Bolzano⁸⁷. L'unica concessione fu l'offerta di una formula di pagamento alternativa, che al danno aggiunse la beffa. Si proponeva, infatti, la consegna alla corte arciducale di cento carri di vino trentino, «con conditione ch'il vino sia ottimo» e con trasporto a carico della città. Il suggerimento incontrò in un primo momento lo sdegno dei trentini, che attendevano sensibili sgravi e si trovavano di fronte a un'opzione ancor più svantaggiosa⁸⁸. Ma proprio su questa base il problema dei restanti steorali della città di Trento si avviò a soluzione: a fine 1579 fu effettivamente consegnata una partita di vino ed è probabile che il resto pervenisse in piccole dosi a Innsbruck nel corso degli anni successivi⁸⁹. Per fugare i timori, personalità insospettabili come il capitano di Trento, Kaspar von Wolkenstein, dichiararono che il prezzo corrente del

⁸⁵ J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 255-256.

⁸⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 13 novembre e 22 dicembre 1578.

⁸⁷ TLA, LZB, Ferd. 171 (s.d., ma dicembre 1578).

⁸⁸ «In questo modo non solamente non ci sarebbe fatta gratia alcuna, ma aggiunta nova gravezza et accresciuto il debito, che se la città non resta più che 3.400 fiorini in circa, e dovesse per questo dare 100 cara di vino, rispetto al corso valerebbon 1.800 fiorini et la condotta 2.000, di modo che per 3.400, pagarebbe 3.800» lamentava Odorico Costede, scrivendo alla camera dell'Austria superiore (TLA, LZB, Ferd. 171, 21 dicembre 1578).

⁸⁹ Un'ultima spedizione di vino in pagamento dei restanti steorali risulta effettuata nel 1581: cfr. BCT, AC 1019 e 2546.

vino, a Trento, corrispondeva a quello stimato per l'estinzione del debito⁹⁰. La diffidenza doveva evidentemente essersi radicata presso le autorità tirolesi nell'arco del decennio precedente. Per sollecitare le consegne di merce si continuò a ricorrere, questa volta preventivamente, all'arresto di cittadini trentini: nel 1578 toccò, in spregio del privilegio concessogli per il commercio della seta, al mercante Gaspare Calvi. Nel gennaio 1582, quando Trento aveva già pagato buona parte dei propri arretrati, la camera si espresse ancora una volta negativamente sulla richiesta di abbuono dell'ultima porzione (1.400 fiorini circa), con il pretesto di dover mantenere l'equità con gli altri sudditi della contea⁹¹.

Nei confronti del vescovo di Trento l'atteggiamento tirolese fu più prudente, forse anche grazie alla relativa disponibilità dimostrata da Ludovico Madruzzo che, tra 1574 e 1576, aveva sborsato discrete somme a parziale copertura del proprio debito: gli arretrati della mensa vescovile, che nel 1573, terminata la riscossione dell'ultimo termine dell'ultima imposta straordinaria, assommavano a 12.610 fiorini, si erano ridotti nel 1579 a soli 3.322 fiorini⁹². In diverse tappe e attraverso ripetuti pagamenti, sollecitati con le buone o, più spesso, con le cattive dal governo

⁹⁰ «Faccio fede mi, Gasparo barone di Wolchenstain capitano di Trento, come l'anno passato del 1579, subito dopo le vendemie, ho comprato qui in Trento il vino bianco a pretio et valor de ragnesi 18 il carro a dinari contadi» (TLA, LZB, Ferd. 171, 6 settembre 1580).

⁹¹ TLA, LZB, Ferd. 171, 25 agosto 1578 e 11 gennaio 1582.

⁹² Per la precisione, 2.000 fiorini erano stati versati nelle mani del *Kammermeister* tirolese Anton Brenner, 3.000 (in due rate) allo steoraro arciducale ai Confini Italiani Antonio Unverdorben; 4.287 fiorini erano stati consegnati dal maestro di casa all'*Holzzollner* tirolese di Lavis, a conto della tratta di legnami della val di Fiemme. Era stato inoltre ammesso il pagamento di 780 fiorini inerenti alla *Türkenhilfe* del 1566, sulla base della ricevuta firmata dallo steoraro all'Adige e Isarco, Hans Klebelsberg, il 13 aprile del 1568, attestante l'avvenuto pagamento di 1.980 fiorini per i due vescovati di Trento e Bressanone da parte dell'*Hofmeister* brissinese Wolfgang Stolz. Alla somma vanno infine aggiunti 1.000 fiorini, pagati direttamente allo steoraro della *Landschaft* nel 1576 e computati in pagamento della nuova *ordinari-Landsteuer* e non a estinzione dei vecchi restanti camerati (le cifre sono desunte da due rendiconti in TLA, LZB, Ferd. 171, 29 giugno e 12 agosto 1579).

tirolese, i tre maggiori contribuenti del principato vescovile erano dunque riusciti a mettersi in regola rispetto al complesso delle imposte camerale introdotte tra 1518 e 1568. Questo risultato esprime, in un certo qual modo, il compimento di una storia complessivamente propizia: la storia dell'adesione trentina – nelle sue componenti forti – alla fiscalità comune nata con il *Landlibell* e protrattasi fino alla riforma del 1573.

Altri arretrati steorali, tuttavia, avevano nel frattempo cominciato ad accumularsi, questa volta in relazione alla nuova imposta territoriale ordinaria decretata nel 1573, in un momento cioè in cui alle prevedibili obiezioni formali da parte trentina si aggiungevano le concrete difficoltà di ordine politico, economico e finanziario prodotte dalla controversia sulle temporalità. Un debutto infelice, ma del tutto coerente al prosieguo della vicenda: di fronte alla fiscalità dei ceti, che rappresentava una sostanziale trasformazione dello 'spirito del 1511', anche vescovo, capitolo e città erano destinati a mutare il proprio atteggiamento.

6. *Contrasti giurisdizionali e imposta ordinaria: il cedimento della coesione contributiva*

Solo dopo la conclusione del *Temporalienstreit* e la reintegrazione del cardinale Madruzzo nel possesso del vescovato, Ferdinando, sentendosi più libero rispetto ai vincoli impostigli dall'impero, pose sul tappeto la questione dei nuovi restanti steorali della mensa episcopale trentina: il 2 dicembre 1578, tentò di imporre al vescovo il pagamento di 10.000 fiorini a titolo di acconto sul debito complessivo accumulato dalla mensa sulla *ordinari-Landsteuer* (debito che ammontava, dopo soli quattro anni di riscossione, a 15.192 fiorini). La posizione del Madruzzo, appena rientrato in possesso della propria amministrazione, fu di netto rifiuto: come lo stesso cardinale tentò di spiegare nella sua risposta, la povertà della sua chiesa gli impediva di recuperare una somma come quella richiesta; non trovava inoltre giusto, per principio, dover pagare un'imposta su entrate mai utilizzate e mai godute, e tanto meno se detta imposta andava a favore del responsabile del mancato godimento; in ogni caso, per pagare

i restanti steorali, sarebbe stato necessario impegnare le entrate della mensa vescovile, col rischio di bloccare le finanze trentine per un periodo molto lungo e di non potere, di conseguenza, pagare le imposte future. Il vescovo non poteva infine credere che Ferdinando, riconosciuto «Vogt, Schuz und Schürmherr» della chiesa trentina, potesse desiderare la rovina irreparabile della stessa: ciò che si chiedeva era pertanto la rinuncia da parte tirolese agli arretrati fiscali e la moderazione delle future pretese, affinché il vescovato potesse rimettere in sesto le proprie finanze e recuperare un normale rapporto contributivo con il governo e i ceti tirolesi. Analoga richiesta venne fatta da Ludovico, nella medesima occasione, a proposito dei restanti del capitolo: sposando le tesi dei canonici, il vescovo trentino raccomandava pazienza alla controparte e, casomai, la disponibilità a offrire il braccio secolare per procedere nei confronti del clero renitente⁹³.

La lunga e circostanziata missiva del Madruzzo non sortì l'effetto sperato, giacché il governo tirolese incoraggiò l'arciduca a rinnovare le sue richieste. Stizzito, il vescovo di Trento chiese allora il rilascio di tutti i restanti («nicht allain die Moderation, sondern einen völligen Nachlass») e accompagnò il proprio intervento con un compendio del bilancio della mensa episcopale, dal quale sarebbe dovuta emergere con chiarezza l'assoluta impossibilità di corrispondere alle richieste tirolesi⁹⁴. Calcolando in 16.000 fiorini l'entrata annua media della mensa – così esordisce il documento –, risulterebbero complessivamente incassati nei dieci anni della *trientische Handlung* 160.000 fiorini; aggiungendovi i 9.000 guadagnati con l'alienazione dell'ufficio vescovile di Bolzano (effettuata per poter pagare le truppe imperiali), si ottiene un'entrata cumulativa di 169.000 fiorini. Da questa somma andranno detratte le spese particolari sostenute

⁹³ TLA, LZB, Ferd. 171, 9 gennaio 1579.

⁹⁴ *Verzeichnus der Ursachen und bedencken aus wellichen lauter und clar erscheint, warumben der herr Cardinal von Madrutsch, Bischove zu Trient, von Recht und billichait wegen, ainiche Resstanten deren in nechst vergangenzen zehen Jaren der geyebten Trientischen handlung biß hero verfallenen Ausstendigen Steuer zubezalen enthebt und erledigt werden solle*, TLA, LZB, Ferd. 171, 22 maggio 1579.

nello stesso periodo: 29.960 fiorini per il mantenimento dei commissari e sequestratori cesarei; 18.800 per il pagamento delle truppe imperiali; 18.000 per il pagamento degli agenti in corte cesarea, degli ambasciatori occasionalmente spediti a Vienna, Praga e Spira, dei corrieri e simili; 10.287 per il pagamento delle steore tirolesi arretrate; 21.000 per il mantenimento del maestro di casa e del personale di castello, oltre che per l'erezione del lazzaretto in tempo di peste; 30.000 per gli stipendi del vicario spirituale, del capitano della città, dei consiglieri e dei segretari; 800 persi sulla vendita dell'ufficio di Bolzano. In totale 128.847 fiorini. Ai quali vanno tuttavia aggiunti danni e debiti direttamente imputabili all'infausta iniziativa tirolese: il dazio di San Martino ha perso, rispetto alle entrate medie del periodo precedente, 1.781 fiorini, e altri 4.000 per la sospensione dei mercati durante la pestilenza; sul commercio e la tratta del legname di Fiemme sono stati persi almeno 20.000 fiorini; a 3.200 fiorini assommano le entrate sfumate per l'alienazione dell'ufficio di Bolzano e almeno 2.500 mancano dai rendiconti dell'ufficio del fiscale, che non ha potuto porre la necessaria attenzione al controllo della criminalità. I 32.281 fiorini così calcolati, sommati ai precedenti, danno luogo a una perdita complessiva di 161.128 fiorini: il che significa, rispetto alle entrate, un residuo attivo di soli 7.872 fiorini. Su questa base, il conte del Tirolo pretenderebbe il pagamento di 15.192 fiorini di restanti steorali⁹⁵, senza peraltro considerare che il cardinale non ha potuto godere per dieci anni delle sue entrate, che tutte le entrate sono già impegnate e soprattutto che l'avvocato della chiesa di Trento non può rivolgersi al principe della stessa come se questi non fosse libero di impiegare il proprio denaro come meglio crede. A questo proposito, la cancelleria vescovile richiama alla memoria di Ferdinando, non senza una punta di malizia, una serie di capitoli di spesa che sicuramente avranno la

⁹⁵ L'importo corrispondeva alla somma dei 3.322 fiorini ancora restanti sulle imposte straordinarie riscosse sino al 1573 e degli 11.870 fiorini non pagati dal vescovo di Trento in relazione alla nuova steora ordinaria: si trattava in pratica dell'intera quota della mensa episcopale (65 fanti da 36 fiorini l'uno) per cinque anni e mezzo di riscossione (undici termini, da Sant'Andrea 1573 a San Giorgio 1578), detratti i 1.000 fiorini già computati a pagamento della stessa.

precedenza sul pagamento dei nuovi restanti steorali: l'estinzione dei debiti per il mantenimento del cardinale (12.000 fiorini), il recupero dell'ufficio di Bolzano (9.000 fiorini), la riparazione del castello danneggiato durante la permanenza dei commissari cesarei (3.000), la restituzione dei soldi presi a prestito per il mantenimento della corte trentina (altri 3.000, per un totale di 27.000 fiorini). Se infine si considera – così si conclude il documento – che nel corso degli ultimi dieci anni le entrate ordinarie del vescovato si sono assottigliate fino a un terzo delle precedenti e che con questi magri fondi il vescovo deve pensare innanzitutto alle necessità del suo stato e alla povertà degli «armen gemainen Mann» che lo abitano, ci sono motivi a sufficienza per chiedere al conte del Tirolo non solo l'esenzione da ogni restante steorale, ma anche la sollevazione dalle contribuzioni attuali.

Su questo tenore, senza tuttavia raggiungere mai eccessivi picchi polemici, si sviluppò il confronto fra la corte trentina e quella enipontana: Innsbruck – a sua volta alle prese con non indifferenti problemi d'ordine finanziario – non rinunciò tanto facilmente al recupero di somme che considerava proprie di diritto, ma per ottenere lo scopo non andò oltre un temporaneo sequestro del legname trentino al dazio di Lavis, che fruttò appena 1.650 fiorini⁹⁶. Lo stesso avvenne nei confronti del capitolo: si continuò a interessare periodicamente i canonici intorno ai restanti del clero, ottenendo ogni volta la medesima risposta, formulata ormai come stanca routine⁹⁷. L'impressione, insomma, è quella di schermaglie che procedono per inerzia, animate forse più dal puntiglio che dalla reale intenzione di venire a capo della vicenda, destinate in ogni caso a esaurirsi autonomamente nel corso del tempo. A tenere vivo il fuoco della polemica furono piuttosto i rappresentanti dei ceti tirolesi, ormai compresi nel nuovo ruolo di gestori della fiscalità territoriale, i quali non mancarono mai di interessare il governo sulla persistente debolezza del prelievo nel quartiere meridionale. A partire dagli anni Ottanta cominciarono ad accumularsi, sul tavolo dell'arciduca

⁹⁶ TLA, LZB, Ferd. 171, 28 febbraio 1580.

⁹⁷ TLA, LZB, Ferd. 171, 10 febbraio 1580.

e dei suoi consiglieri, i rendiconti degli steorari trentini, le lamentele dei compromissari e le richieste di intervento da parte dell'ufficio dello steoraro generale, alternati alle richieste di proroga e alle giustificazioni delle controparti trentine. Ma come si può dedurre dagli esiti dell'imposta ordinaria, il problema dei restanti non fu mai affrontato con decisione, tanto che, oltrepassando la morte di Ferdinando, si ripropose, attraverso l'interregno e il governo dell'arciduca Massimiliano, sino a Seicento inoltrato, sfociando infine nell'aperto conflitto fiscale tra l'arciduchessa Claudia e il vescovo Carlo Emanuele.

Dimostrano a sufficienza la scarsa fortuna dell'imposta ordinaria a Trento i dati relativi alla città, che dovette rappresentare peraltro, rispetto al vescovo, al capitolo e agli stessi esteriori, la componente più solerte nei pagamenti. Nel rendiconto di Thomas Walter del 1582, la città risultava debitrice, dopo un esborso di 4.077 fiorini, di altri 9.784 fiorini, accumulati su tutti i diciotto termini di steora sino a quel momento riscossi: calcolando che, a ogni termine semestrale, Trento con gli esteriori doveva pagare una somma di 1.800 fiorini, pari a 32.400 complessivi, la città risulta in regola per il 70% dei versamenti. Il debito appare tutt'altro che estinto sei anni più tardi: il 23 febbraio 1588, i compromissari steorali e i rappresentanti del magistrato consolare fissarono il debito accumulato sull'*ordinari-Landsteuer* dalla sola città (esclusi, come si dirà meglio, gli esteriori), in 10.267 fiorini, il che significa che, dei 18.000 fiorini dovuti per i trenta termini steorali trascorsi (a 600 fiorini a termine), solo il 43% era stato effettivamente versato. In occasione di tale incontro, il magistrato trentino promise la soluzione del debito entro i successivi dieci anni, ottenendo dal compromissariato confacente proroga: al tirar delle somme, nel 1598, risultava entrato nelle casse cittadine, e da qui versato agli steorari tirolesi, un totale di 18.417 fiorini. Dunque per dieci anni la città aveva versato una media di circa 1.000 fiorini l'anno, avvicinandosi alla sua quota piena (1.200 fiorini l'anno, sempre esclusi gli esteriori) ma certo senza ripianare il debito: infatti nel frattempo erano giunti a maturazione altri ventuno termini steorali, per 12.600 fiorini complessivi che, aggiunti ai precedenti, davano una somma di 30.600. Insomma, la partecipazione della città all'imposta

ordinaria era rimasta bloccata intorno al 60% dei versamenti. Si era intanto consolidata una prassi di negoziato permanente fra magistratura consolare e autorità fiscali tirolesi, basata sullo scambio tra dilazioni e promesse di pagamento: il che permise un limitato recupero sugli arretrati cittadini nei primi decenni del Seicento⁹⁸.

Forse per mancanza di presupposti politici, forse per semplice quieto vivere, più probabilmente accettando la cosa come un prezzo da pagare al vigoroso sviluppo del prelievo territoriale, Ferdinando tollerò, di fatto, l'instaurarsi di una renitenza latente anche presso i contribuenti trentini tradizionalmente più disposti alla prestazione in denaro. Le relazioni fiscali del vescovato con la *Landschaft* e, indirettamente, con la camera tirolese, non s'interruppero, ma molto più che in passato furono soggette a riserva da parte dei debitori, a negoziato fra questi e l'autorità, all'eventualità di uno scontro diretto. La somma di restanti accumulati da vescovo, clero e città appare sovente considerata alla stregua di una potenziale riserva di denaro alla quale attingere per necessità contingenti e limitate; i versamenti avvengono a cadenza irregolare e per importi casuali; alle richieste provenienti da Innsbruck si risponde adducendo scuse e giustificazioni e concedendo contributi ridotti rispetto alle attese, dilazionati o scaglionati; non di rado, tuttavia, la partecipazione viene del tutto rifiutata. Di fronte alla nuova minaccia turca sui confini orientali, i sindaci delle comunità esteriori non hanno difficoltà nel promettere preghiere e cerimonie; quanto però ai danari e agli uomini (due) richiesti dal signore territoriale, hanno buon gioco nel fare orecchie da mercante:

«Quanta tristezza et dispiacere a tutti noi Esteriori habbi portato l'haver inteso li gravi et intollerabili danni dati et fatti per quel crudelissimo cane, il Bascià del gran Turco, nelli confini della Stiria, Carinthia et luoghi circumvicini, non lo potiamo esprimer con voce né con pena scrivere, ma tutti attoniti et

⁹⁸ Si vedano i rendiconti del tesoriere cittadino («maneggi») per il 1599 (BCT, AC 2124), 1609 (BCT, AC 742) e 1617 (BCT, AC 3350). Nel 1599 il compromissariato steorale rifiutò alla città l'abbuono di 4.450 fiorini (BCT, AC 295). Esempi di negoziato in alcune lettere dei consoli di Trento all'arciduca, in TLA, LZB, Ferd. 171, 11 giugno 1586, 21 settembre 1586, 31 ottobre 1587.

sbigotiti siamo ricorsi et ricorremo di continuo con preghiere alla maestà dell'onnipotente et eterno Iddio, in chiamar aggiuto dando ogni giorno il segno della campana, con preci continue che voglia a tanta crudeltà et inhumana infestatione della rabbia de Turchi haver per raccomandati quelli populi et noi stessi. Per tanto, in risposta della gratiosa commissione di Vostra Altezza Serenissima già circa quindici giorni passati a noi presentata, non habbiamo mancato né manchiamo ad ogni più poter nostro in metter danari insieme quali consignaremo al suo essattor generale; ma che potiamo dar compita sodisfattione per tutto il mese di gennaro presente et di gran longa non è possibile, primo per le grandi carestie sì passate, come imminenti, non potendosi haver danari ancho con le robbe istesse; anzi, se Vostra Altezza Serenissima istessa vedesse la grande povertà che tra nui è, gli verrebbe compassione poichè molti si ritroviamo che quasi morimo di fame, et in parte anco vi sono c'hanno abbandonate le case loro et se ne vano mendicando per l'Italia, non potendo anco sodisfar alli debiti passati, ma pure se Vostra Altezza Serenissima haverà qualche compassione, si come humilmente speriamo, in soprasedere non perdarà ma appresso dall'onnipotente Iddio misericordioso e giusto gli sarà remunerato ogni carità che verso noi poveri si degnerà usare»⁹⁹.

Insomma, riconsiderando attraverso la lente delle implicazioni fiscali l'offensiva lanciata dal conte del Tirolo nel 1567 e protrattasi lungo un decennio di ininterrotto dissidio, è difficile sfuggire all'impressione di una mossa intempestiva e poco opportuna, mal calcolata nelle sue prospettive di sviluppo e foriera, al contrario, di pesanti conseguenze sul piano della coesione politica, finanziaria e sociale dell'intero territorio. Le componenti 'cittadine' del vescovato di Trento avevano manifestato sempre un pieno lealismo nei confronti della camera tirolese: il che, tradotto in termini finanziari, significava poter contare con certezza, a ogni imposizione, sull'incameramento di 230 fanti steorali. È vero che, in concomitanza con la morte dell'imperatore Ferdinando e con l'ascesa al potere dell'omonimo arciduca, era affiorata qualche crepa nella partecipazione del capitolo e della città, motivata forse dalle conseguenze economiche del concilio, forse dal crescente carico fiscale territoriale, forse dal fatto stesso che non più un imperatore, bensì uno specifico conte del Tirolo chiedeva il tributo. Tuttavia, come sembrerebbero suggerire tanto il sostegno di buona parte della città all'arciduca, quanto l'impegno del capitolo nel versare almeno i propri tributi,

⁹⁹ TLA, LZB, Ferd. 171, 6 gennaio 1593.

è del tutto probabile che la partecipazione dell'una e dell'altro non avrebbe subito flessioni significative e che, sia pur con qualche prudenza o difficoltà in più, essi avrebbero assolto ai propri impegni. Ciò è quanto traspare, d'altronde, dalle affermazioni – non sospette, dato il destinatario – dello stesso cardinal Madruzzo: «hora – scriveva nel 1593 il vescovo di Trento a papa Gregorio XIII, ricercandone la protezione – se bene doppo qualch'anno le steure del Contato siano cresciute fuor di modo et senza veruna intermissione, nondimeno, se la Chiesa fosse mantenuta nella quiete et pacifico suo stato, si havria sodisfatto a questo carico al meglio che s'havesse potuto». Aggiungendo, poi, che se attraverso l'imperatore fosse stato possibile ottenere una proroga sufficiente, si sarebbe comunque fatto in modo di «pian piano sodisfar» al debito nel frattempo contratto¹⁰⁰.

Nulla garantisce che, con il passaggio di consegne al governo del Tirolo, sarebbe mutata l'attitudine del vescovo di Trento, del capitolo e della città nei confronti della prestazione fiscale: benché essi non fossero tenuti a farsi carico di spese diverse da quelle per la difesa comune, tutto lascia credere che la prospettiva di una convivenza pacifica e armoniosa col più potente vicino avrebbe vinto – come in precedenza, d'altronde – qualsiasi scrupolo di carattere giuridico. L'aggressione dell'arciduca Ferdinando altro non fece, dunque, che stravolgere questo dato di partenza: colpendo il vescovo nelle sue prerogative di potere, dividendo la città sulle sue scelte politiche, inimicandosi con un'eccessiva pressione il capitolo cattedrale, il nuovo conte del Tirolo sconvolse tutti gli equilibri precedentemente raggiunti in campo fiscale, senza peraltro risolvere, nemmeno in minima parte, il problema aperto degli *unrichtige Knechte* delle giurisdizioni ritenenti. Lo strappo inferto dagli avvenimenti alla relativa compattezza del tessuto politico preconciliare fu profondo e coinvolse non solo i rapporti fra principato vescovile e contea, ma anche tutto l'assetto di potere interno allo stato ecclesiastico. Un episodio secondario come la 'guerra delle noci', che si scatenò nelle Giudicarie a un solo anno di distanza dalla chiusura formale

¹⁰⁰ AST, APV, SL LXV 14, cc. 1-2, 27 marzo 1574.

della vertenza trentino-tirolese, assume un certo significato, se posto in relazione con le sfide del momento: una piccola ribellione di sudditi confusi dalla congerie di avvenimenti e di sviluppi spesso contraddittori diventa espressione delle inquietudini di una popolazione di fronte a un nuovo assetto che rischia di porre in discussione consuetudini, privilegi e piccole sicurezze, anche in campo fiscale¹⁰¹. Lo stesso vescovo aveva d'altronde scritto al pontefice, nella già citata missiva del 1574, di una «licenza che si sono presi molti de sudditi»: riferendosi, in questo caso, proprio alle difficoltà finanziarie derivanti dall'assenza di un'autorità rispettata e credibile. Un certo disorientamento, nei primi anni dopo la conclusione della vertenza, si percepisce anche intorno ai problemi del prelievo. Ne sono indizio gli intoppi incontrati dalla città prima di addivenire al pagamento, nelle mani del commissario Hendel, delle spese per la guarnigione imperiale, saldate solo nel 1586 per un importo di 8.000 fiorini e boicottate sino all'ultimo dalla fazione filotirolese che non si stancò mai di ricercare appoggio ed esenzione presso la corte di Innsbruck¹⁰². Ne è spia anche la crescente morosità del clero che, praticamente certo della propria impunità, trasformò quella che era stata un'episodica negligenza in un fenomeno ben più serio di renitenza. Non da ultimo, segnala nuove difficoltà anche la ripresa della vecchia e mai del tutto sopita polemica tra magistratura consolare di Trento e comuni esteriori intorno alla partecipazione di questi ultimi alle imposte cittadine e all'equità della ripartizione dei carichi.

Di fronte alle pressioni arciducali per il pagamento dei restanti steorali e in presenza di un diffuso malessere economico, le comunità del distretto trentino si erano trovate a disagio: nel 1574 era riemersa l'antica questione della separazione fiscale dalla città, economicamente più dinamica e comunque propensa a scaricare quanto più peso le riuscisse sul contado, più statico

¹⁰¹ Sulla vicenda si vedano, oltre a F. AMBROSI, *Commentari*, pp. 266-268, C. GNESOTTI, *Memorie*, pp. 190-193; G. PAPALEONI, *La guerra delle noci*, pp. 107-133; F. RENZOTTI, *La guerra delle noci*.

¹⁰² P. PAOLI, *Città e principe*, p. 42; le lettere dei capi del partito arciducale all'arciduca Ferdinando sono in TLA, LZB, Ferd. 171, 1586.

e meno reattivo. Scrivendo al principe, i sindaci dei diciotto comuni avevano chiesto dilazione, se non proprio esenzione, rispetto alla nuova imposta ordinaria¹⁰³. La richiesta, pur con prudenza, era stata accolta dalle autorità tirolesi, che nel 1576 avevano dato mandato a Franz Hendel di trattare separatamente con i sindaci intorno al pagamento dei restanti. Da questo momento in avanti, gli stessi computi dei restanti steorali trentini presso la camera di Innsbruck avevano previsto due voci distinte per la città e per gli esteriori, mentre questi si erano proposti in più occasioni come interlocutori autonomi¹⁰⁴. Con queste premesse si giunse, nel 1584, a trattare seriamente l'ipotesi della separazione consensuale. Sotto la supervisione di tre commissari del governo tirolese (Kaspar Wolkenstein, Osvaldo Trapp e Sigismondo Thun) fu stesa una bozza di accordo da sottoporsi alla ratifica arciducale: vi si prevedeva la separazione tra città e comunità esteriori, limitata alle sole steore tirolesi (e non dunque estesa alle colte cittadine); la possibilità per gli esteriori di eleggere due esattori che si incaricassero della riscossione e della consegna del denaro allo steoraro ai Confini Italiani; il pieno rispetto, attraverso una clausola di non pregiudizialità, delle prerogative della città¹⁰⁵. L'accordo fu ratificato dal governo tirolese, tanto che, per alcuni decenni, la contabilità cittadina relativa alle 'colte tirolesi' rimase autonoma e separata rispetto a quella degli esteriori; gli stessi debiti accumulati sulla steora ordinaria vennero commisurati sulla sola quota cittadina di 33 fanti e un terzo. Solo a Seicento inoltrato il magistrato consolare mostrerà di aver ripreso il controllo fiscale, anche in relazione alle imposte tirolesi, sui comuni del distretto¹⁰⁶.

¹⁰³ TLA, LZB, Ferd. 171 (s.d., ma giugno 1574).

¹⁰⁴ TLA, LZB, Ferd. 171, 12 marzo 1578.

¹⁰⁵ TLA, LZB, Ferd. 171 (s.d., ma aprile 1584).

¹⁰⁶ È interessante osservare che nel medesimo periodo, grazie ad una temporanea convergenza con gli interessi del patriziato veneziano, anche i contadi della Terraferma veneta avevano conosciuto un sensibile recupero di prerogative rispetto alle élites urbane locali: nel settore fiscale ciò significò il conseguimento di concrete funzioni di controllo sui criteri di ripartizione e di riscossione delle imposte dirette (L. PEZZOLO, *Sistema di potere e politica finanziaria*, pp. 308-310).

Solo molto lentamente i germi di disgregazione inoculati all'interno della compagine vescovile dagli avvenimenti degli anni Settanta vennero esaurendosi, consentendo al principato di ritrovare una sufficiente compattezza interna. Ciò non comportò comunque una normalizzazione delle relazioni fiscali con la contea, che rimasero, al contrario, tormentate e fortemente condizionate. Si trattò, certo, anche di semplici difficoltà di pagamento, ammissibili quando si considerino l'aumento del prelievo e la difficile congiuntura finanziaria: ma i risultati cittadini dell'imposta ordinaria dimostrano che, se un processo di normalizzazione fu avviato, lo fu molto faticosamente e senza alcuna prospettiva di compiutezza. Allo stesso modo rivelano molto sulle persistenti difficoltà e disparità del prelievo i deludenti esiti, nell'area meridionale, dello *Schenckpfennig*, un'imposta per sua natura destinata a interessare molto da vicino la città di Trento e il suo distretto, che dalla produzione e dallo smercio di vino ricavano gran parte delle proprie risorse. Il compendio delle entrate, prodotto dall'ufficio dello steoraro generale sulla base dei rendiconti dei sei steorari di quartiere (tab. 12), indica una considerevole disparità di risultati tra le diverse aree del territorio¹⁰⁷. Si tenga conto che per ottenere un attivo da questo prelievo l'amministrazione cetuale doveva riscuotere oltre 30.000 fiorini di importo netto annuale, essendo questa la cifra forfettaria da versarsi ogni anno nelle casse arciducali; i risultati del 1582 rimasero notevolmente inferiori alle attese, non avendo raggiunto nemmeno i 18.000 fiorini (la media annuale si attestò poco sotto i 17.000 fiorini)¹⁰⁸. Ciò che più colpisce, tuttavia, è il fatto che, in tale somma, il distretto trentino contribuisse per appena 1.440 fiorini e che la sola città di Trento versasse 320 fiorini contro i 1.435 di Innsbruck o i 628 di Bolzano. Proprio i settori produttivi e mercantili trentini erano dunque mancati all'appello, nel 1582 come cinque anni più tardi, quando l'ultima imposizione della gabella avrebbe dato analoghi risultati: l'impegno profuso nella riduzione del debito sull'imposta ordinaria aveva assorbito probabilmente tutte le energie della città, il

¹⁰⁷ *Raittung des gefallnen Schenckpfenniggelts 1582*, TLA, LZB, Hs. 5264.

¹⁰⁸ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 154-155.

cui atteggiamento politico nei confronti del *Weinungeld* fu, d'altronde, sempre recisamente negativo.

Sarebbe comunque riduttivo, al di là dei dati del prelievo, ricondurre il mutato atteggiamento trentino verso le «colte tirolesi» ai soli scompensi di ordine finanziario: al contrario, le lentezze nei pagamenti furono accompagnate, negli ultimi decenni del Cinquecento, da un franco disamore nei confronti del vincolo contributivo con la contea. A torto o a ragione, l'unione difensiva e fiscale con il Tirolo era sentita dai vertici e dai sudditi trentini sempre meno come garanzia di reciproca libertà e protezione, e sempre più come strumento di oppressione di antichi diritti e privilegi; sempre meno si coglievano le ragioni positive che avevano mosso gli antichi vescovi a contribuire a un sistema in fondo più imperiale che strettamente territoriale, e sempre più si avvertiva il peso di un'interdipendenza gravosa con il principe e i ceti di un paese contiguo ma istituzionalmente distinto. Gli anni tra 1580 e 1620 videro crescere la freddezza del principato vescovile di Trento rispetto alla comunità fiscale, che sembrava ormai non consentire alle componenti del piccolo stato ecclesiastico la piena espressione della propria specificità politica. Due furono le cause prossime: l'inasprimento delle relazioni politiche regionali a seguito dell'assunzione del potere da parte dell'arciduca Ferdinando e il continuo aumento del carico contributivo sfociato nell'introduzione della nuova imposta ordinaria. Due furono anche le linee seguite per arginare la progressiva inclusione nel sistema fiscale tirolese: la chiusura verso qualunque prestazione di carattere supplementare, a favore sia del conte del Tirolo sia dello stesso imperatore, e il riesame critico dei motivi e delle prospettive su cui si reggeva il vincolo fiscale trentino-tirolese.

Le fonti dietali testimoniano meglio di altre l'aumentata sensibilità circa la natura delle imposte e l'opportunità di concederne o meno la riscossione. Prudenza e circospezione dettano sempre più la politica dei delegati vescovili e capitolari e degli osservatori cittadini. L'istruzione consegnata a Pietro Alessandrini e Bernardo Merlo, delegati vescovili alla dieta di Innsbruck del 1590, limita pesantemente il consenso a contribuzioni a favore

della camera del principe¹⁰⁹: nuove imposte saranno inammissibili a causa della povertà del vescovato, che suggerirebbe, al contrario, una moderazione delle esistenti, tanto più che famiglie nobili sicuramente più ricche dello stato ecclesiastico sono chiamate a concorrere per una quota ben minore; andrà inoltre proposto l'ingresso di un rappresentante vescovile nel compromissariato steorale, per garantire congruo spazio anche agli interessi e alle esigenze di Trento e Bressanone; lo *Schenkpfennig*, recentemente scaduto ma destinato ad essere reintrodotta, dovrà essere avverso con decisione, stanti le difficoltà di riscossione nel vescovato; andrà infine espresso appoggio pieno e incondizionato alle giurisdizioni renitenti, né si ammetterà alcuna esecuzione nei loro confronti. Una posizione analoga, solo proporzionata al diverso ruolo politico, emerge nell'istruzione affidata sette anni più tardi dal magistrato consolare di Trento allo stesso Pietro Alessandrini e a Filippo Lasino, delegati cittadini alla dieta convocata il 25 febbraio 1597 nel capoluogo tirolese:

«Primo, avvertiranno, se si farà dimanda di denaro over gente per la guera d'Ungaria, se si potrà far di mancho, non consentire a cosa alcuna, stante le insopportabil colte ordinarie che si hanno pagate dall'anno 1573 sino al giorno presente, et tutavia si pagano, et di quelle la Città resta una buona summa di restanti, né li pò pagare per la gran povertà di essa, sì come è molto ben notorio. Et in questo serano uniti con li ambasciatori di Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo»¹¹⁰.

Non meno interessante è il contenuto della relazione fornita dai due delegati di ritorno dalla dieta, che aveva concesso un tributo straordinario di 150.000 fiorini a titolo di *Türkenhilfe* per la guerra d'Ungheria:

«Se con utile et honor nostro havessimo potuto recusare alla contributione delli 150.000 fiorini, non haveressimo mancato di farlo: ma facendolo, doi mali ne sariano seguiti: l'uno, che per essere la voce nostra sola, non haveria potuto ottenere cosa nesuna, l'altro che ciò facendo senza frutto, se saria scoperto il pocho amore et reverentia nostra verso la prima dimanda di

¹⁰⁹ AST, APV, LD 4, cc. 1-2, 7 aprile 1590.

¹¹⁰ BCT, AC 983 (s.d., ma febbraio 1597).

Sua Cesarea Maestà et il poco zelo verso la Cristianità, in questi gravissimi pericoli»¹¹¹.

Non dunque la necessità di un ulteriore sacrificio per la salvezza dell'Europa cristiana, bensì un giudizio sulla inopportunità di rivelare «senza frutto» un atteggiamento di rifiuto, aveva mosso la delegazione cittadina ad acconsentire, allineandosi ai ceti tirolesi e facendo buon viso a cattivo gioco, alla nuova, pesante contribuzione richiesta dall'imperatore. D'altronde, non diverso era stato l'atteggiamento di Ludovico Madruzzo in occasione della dieta convocata in seguito alla morte di Ferdinando II, nel 1596; da Roma, il vescovo aveva affidato alla sua delegazione il compito di presentare, oltre a infinite scuse per la sua assenza alle esequie del defunto arciduca, un netto rifiuto a ogni ipotesi di ulteriori, indiscriminati contributi¹¹². Nella medesima istruzione emergeva tuttavia, al § 9, un elemento nuovo: ai delegati si raccomandava, quando fosse richiesta da parte dell'imperatore (facente funzione di conte del Tirolo) la prestazione di aiuti in denaro, di porre mente al fatto che vescovo e capitolo si riconoscevano tenuti a concedere il proprio contributo solo per spese concernenti la difesa della patria o rientranti nelle contribuzioni imperiali dei vescovati, assunte su di sé dal conte del Tirolo secondo la lettera del *Landlibell*; nessun'altra ragione era considerata valida per imporre ai vescovati la prestazione fiscale, se non in presenza di un loro esplicito assenso con riserva dei diritti e delle prerogative loro spettanti. Analogo concetto si ritrova nell'istruzione consegnata dai ministri del vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo ai delegati per la dieta del 1613 (si trattava, ancora una volta, dei consiglieri Pietro Alessandrini e Bernardo Merlo). Evidentemente il tempo aveva consolidato l'esigenza di autotutela e la coscienza di poterne trovare le basi nello spirito originario del libello del 1511, poiché il ragionamento appare ormai articolato e fissato nei suoi punti essenziali:

«avertire alle proposte che verranno fatte, a quelle che concerneranno il commun servitio del Vescovato per la difesa, conforme al libello del 1511,

¹¹¹ BCT, AC 983, 23 marzo 1597.

¹¹² AST, APV, LD 4, cc. 6-12.

ci potrà concorrere, sì come s'ha fatto per il passato, et per quanto si può col mezzo delle steure ordinarie; all'altre che verranno ricercate per l'aiuto della Camera non consentire, perché tocca alli sudditi del Contà ad aiutare il suo Prencipe, e non al Vescovato, che in altro non è obligato, né deve obligarse, che a quanto concerne il beneficio della commun lega del paese, secondo la disposizione di esso libello del 1511, essendosi per questo il Conte del Tyrol obligato di rilevare lo Vescovato nelle contributioni dell'Imperio. Et se per il passato è stato consentito a simil straordinarie et non dovute contributioni è occorso con le proteste che non habbi a pregiudicare alle ragioni del Vescovato, che perciò non deve essere tirato in obbligo e necessaria conseguenza di dover concorrere indifferentemente con il paese in tutte le dimande che se fanno»¹¹³.

L'istruzione prosegue raccomandando di calcare la mano sulle difficoltà finanziarie del vescovo e dei suoi sudditi e negando l'autorizzazione ad imposte straordinarie, ad imposte di consumo come lo *Schenckpfennig* o a recuperi coatti di restanti steorali presso le comunità renitenti. Queste ultime, al contrario, si vedevano esplicitamente confermata la protezione vescovile:

«gioverà l'addorre la povertà del Vescovato aggravato di eccessiva colta, poiché la mensa episcopale sola paga più della decima della intrata che cava, et a gran longo più di quello *ad ratam* fanno altri del paese che non pagano neanco la vigesima parte delle loro rendite che perciò dovrebbe essere moderata ... l'allegare la povertà generale de medemi sudditi del Vescovato, sottoposti a tanti reparti de fortune d'acque, abitanti in valle stretta non bastate a darli il vivere, che perciò la maggior parte dell'anno bisogna che vadino in paesi alieni per procacciarsi il vivere, sì che proponendose come se dubita novi modi de contributione come fu fatto l'anno 1597, d'accrescimento d'uno per cento oltra la steura ordinaria, ovvero il *Schenckpfennig*, molto meno s'haverà da consentire, essendo il primo modo per le cause dette insopportabile, et l'ultimo di molto danno, perché allargando il prezzo con tal modo di gabella alli vini, unica rendita di questo Vescovato, causerà che li compratori se ne schiveranno e cercheranno altrove il loro vantaggio, in notabil danno non solamente de particolari ma delle rendite de daci delli Prencipi medemi, poiché col negozio del vino si mantiene il commercio delli altri traffichi. Di più, restaria il quartiere a longo l'Adice et Vescovato solo aggravato più delli altri quartieri, dove non nasce vino. Et l'ultima volta, havendo voluto mettere questo *Schenck Pfennig*, in prattica s'ha tocco con mano che era di poco relevo, molto danno e disturbo ... Et volendo, come alcune volte è stato trattato, proporre che li confinanti sudditi del Vescovato, como sono Levigo, Giudicarie, Val de Non et Sole, Riva, Then, debbano essere collettati, bisognerà

¹¹³ AST, APV, SL LXV 9, cc. 9-11.

opporse, adducendo le loro essentioni, povertà et i pericoli che sono occorsi di collettamenti, per haver voluto solamente attentare l'obbligo del giurare le Compattate: oltre che a confinanti si deve sempre usare agevolezze per mantenerli in fedeltà, essendo nell'occasione di guerra i primi a sostenere la difesa et danni che seco quella porta».

Non si trattava più, ormai, soltanto di schivare nuovi oneri mediante tattiche attendiste e improntate a una sorta di resistenza passiva: la posizione del governo vescovile appare invece positivamente orientata a una ridiscussione dei criteri che avevano guidato le sue scelte sino a pochi anni prima. Due fattori spingevano in questa direzione. In primo luogo era effettivamente cresciuto il rischio di assorbimento dei vescovati entro le coordinate politico-amministrative tirolesi, agevolato tanto dai mutamenti istituzionali ai vertici della contea e dalle conseguenti trasformazioni negli indirizzi politici della stessa (a partire dalla presenza in loco di un specifico signore, che aveva nella supremazia territoriale l'intero orizzonte dei suoi destini politici), quanto dalla generale tendenza dell'epoca all'accentramento e all'intensificazione delle competenze amministrative da parte delle compagini statali più forti e dotate. In secondo luogo, favoriva le iniziative trentine l'accresciuta attenzione dei principi vescovi e dei loro governi verso il problema dell'identità statale del territorio, tanto nelle sue relazioni costituzionali interne, quanto nella sua posizione di fronte al sistema imperiale: questo sembrano suggerire iniziative come quelle assunte dal cardinale Carlo Gaudenzio Madruzzo intorno alle milizie, alla magistratura cittadina, alle tariffe doganali, ai rapporti con la contea tirolese e alla successione al soglio episcopale¹¹⁴. In materia fiscale, cresceva l'esigenza di delimitare l'obbligo contributivo di entrambi i vescovati nei confronti della contea e dei ceti tirolesi: di definire fino a che punto, in altre parole, vescovi, capitoli

¹¹⁴ Le vicende del principato di Carlo Gaudenzio Madruzzo sono note solo per sommi capi e necessiterebbero di studi approfonditi. Utili spunti e informazioni sono desumibili dalla letteratura in lingua tedesca sul governo della controparte tirolese del cardinale, l'arciduca Massimiliano: J. HIRN, *Tirols Erbteilung*; dello stesso autore, *Erzherzog Maximilian*, pp. 179-193; H. NOFLATSCHER, *Glaube Reich und Dynastie*; più in generale J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 277-315; O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, pp. 538-541; R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 157-171.

e sudditi trentini e brissinesi fossero effettivamente tenuti alla prestazione in denaro a favore dello *Steuerwerk* tirolese¹¹⁵.

Il fondamento morale, nonché giuridico, sul quale i due presuli territoriali appoggiavano le proprie richieste di revisione rimaneva il *Landlibell*: non dunque al documento del 1511 in sé venivano attribuiti i guasti ultimamente insorti, ma semmai all'abbandono dello spirito e delle prescrizioni del documento. In questo senso veniva interpretata, da parte vescovile, la storia fiscale dell'ultimo secolo: solo un profondo travisamento della lettera del *Landlibell* stava alla base di equivoci come quelli che avevano portato a scambiare le libere contribuzioni dei vescovi per atti dovuti, a desumere dalle stesse l'esistenza di un originario obbligo contributivo a favore delle necessità private del conte del Tirolo, ad attribuire addirittura pari dignità ai vescovi e alla *Landschaft*, ad estendere la competenza degli ufficiali tirolesi sui territori vescovili. Il fulcro della politica dei vescovi era perciò l'affrancamento da un vincolo eccessivamente pesante e incongruo: per utilizzare la definizione del governo e dei ceti, era in ballo la «Separation» dei territori vescovili rispetto a una loro presunta unità originaria con i ceti tirolesi.

Alla vigilia della guerra dei Trent'anni la linea dei vescovati è ormai definitivamente elaborata: mentre i ceti mostrano i primi sintomi di omologazione al potere del principe, Trento e Bressanone assumono una posizione controcorrente. Ma l'atteggiamento separatista dei vescovati, toccando i nervi scoperti della statualità tirolese, pone le premesse di un conflitto aperto. Ciò avverrà visibilmente in occasione della dieta del 1626, che costituirà il primo banco di prova del lungo conflitto fiscale: un conflitto di cui la reciproca diffidenza rappresenterà la materia inerte e i concreti atteggiamenti politici degli arciduchi e dei vescovi, l'innesco. La scintilla che darà fuoco alle polveri, trasformando una conflittualità latente in uno scontro aperto,

¹¹⁵ Sfora la questione J. HIRN, *Erzberzog Maximilian*, p. 194: è necessario tuttavia aggiungere, rispetto alle parole dello storico tirolese, che la questione «inwieweit die Bischöfe zum tirolischen Steuerwerk heranzuziehen seien», da lui collegata alla dieta del 1613, era emersa nel dibattito politico territoriale – sia pure senza conseguenze immediate – almeno dal 1594.

andrà tuttavia ricercata nelle difficoltà indotte nel paese dalla guerra che per tre decenni coinvolgerà, insieme al Tirolo, l'intero territorio imperiale.

Tab. 1. *Distribuzione geografica delle entrate fiscali, 1542-1554*

entità	276.480	100.000	140.000	140.000	150.000
concessione	1542	1549	1551	1553	1554
riscossione	1542-1545	1550-1552	1552-1555	1553-1555	1555-1556
Inn	69.242 (82%)	20.774 (69%)	35.096 (83%)	32.372 (77%)	38.644 (85%)
Pusteria	1.890 (7%)	4.444 (44%)	7.151 (51%)	6.310 (45%)	7.438 (50%)
Adige	79.191 (49%)	21.418 (37%)	48.356 (59%)	42.676 (52%)	43.993 (50%)
Totale	50.323 (54%)	46.636 (46%)	90.603 (65%)	81.358 (58%)	90.085 (60%)

Fonte: TLA, LZB, RB 1542-1555.

Tab. 2. *Distribuzione geografica delle entrate fiscali, 1555-1563*

entità	300.000	80.000	80.000	467.000
concessione	1555	1556	1558	1559
riscossione	1556, 1558, 1550	1556	1558	1560-1568
Inn	35.472 (40%)	3.000	14.363	133.803 (95%)
Pusteria	6.604 (22%)	0	2.114	24.749 (53%)
Adige	23.885 (33%)	2.494	11.447	81.110 (72%)
Burgr-Venosta	11.418 (38%)	1.158	4.596	28.414 (61%)
Trento-Confini	7.151 (10%)	43	1.215	31.617 (28%)
Totale	84.530 (28%)	6.695	33.735	299.693 (64%)

Fonte: TLA, LZB, RB 1555-1568 (lacune per gli anni 1557 e 1559).

Tab. 3. *Distribuzione geografica delle entrate fiscali, 1563-1573*

entità	600.000	790.000	restanti
concessione	1563	1568	-
riscossione	1563-1568	1570-1573	1574-1582
Inn	159.139 (88%)	143.739 (63%)	6.118 (+3%)
Pusteria	33.445 (55%)	12.053 (16%)	15.042 (+20%)
Isarco-Bressanone	54.934 (65%)	44.677 (42%)	1.467 (+1%)
Adige	49.582 (82%)	60.925 (40%)	33.158 (+22%)
Burgr.-Venosta	43.212 (72%)	-	-
Trento-Confini	29.972 (21%)	22.736 (12%)	34.889 (+19%)
Totale	370.284 (62%)	284.130 (36%)	90.694 (+12%)

Fonte: TLA, LZB, RB 1563-1582.

Tab. 4. *Restanti steorali nei quartieri meridionali, 1526*

contribuente	quota (fanti/fiorini)	versati	%	arretrati
Vescovato di Trento	635/19.050	1.450	7,2%	17.600
Vesc. di Bressanone	305/9.150	1.786	19,5%	7.364
Vescovo di Coira	26/780	0	0%	780
Vescovo di Feltre	16/480	0	0%	480
Prelati	43/1.290	596	46,2%	694
Nobili	[circa] 420/12.600	[circa 4.140]	[48,9%]	8.460
<i>Burgfrieder</i>	[circa 30]/900	[circa 293]	[48,2%]	607
Pusteria	500/15.000	795	5,3%	14.205
Città e giurisdizioni	1417/42.510	23.751	55,9%	18.759
Totale	[3.400]/101.760	32.811	47,6%	68.949

Fonte: TLA, LZB, Ferd. 159/1, 4 settembre 1526.

Tab. 5. *Restanti steorali nel vescovato di Trento, 1526*

contribuente	quota (fanti/fiorini)	versati	%	arretrati
Mensa vescovile	65/1.950	0	0%	1.950
Capitolo del duomo e clero	65/1.950	100	5,1%	1.850
Città di Trento	100/3.000	1050	35%	1.950
Levico	15/450	0	0%	450
Stenico	20/600	0	0%	600
Valli Giudicarie	60/1.800	0	0%	1.800
Tenno	10/300	0	0%	300
Valle di Fiemme	40/1.200	0	0%	1.200
Termeno	10/300	300	100%	0
Valli di Non e Sole	250/7.500	0	0%	7.500
Totale	635/19.050	1450	7,2%	17.600

Fonte: TLA, LZB, Ferd. 159/1, 4 settembre 1526.

Tab. 6. *Restanti steorali del territorio, 1546*

contribuente	quota (fanti/fiorini)	versati	%	arretrati
Pusteria	500/29.647	3.300	11,1%	26.347
Giurisdizioni trentine	425/25.200	0	0%	25.200
Giurisd. brissinesi	33/1.956	0	0%	1.956
Vescovo di Coira	25/1.482	0	0%	1.482
Arco, Lodron, Gresta	66,5/3.943	0	0%	3.943
Giurisd. ex veneziane	109/6.458	0	0%	6.458
Parroci ai confini	9/533	0	0%	533
Cristoforo Madruzzo	165/9.783	0	0%	9.783
Clero e nobiltà	[410]/24.823	0	0%	24.823
Totale	1.332,5/103.825	3.300	3,1%	100.525

Fonte: TLA, LZB, Ferd. 173/II, 28 marzo 1546.

Tab. 7. *Restanti steorali del quartiere trentino, 1565*

contribuente	1529-1555	1555-1558	1559-1563	Totale
<i>Fanti esigibili</i>				
Capitolo e clero tridentino	3.928	464	739	5.133
Città e pretura di Trento	4.352	0	0	4.352
Nobili ai Confini Italiani	407	386	1.362	2.155
Nobili della valle di Non	454	157	997	1.608
Giurisdizioni ai Confini Italiani	1.567	253	1.037	2.857
Territori ex-veneziani	143	52	446	641
Clero di Feltre	650	0	82	732
<i>Fanti non esigibili</i>				
Levico	4.354	1.380	1.401	7.135
Stenico e valli Giudicarie	25.888	9.200	9.340	44.428
Tenno	2.903	920	934	4.757
Valle di Fiemme	11.612	3.680	3.736	19.028
Valli di Non e Sole	57.308	25.760	26.152	109.220
Città di Riva	3.254	1.380	1.401	6.035
Valle di Ledro	3.292	1.840	1.868	7.000
Quattro Vicariati	10.041	3.680	3.736	17.457
Arco, Lodron, Gresta	20.128	6.440	6.534	33.102
Giurisdizioni ai Confini Italiani	2.261	736	746	3.743
Giurisdiz. tirolesi in val di Non	12.421	4.208	4.574	21.203
<i>Burgfrieder</i> di Pergine	435	230	233	898
Clero ai Confini Italiani	2.065	655	661	3.381
Clero di Feltre	380	135	138	563
Totale	167.843	61.556	66.117	295.516

Fonte: TLA, LZB, Hs. 5529.

Tab. 8. *Ripartizione dell'imposta ordinaria per quartiere secondo i registri dell'ufficio dello steoraro generale, 1574*

quartiere	fanti nominali	fanti reali	quota
Inn	1.480,8	1.485,5	53.458
Isarco-Bressanone	622,5	467,7	16.840
Pusteria	399,9	424,6	15.285
Adige	444,7	584,5	21.044
Burgraviato - Venosta	513,6	482,2	17.370
Confini - vescovato di Trento	1.293,5	570,5	20.542
Totale	4.755	4.015	144.540

Fonte: TLA, LSA, RB 1574.

Tab. 9. *Esiti dell'imposta territoriale ordinaria nei sei quartieri fiscali, 1574-1605*

quartiere	quota	versati	(a)	(b)
Inn	1.599.150	1.561.637	97,65	0,85
Isarco-Bressanone	505.200	504.877	99,93	0,01
Pusteria	459.000	410.222	89,37	1,11
Adige	631.320	600.753	95,30	0,70
Burgr.-Venosta	521.100	486.108	93,28	0,80
Confini-Trento	616.260	521.213	84,57	2,18
Totale	4.332.030	4.084.810	94,35	5,65

Fonte: TLA, LSA, RB 1574-1605.

Tab. 10. *Esiti annuali dell'imposta ordinaria nel quartiere ai Confini Italiani, 1574-1605*

anno	quota	versati	arretrati	anno	quota	versati	arretrati
1574	20.541	10.875	9.665	1591	86.970	14.123	72.846
1576	43.407	18.148	25.258	1592	92.430	21.852	70.578
1577	45.708	13.919	31.788	1593	90.090	20.949	69.141
1579	58.637	14.146	44.490	1594	88.985	19.772	69.212
1580	64.940	15.170	49.769	1595	88.823	15.066	73.756
1581	70.219	16.993	53.226	1596	93.367	15.695	77.672
1582	73.676	17.886	55.789	1597	97.282	16.249	81.033
1583	76.239	15.320	60.919	1598	100.644	19.384	81.260
1584	81.117	20.833	60.284	1599	100.871	19.900	80.970
1585	80.230	16.618	63.611	1600	100.581	23.229	77.351
1586	83.557	20.095	63.461	1601	96.962	14.793	82.168
1587	74.711	11.044	63.666	1602	100.266	20.144	80.122
1588	80.938	20.112	60.825	1603	99.606	17.109	82.497
1589	80.859	17.388	63.470	1604	101.855	18.121	83.734
1590	83.054	15.667	67.386	1605	103.310	20.613	82.696

Fonte: TLA, LSA, RB 1574-1605.

Tab. 11. *Esiti dei primi diciotto termini di imposta territoriale ordinaria nel quartiere ai Confini Italiani, 1582*

contribuenti (fanti steorali > quota annua in fiorini)	importo 1574-1582	versati 1574-1582	%	arretrati 1582
<i>Prelati</i>				
Vescovo di Trento (65 > 2340)	21.060	2.958	(14)	18.102
Capitolo e clero (65 > 2340)	21.060	16.887	(80,1)	4.173
Prepositura di Trento (3½ > 126)	1.134	945	(83,3)	189
Vescovo di Feltre (2 > 72)	648	627	(96,7)	21
Parroco di Primiero (1 > 36)	324	93	(28,7)	231
Parroco del Tesino (½ > 18)	162	162	(100)	0
Parroco di Borgo (1 > 36)	324	236	(72,8)	88
Parroco di Grigno (½ > 18)	162	98	(60,4)	64
Parroco di Levico (¼ > 27)	243	243	(100)	0
Priore di Ospedaletto (1 > 36)	324	324	(100)	0
Parroco di Pergine (1 > 36)	324	271	(83,6)	53
Parroco di Castelnuovo (¼ > 27)	243	168	(69,1)	75
Parroco di Roncegno (½ > 18)	162	162	(100)	0
Parroco di Caldonazzo (½ > 18)	162	133	(82)	29
<i>Nobili ai Confini Italiani</i>				
Oswaldo Trapp (3 ¼ > 135)	1.215	37	(3)	1.178
Eredi Lodron (½ > 18)	162	0	(0)	162
Eredi dei signori di Nomi (2 > 72)	648	0	(0)	648
Cristoforo Calepina (½ > 18)	162	0	(0)	162
Dietrich von Trautsmannndorf (2 > 72)	648	426	(65,7)	222
Paul von Trautsmannndorf (2 > 72)	648	539	(83,1)	109
Eredi Castelletto (½ > 18)	162	149	(91,9)	13
Giustiniano a Prato (2 > 72)	648	648	(100)	0
Simone di Mori (2 > 72)	648	95	(14,6)	553
<i>Nobili in Valle di Non</i>				
Sigismondo Thun (12 > 432)	3.888	3.816	(98,1)	72
Cristoforo Spaur (2 > 72)	648	108	(16,6)	540
Leonardo Spaur (2 > 72)	648	342	(52,7)	306
Daniele Spaur (2 > 72)	648	576	(88,8)	72
Ferdinando Cles (4 2/3 > 168)	1.512	1.344	(88,8)	168
Aliprando Cles (2 1/3 > 84)	756	714	(94,4)	42
Gaspere Spaur-Flavon (2 > 72)	648	609	(93,9)	39
Guglielmo d'Arsio (1 > 36)	324	114	(35,1)	210
Georg Khuen von Belasy (2 > 72)	648	55	(8,4)	593
<i>Città e giurisdizioni</i>				
Città e pretura di Trento (100 > 3600)	32.400	19.016	(58,6)	13.384
Città e pret. di Rovereto (30 > 1080)	9.720	9.582	(98,5)	138
Folgarìa (3 > 108)	972	648	(66,6)	324
Grumo (1 > 36)	324	0	(0)	324
Primiero (17 > 612)	5.508	5.184	(93,4)	324
Pergine (38 > 1368)	12.312	11.562	(93,9)	750
Caldonazzo (5 > 180)	1.620	1.465	(90,4)	155
Nomi (3 > 108)	972	855	(88,8)	117
Telvana (32 > 1152)	10.368	10.324	(99,5)	44
Ivano (32 > 1152)	10.368	9.788	(94,4)	580
Segonzano (3 > 108)	972	0	(0)	972
Monreale (30 > 1080)	9.720	8.408	(86,5)	1.312
Mezzocorona (12 > 432)	3.888	3.730	(95,9)	158
Castelfondo (32 > 1152)	10.368	3.240	(31,2)	7.128

Fonte: TLA, LZB, Hs. 5261.

Tab. 12. *Esiti dell'imposta di consumo sul vino, 1582*

<i>quartieri</i> (città o giurisdizioni)	introito	<i>quartieri</i> (città o giurisdizioni)	introito
<i>Quartiere all'Inn</i> (Innsbruck)	8.874	<i>Pusteria</i>	1.180
(Hall)	1.435	<i>Trento e Confini Italiani</i>	1.440
	865	(Trento)	320
<i>Quartiere all'Isarco</i>	1.482	(Rovereto)	287
(Bressanone)	278	(Folgaria)	15
(Brunico)	178	(Primiero)	166
(Chiusa)	135	(Pergine)	106
		(Telvana)	107
<i>Quartiere all'Adige</i>	2.271	(Ivano)	100
(Bolzano)	628	(Caldonazzo)	11
		(Calliano e Besenello)	27
<i>Burgraviato - Venosta</i>	2.010	(Monreale e Segonzano)	154
(Merano)	596	(Castelfondo)	96

Fonte: TLA, LZB, Hs. 5264.

Contea del Tirolo e principati vescovili alla vigilia della guerra dei Trent'anni: polemica giuridica e renitenza fiscale

1. *La contea tirolese sotto la linea leopoldina: emergenze belliche e difficoltà finanziarie*

Il Tirolo che si affacciava sulla scena della storia alla vigilia della guerra dei Trent'anni era un territorio piuttosto compatto, nella sua parte tedesca, discretamente prospero sul piano economico e favorito dall'aver al proprio vertice un principe autonomo, e perciò concentrato sugli interessi dei suoi personali domini, ma al tempo stesso strettamente legato a quella casa d'Asburgo che proprio allora andava consolidando il proprio articolato apparato di potere.

Alla morte dell'arciduca Massimiliano, che ne aveva retto le sorti in qualità di luogotenente dal 1602 al 1618, il governo della contea fu assunto dall'arciduca Leopoldo, un Asburgo della linea stiriana. Già vescovo di Passavia e di Strasburgo, il nuovo signore ottenne la dispensa per il ritorno allo stato laicale nel 1625. Sposò allora Claudia de' Medici, ventunenne figlia del granduca Ferdinando di Toscana e di Cristina di Lorena, già vedova di Federigo Ubaldo di Montefeltro. Dall'unione nacquero due figli maschi e tre femmine: Ferdinando Carlo, Sigismondo Francesco, Maria Eleonora, Isabella Clara e Maria Leopoldina. Così, primo tra gli arciduchi d'Austria governatori del Tirolo, Leopoldo poté dar vita a una dinastia, sia pure di breve durata¹. Dopo la sua morte, il 13 settembre 1632, la tutela

¹ I figli dell'arciduca Ferdinando non avevano potuto succedere al padre per difetto di nobiltà (in quanto figli della borghese Philippine Welser);

formale dei pupilli fu assunta direttamente dall'imperatore Ferdinando II (che la trasmise poi al successore, Ferdinando III); ma la concreta reggenza fu affidata a Claudia, che la esercitò sino al 1646, quando Ferdinando Carlo, il primogenito, ebbe raggiunto la maggiore età. Ferdinando Carlo resse poi le sorti della contea sino al 1662, anno in cui gli successe il fratello Sigismondo Francesco: alla morte di quest'ultimo, nel 1665, il Tirolo rimase nuovamente privo di un proprio dinasta. Restando l'imperatore Leopoldo I l'unico legittimo erede, fu riunificato agli altri domini asburgici².

Il periodo leopoldino è stato considerato, con una certa unanimità, come quello che aprì il cammino a una prospettiva 'assolutistica' del potere in Tirolo. Una propensione individuata negli stessi tratti caratteriali dei protagonisti: l'arciduca Leopoldo, innanzitutto, prelato quanto mai sensibile alle implicazioni politiche della riforma cattolica e non esente da inclinazioni per la vita militare e i giochi di potere; e quindi Claudia, «energica come un uomo»³ e vigorosa reggente dopo la morte del coniuge. Il giudizio si basa su vari episodi che rinviano, in effetti, a una robusta presenza del signore nelle vicende del paese; ma a tale valutazione manca una prospettiva d'insieme in grado di articolare meglio l'opinione complessiva sul periodo e sulle sue implicazioni. Considerate nel loro complesso, le inclinazioni politiche dei rappresentanti della breve dinastia leopoldina non rivelano, in realtà, profonde divergenze rispetto alla tradizione di governo dei precedenti *Landesfürsten* tirolesi, se non in quanto condizionate da circostanze oggettivamente diverse. Infatti, se è vero che l'intervento dello stato e il ruolo degli uffici del principe conobbero una certa espansione e intensificazione (in conformità

all'arciduca Massimiliano non aveva consentito una discendenza il suo stato di chierico (era maestro dell'Ordine Teutonico): cfr. F. WALTER, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, pp. 54-56.

² Sui personaggi citati si vedano, in linea generale, le relative voci in B. HAMANN (ed), *Die Habsburger*. Dedicano naturalmente un congruo spazio alle vicende della dinastia leopoldina le storie generali del Tirolo: J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 316-430; J. RIEDMANN, *Geschichte Tirols*, pp. 117-122; R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 171-179.

³ Così J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 149.

con i contemporanei sviluppi della scienza amministrativa e della sensibilità politica), ciò avvenne soprattutto come diretta conseguenza del prolungato stato di emergenza che, durante e dopo la guerra dei Trent'anni, influenzò profondamente il paese e l'intera compagine imperiale. L'energia profusa a piene mani, da Leopoldo e dai suoi successori, nella regolamentazione dei rapporti di forza con i territori confinanti, con il mondo ecclesiastico, con i potentati locali, con la cetualità territoriale, dipende più da una vivace *Hauspolitik* che non da un coerente e consapevole progetto di stampo assolutistico. Insomma, anche rinunciando ad applicare al caso tirolese le legittime riserve verso il concetto stesso di 'assolutismo', e accogliendo tale categoria nel suo senso comune, è consigliabile usare prudenza nel ricondurre ad essa comportamenti e scelte degli ultimi conti-arciduchi.

Oltre che per l'azione politica e amministrativa, il governo dell'arciduca Leopoldo è ricordato per l'attenzione alla riforma cattolica e al controllo della chiesa e per il riaccendersi di focolai di guerra ai confini, dopo oltre un secolo di non belligeranza. La vocazione cattolica della contea fu rafforzata attraverso il sostegno alla devozione popolare, la lotta ai residui del malcostume del clero, l'apertura alla penetrazione dei nuovi ordini religiosi, primi fra tutti i Gesuiti⁴. Più legati ai percorsi tradizionali del potere familiare appaiono viceversa i ripetuti tentativi di assicurare agli Asburgo tirolesi il controllo sui vescovati territoriali: molti sforzi, ad esempio, furono profusi per assicurare al secondogenito, Sigismondo Francesco, la coadiutoria trentina o la successione all'episcopato brissinese. Sul piano militare, la contea non riuscì ad evitare il coinvolgimento in un conflitto regionale, piuttosto insidioso e dispendioso. Fin dai primi anni del secolo, avevano infatti subito un brusco peggioramento le relazioni del Tirolo con il limitrofo cantone dei Grigioni, deciso a liberarsi delle residue ingerenze austriache. Tra 1618 e 1619,

⁴ Della situazione religiosa e dell'azione di riforma durante il governo di Leopoldo si è occupato K. KIRCHMAIR, *Die religiöse Lage Tirols*; una presentazione concisa della problematica è anche in J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 175-181 e R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 183-186.

la defezione della Valtellina cattolica dal resto della confederazione radicalizzò lo scontro: accusati di mire espansionistiche, i sostenitori degli Asburgo spagnoli e tirolesi furono fatti oggetto di ripetuti attacchi, sinché la situazione non precipitò in una guerra aperta che finì per coinvolgere le principali potenze europee, costituendo un fronte secondario del conflitto continentale⁵. Un altro conflitto locale, che avrebbe potuto avere pesanti conseguenze per tutto l'assetto territoriale, fu invece evitato: negli ultimi anni di vita dell'arciduca, la scoperta di una miniera d'oro nella Zillertal aveva acceso la disputa tra Tirolo e Salisburgo; ma, grazie anche alla resistenza opposta all'uso della forza da vescovati e ceti, l'arciduca percorse la via dei tribunali, interessando della vertenza la corte imperiale⁶.

Il prolungato stato di tensione sui confini occidentali durante il governo di Leopoldo costituì il prologo di un decennio ben più gravoso, dal punto di vista militare, per il Tirolo e per i vescovati. All'inizio degli anni Trenta si affacciò infatti alle frontiere settentrionali il conflitto che dal 1618 insanguinava l'impero e che si era ormai esteso all'intera Europa continentale: l'ingresso nella contesa della Svezia, in appoggio alla Danimarca e agli stati protestanti dell'impero, aveva mutato le sorti del conflitto a sfavore della casa d'Austria, spostando il baricentro dello scontro nell'area centro-meridionale dell'impero sino a

⁵ I rapporti, difficoltosi sin dal medioevo per l'avversione dei confederati verso casa d'Austria e ulteriormente complicati dalla più recente rivalità confessionale, erano degenerati nel 1607, con la decapitazione del *Landvogt* austriaco Georg Beli von Belfort. Nel 1618 lo scontro aperto, con l'iniziale prevalenza austriaca (gli Asburgo nel 1622 ottennero una specie di protettorato sui Grigioni), l'intervento di Savoia, Venezia, Francia e Svezia a fianco dei Grigioni, la sconfitta del 1624 e la lenta e dispendiosa riconquista; nel 1629 il Tirolo rioccupò l'Engadina e vi reintrodusse la propria amministrazione. Le ostilità ripresero tuttavia nel giro di due anni, intrecciandosi con lo svolgimento della guerra dei Trent'anni: cfr. P. PLANTA, *Geschichte von Graubünden*, pp. 278-353, nonché R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 179-181; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 320-323. Inoltre G. REITINGER, *Die Organisation der Feldzüge*; F. ARNOLD, *Die Aussenpolitik Erzherzog Leopolds*.

⁶ Una soluzione fu raggiunta, anche in questo caso, solo dopo alcuni anni, nel 1648, quando un trattato regolò l'utilizzo comune della nuova miniera: O. STOLZ, *Geschichte des Zillertales*, pp. 182 ss.; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 323-324.

lambire i confini tirolesi⁷. L'arco alpino fu il bastione oltre il quale le armate svedesi e protestanti non riuscirono a spingersi, ma proprio per questo il Tirolo rimase a lungo sotto la concreta minaccia dell'invasione nemica. La pressione militare fu particolarmente pesante nella prima metà degli anni Trenta: nel 1632 le truppe protestanti di Bernhard von Weimar penetrarono oltre le frontiere saccheggiando e danneggiando Reutte; due anni più tardi, gli eserciti luterani e svedesi si spinsero sino al lago di Costanza e nel Vorarlberg. La vittoria delle armate imperiali a Nördlingen allontanò il pericolo ai confini settentrionali, ma fu anche all'origine della definitiva entrata in guerra della Francia, che intensificò la pressione sul Tirolo dalla Valtellina e dall'Engadina: fra 1635 e 1636 l'intera val Venosta rimase sotto l'ipoteca della spedizione francese del duca di Rohan, che occupò i passi della val Monastero e fu fermato solo dall'intensa e abile opera diplomatica del cancelliere tirolese Wilhelm Bienner⁸. Al Tirolo furono dunque risparmiate distruzioni e altre pesanti conseguenze, ma, sia pur indirettamente, la contea subì per intero la pressione della guerra e dovette fare i conti con i numerosi risvolti del prolungato stato di belligeranza: dalla minaccia costante di un'invasione ai frequenti passaggi di truppe, dal blocco dei traffici sull'asse Italia-Germania alla difficile situazione sanitaria. Con simili questioni dovette misurarsi il

⁷ La guerra dei Trent'anni è oggetto di una nutrita tradizione storiografica: si vedano, a titolo introduttivo, recenti storie della Germania moderna come V. PRESS, *Kriege und Krisen*, pp. 161-267 o H. LUTZ, *Reformation und Gegenreformation*, pp. 93-113, 182-191, entrambe corredate di bibliografia. Tra le monografie e le miscellanee, oltre al classico A. GINDELY, *Geschichte des dreißigjährigen Krieges*, i più attuali G. PARKER, *The Thirty Years' War*, G. BENECKE, *Germany in the Thirty Years War*, J. BURKHARDT, *Der dreißigjährige Krieg*, H. U. RUDOLF (ed), *Der dreißigjährige Krieg*; K. REPGEN (ed), *Krieg und Politik*; H. LAHRKAMP, *Dreißigjähriger Krieg*, e la raccolta di fonti di W. BECKER (ed), *Dreißigjähriger Krieg*. In traduzione italiana: G. PAGÈS, *La guerra dei trent'anni*; J. POLIŠENSKÝ, *La guerra dei trent'anni*; E.A. BELLER, *La guerra dei Trent'anni*; V. TAPIÉ, *Il dominio asburgico*.

⁸ Sulla guerra in Tirolo cfr. J. HIRN, *Beiträge zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges*; J. HOFINGER, *Das Schwedenjahr 1632*; M. VALER, *Die Beziehungen*; F. PIETH, *Der Feldzug des Herzogs Rohan*. Notizie anche in J. HIRN, *Kanzler Bienner*, pp. 118-150; J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 369-372, 378-381; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 324-327.

governo tirolese nel lungo periodo della reggenza dell'arciduchessa Claudia.

La vedova di Leopoldo si trovò, dopo la morte del coniuge, in una posizione particolare: come prescritto dal testamento dell'arciduca, infatti, l'imperatore Ferdinando II aveva assunto la tutela diretta e ufficiale dei nipoti; Claudia era stata nominata cotutrice, responsabile dell'educazione dei figli e reggente del *Land* a nome del primogenito Ferdinando Carlo⁹. Ma in considerazione della sua incompleta autorità, della distanza dei poteri imperiali, della difficile congiuntura politica internazionale, le era stato affiancato un consiglio segreto dotato di forte peso politico e investito di precisi compiti istituzionali, dalla supervisione sugli affari di governo alla copertura del debito pubblico, dalla difesa della religione cattolica alla protezione di chiese, ospedali e conventi. Del *Ratskollegium* vennero chiamati a far parte quattro fra i più rappresentativi esponenti del governo tirolese, già collaboratori di Leopoldo: il conte Fortunat von Wolkenstein-Rodeneck, figlio di una Madruzzo, componente del consiglio dal 1632 al 1635; Oliver Schinchinelli, conte di Casalbuttano, giunto a Innsbruck dalla corte di Madrid nel 1630, nominato da Claudia maestro di corte nel 1633, caduto in disgrazia nel 1635; il dottor Johann Lintner, esperto diplomatico, cancelliere di corte dal 1621 al 1637, anno della morte; Ulrich von Stonzingen zu Edelmestigen, che nel consiglio segreto non fece che una fugace apparizione¹⁰. Il capitano del paese, il vescovo di Bressanone e l'abate di Stams furono incaricati di controllare l'operato del governo¹¹. Accanto a questi uomini fu collocato Wilhelm Bienner, personaggio emergente nella cerchia dei funzionari asburgici, dirottato a Innsbruck da Vienna con l'incarico di dare un'impronta alla politica tirolese. Il personaggio, ministro tuttotfare di Claudia, vero motore della politica enipontana

⁹ Sulla reggenza si veda, oltre a J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 365-397, la ricerca di H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*.

¹⁰ Notizie su queste figure e sul loro ruolo istituzionale in R. TASSER, *Beamten-schematismus*; A. ERLACHER, *Beamten-schematismus*; S. SEEBER, *Beamten-schematismus*.

¹¹ H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, p. XIV.

durante la reggenza, gode di una fama quasi leggendaria, dovuta tanto alla sua influenza politica, quanto alla conclusione della sua vicenda terrena: travolto dalle critiche e dagli intrighi, finì infatti decapitato alla rocca di Rattenberg, nel 1651, dopo un processo-farsa promosso dai suoi nemici¹². Era giunto in Tirolo nel 1630, in sostituzione del defunto Melchior Geuer, proveniente da Vienna, dove aveva prestato servizio presso l'imperatore come consigliere di corte: nella capitale tirolese fu subito nominato cancelliere 'tirolese' (*Tiroler Kanzler*, ossia cancelliere del governo) ed ebbe modo di assumere il controllo della situazione, suscitando forte opposizione negli ambienti locali che, con poche eccezioni, lo avversarono. Fu promosso, nel 1638, alla carica di cancelliere di corte (*Hofkanzler*, ossia cancelliere del consiglio segreto), in sostituzione del defunto Johann Lintner: tale rimase sino al 1650, quando fu sostituito da Isak Volmar, che aveva preso il suo posto nelle grazie del principe Ferdinando Carlo e che poteva vantare, al proprio attivo, la conduzione delle trattative di pace in Westfalia.

Era dunque una struttura di potere composita quella che accompagnò l'azione dell'arciduchessa Claudia, pensata probabilmente più per garantire la continuità dinastica e l'ordinata gestione delle operazioni politiche e militari che non per impostare una linea di governo propositiva e innovativa. Infatti, la tutela personale dell'imperatore sui pupilli tirolesi rimase, per la distanza e per le difficoltà del momento storico, puramente nominale e priva di concreti riscontri politici: Vienna continuò a rimanere sullo sfondo delle vicende tirolesi e la contea non vide ridotta, neppure in questo periodo, la propria *Eigenständigkeit*, la forte autonomia politica goduta nei confronti del governo imperiale e del complesso degli *Erblande* asburgici¹³. L'arciduchessa, per parte sua, non era in grado di concentrare nelle proprie mani le prerogative di un *Landesfürst* tirolese, nonostante l'energia

¹² La figura del Bienner è diffusamente trattata in J. HIRN, *Kanzler Bienner*, sulla sua attività cfr. anche A. ERLACHER, *Beamten-schematismus*, pp. 12-17, 36-40 e i brevi saggi di O. STOLZ, *Kanzler*, e, dello stesso autore, *Wilhelm Bienner*.

¹³ Si veda per tutti V. PRESS, *Kriege und Krisen*, pp. 96-97, 342.

profusa nell'espletamento dei suoi compiti: le mancava, per la sua stessa qualifica di cotutrice e di reggente provvisoria, l'autorità necessaria ad assumere l'effettiva e piena guida del paese, che dovette condividere con gli organismi istituzionali e con ministri spesso più interessati a una soddisfacente carriera personale. In effetti, contribuirono non poco alla dispersione dell'autorità le frequenti e profonde divergenze all'interno della classe dirigente, spesso originate da rivalità personali e da giochi di potere, ma con significativi riscontri nell'ambito delle vere e proprie scelte politiche. Accanto ai cinque membri originari del *Ratskollegium*, collaboravano all'amministrazione diversi altri personaggi, detentori di cariche o in grado comunque di esercitare una propria influenza. Un sottobosco di governo, al cui interno non si risparmiavano complotti e colpi bassi, capace di creare divisioni e dissidi intorno ai più diversi argomenti, dalla progressiva italianizzazione della corte enipontana ai concreti interessi dell'uno o dell'altro ministro nei diversi affari di stato. Un costante focolaio di malcontento e disgregazione fu rappresentato, senza dubbio, dall'opera del cancelliere Bienner, sostituitosi in diversi frangenti alla stessa arciduchessa nel tentativo di reprimere deviazioni e abusi, col risultato, però, di concentrare intorno alla sua persona profonde avversioni¹⁴. Tra gli avversari del cancelliere si distinsero il conte Montecuccoli, Isak Volmar, Johann Michael Schmauss, Maximilian Mohr, per non parlare del vicecancelliere di corte Antonio Girardi di Castello¹⁵. Proprio in alcuni ambienti di corte si sviluppò una linea aggressiva nei confronti dei ceti e dei vescovati: questa, almeno, la versione corrente fornita dai consiglieri vescovili di Trento e Bressanone, che spesso attribuirono alle ambizioni

¹⁴ Lo scontro tra il ceto dirigente tirolese e il cancelliere ebbe inizio sin dal suo arrivo a Innsbruck e si fece frontale a causa di una circolare, ispirata da Bienner, che stigmatizzava i disordini e le divisioni della *Regierung* e sollecitava i consiglieri a una maggiore serietà: cfr. J. HIRN, *Kanzler Bienner*, pp. 17-46: alle pp. 164-291, una diffusa descrizione del clima politico e interpersonale.

¹⁵ Alla figura del Girardi, grande orditore di intrighi secondo R. Granichstaedten-Czerva, è dedicato lo studio di A. GROSSRUBATSCHER, *Hofkanzler Anton Girardi*, che rappresenta il tentativo di sottrarre il personaggio all'alone leggendario che lo circonda per studiarne l'effettiva collocazione politica in alternativa costruttiva alla linea interpretata da Bienner.

e alle manovre dei «ministri» tirolesi azioni di forza e false insinuazioni contro i vescovi e i loro governi. D'altronde, una posizione decisa contro interlocutori deboli poteva qualificare politicamente ambienti altrimenti destinati a consumarsi in oscure trame di potere.

Considerando l'importanza delle dinamiche di corte, in epoca barocca e 'assolutista', per decretare il successo o il fallimento delle politiche di centralizzazione e di consenso attuate da principi e sovrani, è difficile sfuggire all'impressione che nella storia tirolese l'epoca di Claudia abbia rappresentato un momento di sostanziale debolezza istituzionale e che all'arciduchessa sia toccato il compito di gestire un periodo di transizione piuttosto che di interpretare una linea politica e attuare un vero e proprio programma di governo. L'energica azione del cancelliere Bienner non ottenne l'adesione di una maggioranza qualificata dei ceti dirigenti e suscitò, al contrario, invidie e resistenze; altri attori istituzionali, a partire dai vescovi di Trento e Bressanone, negarono il proprio consenso alla linea politica di Innsbruck, incrinando pericolosamente l'unità del paese in un periodo di generale difficoltà. Rientra in un diverso ordine di considerazioni il fatto che poi, nell'espletare i propri compiti, Claudia e la sua amministrazione ponessero capacità ed energia, riuscendo a guidare la contea al termine della guerra e ad evitare al paese i più gravi traumi dell'esperienza bellica.

Altri dati, oltre alle difficoltà di armonizzazione del ceto dirigente, concorrono a formare l'immagine di un Tirolo in transizione, alle prese con una costante gestione dell'emergenza e poco equipaggiato per la realizzazione di una linea politica coerente e vincente. Un primo ordine di problemi riguardò l'assetto finanziario della camera arciducale. Nonostante l'accordo stipulato nel 1573 con i ceti, grazie al quale una porzione consistente del debito era stata addossata al sistema fiscale cetuale, l'amministrazione camerale non era riuscita ad estinguere il proprio debito complessivo, rassegnandosi a farne, come avveniva altrove, un elemento costante e imprescindibile del bilancio. Fatta salva tale pesante ipoteca di fondo, le finanze camerale avevano comunque assunto, nel corso degli ultimi decenni, un andamento moderatamente, ma costantemente

positivo: pur viziati dalla regolare accensione di debiti, i rendiconti annuali presentavano normalmente un saldo attivo, mentre la discreta regolarità dei flussi di entrata consentiva al governo tirolese di esercitare un'amministrazione sufficientemente ordinata. In questo quadro, spicca l'inversione di tendenza, improvvisa e travolgente, registratasi negli anni fra 1635 e 1638, quando il saldo finale assunse un segno decisamente negativo che non sarebbe stato compiutamente invertito se non diversi anni più tardi (cfr. tab. 1). I dati necessitano tuttavia di alcuni chiarimenti, in particolare per quanto riguarda gli esercizi 1635 e 1648, del tutto eccentrici rispetto alle cifre consuete. Le somme abnormi, rispetto alla media degli altri anni, riportate a bilancio in tali rendiconti dipendono dal fatto che in essi vengono concentrate le spese di guerra relative ai due quinquenni precedenti, ammontanti a 1.501.886 fiorini per il periodo 1631-1635¹⁶ e a 917.751 fiorini per il periodo 1643-1648. Ciò giustifica anche l'andamento degli esercizi antecedenti ai due in questione, che mostrano, accanto a una crescita esponenziale delle entrate, il contenimento delle spese entro cifre decisamente basse. Quest'ultimo dato si spiega col fatto che, in tutti e quattro i rendiconti, restano escluse le voci di uscita dovute a ragioni militari: queste, stando all'indicazione del 1635, sarebbero ammontate a una media di oltre 300.000 fiorini annui, che andrebbero pertanto aggiunti alle cifre nominali. Quanto alla crescita delle entrate, essa appare motivata in buona parte dall'aumento della pressione fiscale: le somme registrate sotto la voce «Contribution der Tyrolischen Lanndt unnd Kriegshilfen», che non avevano mai superato i 50.000 fiorini nel periodo 1625-1630, ammontano a 105.500 fiorini nel 1632, a 213.000 fiorini nel 1633 e addirittura a 724.453 fiorini nel 1635, per calare repentinamente a 13.264 fiorini l'anno successivo¹⁷. Queste date vanno sottolineate, non

¹⁶ Allegato a TLA, LZB, RB 1635 è il *Summarisches Extract über die Haupt-raüttung der Kriegsausgaben*: si tratta di un compendio del rendiconto relativo alle spese di guerra per il periodo 1631-1635.

¹⁷ Qualcosa di analogo avvenne per gli anni dal 1643 al 1648: il rendiconto per l'esercizio 1648 riporta, cumulativamente, le spese di guerra del quinquennio precedente, pari a una media di circa 150.000 fiorini annui; meno sensibile appare, rispetto ai primi anni Trenta, lo sforzo di contenimento delle spese

solo perché risulta evidente il collegamento tra emergenza bellica, contenimento delle spese e sforzo contributivo, ma anche perché, proprio in concomitanza con l'aumento della pressione fiscale, la divergenza tra contee e vescovati, rimasta sino a quel momento allo stato latente, sarebbe sfociata in aperto contrasto.

Le difficoltà finanziarie della camera tirolese durante la guerra dei Trent'anni furono causate da una molteplicità di fattori. Ma anche una certa inadeguatezza della fiscalità cetuale, e la conseguente debolezza strutturale dell'imposta ordinaria, contribuiscono alla precarietà complessiva. Dal 1609 la riscossione aveva raggiunto una strutturazione definitiva: otto steorari agivano in altrettanti quartieri, che erano stati ricavati dalle circoscrizioni precedenti proprio allo scopo di intensificare la presenza e l'azione degli esattori (vedi fig. 1). Eppure, anche quest'ultimo sforzo organizzativo ed economico dei ceti per migliorare il gettito della *Landsteuer* rimase senza riscontro. La congiuntura sfavorevole fece sì che gli introiti, che a fine Cinquecento erano pari a circa il 95% dei fanti esigibili, si mantenessero su percentuali analoghe nei primi decenni del nuovo secolo, salvo poi crollare, negli anni Trenta, in corrispondenza con l'estendersi del conflitto (tab. 2).

Una complicazione di non poco conto, per le gestioni finanziarie della camera e dei ceti, fu rappresentata dalla grande fluidità della circolazione monetaria che, unita agli effetti dell'inflazione, mise a dura prova la stabilità delle valute. Per tutta la prima metà del Seicento, monete svalutate, 'tosate', sotto- o sopravvalutate rispetto al valore reale, adeguate d'istinto a valori di cambio sempre nuovi da parte dei possessori, circolavano regolarmente per le casse arciducali, vescovili o comunali, per le fiere e i mercati, negli scambi quotidiani. Il problema rappresentò uno

(su cui pesò forse la successione al governo da parte di Ferdinando Carlo, notoriamente poco propenso al risparmio). Innegabile invece, anche se più contenuto, l'aumento della pressione fiscale, che portò nelle casse arciducali, nel solo 1648, 305.766 fiorini: l'incameramento di tale somma si rese necessario per fare fronte all'attacco portato l'anno precedente contro le frontiere territoriali dalle truppe franco-svedesi (TLA, LZB, RB 1643-1648).

degli impegni principali per il governo di Innsbruck e per gli altri organi presenti sul territorio, i quali dovettero intervenire sovente per regolamentare gli scambi, senza peraltro ottenere, per tutta la durata della guerra, risultati concreti che consentissero agli uffici finanziari una programmazione adeguata delle entrate e delle uscite¹⁸. Allo stato di guerra va ascritta un'ulteriore difficoltà di ordine economico: il blocco, non totale ma comunque pesante, dei commerci e scambi tra mercanti italiani e tedeschi, una delle principali fonti di ricchezza del territorio, sulle cui piazze avevano luogo frequenti e importanti fiere e mercati. A tale circostanza si collega uno dei provvedimenti più significativi dell'arciduchessa Claudia: la concessione a Bolzano di uno speciale privilegio per l'organizzazione di quattro fiere annuali e la contestuale istituzione del magistrato mercantile, autorità autonoma, competente sulle attività commerciali gravitanti intorno al capoluogo atesino, destinata nel tempo ad accrescere la propria importanza fino a costituire una sorta di «governo ombra» dell'economia regionale¹⁹. L'iniziativa nacque con lo scopo dichiarato di favorire, in anni difficili, la vocazione mercantile bolzanina, attirando in Tirolo almeno gli ambienti commerciali italiani. Essa ebbe, alla lunga, effetti negativi sull'economia cittadina di Trento, che vide ridursi in un ambito per lo più locale quella che era stata una ricca tradizione fieristica; né si può escludere, nel provvedimento dell'arciduchessa, una qualche volontà punitiva verso il capoluogo vescovile, che proprio negli anni precedenti si era particolarmente esposto nella polemica fiscale. Ben poco poterono infine le autorità tirolesi contro la pestilenza che, con alcuni anni di ritardo rispetto al Trentino, colpì la parte settentrionale del paese, costringendo la stessa Claudia a cercare riparo a Merano: proveniente dalla Baviera, l'epidemia attraversò nell'estate del 1634 l'intera Unterinntal,

¹⁸ J. HIRN, *Die lange Münze*; esempi di intervento pubblico in materia monetaria in G. MANDICH, *Wechselgeschäfte*; A. CHEMELLI, *Trento e le sue stampe*, pp. 444-446. Di una «Kipper- und Wipperzeit», dal nome dei 'cacciatori' di moneta buona, parla R. PALME, *Frühe Neuzeit*, p. 210.

¹⁹ H. HEISS, *Die ökonomische Schattenregierung*. Sul privilegio del 1635 cfr. inoltre F. HUTER, *Die Quellen*; R. SPRUNG, *Das Privileg*; R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 211-213; A. BONOLDI, *La fiera e il dazio*, pp. 18-43.

manifestandosi nell'agosto ad Hall e il mese successivo a Innsbruck, durando circa diciassette settimane e provocando la morte, nell'intera valle dell'Inn, di circa 16.000 persone²⁰.

In ogni caso, il principale impegno del governo tirolese durante la reggenza consistette nella gestione della situazione bellica. Fu necessario provvedere alla riparazione, alla manutenzione o alla costruzione di opere di difesa sui confini più minacciati e si dovette dotare ogni passo delle guarnigioni sufficienti a presidiarlo²¹. La stessa presenza sul territorio di truppe 'amiche' (come i reggimenti imperiali e spagnoli affidati ai colonnelli Prisinghelli e Fernemont) fu all'origine di notevoli disagi per la popolazione, per le attività economiche, per la salute pubblica: come accadeva normalmente in situazioni simili, i militari forestieri deputati alla difesa del paese rubarono viveri e denaro, molestarono le persone, devastarono campi e raccolti. Condizionata dalla guerra in corso fu anche la politica estera del governo tirolese, sempre sotto il controllo della corte cesarea: l'iniziativa di maggiore significato fu l'alleanza del Tirolo con la Spagna, conclusa da Claudia e dai suoi ministri nel 1639 allo scopo di recuperare le signorie dei *Vorlande* cadute in mano svedese²².

Quando, nel 1646, il primogenito di Claudia e Leopoldo raggiunse la maggiore età, il conflitto si avviava ormai a conclusione: ma a bocce ormai ferme Francia e Svezia, alla ricerca di una più favorevole posizione da far valere al tavolo delle trattative, lanciarono un'ultima grande offensiva. Penetrati in Svevia e Baviera, impadronitisi di Füssen e Bregenz, gli eserciti nemici si presentarono alle frontiere tirolesi all'inizio del 1647, costringendo la popolazione a un ulteriore, gravoso sforzo finanziario e

²⁰ F.A. SINNACHER, *Beyträge*, VIII, pp. 394-412; R. PALME, *Frühe Neuzeit*, p. 195; A. ERLACHER, *Beamten-schematismus*, pp. 9-12.

²¹ Al nome della reggente è legata la «Porta Claudia», fortificazione eretta durante la guerra dei Trent'anni a presidio dello Scharnitzpaß, fra Tirolo e Baviera: J. LADURNER, *Veste und Herrschaft Ernberg*.

²² J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 380-381; H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 260-262.

militare²³. Solo la pace finalmente conclusa a Münster e Osnabrück evitò danni peggiori; la contea poté cavarsela con la sola perdita di parte delle signorie sveve e alsaziane che avevano costituito i *Vorlande*, da tempo uniti al Tirolo sotto il governo dell'Austria superiore²⁴.

Chiuso il capitolo della guerra, il nuovo principe poté dedicarsi alla riorganizzazione del paese, al riordino dell'amministrazione, alla normalizzazione dei rapporti politici interni (della quale fece le spese, come s'è visto, il cancelliere Bienner), alla pacificazione con soggetti esterni quali i Grigioni, il vescovo di Salisburgo, i conti di Lodron²⁵. L'opera fu poi proseguita, sia pure per brevissimo tempo, dal fratello e successore di Ferdinando Carlo, Sigismondo Francesco²⁶. Alla morte di quest'ultimo, nel 1665, il passaggio della contea sotto la diretta sovranità dell'imperatore Leopoldo avrebbe dato inizio, per il Tirolo e i vescovati, a una nuova fase storica.

2. *Il vescovato di Bressanone fra dipendenza e autonomia*

Il principato ecclesiastico di Bressanone, dall'inizio del Seicento solidale con la chiesa di Trento nel perseguire una più equa politica fiscale, si trovava a sua volta in una posizione politico-costituzionale del tutto peculiare. Formalmente autonomo nei confronti del potere comitale e dotato di immediatezza imperiale pari a quella del vescovato trentino, esso soffriva – rispetto a quest'ultimo – di ulteriori limiti, imposti dall'esiguità territoriale e dalla dispersione all'interno della contea delle aree sottoposte alla sua giurisdizione: il presule brissinese esercitava infatti il proprio potere temporale su una ventina di piccoli distretti

²³ J. EGGER, *Geschichte Tirols*, p. 401.

²⁴ *Ibidem*, pp. 407-408.

²⁵ Sulla figura e sull'opera di governo di Ferdinando Carlo si vedano, oltre a J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 397-420, i lavori di F. SALFINGER, *Das Landesfürstentum* e di F. STEINER, *Geschichte Tirols*.

²⁶ J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 421-430; H. SONNWEBER, *Erzherzog Sigmund Franz von Tirol*.

situati tra la valle dell'Isarco, la Pusteria e le Dolomiti, contigui alle giurisdizioni comitali e integrati in misura sensibile nella vita politica e amministrativa dei sudditi tirolesi: tra i principali, oltre ai giudizi cittadino e di corte di Bressanone, erano le circoscrizioni urbane di Chiusa e Brunico e le ampie comunità di valle di Fassa e Badia²⁷.

Non stupisce, date simili circostanze, che sin dal tardo medioevo il vescovato che era stato di Nicola Cusano subisse il condizionamento tirolese in misura maggiore rispetto al vescovato meridionale, che poteva vantare ben altra estensione e compattezza territoriali, un numero di abitanti notevolmente superiore, una maggior capacità di iniziativa politica: il segnale più evidente di tale vincolo è costituito dal fatto che, mentre il principato trentino era dotato di un proprio specifico statuto, elaborato in ambito cittadino e valido per tutte le giurisdizioni vescovili, Bressanone aveva adottato sin dall'inizio del Cinquecento la *Landesordnung* tirolese, uniformando in tal modo la propria legislazione civile e penale a quella vigente nella contea.

Significativo è anche il fatto che agli Asburgo riuscisse a Bressanone ciò che non riusciva loro a Trento: più di una volta la casa d'Austria fu in grado di riservare la cattedra di San Cassiano a propri membri, come gli arciduchi Andrea e Carlo, vescovi rispettivamente dal 1591 al 1600 e dal 1613 al 1624. Tutto questo non significa che il piccolo stato ecclesiastico affacciato sull'Isarco avesse abdicato alla propria identità politica: al contrario, proprio la labilità dell'autonomia politico-istituzionale costituiva lo stimolo principale per la caparbia difesa tanto delle prerogative formali quanto dei concreti interessi di vescovo, capitolo e corpi. In questi termini, l'azione dei governi vescovili si sviluppò nel corso dell'età moderna secondo due direttrici complementari: da una parte, nella regolare collaborazione con Trento in ogni occasione di contrasto con la corte arciducale di Innsbruck; dall'altra, nella ribadita difesa delle proprie prerogative di fronte agli organismi giudiziari tirolesi e imperiali.

²⁷ Un'esautiva presentazione della struttura territoriale del vescovato in V. CIMADOM, *Das Territorium des Hochstiftes Brixen*.

All'inizio del Seicento il vescovato godeva di una tranquillità soltanto relativa²⁸: in realtà covava sotto la cenere, emergendo in occasioni di contrasti circoscritti ma significativi, una contrapposizione di fondo con il governo degli arciduchi e con gli stessi ceti tirolesi²⁹. Per favorire l'armonia politica tra vescovato e contea non era bastato l'accordo sul governo spirituale della diocesi, sottoscritto dal vescovo Cristoforo Andrea Spaur dopo una pluriennale contrapposizione con l'arciduca Massimiliano: erano infatti rimasti in sospeso punti controversi di fondamentale importanza circa la formazione delle milizie territoriali o la posizione delle giurisdizioni brissinesi in Pusteria; né aveva contribuito ad una soluzione il fatto che a succedere allo Spaur fosse chiamato l'arciduca Carlo, esponente della linea stiriana degli Asburgo. Altri motivi di discordia si trascinavano dal secolo precedente: già ai tempi dell'arciduca Ferdinando, quando vescovo di Bressanone era ancora Cristoforo Madruzzo, era sorto un contrasto sui limiti dell'intervento del potere secolare nelle questioni ecclesiastiche e nella riforma cattolica, contrasto che rivestiva grande importanza, se si pensa che tutto il Tirolo settentrionale apparteneva alla diocesi brissinese; con il passare del tempo le vertenze si erano quindi estese a problemi quali la gestione delle dogane, la posizione della nobiltà vescovile e delle signorie di Castel San Michele, Villa Ottone, Colbello e Heunfels (date in pegno al vescovo sin dal 1500), la costruzione di una fonderia per la produzione di ottone nei pressi di Brunico³⁰. Infine, sebbene in misura minore rispetto a Trento,

²⁸ Sulle vicende storiche del principato ecclesiastico di Bressanone nel periodo considerato si vedano innanzitutto F.A. SINNACHER, *Beyträge*, pp. 275-603; R. GRANICHSTADTEN-CZERVA, *Brixen*; J. GELMI, *Die Brixner Bischöfe*, pp. 142-166; ricco di notizie è pure K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*. Più specifici J. FREISEISEN, *Christoph IV. Andreas* e A. BRESCIANI, *Erzherzog Karl von Österreich*. Informazioni relative ai rapporti col Tirolo anche in J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 257-260 e J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 115-122. Sulle relazioni tra principato ecclesiastico e città, e in particolare sullo sviluppo di Bressanone come città vescovile, si veda la recente miscellanea di H. FLACHENECKER - H. HEISS - H. OBERMAIR (edd), *Stadt und Hochstift*.

²⁹ Si occupa delle relazioni di Bressanone con i ceti tirolesi nel periodo leopoldino I. EGGER, *Die Stellung*.

³⁰ R. PALME, *Frühe Neuzeit*, pp. 99-102.

nemmeno Bressanone era sfuggita alla pressione dell'arciduca Ferdinando in materia di contribuzioni: nel 1570 il nuovo principe era partito all'attacco dei restanti steorali brissinesi, ordinando l'arresto del cancelliere vescovile, Matthias Wertwein, e condizionando la sua liberazione al graduale pagamento delle somme arretrate, dovute in parte allo scarso zelo delle autorità vescovili, in parte alla renitenza di giurisdizioni come la valle di Fassa. Nuove tensioni erano sorte nel 1599, quando il governo di Innsbruck aveva ordinato al capitano atesino il blocco di tutte le entrate della mensa vescovile in territorio tirolese sino ad avvenuto pagamento di 2.060 fiorini arretrati.

Episodi, sufficienti tuttavia per rivelare l'esistenza, anche in riva all'Isarco, di una crescente incomprensione con le autorità tirolese in un punto delicato e importante per gli equilibri politici territoriali come le contribuzioni: si spiega, così, come durante i primi decenni del Seicento si fosse creata una sostanziale identità di vedute tra i due vescovati in merito al problema, e come fosse cresciuta la solidarietà trentino-brissinese circa la linea da seguire in materia. Nel 1621 – come si dirà – risulta ormai definita una solida convergenza sulla questione steorale, che avrebbe guidato le scelte dei vescovati nei decenni successivi. Ad essa si sarebbero attenuti anche i successori di Carlo d'Austria: Hieronimus Otto Agricola, vescovo dal 1625 al 1627, il fassano Daniele Zeni (1627-1628), il combattivo Wilhelm von Welsperg, che resse la diocesi fra 1628 e 1641, Johann Platzgummer (1641-1647) e il trentino Antonio Crosina, già suffraganeo della chiesa di Trento, vescovo a Bressanone fra 1647 e 1663; a queste figure andrà aggiunta quella di Jesse Perkhofner, suffraganeo di Bressanone e di Trento, particolarmente attivo nei difficili rapporti con la contea durante la guerra dei Trent'anni. Personaggi animati da forte spirito tridentino, decisi a rivendicare le libertà della chiesa tanto nell'ambito spirituale quanto nell'ambito temporale, agevolati nella loro azione dalla collaborazione di consiglieri di elevato spessore politico e diplomatico³¹.

³¹ Notizie sull'organizzazione istituzionale del vescovato di Bressanone e dati prosopografici sui funzionari vescovili, compresi coloro che ricoprono un ruolo di primo piano nella vertenza fiscale (Baldassarre Baldessari, Antonio

Così, nonostante il frequente ricambio ai vertici, una solida struttura di governo fu in grado di esprimere una linea politica coerente e di difendere al meglio le prerogative del vescovato durante il lungo conflitto fiscale.

Un importante contributo alla continuità dell'azione politica di Bressanone fu offerto anche dalla contemporanea presenza, a Trento, di un regime stabile, il cui signore servì spesso da riferimento anche per diversi funzionari del vescovato limitrofo.

3. *Il principato vescovile di Trento sotto Carlo Emanuele Madruzzo: il protagonismo del governo episcopale*

Dal 1622 l'amministrazione dello stato ecclesiastico trentino fu sottoposta alla supervisione di Carlo Emanuele Madruzzo: nominato coadiutore con diritto di successione, secondo la prassi tradizionale della famiglia, spettava a lui il governo temporale in assenza dello zio Carlo Gaudenzio, spesso lontano dal vescovato a causa dei suoi impegni curiali. Nel 1629, alla morte dell'anziano cardinale, Carlo Emanuele assunse in proprio l'episcopato, reggendone le sorti fino al 1658. Per trentasei anni, dunque, la politica vescovile dipese da un unico vertice: una circostanza che, nel bene o nel male, non rimase senza significato. Nella storiografia trentina, il personaggio di Carlo Emanuele Madruzzo gode, complessivamente, di pessima stampa: il che lo rende particolarmente interessante agli occhi dell'osservatore non prevenuto³². Ognuno degli elementi ai quali egli deve la sua

Crosina, Hans Rudolf Hilleprant, Hans Gaudenz Leopoldt, Giacomo Migazzi, Jesse Perkhofer, Georg Walter) si trovano in J. PASSLER, *Der Brixner Hofrat* e I. EGGER, *Die Stellung*. Sui personaggi citati, spesso esponenti del patriziato brissinense o membri del capitolo del duomo, si vedano inoltre R. GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, *Beiträge zur Familiengeschichte*; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*; P. HERSCHE, *Die deutschen Domkapitel*.

³² Come spesso avviene, anche nel caso di Carlo Emanuele Madruzzo il giudizio negativo deriva, oltre che da innegabili e oggettive responsabilità individuali, anche e soprattutto dalla prevalenza, nelle fonti e nelle cronache, di ricostruzioni ostili, ora allineate alle posizioni di capitolo e città – che con l'ultimo Madruzzo ebbero attriti frequenti –, ora ispirate alla fedeltà a casa d'Austria, che mal digeriva lo strapotere madruzziano su Trento e che

fama negativa si presta ad un'operazione di capovolgimento e ad una lettura alternativa: è vero, per esempio, che dei quattro Madruzzo che per centoventi anni ressero le sorti del vescovato egli fu il meno influente e l'unico a non ottenere (per propria volontà) la porpora cardinalizia; ma fu anche l'unico a risiedere stabilmente a Trento, senza essere distratto nella propria azione di governo da impegni al servizio della Santa Sede o degli Asburgo. È altrettanto vero che la relazione attribuitagli con la gentildonna trentina Claudia Particella suscitò scandalo e minò la sua credibilità nell'ultima fase del suo governo, ma essa rappresentò d'altra parte l'estremo tentativo di assicurare una continuità alla dinastia e favori, forse, un più stretto collegamento tra il vescovo e alcuni settori del patriziato cittadino³³. È vero, infine, che sotto l'amministrazione di Carlo Emanuele venne meno l'armonia interna del principato e peggiorò lo stato delle

a Carlo Emanuele, in particolare, addebitava un carente lealismo asburgico. Non mancano, peraltro, fonti più attente al punto di vista vescovile, come i manoscritti di Vigilio Vescovi o i compendi ottocenteschi di Carlo Giuliani (BCT, SM 2926), a tutt'oggi la fonte di informazione più completa. Su queste fonti si basano le pagine dedicate all'epoca e al personaggio nelle opere generali di storia regionale: F. AMBROSI, *Commentari*, pp. 284-296, accoglie il punto di vista degli avversari di Carlo Emanuele, che lo dipingono personaggio di scarse capacità e di debole volontà, sottomesso ai capricci dell'amata e incapace di proporsi come governante credibile; più equilibrato e sfumato il giudizio di A. CHEMELLI, *Trento e le sue stampe*, pp. 115-119; sostanzialmente positiva, infine, l'opinione di A. ZIEGER, *Storia della regione tridentina*, pp. 212-218, che vede nel Madruzzo uno «strenuo difensore del proprio principato» e un personaggio comunque meritevole di «uno studio oggettivo ed introspettivo». Sulla linea dello Zieger appare anche la storiografia di lingua tedesca: J. EGGER, *Geschichte Tirols*, p. 413, sottolinea l'alta opinione che il vescovo ebbe della propria dignità e delle responsabilità ad essa collegate, nonché la legittimità del suo desiderio di dare continuità alla famiglia; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 153, rileva gli aspetti negativi del carattere di Carlo Emanuele, riconoscendogli tuttavia un forte sentimento della propria carica. La tradizione relativa all'ultimo Madruzzo è stata recentemente ripresa e rivista in S. VARESCHI, *Profili biografici*, pp. 70-74.

³³ Alla relazione occorre fare cenno se non altro per il fatto che – a quanto sembra – essa condizionò la politica vescovile almeno dai tardi anni Quaranta: intorno alla richiesta di dispensa pontificia presentata in più riprese da Carlo Emanuele si intrecciò l'opera delle diplomazie e alcune scelte di governo del presule risentirono forse del suo interesse a compiacere potenti interlocutori. Sul personaggio di Claudia cfr. F.M. CASTELLI DI CASTEL TERLAGO, *Claudia Particella*.

finanze vescovili, ma entrambe le circostanze dipesero in parte da fattori esterni e in parte da una ritrovata vitalità della politica episcopale, tanto sul fronte interno, quanto in campo internazionale.

Approfondendo la conoscenza del personaggio e della sua azione di governo, emerge, oltre ad una personalità complessa e certo non priva di interesse, la figura di un uomo di potere tutt'altro che deconcentrato, assente o abulico. Nato nel 1599 a Issogne, in Valle d'Aosta, dal ramo savoiaro della famiglia (il che gli avrebbe procurato sospetti di filofrancesismo nel corso della guerra dei Trent'anni), dopo aver compiuto i propri studi a Monaco, Ingolstadt e Perugia, Carlo Emanuele era stato designato – secondo la tradizione politica familiare, ma senza il suo pieno assenso – a successore sul soglio episcopale trentino dello zio Carlo Gaudenzio. Aveva quindi percorso l'usuale *cursus honorum*: canonico di Trento e di Bressanone nel 1618, abate di San Cristoforo a Nizza Monferrato nel 1621, coadiutore a Trento dal 1622 e infine vescovo dal 1629. A nulla era valso il pesante intervento dell'arciduca Leopoldo per scongiurare la prospettiva di un quarto Madruzzo al governo del principato³⁴, ma certo il nuovo vescovo non cominciava la propria missione sotto i migliori auspici. Eletto nonostante tutto, Carlo Emanuele si trovò a gestire una situazione piuttosto complessa: la guerra ormai in corso da più di un decennio cominciava ad avvicinarsi al territorio vescovile, e proprio sul finire degli anni Venti la valle dell'Adige fu interessata dal passaggio delle truppe imperiali dirette a Mantova.

Questo episodio, come nel resto dell'Italia settentrionale, causò lo scoppio della grande epidemia pestilenziale che colpì Trento e i territori vescovili tra l'estate e l'autunno del 1630, ripresentandosi in seguito per alcuni anni e con una certa regolarità in

³⁴ Sin dal 1620 Leopoldo aveva chiesto un intervento presso la curia alle corti imperiale e spagnola e aveva denunciato al pontefice, Paolo IV, le manovre familiari di Carlo Gaudenzio: la successione, a parere di Leopoldo, era contraria al diritto canonico e inopportuna per i sospetti sulla provenienza e sugli atteggiamenti politici di Carlo Emanuele (J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 151-152).

forma di circoscritti focolai³⁵. Ai problemi sanitari e sociali, si aggiungeva la difficile congiuntura economica: anche il principato vescovile risentiva della svalutazione e della circolazione di moneta di bassa lega, del rallentamento dei commerci con il nord e del blocco delle fiere trentine negli anni di rischio epidemico; la stessa mensa episcopale vide i propri proventi ridotti a circa 14.000 fiorini annui, contro i 18.000-20.000 di cui poteva godere sotto i predecessori di Carlo Emanuele³⁶.

Di fronte alle difficoltà, il nuovo vescovo non si tirò indietro. Impresse invece alla sua azione di governo una più decisa tendenza verso l'accentramento amministrativo, secondo la linea già tracciata nei decenni precedenti sotto la gestione di Carlo Gaudenzio, e curò personalmente le scelte politiche più significative, presiedendo regolarmente le sedute del consiglio aulico, il principale organo di governo del vescovato. Lo stesso consiglio, del resto, costituiva una struttura capace di produrre politica, di valutare le situazioni e di assumere decisioni: di origine cinquecentesca, il consiglio aulico era ormai stabilmente composto dal vescovo, dal capitano della città, da un cancelliere, da un vicecancelliere, da tre consiglieri laici e da tre membri del capitolo (di norma, il decano e due canonici)³⁷. Nell'epoca di Carlo Emanuele, appartennero al consiglio personalità di notevole spessore, appartenenti all'area linguistica e culturale italiana, per lo più addottorate *in utroque iure* presso le più

³⁵ Dell'epidemia nella città di Trento si è interessata R. FILIPPI, *La peste a Trento*. Per la periferia cfr. G. CHINI, *La pestilenza del 1630-34 a Rovereto*; G. CHIESA, *Rovereto durante la peste*; G. BONI, *La peste nelle Giudicarie*; L. CHIOCCETTI, *La peste del 1630 a Fivavé*; G. PROBIZER, *Memorie della terribile peste*; V. SZTARONYI, *Ricordi storici di Riva*. Cenni infine in R. BONORA, *Peste e colera* e R. STENICO, *Peste e colera*.

³⁶ Alcune notizie sullo stato del territorio vescovile nella prima metà del Seicento, per lo più desunte dalla «Breve descrizione» di Vigilio Vescovi, si trovano in A. CHEMELLI, *Trento e le sue stampe*, pp. 91-107; cfr. inoltre I.P. DENGEL, *Berichte von Bischöfen*; A. DE GUBERNATIS, *Il principato di Trento*; L. DE BIASI, *Contributo allo studio della popolazione*.

³⁷ Sulle origini del consiglio aulico di Trento nel tardo Quattrocento e sul suo consolidamento a inizio Cinquecento, nel quadro di un'evoluzione comune all'intero ambito imperiale, è esauriente M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, pp. 151-182.

importanti università dell'Italia settentrionale³⁸, aperte a una concezione 'moderna' dell'arte di governo e orientate perciò ad ampliare gli spazi dei funzionari e degli uffici centrali. Nelle fonti tirolese, ai consiglieri vescovili sono restituite le accuse di intralazzo da loro rivolte ai ministri arciducali e l'addebito più frequente riguarda l'eccessiva ambizione e lo scarso rispetto verso la casa d'Austria. Comunque stessero le cose, il vescovo Madruzzo trovò nel cancelliere Felice Alberti e in consiglieri come Pietro Laghi, Francesco e Ludovico Particella, Federico Pilati dei collaboratori esperti e attivi, portatori di una linea politica maturata proprio negli ultimi anni del governo di Carlo Gaudenzio. Ludovico e Francesco Particella, in particolare, padre e figlio (nonché padre e fratello di Claudia), discendenti da quel Francesco Particella di Frosinone d'Umbria che a metà Cinquecento aveva seguito a Trento il cardinale Cristoforo, rappresentavano una famiglia tradizionalmente legata ai Madruzzo e chiamata a ricoprire diversi incarichi di prestigio nell'amministrazione del vescovato: se alla loro promozione a consiglieri aulici (in particolare nel caso di Francesco) non dovette essere estraneo il legame che univa Carlo Emanuele alla famiglia, ciò non impedì ai due di assolvere con zelo e caparbieta al proprio compito³⁹. Non meno esposto, nell'amministrazione vescovile, fu il cancelliere Alberti, artefice della politica tirolese del vescovato per tutti gli anni Trenta, costretto alla fuga dalle minacce asburgiche nel 1644. L'anaune Federico Pilati, originario di Tassullo ma residente a Bolzano, fu il rappresentante di fiducia del principe di Trento in tutte le diete e i congressi territoriali degli anni Trenta; successivamente fu chiamato a ricoprire internamente la carica di cancelliere, in sostituzione dell'esule

³⁸ Se ne trovano i nomi nelle liste delle matricole delle università di Padova e Bologna: G. SUSTER, *I Trentini all'università di Bologna*; C. FESTI, *Studenti trentini*; A. SEGARIZZI, *Professori e Scolari trentini*; A. CHEMELLI, *Trento e le sue stampe*, pp. 572-598.

³⁹ Confermerebbe una certa visione politica in Francesco Particella la stessa accusa rivoltagli dal cancelliere Bienner, che nel 1637 gli imputò manovre antiasburgiche e una perniciosa influenza sul principe vescovo: il che gli guadagnò forse fiducia maggiore, considerando la sua promozione a cancelliere nei primi anni Quaranta (F.M. CASTELLI DI CASTEL TERLAGO, *Claudia Particella*, pp. 165-167; J. HIRN, *Kanzler Bienner*, p. 81).

Alberti, nonché l'ufficio di amministratore di Termeno. Nel corso degli anni, ai primi collaboratori se ne vennero aggiungendo o sostituendo altri, con caratteristiche analoghe, spesso scelti tra le personalità più rappresentative del patriato cittadino di Trento: dalle fila del magistrato consolare provennero, per esempio, Giovanni Giacomo Sizzo e Francesco Trentini, consiglieri e assistenti di Carlo Emanuele negli anni Quaranta e Cinquanta.

Fondato su queste basi, e con le caratteristiche di durata e di residenzialità sopra accennate, difficilmente il governo dell'ultimo Madruzzo può essere archiviato come semplice periodo di transizione, privo di caratteri propri, a metà strada fra la decadenza del primo Seicento e la «rinascenza» ascrivibile alle amministrazioni di fine secolo. Al contrario, considerata nel suo complesso, l'epoca di Carlo Emanuele appare fortemente connotata in senso centralistico, espressione di un'arte di governo i cui tratti si andavano manifestando anche in riva all'Adige⁴⁰. Se tale propensione non portò a risultati concreti e duraturi, si deve ai limiti intrinseci degli spazi politici concessi ai vescovi di Trento, la cui azione risultò sempre condizionata dai complessi equilibri propri della costituzione territoriale dell'area trentino-tirolese. I ripetuti tentativi di Carlo Emanuele di allentare alcuni dei tradizionali vincoli del potere vescovile e di ampliare le prerogative di governo dei principi di Trento si scontrarono contro resistenze fortissime: non solo quelle esterne di un'amministrazione tirolese e di una corte imperiale alle prese con le necessità impellenti della guerra, ma anche quelle interne dei corpi costituzionali del principato ecclesiastico.

Una diffusa conflittualità caratterizzò infatti le relazioni tra principe vescovo e corpi nella prima fase del governo del Madruzzo. Questa circostanza, che pose fine a un lungo periodo di distensione, va letta come la reazione a uno stile di governo più ag-

⁴⁰ Analoghi sviluppi conobbe anche il governo spirituale della diocesi, sotto la direzione del vescovo suffraganeo Pietro Belli, che negli anni Venti fu vero motore dell'azione di riforma cattolica all'interno della diocesi tridentina: cfr. S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 130-135; P. PIZZINI, *Pietro Belli, condinese*.

gressivo e meno rispettoso degli equilibri consolidati, piuttosto che come un francamente inconcepibile tentativo dei corpi di sostituirsi a un principe inetto. Si consideri il più noto, tra gli scontri sostenuti da Carlo Emanuele: quello che lo oppose al capitolo cattedrale, tra 1634 e 1635, intorno alla questione della nomina del decano. Si è voluto vedere in tale episodio il risultato di un'offensiva del capitolo, disgustato per la condotta immorale del vescovo e per l'abbandono in cui versava l'amministrazione dello stato, allo scopo di assumere direttamente la guida politica del vescovato e di garantire la tradizionale ripartizione dei seggi capitolari tra componenti di lingua italiana e componenti di lingua tedesca. Più plausibile, in realtà, è che il comportamento «scandaloso» del presule trentino – non dissimile, peraltro, da quello di altri importanti personaggi ecclesiastici – e la «mala administratio» imputatagli non rappresentassero che strumenti polemici, e che il contrasto tra vescovo e capitolo avesse ben diverse radici: in primo luogo, l'insoddisfazione dei canonici per l'ennesima nomina 'ereditaria' strappata loro dalla famiglia Madruzzo; in secondo luogo, l'evidente volontà del nuovo vescovo di sottrarsi al controllo dell'organismo capitolare, attraverso l'insediamento di personaggi a lui fedeli o, comunque, non legati a interessi difformi; in terzo luogo, l'intenzione attribuita a Carlo Emanuele di contravvenire alle disposizioni di quella sorta di *Wahlkapitulation* sottoscritta prima della sua elezione, che condizionava la sua azione di governo agli interessi del capitolo stesso. Dimostra tutto questo, *a contrariis*, l'esito della vertenza: la transazione del 1635 – che prevedeva l'obbligo, per il vescovo, di interpellare i canonici nei principali affari politici, di rafforzare la presenza capitolare nel consiglio aulico, di rendere pubblici i rendiconti annuali dello stato – conferma implicitamente quali fossero i reali contenuti del contrasto⁴¹.

⁴¹ Le relazioni tra vescovo e capitolo nell'epoca di Carlo Emanuele Madruzzo sono oggetto di una ricerca a cui sta lavorando Maria Albina Federico. Per il momento si veda l'ampia trattazione riservata all'episodio da C. MARIANI, *Il governo del Principato di Trento*. Sulla composizione del capitolo e sullo sviluppo delle sue prerogative e capacità politiche ad inizio Seicento cfr. P. HERSCHE, *Die deutschen Domkapitel*, compendiate, in relazione al capitolo tridentino, in P. HERSCHE, *Ai confini della chiesa*.

Meno note, ma non meno significative, sono le ripetute controversie tra Carlo Emanuele e la magistratura consolare trentina, che si condensarono soprattutto nel corso dei primi anni Trenta. Una microconflittualità permanente rappresentava una costante nelle relazioni tra poteri vescovili e cittadini anche prima dell'ultimo Madruzzo: tuttavia, una concentrazione di argomenti polemici come quella registrata fra 1630 e 1635 rivela una contrapposizione decisamente più intensa del normale. Se è vero, peraltro, che il presule dichiarò, di fronte al magistrato consolare e alla giunta cittadina, di «non essere alligato al Statuto, come Vescovo et Principe, dal quale il Statuto vien concesso»⁴², ciò dimostrerebbe non solo un atteggiamento di supremazia piuttosto esplicito, ma il possesso di un retroterra ideologico formato sull'aderenza a interpretazioni del diritto di stampo vagamente assolutistico. Comunque stessero le cose, sin dal 1630 è possibile registrare un flusso continuo di vertenze tra il castello e il palazzo comunale.

La prima occasione di contrapposizione fu offerta dalla pestilenza che colpì la città nel 1630, quando i consoli mal sopportarono l'ingerenza del governo vescovile nella nomina e nelle decisioni dei soprastanti alla sanità⁴³. Cessato il contagio, continuarono le interferenze di Carlo Emanuele in questioni che il magistrato consolare riteneva di propria esclusiva competenza. Furono occasione di scontro un proclama vescovile relativo alla pesca e al porto d'armi e un altro riguardante la circolazione dei banditi sul territorio della pretura trentina⁴⁴. Fece scalpore la pretesa del vescovo di emettere conferma vincolante delle concessioni di cittadinanza rilasciate dal magistrato consolare, in dispregio degli statuti cittadini, della consuetudine e della stessa letteratura giuridica⁴⁵; tantomeno poté essere accettata

⁴² BCT, AC 3905, c. 40, 16 aprile 1633.

⁴³ R. FILIPPI, *La peste a Trento*.

⁴⁴ BCT, AC 3904, c. 90, 6 maggio 1632; AC 3905, c. 86, 30 luglio 1633.

⁴⁵ «Aspetta alla sola Città – scriveva il magistrato – et non all'Illustrissimo Principe, di fare et creare li cittadini, sì di ragione commune, com'attesta Pietro Antonio de Pietra, De Potestate principis, nel capitolo 15 numero primo, com'anco per li statuti et consuetudine, perché così è sempre stato

l'istanza di Carlo Emanuele di importare, per la propria mensa, vini 'stranieri' (nella fattispecie, provenienti da Avio), a scapito di tutti i privilegi della città in materia di commercio di vini e acquaviti⁴⁶. Una lunga vertenza nacque quindi a seguito del proclama vescovile che proibiva la partecipazione alle fiere trentine ai mercanti provenienti da fuori regione⁴⁷. In seguito a quest'ultimo episodio, si decise – una volta tanto di comune accordo – di istituire una specie di osservatorio permanente in grado di mediare fra le opposte esigenze: constatando «che giornalmente se gli addossano pregiudicij», la magistratura cittadina propose al vescovo di mettere per iscritto, in ogni occasione di contrasto, le rispettive ragioni, per affidarle poi al semplice confronto amichevole o ad un altrettanto amichevole arbitrato. Carlo Emanuele accolse la proposta: si decise perciò di riunire ogni sabato mattina almeno tre rappresentanti per parte, allo scopo di analizzare le situazioni e trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti⁴⁸.

L'iniziativa non dovette riscuotere grande successo, tant'è vero che, di lì a poco, i gravami della città contro il vescovo, anziché tentare percorsi amichevoli, cominciarono a prendere la via della corte imperiale e ad essere presentati direttamente al giudizio

osservato, che la città ha fatti et creati li cittadini, né si trova che (così fatti) habbino altro obbligo che di prestare il giuramento di fedeltà a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima conforme al statuto posto sotto 'l capitolo 129» (BCT, AC 3905, c. 123, 10 gennaio 1634).

⁴⁶ BCT, AC 3905, cc. 138-141, 13 gennaio 1634.

⁴⁷ BCT, AC 3904, c. 89, 6 maggio 1632. Volendo riconvocare, una volta cessato il contagio, le quattro fiere annuali di Trento, e ottenuto il parere favorevole dei soprastanti alla sanità, il magistrato consolare dovette fare i conti con l'inconsueta intromissione di Carlo Emanuele, che intendeva limitare l'accesso alle fiere ai soli abitanti del vescovato e della contea tirolese. I consoli formularono protesta formale, respingendo in particolare quattro argomenti della controparte: che il vescovo potesse consentire o vietare a proprio beneplacito le fiere cittadine; che spettasse a lui la convocazione; che più in generale egli rifiutasse valore alle deliberazioni del magistrato della sanità (espressione del magistrato consolare); che, infine, pretendesse di destinare al proprio fisco le multe comminate in occasione delle fiere o in relazione alla salute pubblica.

⁴⁸ BCT, AC 3904, cc. 91-92, 6 maggio 1632.

del *Reichshofrat*⁴⁹. Ma proprio quando le tensioni sembravano giunte al massimo grado, la conflittualità fra governo vescovile e magistrato consolare segnò il passo: i gravami cittadini rimasero depositati presso il *Reichshofrat* né alcuna delle parti sentì più il bisogno di sollecitare una qualche deliberazione. La congiuntura era infatti cambiata e nuove difficoltà comuni nei rapporti con il Tirolo facevano passare in secondo piano le contrapposizioni interne. Tra 1635 e 1637 la strategia politica del Madruzzo conobbe una decisa inversione di rotta: durante i primi anni del suo governo l'offensiva era stata rivolta soprattutto verso l'interno ed era prevalsa la tendenza a comprimere le libertà dei corpi del vescovato a vantaggio dell'autorità del principe vescovo; contestualmente (non essendo nelle possibilità del governo vescovile il combattere su due fronti) si era mantenuto un atteggiamento piuttosto lealista, anche in materia fiscale, nei confronti della contea del Tirolo e della casa d'Austria. Ora, invece, l'inasprirsi delle relazioni con il governo di Innsbruck spinse Carlo Emanuele a ridurre la pressione sui corpi del principato e a ricercare una maggiore coesione interna per meglio difendere gli interessi comuni in ambito regionale. La conferma vescovile dei privilegi cittadini, a lungo rimandata e finalmente concessa il 27 aprile 1637, costituì, in un certo senso, il punto d'arrivo di questo processo. Nelle parole con le quali il cancelliere Alberti giustificò il ritardo, attribuendolo esplicitamente alla volontà del principe di ritoccare a proprio favore alcuni passi controversi, è riassunto tanto il senso delle vicende passate, quanto l'esigenza di armonia che la nuova situazione imponeva a entrambe le parti:

«il molto Illustre et Clarissimo signor Felice Alberti Cancelliere a nome di Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima espose [ai consoli] che mai Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima havea espressamente denegata la

⁴⁹ Nel 1635 giunse a Trento, insieme al vescovo di Bressanone, il consigliere aulico imperiale Tobias von Haubitz, con l'incarico di comporre la vertenza tra il Madruzzo e il capitolo. Risolto questo problema, la corte imperiale diede mandato all'Haubitz di occuparsi anche delle controversie tra vescovo e magistratura consolare. Insoddisfatto dell'ospitalità trentina, Haubitz preferì però allontanarsi dalla città, limitandosi a promettere al magistrato consolare la propria protezione in consiglio aulico (BCT, AC 3906, cc. 101-106, 3 luglio 1635).

confirmazione de Privileggi della Città, ma solo per causa de ponti contentiosi differita, et ch' hora tralasciando quel tanto, che nella confirmazione de privileggi intendeva d'aggiungere, uniformemente confermava detti privileggi conforme alle precedenti confirmazioni d' Illustrissimi et Reverendissimi suoi Precessori, stimando che anco la Città non pretenderà più di quello gli aspettava per gli passati tempi. Al che l' Illustre et Eccellentissimo Signor Sardagna primatio, con la presenza de predetti Signori Consoli suoi Colleggi et loro consenso rispose, che mai la Città ha preteso più di quello per l' adietro giuridicamente gli aspettava, non intendendo d' accrescere, né minuire le ragioni di questa sua fidelissima Città, la quale non si dipartirà mai da quello dispongono le leggi statutarie e civili»⁵⁰.

Oggetto principale delle preoccupazioni e dell'attività politica di vescovo, città e capitolo era ormai la pressione tirolese, non solo sulle finanze ma, in genere, sugli spazi di libertà tradizionali: di fronte a queste sfide, il principato vescovile non poteva permettersi ulteriori fratture interne.

4. Tentativi di riforma e reazioni conservatrici nei primi anni Venti

L'apice del conflitto fiscale tra contea e vescovati si situa nella parte centrale degli anni Trenta, in una congiuntura troppo spesso, in passato, interpretata monoliticamente attraverso le categorie dell'assolutismo asburgico e della debolezza congenita degli organismi vescovili, e al tempo stesso estrapolata dal suo preciso contesto storico e sospesa in un territorio franco come espressione dell'eterna lotta fra vescovi e conti per la supremazia territoriale. Non mancano invece, come si è cercato di documentare, gli elementi utili ad articolare e diversificare l'esegesi dell'avvenimento. La minaccia di uno scontro aperto percorre l'intera storia della fiscalità comune, per vivere un'accelerazione decisiva proprio negli anni Venti del Seicento, in concomitanza con l'ascesa al potere dell'arciduca Leopoldo e con le prima avvisaglie di guerra.

Gli anni conclusivi del governo dell'arciduca Massimiliano avevano segnato anche l'ultimo periodo di relativa quiete in

⁵⁰ BCT, AC 3907, c. 21, 27 aprile 1637.

ambito fiscale. Ancora lontano dalle tensioni che nel cuore dell'impero lasciavano presagire i futuri conflitti, il paese aveva potuto evitare, o quantomeno ridimensionare, le richieste di aiuto in denaro destinate a guerre e imprese remote, limitandosi ad acconsentire alle spese per la fortificazione o l'approvvigionamento delle postazioni di confine. Nel 1619, a guerra boemopalatina ormai iniziata, la dieta di Innsbruck aveva saputo negare 60.000 fiorini all'imperatore. Solo quando le ostilità lambirono le frontiere con i Grigioni, il congresso minore decise di sospendere la tattica isolazionista e di autorizzare un contributo di 80.000 fiorini a beneficio delle casse arciducali⁵¹. Il quadro politico territoriale, nel frattempo, aveva subito importanti trasformazioni: l'ascesa al potere di Leopoldo d'Asburgo e l'inizio del conflitto valtellinese avevano posto ceti e vescovati di fronte a condizioni nuove, forse non del tutto previste. Per lo *Steuerwerk* tirolese, in particolare, si annunciavano anni di radicale ripensamento ed evoluzione: pressato dalle emergenze belliche e deciso a intervenire sul pesante debito della camera arciducale (ammontante a oltre 1.600.000 fiorini nel 1620), Leopoldo manifestò sin dall'inizio del suo governo una forte propensione al dirigismo in affari economici e contributivi, che lo indusse a rivoluzionare le caratteristiche del sistema fiscale. Dopo il trattato del 1573 e dopo la ripresa delle contribuzioni straordinarie accanto alla nuova steora ordinaria, le vicende della fiscalità territoriale durante la guerra dei Trent'anni costituirono il terzo gradino nello sviluppo del *landschaftliches Steuerwesen* tirolese.

Le intenzioni innovatrici di Leopoldo si espressero in due ambiti distinti ma complementari: da una parte nella diffusione di riletture parziali della storia e della posizione giuridica dei ceti, dall'altra nel tentativo di razionalizzare il sistema di prelievo attraverso l'introduzione di nuove e più moderne tipologie di imposta. Cominciarono a diffondersi negli ambienti politici della contea, veicolate dai pareri giuridici del governo e della camera e da una pubblicistica compiacente, opinioni (storicamente inaffidabili ma funzionali agli interessi dirigistici del dinasta)

⁵¹ W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 316-323.

tendenti a indebolire la posizione costituzionale della cetualità territoriale: si sosteneva che le prerogative della *Landschaft* non avessero origine autonoma, ma fossero dovute alla graziosa concessione dei precedenti signori territoriali; che il ruolo dei rappresentanti dei ceti alle diete dovesse limitarsi all'approvazione o al rifiuto delle richieste del principe, ma non comprendesse il diritto di esporre a propria volta lamentele e proposte; che l'introduzione di gabelle e accise, a partire dallo *Schenkpfennig*, rientrasse tra le regalie del signore e non abbisognasse pertanto di alcun consenso da parte dei ceti; che lo stesso *Landlibell* andasse inteso come deliberazione dietale e non come patto tra ceti e principe, e che dunque non fosse vincolante anche per quest'ultimo⁵². Simili argomentazioni altro non erano, d'altronde, che la declinazione in chiave tirolese di dottrine ormai piuttosto diffuse nella pubblicistica germanica, tendenti a circoscrivere le prerogative dei ceti alla sola autorizzazione d'imposta, a riportare alla sovranità territoriale il fondamento giuridico della tassazione e ad ammettere nuove voci di spesa tra i motivi per l'introduzione legittima di imposte⁵³.

A simili elaborazioni teoriche fece immediato riscontro una serie di proposte tecniche, attraverso le quali il nuovo principe intendeva snellire l'apparato di prelievo e ridurre, al contempo, l'incidenza del controllo dei ceti. L'oggetto del contendere, il grande nemico del governo arciducale, divennero poco a poco la *Landsteuer* e tutto il sistema di prelievo, fondato su fuochi, fanti steorali e simili ingranaggi, che ad essa faceva capo: un meccanismo considerato (non a torto, dal punto di vista del beneficiario del gettito) come macchinoso, limitativo delle reali potenzialità contributive del paese, poco equo e troppo vincolato alla gestione dei ceti. La soluzione a tutti questi problemi era individuata, dall'arciduca e dai suoi ministri, nella progressiva integrazione dell'imposta territoriale con imposte di consumo, gabelle e accise, che proprio in quest'epoca cominciarono a godere di fama crescente: diversi governi ne avevano già promosso l'introduzione, considerandole una specie di toccasana

⁵² *Ibidem*, p. 196.

⁵³ A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 133-155.

dei bilanci camerali, e la pubblicistica se ne occupava come del nuovo orizzonte della politica finanziaria, nonostante non mancassero riserve sulla loro legittimità ed efficacia⁵⁴.

L'attacco frontale alla steora e al sistema di prelievo dei ceti ebbe luogo in occasione delle tre diete convocate consecutivamente da Leopoldo nei primi tre anni del suo governo. Alla dieta del 1619 furono proposti due nuovi tipi di imposta, presentati come decisamente innovativi e per questo già adottati in numerosi territori dell'impero: in primo luogo il cosiddetto *Maßpfennig*, una gabella globale sul vino, di semplice riscossione, concernente tanto il consumo interno (che aveva costituito la base d'imposta dello *Schenkpfennig*), quanto l'esportazione; in secondo luogo la *Gebäudesteuer*, un'imposta proporzionale sulla casa, anch'essa – a detta del governo arciducale – assai diffusa in virtù della sua equità e della facilità di riscossione. Esazione, amministrazione e destinazione di queste imposte spettavano, beninteso, alla camera e non ai ceti, ai quali era concesso il semplice controllo delle operazioni attraverso la nomina di tre commissari. Nella dieta del 1620 furono avanzati i progetti di un'imposta fissa sulla casa (in ragione di un fiorino per edificio), di un'imposta fondiaria proporzionale (in ragione di una data quota per ogni fuoco), di un'imposta sugli interessi (*Capitalzinssteuer*) o, infine, di uno *Schenkpfennig*. Nel 1621 si parlò nuovamente di *Schenkpfennig* o, in alternativa, dell'introduzione di un'imposta patrimoniale (*Vermögenssteuer*).

A tutte queste proposte i ceti opposero una resistenza tenace e motivata: contestarono il principio stesso che fosse necessario introdurre nuovi sistemi di prelievo, dato che l'economia territoriale non godeva della migliore salute; sottolinearono che, in ogni caso, l'allargamento del prelievo sarebbe dovuto andare a giovamento delle finanze cetuali, il cui debito rimaneva ben lungi dall'essere estinto, e non certo a vantaggio della camera arciducale; misero in discussione, infine, la presunta equità dei

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 155-157; J. BÉRENGER, *Resistenza dei ceti*, pp. 21-26. Opposta l'interpretazione dei due storici circa la posizione di Christoph Besold, il giurista che più si occupò dell'accisa in area asburgica nella prima metà del Seicento.

nuovi sistemi proposti da Leopoldo. A questo proposito, fu fatto notare che l'imposta sul vino – oltre ad aver più volte fallito – andava a detrimento dell'economia generale del paese e istituiva sperequazioni tra l'area produttrice (il Sud) e l'area solo consumatrice (il Nord); oppure, che l'accisa sulle case era in realtà già presente sul territorio, essendo la *Landsteuer* calcolata sulla base del valore fondiario e immobiliare espresso in fuochi, e che dunque l'introduzione della *Gebäudesteuer* rappresentava la duplicazione di una tassa preesistente⁵⁵. L'azione difensiva dei ceti si concluse con una sostanziale vittoria, pagata tuttavia a caro prezzo: le troppo innovative proposte della corte furono ritirate e riposte nel cassetto in attesa di tempi migliori, ma il paese dovette convenire che qualcosa andava comunque fatto, non essendo possibile controllare il debito e fornire al principe gli aiuti necessari alla difesa basandosi solo sulla continua accensione di crediti. Per limitare il circolo vizioso, salvaguardando al tempo stesso l'essenza della *Landsteuer*, i ceti riproposero, alla dieta del 1620, la formula dello *Zwangsanleihe*, il prestito forzoso, calcolato sulla medesima base imponibile della steora territoriale: si trattava in pratica del raddoppiamento dell'imposta ordinaria, nel senso che ogni contribuente avrebbe dovuto, all'atto del pagamento della propria quota, versare anche un identico importo quale prestito alle casse arciducali. Il 'prestito' non fu, ovviamente, più restituito: e già in occasione della dieta successiva, nel deliberare un'analoga misura, si preferì parlare di «dono libero e spontaneo» del paese al proprio signore.

La deliberazione del 1620 diede origine a una consuetudine: il meccanismo della *Landsteuer* fu salvaguardato, ma la moltiplicazione del termine di steora ordinaria divenne il sistema usuale per fronteggiare le crescenti necessità finanziarie della camera arciducale e dei ceti stessi. Il sistema si sviluppò nel giro di pochi anni: a seconda delle esigenze della corte e della disponibilità del paese, si disposero aumenti del 100%, del 75%, del 50% o del 25% rispetto all'ammontare ordinario, calcolando di volta

⁵⁵ Sui contenuti delle discussioni dietali tra 1619 e 1621 cfr. T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 174-181; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 196-198.

in volta il fante steorale (normalmente valutato in 36 fiorini) in 72, 63, 54 o 45 fiorini.

La rivalutazione della *Landsteuer*, che veniva in tal modo riproposta a fondamento del sistema fiscale tirolese, rese improcrastinabile la revisione dei congegni di riscossione e, soprattutto, della catastizzazione complessiva: era infatti necessario, per rendere credibile la scelta a difesa del vecchio sistema, recuperare attraverso la riorganizzazione della base imponibile i circa 1.250 fanti che, mediamente, rimanevano non riscossi. L'arciduca Leopoldo, abbandonata per un momento la propria opposizione di principio alla *Landsteuer* e accolto il parere del governo, accettò – già alla dieta del 1621 – di disporre l'avvio delle operazioni di rettifica degli estimi, riservandosi, in caso di fallimento, di ricorrere d'ufficio all'imposta patrimoniale. Ebbe così inizio, in tutto il territorio, una nuova fase di riforma del sistema, paragonabile agli emendamenti del 1529 e del 1545: ma in questa occasione le difficoltà furono maggiori e l'esatta rilevazione della ricchezza del paese fu complicata dallo stato di guerra e soprattutto dalle tempeste monetarie e dal blocco dei commerci che coinvolsero pesantemente contea e vescovati, falsando e condizionando stime e perizie.

Il mandato arciducale per il rinnovo degli estimi venne pertanto emanato, con cinque anni di ritardo, soltanto il 4 marzo 1626: vi erano contenute precise istruzioni circa la descrizione dei beni, che era affidata alle autorità cittadine e di giurisdizione (con l'ausilio di esperti della camera) per i beni dei ceti inferiori, ad apposite commissioni per le rendite di nobili e prelati⁵⁶. Alle attese non corrisposero tuttavia i risultati. Le operazioni, per le quali il governo aveva concesso un termine massimo di due anni, si sarebbero in realtà prolungate all'infinito, raggiungendo di volta in volta risultati parziali e poco soddisfacenti: un'effettiva revisione dei catasti tirolesi avrebbe potuto definirsi compiuta soltanto un secolo e mezzo più tardi, in circostanze del tutto diverse, con la promulgazione nel 1784 del catasto teresiano.

⁵⁶ Pubblicato in W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 199-203.

Il 1626 rappresentò un anno cruciale nella storia della fiscalità territoriale non tanto perché segnò l'inizio della riforma degli estimi, quanto per gli esiti della dieta celebrata nella capitale tirolese dall'11 maggio al 20 giugno. In tale occasione l'arciduca Leopoldo, ritirando gli utili della 'concessione' fatta ai ceti sul rinnovo degli estimi, fu in grado di imporre al paese l'introduzione di un sistema di prelievo a lui certo più gradito: un'imposta sui capitali a prestito (*Capital- und Gewerbesteuer*), applicata a tutti gli abitanti del territorio (vescovati compresi) in possesso di patrimoni e censi, in ragione dello 0,25% (15 carantani per ogni 100 fiorini), con esenzione di chiese, ospedali e confraternite. Contrariamente alle aspettative di Leopoldo e dei suoi consiglieri la riscossione incontrò non poche difficoltà: negli anni Trenta risultarono pervenuti in erario soltanto 60.438 fiorini complessivi⁵⁷. L'imposta non soddisfece inoltre l'esigenza di equità tante volte propugnata da Leopoldo giacché, nonostante l'esplicito divieto, la maggior parte dei possessori di capitali in prestito scaricò l'aliquota sui debitori. Poco soddisfatto della *Capitalsteuer* ottenuta in dieta, pochi mesi dopo Leopoldo, nonostante la contrarietà dei ceti, decise d'autorità anche la reintroduzione dello *Schenkpfennig*, nella misura di un fiorino e mezzo per *Bozner Yhre* di vino, 45 carantani per *Bozner Yhre* di birra e 15 carantani per analoga quantità di acquavite. L'episodio è indicativo, in quanto la capacità di decisione autonoma del *Landesfürst* rivela una certa recessione dei ceti rispetto alle loro prerogative: d'altra parte, l'iniziativa di Leopoldo seguì, con alcuni decenni di ritardo, il modello della maggior parte dei territori imperiali, i cui principi già da tempo si erano riservati il diritto di imposizione unilaterale di simili imposte. L'esito complessivo della gabella non fu disprezzabile: l'introito per gli anni 1629-1633 (non essendosi conservati i rendiconti camerati del 1627 e del 1628) superò i 333.000 fiorini. Ancora una volta,

⁵⁷ Dei quali 9.604 provenienti dalla Oberinntal, 15.758 dalla Unterinntal, 3.721 dal quartiere all'Isarco, 3.322 dalla Pusteria, 10.891 dal quartiere all'Adige, 12.405 da Burgraviato e Venosta, 1.406 dal quartiere superiore ai Confini Italiani e 3.331 dal quartiere inferiore ai Confini Italiani: cfr. T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 187-189; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 204-205.

tuttavia, dal vescovato di Trento non giunse nemmeno un carantano, mentre Bressanone utilizzò i ricavi per uso interno⁵⁸.

Al di là delle conseguenze sul piano contributivo, la dieta del 1626 rappresentò un momento nodale anche e soprattutto per le relazioni fiscali all'interno della compagine trentino-tirolese e per la tenuta stessa del sistema fondato sul *Landlibell*: fu infatti in questa occasione che venne definitivamente alla luce l'antitesi di principio tra vescovati e contea del Tirolo, latente sin dal tardo Cinquecento. Da alcuni decenni – come si è visto – le amministrazioni vescovili avevano informato il proprio atteggiamento a principi di rigorosa prudenza. E anche l'istruzione rilasciata al consigliere Bernardo Merlo per la dieta del 1619, pur non escludendo la possibilità di trattare qualche forma di contributo alle necessità comuni, era rigorosa sul piano formale: se i commissari arciducali avessero proposto tributi alternativi, come lo *Schenkpfennig* (il che puntualmente avvenne), si sarebbe dovuto «gagliardamente replicare per le compattate, come libello dell'Undeci, [che il vescovato] non è tenuto ad altra contributione che a quella che concerne la commun defesa del paese et vescovato, come confederato per tal causa con esso paese»⁵⁹.

Un memoriale databile al 1621 testimonia poi quanto il turbinoso debutto dell'arciduca avesse incoraggiato i vescovati nella ricerca delle proprie ragioni e fino a che punto, di fronte all'offensiva del *Landesfürst*, il tessuto della dieta rischiasse di lacerarsi in una pericolosa polemica di tutti contro tutti⁶⁰. Il memoriale enuncia alcune proposte atte a favorire la ricercata autonomia fiscale dei principati ecclesiastici e ad eliminare le principali fonti di dissidio con l'amministrazione tirolese. I problemi principali sono due: due modi infatti «stilano li sudditi del Conte del

⁵⁸ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 190-191; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 206.

⁵⁹ AST, APV, LD 12, cc. 22-26 (s.d., ma 1619).

⁶⁰ *Considerationi contra la pretesa raggione e consuetudine dalli sudditi del Conte del Tyrol, di dover et esser tenuti li vescovadi di Trento e Bressanone e sudditi di quelli contribuir con essi loro, et esser sottoposti ad maiora vota*, AST, APV, AT XXIV 9, cc. 225-228 (s.d., ma 1621). Sul contesto cfr. anche A. BRESCIANI, *Erzherzog Karl von Österreich*, pp. 150-154.

Tyrol» – così esordisce lo scritto – «per tirar li Vescovadi di Trento e Bressanon ... alla sogettione e contributione con essi loro». Il primo consiste nella pretesa che i vescovati si pieghino, in occasione di congressi e diete, al voto della maggioranza (pur essendo i ceti in vantaggio di tre voti a uno nei congressi minori, di sei a uno nei maggiori e addirittura di cento a uno nelle diete); il secondo consiste nell'usanza di attribuire agli esattori tirolesi piena competenza sulle riscossioni in territorio vescovile.

Il primo aggravio riproponeva dunque il problema del voto a maggioranza, presentato in tutto il suo potenziale destabilizzante: si trattava di un aspetto tecnico, ma tutt'altro che disgiunto dal retroterra costituzionale della dieta tirolese. Il principio di maggioranza è infatti correttamente applicabile a corpi omogenei, ma qualora in un'assemblea si misurino componenti eterogenee esso diventa strumento di dominio e controllo per la parte maggioritaria e fonte di coazione per tutte le minoranze non omologabili: il problema era ben chiaro ai tecnici trentini e brissinesi, che avevano assistito ai reiterati dibattiti in materia presso la dieta imperiale – spaccata tra cattolici e protestanti ma infine pervenuta al principio della *amicabilis compositio* tra i due partiti confessionali – e che ben conoscevano esperienze diverse e più garantiste, come quella della dieta polacca, dove il meccanismo del *liberum veto* assicurava il principio di unanimità⁶¹. Viceversa, la dieta tirolese si era irrigidita nella difesa di un rigoroso meccanismo maggioritario, attraverso il quale il governo di Innsbruck e i ceti territoriali avevano veicolato riforme e decisioni non sempre favorevoli alla minoranza vescovile. Lo stesso strumento della protesta, abbondantemente utilizzato dai rappresentanti di Trento e Bressanone, per quanto utile alla salvaguardia del puro diritto, rischiava di perdere efficacia di fronte alla continua reiterazione delle situazioni di fatto: la dieta stava guadagnando una sorta di possesso sul diritto d'imposta dei vescovi, e sempre meno era disposta, di fronte alla

⁶¹ Il dibattito intorno al principio di maggioranza nei processi decisionali del *Reichstag* e il significato costituzionale della 'protesta' sono analizzati in K. SCHLAICH, *Die Mehrheitsabstimmung im Reichstag*, sulla dieta polacca cfr. A. WYCZANSKY, *Le phénomène de l'unanimité*.

protesta, a riaprire le trattative. A questa precisa situazione si riferiva il memoriale, lamentando che, «per il maledetto rispetto humano» e per «vilissimo timore», i sudditi tirolesi non osassero rifiutare alcuna prestazione, coinvolgendo senza ragione vescovi e capitoli, che pure erano e intendevano restare «separati, confederati e non incorporati né soggetti al Conte de Tyrol». Per questo motivo, gli autori del documento proponevano che, all'infuori della difesa e degli interessi comuni, contea e vescovati potessero agire «separatamente et privatamente», attraverso votazioni distinte e «lasciando alli sudditi del Conte di Tyrol il fastidio de agiutar e soccorrer in li bisogni privati il loro Principe».

Quanto al secondo aggravio – le ingerenze degli esattori tirolesi nelle riscossioni in territorio vescovile – si riteneva opportuno che i vescovi istituissero una cassa specifica e potessero nominare propri esattori. Infatti, «essendo liberi padroni della borsa e conti de Vescovadi», principe e ceti tirolesi potevano gestire i propri reciproci rapporti senza curare i legittimi interessi e le proteste degli stati ecclesiastici confederati, sempre meno intenzionati per parte loro a sovvenzionare l'incolmabile voragine finanziaria del *Land*. Viceversa, «facendosi li Vescovadi concordevolmente padroni del loro proprio erario», essi avrebbero evitato l'onta degli esattori tirolesi all'opera nelle giurisdizioni vescovili, avrebbero gestito autonomamente la difesa dei propri territori, schivato i disagi causati dalla presenza delle soldatesche straniere e salvaguardato privilegi e prerogative dello stato ecclesiastico. Quale impressione i delegati vescovili riportassero delle adunanze dietali emerge tangibilmente nel sarcasmo riservato ai ceti in chiusura di memoriale. *In cauda venenum*, sotto forma di richiamo ai pavidi sudditi tirolesi perché adottassero una condotta più decisa e dignitosa nei confronti del loro signore:

«alli sudditi del Conte del Tyrol il retirar la borsa de Ecclesiastici e Vescovadi, che causava tanta baldezza de assentir precipitosamente ad ogni richiesta del Conte de Tyrol, darà occasione de invigilar melio al comun beneficio e proprio d'essi. Et il soccorso di Vescovadi saria più notorio, e col mezo della resistenza de Vescovadi potranno gli sudditi del Conte de Tyrol farse scudo che non son boni per sé opponersi, non che recusar, per il servil timore, alle richieste del sudetto Conte».

La richiesta di autonomia dei vescovati, tanto nel processo decisionale quanto nella gestione dell'erario, era destinata a smuovere nel profondo le acque della politica territoriale. Riferendosi all'idea, diffusa a tutti i livelli nella contea, di un'unità originaria e sacra con i vescovati, la svolta di Trento e Bressanone fu bollata come sovversiva e separatista: su questo tema di fondo si sarebbe innestata l'intera polemica fiscale del decennio successivo. Per il momento, in ogni caso, il tentativo di giocare sulla rivalità principe-ceti e sui timori diffusi nella popolazione tirolese era destinato a fallire. Lo schermo della presenza in dieta dei vescovati e il loro contributo (per quanto ridotto) al prelievo facevano comodo a entrambi i poli dello stato dualistico tirolese. Perciò le proposte elaborate dalle cancellerie vescovili si arenarono: le trattative condotte alla dieta di Innsbruck, nel medesimo 1621, non rivelano una conflittualità superiore alla media, tanto che il delegato trentino Bernardo Merlo si conformò alla linea della maggioranza, rifiutando l'introduzione dello *Schenkpfennig* e accettando il raddoppiamento della *Landsteuer*⁶². Quando però i governi vescovili trovarono il coraggio di portare le proprie proteste e le proprie proposte davanti alla massima assise, facendole inserire nell'ordine del giorno dei negoziati dietali, il dibattito prese tutt'altra piega, scatenando la polemica sulla pretesa «Separation» dei vescovati e condizionando l'intero clima politico territoriale.

5. *La dieta di Innsbruck del 1626 e la controversia sulla separazione dei principati ecclesiastici*

Se alla dieta del 1626 i delegati vescovili decisero di scoprire le proprie carte e di rivendicare esplicitamente la specificità della posizione dei loro principi, anziché rifugiarsi come in passato in formule di rito, ciò avvenne per la necessità di giocare d'anticipo rispetto alle prevedibili infiltrazioni del potere comitale nelle competenze vescovili in materia contributiva. Alcuni segnali

⁶² AST, APV, AT XXI 4.1, cc. 81-87, 3 luglio 1621; AST, APV, SL LXV 16, 10 luglio e 18 luglio 1621.

lasciavano presagire difficoltà e polemiche: il recente editto sul rinnovo degli estimi prometteva numerosi e intricati contratti proprio in relazione alle operazioni di stima all'interno dei vescovati; inoltre il rappresentante del vescovo di Trento si attendeva rimostranze e recriminazioni per via di una recente quanto insolita circostanza. Ce ne informa l'istruzione rilasciata a Bernardo Merlo per un congresso minore convocato a Bolzano il 28 aprile 1625 ma poi sospeso, il cui ordine del giorno era pertanto confluito in quello della dieta: era accaduto che il vescovo non solo non aveva ancora pagato il doppio termine di steora autorizzato dalla dieta del 1621 (fatto di per sé tutt'altro che insolito), ma ne aveva anche respinto l'introduzione nel territorio episcopale in forza della clausola che prevedeva l'esplicita ratifica vescovile del consenso di massima espresso dal delegato in dieta. La quale ratifica era stata negata (e su questo punto era lecito attendersi sdegnate proteste) in considerazione del fatto che il vescovato era debitore di 6.000 fiorini di imposte arretrate, che le finanze vescovili erano messe a dura prova dall'alterazione della moneta e che la crisi delle fiere di Trento e la mancanza di generi di prima necessità costringevano a ricorrere alle ultime disponibilità. Coerentemente, l'istruzione proibiva al Merlo di acconsentire a qualunque nuova contribuzione⁶³.

Alla dieta del 1626, in continuità con la linea espressa sin dalla fine del secolo precedente ma in termini assai più espliciti, i delegati trentini furono incaricati di prevenire rimbrotti, proteste e pressioni indebite rimarcando fin dal principio la speciale posizione del vescovato nei confronti del *Landesfürst* e dei ceti tirolesi. Un accordo preventivo con Bressanone aveva dato il via libera all'iniziativa, come apprendiamo dal contenuto di un'istruzione rilasciata dal consiglio aulico di Trento a un suo rappresentante, inviato a Bressanone a dieta in corso per concordare alcuni aspetti dei negoziati comuni⁶⁴. Su questa

⁶³ AST, APV, LD 12, cc. 128-135, 26 aprile 1625; AST, APV, LD 12, cc. 136-137 (s.d., ma settembre 1625).

⁶⁴ «L'Illustrissimo Vescovo di Bressinone et l'Illustrissimo signor Cardinale nostro [Carlo Gaudenzio Madruzzo] – si ricordava nell'istruzione – si sono intesi che, per conferma delle ragioni delli duoi episcopati non si dovesse

base, il governo vescovile trentino (guidato dal suffraganeo Pietro Belli e dal coadiutore Carlo Emanuele Madruzzo) aveva rilasciato al proprio ambasciatore confacente istruzione⁶⁵. Si prevedeva che i contenuti della dieta avrebbero riguardato essenzialmente due punti: il giuramento e la prestazione del dovuto omaggio all'arciduca Leopoldo, che da pochi mesi aveva ottenuto il pieno possesso della contea, e il conseguimento degli strumenti necessari per fare fronte alle spese per la guerra di Valtellina, al debito della camera arciducale e al debito delle casse cetuali. Quanto al primo punto, il delegato trentino avrebbe naturalmente dovuto astenersi da ogni atto contrario all'immediatezza imperiale del principato, alle regalie del proprio signore, al tenore dei trattati fra Trento e la contea tirolese, vigilando al tempo stesso che nessun suddito del vescovato (in primo luogo l'eventuale delegato cittadino di Trento) o di luoghi riconosciuti quali feudi vescovili (come Nomi, Calliano e Besenello, i Quattro Vicariati) compisse atti pregiudizievoli alla sovranità vescovile. Quanto alle contribuzioni, i casi potevano essere due: che fossero richieste per la difesa del paese, oppure per necessità particolari dell'arciduca. Nel primo caso il vescovato non avrebbe rifiutato di concorrere a contribuzioni comuni, per quanto – a rigore – il *Landlibell* non lo obbligasse a farlo, essendo la guerra di Valtellina stata dichiarata senza avvertirne i confederati. Ma, previe condizioni favorevoli circa importo e scadenze, vescovato e città avrebbero comunque fatto del loro meglio per assolvere al proprio dovere. Qualche problema supplementare riguardava il clero (con eccezione del capitolo): la possibilità di tassare i beni ecclesiastici era infatti limitata all'imposta ordinaria e ai debiti maturati sulla stessa; ogni altro tipo di prelievo incorreva nel divieto espresso dalla *Bulla in Coena Domini* e dallo stesso diritto canonico, sicché ogni nuova imposizione straordinaria (come la stessa duplicazione di termini steorali) andava negoziata direttamente a Roma, da parte del cardinale Madruzzo, con il pontefice. Quanto poi ai mezzi per procurare il denaro necessario

nella presente dieta obligarsi né concorrere con li stati sudetti [i ceti tirolesi] se non per la difesa pubblica, e non per il particolare di Sua Altezza» (AST, APV, LD 11, cc. 47-51).

⁶⁵ AST, APV, LD 11, cc. 131-140, 27 aprile 1626.

alla difesa e alla riduzione del debito provinciale, non essendo accettabili per Trento né la riforma degli estimi (ritenuta lunga, dispendiosa e pregiudiziale alla libertà ecclesiastica) né gabelle vinarie o di altro tipo (che colpivano il territorio in maniera ineguale), il governo vescovile si sarebbe riservato il modo per riscuotere la quota spettante alla mensa vescovile, alla città e – fatte salve le riserve di cui sopra – al clero. Nel caso invece si fosse trattato di prestare soccorsi finanziari alle necessità private dell'arciduca o della sua camera, il delegato trentino avrebbe dovuto presentare le concrete difficoltà e, soprattutto, richiamarsi alla lettera del libello, delle compattate e della notula di Spira, rifiutando quanto non espressamente prescritto, distinguendo la posizione del vescovato rispetto a quella della *Land-schaft* tirolese ed evitando di appiattare tale differenza dietro lo schermo della votazione a maggioranza.

A sostenere il compito fu chiamato il canonico Giacomo Migazzi, allora cancelliere di Trento e figura di notevole rilievo nella vita politica regionale, proveniente da una famiglia della bassa nobiltà vescovile, dottore in teologia e diritto; la rappresentanza del capitolo fu affidata al canonico Ernesto Trapp, il quale ricevette istruzioni ancora più restrittive. Appena giunto a Innsbruck, però, Migazzi si ammalò: malattia diplomatica, causata dalle «gran difficoltà ch'egli forse antevideva, che si scopririano in questa Dieta»⁶⁶, secondo il parere del consigliere Bernardo Merlo, veterano di tante adunanze territoriali, immediatamente chiamato a sostituirlo. Merlo non condivideva la rigorosa posizione del consiglio aulico e, soprattutto, non desiderava affatto assumersi la responsabilità di illustrarla e difenderla davanti all'arciduca e ai rappresentanti dei ceti⁶⁷. Furono tuttavia sufficienti le prime, timide parole scritte in proposito per far scattare l'immediata reazione dei consiglieri del cardinale, che lo

⁶⁶ AST, APV, LD 11, cc. 147-148, 14 maggio 1626.

⁶⁷ «Io mi governerò – scriveva Merlo al consiglio aulico di Trento – al meglio che so et poterò, però l'opinione delli di Bressinone è che ogni modo converrà a dover condescendere a qualche cosa, et non a parte o separatamente, ma in cumulo come è stato consueto»: AST, APV, LD 11, cc. 143-144, 9 maggio 1626.

diffidarono dall'agire autonomamente e gli minacciarono, in caso contrario, la disgrazia del principe:

«se bene deve bastargli per suo governo nella presente Dieta quello che a lunghi discorsi tenuti in consiglio a viva voce ha inteso ... nondimeno, vedendo dalle sue delli 9 del corrente le propositioni che stima doversi fare ... non restando noi sodisfatti di questa sua dichiarazione, con la quale viene a insinuare che non stii nella volontà sua il governarsi in conformità d'essa instruzione et lettere, et però venemo a dirle che niente che non puossi come dipendente dalla volontà farsi, e non sii stato pesato con la bilanza della ragione et con le forze nostre: doverà per tanto il tutto osservare come contengono l'istruzione et lettere suddette, né scusarsi in parte alcuna da quelle, sicuro che facendolo si manterrà la buona gratia dell'Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale Patrone, come contravenendo incorrerebbe la sua disgratia»⁶⁸.

Bernardo Merlo fu colpito nel vivo dalle parole dei suoi superiori: fece presente che quanto ordinato nell'istruzione avrebbe sicuramente causato il «disgusto» di principe e ceti e che il perseverare in tale posizione avrebbe procurato solo guai e disgrazie, mentre la disponibilità anche a piccole concessioni nelle consuete forme avrebbe tranquillizzato tutti senza compromettere la posizione del vescovato, così come – d'altronde – la reputazione sua e del canonico Trapp, pazientemente costruite in anni di fedele e inoffensivo servizio:

«intervien a me et al Signor Canonico Trapp con gran angustia di mente in che maniera ci habbiamo da governare, per schivar un incommodo ch'intriamo in qualche altri intrighi. Hora mi sonno pentito più volte di haver accettato questo incargo, et che saria stato meglio Monsignor Illustrissimo Coadiutore et li Signori del Consiglio havessero elletto qualch'altro soggetto più idoneo: a questo modo come mi scrivono li Signori del Consiglio, mi mettono in pericolo di cascare in disgratia dell'Illustrissimi Patroni, il che saria la remunerazione della mia sì longa servitù quasi tutto il tempo della vita mia»⁶⁹.

Nonostante perplessità e timori, tuttavia, tanto il delegato vescovile quanto il collega del capitolo si attennero alle direttive. La dieta ebbe inizio solo l'11 maggio, dopo che i ceti ebbero concordato con Leopoldo le modalità del giuramento e del-

⁶⁸ AST, APV, LD 11, cc. 145-146, 12 maggio 1626.

⁶⁹ AST, APV, LD 11, cc. 147-148, 14 maggio 1626.

l'omaggio; ai delegati trentini e brissinesi fu risparmiato qualsiasi coinvolgimento nella cerimonia e, di conseguenza, qualsiasi motivo di protesta o di resistenza. La proposizione arciducale corrispose alle attese⁷⁰: in sostanza, si chiedeva a ceti e vescovati di deliberare circa il sistema migliore per procurare denaro da utilizzarsi a parziale copertura dei debiti della camera (ammontanti a circa 4.000.000 di fiorini), dei debiti della cassa provinciale (cioè dei ceti, ammontanti a circa 2.200.000 fiorini), nonché delle più urgenti spese di guerra. Le commissioni dietali discussero a lungo intorno alle proposte arciducali, esaminando varie soluzioni: da parte dei vescovati giunse la proposta di tassare «vini, grani, animali, feni, grassine et similia, quello ch'ogni uno ha da vendere oltre quello ch'ogni uno usa et adopra in casa propria, sin un carantano per fiorino»⁷¹; altri, più fiduciosi, proposero un contributo personale volontario da parte di chiunque ne avesse la possibilità, oppure l'imposizione di un fiorino per ogni casa o, ancora, la riscossione di due o tre termini straordinari di steora. Alla fine, come era prevedibile, la dieta si concentrò intorno a quest'ultima proposta: si decise di riscuotere due termini straordinari per due anni, per un gettito nominale di 360.000 fiorini, 145.000 dei quali destinati a sua altezza per le necessità della difesa e per il mantenimento della corte; ci si scusò di non potere – nelle attuali condizioni – fare nulla a favore della camera arciducale.

La replica dei ceti venne pubblicamente letta in dieta soltanto il 22 maggio, ben undici giorni dopo la lettura della proposizione arciducale. I motivi del ritardo, anziché essere passati sotto silenzio, vennero esplicitamente indicati in una postilla della replica stessa, che si configurava come palese attacco alla posizione dei delegati trentini e sanciva, rendendolo pubblico, il conflitto sorto tra costoro e la cetualità tirolese⁷². Era stato

⁷⁰ Se ne trova copia in AST, APV, AT XXI 4.1, cc. 71-78.

⁷¹ AST, APV, LD 11, cc. 114-116, 19 maggio 1626. Di analogo tenore la lettera di Antonio Crosina al vescovo di Bressanone, AST, APV, LD 11, cc. 125-126.

⁷² «Cum vero legatus Tridentinus non aliter neque alio modo quam ad retractationem et revocationem, idque ex defectu mandati, eiusdemque Capi-

l'inaudito atteggiamento di Merlo e di Trapp, appoggiati dai colleghi di Bressanone (che erano il vescovo suffraganeo Antonio Crosina e il consigliere Hans Gaudenz Leopoldt), a dominare la scena e a condizionare lo svolgimento dei lavori. Le reiterate dichiarazioni che Trento e Bressanone avrebbero deliberato individualmente sulle richieste dell'arciduca, senza considerare vincolanti le decisioni prese a maggioranza; che non avrebbero concesso alcun tributo a beneficio privato del principe, come contrario alla lettera del *Landlibell*; che, per difetto di mandato, il governo trentino si sarebbe riservato di esprimere esplicita conferma e di decidere autonomamente le modalità di riscossione; che la partecipazione del clero a qualunque tributo diverso dalla normale imposta ordinaria sarebbe stato condizionato all'esplicita dispensa papale: tutto ciò aveva disorientato e posto in imbarazzo l'intera assemblea e in particolare il congresso minore, deputato a trattare le questioni fiscali e teatro delle esternazioni dei rappresentanti vescovili. La reazione dei ceti alla «praetensam Separationem» e la ricerca di un appoggio in corte furono immediate ed energiche, tanto da convincere i delegati di Bressanone a contattare immediatamente i propri superiori per ottenere l'autorizzazione a negoziare un qualche accomodamento: il 15 maggio, il vescovo Agricola concedeva al proprio suffraganeo l'autorità di trattare – nonostante il patto con Trento – anche sui contributi per le esigenze particolari dell'arciduca⁷³. Il giorno dopo, informato dell'iniziativa brisinese e a sua volta investito del problema, anche il governo trentino ammorbidiva la propria posizione: si permetteva a Bernardo Merlo di concedere un moderato sussidio all'arciduca, purché lo si facesse «con intelligenza di Bressanone» e «a parte

tuli Deputatus, Capituli et Cleri nomine, nullatenus huc descendere neque secundum antiquam consuetudinem simul subscribere voluerint, adeoque maximo cum incommodo Comitum praesentia prolongari contingat, Ordines praetensam eorum Separationem nequaquam acceptarunt, sed contra ipsam et de inutilibus expensis protestarunt Suam Serenissimam Celsitudinem rogando, Archiducalis et Principis potestatis et autoritatis jure apud eos agere, quo omnia in pristino statu remaneant et inseparabiliter ad finem dirigantur». Copie della replica, in tedesco e latino, in AST, APV, LD 11, cc. 72-79.

⁷³ AST, APV, LD 11, cc. 93-96. Sulla posizione del vescovato di Bressanone alla dieta del 1626 si veda anche I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 36-39.

dalli altri stati»; tutto il resto rimaneva legato alla lettera dell'istruzione⁷⁴.

La lettera con le nuove autorizzazioni pervenne a Bernardo Merlo il 19 maggio: nel frattempo, l'ambasciatore trentino e il canonico suo collega avevano dovuto subire la disapprovazione, la malevolenza e il «disgusto» delle autorità tirolesi e dei rappresentanti dei ceti, scandalizzati per la linea separatista dei vescovati e infastiditi dai ritardi causati dalla pretesa di comunicare con Trento ogni particolare delle trattative. Con ansia, Bernardo Merlo tentava di far assaporare ai suoi superiori il clima che gli toccava respirare a Innsbruck:

«Vostra Signoria tra l'altro dice 'Quando quelli di Bressinone cascassero a qualche donativo, che li Signori costì [a Trento] si contentariano di concorrer, et che si dovesse caminar con lor intelligenza [di Bressanone], ma a parte d'altri Stati': sopra questo punto di volersi separare vi è la maggior difficoltà, et causerà forse altro sinistro. Che le Signorie Vostre si imaginino è una cosa consultar et determinar costì, et poi in fatto trovarsi qui in altri frangenti et angustie, che si dica poi che li ministri o mandatari non hanno saputo usar la discrezione. Adonque Vostra Signoria consideri ben ogni cosa: ha da far con un principe altiero, et a questa foggia anco detti stati Tiroloensi ci darano in contro»⁷⁵.

La temuta reazione dei ceti si limitò tuttavia alla presentazione al principe di una protesta contro il contegno dei delegati trentini: l'iniziativa ebbe l'effetto di coinvolgere direttamente nella disputa lo stesso arciduca Leopoldo, che inviò al Merlo e al Trapp un'energica diffida, contro la quale nulla poté la controdeduzione dei due diplomatici⁷⁶. Non servì a placare le

⁷⁴ AST, APV, LD 11, cc. 127-128, 16 maggio 1626. Nessuna concessione giunse, al contrario, dal capitolo di Trento.

⁷⁵ AST, APV, LD 11, cc. 147-148, 14 maggio 1626. E ancora, a proposito della decisione di inviare il consigliere Leopoldt a Bressanone: «Volendo li Signori Provinciali, che per parte di Vescovati si dovesse unitamente concorrer a tali resoluzioni, ma non estendendosi li nostri mandati di procura et istruzioni tanto inanti, et non volendo li Stati admettere alcuna separatione et distinzione, stiamo Dio sa in non piccolo travaglio di haver qualche strano incontro ... qualche notabil disturbo o incommodo et malavolenza delli stati provinciali, che diversamente mormorano».

⁷⁶ Copie latine e tedesche in AST, APV, LD 11, cc. 92-113, 119-124.

acque nemmeno la contenuta apertura del governo trentino: essa non risparmiò all'ambasciatore i duri rimbrotti dell'arciduca, il «principe altiero», che in ben due occasioni fece conoscere al Merlo tutta la propria insoddisfazione. Ricevendo Merlo e Trapp il 20 maggio, Leopoldo ribadì l'impossibilità di accettare la separazione tra vescovati e corpo del paese, accusando loro e i loro signori di essersi presi gioco di lui dopo avergli garantito piena disponibilità e aggiungendo che – perseverando Trento nella sua posizione – avrebbe interessato del problema la dieta imperiale e fatto assumere convenienti contromisure:

«Sua Altezza ci ha fatto una gagliarda admonitione ... con dire, se per parte del Vescovato per degni rispetti siano per accomodarsi come quelli di Bressinone et altri stati congiuntamente, come sempre è stato, bene; se non, potriano causare cose tale, che a suo tempo si pentiriano ... che Sua Altezza non è usato d'esser scherzato et che a Roma per parte del signor Cardinale havea havuto buona intentione che li suoi Deputati sariano instrutti per accomodarsi nelle Diete et in ogni occorrenza di ogni bona et convenevole corrispondenza ... Ha anco detto, volendosi per parte del Vescovato inherire d'intromettere, nelli negotii temporalì et contributivi che s'aspettano a Sua Altezza come protettore, l'Authorità Pontificia et Bulla Coena Domini, debbono molto ben avvertire che in ciò vi è l'interesse dell'Imperatore, delli Principi Ecclesiastici Elettori, Arcivescovi et Stati Imperiali et principi seculari, che saria di gran consequentia, et daria in occasione di Dieta Imperiale causa di trattar che si levassero a Trento le regalie temporalì»⁷⁷.

Anche il conte Fortunat von Wolkenstein, camerlengo di corte, consigliò ai delegati trentini di concedere qualcosa, con riserva di tutte le prerogative e privilegi: tanto più che Bressanone aveva già ceduto. Due giorni più tardi, Merlo e Trapp furono nuovamente convocati a corte. Alle considerazioni già espresse in precedenza, l'arciduca intendeva aggiungere la sua profonda irritazione nel vedere la propria reputazione posta a rischio nel momento in cui entrava nel pieno possesso della contea; sottolineò che, se il vescovato di Trento si sentiva ingiustamente gravato, avrebbe dovuto esprimere la propria insoddisfazione nelle sedi opportune e nei termini corretti e, congedando i suoi interlocutori, giocò la carta della lealtà politica e confessionale: da tutti – affermò – meno che da un cardinale, da un vescovato

⁷⁷ AST, APV, LD 11, cc. 85-86.

e da un capitolo cattedrale, la casa d'Austria poteva attendersi tale tradimento, che andava a discapito di tutta la cattolicità e che avrebbe potuto causare pericolose emulazioni⁷⁸.

Le irritate esternazioni dell'arciduca, se diedero motivo di preoccupazione a Bernardo Merlo, non turbarono gli amministratori del vescovato, guidati nella conduzione delle trattative dal coadiutore, Carlo Emanuele Madruzzo (del quale sarebbe interessante approfondire il ruolo, se è vero – come affermato da Leopoldo – che il cardinale zio aveva dato pieno benestare alle richieste arciducali). Il governo trentino precisò i limiti della propria concessione all'arciduca in 80.000 fiorini, da pagarsi in due rate annuali e da riscuotersi autonomamente. Ma naturalmente il problema stava proprio in questa pretesa separatista rispetto al sistema comune. Le missive inviate a Innsbruck in seguito non si discostarono da tale posizione: riflettevano, piuttosto, un consolidamento della stessa nonostante denunce, critiche e proteste da parte del conte del Tirolo e dei ceti. In ogni caso, l'atteggiamento ostruzionistico di Trento non impedì alle trattative di procedere: superato il turbamento iniziale e accettata la complicazione derivante dalla mancata partecipazione trentina alle normali discussioni, i ceti e i rappresentanti arciducali impressero ai negoziati un'andatura più spedita, riuscendo – nell'arco dei venti giorni a cavallo tra maggio e giugno – ad addivenire a una piattaforma comune. Di fronte ai ceti, schierati a difesa della *Landsteuer* e decisi a far riscuotere alcuni termini straordinari per concederne poi una parte al principe,

⁷⁸ «Sua Altezza disse di volersi risentire di questo smaco che nel ingresso del suo governo li occorre in modo tale che quelli che sonno causa si pentiranno ... soggiungendo, quando il Vescovato si sentisse nella quota delle contributioni o in qualche maniera gravato, dovea produrli in altra maniera, et non a questo modo, per mancamento della piena facultà delli commessi, causar tanta tardanza con spesa et disgusto universale ... Sua Altezza è necessitata di dar sopra di ciò pieno raguaglio a Sua Santità e alla Maestà dell'Imperatore, che una tal renitenza di un Cardinale et Vescovo potrà causar per tutto l'Impero qualche mala conseguenza, dovendosi considerare qualmente li heretici erano intenti et ancora sono di opprimere li Cattolici, perché Sua Maestà et casa d'Austria hanno fatto ogni possibil ostacolo et difesa, con esnervarsi del proprio et perciò causatoli gran parte di debiti» (AST, APV, LD 11, cc. 82-83, 22 maggio 1626).

si collocavano la proposta alternativa dei delegati brissinesi e le tendenze innovatrici dell'arciduca Leopoldo. Bressanone avanzò l'ipotesi di applicare una o due contribuzioni in ragione dell'1% sui capitali fruttiferi e propose l'imposizione per due anni di una gabella di un carantano per fiorino su tutte le merci vendute all'interno del territorio: il tutto allo scopo di gravare il meno possibile sulle mense episcopali, in attesa che i nuovi estimi fossero conclusi. Leopoldo, da parte sua, non nascose la sua ben nota contrarietà verso l'imposta territoriale e la sua preoccupazione per le prevedibili difficoltà nella redazione dei nuovi estimi e per le altrettanto prevedibili sperequazioni: propose così un'imposta sui capitali, oltre alla gabella vinaria. Bernardo Merlo, di fronte all'intensificarsi delle trattative, decise autonomamente – per migliorare almeno in parte la propria posizione – di accrescere la concessione trentina: d'accordo con i delegati brissinesi, accettò di discutere su una concessione non più di 80.000 fiorini per due anni, ma di 120.000 per tre anni; nessuna apertura giunse invece dal rappresentante capitolare Trapp.

Alla metà di giugno si addivenne alle conclusioni: il 15 fu letta la replica definitiva dei ceti; il giorno successivo, con la pubblicazione della scrittura conclusiva dell'arciduca e la sottoscrizione del recesso dietale, la lunga adunanza – protrattasi per oltre un mese «con disgusto et incommodo d'ognuno, eccetto li osti»⁷⁹ – ebbe fine. Gli esiti della dieta – come s'è detto – non rappresentarono un successo per Leopoldo (che non per nulla si vide in seguito costretto a imporre d'autorità lo *Schenkpfennig*): gli venivano concessi 195.000 fiorini per le necessità personali e per la difesa (14.000 dei quali, tuttavia, già destinati al pagamento delle truppe), abbonati 66.000 fiorini dal debito della camera verso la cassa dei ceti, accordata una contribuzione a lui gradita come quella sui capitali e sui prestiti; per contro, la dieta insisteva nella difesa della *Landsteuer* e nella prosecuzione della riforma degli estimi, e sorvolava totalmente sul punto che probabilmente stava più a cuore a Leopoldo: le nuove sovvenzioni alla camera,

⁷⁹ Così Bernardo Merlo al consiglio aulico di Trento, AST, APV, LD 11, cc. 41-42, 30 maggio 1626.

che navigava in pessime acque. Il comportamento trentino non era mutato di fronte alle risoluzioni conclusive: in un apposito memoriale, allegato al recesso dietale, Bernardo Merlo dichiarò che Trento concedeva all'arciduca, per necessità personali, la propria quota di un totale di 80.000 fiorini per due anni (contro i 150.000 concessi da Bressanone e ceti); la quota di altri 40.000 fiorini per il terzo anno sarebbe stata concessa dietro esplicita ratifica del cardinale Madruzzo, principe di Trento (questa la formula escogitata dal Merlo per obbedire agli ordini ricevuti, ammorbidendo al tempo stesso la propria posizione); quanto ai 45.000 fiorini per le necessità difensive, entrambi i delegati trentini si dichiaravano d'accordo, con la clausola che le rispettive quote sarebbero state riscosse nei modi ritenuti più opportuni dal governo vescovile, e versate entro i tempi indicati dalla dieta; si affermava infine che il vescovato non intendeva separarsi, ma permanere – come confederato e alle giuste condizioni – nella fedeltà alla casa d'Austria.

Tale dichiarazione non bastò a cancellare le affermazioni precedenti, e neppure l'impressione lasciata da oltre un mese di prese di posizione impopolari. Tanto che, a conferma del suo crescente isolamento, la delegazione trentina fu esclusa dai protocolli conclusivi della dieta e sottoposta ad esplicite intimidazioni⁸⁰. A Bernardo Merlo non rimase che esprimere, per l'ultima volta, tutte le proprie perplessità sugli esiti dell'adunanza, sulle scelte politiche del governo trentino, sulle cattive prospettive che si aprivano nella convivenza tra gli aderenti al sistema fiscale: «l'Arciduca, ministri et tutti questi stati si mostrano molto mal satisfatti» – scriveva il 13 giugno – «che Dio voglia non sia per altro conto dannoso, come vado presentendo»⁸¹. Il vescovato rimaneva così, a conclusione della

⁸⁰ «L'arciduca et suoi consiglieri si mostrano disgustati, non degnandosi nelli recessi di dette scritture mentovare li Comessi di Trento, et li stati anco nel sottoscrivere usano separatione, et per quanto mi vien cegnato, si riservano di risentimento a tempo et occasione», scriveva Bernardo Merlo, AST, APV, LD 11, cc. 21-23, 17 giugno 1626. In effetti, le scritture conclusive del governo arciducale appaiono indirizzate solo ai delegati di Bressanone e agli stati tirolesi, con esplicita esclusione delle delegazioni trentine.

⁸¹ AST, APV, LD 11, c. 26, 13 giugno 1626.

dieta, sotto l'ipoteca della vendetta minacciata dall'arciduca Leopoldo e con una somma di 11.743 fiorini e mezzo da pagare nei successivi tre anni. Aveva tuttavia smosso le acque e portato alla luce un'ormai radicata insoddisfazione: con quali prospettive, solo il tempo avrebbe potuto dirlo.

Per il calcolo delle quote dei tributi concessi in dieta, la cancelleria trentina predispose un prospetto, interessante soprattutto per le informazioni intorno alla situazione del prelievo nel principato ecclesiastico⁸² (cfr. tab. 3). Va notato, in primo luogo, come la renitenza fiscale dei possessori di *unrichtige Knechte* fosse un fatto a tal punto acquisito e istituzionalizzato che le quote venivano calcolate non più sulla base del contingente normale di 5.000 fanti, bensì sulla base di un contingente reale calcolato in 3.722 fanti steorali (cosicché, per esempio, il fante relativo al contributo da 120.000 fiorini non valeva più 24, ma 32,25 fiorini); per lo stesso motivo, considerato dal punto di vista delle contribuzioni steorali tirolesi, il 'vescovato' si era ormai ridotto alla sola mensa episcopale, al capitolo con il clero, alla città di Trento e agli esteriori; ciascuna di queste componenti faceva, infine, parte a sé, per quanto al governo vescovile spettasse una supervisione relativa ai mandati di esazione e ai meccanismi di prelievo: coerentemente risultano confermate le separazioni tra città ed esteriori e tra capitolo e clero.

La dieta di Innsbruck, nonostante i timori di Bernardo Merlo, non produsse nell'immediato conseguenze di particolare gravità per il vescovato: al contrario, negli anni immediatamente successivi la situazione fiscale e, più in generale, l'assetto politico del territorio non si allontanarono da una sostanziale normalità. I semi di un più aperto antagonismo erano tuttavia stati sparsi e le ragioni di contrapposizione emerse nella dieta del 1626 non avrebbero mancato, sollecitate da più energici stimoli, di venire alla luce e di dare vita ad aperte divergenze.

⁸² AST, APV, LD 11, cc. 27-28

6. *Dalla dieta del 1626 alla dieta del 1633: un periodo di tensioni rimosse*

Le minacce e il «disgusto universale» suscitati dal contegno della delegazione trentina durante la dieta del 1626 rimasero, a breve termine, sulla carta: chiusasi l'assemblea, lo scontro rientrò nei margini di una contrapposizione politica priva di riscontri immediati e bisognosa semmai di ulteriori chiarimenti. Lo stesso Leopoldo, d'altronde, dopo aver usato di ogni suo potere per venirne a capo, aveva voluto congedare il portavoce avversario con parole concilianti: a Bernardo Merlo, che gli porgeva il proprio omaggio e si scusava per la poca soddisfazione concessagli dal vescovato, l'arciduca aveva offerto comprensione e la speranza di trovare un rapido accomodamento⁸³. A sconsigliare al principe una più incisiva azione nei confronti di Trento contribuirono poi, tre anni dopo, anche gli esiti della perizia da lui affidata ai propri consiglieri, i quali, dopo aver lungamente meditato la questione, avevano concluso che il vescovato non era privo di ragioni e che non era pertanto prevedibile a quali risultati avrebbe potuto portare l'apertura di una vertenza di fronte alle competenti sedi giuridiche dell'impero. La lettera del *Landlibell*, a parere del governo tirolese, dava ragione al punto di vista vescovile, né si poteva trovare un sostegno alla posizione arciducale nelle compattate, che contenevano, tutt'al più, un richiamo alla reciproca buona volontà; troppo debole risultava inoltre l'argomentazione secondo la quale i contributi vescovili alla camera si sarebbero giustificati in relazione a un più ampio «Grundvertrag» concernente il rapporto di protezione tra contea e vescovato (nel senso che il conte del Tirolo avrebbe potuto garantire la protezione al vescovato solo in quanto le sue finanze glielo consentissero); si ammetteva infine che tutte le reversali rilasciate ai vescovati per le contribuzioni eccedenti gli obblighi previsti dal *Landlibell* riconoscevano il carattere libero e spontaneo delle stesse e non potevano pertanto essere utilizzate come precedenti⁸⁴. La moderazione tirolese fu peraltro

⁸³ AST, APV, LD 11, c. 22, 17 giugno 1626.

⁸⁴ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 193.

favorita dal senso della misura delle autorità trentine, che evitarono di estremizzare la dissonanza emersa in dieta e mantennero, negli anni successivi, un atteggiamento in linea con la tradizione: certo non costruttivo, ma almeno cautamente conciliante e, di fronte a una pressione fiscale non ancora eccessiva, alieno da qualsiasi ipotesi di rottura.

È insomma una 'normalità' non priva delle consuete tensioni quella che si riscontra nella documentazione fiscale degli ultimi anni Venti e dei primi anni del decennio successivo, quando la guida del vescovato era ormai passata a pieno titolo nelle mani di Carlo Emanuele Madruzzo e dei suoi consiglieri: come lo zio, d'altronde, anche il nuovo presule si impegnò a mantenere buone relazioni personali con l'arciduca Leopoldo⁸⁵. Non vi sono tracce di polemica separatista, per esempio, nell'istruzione rilasciata a Bernardo Merlo per il congresso convocato a Innsbruck nel marzo 1630 (l'ultimo al quale l'anziano diplomatico, in servizio dal 1590, avrebbe preso parte), ma la semplice volontà di risparmiare al principato ecclesiastico e alla sua popolazione spese, disagi e iniziative pregiudiziali⁸⁶. Un atteggiamento analogo, di difesa degli interessi e dei privilegi del vescovato, associata però al rispetto formale delle consuetudini, risulta dalla relazione del nuovo fiduciario del vescovo di Trento, Federico Pilati, al termine del congresso del maggio-giugno 1631, convocato da Leopoldo per riferire sugli sviluppi della vertenza con l'arcivescovo di Salisburgo in merito alla miniera d'oro della Zillertal e per sondare la disponibilità del paese nel

⁸⁵ Questo, nonostante la «brama di separazione» dei due Madruzzo fosse ancora più intensa – a parere di J. EGGER, *Geschichte Tirols*, p. 365 – di quella dei loro colleghi di Bressanone.

⁸⁶ In previsione di un allargamento della guerra di Mantova, sarebbe stato necessario sconsigliare vivamente di inviare soldatesca straniera nelle fortezze ai Confini Italiani, espediente che non avrebbe migliorato la capacità difensiva ma avrebbe prostrato e irritato una popolazione tanto povera quanto strategicamente importante come quella che viveva lungo le frontiere; quando poi si fossero richieste, per lo stesso motivo, contribuzioni in denaro, a maggior ragione si sarebbe dovuta allegare la povertà del vescovato e l'intollerabilità del carico assegnato ai suoi abitanti, consentendo – in caso di assoluto bisogno – a non più di mezzo termine di steora (AST, APV, SL LXXX 176, cc. 1-2, 26 febbraio 1630).

caso si fosse reso necessario ricorrere alle armi⁸⁷. Lo stesso Pilati, riconvocato prima a Bolzano, il 9 ottobre, poi a Innsbruck, dal 26 ottobre al 12 novembre, sempre per discutere del medesimo problema, si adeguò agli indirizzi generali: non concesse aiuti militari in occasione del primo (assecondando Bressanone, che non intendeva schierarsi contro il vescovo di Salisburgo, suo metropolita); negò qualsiasi aiuto in denaro in occasione del secondo, alla pari di tutti gli altri congregati, salvo concedere *in extremis* 30.000 fiorini insieme al resto del paese⁸⁸.

Le concrete ragioni che avrebbero potuto dar luogo a una più intensa conflittualità fiscale rimasero nell'ombra almeno sino al 1632. I problemi principali erano due: la mancata attuazione, all'interno del territorio vescovile, della riforma degli estimi proclamata nel 1626, e il consueto atteggiamento dilatorio nei pagamenti che, nel 1631, faceva ascendere gli arretrati della mensa vescovile a 20.801 fiorini e quelli della città di Trento a 6.523. Il tutto non comportava, ad ogni modo, tensioni superiori alla norma: Federico Pilati, interpellato due volte sul problema degli estimi durante il primo congresso del 1631, poté cavarsela con la promessa di richiamare l'impegno al proprio principe, né ebbe difficoltà a placare temporaneamente i rimproveri dei ceti tirolesi promettendo il sollecito pagamento di parte dei restanti. Il magistrato consolare, da parte sua, era stato in grado, nonostante il debito, di stornare parte del denaro destinato alle steeore tirolesi in riparazione dei danni causati dalla pestilenza dell'anno precedente. Specchio della relativa serenità delle relazioni fiscali nei primi anni Trenta fu il compromissariato steorale tenutosi a Bolzano nel febbraio 1632. Federico Pilati vi comparve munito di un'istruzione che annunciava la disponibilità del vescovato a consentire la compilazione dei nuovi estimi, se ciò non avesse avuto lo scopo di aggravare le condizioni dei

⁸⁷ I delegati vescovili non negarono l'aiuto nell'eventualità di uno scontro con Salisburgo, ma furono tra i più espliciti nel consigliare all'arciduca di percorrere le vie giuridiche, segnalando che l'appoggio di vescovati e ceti poteva essere ragionevolmente preteso solo in caso di guerra difensiva (AST, APV, LD 12, cc. 6-15, s.d., ma giugno 1631).

⁸⁸ AST, APV, LD 12, cc. 30-37, 11 ottobre, 8 novembre, 16 novembre 1631.

sudditi e della mensa episcopale, ma di alleggerire i carichi e di dare a tutta la popolazione «un segno di giusta bilancia»; beninteso, la nuova descrizione non poteva essere estesa ai sudditi «che mai hanno pagato» e doveva essere effettuata da commissari del vescovo a spese della cassa comune dei ceti. Quanto alla renitenza del clero, si ricordavano gli sforzi del vescovo di Trento per esortare al pagamento, ma si faceva presente l'impossibilità di ricorrere a mezzi coercitivi proibiti dalla censura ecclesiastica: si prometteva tuttavia un sollecito ricorso alla Santa Sede per ottenere le necessarie autorizzazioni. Si respingeva, come al solito, l'imposizione della gabella vinaria nel vescovato, ma si lasciava aperta la possibilità di acconsentire a qualche mezzo termine di steora straordinario⁸⁹. Per parte loro, i delegati della città di Trento (i consoli Giovanni Giacomo Sizzo e Matteo Berti) erano incaricati di chiedere remissione e dilazione al pagamento dei restanti steorali cittadini⁹⁰. Dal congresso tanto Pilati, quanto Sizzo e Berti portarono discreti risultati: al primo non furono creati eccessivi problemi per le questioni dell'estimo e della renitenza del clero, e fu concesso l'abbuono di circa 4.500 fiorini sui restanti accumulati dalla mensa vescovile; i secondi ottennero il rilascio di 1.753 fiorini, nonché la rateizzazione in quattro termini di altri 4.800 fiorini arretrati⁹¹.

Nel frattempo, tuttavia, aumentava l'impegno militare e finanziario: il che si tradusse, sul piano concreto della vita politica territoriale, nella sempre più frequente convocazione di diete e congressi, allo scopo di procurare gli aiuti necessari alla difesa del paese e al sostentamento delle sempre più esauste finanze arciducali. In tale situazione, non mancò inizialmente, da parte trentina, pur entro i limiti degli obblighi riconosciuti, una certa

⁸⁹ BCT, SM 1516, 10 gennaio 1632.

⁹⁰ BCT, AC 3904, cc. 58-59, 20 gennaio 1632.

⁹¹ *Informatione sopra la remissione fatta de fiorini 4.500 incirca a moneta tedesca all'illustrissima Mensa di Trento dall'Illustrissimi Signori Compromissari*, redatta da Domenico Giannettini, già maestro di casa di Carlo Emanuele Madruzzo, AST, APV, LD 13, cc. 38-39; la relazione dei consoli Sizzo e Berti in BCT, AC 3904, c. 68.

disponibilità: più virtuale che reale, giacché alle autorizzazioni concesse per il prelievo non fecero mai seguito versamenti corrispondenti, ma comunque sufficiente per non esasperare la situazione. In preparazione alla dieta di Innsbruck del marzo 1632, Federico Pilati sottopose un memoriale all'attenzione del governo vescovile: il consigliere proponeva di considerare benevolmente l'adozione di meccanismi di prelievo diversi dalla semplice moltiplicazione della *Landsteuer*, che fossero in grado di ripartire più equamente il concorso del vescovato alle contribuzioni difensive senza gravare unicamente sulla mensa e sui «sudditi sottomessi alla steura»; ricordava la necessità di riesaminare con mente aperta le proposte per la riduzione del debito uscite dal congresso di Innsbruck dell'anno precedente, visto che ormai «le steure ordinarie più non bastano a pagar li interessi annui de essi debiti»; sottolineava infine l'opportunità di acconsentire al pagamento di una quota sostitutiva dell'imposta sui capitali a prestito introdotta dalla dieta del 1626, alla quale Trento non aveva aderito⁹². Con queste premesse, non stupisce che durante le trattative dietali l'atteggiamento trentino (come quello di Bressanone) differisse da quello assunto nel precedente appuntamento del 1626. Benché l'ostinata difesa delle prerogative vescovili nella questione del rinnovo degli estimi creasse qualche frizione e il solito «disgusto» arciducale, questo fu presto lenito dall'adesione senza riserve alla contribuzione straordinaria per la difesa del paese, decisa nella misura di 200.000 fiorini, 7.000 dei quali toccanti al vescovato. Per una volta, furono addirittura taciute, in dieta, le consuete eccezioni legate alle difficoltà economiche della mensa episcopale, nonostante i timori espressi da Carlo Emanuele al suo ambasciatore⁹³.

Una certa buona volontà emerse anche pochi mesi dopo, di fronte all'applicazione di un'imposta personale a tutti gli abitanti del territorio. Trento e Bressanone sospesero le fondate riserve che, pure, avrebbero potuto avanzare e acconsentirono alla

⁹² BCT, SM 1516. Sulla dieta del 1632 cfr. J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 352-358; T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 196-198; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 41-43.

⁹³ BCT, SM 2898, c. 100, 24 aprile 1632.

tassazione dei propri sudditi in considerazione dei crescenti pericoli alle frontiere settentrionali. La *Personalklassensteuer* – «taglione» o «colletta personale» nelle fonti italiane – rappresentava una piccola riforma dei meccanismi di prelievo tra le tante proposte e perseguite dal governo arciducale, finalmente concessa dai rappresentanti dei ceti e dei vescovati in occasione del congresso minore tenuto a Innsbruck fra l'agosto e il settembre 1632. Il sistema, già sperimentato in altri territori dell'impero e della monarchia austriaca⁹⁴, prevedeva il versamento *una tantum*, da parte di ogni singolo contribuente, di una quota progressiva basata, più che sul reddito o sul patrimonio effettivi, sull'appartenenza sociale⁹⁵. Su questa base fu predisposta la compilazione preventiva dei ruoli dei soggetti a imposta e fu stabilito il termine del successivo San Michele per la riscossione del denaro. Per la custodia dei proventi furono previste tre casse, a Bolzano, a Bressanone e a Innsbruck. Le operazioni di riscossione cominciarono nei tempi previsti anche a Trento: il 6 giugno 1632 consoli e giunta, ricevuti i mandati di pagamento dall'arciduca Leopoldo e da Carlo Emanuele, nominarono quattro periti (uno per quartiere) e affidarono loro la ripartizione della somma, *per aes et libram*, tra la cittadinanza. Nel frattempo, per assicurare la liquidità, furono accesi prestiti e si ricorse massicciamente alle concessioni di cittadinanza e al recupero dei crediti (in particolare nei confronti delle comunità esteriori); a fine anno il magistrato consolare fu in grado di controllare, per mezzo di quattro notai, la posizione contributiva di ciascun cittadino⁹⁶. Ma la grande novità generata dall'imposta capitale,

⁹⁴ AST, APV, SL LXV 34, cc. 1-8, 15 agosto e 17 agosto 1632.

⁹⁵ Tra i prelati, per esempio, i due vescovi erano tenuti al pagamento della quota massima di 500 fiorini a testa; ogni canonico avrebbe dovuto pagare 30 fiorini, mentre 30 carantani spettavano a organisti e cantori. Un conte, con la famiglia, era tenuto al versamento di 100 fiorini, un barone di 75, un cavaliere immatricolato di 25, un nobile non immatricolato o un giurista di 15. I funzionari governativi di alto livello erano tassati per 10 fiorini, come gli osti che esercitassero in città o sulle strade principali. La quota minima, 10 carantani a testa, era a carico dei lavoratori giornalieri. Cfr. T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 198-202; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 207-211.

⁹⁶ BCT, AC 3904, cc. 60, 90, 106, 147; BCT, AC 3905, cc. 26, 80.

per quanto riguarda il vescovato di Trento, fu che la compilazione dei ruoli non riguardò solamente la città: sfidando una realtà ormai consolidata, e da lui stesso in varie circostanze salvaguardata, Carlo Emanuele tentò di coinvolgere nella *Personalsteuer* anche i sudditi renitenti. Non mancarono resistenze e proteste: la comunità di Riva del Garda, per esempio, si rivolse all'imperatore, riferendosi al patto del 1509 tra il vescovo Georg Neideck e i sudditi rivani e facendo leva, come di consueto, sulla povertà degli abitanti⁹⁷. Ciononostante, tra la primavera e l'autunno del 1633, commissari vescovili percorsero Riva e la valle di Ledro, le valli del Noce, la valle di Fiemme, i Quattro Vicariati, la giurisdizione di Levico, censendo tutti i capifamiglia. I criteri adottati, stando almeno ad un'istruzione conservatasi tra i registri, furono però diversi rispetto a quelli stabiliti dal congresso e dal mandato arciducale e si avvicinarono maggiormente a una forma di imposta patrimoniale progressiva; le quote furono stabilite in base alla ricchezza dei singoli e la quantificazione dell'imposta per i più poveri e per i più ricchi fu affidata alla discrezione dei commissari:

«l'ultima tassa del taglion è questa: li poveri, esenti al tutto; quali tragansi sin alli 200 fiorini, dalli fiorini 200 però in giù, secondo la descrizione et giuditio: dalli carentani 20 sino alli 30, et non se passi; dalli fiorini 200 sin alli 500 non se passi un ragnés; dalli fiorini 500 fino a milli: fiorini 1, carentani 30; da mili fiorini sino alli doi mili: fiorini 2; dalli doimili in su, fiorini 3 sin quanto si vole»⁹⁸.

L'inconsueto zelo fiscale del governo episcopale non era, in realtà, che una delle forme assunte dall'offensiva dei primi anni Trenta contro gli spazi di autonomia dei corpi del principato: non è da escludersi che Carlo Emanuele e i suoi consiglieri intravedessero nel taglione un'opportunità di ingerenza e controllo sul territorio che ben valeva la parziale remissività verso il potere tirolese. Il principale obiettivo della politica vescovile rimaneva beninteso la città di Trento, come dimostra un episo-

⁹⁷ «Intra arcta montium, iuxta confines Venetorum, positi, binis torrentibus continuo damnificati, ac elapsis annis crudeli peste, et in ipsa peste rapinis destructi, et ad egestatem redacti», secondo la supplica della comunità (AST, APV, AT XII 25, cc. 8-17, 23-24).

⁹⁸ *Descriptio facultatum familiarum*, AST, APV, SL LXV 17.

dio risalente al maggio dello stesso anno. Con il pretesto di voler pagare al più presto la propria quota dei 100.000 fiorini autorizzati dal congresso minore tenuto a Bolzano il 26 gennaio 1633, ma poco propenso a impegnare ulteriormente le disponibilità finanziarie della mensa, Carlo Emanuele pensò bene di ricorrere alle risorse della città, imponendo ad alcuni cittadini abbienti una sorta di prestito forzoso, motivato con mere ragioni di sovranità. Il magistrato consolare, vedendo pregiudicati i propri diritti, oppose naturalmente un netto rifiuto, suggerendo al vescovo di rivolgersi al clero e ai sudditi renitenti⁹⁹. Madruzzo non si diede per vinto e inviò ugualmente bollettini di pagamento ai cittadini più facoltosi: ne nacque una nuova vertenza, fra le tante che già lo opponevano al magistrato consolare, che altro effetto non ebbe che di ritardare qualsiasi riscossione.

L'idea del magistrato, di sondare le facoltà e la disponibilità dei renitenti, non dovette tuttavia dispiacere a Carlo Emanuele, il quale usò mano piuttosto pesante anche nei confronti del clero diocesano. La promessa a suo tempo rivolta all'arciduca Leopoldo e ai ceti, di rivolgersi direttamente alla Santa Sede per ottenere qualche concessione alla tassazione degli ecclesiastici, fu effettivamente mantenuta. Il primo dicembre 1632 e il 3 maggio 1633, il vescovo di Trento si appellò alla Congregazione *de immunitate Ecclesiae* allo scopo di conseguire «licenza d'astringer il medesimo Clero della mia diocesi al pagamento e contributione della loro portione in questi casi, ne quali la necessità et utilità della spesa è commune non manco al Stato ecclesiastico che al laicale»¹⁰⁰: infatti – continuava il prelado – «mentre l'interno di questa mia città, appagandosi della ragione naturale, con volontaria prontezza et senza alcuna contraddittione adempisce per la sua rata l'obbligo della commune difesa et volentieri sostiene la sua portione di spese», il clero suscita scandalo con la sua renitenza e rischia di attirare l'intervento dell'autorità secolare, con grave danno per se stesso e per le prerogative giurisdizionali del suo superiore. Naturalmente, non giungendo da Roma alcuna esplicita autorizzazione, il clero si guardò bene

⁹⁹ BCT, AC 3905, cc. 49-51, 4 maggio 1633.

¹⁰⁰ BCT, SM 1516, 3 maggio 1633; copia in BCT, SM 2898, c. 107.

dall'obbedire alle sollecitazioni del suo vescovo; così come fece, d'altronde, la maggior parte dei sudditi trentini e, in una certa misura, la stessa mensa episcopale, il cui debito steorale rimaneva altissimo.

Polemiche interne, attendismi, confusione organizzativa: tutto questo ebbe l'effetto di reiterare nei fatti, nonostante un più conciliante atteggiamento di facciata, la tradizionale inaffidabilità fiscale del principato vescovile di Trento. Proprio qui sta il punto: nonostante il vescovo, il magistrato consolare e le stesse autorità tirolese non facessero mancare proclami, ingiunzioni di pagamento e sforzi per procurare in qualche modo il denaro, lo stato ecclesiastico rimase ancora una volta sordo ai richiami delle necessità difensive, anche nelle sue componenti più propense alla prestazione fiscale, e accentuò nei fatti quella tendenza alla separazione dal corpo del paese che era rimasta dissimulata nell'atteggiamento politico dopo l'iniziativa del 1626. Il lealismo di Carlo Emanuele verso le esigenze comuni non si spinse sino allo scontro diretto con i suoi sudditi e trovò il proprio limite nell'intenzione di conservare, comunque, le prerogative del potere vescovile sul principato ecclesiastico di Trento: i suoi sforzi per convertire i sudditi vescovili alle nuove forme di prelievo non andarono molto oltre una semplice dimostrazione di buona volontà e non evitarono che le entrate fiscali toccassero il loro minimo storico, proprio negli anni in cui il bisogno si faceva più urgente. Se – come si è osservato – nel 1626 si considerava entrata 'normale' per la steora ordinaria una somma annua di circa 135.000 fiorini (contro i 180.000 previsti, sulla carta, nel 1573), all'inizio degli anni Trenta la media era scesa sotto il limite dei 130.000, raggiungendo il record negativo nel 1632, quando furono riscossi appena 115.967 fiorini; i doppi termini di steora, la cui esazione era concessa con sempre maggior frequenza, non toccarono mai la cifra prevista di 90.000 fiorini, raggiungendo solo raramente i 70.000 o gli 80.000 ma attestandosi, nella norma, su cifre molto più basse. Risultati non più confortanti davano, man mano che venivano sperimentate, le altre forme di prelievo, dalla gabella vinaria all'imposta sugli interessi, al taglione personale. Si andavano di conseguenza accumulando, sulla *Landsteuer* ordinaria e straordinaria, arretrati

sempre maggiori. Nel 1632 i restanti steorali ammontavano (esclusi i quartieri all'Isarco e dell'Oberinntal) a circa 125.500 fiorini: oltre la metà di questa somma, com'era prevedibile, andava a carico del quartiere superiore ai Confini Italiani, comprendente il vescovato di Trento, indebitato per 66.393 fiorini; 20.801 fiorini spettavano alla sola mensa vescovile trentina¹⁰¹. La diligenza formale delle autorità trentine non trovò dunque riscontro nell'atteggiamento dei sudditi e dei corpi. Lo spirito di collaborazione mostrato (a volte ostentato) dopo il 1626 andò incontro a una totale sconfessione a livello sociale: abituati a una sostanziale impunità, alle prese con le accresciute difficoltà economiche del tempo di guerra, convinti – in particolare nel caso del clero – di dover difendere ad ogni costo le proprie buone ragioni, i sudditi vescovili non avvertirono come primario l'impegno contributivo per la difesa comune e a ben poco valse, contro questo atteggiamento, l'impegno sincero ma morbido delle autorità per richiamarli al loro dovere.

A ben guardare, si trattava in fondo dello schema consueto: adeguarsi alle deliberazioni dietali, a patto che fossero salvaguardate le prerogative di sovranità, e riservarsi in seguito il se, il come e il quando assolvere agli impegni assunti. Ma in una situazione come quella dei primi anni Trenta, il gioco si era fatto rischioso, come dovette comprendere lo stesso Carlo Emanuele. Finché rimase in vita l'arciduca Leopoldo fu possibile mantenere un equilibrio tra le diverse istanze; quando alla guida della contea vennero a trovarsi, in nome della maestà cesarea, l'arciduchessa Claudia e il cancelliere Bienner, la tensione crebbe rapidamente: mosse forse più dalla forza della disperazione che dalla lucidità di un progetto politico, le autorità tirolesi cominciarono ad aumentare la pressione sul principato ecclesiastico, senza preoccuparsi delle possibili conseguenze; cosicché, appena Trento commise il passo falso di opporsi esplicitamente a una deliberazione sentita come dannosa e pregiudiziale, si giunse allo scontro aperto, destinato a coinvolgere direttamente anche il vescovato di Bressanone.

¹⁰¹ TLA, LSA, RB 1632. Cfr. anche T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 197-198.

Il primo approccio dei principati ecclesiastici con la nuova dirigenza tirolese ebbe luogo in occasione del congresso minore convocato da Claudia a Bolzano per il 26 gennaio 1633. Non mancò, già nella lettera di invito spedita ai due vescovi, il piccolo sgarbo consistente nel non distinguere espressamente la posizione dei vescovati rispetto a quella dei ceti tirolesi¹⁰². Da parte trentina ci si limitò a rispondere con una cortese missiva, suggerendo che quello di Claudia altro non fosse che un errore dovuto all'inesperienza e pregandola, «rispetto alli vescovati», di scrivere «con la dovuta distinzione dalli sudditi, di maniera che né al presente, né per l'avvenire non possi portare a questa nostra Chiesa et Stato pregiudicio di sorte alcuna»¹⁰³. Il piglio dell'arciduchessa e del cancelliere Bienner emerse tuttavia con chiarezza sin dalle prime battute del congresso, quando si trattò di discutere delle esecuzioni fiscali: ai ceti, che rivendicavano ai compromissari steorali la competenza di procedere contro i renitenti, Bienner rispose riservando al governo tale compito, sulla base di considerazioni tanto teoriche quanto pragmatiche; né furono risparmiati i vescovati, ai quali fu negata la competenza sulle esecuzioni fiscali proprio per evitare qualsiasi riconoscimento alle loro tendenze separatiste. Al termine delle trattative, il compromissariato steorale dovette rinunciare al controllo delle esecuzioni, che fu assunto in prima istanza dalle autorità governative. Lo scontro più aspro si registrò tuttavia intorno ai contributi per il mantenimento della corte, rifiutati tanto dai delegati brissinesi, che erano il cancelliere Baldassarre Baldessari e il canonico Georg Walter, quanto dall'inviato trentino Federico Pilati¹⁰⁴. Per esercitare una maggiore pressione sul governo trentino, i commissari arciducali Johann Lintner e Jacob Khuen von Belasi minacciarono di alloggiare in territorio vescovile il reggimento imperiale del conte di Liechtenstein. Carlo Ema-

¹⁰² La lettera di citazione (AST, APV, AT XXI 4.1, cc. 167-170, 17 gennaio 1633) parlava semplicemente di un «engern Ausschuß gemainer Tyrolischer Landschafft».

¹⁰³ BCT, SM 2898, cc. 101-102, 27 febbraio 1633.

¹⁰⁴ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 202-204. Sul congresso si veda H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 11-12. Sul comportamento dei delegati brissinesi I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 46-47.

nuele dovette abbozzare. Accettò di prendere parte, per la rata spettante al vescovato, alla contribuzione di 100.000 fiorini autorizzata al termine del congresso; promise inoltre una più sollecita riscossione del taglione del 1632 e il pronto pagamento di 4.000 fiorini a titolo di anticipo sui restanti e sullo stesso taglione¹⁰⁵.

La «buona volontà» manifestata (con una certa ostentazione) dal vescovo di Trento ebbe il merito di evitare le conseguenze dell'acquartieramento e di favorire un temporaneo accomodamento con i nuovi interlocutori. Non poté, invece, scansare i venti di tempesta che si addensavano sul principato e neppure il giro di vite in materia fiscale ormai deciso a Innsbruck. Infatti, avanzando in congresso esplicite pretese in merito alla *Hofhaltung* e alle esecuzioni steorali, Bienner e i suoi avevano posto le basi per riaprire la vertenza e per ridiscutere la partecipazione dei vescovati alla fiscalità territoriale. Ciò accadde in occasione della dieta per l'omaggio che si tenne a Innsbruck dall'aprile al giugno 1633, quando, di fronte a sollecitazioni di una certa intensità, i delegati vescovili furono costretti a ricalcare le orme tracciate nel 1626 da Bernardo Merlo. Anche questa adunanza fu preceduta dalle solite polemiche di natura formale relative alla posizione costituzionale dei vescovati di fronte alla *Land-schaft* tirolese. La reazione trentina questa volta fu più decisa: rivolgendosi direttamente all'imperatore, che rappresentava la legittima autorità, Carlo Emanuele lamentò che il nome suo e del collega di Bressanone fossero citati come appartenenti al ceto dei prelati («als ob wür auch under dem Standt der Prelaten aus den gedachten Tÿrolische vier Stenden begriffen wären») e chiese, in considerazione del *Reichsabschied* del 1548 che riconosceva in via definitiva alla chiesa di Trento la dignità di stato del Sacro Romano Impero, di astenersi per il futuro da simili atteggiamenti pregiudiziali e forieri di pericolose confusioni tra la posizione di un ceto imperiale e quella di un ceto provinciale tirolese, e di rispettare la formula di protocollo¹⁰⁶.

¹⁰⁵ BCT, SM 2898, cc. 101-102, 27 febbraio 1633.

¹⁰⁶ Il vescovo chiedeva «daß man in denen *hincinde* übergebenden Schrifften die Bischoffliche und Capitulische Abgeordnete voran, und hernach erst

Era chiaro, dalle premesse, che la dieta avrebbe assunto un significato principalmente politico: si prestò l'omaggio del paese all'imperatore, si diede lettura del testamento del defunto arciduca (una delle cui disposizioni, subito eseguita, prevedeva la rimozione dello *Schenkpfennig* introdotto arbitrariamente nel 1626), si insediò il governo che avrebbe dovuto sostenere la reggente nella conduzione degli affari politici. Sbrigate queste incombenze, l'attenzione fu subito riportata dai commissari cesarei Kaspar von Stadion ed Ernst Fugger sulle non meno urgenti necessità contributive: furono chiesti 462.000 fiorini, 50.000 da destinarsi al mantenimento dell'arciduchessa e all'educazione dei pupilli, 100.000 al mantenimento della corte e i rimanenti 312.000 (in sei rate mensili da 52.000 fiorini) alla difesa territoriale e al mantenimento delle soldatesche straniere. Si richiese inoltre, come di consueto, di deliberare qualche intervento per il contenimento del debito camerale e cetuale¹⁰⁷.

Resi accorti dall'esperienza del congresso di gennaio, gli ambasciatori vescovili chiarirono subito di non poter concedere alcun contributo per lo stato tirolese e per le necessità private dell'arciduchessa e rifiutarono di prendere parte alle sedute che avessero questi punti all'ordine del giorno, per non dover sottostare ad eventuali decisioni di maggioranza; si dichiararono invece disponibili a negoziare sui tributi per la difesa. Si trattava, agli occhi delle autorità tirolesi e in particolare del cancelliere Bienner, di un evidente atto pregiudiziale, preannunciante la separazione dei vescovati rispetto al corpo del paese: il cancelliere rispose con un lungo memoriale dai toni espliciti e di contenuto schiettamente politico¹⁰⁸. Il *Landlibell* – vi si sosteneva – non poteva valere come base eterna e immutabile del sistema fiscale territoriale (e qui la critica si rivolgeva in primo luogo ai ceti),

sonnderbar die vier Tÿrolische Stendt oder deren Ausschuß einzuführen pflegt, und die Stifft blos, als *confoederierte*, die irigen zu solchen handlungen abordnen» (TLA, LZB, Leop. B 27, 15 aprile 1633).

¹⁰⁷ J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 367-368; T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 204; H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 12-22; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 47-52.

¹⁰⁸ Il memoriale, datato 20 maggio 1633, è compendiato in T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 205-206.

soprattutto in quanto poteva essere utilizzato dai vescovati a sostegno delle loro istanze separatiste: se infatti ci si fosse attenuti alla lettera del *Landlibell*, nulla avrebbe vietato che i vescovi si riservassero l'introduzione e l'esazione di imposte come lo *Schenkpfennig*, danneggiando così irrimediabilmente lo *ius collectandi* del signore territoriale, o che i delegati vescovili rifiutassero le decisioni assunte a maggioranza in dieta, o che i nobili renitenti ai Confini Italiani si sentissero maggiormente motivati nel loro comportamento. Se poi – continuava il memoriale – si fosse guardato agli obblighi dei vescovati nei confronti dell'impero, sarebbe risultato evidente che Trento e Bressanone non avevano tratto che vantaggi dal contribuire assieme alla contea in cambio dell'esenzione dalle prestazioni imperiali. Proponeva quindi di tornare a un supposto 'vecchio stile' (quello in uso nel Quattrocento, verrebbe da pensare), ricominciando a unire in ogni documento ufficiale la posizione dei vescovati a quella della *Landschaft* e difendendo in ogni occasione l'unità del paese, nella quale andavano naturalmente compresi i vescovati.

Il cancelliere tirolese – considerando le cose dal suo punto di vista – aveva colto nel segno: effettivamente un documento costituzionale come il *Landlibell* rappresentava un ostacolo per qualsiasi tentativo di innovazione non solo del sistema di prelievo, ma della stessa 'filosofia' fiscale del territorio. Ne era dunque necessaria l'eliminazione. La strategia di Bienner, responsabile di un governo bisognoso di somme di denaro non più conseguibili con i sistemi tradizionali, rappresentò pertanto la logica prosecuzione della linea inaugurata dall'arciduca Leopoldo: la guerra alla *Landsteuer*, intesa come meccanismo di prelievo, si trasformò in lotta al fondamento costituzionale della *Landsteuer* stessa, a quell'antico patto che, a Seicento inoltrato, si era ormai convertito in un vincolo insostenibile per l'apparato statale tirolese e forse addirittura incomprensibile per un funzionario forestiero, cresciuto, come il cancelliere, a contatto con le più aggiornate espressioni dell'amministrazione pubblica.

Il significato della posta in gioco non sfuggì neppure ai vescovati, che si aggrapparono con forza al *Landlibell* e agli spazi di manovra che esso garantiva, consci dei pericoli che la sua abolizione, ma anche la semplice revisione, avrebbe loro creato.

Questa consapevolezza dettò la linea di condotta dei delegati trentini e brissinesi alla dieta del 1633: essi riaffermarono con forza il ruolo di ceti imperiali dei loro principi, ben diverso da quello di semplici ceti territoriali; ribadirono il rapporto di semplice confederazione con la contea; fecero presente che qualsiasi variazione nel contenuto del *Landlibell* andava soggetta alla preliminare approvazione tanto della Santa Sede, essendo in causa dei principati ecclesiastici, quanto della dieta imperiale, che nel 1548 aveva approvato il documento; rifiutarono, a norma di *Landlibell*, qualunque contribuzione estranea alla difesa territoriale e l'introduzione nei territori vescovili di qualsiasi modello d'imposta diverso dalla *Landsteuer*; osservarono infine, sul punto della pretesa separazione, che ben difficilmente avrebbe potuto esservi separazione là dove non vi era mai stata unione. Tutte queste ragioni furono riassunte in un memoriale datato 15 giugno, il cui contenuto andava al di là dei singoli punti controversi per aprirsi a concrete ipotesi di secessione. Tuttavia, sul finire delle trattative dietali la moderazione ebbe la meglio, tanto che il memoriale venne poi presentato ai commissari cesarei purgato delle considerazioni più eversive¹⁰⁹. L'atmosfera nella quale le parti posero fine al confronto è comunque percepibile in una lettera del vescovo di Trento al suo ambasciatore, Federico Pilati: la «buona volontà» che, forse in modo fittizio, aveva dominato l'atteggiamento trentino fino al congresso precedente è ormai sparita, per fare posto a un evidente sentimento di diffidenza e alla consapevolezza, quasi all'orgoglio, della necessità di una resistenza di fronte al sopruso. Diritti e doveri vengono attentamente soppesati e tutto ciò che appare pregiudizievole, rifiutato. Gli schieramenti appaiono stabiliti: il vescovato di Bressanone è il naturale alleato; le autorità tirolesi e, insieme a loro, i ceti, l'avversario al quale non concedere vantaggi¹¹⁰.

La conclusione della dieta contribuì ad un certo raffreddamento degli animi: i vescovati non parteciparono al contributo di

¹⁰⁹ *Risposta a nome comune d'ambidui li Vescovati, concettata in Bressanone e di là concertata per presentar nella dieta di Insprugg a Signori Commissari Cesarei, la quale non fu poi però presentata nel punto della Separatione*, AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 10-17.

¹¹⁰ BCT, SM 2898, cc. 102-104, 25 giugno 1633.

152.000 fiorini concesso a Claudia per necessità personali; acconsentirono invece, per le rispettive quote, ai 200.000 concessi per le necessità della difesa comune. Nell'estate del 1633 la polemica, ancora una volta, parve rientrare, ma lo stato di calma era più apparente che reale: la tensione tra contea e vescovati rappresentava ormai un dato costante della vita politica territoriale e si alimentava di uno stillicidio di piccole schermaglie, ognuna delle quali avrebbe potuto, in teoria, generare scontri di maggiore intensità. Verso la fine dell'anno l'impazienza tirolese nei confronti del principato vescovile tornò a farsi sentire, per la ragione di sempre: il ritardo nell'adempimento degli impegni contributivi. Con due lettere inviate direttamente al Madruzzo, il capitano del paese, Hans von Wolkenstein, tentò di richiamare all'ordine il governo vescovile¹¹¹. Nella sua risposta, senza celare una certa irritazione, Carlo Emanuele promise l'emanazione di una nuova ordinanza per controbattere la forte opposizione alle nuove imposte. In definitiva, il problema principale, o almeno il più concreto, della contrapposizione trentino-tirolese non lasciava sperare alcuna soluzione: il principato vescovile, di chiunque fossero le responsabilità, continuava a pagare troppo poco e troppo lentamente. Non mancavano insomma le premesse perché il dibattito giuridico-costituzionale sulla posizione dei vescovati di fronte alla contea, rispolverato nel corso dell'ultima dieta, finisse per collegarsi alle più tangibili difficoltà di carattere finanziario e contributivo, dando vita a un conflitto a tutto campo.

¹¹¹ Nella prima missiva, pur riconoscendo le difficoltà del vescovato, Wolkenstein esortava Madruzzo ad adoperarsi per una pronta soluzione della quota spettante a Trento; nella seconda, riferendosi all'imposta personale autorizzata nel 1632, invitava Trento a presentare i ruoli compilati, per poter conoscere l'esatta disponibilità finanziaria del territorio vescovile e procedere alle riscossioni. Il carteggio si trova in BCT, *SM* 1317, cc. 69-73, 9 dicembre, 10 dicembre e 16 dicembre 1633.

Tab. 1. *Bilanci annuali della camera tirolese, 1625-1651*

anno	entrate	uscite	saldo	anno	entrate	uscite	saldo
1625	340.307	199.495	140.811	1639	425.775	410.685	15.090
1626	588.234	280.201	308.032	1640	489.540	445.469	44.070
1629	1.189.332	937.593	251.738	1641	588.017	451.837	136.180
1630	683.954	466.341	217.613	1643	320.584	312.724	7.660
1631	649.152	390.913	258.238	1644	554.871	549.341	5.529
1632	749.697	273.559	476.137	1645	577.178	378.043	199.134
1633	1.176.900	277.910	898.989	1646	541.981	255.496	290.485
1635	2.929.551	2.932.390	-2.838	1647	592.619	360.024	232.595
1636	263.146	305.829	-42.683	1648	2.373.672	2.366.293	7.379
1637	648.245	648.368	-36.123	1649	317.594	112.193	205.400
1638	96.416	100.058	-7.641	1651	652.054	508.006	144.027

Fonte: TLA, LZB, RB 1625-1651.

Tab. 2. *Esiti complessivi dell'imposta territoriale ordinaria, 1621-1650*

anno	introito	anno	introito
1621	120.285	1636	110.585
1622	137.117	1637	121.589
1623	146.318	1638	125.858
1624	139.695	1639	138.777
1625	131.396	1640	114.421
1626	133.214	1641	118.995
1627	133.479	1642	136.113
1628	134.280	1643	144.058
1629	154.898	1644	137.685
1630	126.897	1645	148.635
1631	125.204	1646	133.778
1632	115.967	1647	144.175
1633	137.395	1648	139.351
1634	129.227	1649	127.167
1635	139.343	1650	111.362

Fonte: TLA, LSA, RB 1621-1650.

Tab. 3. *Ripartizione dei contributi concessi dalla dieta di Innsbruck tra i contribuenti del principato vescovile di Trento, 1626*

contribuente	fanti	120.000	45.000	24.000	totale
Mensa episcopale	65	2.097	786	419	3.302
Mensa capitolare	10,5	340	126	67	533
Clero diocesano	54,5	1.815	660	351	2.826
Città di Trento	33,3	1.075	405	215	1.695
Comunità esteriori	66,6	2.150	805	430	3.385
Totale	230	7.477	2.782	1.482	11.743

Fonte: AST, APV, LD 11.

«Steuerstreit»: il conflitto fiscale tra contea e vescovati

1. *Esiti di un congresso minore: Innsbruck, primavera 1634*

Come si può desumere dal contenuto dei suoi primi interventi, il cancelliere Bienner non aveva impiegato molto per intuire le difficoltà dell'apparato finanziario tirolese nel settore del prelievo fiscale. Un decennio di attriti evidenti e di tensioni latenti – se non altro – avevano contribuito a fare chiarezza, portando alla luce almeno quattro punti di radicale contrasto. Pesava, in primo luogo, la forte ritrosia dei vescovati – almeno in questo solidali con i ceti tirolesi – nel conformarsi alle nuove tipologie d'imposta, care ai funzionari camerati che ne sostenevano l'introduzione allo scopo di razionalizzare e potenziare il sistema di prelievo (coerente con questa posizione era la difesa del meccanismo che regolava la *Landsteuer*, la tradizionale imposta fondiaria di tipo ripartitivo). In secondo luogo, era motivo di tensione la difesa, da parte dei vescovati, del proprio *ius collectandi*, che comprendeva eventualmente anche la difesa del *modus collectandi*, entrambe regalie proprie delle prerogative di sovranità di un ceto imperiale, alle quali, almeno formalmente, Trento e Bressanone non intendevano rinunciare: tale difesa si manifestava concretamente nella riserva della quota, vale a dire nella concessione di una porzione dell'importo complessivo di un tributo, proporzionale al numero di fanti steorali ma fatto salvo il diritto di introdurre e di riscuotere autonomamente l'imposta. In terzo luogo, aspre polemiche aveva suscitato il rifiuto dei vescovati di partecipare ai contributi non esplicitamente previsti e regolati dal *Landlibell*, vale a dire, in pratica, a tutte le imposte di natura non militare e non difensiva: tributi

per il mantenimento della corte, per esempio, o per l'educazione dei principi, o per la copertura dei debiti della camera arciducale, lasciati all'esclusiva competenza dei sudditi tirolesi. Infine, costituiva ragione di dissidio la decisa renitenza del clero di fronte a incrementi o variazioni d'imposta privi di esplicito indulto papale. Circa quest'ultimo punto, peraltro, l'atteggiamento dei due principati differiva in parte, anche se più nella forma che nella sostanza: mentre infatti il vescovo di Bressanone si mostrava solidale con il proprio clero nel respingere le pressioni tirolesi, quello di Trento non forniva alcun appoggio ufficiale e cercava di sollecitare qualche forma di accomodamento presso la Santa Sede¹.

In tutti e quattro i casi, la posizione dei vescovati era dettata da un atteggiamento conservatore, che trovava nel *Landlibell* la garanzia delle prerogative di ceti imperiali rivendicate dai due vescovi e che insisteva sulla natura di semplice confederazione militare del patto con il conte del Tirolo. Da parte tirolese, veniva invece difesa l'idea dell'unità del corpo del paese e considerato come intollerabile atto di separazione qualunque tentativo di sottrarsi alla stessa. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda il vescovato di Trento, alle ragioni di carattere giuridico si aggiungeva un motivo di contrasto ben più concreto, e cioè la renitenza di gran parte delle giurisdizioni vescovili e la regolare morosità delle componenti non renitenti: il che dipendeva non tanto da problemi di carattere strettamente economico o finanziario, ma da una vera e propria linea di condotta politica, tesa a salvaguardare gli interessi del vescovato limitando al massimo le occasioni di aperta contrapposizione con la controparte tirolese. La controversia non aveva peraltro mai oltrepassato i limiti del dibattito interno: non erano mancati energici spunti polemici, ma ciò non aveva dato adito né all'apertura di vertenze ufficiali presso gli organi imperiali, né ad iniziative concrete

¹ In occasione della dieta del 1633, per esempio, il canonico Walter, rappresentante del capitolo di Bressanone, aveva elevato protesta formale contro le pretese tirolesi nei confronti del clero brissinese, mentre i rappresentanti trentini si erano limitati a presentare le scuse del loro principe, impossibilitato ad agire a causa della mancata autorizzazione pontificia: I. EGGER, *Die Stellung*, p. 51.

della contea contro i vescovati o dei vescovati contro la contea. Certo, l'eco del contrasto era giunto alle orecchie tanto della corte asburgica quanto della Santa Sede, ma senza conseguenze di rilievo: la polemica era rimasta sostanzialmente circoscritta entro i confini territoriali, nelle discussioni dietali e nella corrispondenza interna. Tale sembrò essere anche il destino della dieta di primavera del 1633, che pure aveva riproposto la contesa in tutte le sue sfaccettature: le tensioni si acquietarono velocemente, tanto che i congressi convocati nei mesi immediatamente successivi non conobbero una conflittualità esasperata. Il congresso minore del settembre 1633, convocato per organizzare il passaggio delle truppe del duca di Feria, pur vedendo per la prima volta il cancelliere Bienner nei panni di commissario arciducale, si concluse senza conseguenze di rilievo; così avvenne anche al congresso di Bolzano del 14 febbraio 1634, quando la stessa arciduchessa intervenne a favore dei vescovati presso l'imperatore².

Un improvviso e probabilmente inatteso peggioramento della situazione si verificò invece a poche settimane di distanza, a seguito del congresso minore tenutosi a Innsbruck nei mesi di marzo e aprile 1634, nel momento di maggior pericolo per la sicurezza dell'intero paese. C'è una sfumatura bizzarra nel fatto che proprio questa adunanza, che conobbe un'inedita convergenza tra autorità comitali, ceti tirolesi e vescovati, abbia dato inizio alla fase di più intensa conflittualità tra le parti: evidentemente, il grado di concentrazione polemica e i concreti problemi finanziari erano giunti al punto che qualsiasi scintilla avrebbe potuto provocare l'incendio. Il congresso, convocato a Innsbruck per il marzo del 1634, al quale parteciparono Federico Pilati in rappresentanza del vescovato di Trento, Baldassarre Baldessari e Hans Rudolf Hilleprant in rappresentanza del vescovato e del capitolo di Bressanone, era sembrato svolgersi sotto i migliori auspici. Con gli eserciti svedese e protestante ormai alle porte, l'arciduchessa Claudia aveva chiesto ai vescovati

² Ferdinando II aveva minacciato l'alloggiamento di 6.000 uomini in territorio vescovile, ma fu sconsigliato dalla reggente: AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 41-42, 15 febbraio 1634. Sul congresso, si vedano H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 22-23; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 52-56.

e ai ceti convenienti aiuti in denaro da destinarsi al mantenimento dei 3.000 uomini del reggimento Wolkenstein e, se necessario, di ulteriori soldatesche forestiere. Le trattative si erano prolungate non poco, ma all'inizio di aprile erano stati raggiunti accordi significativi³. All'arciduchessa erano stati concessi 150.000 fiorini, con riserva, in caso di necessità, di raggiungere i 200.000. Per l'incameramento di tale somma, era stata decisa dai ceti stessi, senza pressione alcuna da parte della corte (che non si risparmiò anzi una nota ironica di commento), la reintroduzione dello *Schenkpfennig*, sospeso alla fine dell'anno precedente in osservanza del testamento dell'arciduca Leopoldo: si era stabilito un tasso relativamente ridotto (un fiorino per ogni orna o *Bozner Ybre* di vino, birra e farina) e limitato il termine di riscossione a un anno⁴. Accanto alla gabella vinaria, insufficiente a coprire l'intera concessione, il congresso aveva dovuto escogitare altre forme di prelievo: esclusi tanto il doppio termine di steora (la cui riscossione incontrava difficoltà sempre maggiori), quanto espedienti alternativi come la gabella sulla carne, l'imposta sui generi di lusso o l'imposta sugli alloggi, era stata riproposta per la seconda volta la formula dell'*una tantum* individuale, in parte riformata rispetto alla precedente esperienza del 1632 e sapientemente ribattezzata «impellente sussidio d'emergenza e di guerra» (*eilende Not- und Kriegshilfe*), allo scopo di aggirare l'opposizione di principio del clero all'imposta personale. Verso la fine delle trattative, l'arciduchessa era poi riuscita a ottenere un contributo di 90.000 fiorini per le necessità della corte e l'educazione dei pupilli.

Durante le trattative, l'atteggiamento dei vescovati, e in particolare di Trento, era stato relativamente conciliante e disponi-

³ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 207-212; H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 24-25; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, p. 213.

⁴ Solo in un secondo momento, di fronte alla perdurante emergenza finanziaria, si sarebbe estesa la validità dell'imposta sino a tutto il 1637 e incrementato il tasso a un tallero per orna; nel 1634, ad ogni modo, il gettito complessivo assommò a 39.298 fiorini, per il 60% provenienti dalla valle dell'Inn, per il 3% dai due quartieri ai Confini Italiani: T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 211-212.

bile⁵. Certo, non erano mancate pressioni preventive: il capitano atesino aveva esternato le proprie rimostranze nei confronti dei delegati vescovili e si era diffusa la voce che l'arciduchessa disponesse di concrete offerte di aiuto da parte di Vienna per risolvere con la forza l'ormai decennale questione della *Separation*. Per queste ragioni, ma anche in considerazione delle reali necessità difensive, Trento e Bressanone avevano infine dato il proprio assenso tanto alla gabella vinaria, quanto al taglione; inoltre, pur rifiutando qualsiasi ipotesi di tassazione del clero, si erano impegnati a ricercare gli ecclesiastici perché si disponessero a un aiuto libero e spontaneo. Da parte sua, l'arciduchessa aveva ceduto sul punto dello *ius collectandi*, rinunciando ad introdurre per mandato arciducale le due imposte nei territori della Chiesa. Trento si era spinta ancora più in là: con la formula del contributo spontaneo e non pregiudiziale e con riserva di quota, aveva addirittura accettato di concorrere ai 90.000 fiorini a beneficio della corte arciducale. Non si trattava di un cedimento sul principio – come dimostra il fatto che l'arciduchessa aveva protestato «perché li Vescovati in ciò non voglion concorrer con li Stati» – ma l'atto rappresentava comunque un eloquente tentativo di accomodamento, legato anche alla volontà di Carlo Emanuele di non aprire un terzo fronte di polemica mentre imperversavano i contrasti con il capitolo e con la città: come tale era stato accolto, in via eccezionale, dalla reggente tirolese. Il rappresentante di Bressanone, adducendo a propria giustificazione l'insufficienza del mandato, aveva invece rifiutato qualsiasi concessione: per buona pace, il vescovo Wilhelm von Welsperg avrebbe tuttavia acconsentito, il giugno successivo, a un contributo libero e spontaneo di 5.400 fiorini⁶.

Insomma, gli esiti del congresso, pur senza nulla risolvere quanto alle ragioni di principio, sembravano almeno sancire un compromesso: i vescovati avevano rinunciato alla difesa dell'imposta territoriale come unica soluzione praticabile, riservandosi tuttavia, con il benessere della corte arciducale, lo *ius collectandi*;

⁵ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 43-44, 60-62, 81-84, 1 aprile, 5 aprile e 9 aprile 1634. Su Bressanone cfr. I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 56-59.

⁶ I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 252-254.

avevano allentato la tensione sui contributi a beneficio del principe acconsentendo, per il momento, a un aiuto spontaneo; avevano lasciato aperto qualche spiraglio circa il clero, promettendo di interporre buoni uffici per favorirne la partecipazione spontanea alle nuove contribuzioni. Ma tutto questo non bastò ad evitare che, proprio in relazione ai risultati del congresso, il processo polemico innescato da alcuni anni vivesse un'improvvisa e incontrollabile accelerazione. L'exasperazione della corte tirolese e della corte imperiale, alle prese con la fase più difficile della guerra, e i focolai di conflitto accesi a tutti i livelli nell'organismo territoriale spinsero le vicende su una china pericolosa, indirizzandole lungo tre diverse direttrici: il problema dei contributi al mantenimento della corte; il problema della tassazione del clero territoriale; il problema della riserva dello *ius collectandi* e della quota da parte dei vescovati. Sarà necessario distinguere con attenzione le questioni in gioco, anche in considerazione del fatto che, nella tradizione storiografica sullo *Steuerstreit*, solo i primi due indirizzi di polemica – quelli che sfociarono nella battaglia legale in sede imperiale e videro la piena partecipazione del vescovato di Bressanone – hanno ricevuto una certa attenzione, mentre del tutto misconosciuto appare il terzo filone della vicenda, nel quale il ruolo principale fu giocato dal vescovo di Trento e dai suoi sudditi.

La prima ripercussione del congresso, in ordine di tempo, investì dunque il problema della 'separazione' tra ceti e vescovati in relazione ai contributi a beneficio della corte arciducuale: vale a dire, la questione del rifiuto da parte dei vescovati di prendervi parte, se non occasionalmente e a titolo di aiuto spontaneo e non pregiudiziale. La casuale adesione di Trento alle richieste specifiche dell'ultimo congresso pose temporaneamente al riparo il vescovato meridionale dalle ire della corte imperiale, che non risparmiò invece Bressanone, reo di aver temporeggiato e di fatto rifiutato il proprio aiuto. Per questo motivo toccò a Bressanone assumere in prima persona l'onere di difendere la posizione dei vescovi dinanzi alla corte imperiale. A congresso appena concluso, l'imperatore, cui competevano la reggenza formale e l'ultima parola sulle cose tirolesi, aveva raccomandato all'arciduchessa Claudia di non tollerare ulteriormente

atteggiamenti separatisti e pregiudizievole alle ragioni della casa d'Austria; in caso contrario, la incaricava di procedere alla manutenzione dei diritti asburgici mediante i tradizionali mezzi di pressione, dal sequestro delle entrate vescovili alla chiusura dei commerci. Poiché nel frattempo – continuava la missiva – il vescovato trentino aveva accettato un accomodamento, concedendo la propria quota di contributo, era contro la «de facto angemassten Separation» perseguita dalla chiesa brissinese che si doveva procedere⁷. Di fronte a una simile evoluzione, per evitare conseguenze pratiche, il vescovo di Bressanone dovette correre ai ripari: in primo luogo, ricercando a sua volta una temporanea intesa con il governo tirolese, raggiunta – come si è detto – sulla base di un contributo spontaneo di 5.400 fiorini alle necessità di corte. In secondo luogo, inviando un'ambasceria direttamente in corte imperiale per difendere le ragioni dei vescovati e per cercare convenienti appoggi. La missione, affidata al canonico Georg Walter, veterano di numerose diete e congressi territoriali, era destinata a prolungarsi oltre ogni previsione: congedatosi dal suo vescovo il 2 agosto 1634, Walter sarebbe rimasto presso l'imperatore sino al 1639, seguendolo in tutti i suoi spostamenti. Ben conscio dello stretto vincolo costituzionale che univa la sua chiesa a quella di Bressanone, Carlo Emanuele Madruzzo affiancò al Walter un proprio uomo di fiducia. Si trattava di Niccolò Pilati, fratello di Federico, personaggio poco noto alle cronache, tanto che la sua stessa missione viennese è immersa nell'oscurità: la corrispondenza con il governo trentino pare infatti perduta e solo pochi cenni si trovano nella documentazione. L'unico dato abbastanza certo è che Pilati, a differenza del collega di Bressanone, tornò a Trento già all'inizio del 1635, dopo la prima definizione della vertenza⁸.

⁷ TLA, LZB, Leop. B 27, 10 maggio 1634; copia in TLA, LZB, KK 710, cc. 293-294. J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 158, considera l'intervento di Ferdinando un drastico esempio del prevalere, nella politica asburgica, degli interessi di casa: tanto più che le ragioni dei vescovati non erano state ascoltate.

⁸ AST, APV, AT XXI 1.3, c. 77. Di Niccolò Pilati risulta la presenza presso lo studio giuridico dell'università di Bologna nel 1616 (A. CHEMELLI, *Trento e le sue stampe*, p. 575).

La missione di Walter e Pilati a Vienna segna l'inizio della fase 'imperiale' e internazionale dello *Steuerstreit*, che visse uno svolgimento parallelo e contemporaneo agli avvenimenti locali: su di essa si tornerà più diffusamente nel sesto capitolo. Basti per ora segnalare che, limitatamente alla vertenza sui contributi alla corte, i negoziati viennesi procurarono un immediato effetto calmante. Un lungo memoriale, immediatamente sottoposto all'attenzione dell'imperatore e dei suoi consiglieri, ridimensionò l'attendibilità dei dati in possesso del consiglio aulico imperiale: nel memoriale, i due delegati vescovili ripercorrevano le vicende della cooperazione fiscale di contea e vescovati, ponendo l'accento soprattutto sul carattere libero e spontaneo dell'adesione e sulla natura federativa e non sovrana delle relazioni fra le tre entità; giocavano inoltre la carta principale a loro disposizione, sottolineando il solido aggancio della situazione tirolese alle maglie della costituzione imperiale:

«beede fürstliche Stüfft anvorhero jeder zeit mit den Römischen Reich *contribuiert* haben, bis dieselben mit der Grafschafft Tyrol, *in puncto mutuae defensionis* irer unter, und beyeinander liegender Länder, umb bössern Schuzs und schurms willen, sich *reciproce confoederiert*, und soweit verpunden, das auf den fahl nothwendiger *Defension*, sy ire gebührende mithülffen, ainen Fürsten und herrn zu Tyrol beytragen»⁹.

Da Vienna, il memoriale fu tempestivamente trasmesso al governo tirolese, allo scopo di ricevere le opportune controdeduzioni. Fu tacitamente sospeso, viceversa, l'invito a procedere attraverso mezzi coercitivi. Il 19 gennaio 1635, dopo più matura riflessione, la corte imperiale diede ordine di non agire contro i vescovati sino a che la questione non fosse stata ufficialmente affrontata e risolta: il che sarebbe avvenuto, tuttavia, solo l'anno seguente.

Per quanto la loro missione si riferisse in prima istanza al problema dei contributi alla corte e alle minacciose esternazioni di Ferdinando II, a Walter e Pilati fu affidato il compito di negoziare anche gli altri nodi della controversia fiscale, in particolare il punto delicatissimo dei contributi del clero territoriale. La que-

⁹ TLA, LZB, Leop. B 27, allegato 27 agosto 1634. Notizie sulla missione anche in AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 27-28, 27 novembre 1634.

stione, che investiva complesse relazioni internazionali, costituì la seconda direttrice di scontro tra vescovati, contea e corte imperiale. Nonostante le caute aperture dei delegati vescovili, anche in occasione dell'ultimo congresso il mondo ecclesiastico aveva ribadito il proprio diniego a ogni partecipazione che andasse oltre il carico consueto; ma mentre gli ecclesiastici appartenenti alla diocesi di Bressanone potevano contare sul pieno appoggio del loro pastore e del capitolo, Carlo Emanuele Madruzzo non faceva mistero (per non dire che li ostentava) dei propri tentativi di ottenere da Roma le necessarie autorizzazioni: tentativi in parte sinceri, in parte probabilmente ispirati a un abile gioco delle parti. Anche in questo caso, di conseguenza, la polemica tirolese si indirizzò principalmente contro il vescovato di Bressanone. Il vescovo Welsperg, personalmente ricercato da Claudia affinché diffondesse con maggior cura i mandati di pagamento del taglione tra il clero regolare, rispose appoggiandosi all'autorità della *Bulla in Coena Domini*, ai decreti conciliari e alle argomentazioni di Adam Tanner e di Andrea Peruzzini, di Agostino Barbosa e di Vincenzo Filuzzi, e richiamando le innumerevoli disposizioni che rendevano impensabile e comunque soggetto alle più dure censure ecclesiastiche qualunque tentativo da parte delle autorità secolari di sottoporre a contribuzioni coatte persone e beni della chiesa¹⁰. Per arginare la pressione tirolese, il governo vescovile di Bressanone decise l'invio a Roma di un proprio rappresentante, che ricercasse presso il pontefice un'intercessione a favore delle ragioni del clero locale: il prescelto per la missione, alla quale aderì, un po' contraddittoriamente, anche il governo trentino, fu Jesse Perkhofer, giovane diplomatico destinato a una brillante carriera ecclesiastica nel vescovato e nel capitolo brissinesi¹¹. Al Perkhofer non riuscì difficile procurare un immediato monitorio di Urbano VIII all'arciduchessa, datato 29 luglio 1634, con il quale il pontefice pregava la reggente tirolese di astenersi da qualsiasi misura esecutiva nei

¹⁰ I. EGGER, *Die Stellung*, p. 281. Copia delle due lettere del vescovo Welsperg (proveniente dalla cancelleria brissinese, a ulteriore testimonianza della collaborazione tra i due vescovati) in AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 58-64.

¹¹ K. WOLFSGRUBER, *Brixner Domkapitel*, pp. 185-187; J. PASSLER, *Der Brixner Hofrat*, pp. 348-353; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 134-137.

confronti degli ecclesiastici dipendenti dalle diocesi di Trento e Bressanone, che vivessero tanto in territorio vescovile quanto in territorio comitale (erano questi ultimi, in maggioranza dipendenti da Bressanone, coloro che correvano i rischi maggiori), minacciando in caso contrario non solo i consueti provvedimenti canonici, ma pure – «et in hac vita» – i fulmini del divino castigo¹². Nel frattempo, Walter e Pilati avevano ricevuto mandato di ricercare in corte cesarea l'appoggio del nunzio pontificio, per poter esercitare ulteriori pressioni su Claudia. Lo scopo era quello di evitare e rinviare qualsiasi azione di forza sinché il problema non fosse stato risolto con il concorso della Santa Sede e dei ceti ecclesiastici dell'impero. Questa era d'altronde anche l'intenzione dell'arciduchessa, che rispondendo al pontefice, il 10 settembre, lo aveva supplicato di rimettersi al giudizio della corte imperiale, alla quale i vescovi stessi di Trento e Bressanone si erano rivolti come sede competente¹³: e in questo modo anche il problema della tassazione del clero aveva preso la strada del dibattito politico-giuridico in separata e più altolocata sede.

Quando sembrava che l'aggancio alle istanze superiori (e ai tempi lunghi delle loro risoluzioni) potesse impedire il deterioramento della situazione, era ormai divampato un terzo focolaio di polemica, destinato ad alimentare il contrasto tra contea e vescovati investendo direttamente, in questo caso, la posizione del principato di Trento. Era in gioco, questa volta, il problema dello *ius* e del *modus collectandi*, intorno al quale, a congresso appena concluso, si era incentrata la resistenza dei sudditi vescovili, con in testa il magistrato consolare di Trento: la materia del contendere consisteva nelle forme di prelievo autorizzate dal congresso, alle quali la città e gli altri corpi non intendevano assolutamente sottostare, offrendo in cambio il versamento di una congrua quota. Una presa di posizione così decisa, in parte imprevedibile, ebbe l'effetto di un corto circuito: scardinò le abituali coordinate del dibattito politico e rimodellò, nel giro di pochi mesi, tanto le relazioni politiche fra Trento e Innsbruck quanto l'assetto interno del vescovato stesso. L'azione del

¹² J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 159.

¹³ TLA, LZB, Leop. B 27, 10 settembre 1634.

magistrato consolare rappresentò la sconfessione della politica perseguita sino a quel momento da Carlo Emanuele Madruzzo e provocò, contestualmente, il trasferimento della conflittualità interna sul piano delle relazioni esterne: la reazione a catena spostò sensibilmente il baricentro dell'azione politica del governo vescovile, costretto a ricercare un *modus vivendi* con i sudditi per poter affrontare la crescente pressione, non più solo fiscale, delle autorità tirolese.

La remissività della delegazione vescovile trentina al congresso di primavera, espressione dell'equilibrisimo politico imposto dalle circostanze a Carlo Emanuele, aveva rappresentato un fatto inatteso, da parte di un vescovato che anni prima aveva dato l'avvio alla polemica fiscale e che aveva chiuso la dieta dell'anno precedente ai limiti dello scontro aperto. La malleabilità del Madruzzo aveva colpito, peraltro, gli stessi alleati brissinesi, che avevano dovuto pregare il presule trentino di non isolarli nella battaglia comune e avevano infine fatto più concessioni del previsto proprio perché Trento si era già accordata con i ceti tirolese¹⁴. La spiegazione ufficiale fornita dai governi vescovili per l'adesione – «pro hac vice» – a gabella vinaria e taglione consisteva nella volontà di gravare il meno possibile sui propri sudditi. Come cercò di spiegare il cancelliere Felice Alberti ai perplessi consoli di Trento, il prelievo sui consumi e sulle persone avrebbe fatto risparmiare all'intero vescovato almeno 13.000 fiorini rispetto al versamento della quota¹⁵. I calcoli erano, in verità, di difficile riscontro, ma la motivazione non mancava

¹⁴ J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 158; I. EGGER, *Die Stellung*, p. 224.

¹⁵ «La contributione – secondo Alberti – importa di moneta alemana fiorini 200.000, oltre li quali restano di pagar più d'altri fiorini 100.000. De quali 300.000 fiorini ... tocca al vescovato di Trento da pagar per la sua rata, comprendendo anco li sudditi, che non sogliono pagare le steure ordinarie, fiorini 37.890. Et perché, per quanto si può comprender dalla esperienza del passato taglione personale, si suppone per certo, che il nuovo taglione *per capita* a pena in tutto questo vescovato sia per arrivar a fiorini 18.000, et che dalla gabella sopra il vino acconsentita per un anno, con difficoltà si sia per cavar in tutto questo Vescovato ragnesi 6.000, li quali congiunti con li 18.000 non importano più di fiorini 24.000, si ha stimato di avvantaggiar la conditione di questo territorio Episcopale, et de suoi sudditi, col condescender alle dette due impositioni» (BCT, AC 3905, c. 166, 1 maggio 1634).

di credibilità. Essa non esauriva però il discorso. L'introduzione dei nuovi balzelli in territorio vescovile avrebbe infatti avuto esiti positivi soprattutto per la mensa episcopale, visto che nulla vietava al vescovo, stante la riserva dello *ius collectandi*, di pagare alla cassa dei ceti l'ammontare della quota, trattenendo il resto a proprio beneficio: le stesse autorità tirolesi avevano subodorato la mossa ma, pur considerandola un ingiustificabile abuso, avevano deciso, di fronte all'emergenza, di correre il rischio¹⁶. Si sarebbe in effetti trattato del primo esempio, dopo diversi secoli, di una contribuzione straordinaria imposta dal vescovo ai propri sudditi con la paradossale copertura del governo tirolese; per di più, a carico anche delle giurisdizioni renitenti, come sembra indicare l'irrituale riferimento del cancelliere Alberti ai «sudditi, che non sogliono pagare le steure ordinarie». In ogni caso il vantaggio dell'intera operazione sarebbe ricaduto sulle componenti del vescovato in maniera molto diseguale: nella fattispecie, il profitto sarebbe stato tutto della mensa episcopale, certo non delle finanze di una città come Trento, la cui economia era basata proprio sulla produzione e il commercio di vini e acquaviti. Uno scenario ancora più ampio si apriva poi dietro alla sospetta disponibilità di Carlo Emanuele di concorrere «pro rata sua» ai contributi a favore della corte arciducale: non solo previsioni di ordine economico muovevano il governo vescovile (ché altrimenti poco senso avrebbe assunto la contribuzione alla *Hofhaltung* tirolese: lo faceva notare lo stesso Federico Pilati, sorpreso delle indicazioni ricevute), ma anche strategie di carattere più strettamente politico, collegate con ogni probabilità al desiderio di mantenere relazioni serene con la contea e la casa d'Austria nel momento in cui avevano preso avvio, dinanzi ai tribunali dell'impero, importanti vertenze con il capitolo e con la città di Trento.

Se questa era la trama escogitata dal Madruzzo e dai suoi collaboratori, fu proprio la magistratura cittadina a spezzarne l'ordito, rivelando quanto fossero fragili le basi della recente convergenza trentino-tirolese in materia fiscale e mettendo a nudo un conflitto d'interessi di ben altra portata rispetto a

¹⁶ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 211.

quello in atto fra il governo vescovile e i corpi del principato. Il 24 aprile i consoli furono informati delle decisioni dell'ultimo congresso e dei motivi della concessione dell'imposta *per capita* e dello *Schenkpfennig*. Il primo maggio, prendendo atto delle effettive necessità della difesa comune, consoli e giunta deliberarono di contribuire ai 200.000 fiorini previsti, ma non per via di taglione e gabella vinaria, bensì attraverso la prestazione della quota spettante alla città sulla base della consueta ripartizione steorale; il denaro necessario sarebbe stato procurato «con quel miglior modo, et maniera che più parerà espediente a questo Magistrato consolare, conforme al suo solito», e pagato nel più breve tempo possibile¹⁷. Il 2 maggio fu richiesta alla cancelleria vescovile l'esatta quantificazione della porzione cittadina, restanti compresi; il 4 maggio, con un memoriale, furono partecipate al vescovo le ragioni per le quali la città intendeva contribuire con la sola propria quota: il tono appare ancora fiducioso, non sembrando possibile ai consoli alcuna obiezione alle loro argomentazioni. Non essendo tuttavia giunta dal Buonconsiglio alcuna risoluzione, se non la richiesta di ulteriori spiegazioni, un nuovo memoriale, dai toni più perentori e con deduzioni più circostanziate, venne redatto un paio di settimane più tardi¹⁸. I motivi delle decisioni consolari erano riassunti in cinque punti: in primo luogo, le due forme di prelievo autorizzate avrebbero procurato un danno insostenibile alla città più popolosa ed economicamente più dipendente dai traffici di vino dell'intera area; in secondo luogo, sarebbe stato più conveniente consentire alle autorità cittadine di procurarsi autonomamente sul mercato dei crediti la somma liquida, anziché dilungarsi in complesse pratiche esattorie; in terzo luogo, della gabella vinaria avrebbe sofferto tutta l'economia cittadina, e in particolare i consumatori, sui quali sarebbe stata certamente scaricata l'imposta; in quarto luogo, si sarebbe creato un precedente pericoloso, visto che

¹⁷ BCT, AC 3905, c. 165, 1 maggio 1634.

¹⁸ I due memoriali, non datati ma presentati a Carlo Emanuele Madruzzo rispettivamente il 5 e 20 maggio, si trovano in AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 52-55, nonché, in copia, in TLA, LZB, Leop. B 27. Ne furono autori i consoli Giovanni Battista Sardagna, Andrea Pompeati, Matteo Berti e Giovanni Antonio Geremia (BCT, AC 3905, c. 179).

l'imposta personale, già introdotta una prima volta nel 1632, doveva costituire un'*una tantum*; infine, la città, già tormentata e impoverita da calamità naturali, non avrebbe accettato di dover versare un sovrappiù d'imposta a beneficio di terzi, foss'anche stato il principe vescovo. La difesa del magistrato consolare convinse ben presto anche le altre componenti del vescovato: i comuni esteriori, anch'essi interessati a riscuotere autonomamente le proprie quote, fornirono immediatamente il proprio appoggio. I consoli ottennero quindi il sostegno del capitolo cattedrale, a sua volta in rotta di collisione con il vescovo¹⁹. Infine, l'esempio si diffuse rapidamente presso le comunità rurali: le valli di Non e di Sole, che avevano dichiarato per tempo la propria avversione alle nuove imposte, accettarono il partito del magistrato consolare²⁰; la comunità di Riva, per parte sua, accondiscese per la durata di un anno all'imposta sul vino, rifiutando invece la contribuzione *per capita*²¹.

Una serie di decisioni contrarie ai piani vescovili rafforzava così la posizione della città (anche se non va sottovalutato il fatto che, per la seconda volta dopo almeno un secolo, in considerazione del grave pericolo, comunità come quella nonesa e quella rivana accettavano di prestare il proprio contributo in denaro alla difesa del paese). Colto di sorpresa dalla decisa reazione dei suoi sudditi, Carlo Emanuele sospese le operazioni e inviò a Bolzano Federico Pilati per prendere contatto con il capitano atesino, informarlo delle novità e cercare una soluzione congiunta al problema²². Hans von Wolkenstein non fu per nulla conciliante: dopo aver «dimostrato particolar disgusto» al delegato vescovile, paventando il rischio che altri sudditi potessero seguire l'esempio

¹⁹ Secondo Federico Pilati, la città sarebbe addirittura stata «fomentata da quel Venerabile Capitolo, non ostante che il signor suo Commesso, nel prossimo congresso, ha parimente dato l'assenso alle dette due impositioni» (AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 63-64, 22 maggio 1634).

²⁰ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 85-86, 22 maggio 1634; AST, APV, AT V 12, cc. 14-17, 14 giugno 1634.

²¹ AST, APV, AT XII 25, cc. 10-25, 25 maggio e 27 maggio 1634.

²² AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 37-38, 8 maggio 1634; la credenziale di Pilati in TLA, LZB, Leop. B 27, 6 maggio 1634.

di Trento, scrisse personalmente al Madruzzo per ricordargli la necessità comune di difendere il paese e per richiamarlo all'impegno di imporre i tributi stabiliti dal congresso. Una lettera del medesimo tenore fu inviata al magistrato consolare di Trento²³. L'intervento del *Landeshauptmann*, lungi dall'alleviarne i problemi, impedì a Carlo Emanuele di recedere dalle promesse rese in congresso, ma non distolse la città dal suo rifiuto. La situazione, già ingarbugliata, si arenò quando il vescovo pretese di controllare i libri di colta compilati dai commissari cittadini per l'esazione della tassa personale del 1632: istanza alla quale, naturalmente, il magistrato consolare oppose un netto rifiuto, facendo notare che nessuno poteva insinuare alcun sospetto sull'imposta *per capita* dell'anno precedente, regolarmente pagata dalla città²⁴. Ne nacque una vertenza di discrete proporzioni, che vide il vescovo tornare all'attacco nel dicembre successivo con un proclama dal piglio assolutista²⁵, al quale i consoli risposero con l'ormai consueto ricorso ai tribunali imperiali. Il risultato fu il blocco definitivo delle nuove imposte e la sospensione di ogni operazione di prelievo nel vescovato. Non solo: prendendo pretesto dagli sviluppi trentini, anche Bressanone dichiarò di voler contribuire per la sola sua quota. Il governo tirolese si trovò così di fronte a un nuovo caso di renitenza e di separazione, proprio nel momento in cui l'arciduchessa dava ordine allo steoraro generale di accelerare in ogni modo le riscossioni e di

²³ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 115-117; TLA, LZB, Leop. B 27, 12 maggio 1634.

²⁴ BCT, AC 3905, cc. 177-179; AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 85-86.

²⁵ BCT, AC 3905, cc. 250-252, 23 dicembre 1634. Recitava il proclama: «Essendo non men obbligo de sudditi l'obedir prontamente a tutti li precetti del loro superiore, che non hanno manifesta repugnanza con la legge naturale o Divina, che carica et ufficio del buon Principe di soprintender alla dispensatione et amministrazione delle pubbliche rendite, et entrate, et di rivederne diligentemente li conti ... massime dove si tratta di Colletta e contributione imposta d'express'ordine di Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ... si commette et ordina con le presenti alli infrascritti magnifici Consoli universalmente, et a cadaun di loro in particolare, che nel termine di giorni tre ... debbano effettivamente presentar nelle mani di Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima, ovvero de ministri della sua cancelleria, intieramente li conti distinti e minuti del taglion personale ultimamente imposto, scosso e raccolto in questa città».

incassare al più presto ogni tipo di tributo per poter far fronte a necessità militari sempre più urgenti²⁶.

Com'era prevedibile, la reazione non si fece attendere. Il 25 maggio Federico Pilati fu convocato dal capitano atesino, insieme ad alcuni rappresentanti dei ceti, e informato che l'arciduchessa intendeva ospitare nel paese due reggimenti di soldatesca spagnola di pessima fama. Per rimediare a questa emergenza, il capitano consigliava l'immediato pagamento di tutte le contribuzioni non ancora esaurite. Al tempo stesso, sotto la pressione dei rappresentanti dei ceti e senza dare ascolto alle suppliche del Pilati che lo pregava di concedere tempo al suo signore, stabiliva di rendere nota al governo arciducale la disobbedienza della città di Trento²⁷. Quattro giorni più tardi, riconvocati dal Wolkenstein, anche i rappresentanti dei ceti intervennero sul problema, vincolando la loro disponibilità ad ulteriori contributi ad un rapido e deciso intervento delle autorità nei confronti del vescovo di Bressanone, della città di Trento e del clero territoriale²⁸. Prima ancora di definire appieno le proprie scelte, il magistrato consolare aveva dunque perso, se non un impensabile appoggio, quantomeno la disponibilità all'ascolto sia del capitano atesino, sia dei rappresentanti dei ceti a sud del Brennero. Il governo tirolese, viceversa, non solo non mancava di motivi per intervenire, ma si trovava quasi obbligato a farlo, per non scontentare irrimediabilmente la parte maggioritaria e più fedele del paese. C'erano tutte le condizioni, insomma, perché Innsbruck considerasse l'iniziativa della città di Trento e, per estensione, l'incapacità del suo vescovo di rintuzzarla, come problemi di estrema serietà, da affrontare con energia e il più celermente possibile: magari estendendo, arbitrariamente ma non troppo, il senso della lettera del 10 maggio con la quale l'imperatore si era pronunciato a favore dell'uso di mezzi esecutivi nei con-

²⁶ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 74-77, 7 maggio 1634.

²⁷ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 69-70; TLA, LZB, Leop. B 27, 25 maggio 1634.

²⁸ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 65-68, 29 maggio e 31 maggio 1634. Claudia aveva chiesto ai «signori del Paese» di finanziare il passaggio attraverso il Tirolo delle truppe del cardinale infante dirette verso le Fiandre.

fronti di Bressanone. Un primo parere degli organi di governo dell'Austria superiore fu redatto il 29 maggio, appena appresa la situazione dalla missiva del capitano atesino²⁹: i consiglieri tirolesi non ritenevano condivisibile il richiamo dei consoli trentini al *Landlibell*, giacché questo non poteva essere considerato come norma eterna e immutabile, e molte cose erano cambiate dal 1511; per di più, pericoli di guerra come quelli attuali non permettevano eccessiva considerazione per le forme del prelievo, tanto più che queste erano state liberamente decise da ceti e vescovati con riguardo al proprio interesse; consideravano inoltre strumentale la protesta dei consoli trentini contro la 'novità' dello *Schenkpfennig*, usuale in Tirolo e nei vescovati già da parecchi decenni. Inoltre – passando all'aspetto giurisdizionale della questione – interpretavano il desiderio di contribuire per via di quota come disobbedienza alle decisioni della maggioranza, come rottura dell'unità del paese, come separazione: se si fosse propagata al resto del vescovato e ai ceti inferiori tirolesi, avrebbe gettato il sistema fiscale territoriale nella più completa confusione. Consigliavano perciò alla reggente di ordinare al capitano atesino, o al consigliere Anselm von Völs, che pure si trovava a Bolzano, di prendere contatto con i consoli e con il vescovo di Trento per tentare un accomodamento: in caso contrario, sarebbe stato necessario procedere mediante mezzi esecutivi, nella fattispecie con il blocco dei commerci da e per Trento.

Questi concetti furono ripresi e chiariti a modo suo da Wilhelm Bienner, in un parere personale presentato all'arciduchessa il 23 giugno 1634. Tre erano, secondo il cancelliere, le categorie di renitenti: quelli che, per povertà, non sono in grado di pagare nulla; quelli che, pur possedendo sostanze, non pagano per avarizia; quelli che – «veri refractarii» – non solo non pagano, ma negano addirittura di dover pagare. Delle tre, era contro l'ultima che si sarebbe dovuto agire con maggior decisione, allo scopo di creare un efficace precedente: in particolare contro i vescovi. Dietro le dichiarazioni di lealtà dei presuli il cancel-

²⁹ TLA, LZB, Leop. B 27; il parere è firmato da Berchtold von Wolkenstein, Wilhelm Bienner, Leopold Marquard von Schiller e Johann Wörndle.

liere altro non vedeva, infatti, che ipocrisia, in quantità tale da giustificare l'insolenza delle sue affermazioni sui veri rapporti tra vescovi e clero: «die bischöfe selbst mit dem clero unter der decken liegen und *sotto mano* ihm die stang halten»³⁰. Quanto a Trento, che cercava di separarsi dal corpo della *Landschaft* e di imporre l'esazione delle ultime imposte «nach eignem humor», non era difficile capire che aveva dalla sua, se non l'appoggio, almeno la neutralità di Carlo Emanuele. La missiva dell'imperatore del 10 maggio incoraggiava la reggente all'azione: Bienner proponeva perciò il sequestro delle entrate vescovili a Termeno, Bolzano e Merano; non riteneva per il momento necessaria una «Execution *manu militari*», quanto piuttosto una paziente azione di addomesticamento: «per gradus gehen – concludeva – *tamquam pilos caudae equinae vellendo* durch ein langwieriges mortificiren ihn zum gehorsam zu bringen».

2. Verso lo scontro: i compromissariati d'estate e d'autunno

Non aveva probabilmente torto, il cancelliere tirolese, nel supporre che Carlo Emanuele Madruzzo tenesse il piede in due staffe, accordando tuttavia il suo favore, se costretto a scegliere, ai propri sudditi: in effetti il vescovo di Trento, scrivendo al capitano atesino e all'arciduchessa, aveva protestato la propria intenzione di tenere fede alla parola data, ma non aveva taciuto il timore che l'introduzione dei due balzelli nel vescovato avvenisse in modo tutt'altro che pacifico e che l'adozione di mezzi esecutivi peggiorasse ulteriormente la situazione e diminuisse le risorse finanziarie trentine; aveva aggiunto che in fondo, data l'emergenza, non avrebbe dovuto importare al governo tirolese il sistema di prelievo ma il fatto che, in un modo o nell'altro, i soldi giugnessero nelle casse del paese³¹.

³⁰ J. HIRN, *Kanzler Bienner*, p. 53; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 157.

³¹ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 79-80, 31 maggio 1634; AST, APV, LD 9, cc. 36-37; TLA, LZB, Leop. B 27, 4 giugno 1634: si trattava, a ben guardare, del medesimo argomento addotto dal governo tirolese, opportunamente capovolto dal vescovo a proprio vantaggio.

Di fronte a tale situazione, Claudia meditò seriamente il ricorso a strumenti coercitivi: il 5 luglio partirono dalla cancelleria di Innsbruck missive interlocutorie dirette a diversi soggetti istituzionali, nelle quali la possibilità di agire concretamente contro i vescovati era apertamente adombrata³². I primi a rispondere furono il capitano atesino e i rappresentanti dei ceti tirolesi, la cui opinione era di evitare, per il momento, l'effettiva esecuzione, sistema odioso e spesso controproducente, non privo, inoltre, di controindicazioni: infatti, la chiusura dei passi e il blocco delle merci dirette nel vescovato, anche se avesse convinto i sudditi vescovili a piegarsi, avrebbe danneggiato non poco l'economia della contea e ridotto la capacità contributiva dei sudditi comitali e le entrate della camera tirolese. Era dunque consigliabile attendere che, sotto la semplice minaccia di esecuzione, il vescovo e la città di Trento accettassero un accomodamento³³. Analoghe considerazioni furono espresse da Albrecht von Wolkenstein, capitano di Trento³⁴. Più severo fu il parere di governo e camera tirolesi, da sempre peraltro attestati su posizioni oltranziste, che in un *Gutacht* datato 17 luglio giustificarono l'applicazione di mezzi esecutivi e incoraggiarono la reggente a procedere su tale strada³⁵. Quanto ai consoli di Trento, essi rigettarono l'ipotesi con ogni mezzo: il magistrato consolare ribadì di non voler introdurre alcuna perniciosa novità nel sistema territoriale e di non voler creare alcun precedente, tanto più che i sudditi trentini erano comunque disposti a fare la propria parte, come dimostrava – a loro dire – il recente versamento di 2.000 fiorini nelle mani del capitano atesino³⁶.

³² TLA, LZB, HR 1634, 5 luglio 1634. I destinatari erano il capitano atesino, i rappresentanti dei ceti, i compromissari steorali, i vescovi di Trento e Bressanone, il capitano di Trento e il magistrato consolare di Trento.

³³ TLA, LZB, Leop. B 27, 11 luglio 1634.

³⁴ TLA, LZB, Leop. B 27, 21 luglio 1634.

³⁵ TLA, LZB, Leop. B 27, 17 luglio 1634.

³⁶ TLA, LZB, Leop. B 27, 14 luglio 1634; minuta della lettera, redatta da Andrea Pompeati e inviata a Innsbruck per tramite del capitano della città, in BCT, AC 3905, cc. 196-197. I fiorini, presi a prestito presso Giovanni Armani, conduttore dell'appalto dei sali per la città di Trento, corrispondevano, nelle intenzioni del magistrato, all'ammontare della quota spettante alla città

Carlo Emanuele Madruzzo, per parte sua, rispose all'arciduchessa il 27 luglio, con una lunga lettera che affrontava i punti controversi uno per uno, sulla base di un atteggiamento conciliante quanto agli aspetti finanziari, ma fermo nella difesa giuridica delle prerogative della chiesa trentina³⁷. Circa la *Separation* in materia di contribuzioni alla corte e la partecipazione del clero alle nuove imposte straordinarie, il vescovo di Trento faceva riferimento alle vertenze in corso dinanzi ai tribunali imperiali e curiali, diffidando le autorità di Innsbruck dal prendere provvedimenti prima di una decisione ufficiale in merito; allo stesso modo, nulla concedeva sul punto della difesa dei diritti sovrani e delle libertà del principato trentino, del quale rivendicava la specificità di fronte ai ceti tirolesi e la posizione di semplice confederato della contea. Quanto alla disobbedienza dei sudditi, Madruzzo protestava con decisione la sua ferma volontà di procedere all'introduzione di gabella e taglione nel territorio vescovile, aggiungendo anche l'intenzione di provvedere in tempi brevi al pagamento dei restanti. Evidentemente le minacce tirolesi avevano avuto effetto sul governo trentino, che cercava di prendere tempo e di allontanare il pericolo di un'esecuzione.

Tutto questo non servì però a convincere la controparte. Il governo tirolese si mantenne sulla linea già tracciata: in un parere del 2 agosto fu respinto il tentativo trentino di demandare ogni decisione agli organi di tutela della costituzione imperiale, come se la lettera dell'imperatore del 10 maggio non fosse di per sé una deliberazione definitiva, ma solo un generico invito; si negò pure che la decisione sulla tassazione del clero fosse demandabile alla Santa Sede. Quanto alla posizione della città e della pretura di Trento, si respingeva nel modo più assoluto ogni pretesa di quelli che, per le autorità tirolesi, altro non erano che gli «*underthonen zu Trient*», semplici sudditi disobbedienti

dei 300.000 fiorini risultanti da contribuzioni nuove e restanti. Il capitano atesino li interpretava invece solo a titolo di acconto sulle future entrate dello *Schenkpfennig*, al quale non intendeva in alcun modo rinunciare. Nonostante l'equivoco, il gioco d'anticipo delle autorità cittadine contribuì a un parziale allentamento della tensione.

³⁷ TLA, LZB, Leop. B 27, 27 luglio 1634.

e responsabili di un grave attentato alla concordia del paese³⁸. A questo punto, logica conseguenza dell'*escalation* di accuse e minacce non poteva essere che l'applicazione dei previsti mezzi esecutivi di coercizione. La volontà tirolese sembrava ormai radicata: anche l'offerta del vescovo di Bressanone, di partecipare con altri 5.000 fiorini al tributo per il mantenimento della corte, venne sdegnosamente respinta³⁹. Si profilava dunque la completa rottura fra i vescovati e la contea, né sortivano ormai effetto alcuno i timidi espedienti di Carlo Emanuele per dimostrare alla controparte una qualche disponibilità. Se, nonostante questo, per tutta l'estate e l'autunno del 1634 non ebbe luogo alcun provvedimento, ciò avvenne in parte per le concrete difficoltà di attuazione, in parte per circostanze esterne, come il temporaneo rasserenamento della situazione militare in seguito alla vittoriosa battaglia di Nördlingen o la pestilenza che colpì il Tirolo settentrionale, costringendo la corte e la stessa arciduchessa a cercare rifugio a Merano. Il progetto rimase tuttavia nei piani delle autorità tirolesi, destinato ad essere ripreso alla prima occasione.

Mentre le relazioni tra contea e vescovati conoscevano un progressivo deterioramento e le rispettive ragioni venivano sottoposte alla revisione di superiori organismi arbitrali, continuava tuttavia la vita politica territoriale, sempre condizionata dalle vicende del conflitto. Nel corso del 1634 ebbero luogo altre due adunanze congressuali: i temi dibattuti e gli esiti delle discussioni rappresentano non solo la sintesi degli sviluppi della situazione, ma anche un chiaro indicatore dell'evolversi dei rapporti tra i diversi soggetti istituzionali. Un primo momento di confronto ebbe luogo in occasione del compromissariato steorale convocato per il 3 luglio a Vipiteno e qui celebrato sino al 12 dello stesso mese: quanto al problema dei rapporti tra contea e vescovati, si trattò di un congresso transitorio, dominato dalla necessità di dare una risposta intorno alle ipotesi di esecuzione

³⁸ A causa dei trentini, secondo il governo e la camera, «die so lang heergebrachte ruembliche *harmonia* gesambten *Corporis* allerdings dissolviert und zertrennt würde» (TLA, LZB, Leop. B 27, 2 agosto 1634).

³⁹ TLA, LZB, Leop. B 27, 12 agosto 1634.

contro Trento. Federico Pilati vi giunse munito di un'istruzione attendista e poco incline a concessioni: vi si ribadiva il consueto punto di vista circa il rinnovo degli estimi e l'adesione ai tributi a beneficio della corte; in considerazione delle attuali difficoltà, si proibiva l'autorizzazione di nuove imposte e si sospendeva il pagamento della quota dei 90.000 fiorini concessi l'aprile precedente a beneficio dell'arciduchessa; si prefigurava quindi un nuovo argomento di polemica, con il rifiuto di concorrere all'estinzione dei debiti contratti dal paese a insaputa del governo vescovile o i cui proventi fossero stati utilizzati per scopi differenti da quelli previsti. In ogni caso, al rappresentante trentino si raccomandava di agire in stretto collegamento operativo con i colleghi di Bressanone e di attendere risoluzioni da Trento in caso di richieste che oltrepassassero il suo mandato⁴⁰.

Il congresso, sbrigate le pratiche consuete (approvazione dei conti dello steoraro generale, verifica dello stato delle finanze provinciali, accensione ed estinzione di debiti), finì per dedicarsi – dietro espresso ordine di Claudia ai suoi commissari, il consigliere del governo Kaspar Payr von Caldifff e il consigliere della camera Maximilian Grabmair – ai problemi della riscossione e allo studio di nuove forme di contribuzione. In due distinte occasioni, nonostante le sollecitazioni del capitano atesino, i rappresentanti vescovili rifiutarono la propria disponibilità, offrendo ai rappresentanti dei ceti il pretesto per respingere nuovi tributi e proporre, come misura temporanea, la severa riscossione dei restanti steorali⁴¹. Si ripeteva così la situazione già creatasi alla fine di maggio, quando i rappresentanti del paese avevano declinato il proprio impegno finanziario in polemica con Trento e Bressanone e con lo stesso governo tirolese, considerato inadempiente verso i renitenti. L'arciduchessa reagì minacciosamente, invitando i rappresentanti vescovili a cedere almeno sul punto delle contribuzioni per la corte, salvo passare alla «effettiva manutention» dei diritti accampati da casa d'Austria. Ma nulla fu deciso, e anche intorno all'ormai datata

⁴⁰ AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 11-14 (s.d., ma giugno 1634).

⁴¹ AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 15-20; AST, APV, LD 9, cc. 82-85, 28 luglio 1634.

questione della riforma degli estimi fu risolto, stanti gli attuali problemi, di rimandare il tutto a tempi migliori. Il compromissariato si concluse dunque senza sviluppi significativi: rappresentò, semmai, l'occasione per una sia pur effimera convergenza tra stati ecclesiastici e ceti territoriali, i quali ultimi furono in grado di respingere nuove imposte e si sdebitarono, in un certo senso, sconsigliando il governo tirolese dal realizzare le sue intenzioni punitive. I colloqui di Vipiteno servirono però a mettere in chiaro che le concessioni dei delegati vescovili risalenti al precedente congresso di Innsbruck si intendevano di fatto sospese: nonostante le buone intenzioni espresse dal governo, l'introduzione dello *Schenkpfennig* e del tributo personale nel vescovato di Trento doveva considerarsi bloccata, almeno in via ufficiosa, e così il pagamento della quota del contributo volontario a favore dell'arciduchessa.

I nodi vennero al pettine nell'autunno 1634, in occasione del compromissariato steorale di Bolzano, che costituì per certi aspetti il momento conclusivo della lunga *querelle* sulle imposte di aprile e sulla tanto a lungo minacciata esecuzione. Il congresso ebbe inizio il 12 novembre. Tra i convenuti erano Federico Pilati per Trento e Baldassarre Baldessari per Bressanone. I punti all'ordine del giorno erano tre: in primo luogo, la necessità di recuperare denaro sul mercato dei prestiti per garantire il credito della cassa erariale; in secondo luogo, l'opportunità di riaprire ai mercanti italiani i passi chiusi a causa del contagio; infine, l'urgenza di provvedere al versamento del denaro promesso la primavera precedente all'arciduchessa, nel frattempo isolatasi a Merano per fuggire la pestilenza⁴². I delegati non nascosero, nella loro risposta, la complessità della situazione: proprio le difficoltà della cassa comune, i disagi legati al contagio e la presenza sul territorio delle soldatesche straniere impedivano oggettivamente qualsiasi nuova imposizione; si proponeva pertanto di ricorrere a prestiti (era imminente l'apertura della fiera bolzanina di Sant'Andrea) e di procedere con la massima energia alla riscossione dei restanti steorali, in particolare nei confronti del clero. La fragile e occasionale unità di ceti e

⁴² AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 23-24, 13 novembre 1634.

vescovati, casualmente emersa nel compromissariato precedente, era già sfumata: i sudditi tirolesi prendevano ora di mira i debiti fiscali del vescovo di Trento e del suo clero, spingendosi addirittura a condizionare ad una rapida e decisa azione di recupero il loro benessere alla convocazione della prossima dieta⁴³. La reggente approvò l'opinione dei suoi sudditi e ne appoggiò la linea: rispondendo al memoriale dei ceti, promise di procedere all'esazione dei restanti del clero e di «promover che nel vescovato di Trento et ne Confini d'Italia si riscoda il taglion personale et la gabella vinaria, in conformità di quanto in ciò hanno fatto ... le altre parti del paese»⁴⁴. Ai delegati vescovili non rimase che arroccarsi sulla propria posizione, tentando invano un compromesso. Pilati e Baldessari ribadirono le consuete argomentazioni: che le gravi difficoltà del presente impedivano di concorrere ai bisogni della corte; che la pretesa di assoggettare i vescovati alle deliberazioni di maggioranza era oggetto di protesta formale presso i tribunali imperiali; che i vescovi non potevano intervenire sui tributi del clero.

C'era però anche una novità di rilievo, che Pilati non poté tacere: nonostante le reiterate assicurazioni del proprio impegno a far riscuotere *Schenkpfennig* e *Personalsteuer* nel territorio vescovile, Carlo Emanuele Madruzzo si era ormai allineato alla posizione dei consoli di Trento, optando di fatto per il versamento della semplice quota. Temendo le «sinistre conseguenze» di una politica coercitiva, ma deciso anche a dare la «competente sodisfattione» alla reggente e ai ceti, aveva procurato personalmente sul mercato dei cambi 10.000 fiorini, destinati ad essere depositati all'erario provinciale in qualità di acconto sulla porzione dell'intero principato. In questo modo, il vescovo di Trento sperava di edulcorare un cambio di rotta certamente poco gradito alle autorità tirolesi, ma aveva sbagliato i suoi calcoli: l'arciduchessa, che aveva ormai ragione di temere serie conseguenze politiche, riconfermò immediatamente che non avrebbe tollerato alcuna separazione dei contribuenti trentini e rinnovò l'impegno a introdurre nel vescovato, anche con la

⁴³ AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 25-26, 20 novembre 1634.

⁴⁴ AST, APV, AT XXI 1.5, cc. 29-34, 4 dicembre 1634.

forza, le forme di prelievo comuni al resto del paese. Come notò subito Pilati, si trattava di una posizione motivata da ragioni di principio, più che dal semplice calcolo economico, e perciò molto più difficile ad affrontarsi⁴⁵. La sessione di compromissariato si concluse il 3 dicembre con un nulla di fatto: i delegati non si spinsero oltre un impegno generico e tutto fu rimandato alla fine dell'inverno, quando il disgelo avrebbe con ogni probabilità riportato il territorio tirolese nel bel mezzo delle vicende belliche, rapidamente riesplose dopo la fugace illusione di pace generata dalla vittoria asburgica a Nördlingen. L'unica deliberazione esecutiva riguardò proprio la situazione del principato meridionale: forte dell'appoggio dei ceti, il governo arciducale – dopo alcuni mesi di calma apparente – ricominciò ad esercitare la propria pressione sui contribuenti trentini. Convocati a castello il 10 dicembre, i consoli di Trento appresero, per bocca del cancelliere Alberti, quanto Pilati scriveva da Bolzano circa le intenzioni dell'arciduchessa: essa esigeva il pagamento del taglione personale e l'imposizione della gabella vinaria in modo conforme a quanto deciso nel congresso di Innsbruck, considerava «a conto della rata, e non per la quota» i denari sborsati dalla città nel luglio precedente e minacciava, in caso di ulteriore rifiuto, di passare a vie di fatto; non intendeva inoltre esentare i vescovati dall'obbligo di concorrere con il resto del paese alle spese per il mantenimento della corte. La magistratura cittadina non cedette: decise di attenersi alle precedenti deliberazioni e in questi termini rispose al cancelliere Alberti, il quale non poté replicare ai consoli se non «che seguendo cosa alcuna, o qualche esecuzione, non potrà essere incolpata Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima, ma loro signori»⁴⁶. A questo punto, l'esecuzione fu effettivamente decisa. Con lettera del 22 dicembre 1634, Claudia incaricò Hans von Wolkenstein di predisporre le misure necessarie e di verificare la fattibilità di diverse ipotesi di

⁴⁵ AST, APV, AT XXI 1.5, 18 dicembre 1634. Per confermare con un paradosso le proprie osservazioni, Pilati faceva notare come Bressanone non rischiasse nulla perché, pur avendo dichiarato di voler versare il solo ammontare della propria quota, aveva accettato di effettuare la riscossione nelle forme previste dal congresso di Bolzano.

⁴⁶ BCT, AC 3905, cc. 238-240.

intervento. Il capitano atesino rispose nel giro di pochi giorni, piuttosto perplesso di fronte all'ipotesi⁴⁷: ma nonostante le sue riserve mentali, entro la fine dell'anno le condizioni di un intervento contro la comunità trentina erano state create.

3. *L'esecuzione tirolese contro Trento*

Le riserve circa l'applicazione di strumenti di coercizione al vescovato di Trento non erano solo del capitano atesino. Anche il consigliere camerale Francesco Carrara non vedeva di buon occhio l'intervento, e temeva in particolare le conseguenze di un indiscriminato aumento delle tariffe daziarie: diminuzione dei commerci, crescita del contrabbando, sostegno alle posizioni oltranziste⁴⁸. Nel giorno stesso in cui Carrara tentava l'ultima mediazione, tuttavia, da Innsbruck partivano gli ordini ufficiali per l'esecuzione. Il 5 gennaio 1635 la reggente incaricò i commissari arciducali Veit Benno von Brandis e Anselm von Völs di recarsi presso la stazione doganale di Lavis, per incontrarvi il daziale ordinario, Pancrazio Campo, e il daziale per il legno di Fiemme, Bartolomeo Clementi, insieme ai funzionari dei dazi circostanti il vescovato, al fiscale tirolese ai Confini Italiani e allo steoraro nel quartiere superiore, Simone Trentini⁴⁹. Scopo della riunione era rendere esecutivo l'aumento delle tariffe sulle merci in entrata e in uscita dal principato. Della decisione fu informato, il giorno stesso, anche il capitano atesino. Era stato stabilito di accrescere i dazi sul vino (in ragione di un tallero per orna), sul sale, sul bestiame e sulle altre merci, in esportazione e in importazione: si trattava, dunque, di un'esecuzione relativamente morbida, aliena dall'uso della forza e diretta in prima istanza contro gli interessi della città, ritenuta la principale responsabile degli ultimi avvenimenti. Non si era dato luogo, al contrario, ad alcun provvedimento di sequestro delle entrate del clero.

⁴⁷ TLA, LZB, Leop. B 27, 22 dicembre e 28 dicembre 1634.

⁴⁸ TLA, LZB, Leop. D 3, 5 gennaio 1635.

⁴⁹ TLA, LZB, Leop. D 3, 5 gennaio. Su Veit Benno von Brandis, eletto capitano nel 1647, cfr. J. HIRN, *Die Entwicklung der Landeshauptmannswürde*.

Punto strategico dell'operazione era la postazione daziale tirolese di Lavis («am Nevis»), vero centro nevralgico del commercio cittadino, situata a nord di Trento lungo il corso del fiume Avisio, sul confine politico tra vescovato e contea del Tirolo⁵⁰. Da Lavis, la notizia giunse in città intorno alla metà del mese: il 13 gennaio fu denunciato per diffamazione il barcarolo Paron Chechina, che per primo aveva diffuso la voce dell'aumento dei dazi, ma pochi giorni dopo la notizia era confermata. Il 18 gennaio, il procuratore cittadino Antonio Tonietti riferiva davanti ad un'affollata assemblea gli esiti della sua missione presso il daziale di Lavis e dava lettura del mandato arciducale. I consoli decisero di presentare ricorso al governo tirolese, ricordando che la città riteneva di aver assolto al proprio obbligo con il pagamento della rata dei 200.000 fiorini e che l'esecuzione pregiudicava i privilegi di Trento in materia di commercio di vini e la stessa capacità contributiva della città; deliberarono inoltre di richiedere la protezione del principe vescovo. I consoli Andrea Pompeati e Ludovico Dalla Torre furono inviati a Bolzano, presso l'arciduchessa, per impetrare la sollevazione della comunità dai recenti provvedimenti⁵¹. Preceduta da una lettera del capitolo di Trento, che intercedeva a favore della città «travagliata dalle passate calamità et dalle presenti angherie»⁵², la delegazione consolare giunse a Bolzano verso la fine del mese. Il 28 gennaio fu presentato un memoriale che faceva riferimento, in primo luogo, agli interessi della città nel commercio dei vini e al grave danno che le nuove tariffe avrebbero causato a questa attività, principale fonte di prosperità per la popolazione; si sottolineavano quindi gli effetti deleteri di simili espedienti sull'economia e sulla finanza dell'intero territorio e si richiamavano, enfatizzandoli, i rischi di crollo delle entrate, di contrabbando, di depressione, di spopolamento:

⁵⁰ La struttura era divisa in una sezione stradale, sul ponte, competente per le merci in transito, e una sezione fluviale destinata a riscuotere il dazio sulla tratta del legname fluitato dalla valle di Fiemme (A. CASETTI, *Storia di Lavis*, pp. 33-37).

⁵¹ BCT, AC 3906, cc. 8-10, 18 gennaio 1635.

⁵² TLA, LZB, Leop. D 3, 22 gennaio 1635.

«pare grandissima novità il nuovo datio posto hora al Lavise sopra il vino d'un talero per orna, et sopra il sale, animali et merci, poiché per quello nascerano et a l'uno et a l'altro Statto molti et diversi pregiudittii per le sequenti considerationi. 1°: Perché Alemani per scansare tal datio non comprerano vini di Trento, mentre ne possino ritrovar altrove, et non havendo esito il Trentino per ciò abondando si ridurà a vilissimo pretio, et cossì ridotto ne seguirà, per indiretto l'impedimento di poter liberamente mandare a vendere et dar in pagamento il vino trentino in Germania, con anichilare gli predetti privilegii. Et gli coloni et partiarrii, non potendo vendere gli loro vini, cesserano di coltivare le vigne et abandonerano l'agricoltura, et per vivere muterano Paese. 2°: Non potendosi far danari d'altro che di vino nel Trentino, sarà del tutto levata l'occasione di poter dare all'Altezza Vostra Serenissima la dovuta satisfatione delle steure ordinarie, et corrispondere all'altre contributioni in caso di bisogni. 3°: Comprando Tirolensi vino trentino, verano a pagare tanto l'imposto datio quanto il *Senfenich*, et cossì essi resterano maggiormente aggravati, ricevendo solo utile quelli ch'haverano vino da vendere. 4°: Per il datio posto al sale si darà occasione d'introdurre sal forestiero dal Statto veneto, non mancando il commodo di poterne in quantità havere a miglior prezzo di quello di Hala. 5°: Per questo datio si darà occasione d'inventar nuove strade per condurre animali et altro, per il che non puocho si perderà nell'ordinarii datii et converrà, per mantener più guardie, far assai maggior spese. 6°: Non levandosi vini trentini, non solo non si riscotterà il nuovo posto datio a Lavise, ma si perderano ancho gli altri, et assai minore sarà anche l'utile del *Senfenik*. 7°: Questo acrescimento di datio potrà causare ancho acrescimento nelli datii di Prencipi confinanti, in danno universale difficile poi a levarsi»⁵³.

Bersaglio principale della polemica rimaneva dunque il «*Senfenik*», la gabella vinaria, autentico spauracchio dei trentini, i quali insistevano perciò, nella seconda parte del memoriale, sul pieno diritto della città di provvedere autonomamente e secondo le forme più consone alla riscossione del denaro, fermo restando l'obbligo di contribuire alle necessità militari comuni. Ma com'era da attendersi, il parere dell'arciduchessa e dei suoi consiglieri rimase negativo. Rispondendo ai consoli, Claudia rifiutò la rimozione dei nuovi dazi e insisté affinché Trento accettasse l'introduzione nel territorio cittadino dell'imposta di consumo sul vino e dell'imposizione personale ed evitasse di creare, col suo comportamento, pericolose emulazioni nei sudditi: e non solo nei sudditi vescovili – sottolineava – ma anche

⁵³ TLA, LZB, Leop. D 3 (s.d., ma gennaio 1635).

in quelli tirolesi⁵⁴. Quest'ultima postilla rivela, forse più di tante ponderate analisi, le reali cause dell'ostinazione del governo tirolese: esisteva, certo, la questione di principio dell'unità del paese, fondata su basi piuttosto labili ma non per questo meno perseguita; nel momento presente, tuttavia, pesavano soprattutto l'emergenza e il timore di perdere il controllo della situazione anche nelle aree più fedeli.

Nella disputa intervenne anche il vescovo di Trento, forse con qualche imbarazzo iniziale, se si considera che nel gennaio 1635 le tensioni tra governo vescovile e città avevano raggiunto il loro apice⁵⁵. Era tuttavia nella logica dei fatti che, un po' alla volta, le linee politiche vescovile e cittadina finissero per convergere in un'azione unitaria contro l'accrescimento dei dazi e, più in generale, contro l'aggressiva politica tirolese, che non risparmiava nessuna componente del vescovato. Conosciuti gli esiti della missione dei consoli trentini, Carlo Emanuele invidiò innanzitutto a Bolzano il proprio cancelliere, Felice Alberti, perché si affiancasse a Pompeati e Dalla Torre. Incaricò quindi l'ex cancelliere Giacomo Migazzi di trasmettere al vescovo di Bressanone i decreti arciducali che, visti e considerati dal consiglio segreto brissinese, furono di comune accordo trasmessi a Jesse Perkhofner a Roma e a Georg Walter a Vienna per essere aggiunti alla lista dei gravami vescovili contro le autorità tirolesi⁵⁶. Diede infine mandato a Federico Pilati di intervenire al congresso minore convocato a Bolzano per il 26 febbraio, dotandolo di un'istruzione piuttosto chiara sul piano delle scelte politiche, benché conciliante nelle apparenze: Pilati avrebbe dovuto negare qualsiasi nuova contribuzione, con la scusa della chiusura dei passi e dell'accrescimento dei dazi; riproporre il pagamento in forma di quota da parte di tutti i membri del vescovato; offrire

⁵⁴ TLA, LZB, Leop. D 3, 6 febbraio 1635.

⁵⁵ Risale a questo periodo l'intensificazione dei ricorsi e dei controricorsi alla corte cesarea in merito a problemi come la consegna dei libri del taglione, la nomina dei magistrati di sanità, il regolamento dei mercati annuali e l'intenzione del Madruzzo di sottoporre a processo politico i consoli in carica negli anni precedenti (BCT, AC 3906).

⁵⁶ AST, APV, SL LXV 28, cc. 45-46, 18 febbraio 1635.

la collaborazione del governo vescovile per la riscossione della quota, ma lasciare al governo tirolese la piena responsabilità di un intervento armato; appoggiare gli osservatori cittadini nella loro richiesta di rimozione dei dazi ma fugare qualsiasi impressione di collusione tra il principe e i propri sudditi⁵⁷.

Il 26 febbraio, alla presenza dell'arciduchessa, il cancelliere Lintner espose i motivi della convocazione e il contenuto della proposizione arciducale: all'ordine del giorno erano la necessità di trovare denaro per fare fronte alla minaccia francese nei Grigioni, la riforma del sistema di difesa territoriale e la salvaguardia del credito della cassa provinciale e della camera arciducale, prossime ormai alla bancarotta⁵⁸. Federico Pilati, Felice Alberti e il canonico Giovanni Francesco Gentilotti, inviato del capitolo, stabilirono di comune accordo con il delegato brissinese Hilleprant di acconsentire con riserva di quota alle contribuzioni per la difesa del paese, ma di insistere presso l'arciduchessa affinché fossero rimossi i nuovi dazi⁵⁹. Così, parallelamente al normale svolgimento dei lavori, il congresso ospitò serrate trattative intorno all'esecuzione contro Trento, seguite con attenzione dal delegato brissinese, evidentemente in apprensione per le sorti del suo vescovato. Il dibattito si prolungò per quasi un mese: i ceti chiedevano fermezza, e trovarono piena adesione nella reggente, che in più occasioni confermò la linea dura, promettendo di bloccare il processo disgregativo e di ristabilire il principio di maggioranza per le deliberazioni dietali⁶⁰. A dettare le mosse del governo tirolese era un insieme di fermezza e di inquietudine, di fronte al quale

⁵⁷ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 103-106, 18 febbraio 1635. Alla definizione della politica del vescovato concorse in prima persona Felice Alberti, che si trovava a sua volta a Bolzano: si veda il suo carteggio con il governo vescovile in AST, APV, SL LXV 28, cc. 6, 20-23, 38-39, 18 febbraio - 24 febbraio 1635.

⁵⁸ Sul congresso si vedano H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 26-27; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 59-62.

⁵⁹ AST, APV, SL LXV 28, cc. 42-44, 27 febbraio 1635. Un estratto della proposizione arciducale è in AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 88-91.

⁶⁰ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 89-90; TLA, LZB, Leop. B 27, 10 marzo 1635.

le iniziative trentine erano destinate al totale insuccesso. Questa fu la sorte, per esempio, del memoriale presentato a nome della città da Ludovico Dalla Torre, che con tono deciso e poco conciliante auspicava nuovamente la rimozione dei dazi e al quale fu risposto che la tentata separazione dei trentini dagli antichi costumi era da considerarsi tanto grave che l'arciduchessa in nessun caso avrebbe potuto soprassedere alla tutela dei propri diritti⁶¹. La caparbia del governo arciducale trovò coronamento nel decreto del 14 marzo, con il quale non solo era confermato l'aumento dei dazi sui commerci della città di Trento ma si estendeva il provvedimento, in considerazione del concorso di colpa, anche ai sudditi vescovili della valle di Non. Nella stessa occasione, infine, fu esaminata anche la possibilità di ricorrere a mezzi esecutivi nei confronti dei debitori di consistenti somme di arretrati⁶².

Non era ancora giunto il tempo dell'accordo. Il congresso si chiuse il 21 marzo, dopo aver deliberato il prolungamento dell'imposta sul vino, la riserva di un termine di steora straordinario in caso di emergenze militari, la riscossione di un altro termine straordinario per sostegno al credito dell'erario e, soprattutto, l'introduzione del *Fleischpfennig*, una nuova imposta di consumo, applicata alla carne⁶³. Naturalmente, tutti questi prov-

⁶¹ TLA, LZB, Leop. D 3, 3 marzo e 13 marzo 1635. Lo stesso Dalla Torre confermò, nella propria relazione al magistrato consolare, che l'arciduchessa e i ceti non avrebbero acconsentito a sospendere le operazioni contro Trento se non fossero intervenuti la resa del vescovato o un intervento da parte dell'imperatore; alla città, per quanto ingiustamente gravata di un peso spettante all'intero vescovato, non rimaneva che «aquetarsi ad una santa paciencia» e impetrare in ogni modo una decisa difesa da parte del principe vescovo: BCT, AC 3906, cc. 49-52.

⁶² Tra i quali erano il vescovo di Trento, con 10.987 fiorini di restanti, il capitolo (2.133), il clero trentino (21.377) e la nobiltà con relative signorie fondiarie, indebitata per 17.073 fiorini. In TLA, LZB, Leop. D 3, 14 marzo 1635, la minuta delle missive dell'arciduchessa Claudia a governo e camera dell'Austria superiore, ai doganieri di Lavis, Sacco e Rovereto, a Veit Benno von Brandis e al capitano atesino.

⁶³ La nuova gabella prevedeva tariffe distinte per i conduttori delle beccarie e per i consumatori, si applicava ad ogni sorta di animale macellato e doveva essere pagata mensilmente agli steorari di quartiere. L'imposta fu naturalmente

vedimenti avrebbero dovuto riguardare, nelle intenzioni dei ceti e del governo, anche i vescovati: al regolare funzionamento del sistema ostava però la manutenzione dei diritti comitali. Ai delegati vescovili, che nell'omaggiare la reggente chiedevano ancora una volta la rimozione dei dazi a Trento e la promessa di non procedere contro Bressanone, Claudia ribadì per l'ultima volta la propria posizione, condizionando ogni concessione all'accomodamento da parte dei due principi vescovi e della città di Trento⁶⁴. Come aveva suggerito Ludovico Dalla Torre, i sudditi vescovili si armarono di pazienza e si adeguarono alla situazione: i prezzi delle merci d'importazione furono aumentati e l'esportazione del vino rallentata. Tuttavia, contro le previsioni più pessimiste, l'occasione per riparlare dell'esecuzione si sarebbe presentata in capo a poche settimane.

4. *Il congresso di Bolzano e la transazione trentino-tirolese dell'8 maggio 1635*

Non era trascorso neppure un mese dalla chiusura dell'ultimo congresso che, sotto la pressione degli avvenimenti, l'arciduchessa Claudia fu costretta a chiamare nuovamente a raccolta il paese. I francesi avevano invaso la Valtellina e l'imperatore insisteva, su pressione dell'ambasciatore spagnolo a Vienna, per inviare in Tirolo consistenti rinforzi, in grado di ricongiungersi con gli eserciti asburgici operanti nel Milanese; il paese avrebbe dovuto provvedere alla propria difesa, ma la leva delle milizie territoriali incontrava grosse difficoltà, mentre il sistema finanziario rivelava ogni giorno nuove lacune, proprio quando sarebbe stato necessario poter contare su risorse immediate e sicure. In particolare, era a rischio il pagamento dei tre reggimenti di soldatesca straniera presenti sul territorio, il che rappresentava

scaricata sui consumatori, provocando un sensibile aumento dei prezzi. Il gettito, per l'anno 1635, ammontò a 21.048 fiorini, oltre la metà dei quali provenienti dalla Unterinntal, poco più di mille dai due quartieri ai Confini Italiani: cfr. T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, pp. 212-215; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 213-214.

⁶⁴ AST, APV, SL LXV 28, cc. 40-41, 23 aprile 1635.

una grave minaccia per le popolazioni. In simili condizioni, il governo tirolese e i ceti si vedevano costretti ad attingere alle ultime risorse, come la riscossione del termine di steora straordinario o l'anticipazione della gabella sulla carne, e addirittura alle ultimissime, come il cedimento sulle ragioni di principio nella vertenza con Trento. Non dovette infatti essere estraneo alle emergenze finanziarie e ai timori per l'ordine pubblico il ripensamento dell'arciduchessa circa l'esecuzione contro il vescovato: già il 5 aprile, infatti, Claudia aveva chiesto a governo e camera tirolesi di considerare l'abolizione delle nuove tariffe, vista l'assoluta necessità di mantenere fedeli i sudditi ai Confini Italiani. Il parere dei consiglieri arciducali era stato ancora negativo, ma per la prima volta si era incrinata la fermezza ostentata in precedenza e ammessa la possibilità di un compromesso⁶⁵.

Nella convocazione inviata a Trento, la reggente aveva rinnovato la richiesta di introdurre nel vescovato le solite imposte e di predisporre i sudditi alla nuova gabella sulla carne, alla riscossione dei nuovi termini di steora e al pagamento degli arretrati pendenti; prometteva in cambio di rimuovere i nuovi dazi e di soprassedere all'introduzione di soldatesca straniera in territorio vescovile⁶⁶. I consoli, convenuti a palazzo il 19 aprile per stabilire una comune linea di azione insieme al governo episcopale, rifiutarono ancora una volta l'applicazione di gabella vinaria e taglione, mostrandosi tutt'al più propensi a integrare la quota già pagata, se se ne fosse dimostrata l'inadeguatezza; si dichiararono disposti ad accettare le deliberazioni dell'ultimo congresso, qualora i dazi fossero stati rimossi con effetto retroattivo: con la riserva, beninteso, che non fosse introdotta nel vescovato la gabella sulla carne, in sostituzione della quale si proponeva, ancora una volta, il versamento di un'adeguata somma a titolo di quota; infine, negarono il proprio consenso a qualsiasi nuova imposizione, offrendo di concorrere alla difesa del paese, se

⁶⁵ TLA, LZB, Leop. D 3, 5 aprile e 7 aprile 1635.

⁶⁶ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 92-95, 14 aprile 1635. Sul congresso di Bolzano del maggio-giugno 1635 si vedano anche H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 27-30; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 63-64.

necessario, con uomini in armi, conformemente al dettato del *Landlibell*⁶⁷. La posizione della città fu sostanzialmente accolta nell'istruzione rilasciata a Federico Pilati, inviato al congresso insieme al canonico Hieronimus von Wolkenstein, rappresentante del capitolo. Di suo, il governo vescovile aggiunse la condizione che l'intero gettito delle tariffe daziarie esecutive fosse defalcato dalla quota trentina dei tributi eventualmente concessi in congresso⁶⁸.

Il congresso ebbe inizio il 26 aprile, a Bolzano. Com'era da attendersi, la proposizione arciducale, presentata dai commissari Oliver Schinchinelli e Domenico Vigilio Spaur, verteva in prima istanza sui problemi della difesa: l'arciduchessa, che era riuscita sino a quel momento a scongiurare l'arrivo del reggimento imperiale del duca d'Ossa, chiedeva che fosse finanziato il reclutamento e il mantenimento di 600 uomini. Per queste e altre spese militari, il congresso decise immediatamente la riscossione del termine straordinario di steora riservato nella precedente adunanza e promise il proprio impegno per una proficua riforma del sistema di difesa territoriale. Contestualmente, i ceti decisero di esplorare le possibilità di un accordo con Trento, allo scopo di sbloccare i pagamenti e di assicurare maggiore liquidità all'erario. L'interesse dei delegati tirolesi andava incontro al desiderio della delegazione trentina, che si stava a sua volta adoperando per trovare una soluzione alla vertenza sui dazi. Così, forse inaspettatamente, i primi sondaggi di Pilati trovarono in congresso una cauta apertura:

⁶⁷ BCT, AC 3906, cc. 63-66, 19 aprile 1635.

⁶⁸ AST, APV, SL LXV 28, cc. 14-17, 21 aprile 1635. Qualunque accordo contributivo fosse uscito dalle trattative, s'intendeva «compensato et bonificato ogni emolumento raccolto dalli nuovi accrescimenti de daci». Per il resto, Pilati avrebbe dovuto risolvere la questione dei dazi condizionando ogni trattativa alla loro rimozione; ottenere la trasformazione di tutte le imposte personali e di consumo ancora pendenti nel vescovato in quote certe e predeterminate, di importo complessivo non superiore ai 33.000 fiorini; far leva sulle condizioni di miseria del vescovato, in parte dovute all'infelice iniziativa di imporvi i mezzi esecutivi, e sull'impossibilità oggettiva di convincere i sudditi vescovili al pagamento di imposte personali e di consumo; lasciare alle autorità tirolesi la responsabilità di mettere in azione il braccio secolare.

«li signori Stati ... hanno ... accettata la protesta, che prima siano abrogati li detti Datii, et di tal abrogatione data buona intentione, opponendo insieme che li offeriti fiorini 18.000, per le due impositioni passate della gabella del vino per un anno et del taglion personale, non bastino»⁶⁹.

La questione di principio – a quanto pare – era stata accantonata, almeno per il momento: si discuteva di cifre, il che apriva spazi di manovra insperati ai rappresentanti trentini. I ceti chiesero a Pilati di presentare una proposta concreta e di quantificare la somma che il vescovato era disposto a pagare come compenso per le imposte non riscosse, e accolsero addirittura il punto di vista trentino, che l'aumento dei dazi avesse danneggiato le finanze e la capacità contributiva dei sudditi vescovili⁷⁰. Su queste basi, anche il consiglio aulico di Trento intravide spazi di negoziato: a Pilati fu rinnovato l'incarico di promuovere la rimozione dei dazi e di procurare una conveniente proroga al pagamento dei tre termini di steora che si prospettavano, ma per venire incontro ad almeno un'esigenza dei ceti si ipotizzò l'invio a Vienna di messi episcopali per appoggiare le proteste del paese contro i piani di guerra in Valtellina⁷¹. Il congresso, sondata la possibilità di concordare un indennizzo forfettario per le contribuzioni non pagate e la disponibilità trentina a saldare il debito immediatamente e non ratealmente, formulò, il 30 aprile, una prima proposta. Il principato ecclesiastico (con esclusione del clero e delle giurisdizioni di Pergine e Termeno) avrebbe dovuto corrispondere 25.000 fiorini (ridotti a 20.000 grazie all'abbuono di 5.000 dei 10.000 fiorini già sborsati da Carlo Emanuele), rateizzati in quattro termini da 5.000 fiorini l'uno: il primo a scadenza immediata, gli altri a seguire in date prefissate. Altri 8.000 fiorini, sempre in quattro rate, erano previsti come risarcimento dell'imposta sulla carne e della prosecuzione dell'imposta sul vino decise nel congresso di quaresima. L'offerta andava pienamente nel senso delle richieste del vescovato; ma Pilati e Wolkenstein, non del tutto soddisfatti,

⁶⁹ AST, APV, SL LXV 28, cc. 10-13, 26 aprile 1635.

⁷⁰ AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 26-30, 27 aprile 1635; AST, SL LXV 28, cc. 61-64, 28 aprile 1635.

⁷¹ AST, APV, SL LXV 28, cc. 1-2, 28 aprile 1635.

si adoperarono sia per smussare i contenuti potenzialmente pregiudizievole della proposta, sia per ridurre ulteriormente le somme a carico delle finanze vescovili. Ciò provocò l'irrigidimento dei ceti, che minacciarono di far inviare direttamente nel vescovato i reggimenti in arrivo, cosicché «si facino istessi pagati»; ma si trattava di un'arma spuntata, in quanto tale ritorsione non avrebbe comunque permesso il recupero di alcuna somma, né avrebbe tenuto la contea al riparo dalle conseguenze dell'alloggiamento di truppe. I rappresentanti trentini ribatterono che, persistendo l'accrescimento dei dazi, dal vescovo e dai suoi sudditi non sarebbe stato lecito attendersi alcun contributo, neppure per le esigenze della difesa. In tal modo, riuscirono a conseguire una base d'intesa più vantaggiosa: 20.000 fiorini per gabella vinaria e taglione del 1634 con abbuono dell'intera somma sborsata da Carlo Emanuele, per un totale di 10.000 fiorini; in più, 8.000 fiorini di quota per le due imposte di consumo su carne e vino deliberate nel marzo precedente, da pagarsi in quattro rate in occasione delle successive fiere di Bolzano; infine pagamento normale dei due termini straordinari di steora, con penale, in caso di inadempienza, sotto forma di esecuzione per via daziaria⁷².

Le notizie provenienti da Bolzano furono sottoposte all'immediato esame del governo trentino, che dall'inizio di maggio si trovava di fatto in convocazione permanente e in stretto collegamento con la magistratura consolare. Fu proprio quest'ultima a stabilire i termini della risposta da inviare a Bolzano, accondiscendendo a concorrere alla somma concordata per la quota spettante alla città, ma con alcune condizioni: che tutte le componenti del principato ecclesiastico, comprese quelle tradizionalmente renitenti, fossero costrette a fare la propria parte; che dalla somma fosse bonificata anche la quota già sborsata dalla città, nonché il ricavato dei nuovi dazi (che avevano fruttato alle casse arciducali, sino all'inizio di aprile, 2.144 fiorini); che i dazi fossero rimossi immediatamente e mai più riproposti, nemmeno come penale; che i rappresentanti vescovili

⁷² AST, APV, SL LXV 28, cc. 3-9, 26-27, 29 aprile - 2 maggio 1635. Le risoluzioni dei ceti in TLA, LZB, Leop. D 3, 1 maggio e 3 maggio 1635.

evitassero, in futuro, di consentire a carichi non contemplati dagli obblighi di confederazione; che, infine, fosse concessa sufficiente proroga per il pagamento dei nuovi tributi decisi in congresso⁷³. La risposta del magistrato consolare, riferita al consiglio aulico, fu compendiata nella nuova istruzione inviata il 4 maggio a Pilati. Il governo vescovile aveva fatto proprie tutte le condizioni della città, unendovi solo due postille a difesa delle prerogative giurisdizionali del presule: che nel conto fossero incluse anche le giurisdizioni di Pergine e Termeno, che non si voleva in alcun modo separare dal resto del vescovato, e che un eventuale intervento armato contro i sudditi renitenti non comportasse pregiudizio alla sovranità vescovile⁷⁴.

Nel frattempo, a Bolzano, il numero degli interlocutori era aumentato: non più solo i rappresentanti dei ceti, ma anche e soprattutto i commissari arciducali, Schinchinelli e Spaur, ai quali era giunto il nullaosta governativo alla trattativa; inoltre, seguivano con grande interesse i negoziati, fornendo il loro appoggio ai delegati del vescovo e del capitolo, il rappresentante di Bressanone, Giacomo Migazzi, e l'osservatore della città di Trento, l'ex console Matteo Berti. Le ultime trattative puntarono a ridurre ulteriormente la quota, ad estendere i termini di pagamento e a procurare l'immediata eliminazione dei dazi, senza bisogno di attendere la ratifica arciducale, in modo da permettere ai produttori di vino di esportare i propri prodotti entro il mese di maggio; nel contempo, Pilati cominciò a industriarsi per trovare a prestito, negli ambienti mercantili bolzanini, la somma da versare. L'8 maggio giunse infine la risoluzione dei commissari arciducali, preceduta dall'accettazione di massima da parte dei ceti: la quota fu definitivamente stabilita in 20.000 fiorini, dai quali furono dedotti non solo i 10.000 già pagati dal vescovo, ma anche i 1.400 versati l'anno precedente dalla città, per un totale effettivo di 8.600 fiorini. A questi furono aggiunti altri 8.000 fiorini in cambio della rinuncia tirolese a introdurre nel vescovato il nuovo *Schenkpfennig* per il 1635

⁷³ BCT, AC 3906, cc. 70-77, 3 maggio 1635.

⁷⁴ AST, APV, SL LXV 28, cc. 28-29, 4 maggio 1635.

e la gabella sulla carne. Per il pagamento, in considerazione delle difficoltà di trovare il denaro in tempi brevi, fu concessa proroga fino ad oltre l'imminente fiera bolzanina del Corpus Domini⁷⁵. L'accordo venne riassunto da Schinchinelli e Spaur in uno «Schliessliches Gutacht» inviato a Innsbruck per essere sottoposto alla ratifica arciducale, che giunse verso la fine del mese di maggio, dopo che una perizia del governo e della camera aveva dato il via libera⁷⁶. Nel frattempo, il capitano del paese, su istanza di Matteo Berti, aveva ordinato la rimozione dei dazi⁷⁷. Il debito fu ripartito fra tutte le componenti del vescovato, proporzionalmente al numero di fanti e sulla base di un fante da 48 fiorini. Erano incluse, secondo il desiderio del governo vescovile, anche le giurisdizioni di Termeno e Pergine, che venivano così formalmente recuperate alla compagine trentina. Soprattutto, per la seconda volta dopo il taglione del 1632, erano compresi nel calcolo anche i renitenti⁷⁸.

Il negoziato sulla rimozione dei dazi si era dunque concluso con risultati complessivamente favorevoli al vescovato. Il maggiore beneficiario era probabilmente la città di Trento, che vedeva salvaguardate le proprie prerogative di città vescovile e premiata, al prezzo di non enormi sacrifici, la linea seguita sin dal primo momento. Anche Carlo Emanuele Madruzzo, tutto sommato, usciva bene dalla vicenda. La lunga opposizione tra i corpi del vescovato e gli uffici tirolesi non solo aveva minacciato di scavalcare la sua autorità, ma aveva di fatto avuto inizio con un atto di ribellione alla politica vescovile, che delle pretese tirolesi sembrava essersi fatta interprete. La vicenda, se affrontata nel modo sbagliato, avrebbe potuto compromettere seriamente la credibilità del governo episcopale: al vescovo riuscì invece di

⁷⁵ AST, APV, SL LXV 28, cc. 30-40, 7, 8 maggio e 9 maggio 1635.

⁷⁶ TLA, LZB, Leop. D 3, 8 maggio e 12 maggio 1635.

⁷⁷ AST, APV, SL LXV 28, cc. 43-44, 12 maggio 1635. In TLA, LZB, Leop. D 3, 19 maggio 1635, è copia dei documenti relativi all'intesa.

⁷⁸ *Compartita eseguita in Consiglio adì 9 maggio 1635 tra la città et altri membri del Vescovato di Trento delli 20.000 fiorini subrogati in loco del taglione personale e gabella vinaria che furono già nel mese di marzo 1634 stabilite*, AST, APV, SL LXV 28, cc. 41-42.

ricompattare intorno a sé le esigenze di protezione espresse dai sudditi della sua città, senza con questo assumere un atteggiamento di completa rottura con la controparte tirolese.

Un aggiustamento alla linea politica del governo vescovile fu tuttavia necessario: Madruzzo dovette in parte rinunciare all'aggressività interna per affrontare in modo più convincente le pressioni provenienti da oltre confine. Non è forse un caso che proprio nei giorni in cui a Bolzano aveva termine il congresso minore, avesse parimenti termine, con un accordo di compromesso, la disputa con il magistrato consolare circa la consegna dei libri di colta del taglione del 1632⁷⁹. Dal punto di vista tirolese, la transazione di maggio rappresentò certo un parziale cedimento sul principio, attribuibile alla immediata necessità di denaro per la difesa. Se di cedimento si trattò, esso fu tuttavia solo temporaneo e non comportò, da parte dell'arciduchessa, dei suoi consiglieri e dei ceti territoriali, alcuna abdicazione rispetto alle proprie ragioni e alle proprie intenzioni politiche.

Il congresso si concluse il 9 maggio: oltre alla soluzione della vertenza con Trento, vi furono deliberate la riscossione di 120.000 fiorini in quattro rate mensili per le necessità della difesa e la convocazione in tempi brevi di un nuovo congresso per la riforma delle milizie territoriali. A causa delle molteplici incombenze a carico del governo tirolese, il decreto dell'arciduchessa sulla rimozione dei dazi giunse con due settimane di ritardo: promulgato il 24 maggio e subito trasmesso al capitano atesino, fu comunicato tre giorni dopo al vescovo di Trento e alle autorità daziali tirolesi⁸⁰. Con l'inizio di giugno la prima *Manutenierung* tirolese contro il vescovato era dunque terminata: dalle medesime vicende che ne avevano favorito l'esito sarebbe presto scaturito, tuttavia, un nuovo, spigoloso fronte di polemica.

⁷⁹ BCT, AC 3906, c. 85.

⁸⁰ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 120-121, 24 maggio 1635.

5. Una vertenza nella vertenza: la renitenza giudicaria di fronte all'accordo

Come ci informa un dettagliato memoriale del notaio Antonio Begnudelli, consigliere vescovile, Carlo Emanuele Madruzzo, preso atto delle difficoltà di introduzione della gabella vinaria e del taglione nel vescovato, non aveva perso tempo nel fare la propria parte. Conscio del «bisogno estremo che n'haveva l'erario del Paese» e deciso a «farne il sborso in pronti denari», già nel 1634 si era procurato 15.000 fiorini sul mercato del cambio, in occasione della fiera bolzanina di Sant'Andrea, impegnando le proprie argenterie e altri beni del suo patrimonio personale⁸¹. Secondo un altro documento, di alcuni anni posteriore, nell'ottobre 1634 Carlo Emanuele aveva convinto i mercanti trentini Giovanni Battista Rossi e Leonardo Dal Monte a sborsare 10.000 fiorini nelle mani dello steoraro Simone Trentini a conto della porzione del vescovato⁸². Comunque stessero le cose (ma si tratta sicuramente di due versioni del medesimo fatto), una volta ottenuta con l'accordo dell'8 maggio la commutazione di tale somma in quota steorale per l'intero vescovato, Madruzzo si affrettò a presentare il conto ai sudditi, inviando ai propri funzionari di periferia gli opportuni mandati di riscossione.

La nuova richiesta del governo trentino calava su comunità già in stato di allerta, che avevano appena cominciato a saldare – dopo reiterate assicurazioni che si trattava di una contribuzione del tutto eccezionale – la propria porzione del taglione personale introdotto due anni prima⁸³. Ciononostante, le prime reazioni furono piuttosto moderate. Il vescovo aveva giustificato il provvedimento, che costituiva un secondo attentato a privilegi confermati e a consolidate consuetudini, nel nome dei superiori interessi della difesa della patria, condendo le lusinghe con velate

⁸¹ TLA, LZB, Leop. D 10, 4 gennaio 1636.

⁸² AST, APV, AT VI 11, cc. 73-74 (s.d., ma 1639).

⁸³ La comunità di Fiemme, per esempio, nel 1635 aveva sborsato solo una parte dei 2.154 fiorini complessivi dovuti per l'imposta *per capita* del 1633 (ACF, Miscellanea, 147-150).

minacce circa le possibili conseguenze di un rifiuto. I sudditi, per parte loro, sembravano aver scelto l'abituale tattica dilatoria, nella speranza di un rapido miglioramento della situazione. In questo scenario, una comunità optò invece per una linea di più alto profilo, giocando le proprie carte sul terreno della difesa di principio dei diritti acquisiti: in due suppliche, presentate alla cancelleria vescovile intorno alla metà di luglio 1635, gli uomini delle Sette Pievi delle Giudicarie invitarono il loro vescovo e signore a desistere da una pretesa contraria a tutti i privilegi rilasciati e confermati ai loro antenati dai principi di Trento, oltre che sommamente deleteria per la debole economia locale. Nessun effetto ottennero i severi rescritti del consiglio aulico, che respingevano qualsiasi eccezione ai mandati vescovili: i «fedelissimi benché poverissimi sudditi» giudicariesi si mantennero saldi sulle proprie posizioni⁸⁴.

Sorgeva così, nel pieno della polemica fiscale, una nuova controversia destinata a prolungarsi per oltre due decenni e ad intersecarsi con la vertenza principale, deteriorando ulteriormente il clima complessivo delle relazioni trentino-tirolesi, complicando il già complesso quadro della giurisdizione territoriale e contribuendo a sbarrare il passo a diverse ipotesi negoziali. Le Giudicarie, complesso di valli e altipiani a occidente dell'asta dell'Adige, lungo i bacini superiori dei fiumi Sarca e Chiese, rappresentavano veramente – così la relazione di Begnudelli – «uno de principali membri di questo Vescovato». Allibrate per 100 fanti nel contingente steorale (pari alla città di Trento con gli esteriori) e distinte amministrativamente, in prospettiva trentina, secondo la collocazione al di qua o al di là del passo del Durone, esse erano più familiarmente percepite dai loro abitanti secondo l'antica ripartizione plebana. Delle Sette Pievi delle Giudicarie (Rendena, Tione, Bono e Condino *ultra Duronem*, Bleggio, Lomaso e Banale *citra Duronem*) facevano parte alcune decine di regole, la cui principale risorsa, a fronte di una scarsa produzione agricola e di limitati movimenti commerciali, con-

⁸⁴ Non si è conservata, nell'archivio del principato vescovile, copia delle suppliche dei sudditi giudicariesi: se ne ricava notizia da un documento posteriore di un anno, in AST, APV, AT VI 11, cc. 13-14.

sisteva nell'emigrazione stagionale verso le città della pianura lombarda⁸⁵.

Di fronte alla conclamata renitenza dei sudditi giudicariesi, il vescovo di Trento azzardò invano una tattica intimidatoria, contestando loro, con sentenza del 27 luglio 1635, i delitti di ribellione e lesa maestà e minacciando «di adoprar la forza armata, e di metterli a ferro, e a fuoco». Ne ottenne solo l'intervento della Santa Sede, cui i giudicariesi pensarono bene di rivolgersi se non altro per guadagnare tempo: ne ricavarono (benché – a parere di Begnudelli – «per ob- et subreptionem»), una citazione inibitoria a carico del loro signore, che si vide così costretto a giustificare i propri passi di fronte ai tribunali pontifici. Il 2 settembre, preoccupato del pessimo esempio offerto alle altre comunità e forse allettato dall'idea di complicare la vita al governo tirolese, Carlo Emanuele riferì le circostanze all'arciduchessa, pregandola di considerare la questione insieme ai suoi consiglieri. Da Innsbruck giunse una risposta interlocutoria, poco gradita – almeno in apparenza – al governo trentino: vi si esprimeva piena consonanza di vedute con il vescovo di Trento, nel considerare quello dei giudicariesi un atteggiamento pericoloso e pregiudiziale, ma si raccomandava prudenza nelle decisioni operative, soprattutto in considerazione della difficile congiuntura che il territorio stava attraversando e delle robuste protezioni che i sudditi ribelli sembravano essersi procurate, prima fra tutte quella del canonico Giovanni Battista Coccini, cancelliere della Sacra Rota. Per evitare complicazioni, Claudia rifiutava pertanto la prestazione del braccio secolare e rimetteva ai commissari tirolesi Hans von Wolkenstein e Alfonso di Lodron l'approfondimento della questione⁸⁶.

La decisione dell'arciduchessa prese in contropiede Madruzzo, il quale, anziché vedere consolidata la propria autorità sui sudditi

⁸⁵ A. FRANCHINI, *Odissea giudicariese*. La lunga controversia con il vescovo di Trento è rimasta sostanzialmente ignota alla storiografia giudicariese e trentina: ne hanno fatto cenno, equivocando peraltro sulle cause, C. GNESOTTI, *Memorie*, pp. 206-208; S. VALENTI, *Sudditi trentini*.

⁸⁶ TLA, LZB, Leop. D 10, 13 settembre 1635; AST, APV, AT VI 11, cc. 29-30, 18 settembre 1635.

per mezzo delle armi tirolesi, assisteva con un certo disagio all'interferenza di Innsbruck in questioni di sua stretta competenza giurisdizionale. I suoi timori furono confermati pochi giorni più tardi quando, in un'affollata riunione di sindaci e procuratori sui prati di Preore, i giudicariesi decisero di costituire un proprio collegio di rappresentanti e di interessare della vertenza i tribunali tirolesi⁸⁷. Era il 21 settembre. Per alcuni mesi, alle porte di un inverno che si preannunciava durissimo, accadde ben poco. Carlo Emanuele Madruzzo aveva trovato nell'irrisolta vertenza giudicariese il modo per dilazionare il pagamento dei propri debiti steorali, mentre il governo tirolese si limitava a tenere la situazione sotto controllo. Con una certa discrezione, tuttavia, facendo riferimento al capitano di Trento Albrecht von Wolkenstein, Claudia aveva cercato di saperne di più. Era così venuta in possesso dell'atto consegnato dal canonico trentino Giuseppe Gelfi al procuratore giudicariese Nicolò Malacarne, contenente il lungo elenco dei documenti forniti ai tribunali pontifici dai procuratori giudicariesi per l'istruzione della causa. Erano i seguenti:

«il tenor del proclama, o mandato sotto li 20 Giugno 1635 concernente la materia del taglione; la prima supplica fatta all'Illustrissimo e Reverendissimo Prencipe sotto il dì 16 luglio 1635 dalli Huomini delle Sette Pievi; la seconda supplica con suo rescritto sotto li 23 detto; l'istanza fatta sotto li 27 Luglio con la sentenza condanatoria seguita l'istesso giorno; la prima, et seconda appellatione, cioè sotto li 6 Agosto, et sotto li 7 Settembre sotto l'istesso anno 1635; la prima, et seconda petition d'Apostoli cioè sotto li 17, et 27 Agosto 1635 con gli atti seguiti sotto li 29, et 29 detto, cioè la reiteratione dell'appellatione; il mandato di procura di Inocentio Failone presentata d'essi in atti per poter appellar, instar, et far colte simili; il Privilegio di Bernardo Vescovo di Trento concesso per cagion di fedeltà sotto li 29 ottobre 1525 et confermato dal presente Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo sotto li 16 Giugno 1632; il Privilegio concesso da Georgio Vescovo di Trento concernente l'essencione dalle gabelle, municioni di fortezza, et andar alla guerra confermato dal presente Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo sotto li 16 Giugno 1632; l'altro privilegio di Georgio Vescovo concesso sotto li 16 dicembre 1451 et confermato dal presente Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo sotto li 10 Dicembre 1631»⁸⁸.

⁸⁷ AST, APV, AT VI 11, cc. 32-38, 21 settembre 1635.

⁸⁸ TLA, LZB, Leop. D 10, 20 gennaio 1636.

Resasi conto, semplicemente scorrendo l'elenco, della complessità del problema, l'arciduchessa eliminò dal ventaglio delle ipotesi le bellicose proposte di Carlo Emanuele, il quale aveva suggerito l'utilizzo delle milizie territoriali contro i renitenti nonché, «per indebolir li contumaci, e protervi», l'asportazione delle armi conservate presso il castello di Stenico. Coordinatore dell'operazione, a parere del vescovo, avrebbe dovuto essere il capitano di Riva Carlo Zanardi⁸⁹. Forse, proprio il riferimento a Riva fornì a Claudia lo spunto per un tentativo di mediazione. Trovandosi in zona i commissari tirolesi Francesco Carrara von Niederhaus, consigliere della camera, ed Eytel Hans von Stachelburg, del consiglio di guerra, l'arciduchessa li incaricò di interessarsi della vertenza tra il vescovo di Trento e i sudditi giudicariesi⁹⁰.

Il primo marzo 1636, in casa del capitano Zanardi, le parti presentarono ai commissari le proprie ragioni: alla lunga e articolata «Informatione» dei giudicariesi faceva fronte un argomentato memoriale di parte vescovile, redatto personalmente dal consigliere Federico Pilati⁹¹. I rappresentanti delle Sette Pievi non si dilungarono più di tanto sulla povertà dei loro paesi: certo, «le Valli delle Giudicarie sono per natura sterilissime, in monti senza negotii» e gli abitanti «per vivere sono necessitati andar fachinando, et sudando la maggior parte dell'anno in Italia», ma non è su questo punto che essi poggiavano le proprie ragioni. Più salde fondamenta trovavano nei privilegi del vescovo Giorgio, in base ai quali i giudicariesi avevano sempre pagato al

⁸⁹ Le proposte di Carlo Emanuele Madruzzo erano contenute nel citato memoriale del 4 gennaio 1636 redatto da Antonio Begnudelli, successivamente consegnato all'influente cappellano di corte e consigliere arciducale, Domenico Giannettini, per essere presentato in consiglio segreto. Quanto al capitano Zanardi, se ne trovano notizie in V. SZTARONYI, *Vicende della rocca di Riva*.

⁹⁰ AST, APV, AT VI 11, cc. 45-46, 12 febbraio 1636. Carrara e Stachelburg si trovavano ad Arco per l'immissione nella signoria del conte Gherardo.

⁹¹ *Informatione presentata alli molto Illustri et Colendissimi Commissarii Arciducali per gl'Huomini della Giudicaria il primo marzo 1636 in Riva nella casa dell'Illustre Capitano Zanardo*, AST, APV, AT VI 11, cc. 49-54. Il contromemorale di Federico Pilati si trova in AST, APV, AT VI 11, cc. 39-42 (s.d., ma marzo 1636).

loro vescovo 1.389 fiorini e 15 carantani annui di colta ordinaria, ritenendosi in cambio esenti da qualsiasi altra prestazione fiscale o militare; sapevano, in virtù della conferma riconosciuta ai loro antenati dal vescovo Bernardo, di meritare tale beneficio per singolare «prerogativa di fedeltà»; risultava loro che, dal quel tempo, nessun vescovo avesse chiesto mai prestazione alcuna, nemmeno «quando la Maestà dell'Imperatore era assediato dal Turco in Viena». Di recente, poi, i giudicariesi avevano visto il presente vescovo confermare i loro privilegi e avevano ricevuto assicurazione che il taglione «sarebbe stato per una volta sola, senza pregiudizio».

Come sorprendersi, dunque, che essi rifiutassero il pagamento, nonostante accuse e minacce (come la «comminatione di Ribellione, lesa Maestà, et altre pene pecuniarie di mille Taleri per persona»), dal momento che il vescovo non aveva mai voluto udire le loro ragioni. Tanto più – proseguiva il memoriale delle Sette Pievi, non senza una punta di malizia – che il vescovo medesimo non si era fatto scrupolo di cedere la maggior parte delle sue entrate ordinarie in valle (oltre 2.000 fiorini annui) «ad un suo Consegliaer solo, che non ha bisogno». Con la sua condotta scriteriata, inoltre, Madruzzo aveva posto a rischio la sicurezza dei confini meridionali, visto che «con l'haver dichiarati detti Huomeni ribelli, che pur sono fidelissimi, s'è aperta strada a qualunque Potentato straniero, et massime Venetiano, d'impossessarsi et padronirsi, et minarli, come si può far contro Ribelli». Con quest'ultima insinuazione, alla quale erano ben sensibili i commissari tirolesi, i rappresentanti delle Giudicarie concludevano la loro perorazione: i motivi addotti giustificavano appieno – a loro parere – tanto la scelta di ricorrere direttamente all'autorità del pontefice, quanto la fiducia nelle intenzioni pacificatrici della reggente tirolese. Alla di lei protezione, i giudicariesi si rimettevano fiduciosi: spaventava ancora la terribile promessa del vescovo di Trento, che «è per mandare dieci, o dodici milla soldati forestieri ad invader da quattro parti esse Valli, acciò senza alcun rispetto siino poste a fuoco, et ferro», ma non mancava la speranza che proprio la tanto temuta arciduchessa ascoltasse equanimente le ragioni delle Sette Pievi senza «permetter tanto flagello».

Un'osservazione in particolare, tra le tante contenute nel memoriale giudicariese, attira l'attenzione: vale a dire l'accusa al governo vescovile di usare metri di valutazione e strumenti d'azione diversi rispetto a quelli applicati ad altre comunità parimenti renitenti o morose. In pratica, mentre ai giudicariesi era stata comminata l'accusa di lesa maestà e imposto il pagamento come atto d'obbedienza, nei confronti di «altri sudditi che non hanno privilegio per detta causa» il governo vescovile procedeva attraverso semplici pignoramenti, dai quali risultava chiara la natura coattiva dell'esborso. Dunque, il vero obiettivo del trattamento particolare riservato ai giudicariesi sarebbero stati i loro privilegi in materia fiscale, i più robusti fra quanti concessi dai vescovi ai propri sudditi: dietro l'accanimento del governo vescovile, dietro la procedura per via politica e giurisdizionale, anziché amministrativa come negli altri casi, si sarebbero celate, una volta di più, le attitudini accentratrici dell'ultimo Madruzzo. Se questa era la convinzione dei giudicariesi, la replica vescovile al loro memoriale non fece nulla per dissuaderli.

Nelle argomentazioni di Federico Pilati, la pretesa delle Sette Pievi di vedere riconosciuti i propri privilegi era ritenuta inammissibile, di fronte alla gravità del momento e allo sforzo estremo di tutte le altre componenti del paese. L'autorità di Curtius e di Domenico Tusco dava spessore a una sorta di espropriazione per pubblica utilità: «ubi enim imminet, vel extat insolita bellorum atrocitas, et publica necessitas, cui per superiorem provideri non possit, nisi etiam exemptis collecta imponatur, ibi cessat exemptio, etiam per viam contractus subdito concessa». Ma non di sola emergenza si trattava. Con argomentazione del tutto inedita, il memoriale negava addirittura la legittimità dei privilegi giudicariesi: essendo i privilegi sicuramente più antichi «della liga, tra la provincia del Tirolo, insieme con li Vescovati di Trento, et Bressanone fatta, nel libello provinciale del 1511», e poiché tutti i sudditi del vescovato erano soggetti al *Landlibell*, anche le esenzioni specifiche dei giudicariesi venivano meno. Di più: essendo i privilegi giudicariesi limitati, com'è ovvio, ai «carichi, che vengano imposti, per necessità o bisogni di signori Vescovi, o del Vescovato», va da sé che essi non si potevano

estendere ai «bisogni dell'Imperio Romano, al quali li signori Vescovi non hanno con tali privilegi potuto pregiudicare». Un florilegio di passi del Tusco, di Bartolo, dello Zasius, di Giovanni Pietro Sordi e di Guy Pap accompagnava simili affermazioni, così come le successive, che negavano legittimità alle clausole di riserva di libertà e privilegi inserite nei giuramenti delle compattate, o che limitavano la portata dei rescritti episcopali alle suppliche della comunità.

Alcune delle ragioni addotte dal governo vescovile sono ineccepibili sul piano formale: ad analoghe deduzioni, anche se non sostenute dall'autorità dei più moderni teorici dell'arte dello stato, dovevano essere giunti anche i fondatori del sistema comune, coloro che, tra 1511 e 1512, non avevano avuto dubbi sulla legittimità di inserire nella ripartizione complessiva dei carichi anche i sudditi giudicariesi, a prescindere dai loro privilegi. Sennonché, di fronte alla prassi di un intero secolo di storia, durante il quale la protezione dei vescovi di Trento aveva di fatto coperto la dissociazione dei giudicariesi dal sistema comune, l'inversione di rotta dei consiglieri di Carlo Emanuele Madruzzo non manca di sorprendere e sembra dare ragione ai sospetti di parzialità avanzati dai rappresentanti delle Sette Pievi. D'altronde, di fronte all'accumulo di debiti steorali non ancora corrisposti dalla mensa episcopale, la pretesa di trasformare in contribuenti zelanti, dall'oggi al domani, sudditi adusi a una secolare esenzione poteva apparire piuttosto pretestuosa. Una certa contraddizione dovette essere avvertita anche dai commissari arciducali e dal governo tirolese. La mediazione di Carrara e Stachelburg non portò infatti ad alcun risultato, da Innsbruck non giunse alcuna novità e vane riuscirono sia le reiterate richieste di Carlo Emanuele Madruzzo per ottenere assistenza, sia le suppliche dei creditori della mensa episcopale che vedevano bloccato il proprio giro d'affari⁹²: nelle mani delle autorità comitali, la vertenza aveva smarrito ogni linearità ed era destinata a conoscere un irreversibile processo di complicazione.

⁹² TLA, LZB, Leop. D 10, 19 aprile, 3 maggio e 28 settembre 1636. Allegata alla seconda missiva, copia della supplica di Giovanni Battista Rossi a Carlo Emanuele Madruzzo per il recupero del proprio credito.

Fu solo verso la fine dell'anno, quando una parziale schiarita del clima internazionale consentì la ripresa del dibattito interno, che anche il problema della renitenza giudicariese tornò nell'agenda delle autorità territoriali. Partecipando in rappresentanza del vescovo di Trento al compromissariato steorale convocato per l'ottobre 1636 a Vipiteno, Federico Pilati sollevò ancora una volta, come di frequente aveva fatto nel recente passato, il problema dei sudditi renitenti, condizionando alla sua soluzione la disponibilità trentina a nuove imposizioni. Presentò anzi un nuovo memoriale ai commissari arciducali, sperando di ottenerne l'appoggio pur in un momento di crescente tensione nelle relazioni trentino-tirolesi. Trovandosi poi a Innsbruck, la settimana successiva, per trattare direttamente con le autorità comitali i nuovi punti di contrasto, riservò alla questione giudicariese la massima priorità⁹³. Questa volta le istanze trentine fecero breccia, anche se non nel senso desiderato dal governo vescovile. Il 2 dicembre Pilati fu informato che l'arciduchessa aveva deciso di istituire una nuova commissione per lo studio della vertenza giudicariese: l'incarico fu affidato al nuovo capitano atesino, Domenico Vigilio Spaur, e al consigliere Francesco Carrara, entrambi in partenza per Trento per ricevere l'omaggio della città. Scopo della missione, secondo quanto riferito in un'estesa missiva dell'arciduchessa a Carlo Emanuele, era il conseguimento di un accordo di compromesso, che rimuovesse tanto le eccessive e azzardate sentenze vescovili, quanto il ricorso giudicariese presso la curia romana, avvertito come gravemente pregiudiziale alle ragioni della contea e della casa d'Austria; non era escluso, in caso di fallimento, l'intervento «armata manu»⁹⁴.

Il 2 gennaio 1637 Spaur e Carrara erano a Trento, accolti con fervore sin eccessivo: tutti cercavano di assicurarsi il loro sostegno, a partire dal vescovo, il quale, il 10 gennaio, pensò bene

⁹³ AST, APV, AT VI 11, cc. 57-64, 7 novembre e 15 novembre 1636.

⁹⁴ TLA, LZB, Leop. D 10, 2 dicembre 1636; AST, APV, AT VI 11, cc. 65-72, 3 dicembre e 19 dicembre 1636. La *Instruction auf Herr Landtschaubtman an der Etsch und doktor Francisch Carrara*, è in TLA, LZB, Leop. D 10, 22 dicembre 1636.

di inviare a Claudia un lungo memoriale, accompagnato da una lettera personale dai toni piuttosto decisi e in lingua italiana⁹⁵. Reso sicuro dall'utilizzo del comune idioma materno, Madruzzo non si curò di dissimulare la propria indignazione. Contro i giudicariesi, in primo luogo, accusati di avere presentato «buggiardi e goffi gravami» per nascondere la «abominevol perfidia» usata contro il loro principe; ma anche, forse soprattutto, contro la stessa Claudia e i suoi consiglieri, rei di aver dato credito alle calunnie dei sobillatori e di aver colpevolmente procrastinato la dovuta assistenza:

«resti servita, ne la supplico, di mirarla con l'occhio della Sua prudenza e di far benigno riflesso che non per altro inciampo in questo disgustevole incontro che per aver esercitato la devotion mia verso Vostra Altezza Serenissima et al serenissimo suo figliuolo ... mentre ... ne attendevo già e già l'Arciducal sua giusta Assistenza, son necessitato di veder con mia mortificatione accettate e ascoltate – anzi, promosse e procurate – con applauso le proterve contraddizioni de' disobbedienti miei sudditi»⁹⁶.

Una lettera di questo tenore rappresentava un punto di svolta nella gestione della vertenza e degli stessi rapporti bilaterali. Vistosi posto sullo stesso piano dei suoi sudditi e minacciato nella sua superiorità territoriale dall'ingerenza della commissione tirolese, il vescovo di Trento aveva preferito radicalizzare lo scontro. La conclusione della missiva aveva tutto il sapore del ricatto, sotteso da oltre un anno, in verità, ai vari interventi del consigliere Pilati, ma mai espresso con altrettanta chiarezza e da un pulpito altrettanto autorevole:

«mi giova ben sperare ... quei rimedi di vera protettione che in quest'occorrenza mi deve prometter ... non dovendo tralasciar di rapresentarLe con riverenza che, altrimenti succedendo, resterebbe a me, et a miei successori esempio di eterna memoria di non condescender più in alcuna contributione che possa disgustar o alienar l'animo de sudditi, per non entrar in necessità di

⁹⁵ Pesava forse in questa scelta, piuttosto insolita, l'ammonimento del sagace Federico Pilati, che nell'ultima sua missione a Innsbruck aveva deciso di presentare alla reggente soltanto memoriali in italiano, onde tutelarsi dalle sospette mediazioni linguistiche degli ambienti di corte (AST, APV, AT VI 11, cc. 137-138, 8 dicembre 1636).

⁹⁶ AST, APV, AT VI 11, cc. 75-86, 10 gennaio 1637.

contender con loro per l'altrui servitio senza speranza d'alcun utile, anzi con danno della propria borsa e detrimento della riputatione, e di sostener quelle amarezze che porge il veder favoriti li disobbedienti da chi per corrispondenza antidatale, o per altra congruenza dovrebbe mortificarli».

Le parole del Madruzzo, viste con il senno di poi, hanno un che di profetico: sino alla fine del suo episcopato, infatti, Carlo Emanuele poté condizionare le prestazioni fiscali della sua mensa alla definizione della questione giudicariese. Le nove pagine del memoriale allegato alla lettera non aggiungevano nulla, nella sostanza, alle ragioni tante volte addotte da parte vescovile; rivestivano piuttosto un significato simbolico, quasi che il vescovo di Trento, nell'esatto momento in cui i commissari tirolesi si trovavano nella sua città per esaminare la situazione senza preventive scelte di campo, intendesse ristabilire le opportune distanze recuperando un filo diretto con i propri pari.

Qualunque fosse stato il suo intento, con la lettera del 10 gennaio Carlo Emanuele non favorì le proprie ragioni. Dall'arciduchessa giunse una replica educata, ma che non cambiava in alcun modo la sostanza delle cose: si prendeva atto delle ragioni vescovili ma si rimetteva ai commissari deputati ogni risoluzione in materia⁹⁷. Fonti ufficiali non nascosero però al vescovo la profonda irritazione che le sue parole avevano provocato negli ambienti di corte, tanto che Carlo Emanuele ritenne di interessare del problema il gesuita Pietro Malaspina, l'autorevole padre spirituale della reggente che, insieme a don Domenico Giannettini, rappresentava uno dei non numerosi alleati del vescovo di Trento nel capoluogo tirolese⁹⁸: «non so in che haver demeritato tanto – scriveva il vescovo al Malaspina il 25 gennaio – che costì vengano abbracciate et udite volentieri le lamentationi che per malignità di mal affetti vi arrivano contra la persona mia, e che all'incontro le mie giuste e veridiche difese porgano noia e disgusto»; dava fastidio, al presule trentino, che per oltre un anno si fosse dato ascolto alle «calunniose querimonie» dei sudditi giudicariesi e che, al primo cenno di

⁹⁷ AST, APV, AT VI 11, cc. 87-89, 17 gennaio 1637; TLA, LZB, Leop. D 10, 24 gennaio 1637.

⁹⁸ Notizie sui due ecclesiastici in J. HIRN, *Kanzler Biener*, pp. 216-218.

protesta e rivendicazione delle proprie ragioni (il riferimento è alla lettera del 10 gennaio), lo si accusasse di scarsa riverenza verso la persona della reggente. Considerato dunque che «dal tacer ne nasce il danno, e dal parlar l'offesa», Madruzzo si era vieppiù convinto dell'esistenza, presso la corte enipontana, di un partito a lui avverso, deciso a sfruttare ogni occasione per indebolire la sua autorità⁹⁹.

La soluzione che si andava delineando, in effetti, era quanto di più pernicioso il vescovo di Trento potesse attendersi. Tra febbraio e marzo un fitto scambio di corrispondenza tra i commissari e la cancelleria tirolese aveva precisato la linea d'azione in termini decisamente lesivi delle prerogative vescovili, a prescindere dallo stesso merito della questione e dai torti e ragioni che vi si confrontavano. Il 19 marzo 1637 una missiva riservata deputava Spaur e Carrara a decretare la formale abolizione della sentenza vescovile contro i sudditi delle Sette Pievi, previa rinuncia di costoro al ricorso presso la Santa Sede; prevedendo polemiche, il 30 marzo Claudia allertava il capitano di Trento, Cristoforo Oliviero d'Arsio, incaricandolo di predisporre una mediazione¹⁰⁰. Il 4 aprile, a Bolzano, con l'assistenza di Veit Benno von Brandis, luogotenente del capitano atesino, e alla presenza dei delegati giudicariesi Innocenzo Failoni, Nicolò Malacarne e Domenico Onorati, i commissari procedettero ad abrogare la sentenza vescovile del 27 luglio 1635: su mandato di Sua Altezza Serenissima «tamquam Iudicem competentem auctoritate suprema Archiducali», considerata la «evidenti nullitate, ac notoria iniustitia» del provvedimento con il quale il vescovo di Trento aveva fulminato di ribellione e lesa maestà i sudditi giudicariesi, disposero che il decreto fosse cassato, invalidato e abolito. Contestualmente, i procuratori delle Sette Pievi accettavano di ritirare il ricorso presso la Santa Sede e si impegnavano per il futuro, «sub poena indignationis ac aliis ad arbitrium Archiducali ipso facto incurrendis», ad astenersi da azioni turbative della suprema giurisdizione e dei diritti di casa d'Austria. Tre giorni dopo, il 7 aprile, su mandato di Spaur

⁹⁹ AST, APV, AT VI 11, cc. 90-91, 25 gennaio 1637.

¹⁰⁰ TLA, LZB, Leop. D 10, 19 marzo e 30 marzo 1637.

e Carrara, il conte Carlo Ceschi di Santa Croce, consigliere arciducale e commissario tirolese per i Confini Italiani, con l'assistenza del capitano Zanardi, provvedeva alla pubblicazione della risoluzione nella piazza di Stenico¹⁰¹.

Tra la folla qui convenuta, si trovava anche il luogotenente vescovile per le Giudicarie, Ludovico Voltolini, che non aveva perso un particolare della cerimonia. Non era sfuggita al funzionario l'essenza di tutta la vicenda, vale a dire il temerario colpo di mano del governo tirolese, che si era impadronito di competenze giurisdizionali non sue e aveva posto una rischiosa ipoteca sulla sovranità vescovile nelle Giudicarie. La sera stessa, dunque, Voltolini scrisse brevemente al suo signore, mettendolo a parte dell'accaduto e specificando di non aver potuto ottenere copia della risoluzione arciducale, nonostante l'istanza presentata al commissario Ceschi. Al tempo stesso, però, si sentiva di tranquillizzare i propri superiori, rendendo noto come gli stessi giudicariesi, dopo l'ebbrezza della vittoria, si sentissero «molto confusi, e mal soddisfatti», desiderassero «aggiustarsi» con il loro principe e non intendessero affatto, fiutando probabilmente la trappola, «lasciar decidere dalla Serenissima [arciduchessa] la controversa contributione». Date le premesse, il luogotenente non aveva dubbi sulle possibilità di «bonacciarli, e ridurli all'ovile» e, per assicurare ulteriormente il governo trentino, informava che gli stessi portavoce tirolesi, Ceschi e Zanardi, avevano fatto la propria parte «con gran modestia», esortando il popolo giudicariese a riverire comunque il suo legittimo signore¹⁰².

La reazione trentina si concretizzò in un editto di Carlo Emanuele Madruzzo, promulgato il 24 aprile e reso pubblico a Stenico il 4 maggio. Gli argomenti del governo episcopale erano di natura prettamente giurisdizionale: si contestava in primo luogo la pretesa della reggente tirolese di assumere competenze su questioni interne al vescovato, il quale, come componente

¹⁰¹ Qui Failoni e Malacarne garantirono nuovamente il ritiro del ricorso in Santa Sede. Il notaio Agostino Garbogni di Lavis stese resoconto dell'evento: copia dell'incartamento in AST, APV, AT VI 11, cc. 94-103.

¹⁰² AST, APV, AT VI 11, cc. 104-107, 7 aprile 1637.

immediata dell'impero, rivendicava invece il diritto di ricevere giustizia esclusivamente dalle assise imperiali. «Ab hominum memoria» – recitava il proclama vescovile – mai nessun provvedimento del principe di Trento era stato revocato se non dai tribunali dell'impero, né ai sudditi della chiesa trentina era mai stato concesso di appellarsi se non alla maestà cesarea: la sentenza pronunciata dal commissario Ceschi, come contraria al diritto comune e alla costituzione dell'impero, era perciò da intendersi a sua volta annullata¹⁰³. L'iniziativa vescovile non turbò oltremisura i sudditi giudicariesi, i quali, ottenuto di fatto il blocco della vertenza, avevano in fondo raggiunto il loro obiettivo¹⁰⁴. Meno fiducioso, il governo tirolese aveva invece suggerito al capitano atesino di inviare segretamente nelle Giudicarie un informatore, allo scopo di verificare la situazione: l'agente tirolese, che era il notaio bolzanino Antonio Faidano, pur avendo potuto appurare la perdurante soddisfazione dei procuratori e dei sindaci giudicariesi, aveva dato notizia dell'editto vescovile, per la precisione «un protesto di nullità della sentenza, per preteso difetto di Giurisdittione», i cui effetti pratici, secondo la sua relazione, andavano tuttavia considerati trascurabili¹⁰⁵.

Tanto bastò per mettere in allarme gli ambienti politici enipontani, abituati a non sottovalutare le mosse della controparte. La reggente inviò immediatamente a Trento il barone Ceschi, il quale confermò la pubblicazione dell'editto vescovile, descrivendolo come un testo in latino, redatto dal cancelliere Alberti, conservato presso la cancelleria vescovile e coperto da rigoroso segreto; Ceschi non aveva potuto averne copia, ma ne riassumeva sommariamente i contenuti¹⁰⁶. La relazione fu immediatamente sottoposta all'esame del governo, che produsse un parere dai

¹⁰³ AST, APV, AT VI 11, cc. 108-116, 24 aprile - 4 maggio 1637.

¹⁰⁴ Come nulla fosse accaduto, il 12 maggio i rappresentanti delle sette pievi indirizzavano alla reggente, come «protettrice clementissima», il proprio plauso per averli liberati dalle minacce del vescovo e avergli impedito il loro «estermínio» (TLA, LZB, Leop. D 10, 12 maggio 1637).

¹⁰⁵ TLA, LZB, Leop. D 10, 24 maggio 1637.

¹⁰⁶ TLA, LZB, Leop. D 10, 14 giugno 1637.

toni estremamente duri contro il vescovo di Trento, il cancelliere Alberti e il temerario luogotenente Voltolini, consigliando l'immediata produzione di un documento di revoca del provvedimento vescovile, a difesa delle prerogative del conte del Tirolo e della maestà cesarea¹⁰⁷. L'arciduchessa si mosse celermente: Carlo Ceschi e il dottor Massimiliano Frizzi furono incaricati di ristabilire il tenore del primo provvedimento arciducale, per eliminare l'inaudito attentato operato dal principe di Trento e prevenire i gravi pregiudizi a danno della «hochait» tirolese¹⁰⁸. Fu loro consegnato un nuovo editto, da proclamarsi secondo le consuete forme nella piazza di Stenico. Il che avvenne in data 17 agosto, quando – stando alla tempestiva relazione di Ludovico Voltolini – «fu pubblicata più ampiamente e distintamente la revocatione del protesto di Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Principe nostro, con la sentenza abolitoria delli primi signori Commissarii, havendo annullato, irritato e cassato tutto quello è pregiudiziale a detta sentenza d'abolitione». Domenico Onorati, rimasto l'unico procuratore giudicariese, ricevette dal Frizzi il mandato di vegliare sulla corretta applicazione del provvedimento, quindi il proclama venne affisso e affidato alla sorveglianza di due archibugieri¹⁰⁹: si trattava del terzo decreto di revoca nell'arco di pochi mesi.

La prima sentenza arciducale del 4 aprile, oltrepassando il merito della controversia, di origine prettamente fiscale, e trasportando la vertenza su un terreno puramente giurisdizionale, aveva trasformato sostanzialmente i termini della questione, come dimostrarono i suoi effetti immediati. Se il vescovo di Trento aveva davvero pensato di incrinare, attraverso la leva fiscale, il muro di privilegi che limitava la sua potestà, tale progetto si era infranto contro la vigilanza delle autorità tirolesi. Queste ultime, d'altra parte, non riuscirono a superare le resistenze di Carlo Emanuele, per nulla disposto a cedere, sia

¹⁰⁷ TLA, LZB, Leop. D 10, 27 giugno 1637.

¹⁰⁸ TLA, LZB, Leop. D 10, 18 luglio 1637.

¹⁰⁹ AST, APV, AT VI 11, cc. 124-125, 18 agosto 1637. Copia del proclama, insieme a diversi allegati, in TLA, LZB, Leop. D 10, 15 agosto 1637; una traduzione italiana in AST, APV, AT VI 11, cc. 120-123.

pure per via di provvedimenti surrettizi, quote di sovranità alla casa d'Asburgo. Nessuna meraviglia, dunque, che la vertenza giudicariese non si esaurisse con l'ultima mossa di Innsbruck: in un clima di crescente diffidenza reciproca, che non risparmiò neppure le pacifiche comunità delle Sette Pievi, essa era destinata a protrarsi per oltre un ventennio lungo percorsi specifici e ad amalgamarsi con diversi altri insidiosi cespiti di polemica giurisdizionale, come quello relativo alla nomina del capitano di Trento. Il problema irrisolto della renitenza giudicariese, tuttavia, avrebbe fatalmente condizionato anche il complesso delle trattative dietali: infatti, sin dal primo momento entrambe le parti avevano imparato a servirsene ai propri fini e a collocarlo più o meno strumentalmente all'ordine del giorno delle diete e dei congressi.

6. Congressi di guerra e nuovi focolai di polemica

Mentre la variante giudicariese della vertenza fiscale muoveva i suoi primi passi, il filone principale conosceva una fase di stallo, dovuta non solo alla distensione seguita alla transazione dell'8 maggio, ma anche alle ben più urgenti necessità della guerra, mai così vicina, e all'attesa che dalla corte imperiale giungesse una parola di chiarezza sul merito della questione. L'attività negoziale, peraltro, non solo non subì interruzioni, ma si dilatò per oltre un anno lungo una serie ininterrotta di congressi, nessuno dei quali esente da strascichi polemici. Protagonista di questa congiuntura, per parte trentina, il disilluso ma leale Federico Pilati, un uomo che dietro il riserbo e le reiterate professioni di modestia dissimulava un notevole credito personale, accresciuto dal suo risiedere a Bolzano, che rimase per tutto il 1635 e buona parte dell'anno successivo il centro nevralgico della politica territoriale.

Le speranze di una rapida conclusione della guerra, ravvivate nel 1634 dalle vittorie delle truppe imperiali e sancite nel maggio 1635 dalla pace di Praga, si erano infrante di fronte all'evidente bellicosità della Francia, che aveva intensificato il suo sostegno al fronte antiasburgico e si preparava a entrare apertamente

in guerra. Tra i principali teatri d'operazioni militari era la Valtellina, l'ex corridoio asburgico, ora in mano alle truppe francesi del duca di Rohan e ai loro alleati engadinesi. Il Tirolo diventava così crocevia della strategia asburgica: andava difeso a tutti i costi da eventuali tentativi di espansione francese, ma rappresentava anche la testa di ponte per la riconquista della Valtellina, collegata alla Venosta dal passo dello Stelvio nonché, attraverso l'Engadina, dalla val Monastero.

Il 15 maggio 1635 giunse a Bolzano l'*Hofmeister* tirolese Oliver Schinchinelli, raggiunto pochi giorni dopo da un'istruzione arciduciale che lo incaricava di convocare i rappresentanti dei ceti e dei vescovati per affrontare le esigenze del momento: si ordinava il pronto versamento del termine di steora riservato e si anticipava la volontà dell'imperatore di intensificare la pressione militare lungo i confini. Il raduno ebbe luogo il 24 maggio: era ormai certo che Vienna intendesse inviare in Tirolo 10.000 uomini, oltre ai 2.000 già presenti, per tentare il recupero della Valtellina. La risposta dei congregati accompagnò a una generica disponibilità un accento polemico destinato a non esaurirsi presto: si faceva notare che l'introduzione di truppe straniere a scopo di guerra offensiva andava sottoposta, a norma di *Landlibell*, alla preventiva ratifica della dieta e che il paese, a rigore, non era tenuto in alcun modo a contribuirvi; si suggeriva di conseguenza che alle spese provvedessero i diretti interessati, vale a dire l'imperatore e il re di Spagna. Forse la lamentela ottenne ascolto a Innsbruck, visto che lo stesso Schinchinelli, alla fine di giugno, intraprese una missione diplomatica a Milano e a Madrid, ma nel frattempo la campagna di Valtellina aveva avuto inizio: il reggimento del colonnello Fernemont aveva raggiunto i passi della Venosta, mentre truppe vescovili presidiavano il Tonale¹¹⁰. L'operazione fallì subito: all'inizio di luglio le truppe imperiali, sconfitte e incalzate dall'esercito francese, si riversarono sui centri abitati della Venosta, mentre le milizie territoriali dei quartieri all'Adige e all'Isarco si mettevano in marcia verso Merano per difendere il resto del paese da entrambe le minacce. Il 10 luglio, a Bolzano, il capitano atesino presiedette, alla

¹¹⁰ AST, APV, SL LXV 28, cc. 47-54, 18 maggio e 29 giugno 1635.

presenza di pochi delegati, un raduno d'emergenza che altro non dispose se non l'invio a Innsbruck di una deputazione per trattare direttamente con la reggente. Pilati, tralasciate le ferie in val di Non, si mise in viaggio verso il capoluogo tirolese insieme al cancelliere di Bressanone¹¹¹. A Innsbruck, i rappresentanti dei ceti e dei vescovati presentarono all'arciduchessa un memoriale comune, nel quale si stigmatizzava, con ben altra decisione rispetto a maggio, l'abuso commesso nell'introdurre truppe straniere ad insaputa del paese e per scopi offensivi, e si diffidavano le autorità tirolesi dal procedere d'autorità a recuperi d'imposta. Realisticamente, al di là delle affermazioni di principio, Pilati consigliò tuttavia a Madruzzo di allentare la tensione, versando almeno una parte degli 8.000 fiorini promessi in maggio a Bolzano in sostituzione delle gabelle sul vino e sulla carne. La reggente, che in un primo momento si era mostrata conciliante, nella risposta ufficiale ai ceti riaffermò risolutamente il diritto-dovere, suo e dell'imperatore, di tenere d'occhio «l'interesse generale del bene pubblico, sotto il quale è compreso anco il particolare» e dunque di sacrificare la pace interna sull'altare della strategia complessiva del fronte asburgico; rovesciò il ragionamento dei delegati, sostenendo che, avendo il regno di Francia dichiarato guerra alla corona spagnola, ogni azione militare contro i suoi eserciti andava intesa come preventivamente difensiva; ottenne infine l'impegno a un sollecito versamento dei 120.000 fiorini autorizzati dal congresso di primavera, promettendo in cambio l'autorevole intercessione a favore del paese del rappresentante tirolese in corte imperiale¹¹².

Agosto trascorse senza novità di rilievo, dominato dall'ingombrante presenza delle soldatesche 'amiche' in Venosta. Solo intorno alla metà di settembre la situazione cominciò a dipanarsi, lasciando spazio alla speranza di un veloce allontanamento delle truppe di Fernemont. Allo scopo di racimolare qualche decina di migliaia di fiorini per agevolare la partenza, il governo tirolese convocò un congresso ristretto a Bolzano per il 25 settembre.

¹¹¹ AST, APV, SL LXV 28, cc. 24-25, 47-48, 59-60, 7 luglio - 15 luglio 1635.

¹¹² AST, APV, SL LXV 28, cc. 30-33, 49-52, 22 luglio e 29 luglio 1635.

L'istruzione rilasciata a Pilati dal cancelliere Alberti, a nome anche del capitolo e del magistrato consolare, dava facoltà al delegato trentino di acconsentire a qualche contributo, fatte salve l'intesa preventiva con Bressanone e la riserva della quota spettante al vescovato. Che le cose non sarebbero state così semplici, tuttavia, Pilati l'aveva intuito alla vigilia del consesso, quando il cancelliere di Bressanone, Baldessari, aveva lamentato l'inopportuna richiesta trentina di intervento contro le Giudicarie e paventato l'apertura dell'intero territorio alle soldatesche imperiali per l'acquartieramento invernale¹¹³. Il congresso si risolse in due giorni. Rincuorati dall'arrivo in Venosta del colonnello Fernemont e del commissario militare arciducale Antonio Cristanelli, i delegati concessero l'immediato versamento di 20.000 fiorini. Pilati e Baldessari riservarono ai vescovati la rispettiva quota; al delegato trentino riuscì anche di escludere dai conteggi il clero diocesano, mentre minore successo riscosse il tentativo di condizionare le prestazioni alla rapida soluzione della questione giudicariense. L'intero congresso decise infine di richiamare all'attenzione dell'imperatore le «insolenze, et temerità» operate dai suoi soldati a danno delle popolazioni e di interessare al problema il consigliere imperiale aulico Jacob Khuen von Belasi e l'agente vescovile in corte cesarea Georg Walter¹¹⁴. A margine del congresso, un piccolo cruccio prese a tormentare Federico Pilati, che temeva di essere compreso fra quelle «lingue temerarie» accusate di aver denigrato l'arciduchessa: chiese pertanto ai suoi superiori di ricercare a Innsbruck l'elenco dei responsabili, facendo presente che «restando questo dubbio, appresso le minazzie, che Sua Altezza fa, bisognerà nell'avvenire ne Congressi star con pensieri molto ansiosi di parlare, per li Vescovati». Questo era d'altronde il clima complessivo.

Novembre fu il mese dell'apprensione. Anziché assistere all'agognata partenza del reggimento Fernemont, che in pochi mesi aveva messo a soqquadro la val Venosta, l'intero paese fu tenuto con il fiato in sospeso per l'arrivo di altre truppe imperiali con le quali fu invano tentato un ultimo assalto alle postazioni francesi

¹¹³ AST, APV, SL LXV 28, cc. 34-37 (s.d., ma settembre 1635).

¹¹⁴ AST, APV, SL LXV 28, cc. 24-29, 27 settembre e 30 settembre 1635.

in Valtellina. Il giorno di Ognissanti vide drappelli sbandati cercare lo sfondamento verso Merano e il tratto atesino, tenuti a bada dalla popolazione in armi. Tre giorni dopo, mentre l'allarme si propagava alle comunità delle valli dell'Adige e dell'Isarco, Fernemont era sul posto, pronto a riprendere il controllo delle sue truppe per portarle nuovamente contro la Valtellina, o altrimenti – come gli era stato ordinato – «fuora nell'Imperio». Nel frattempo l'arciduchessa aveva intimato l'immediato trasferimento dei soldati, ma Filippo Giacomo Merlo, maestro di casa del vescovo di Bressanone, comunicava a un preoccupatissimo Pilati che l'imperatore aveva deciso di rilanciare, che 6.000 uomini erano in marcia verso il Tirolo e che le truppe, stando alle parole pronunciate da un ministro spagnolo in un'osteria di Bressanone, avrebbero svernato lungo tutta l'asta dell'Isarco e dell'Adige, «costà verso Trento»¹¹⁵. L'intercessione dell'arciduchessa, o forse l'ennesimo smacco militare, ebbero infine la meglio: il reggimento Fernemont se ne partì dal territorio tirolese, dove rimase, a scopo difensivo, il reggimento a ranghi ridotti del colonnello Prisinghelli, forte di circa 500 uomini. Il 3 dicembre, per garantire l'allontanamento delle truppe, si tenne un brevissimo congresso alla presenza di pochi delegati. Tra essi, in rappresentanza di entrambi i vescovati, Federico Pilati, che si sentì sollecitare una volta ancora il versamento delle due rate scadute degli 8.000 fiorini di quota sulle imposte per l'anno in corso: a nulla valse il richiamo di Pilati alla renitenza giudicariense, che da un pezzo aveva cessato di valere come giustificazione; ma rimasero senza alcun riscontro anche le minacce del capitano atesino, di inviare nel vescovato, come braccio secolare, le soldatesche imperiali del reggimento Prisinghelli¹¹⁶.

La relativa quiete dell'inverno diede agio al governo tirolese di impostare un'azione politica di più ampia prospettiva. Per il 5 gennaio 1636 fu convocato a Vipiteno un congresso plenario dal quale ci si attendeva il compiuto disbrigo delle pratiche rimaste in sospeso, prima fra tutte la riforma del sistema di

¹¹⁵ AST, APV, SL LXV 28, cc. 12-15, 18-23, 22 ottobre - 7 novembre 1635.

¹¹⁶ AST, APV, SL LXV 28, cc. 10-11, 9 dicembre 1635.

arruolamento delle milizie territoriali¹¹⁷. L'istruzione rilasciata a Federico Pilati si attestò sulla difesa a oltranza degli interessi economici e delle prerogative giurisdizionali del vescovato¹¹⁸; una postilla risentiva del grado di inquinamento delle relazioni causato dalla vertenza giudicaria: in essa, si incaricava il delegato vescovile di rassicurare in ogni modo i rappresentanti dei ceti e i commissari arciducali della buona fede del vescovo di Trento, onde eliminare lo sgradevole sospetto, ormai molto diffuso negli ambienti tirolesi, di una collusione tra principe vescovo e comunità renitenti allo scopo di intorbidare le acque e ritardare i versamenti fiscali (sospetto che, di per sé, potrebbe giustificare le drastiche misure adottate l'anno seguente dal governo arciducale).

Convocato per il 5 gennaio, il congresso non ebbe inizio che il 12. Una settimana andò perduta nella risoluzione di delicati problemi procedurali, dietro i quali si celavano peraltro concrete difficoltà di ordine politico. Quando infine i commissari arciducali (che erano il barone di Raitenau e il presidente della camera, Leopold Marquard von Schiller) poterono dare lettura della proposizione¹¹⁹, l'atmosfera per Federico Pilati – che in assenza di un delegato del capitolo rappresentava l'intera delegazione trentina – si era già fatta piuttosto pesante. Nella sua prima relazione al consiglio aulico, l'ambasciatore vescovile consigliava vivamente ai suoi superiori di versare almeno le

¹¹⁷ AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 96-97, 14 dicembre 1635.

¹¹⁸ AST, APV, SL LXV 28, cc. 1-3, 23 dicembre 1635: Pilati era incaricato di partecipare ai congressi le difficoltà economiche del vescovato; di adossare all'erario imperiale le spese di mantenimento insistendo sull'interpretazione 'offensiva' della presenza in regione delle truppe; di non acconsentire a tributi per oltre 400 uomini d'arme (è interessante, a questo proposito, ma non sorprendente la guerra di cifre intorno alla consistenza del reggimento Prisinghelli: 500 uomini secondo il governo tirolese, 400 secondo il governo trentino, 650 secondo il portavoce del reggimento). Sul congresso cfr. J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 372-374; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 65-69.

¹¹⁹ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 8-13, 13 gennaio 1636. Le richieste del governo si articolavano in quattro punti: contributo al mantenimento del reggimento Prisinghelli; riforma delle milizie territoriali; sostegno al mantenimento della corte e dei pupilli; sussidio all'erario provinciale.

prime rate della quota di 8.000 fiorini, tuttora non riscosse, poiché avvertiva nell'aria pesanti sospetti di collusione con i sudditi giudicariesi e con lo stesso clero e paventava nuove misure esecutive contro il vescovato. La replica del governo trentino non si discostò dai contenuti dell'istruzione se non per i toni, molto accorati: in particolare, si ribadiva il consenso di massima al contributo per il mantenimento delle soldatesche imperiali, ma si insisteva sulla tesi della guerra offensiva, incaricando Pilati di ricercare su questo un'alleanza con i rappresentanti dei ceti. Nel frattempo, le trattative di Vipiteno sembravano andare nel senso desiderato dalle autorità vescovili. Nella loro replica, i ceti avevano nuovamente sottolineato l'illiceità della spedizione valtellinese come contraria al *Landlibell*, visto che i francesi non avevano compiuto alcun gesto ostile verso il Tirolo; quanto al reggimento Prisinghelli, i ceti ne avevano chiesto l'immediato allontanamento e la sostituzione con le milizie territoriali. Intorno alle altre richieste della reggente, poi, era stato proposto di rinviarle a una dieta, non essendo i delegati in possesso di sufficiente mandato: per fare fronte alle emergenze, era stato sollecitato il recupero degli arretrati¹²⁰.

Tali posizioni non erano state scalfite dal sopraggiungere, il 18 gennaio (con insolita tempestività, visto che la lettera risultava datata il 10 a Vienna), di un dispaccio dell'imperatore Ferdinando II in risposta alle proteste dei ceti e dei vescovati contro la spedizione valtellinese¹²¹: anzi, le parole dell'imperatore furono interpretate alla stregua di un semplice invito alla riorganizzazione della difesa territoriale, e proprio su questo punto si incentrarono le trattative nei giorni successivi. La riforma delle milizie divenne così l'obiettivo specifico del congresso di Vipiteno, mentre i restanti punti all'ordine del giorno venivano mano a mano lasciati cadere e demandati ad una futura dieta plenaria. Accanto al dibattito sul sistema di difesa, solo due questioni rimasero attuali durante tutto il congresso: la contrastata presenza delle truppe imperiali, che l'intero paese avrebbe desiderato allontanare, e la delicata posizione del vescovato di

¹²⁰ AST, APV, AT XXI 4.2, 19 gennaio e 20 febbraio 1636.

¹²¹ In copia in AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 5-6, 10 gennaio 1636.

Trento, sul quale si concentrarono pressioni e malcontento. Le due questioni si intersecarono, a un certo punto, in un episodio marginale ma assai eloquente, capace di rivelare meglio di molti documenti ufficiali il risentimento latente delle autorità tirolesi verso i vescovati, la cui condotta veniva interpretata quasi come un tradimento nel momento di maggiore difficoltà per tutto il paese. Così Pilati riferiva la vicenda:

«havendo il signor Colonnello [Prisinghelli] dimandato libero transito per sé et per li suoi che mandasse alla volta di Bolzano et de quelli contorni, et essendo stato motivato che, se gli venisse dato il passo mentre il Venosto non fosse totalmente libero dal male contagioso, altri vicini, et particolarmente li Vescovati di Trento e Bressanone potrebbono serar il passo verso Bolzano et longo l'Adige, ha il signor Commissario di Rattenau a ciò, con dimostrazione di qualche calore, opposto che vi saranno ben mezzi di far che li Vescovati tengano aperti li passi et che, se vogliono esser così liberi Stati dell'Imperio, sarà bene che la Maestà dell'Imperatore gli mandi qualche buon numero de soldatesca ad alloggiarvi»¹²².

Il desiderio di una violenta rivalsa, quasi sfogo irrazionale, contro i confederati fedifraghi non era dunque più solo di qualche delegato cetuale dall'animo passionale, ma aveva contagiato anche i più alti gradi del potere tirolese. Ma all'uscita del commissario Raitenau, i rappresentanti vescovili diedero una risposta non meno schietta, basata sugli argomenti consueti:

«al che se gli ha risposto che, in materia della difesa, li Vescovati sono confederati del paese, et che perciò non conveniria che dall'Imperio gli venisse addossato maggior gravame di soldatesca, benché nel resto siano et restino Stati d'esso Imperio, con qualche più discorsi in questa materia ivi passati, terminati finalmente in questo, che li Vescovati inheriscono al Libello del 1511, con speranza che quello gli sarà mantenuto».

Questo dissapore, insieme a un recente colloquio con l'altro commissario, Schiller, convinse Pilati che a Innsbruck si cominciava davvero a pensare di addossare parte della soldatesca straniera al vescovato di Trento, con il pretesto di fornire al vescovo il braccio secolare nella causa con le Giudicarie: suggeriva pertanto al governo trentino di pensare per tempo a qualche contromisura. In realtà non accadde nulla: il malcontento tirolese

¹²² AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 43-50, 3 febbraio 1636.

si esaurì nelle reiterate minacce di procedere al recupero dei restanti steorali e negli strumentali richiami al rappresentante trentino per non aver usato nei suoi interventi sufficiente deferenza verso la persona dell'arciduchessa¹²³. E quando infine, il 15 febbraio, il congresso ebbe termine, dopo aver prodotto una riforma piuttosto drastica del sistema delle milizie territoriali, Pilati poté abbassare la guardia. Nessuna conseguenza pregiudiziale era uscita dall'adunanza, semmai un temporaneo allentamento delle tensioni, dovuto all'interesse dei ceti per la collaborazione dell'agente vescovile Georg Walter, incaricato dal congresso, insieme al suo omologo tirolese Jakob Khuen, di presentare alla maestà cesarea la nuova supplica del paese¹²⁴.

Il 12 maggio 1636, in assenza dei rappresentanti trentini, si aprì a Merano una nuova adunanza, convocata in tutta fretta dall'arciduchessa per predisporre qualche rimedio all'annunciata incursione in Tirolo del duca di Rohan, che sembrava deciso a risolvere il problema del soldo alle sue truppe procurando un grande bottino a spese del *Land*. Ai commissari (gli stessi del congresso di Vipiteno, Raitenau e Schiller), i pochi congregati presenti proposero il pagamento di 30.000 fiorini in tre rate mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre. I delegati trentini (Pilati e il canonico Wolkenstein per il capitolo), giunti a Merano solo il 14, si guardarono bene dall'interporre difficoltà, anche perché, una volta di più, il congresso aveva fatto da cassa di risonanza alle rimostranze dei sudditi comitali per i clamorosi ritardi del vescovato: restava in effetti ancora insoluta la famosa quota di 8.000 fiorini concessa in cambio delle imposte di consumo del 1635. Il 20 maggio l'adunanza fu sciolta¹²⁵.

¹²³ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 51-58, 10 febbraio 1636.

¹²⁴ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 59-65, 68-69, 18 febbraio e 5 maggio 1636. Il congresso assicurava all'imperatore la fedeltà e devozione del popolo tirolese, ma ribadiva la propria contrarietà a qualsiasi ulteriore spedizione militare in violazione del *Landlibell*. La missiva era accompagnata da una benevola intercessione dell'arciduchessa Claudia; la risposta di Ferdinando II sarebbe giunta a Innsbruck, e quindi a Bressanone e Trento, fra l'aprile e il maggio dello stesso anno.

¹²⁵ Vi fu un'appendice il 26, quando Pilati e altri cinque rappresentanti del paese furono riconvocati dal nuovo capitano atesino, Domenico Vigilio Spaur,

Fu questo l'ultimo congresso di guerra degli anni Trenta. La situazione di Valtellina era infatti meno drammatica di quanto sostenuto dal governo arciducale ed era ormai imminente la frattura tra l'esercito francese d'occupazione e le comunità dei Grigioni. Così, sin dall'inizio dell'estate 1636, apparve chiaro che l'emergenza poteva considerarsi alle spalle, tanto che lo stesso reggimento Prisinghelli fu in buona parte trasferito su fronti a maggiore conflittualità. Il rasserenamento dell'orizzonte politico-militare, tra i suoi vari effetti, favorì la riapertura della vertenza fiscale tra contea e vescovati, tenuta in sospenso per oltre un anno ma rilanciata ora dalle indicazioni provenienti dalle sedi della politica imperiale.

nel vano tentativo di ottenere *in extremis* qualche nuovo sussidio: AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 70-83, 18 maggio e 26 maggio 1636.

Dal Tirolo all'impero: ascesa e declino del conflitto fiscale

1. *La risoluzione cesarea del 17 maggio 1636 e la seconda esecuzione tirolese contro i vescovati*

Mentre in sede locale, attraverso un incessante dibattito, si tentava di ridurre le fibrillazioni di una congiuntura prossima al collasso, proseguivano lentamente il proprio *iter* anche le procedure avviate dai vescovati presso la Santa Sede e i tribunali dell'impero; il 1635 non aveva conosciuto sviluppi decisivi, ma era servito a precisare schieramenti e contenuti della contesa. Vienna, impegnata su fronti diplomatici di ben altra portata (dall'elaborazione della pace di Praga alla pianificazione della successione imperiale), non aveva fatto sentire la propria voce. Viceversa, aveva ottenuto importanti riscontri la missione romana di Jesse Perkhofer, il quale era riuscito a convincere gli ambienti di curia delle buone ragioni del vescovato di Bressanone non solo in relazione al problema dei contributi straordinari a carico del clero, ma anche a proposito della controversia giurisdizionale pendente presso la corte cesarea. La Santa Sede, che già era intervenuta a favore dei vescovati nella primavera del 1634, si orientò a dare appoggio incondizionato alla missione dei delegati vescovili Walter e Pilati, pur riconoscendo la competenza primaria dei tribunali asburgici sull'intera questione. La pratica fu assunta direttamente dalla segreteria di stato, guidata dal cardinale Francesco Barberini, che nel gennaio 1635 affidò al vescovo di Pesaro Malatesta Baglioni, nunzio pontificio presso l'imperatore, la protezione del vescovato di Bressanone e del suo clero di fronte a qualsiasi pregiudizio e forzatura da parte austriaca, «acciò resti illesa l'immunità et autorità nella cui

conservazione preme in gran modo Sua Santità». Si trattava, in fondo, di una scelta di campo coerente con l'atteggiamento complessivo della Roma di Urbano VIII verso gli Asburgo, la cui politica religiosa e imperiale ispirava una certa diffidenza negli ambienti di curia. Negli stessi giorni, un breve pontificio notificò la posizione della Santa Sede direttamente all'arciduchessa Claudia¹.

La risposta di quest'ultima non lasciava molto spazio al negoziato, improntata com'era alla difesa delle ragioni non solo di casa d'Austria, ma soprattutto dei suoi figli, ai quali – lasciava intendere – non voleva consegnare un'eredità dimezzata. Sul punto dei contributi del clero, l'arciduchessa sembrava ancora puntare (nel marzo 1635) sulla solidarietà del vescovo di Trento, che fino a quel momento aveva mantenuto sulla questione un profilo piuttosto basso, dando l'impressione di non volersi impegnare in un'ulteriore vertenza con la contea. Ma nel generale inasprimento delle relazioni anche questa speranza era destinata a svanire: sollecitato da una supplica del clero atesino (i parroci della diocesi trentina operanti in territorio tirolese e sottratti perciò alla protezione temporale del vescovo), Carlo Emanuele fu costretto a intervenire personalmente nella disputa. Il 6 maggio scrisse all'arciduchessa, allegando le suppliche del clero (costretto dai commissari arciducali a prestazioni fiscali contrarie alle immunità ecclesiastiche) e minacciando sui ministri tirolesi l'indignazione pontificia e le censure della *Bulla in coena Domini*. Governo e camera non si lasciarono impressionare e ribadirono lo *ius collectandi* di casa d'Austria sul clero territoriale «vigore Bullarum pontificiarum, privilegiorum austriacorum und Juris communis»: il che sanciva di fatto l'ingresso del vescovato trentino anche nell'ultimo agone polemico fra contea e vescovati. A conferma di ciò, una lunga lettera della reggente al pontefice rivendicava in via definitiva il diritto d'imposta su entrambi i vescovati, in riferimento a una «*facultatem exigendi collectas tam ordinarias quam, ut indigeant, extraordinarias a Clero*»

¹ BCT, SM 1296, 13 gennaio e 20 gennaio 1635. Sulla politica imperiale della Santa Sede durante la nunziatura Baglioni si veda L. PASTOR, *Storia dei papi*, pp. 482-494; sulle personalità coinvolte cfr. A. MEROLA, *Baglioni, Malatesta*, e, dello stesso autore, *Barberini, Francesco*.

rilasciata al conte del Tirolo dai papi Nicolò V e Pio II a metà Quattrocento².

Argomenti simili dovettero fare presa anche sull'imperatore, quando riuscì infine a trovare il tempo di dedicare la sua attenzione alle cose tirolesi. L'arrivo a Vienna, verso la fine del 1635, del consigliere camerale Anselm von Völs aveva contribuito ad accelerare le pratiche e a richiamare alla memoria del monarca il punto di vista tirolese sulla questione. Così, né l'appoggio della curia, né l'infaticabile azione degli agenti vescovili poterono evitare che il 17 maggio 1636 Ferdinando II rilasciasse una risoluzione arbitrale decisamente sfavorevole alle ragioni dei vescovati: richiamandosi alle sue prime sentenze del 26 febbraio 1633 e del 10 maggio 1634, l'imperatore accoglieva pienamente le inquietudini della reggente per le sorti della sovranità di casa d'Austria e dell'autorità dei pupilli e le rinnovava l'autorizzazione a servirsi di mezzi esecutivi per garantire la «*manutenirung deß alten herkhomens und possess, auch Juris quaesiti bey der fürstlichen Graffschafft Tÿrol*». Informando della sua deliberazione i vescovi, li accusava ancora una volta, senza mezzi termini, di aver attentato all'antica armonia fiscale tra le chiese di Trento e Bressanone e la *Landschaft* tirolese, per perseguire una inusitata e riprovevole «*Separation*»³.

L'intervento cesareo, non del tutto inatteso, suscitò l'immediata reazione dei vescovi, i quali attestarono la propria strategia difensiva lungo una triplice linea. Con lettera del 22 giugno, Wilhelm von Welsperg chiese all'imperatore un ripensamento, minacciando in caso contrario di sottoporre la vertenza al giudizio dei ceti dell'impero (il che poteva rappresentare un danno reale per l'Asburgo, che già vedeva in bilico la pace di Praga e si preparava a trattare con i principi elettori la successione al trono per il figlio); contestualmente, Madruzzo rinnovò il

² TLA, LZB, Leop. B 27, 6 maggio e 10 maggio 1635.

³ TLA, LZB, Leop. D 31, 17 maggio 1636. Il parere imperiale si appoggiava su una «*von unfürdenkhlichen Jahrn durch beede fürstlichen Stifft Triendt und Brichsen, mit Tÿrolischer Landtschafft in Steur Wesen ohne Exception sich erhaltende gleiche harmonia*». Su queste vicende si veda anche J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 159 ss.

ricorso presso la Santa Sede, favorendo per il tramite del cardinal Barberini un più stretto legame operativo tra il nunzio a Vienna e l'agente vescovile Walter⁴. Il governo brissinese decise, infine, di tentare la carta del ricorso procedurale, rigettando l'arbitrato cesareo come illegittimo in quanto non sottoposto alla ratifica del *Reichshofrat*. Quest'ultimo punto era in effetti discriminante. Avversare la risoluzione di Ferdinando II e ammetterne al tempo stesso la natura di atto autonomo di un *Landesfürst* (quale in effetti l'imperatore, di fronte alla contea tirolese, era), significava mantenere il dibattito sul terreno prediletto della parte avversa, quello inerente alla semplice superiorità territoriale. Al contrario, riportare la deliberazione cesarea nel novero delle sentenze del *Reichshofrat* avrebbe consentito ai vescovati di trasferire la contesa sul piano, a loro molto più favorevole, delle vertenze di interesse imperiale. La risaputa parzialità del consiglio aulico dell'impero, interamente nominato dall'imperatore e custode, nei fatti, del punto di vista asburgico, rappresentava un problema secondario: l'essenziale era sottrarre la controversia all'esclusiva competenza della casa d'Austria.

Per seguire questa pratica fu provvisoriamente affiancato al canonico Walter il segretario e cappellano vescovile di Bressanone, Gaspare Arnoldi, la cui azione colse nel segno. L'imperatore reagì infatti, il 29 luglio, con una lettera alla reggente tirolese tanto stizzita, che Claudia ritenne inopportuno diramarla a Trento e a Bressanone, limitandosi a chiedere spiegazioni ai vescovi e ai capitoli sul loro operato. Al tempo stesso, tuttavia, Ferdinando II si orientò a sottoporre il suo provvedimento all'esame del *Reichshofrat* e consigliò alla reggente di fare altrettanto, mosso – secondo il parere dell'agente vescovile – non tanto da desiderio di equità, quanto dalla opportunistica volontà di incanalare il giudizio entro binari sicuri e di evitare un allargamento incontrollato della vertenza e il coinvolgimento dei ceti dell'impero. Le ciniche considerazioni attribuite all'Asburgo da Arnoldi, in una lettera del 25 agosto al cancelliere trentino Felice Alberti, rappresentano uno spaccato di notevole interesse per la comprensione dei meccanismi della politica imperiale:

⁴ BCT, SM 1296, 28 giugno e 2 luglio 1636.

«li motivi, ch'inducono il Walter a credere, che la Maestà dell'Imperatore habbi persuaso a Sua Altezza si debba sottoporre al Consiglio Imperiale Aulico [sono]: 1°: perché il consiglio secreto di Sua Maestà Cesarea suole variar e mutare a suo beneplacito le decisioni e sentenze del Consiglio Imperiale Aulico; 2°: che simili sentenze vengono più volte sospese da detto Consiglio Secreto; 3°: ch'in occorrenza e quando si teme la sentenza habbi a riescire contraria al volere de partiali et interessati, si mandano i buoni e ben interessati consiglieri imperiali aulici fuora in commissione, et così fanno fare gl'altri a modo loro; 4°: che simili controversie per ordinario si trattano quando sonno presenti li consiglieri contrarii, il numero de quali avanza il doppio quello de favorevoli; 5°: ch'altri per l'evidente giustitia mediocrementemente bene affetti alle Chiese vengono facilmente pervertiti et corrotti da minacce, promesse et donativi; 6°: che la parte contraria, non somettendosi al foro del Consiglio Imperiale Aulico, haverà da temere un altro giudice a lei meno favorevole, come sariano gl'elettori, over il Giudicio Camerale di Spira»⁵.

Nella sua informativa, Arnoldi specificava anche le posizioni dei singoli consiglieri imperiali aulici: Matthias Prücklmaier, Justus Gebhardt e Johann Söldner erano «in total favore della parte contraria» e consigliavano interventi rapidi e radicali; meglio disposti erano il vicepresidente Peter Heinrich Stralendorff, Johann Crane e quel Tobias von Haubitz che l'anno prima si era occupato delle vertenze interne al principato tridentino⁶. Con i tempi lunghi della burocrazia imperiale, insomma, le nubi dell'indignazione asburgica si erano addensate sui vescovati e minacciavano ora tempesta. Profittando della finestra d'opportunità aperta dalla pace di Praga e attuandone, in fondo, i criteri ispiratori, Ferdinando II aveva impresso sulla vertenza fiscale

⁵ AST, APV, SL LXXIX 304, 25 agosto 1636. Il problema della corruzione nei tribunali imperiali è oggetto del saggio di W. SELLERT, *Richterbestechung*.

⁶ Sui personaggi citati e sul loro ruolo all'interno del consiglio aulico imperiale cfr. O. GSCHLISSER, *Der Reichshofrat*, pp. 217-220, 230-234. Il partito avverso – sempre secondo Arnoldi – non perdeva occasione di creare difficoltà all'agente Walter: «li favoriti della parte contraria, cioè li signori di Wartenberg, Montecuccoli, Consigliere Imperiale Aulico Prücklmair, servitor di camera Schlegl, et Anselmo di Vels, facevano nell'Anticamera dove si trovava nell'istesso tempo il signor Canonico Walter discorsi tra di loro molto gagliardi, andando hora uno, hora l'altro entro e fuori dall'audienza di Sua Maestà et operono tanto, che quell'unica volta, contra il solito fu denegata al signor Canonico l'audienza». Sul consiglio imperiale aulico e il suo ruolo politico si veda V. PRESS, *Der Reichshofrat*; sul suo nesso con i consigli aulici del Quattro e del Cinquecento, H. NOFLATSCHER, *Räte und Herrscher*.

il marchio di una questione interna al *Gesamtstaat* asburgico⁷. Quanto tale atteggiamento possa essere ascritto alla svolta assolutistica da molti individuata negli ultimi anni di governo di Ferdinando II sarebbe quesito affascinante, ma fuorviante⁸: certo è che esso diede avvio a una nuova fase critica della vertenza fiscale, che trovò il suo apice – durante i tardi anni Trenta – nella nuova, prolungata esecuzione tirolese contro i vescovati e nella controffensiva di questi ultimi presso le sedi del potere imperiale.

⁷ Coerentemente con questa impostazione, in un evidente sforzo di razionalizzazione, il consiglio aulico imperiale tendeva nello stesso periodo a considerare le vertenze interne al principato di Trento come un affare interno al *Territorialstaat* tirolese, indicando di conseguenza in Innsbruck la suprema istanza per questioni come la renitenza giudicariese o la controversia sui mercati cittadini di Trento: si veda, a titolo di esempio, il pronunciamento del *Reichshofrat* in data 5 gennaio 1637, citato in J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 159-160.

⁸ Il problema è stato a lungo dibattuto nella storiografia tedesca e austriaca (che ha spesso individuato nelle clausole della pace di Praga il dipanarsi, dopo il presunto assolutismo 'monarchico' degli anni Venti, di una forma di assolutismo 'imperiale': cfr. per es. H. STURMBERGER, *Kaiser Ferdinand II*) e non si può a tutt'oggi considerare risolto. La letteratura più recente tende tuttavia ad escludere l'ipotesi di un effettivo, cosciente e credibile attacco asburgico alle fondamenta della *Reichsverfassung*: cfr. A. WANDRUSZKA, *Reichspatriotismus*; H. HAAN, *Kaiser Ferdinand II*; D. WILLOWEIT, *Verfassungsgeschichte*, p. 134; R. J. W. EVANS, *Felix Austria*, pp. 107-108; J. BÉRENGER, *Histoire de l'empire*, pp. 290-307. In parte controcorrente, R. Bireley ha recentemente riproposto, sulla scorta della lezione di Evans, l'immagine di Ferdinando II come vero fondatore della monarchia asburgica, non sul piano di una pedissequa propensione assolutista, quanto nel quadro di una concezione antimachiavelliana del rapporto tra politica e morale, capace di estrarre dall'organizzazione ecclesiastica e dalla dottrina cattolica gli strumenti del dominio e di favorire l'alleanza con l'aristocrazia e la Chiesa nel quadro della prima confessionalizzazione (R. BIRELEY, *Ferdinand II*, e, dello stesso autore, *Confessional Absolutism*). Per mostrare quanto magmatica resti la questione, si può citare il giudizio sulla politica boema di Ferdinando del teorico dell'assolutismo come mito: «The attack on the Bohemian Estates after their defeat in 1620 made Bohemia a hereditary monarchy; officers of state were to be appointed by the King and not the Estates, who also lost their sole right to initiate legislation. This is usually greeted as the imposition of «absolutism» by the Habsburgs. In fact it gave them the same powers in Bohemia as English monarchs had enjoyed for centuries» (N. HENSHALL, *Early Modern Absolutism*, p. 26; si ricordi che la monarchia inglese, nella storiografia europea classica, è per definizione 'non-assolutista').

Il 18 ottobre 1636, Federico Pilati era ad Appiano, nelle vicinanze di Bolzano, in partenza per Vipiteno, dove per il 20 era stato convocato un congresso straordinario. I signori di Appiano, esponenti del ceto aristocratico, risultavano assenti già da una settimana; e correva voce che il congresso, in realtà, avesse già avuto inizio. La conferma ai sospetti del delegato vescovile giunse pochi giorni dopo, a Vipiteno, dove trovò i rappresentanti dei ceti in piena attività sin dal giorno 15, preconvocati proprio per discutere liberamente delle direttive cesaree e dell'esecuzione contro i vescovati⁹. Da Innsbruck era giunta una delegazione di altissimo livello, composta dal cancelliere Bienner e dal consigliere camerale Völs, il principale consulente della corte per la vertenza fiscale. Illustrando ai ceti la proposizione arciducale, Bienner non aveva nascosto la sua volontà di chiudere i conti con i vescovati: riferendosi alle risoluzioni imperiali del 17 maggio e 29 luglio, egli deplorava il perdurante silenzio della controparte, alla quale era peraltro stato concesso tempo sino al 6 ottobre per risolversi all'obbedienza; così stando le cose, non gli restava che chiedere alla *Landschaft* l'autorizzazione e la collaborazione per attuare una radicale azione coercitiva. Per fortuna dei vescovati, l'invito del cancelliere aveva incontrato una certa freddezza nei ceti, forse preoccupati anche per sé stessi di fronte alla ritrovata aggressività del governo territoriale: i prelati, che si trovavano fra l'incudine e il martello, avevano preannunciato l'astensione; i nobili e i ceti inferiori non si erano spinti oltre proposte decisamente blande, quali il sequestro delle entrate vescovili sul territorio comitale o il consueto aumento dei dazi, costringendo Bienner a ricordare loro la differenza tra mezzi «esecutivi» e semplici misure «compulsive». Per di più, tutto questo aveva richiesto tempi più lunghi di quanto il cancelliere desiderasse, con il risultato che la mattina del 16 ottobre il cancelliere di Bressanone, Hans Rudolf Hilleprant, aveva raggiunto i congregati e preso parte ai lavori del congresso. Al suo arrivo, Pilati trovò eseguito dunque gran parte del lavoro. Bressanone aveva già chiesto dilazione, senza

⁹ AST, APV, AT XXI 4.1, cc. 103-120, 18 ottobre - 9 novembre 1636. Sul congresso cfr. anche J. HIRN, *Kanzler Bienner*, pp. 56-66; H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 33-41; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 69-72.

ottennerla, e aveva perciò precauzionalmente dichiarato la disponibilità al pagamento dei restanti steorali. Nel frattempo, commissari e ceti cercavano di mantenere alta la tensione ventilando le solite ipotesi bellicose, come l'utilizzo del reggimento Prisinghelli in funzione antivescovile: Pilati, tuttavia, era convinto che si sarebbero limitati ad agire sugli interessi economici dei vescovati. Nel frattempo il congresso aveva cominciato l'esame del rendiconto dello steoraro generale per l'esercizio 1634, dal quale risultava un debito di 9.442 fiorini a carico della mensa episcopale di Trento, cui andavano aggiunti i 27.819 a carico del clero tridentino e altri 3.277 di spettanza personale di Carlo Emanuele Madruzzo: quanto sarebbe bastato, insomma, per coprire le spese per la soldatesca e per evitare le imposte di consumo su vino e carni, che il congresso si apprestava a rinnovare per il terzo anno consecutivo (e che Pilati era incaricato di rifiutare a nome del vescovato).

C'erano dunque tutte le premesse per una polemica rovente: e invece il congresso mantenne complessivamente un basso livello di conflittualità. Ai ceti, le misure 'compulsive' infine adottate dovettero sembrare sufficienti per avere ragione della renitenza dei vescovi e del clero; ai governi vescovili, che forse temevano di peggio, esse davano quantomeno il tempo di studiare le opportune contromisure. Verso la fine di ottobre, l'arciduchessa incaricò i consiglieri di camera di studiare i passi necessari all'applicazione dei mezzi esecutivi: una «Arrestierung, all und jeder deroselben habender Gefall, Zinß und Einkommen», vale a dire il sequestro delle rendite e dei censi che entrambi i vescovi possedevano in territorio tirolese, nonché l'accrescimento del dazio di Lavis e degli altri dazi di confine, più specificamente diretto contro il complesso dei renitenti trentini. A metà novembre partivano le istruzioni destinate ai funzionari periferici della burocrazia tirolese: daziali, giudici e vicari preposti ai diversi *Gerichte*¹⁰. Incoraggiata dalla risoluzione dell'imperatore, aveva così preso avvio la seconda esecuzione tirolese contro i vescovati.

¹⁰ TLA, LZB, Leop. D 3, 25 ottobre 1636; in TLA, LZB, Leop. D 3, 14 novembre 1636, le minute destinate al daziale di Lavis e ad altri diciannove nominativi.

Ma essa non suscitò allarme immediato presso i governi vescovili, che avevano deciso sin dalle prime avvisaglie di impugnarne la legittimità in più alta sede, e non provocò di conseguenza sensibili ripercussioni interne.

Nei giorni immediatamente successivi al congresso di Vipiteno, a Pilati venne affidata una missione presso la corte enipontana, le cui finalità – sorprendentemente – non riguardavano in alcun modo gli esiti delle trattative congressuali. Altre erano le emergenze: il problema sempre più intricato della renitenza giudicaria, i dazi imposti nei Quattro Vicariati, la proroga dell'aumento delle tariffe al dazio vescovile alla porta di San Martino, la rimozione della polvere da sparo ancora depositata nella Torre verde di Trento¹¹. Nel corso della missione, solo occasionalmente toccò a Pilati occuparsi della vertenza fiscale: quando la trattativa sulle tariffe daziarie di San Martino si arenò di fronte all'accusa, rivolta al Madruzzo, di non aver utilizzato l'intero introito per contributi fiscali ma di averne stornato buona parte per spese personali; oppure quando un adirato Johann Lintner, cancelliere di corte, accusò senza mezzi termini il vescovo di Trento di aver appoggiato sottobanco il clero diocesano nel ricorso presso la Santa Sede; o, ancora, quando si diffuse la voce dell'avvenuta applicazione delle misure esecutive, che spinse il sempre prudente Pilati a suggerire al suo vescovo un tangibile segno di buona volontà¹². Fatti salvi episodi simili, la controversia fiscale rimase fuori dai negoziati enipontani: Madruzzo respinse recisamente qualsiasi addebito, negando sia di aver raccomandato il proprio clero presso la curia romana, sia di «aver dispensato in donativi» parte dei tributi raccolti sul territorio vescovile per la difesa comune, e si limitò ad attribuire simili voci all'ambizione di quei «Ministri li quali, per tal strada et mezzo, con maligna depressione del nostro buon nome, pretendono d'avanzarsi in gratia presso Sua Altezza»¹³. Guadagnò peraltro l'appoggio dei padri Malaspina e Giannettini e dell'influente vicecancelliere Girardi. Quanto agli altri

¹¹ AST, APV, LD 35, cc. 54-57 (s.d., ma novembre 1636).

¹² AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 131-138, 22 novembre - 8 dicembre 1636

¹³ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 92-95, 6 dicembre 1636.

punti controversi, nulla fu risolto: fece eccezione, ma solo in prospettiva, il problema delle tariffe al dazio di San Martino, intorno al quale si aprì una trattativa destinata a risolversi, dopo diversi intoppi, in capo a due anni e mezzo.

Chi mostrò minor flemma di fronte ai nuovi provvedimenti tirolesi fu la città di Trento, che si vedeva nuovamente gravata da tariffe daziali punitive senza riconoscersi colpe particolari. Secondo voci raccolte a Innsbruck da Pilati, una causa dell'aumento dei dazi sarebbe stato proprio il blocco esercitato dalla città, con il pretesto del contagio, a danno dei mercanti del Tirolo meridionale; ma tale versione era ritenuta poco credibile dallo stesso governo vescovile, che stentava a credere che «per rintuzzar la renitenza del Clero si voglia adoprare flagello che travaglia et castiga i laici, et secolari che non ne han colpa». Ma al di là dei distinguo trentini, la verità era probabilmente proprio questa: che cioè Innsbruck intendesse colpire nel mucchio per smuovere indiscriminatamente la renitenza complessiva del vescovato. Ebbe perciò inizio, come nel 1635, un'intensa attività negoziale. Il magistrato consolare agì lungo due direttrici: da una parte trattando direttamente la rimozione dei dazi con esponenti dell'amministrazione tirolese; dall'altra adoperandosi per la riscossione della propria porzione degli 8.000 fiorini pattuiti in sostituzione delle imposte di consumo per il 1635. Furono inviati a Bolzano, in diverse spedizioni, il delegato Matteo Berti e il console Giacomo Campanella, mentre il console Giovanni Giacomo Sizzo, a Innsbruck per affari propri, fu incaricato di seguire la vicenda per conto della città. 300 fiorini furono presi a prestito dal mercante Antonio Dal Monte e subito versati nella cassa erariale del paese; ai debitori fu prescritto il termine massimo di quindici giorni per mettersi in regola. Fu tentata anche la strada della supplica diretta al governo tirolese, ma nonostante un parere parzialmente favorevole di Anselm von Völs l'arciduchessa respinse l'appello del magistrato consolare e lo invitò a rimuovere definitivamente qualsiasi sacca di renitenza¹⁴.

¹⁴ La vertenza è documentata in BCT, AC 3906, cc. 274-288; BCT, AC 3907, cc. 3-4, 9-12; TLA, LZB, Leop. D 3, 15 maggio e 17 giugno 1637.

Parecchi mesi dovevano ancora trascorrere, prima che le tariffe ritornassero ai livelli consueti. L'esecuzione era infatti destinata a durare a lungo, poiché questa volta i vescovi, anziché ricercare un rapido e poco costoso accomodamento (come era accaduto nella precedente occasione, con la transazione dell'8 maggio 1635), avevano deciso di affrontare il problema alla radice, portando il dibattito ai più alti livelli della politica imperiale. A questo scopo, poche settimane dopo il congresso di Vipiteno, il vescovo di Bressanone in persona si era recato a Ratisbona per chiedere l'assistenza dei principi elettori.

2. *Il conflitto oltre i confini: l'intervento della curia e dei principi elettori*

Nel dicembre 1635, poche settimane dopo la conclusione delle trattative di Praga che sembravano aprire all'impero nuove prospettive di pace e di stabilità, l'imperatore Ferdinando II aveva ricominciato a tessere la sua tela. Guadagnato l'appoggio dell'arcivescovo di Magonza, il vicescancelliere imperiale e principe elettore Anselm Casimir von Umstadt, era riuscito a convincere tutti i membri del collegio elettorale dell'opportunità di un incontro per discutere di pacificazione del *Reich*, di rapporti con le potenze straniere e, soprattutto, di successione al trono imperiale. Ferdinando d'Asburgo, figlio e omonimo del *Kaiser*, già distintosi come coraggioso condottiero e abile diplomatico nella sua veste di re d'Ungheria, era pronto a spiccare il volo verso i destini di famiglia e il padre non intendeva lasciarsi sfuggire l'occasione¹⁵. Incurante dei venti di guerra che avevano ricominciato a soffiare sul fronte occidentale, la diplomazia imperiale aveva impegnato tutta se stessa, durante il primo semestre del 1636, per preparare nei minimi dettagli l'appuntamento, fissato per il 15 giugno a Ratisbona. Con l'inizio dell'estate, la città aveva cominciato a popolarsi e ad animarsi, fino a diventare il centro nevralgico della politica tedesca ed europea. Non erano soltanto i principi elettori, infatti, ad aver

¹⁵ H. HAAN, *Der Regensburger Kurfürstentag*. Sul collegio elettorale durante la guerra dei Trent'anni cfr. W. BECKER, *Der Kurfürstentag*.

preso possesso di palazzi e locande con il proprio seguito, né l'ampio *entourage* dell'imperatore, che aveva raggiunto Ratisbona ai primi di agosto. La presenza in città dei vertici della politica imperiale e l'importanza degli appuntamenti in agenda aveva mosso verso la sede del congresso elettorali ambasciatori, agenti e osservatori da tutti i territori dell'impero e dalla maggior parte dei paesi europei. Suppliche, memoriali, dispacci avevano ben presto cominciato a ricoprire le scrivanie degli elettori, che a margine della trattativa principale avevano istituito un apposito *Supplikationsrat* per il disbrigo delle altre pratiche. Qui, accanto a un duca di Arundel, plenipotenziario inglese, o a un conte Oñate, ambasciatore spagnolo a Vienna, anche l'agente vescovile Georg Walter cercava di ritagliarsi i propri spazi d'azione. Walter puntava molto sul *Kurfürstentag*, nel quale vedeva l'occasione propizia per venire a capo della sua missione. L'asserita familiarità con la maggior parte degli elettori gli dava buone speranze di riscattare le umiliazioni alle quali era stato sottoposto negli ultimi tempi in corte imperiale e a Ratisbona aveva fatto giungere, per mezzo di corrieri riservati, tutta la documentazione necessaria a sostenere le ragioni dei vescovati. Qualche risultato era stato raggiunto¹⁶, ma con il trascorrere dei mesi molte attese erano andate deluse: il canonico aveva formalizzato in suppliche e memoriali le sue richieste, senza però riportare risultati concreti. Forse innervosito dall'insuccesso, era anzi andato sopra le righe in almeno un paio di occasioni, come quando aveva baldanzosamente affermato di essere in grado, grazie alla reversale rilasciata dai ceti imperiali nel 1548, di «spezzare l'osso del collo all'arciduchessa»; o come quando si era lasciato sfuggire che il collegio dei principi elettori agiva «contro» l'autorità dell'imperatore, costringendo Madruzzo ad una poco onorevole smentita¹⁷.

¹⁶ Per esempio, dall'archivio della cancelleria maguntina erano giunte copie riservate degli atti relativi alla vertenza tirolese e a fine agosto il cancelliere Baldessari poteva orgogliosamente proporre all'attenzione dei consiglieri trentini Alberti, Particella e Pilati una copia clandestina del lungo memoriale inviato da Innsbruck all'imperatore e segretamente presentato in consiglio aulico (BCT, SM 1296, c. 182, 30 agosto 1636).

¹⁷ AST, APV, AT XXI 4.1, cc. 92-95, 6 dicembre 1636; si veda anche J. HIRN, *Kanzler Bienner*, p. 66.

Nel dicembre 1636, mentre la dieta tirolese ratificava la nuova esecuzione contro i vescovati, la missione dell'agente vescovile a Ratisbona sembrava avere imboccato un binario morto. Si facevano intanto sentire le prime ripercussioni interne: i forti costi di rappresentanza avevano aperto un interminabile contenzioso nel vescovato trentino¹⁸ e il cancelliere Baldessari, accusato di eccessivo zelo, era stato minacciato di confisca. Per tutte queste ragioni, il vescovo di Bressanone si risolse a comparire personalmente davanti al collegio dei principi elettori: giunto a Ratisbona nei primi giorni di dicembre, ebbe modo, grazie anche alle sue conoscenze, di raggiungere immediatamente il cuore della vita diplomatica. Gli interlocutori privilegiati di Wilhelm von Welsperg erano naturalmente i tre elettori cattolici. L'influente arcivescovo di Magonza, Anselm Casimir von Umstadt, benché fedele partigiano degli Asburgo, era legato al presule brissinese da antica amicizia, maturata sui banchi del Collegio germanico in Roma. Ferdinand von Wittelsbach, arcivescovo di Colonia, era un altro prelato filoasburgico, ma non al punto di disdegnare le profferte di coadiutoria pervenute da Bressanone – a quanto si mormorava – alle orecchie di un suo nipote; l'essere fratello del potente elettore di Baviera costringeva inoltre Ferdinand a destreggiarsi in una politica di mediazione.

Massimiliano, duca di Baviera ed elettore palatino dal 1623, rappresentava infine l'unica vera alternativa alla potenza asburgica: benché la presente congiuntura politica lo avesse temporaneamente avvicinato alle posizioni dell'imperatore, in futuro sarebbe stato lui il principale protettore, in chiave anti-asburgica, dei vescovati tirolesi. Mancava all'appello, nella presente circostanza, l'elettore di Treviri, l'arcivescovo Philipp Christoph von Sötern, la cui conclamata avversione alla casa d'Austria ne avrebbe probabilmente fatto un acceso sostenitore delle ragioni di Trento e Bressanone: ma proprio per le sue posizioni, che gli erano costate una lunga prigionia, la diplomazia asburgica

¹⁸ Madruzzo aveva chiesto a capitolo, città e giurisdizioni di partecipare alle spese, minacciando, in caso di rifiuto, di rinunciare all'impresa: BCT, AC 3906, cc. 138-139, 256-257, 30 ottobre 1635 e 6 settembre 1636.

era riuscita a farne decretare l'esclusione dal *Kurfürstentag* di Ratisbona¹⁹. Meno interessati alle sorti dei vescovati tirolesi dovevano essere i due elettori protestanti, Johann Georg von Sachsen e Georg Wilhelm von Brandenburg, che non negarono comunque un'adesione almeno formale al negoziato.

La trama diplomatica pazientemente intessuta dal vescovo di Bressanone diede i suoi frutti il 9 gennaio 1637, quando i principi elettori stilarono una lunga e articolata lettera di intercessione a favore dei vescovati. Il punto di vista di Trento e Bressanone era sostanzialmente accolto e fatto proprio dal collegio elettorale: in base al *Landlibell* e al recesso della dieta imperiale del 1548 – si sosteneva – i vescovati non erano tenuti a contribuire se non alle imposte per la comune difesa; se si erano prestati a contributi diversi, ciò era avvenuto in forma libera e spontanea; i rapporti fra contea e vescovati non dovevano pertanto superare gli obblighi reciproci di una confederazione. Di conseguenza, anche agli elettori apparivano del tutto ingiustificati i provvedimenti esecutivi disposti dall'arciduchessa Claudia, che oltre a danneggiare gravemente l'economia dei territori vescovili rappresentavano un *vulnus* all'integrità della costituzione imperiale: tanto più che erano stati assunti senza alcun esame da parte di un foro competente, ma solo a seguito di un pronunciamento della corte austriaca. Insieme ai vescovi, gli elettori chiedevano dunque all'imperatore la revisione della vertenza, con la regolare escussione delle parti, in occasione della prossima dieta imperiale, tanto nel giudizio possessorio quanto nel petitorio; nel frattempo, sollecitavano l'eliminazione delle misure esecutive, la restituzione delle entrate episcopali e la normalizzazione delle tariffe daziarie. Il tutto, fondato sul riconoscimento dell'appartenenza immediata dei vescovati tirolesi al corpo dell'impero, con le relative «Regalien, weltliche Regierung, Jurisdiction und Obrigkeit» discendenti direttamente dall'autorità imperiale.

¹⁹ Sulle personalità citate cfr. J.F. FOERSTER, *Kurfürst Ferdinand von Köln*; K. ABMEIER, *Der Trierer Kurfürst*; D. ALBRECHT, *Maximilian I. von Bayern*; dello stesso autore, *Die auswärtige Politik*; G. IMMLER, *Kurfürst Maximilian I.* Le indiscrezioni sui rapporti del vescovo di Bressanone con gli elettori di Magonza e Colonia sono in una lettera di Girolamo Montecuccoli al nunzio Baglioni, BCT, SM 1296, 14 dicembre 1637.

E proprio perché di regalie e di diritto dell'impero si trattava, il collegio elettorale concludeva la sua perorazione suggerendo al *Kaiser* di rimettere la presente e le future controversie tra vescovi e conti del Tirolo al giudizio imparziale del *Reichskammergericht*, il tribunale camerale di Spira, «tanquam Judici plane non suspecto»²⁰. Siglavano e ratificavano la missiva le firme e i sigilli dei tre principi cattolici, nonché dei plenipotenziari sassone e brandeburghese, Friedrich Matsch e Adam von Schwarzenberg.

L'intervento degli elettori si configurava come un parere di carattere intercessorio e, lasciando comunque alla corte cesarea l'ultima parola, evitava qualsiasi conflitto di competenze; né gli elettori avevano condizionato alla questione tirolese qualsivoglia loro risoluzione, tant'è che il 22 dicembre 1636 Ferdinando d'Asburgo aveva ricevuto l'incoronazione a re dei Romani. (Notava tutto questo, con una certa soddisfazione, il cancelliere Wilhelm Bienner, che aveva seguito il vescovo di Bressanone a Ratisbona e poteva ora trasmettere al governo tirolese una relazione tutto sommato confortante). L'iniziativa dei vescovi, tuttavia, benché non risolutiva sul momento, era destinata a rivelarsi vincente sul lungo periodo: in primo luogo, perché agganciava la vertenza, molto più che in passato, ai protettivi meccanismi della costituzione imperiale; in secondo luogo, perché elevava il collegio dei principi elettori, vale a dire la seconda autorità dell'impero, già da tempo investita di un notevole potere di fatto, al ruolo di protettore dei vescovati; in terzo luogo, perché ribadiva il presupposto dell'appartenenza dei vescovati al corpo dell'impero e poneva sul tappeto la questione della legittimità delle sedi di giudizio, introducendo nel gioco

²⁰ «So verhoffet undt pittet zuegleich ein Churfürstliches Collegium hiemit underthenigist Euer Kayserliche Mayestät geruhen zue verhütung besorgenden fernern Klagen, undt beschwerden so wohl in dieser *Contribution* alß auch in allen gegenwertigen undt kunftigen, zwischen einen Fürsten undt Graven zue Tyroll undt den beeden Stifffern verhirenden strittigkheiten dem Kayserlichen Cammergericht die cognition allernedigist einzueräumen»: l'originale dello scritto intercessorio degli elettori si trova in HHSA, RK, KR 524, 9 gennaio 1637. Copia autenticata, prodotta dalla cancelleria di Magonza, in AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 31-41. Altre copie in TLA, LZB, Leop. D 31, e in BCT, SM 1296.

dialettico una variante, quella del *Reichskammergericht*, che non sarebbe rimasta priva di significato²¹. Nel tentativo vescovile di ricorrere al tribunale camerale di Spira – tentativo obbligato, vista la situazione, ma abbastanza insolito nella storia dei rapporti tra vescovi e impero – si rivela uno spaccato interessante delle dinamiche politiche e costituzionali durante la guerra dei Trent'anni. Schematicamente, si può affermare che nel *Reichskammergericht* si esprimessero il punto di vista e gli interessi della dieta e dei ceti imperiali maggiori, i quali vi facevano ricorso principalmente contro le ingerenze del polo imperiale; viceversa, il *Reichshofrat*, emanazione diretta dei consigli aulici di Massimiliano I e di Federico III, aveva sempre rappresentato le ragioni della casa d'Asburgo e della sua visione 'imperiale' e pluralista del *Reich*: non a caso, già da diversi decenni era usuale che al consiglio aulico imperiale ricorressero, per trovare protezione all'ombra della potenza asburgica, i piccoli ceti dell'impero minacciati dalle mire dei grandi principi²². In questa cornice, l'interesse di due ceti minori come i principati vescovili per il giudizio del tribunale di Spira può apparire dissonante, ma illumina con estrema chiarezza le contraddizioni e le difficoltà del duplice percorso intrapreso dalla casa d'Austria verso l'affermazione del proprio ruolo imperiale e verso la costruzione del proprio potere territoriale.

Ad ogni modo, nell'immediato la nuova situazione non produsse che una serie di schermaglie tra Vienna, le sedi del potere locale e le residenze degli elettori cattolici. Se i vescovi si erano illusi di risolvere almeno il problema dell'esecuzione tirolese, furono

²¹ Va ricordato che da diversi decenni di fronte al *Reichskammergericht* si erano accumulate cause di natura fiscale fatalmente sfociate in controversie giurisdizionali: si consideri, per esempio, il caso del ricorso del vescovo di Treviri intorno alla posizione costituzionale dell'abbazia di St. Maximin, in B. DIESTELKAMP, *Rechtsfälle aus dem Alten Reich*, pp. 39-56.

²² La protezione ai piccoli ceti imperiali (di fatto all'aristocrazia) rappresenta uno dei tre pilastri della potenza asburgica nell'interpretazione di R.J.W. EVANS, *Felix Austria*, in particolare pp. 357-398. Delle diverse competenze e della concorrenza fra *Reichskammergericht* e *Reichshofrat* si è occupato W. SELLERT, *Über die Zuständigkeitsabgrenzung*; W. SELLERT (ed), *Reichshofrat und Reichskammergericht*.

presto disingannati. Georg Walter, tornato al suo ruolo di agente presso la corte cesarea, non risparmiò gli sforzi per richiamare all'attenzione dell'imperatore e del consiglio aulico l'esplicita richiesta formulata in tal senso dai principi elettori e i crescenti disagi che la politica daziaria tirolese provocava al commercio e al vettovagliamento dei vescovati: una serie di promemoria, il primo dei quali prodotto già il 31 gennaio 1637, testimoniano l'assiduo impegno dell'agente vescovile. Ma sin dal primo momento l'imperatore scelse di trincerarsi dietro la risoluzione arbitraria del 17 maggio 1636, che da una parte consentiva (o, meglio, suggeriva) alle autorità tirolesi di perseverare nell'azione di forza, dall'altra alleggeriva la posizione dell'imperatore stesso, riconducendo la vertenza a un problema interno della costituzione tirolese e degli interessi di casa d'Austria²³. Non diedero migliori risultati i primi approcci con il nuovo *Kaiser*, Ferdinando III, succeduto al padre il 25 febbraio 1637. Wilhelm von Welsperg si affrettò a sottoporre all'Asburgo un'ampia quanto affabile relazione sullo stato delle cose, nella speranza di ottenere maggiore ascolto in corte; anche questa volta, tuttavia, prevalse la posizione tradizionale del *Reichshofrat* (la cui composizione non era peraltro mutata), che confermò ancora una volta la risoluzione cesarea dell'anno precedente²⁴.

Una copia del memoriale del vescovo di Bressanone ebbe l'onore di essere attentamente letta, annotata e chiosata dal cancelliere Bienner. Le *animadversiones* di quest'ultimo allo scritto vescovile, stese di getto, ora in tedesco, ora in latino, ora in italiano, senza altro criterio di scelta che l'efficacia dell'enunciato, rappresentano certo – come è stato fatto notare – lo specchio di un carattere indipendente e con qualche nota di bizzarria, ma suggeriscono anche qualche chiave di lettura originale intorno ai fatti esaminati²⁵. Un incauto pronome impersonale, dietro al quale il vescovo di Bressanone nascondeva entrambi i vescovati, suscita, già in apertura, il sarcasmo di Bienner: «Man: wer ist

²³ TLA, LZB, Leop. D 31, allegati 31 gennaio.

²⁴ HHSA, RK, KR 524, 17 marzo e 8 maggio 1637.

²⁵ Il memoriale del vescovo di Bressanone con le annotazioni del Bienner è pubblicato in J. HIRN, *Kanzler Bienner*, pp. 492-513.

der Mann? Simpliciter wollte man Trient einmischen, welches doch an den mehrern orten pariert und Brixen darum weiter kein gewalt hat»²⁶. Era dunque Trento un semplice paravento per le mire autonomiste di Bressanone? È difficile affermarlo, considerando lo sviluppo complessivo della vicenda, benché sia vero che Carlo Emanuele Madruzzo non mostrò quasi mai, nei confronti del Tirolo e della casa d'Austria, lo spirito battagliero del suo collega di Bressanone, e sembrò a lungo ricercare un rapporto pacifico con Innsbruck per meglio amministrare il suo interminabile contenzioso con i corpi del vescovato. Comunque stessero le cose, nel 1637 in corte circolava ancora una valutazione differenziata del ruolo dei due vescovati: da una parte Trento, più accomodante, più gradito alla casa d'Austria anche perché, evidentemente, più lontano e meno soggetto alla gravitazione intorno al potere tirolese; dall'altra Bressanone, a tal punto attratto nell'orbita della contea da aver quasi smarrito il senso della propria autonomia. Inutilmente dunque il vescovo Welsperg rivendicava diritti e competenze non più suoi: forzando non poco le testimonianze storiche, Biener non gli riconosceva se non lo *status* di semplice ceto territoriale. Il riferimento del vescovo alla matricola tirolese diventa così una «propria confessio, dass sie der matrikul einverleibt, ergo landständer». La partecipazione di un predecessore alla dieta territoriale diventa segno di sottomissione al principe:

«als kardinäle bischöfe von Brixen und Trient waren und den landtagen wie zum Beispiel 1547 persönlich beiwohnten, da haben sie anerkannt, dass die beiden stifter ebenso wie andere stände in Tirol 'sobald eine tirolische landschaft ihrem landesfürsten einige steuern und hilfen'».

E lo stesso diritto del vescovo di fregiarsi del titolo di «principe», accettabile se innocente vezzo nominalistico, non deve trasformarsi in concetto sostanziale:

²⁶ Il concetto era quindi ripreso in diversi altri passaggi: «Sed quid dico de episcopis. Cum illustrissimus Tridentinus nihil commune amplius habeat cum Brixinensi? Trient klagt nicht weiter, hat sich accomodirt. Viel geschrei und wenig wolle bei Brixen, die trientnischen kommen dem haus Oesterreich teuer genug». E ancora, senza appello: «Es ist seltsam, dass Brixen allein unterschrieben und doch auch den Trientner Namen spendirt, a quo mandatum non habet. Crimen falsi!».

«das prädikat fürst will man ihm nicht nehmen, aber novo modo sich fürst von Brixen intituliren cum intentione novi juris quaerendi, kann man nicht zulassen. Wenn ein bischof von Wien sich fürst von Wien nennen würde, der bischof von Augsburg ein fürst von Augsburg, so wäre das nährisch et hoc ipso suam dignitatem facit localem».

Date simili premesse, il ricorso dei vescovi ai principi elettori rappresentava, agli occhi del cancelliere, un assurdo logico e giuridico, oltre che un intollerabile affronto alla maestà e autorità dell'imperatore e conte del Tirolo. In questo assurdo, a parere di Bienner, il vescovo stesso era destinato a perdersi:

«Quanto più si lava, tanto più s'imbratta. Itane? Recurristi ad electores? An nescis recursus substantiam in eo consistere, ut fiat ab inferiore ad superiorem? recurrere ad electores est electores capiti imperatoris superimponere, in quo ipsius imperii anima et spiritus vitale consistunt, et sine quo imperator dici nequit, Caesari eripere voluisse et adhuc velle, quod sine crimine laesae majestatis fieri non potest».

Si può intravedere un coinvolgimento personale dietro le parole del sanguigno cancelliere tirolese, spietato nei confronti del canonico Walter («tu autem Waltere ipsum mendacii redarguis, ipsemet mendax sine rubore»), insofferente addirittura delle ordinarie formule di saluto apposte dal vescovo alla sua lettera («dum mulces, mordes»). Dietro le sue affermazioni e le sue clamorose forzature, tuttavia, si esprime con una chiarezza raramente riscontrabile altrove il punto di vista degli ambienti più estremisti della corte tirolese, effettivamente sospettabili di perseguire, a margine della vertenza fiscale, un disegno politico di stampo apertamente accentratore. Ne è prova la lucidità con la quale Bienner manovra i diversi gradi di giudizio che la questione, in sé, può comportare: al vescovo che, conscio delle proprie buone ragioni, rivendica al suo vescovato il titolo di proprietà formale dello *ius collectandi*, e dunque il diritto di imporre, riscuotere e gestire liberamente le imposte, il cancelliere oppone come punto fermo la riserva del possesso sommario del medesimo *ius collectandi*, sbrigativamente avocata alla casa d'Austria da Ferdinando II nella sua risoluzione del maggio 1636.

Il giudizio petitorio, relativo alla nuda proprietà dello *ius collectandi* su Bressanone, è solo un'ipotesi lontana: «in possessorio

versamur summario: si de titulo docere necesse fuerit, suo tempore qui doceat non deerit». Dovere del vescovo, per il momento, è dunque piegarsi alla tradizione, che vede il conte del Tirolo – nonostante le ripetute reversali di non pregiudizialità a favore dei vescovati – in un più che secolare possesso di fatto della capacità impositiva su Bressanone; solo dopo aver versato quanto richiesto e aver confermato in tal modo, una volta di più, la sua dipendenza di fatto dal possesso di casa d’Austria, il vescovo potrà tentare di ristabilire il suo presunto diritto per via di giudizio petitorio. Coscio della labilità delle ragioni tirolesi sul piano del diritto formale (nonostante diversi *Gutachten* di governo e camera affermassero il contrario), il cancelliere perseguiva dunque l’ulteriore coinvolgimento dei vescovati nella rete della consuetudine, mirando a consolidare una tradizione di presunto possesso, da parte comitale, delle leve della fiscalità vescovile.

Chi non si lasciò impressionare dalle controdeduzioni tirolesi, diffusamente esposte in lettere e memoriali, furono i principi elettori, pienamente coscienti del valore paradigmatico della controversia tra contea e vescovati, nel suo piccolo, per l’intera costituzione imperiale. Con il loro ricorso al collegio elettorale, infatti, i vescovi erano riusciti a inserirsi in un meccanismo che, dalla pace di Praga alla pace di Westfalia, avrebbe condotto a una profonda revisione dei rapporti di forza all’interno dell’organismo imperiale.

Le prime avisaglie di questa revisione erano emerse proprio in occasione del *Kurfürstentag* di Ratisbona, che aveva offerto una certa visibilità al progetto di Massimiliano di Baviera di trasformare il collegio dei principi elettori in una sorta di contraltare del potere asburgico attribuendogli, in quanto «columna imperii», la piena rappresentanza dei ceti imperiali. Superando in parte la riluttanza dei colleghi, il Wittelsbach aveva ottenuto di affiancare al *Kaiser* una deputazione di elettori in occasione dei colloqui di pace previsti a Colonia ed era riuscito a strappare al nuovo re dei Romani una *Wablkapitulation* piuttosto favorevole al collegio elettorale, la cui posizione di organo consultivo dell’imperatore usciva rafforzata fin quasi a farne una sorta

di consiglio segreto alternativo²⁷. Un punto in particolare del capitolato elettorale, quello che imputava esplicitamente al vecchio imperatore, Ferdinando II, ripetute violazioni della costituzione imperiale, sembrava ritagliato proprio su episodi come quello dei vescovati tirolesi: di conseguenza, la protezione di ceti imperiali minori come Trento e Bressanone diventava una responsabilità ineludibile per Massimiliano e per l'intero collegio degli elettori. E ancora una volta, come già era accaduto nel 1576 durante il *Temporalienstreit*, l'interesse e l'intervento della Baviera a favore di Trento costituì una variante decisiva nel braccio di ferro tra i vescovi e la casa d'Asburgo.

Alla perseveranza di casa d'Austria fece così riscontro un crescente affiatamento tra vescovi ed elettori cattolici. Il canonico Walter, da Vienna, intrecciò sin dai primi mesi del 1637 una frequente corrispondenza con collaboratori di primo piano dei vescovi di Magonza e di Colonia, come il cancelliere Johann Friedrich Agricola e il consigliere segreto Peter Buschmann²⁸. Il vescovo di Trento, per parte sua, informava i tre elettori cattolici sulle mosse dell'arciduchessa Claudia, la quale, in spregio della loro lettera intercessoria, aveva disposto la prosecuzione e l'inasprimento dei sequestri tirolesi. Chiedeva la riproposizione dell'intercessione, caldeggiava un giudizio equo tanto nel possessorio quanto nel petitorio e, a sua volta, poneva esplicitamente la questione del foro competente, facendo propria la proposta di rimettere la vertenza al tribunale di Spira per un arbitrato legittimo e imparziale²⁹. Naturalmente Madruzzo aveva ben chiaro che il riferimento al *Reichskammergericht* non poteva avere, stanti i tempi, che carattere prettamente dimostrativo: il tribunale camerale versava infatti in uno stato preagonico, dal quale non si sarebbe risollevato che vent'anni più tardi, con lo *Jüngster Reichsabschied* del 1654; per il momento, non era

²⁷ H. HAAN, *Der Regensburger Kurfürstentag*, pp. 209-223; W. BECKER, *Der Kurfürstenrat*, pp. 133-138; D. ALBRECHT, *Maximilian I. von Bayern*, pp. 949-957.

²⁸ AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 45, 55-59, 29 aprile - 10 giugno 1637.

²⁹ AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 47-53, 74-75, 14 maggio e 10 settembre 1637.

lecito attendersi da Spira alcun pronunciamento³⁰. Non proposta operativa, dunque, ma semplice espediente dialettico, efficace tuttavia a ribadire una volta ancora la dignità di ceti imperiali dei vescovati (che – per inciso – come membri a pieno titolo del *Reich* versavano annualmente la propria quota del *Kammerzieler*, l'imposta a carico degli stati dell'impero destinata proprio al mantenimento del tribunale camerale).

L'aggancio con le massime cariche dell'impero aveva nel frattempo guadagnato ai vescovati l'appoggio di un nuovo alleato, l'autorevole vescovo di Salisburgo Paride Lodron. Questi aggiunse la sua voce a quella dei principi elettori, chiedendo personalmente alla reggente di sospendere l'esecuzione contro il vescovato brissinese (sul quale Salisburgo esercitava l'autorità di metropolita) e di sollecitare presso la corte cesarea una più chiara risoluzione intorno allo scritto intercessorio degli elettori³¹. Né Vienna, né Innsbruck, naturalmente, si lasciarono smuovere, tanto più che la stessa famiglia Lodron aveva carichi fiscali pendenti. La medesima sorte toccò, nell'autunno del 1637, anche alla nuova offensiva diplomatica della Santa Sede.

Il vescovo di Bressanone, che come il capitolo e il clero secolare cominciava a sentire gli effetti del sequestro delle entrate, aveva ottenuto da Roma una nuova intercessione. Il nunzio Baglioni, agendo in stretto contatto con l'agente vescovile a corte, sottopose all'imperatore uno schema di accomodamento articolato in tre punti: remissione della vertenza a un collegio arbitrale formato dagli elettori di Magonza e Colonia; sospensione dei provvedimenti esecutivi, con l'impegno di non riproporli in futuro; formazione di una commissione cesarea per l'esame complessivo dei punti controversi tra contea e vescovati (per la

³⁰ Vanificavano l'attività del tribunale non solo le emergenze belliche, ma anche la drammatica riduzione dei finanziamenti, la vacanza della carica presidenziale e lo spopolamento dell'assise (nel 1637 erano ricoperti diciotto seggi, rispetto a un organico di quaranta): cfr. R. SMEND, *Das Reichskammergericht*, pp. 203-205; B. DIESTELKAMP, *Rechtsfälle aus dem Alten Reich*, pp. 11-38, e, dello stesso autore, *Das Reichskammergericht*.

³¹ TLA, LZB, Leop. B 27, 20 maggio 1637; copia in BCT, SM 1311, cc. 94-95. Sulla figura del Lodron si veda R.R. HEINISCH, *Paris Graf Lodron*.

quale si proponevano i consiglieri aulici imperiali Reck, Haubitz e Hildprandt). Ferdinando III si rimise al parere del governo tirolese e trasmise la proposta alla reggente, accompagnandola con una lettera piuttosto ostile che di fatto suggeriva la conferma della risoluzione cesarea del maggio 1636. Così fu: l'11 dicembre 1637, un parere di governo e camera rifiutò qualsiasi compromesso, richiamando alla memoria dei superiori non meno di una decina fra risoluzioni cesaree e recessi di diete territoriali e imperiali su cui fondare l'ennesimo rifiuto; respinse inoltre la proposta di delegare la questione ad una commissione cesarea, il che avrebbe significato riaprire un discorso già chiuso e sottrarlo alla competenza immediata dell'imperatore come principe territoriale tirolese³². Che la sua iniziativa nascesse sotto cattivi presagi l'aveva d'altronde compreso anche il vescovo Baglioni, non solo dal clima complessivo avvertibile a Vienna³³, ma anche dalle risposte di padre Malaspina e di Girolamo Montecuccoli, i due influenti membri del consiglio segreto tirolese cui aveva sollecitato un'intercessione. Il primo gli aveva fatto notare che i provvedimenti tirolesi si appoggiavano sul parere favorevole di illustri «Theologi di più Università» e che la manifesta propensione del pontefice verso le ragioni dei vescovi non aveva ottenuto altro effetto se non quello di irritare ulteriormente le autorità di Innsbruck, che ora potevano chiaramente distinguere, nella presunzione della controparte, una «baldanza derivata da alta mano»; non si capacitava, inoltre, che gli attuali vescovi osassero quanto non avevano osato i loro predecessori, anche se molta parte era attribuita al cattivo consiglio di collaboratori ambiziosi e irrispettosi. Su questo tasto calcava anche Montecuccoli³⁴:

³² TLA, LZB, Leop. D 31, 18 novembre 1637; TLA, LZB, Leop. B 27, 11 dicembre e 23 dicembre 1637. Sul ruolo costituzionale delle commissioni cesaree e sul loro specifico valore come strumento politico si veda E. ORTLIEB, *Reichshofrat und kaiserliche Kommissionen*.

³³ BCT, SM 1296, 21 novembre 1637. «Qua – scriveva il nunzio – stanno ficchi, che questo sia un metter la falce alle radici del Possesso, che ha la Casa d'Austria d'imporre contributioni sopra li beni Ecclesiastici de suoi stati, et stanno tanto ficchi, che l'Agente di detti Vescovati mi dice non haver modo di dir le sue ragioni, perché non è chi lo voglia sentire».

³⁴ BCT, SM 1296, 14 dicembre e 15 dicembre 1637.

«gran stravaganza, che essendo ambidue i vescovi disfatti di robba, e di credito habbiano havuto ardimento di metter mano a ciò, che gl'antecessori loro, Cardinali d'autorità nella Corte Romana, e Cesarea hor in più maniere potenti, lasciarono correr secondo l'usanze antiche, e prescritte, forse conoscendo, come che furono di gran prudenza, l'apertura, che con il contrario si sarebbe fatta a scioglièr quell'armonia di potenza ecclesiastica, e secolare colla quale si conserva l'Imperio».

Per il resto, riferiva il consigliere, nulla del progetto pontificio avrebbe trovato buona accoglienza a Innsbruck: la reggente era adombrata per non essere stata direttamente chiamata in causa; la rimozione dei mezzi esecutivi sarebbe stata contraria all'esplicita volontà del defunto imperatore Ferdinando II; il coinvolgimento dei principi elettori avrebbe pregiudicato alle ragioni di casa d'Austria. L'8 gennaio 1638 il nunzio ricevette dal segretario imperiale Prückmaier il responso cesareo, del tutto conseguente alle informazioni ricevute: la questione – sosteneva Prückmaier – era stata largamente dibattuta in consiglio aulico, qualsiasi retromarcia sarebbe stata pregiudiziale alle ragioni di casa d'Austria e le dichiarazioni rilasciate dai vescovati, in particolare circa le gravi difficoltà conseguenti al sequestro dei beni, erano da considerarsi false o artificialmente gonfiate. Inutilmente Baglioni cercò di replicare che sull'equanimità dei pronunciamenti del *Reichshofrat* ci sarebbe stato molto da ridire e che la concessione di 50 talleri l'anno a un canonico significava farlo morire di fame: da parte asburgica non si era disposti a sentir ragione e un'astiosa incredulità per la tracotanza dei vescovi rendeva più difficile qualsiasi opera di mediazione. All'ennesimo tentativo del nunzio, il principale consigliere di Ferdinando III, Maximilian von Trautsmannsdorf, sbottò, deprecando che «li Vescovi, non ostante fossero nati Sudditi di Casa d'Austria, ardissero di ricorrere contro di essa alla Santità di Nostro Signore et all'Imperio» e sostenendo «che se lo havessero fatto sotto altro principe sarebbero già in luoco, che non vederebbero più herba fresca, che dice esser Proverbio usato in Thedesco»³⁵.

Il fallimento del tentativo curiale lasciò nuovamente campo libero all'iniziativa dei principi elettori, che il 3 febbraio e il 10

³⁵ BCT, SM 1296, 8 gennaio e 1 maggio 1638.

marzo 1638 indirizzarono all'imperatore due nuove proposte di intercessione – «molto efficaci», secondo il nunzio – lamentando il mancato accoglimento del loro primo tentativo e riproponendo le questioni sollevate un anno prima³⁶. Una risposta indiretta giunse verso la fine dell'anno, quando l'imperatore sollecitò una volta di più, ai principi vescovi in persona, la tante volte prescritta obbedienza³⁷. A questo punto, tuttavia, il confronto si era ormai arenato in un intenso ma sterile scambio di argomentazioni tanto caparbie quanto inconciliabili. Il tentativo asburgico di ottenere il cedimento dei vescovati sul piano concreto dell'adesione ai prelievi si scontrava ripetutamente con la volontà di questi ultimi di addivenire a una preventiva definizione della vertenza sul piano giuridico. Nell'estate del 1638, le priorità nell'agenda del canonico Walter erano dunque di ordine esclusivamente formale: rigettare la riserva cesarea del possessorio sommario, per conseguire un giudizio legittimo sul piano del possessorio ordinario e del petitorio, e individuare, con l'ausilio dei principi elettori e del rappresentante della curia, il foro competente cui demandare il processo³⁸. Restava irrisolto il problema dell'esecuzione tirolese contro i vescovati, i cui effetti si facevano più tangibili di settimana in settimana. La soluzione sarebbe giunta, in capo a pochi mesi, nell'ambito di un negoziato tutto interno al territorio e ai suoi equilibri e sostanzialmente disgiunto dallo svolgimento del dibattito in sede imperiale, sempre più soffocato dall'ipertrofica e uniforme reiterazione dei rispettivi punti di vista.

3. L'epoca dei memoriali: dettagli e sfumature della vertenza fiscale

Durante la lunga permanenza a Vienna del canonico Walter, le sedi del potere imperiale divennero una sorta di centro di

³⁶ HHSA, RK, KR 524, 3 febbraio e 10 marzo 1638; TLA, LZB, Leop. D 31.

³⁷ AST, APV, AT XXI 2.1, cc. 3-4, 9 dicembre 1638; TLA, LZB, Leop. D 31, 23 dicembre 1638.

³⁸ AST, APV, SL LXXIX 304, cc. 3-6, 20 settembre 1638.

smistamento dei numerosi memoriali richiesti dalla vertenza. L'agente vescovile ne fu instancabile produttore e diffusore, alacramente imitato peraltro dai suoi antagonisti, che come lui vedevano nella puntuale e prolissa elencazione delle proprie ragioni lo strumento principe per ottenere attenzione e giustizia. Alle soglie della primavera 1638, Malatesta Baglioni trasmetteva in copia al cardinale Barberini due ampie dissertazioni del Walter. La prima, a parere del nunzio, «un poco troppo piccante» e possibile cagione di «rotture maggiori»; la seconda, dal testo purgato, più adatta ad essere sottoposta all'attenzione dell'imperatore e del consigliere aulico Prücklmaier. Non era invece riuscito, Baglioni, a ottenere copia del lungo scritto recato a Vienna dal cancelliere Bienner, baldanzosamente convinto – sempre a detta del nunzio – di aver trovato la chiave per chiudere definitivamente la questione³⁹. Inutile dire che le speranze di entrambi i contendenti erano destinate ad andare deluse. I memoriali del 1638 si sarebbero accumulati nel ricco faldone della pratica tirolese, senza aggiungere o togliere nulla di significativo ai punti essenziali della questione⁴⁰.

La struttura tipica di un memoriale prevedeva l'elencazione in sunto delle ragioni della parte avversa e la successiva, ampia e argomentata confutazione, punto per punto, delle stesse. È dunque intuibile la ripetitività e la forte standardizzazione di simili documenti; pure, essi hanno il pregio di fornire, nella loro prospettiva totalizzante e nella ricchezza e sottigliezza del loro argomentare, un quadro esaustivo dello stato del contendere e delle infinite sfumature della materia. L'esame sommario di uno di questi documenti può dunque risultare istruttivo. Per brevità e chiarezza, si prestano molto bene allo scopo le *Obiectiones* di Federico Pilati, databili agli ultimi anni Trenta e riferibili perciò al momento di più vivace e agguerrita polemica⁴¹. Il memoriale

³⁹ BCT, SM 1296, 12 marzo 1638.

⁴⁰ Alcuni originali si sono conservati in HHSA, RK, KR 524. Esemplari in copia, quasi tutti senza data, si ritrovano presso gli archivi regionali: cinque memoriali si trovano per esempio in AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 113-210; altri, qua e là, in TLA, LZB, Leop. B 27, D 27, D 31, D 32.

⁴¹ Ricordiamo titolo e collocazione del documento: *Obiectiones, quae pro parte Serenissimi Comitum Tyrolis contra Episcopatum tridentinum et brixinensem*

consta di quindici punti. Tante sono infatti, secondo l'estensore, le principali «*obiectiones*» tirolesi contro i vescovati, alle quali egli contrappone altrettante «*resolutiones*».

Secondo la prima argomentazione avversaria, i vescovati sarebbero, dal punto di vista territoriale, parte integrante della contea tirolese e sarebbe perciò giusto che contribuissero, alla pari con i ceti della contea, al sostentamento e alle necessità private del conte del Tirolo. La risposta si fonda sulla storia della regione, a tutti ben nota: i vescovati di Trento e Bressanone ebbero un proprio territorio, come principi dell'impero, quando ancora il 'Tirolo' altro non era che un castello «*cum exiguo districtu*», sottoposto alla signoria comitale del duca di Baviera; se si considera poi che tuttora i conti del Tirolo ricevono in feudo dai vescovi diversi distretti, è paradossalmente più corretto dire che sia il Tirolo a giacere in territorio vescovile. Il problema è comunque solo nominale: oggi – spiega Pilati – vescovati e contea appartengono di fatto alla regione «*quae nunc Tyrolis communiter dicitur*». La pretesa 'appartenenza' – questa la seconda obiezione – sarebbe dimostrata dal fatto che i vescovati, alla pari dei ceti tirolesi, partecipano ai «*comitia provincialia*», prendono parte alle votazioni, osservano le decisioni della maggioranza e sono incorporati nella matricola tirolese. Tutto vero, ma per Pilati da questo non discende alcuna soggezione: nulla prova che i vescovi prendano parte alle diete in qualità di sudditi della contea, ma, al contrario, «*propter suum interesse, tanquam confederati ac vicini*», come avviene peraltro in numerosi stati dell'impero. La partecipazione alle diete avviene d'altronde non per 'citazione', come accade ai sudditi, ma dietro 'invito' del conte del Tirolo, nelle medesime forme in cui i liberi stati dell'impero prendono parte alle diete imperiali dietro invito dell'imperatore: si ricorda, al proposito, che i vescovati, prima di essere inseriti («*proprio nomine*») nella matricola tirolese, sono parte a tutti gli effetti della matricola imperiale e dunque è la formula della 'confederazione' fra pari, non certo

in materia contributionum controversarum adducuntur, et resolutiones iisdem data, AST, APV, SL LXV 42 (s.d., ma 1637-1639). La datazione si colloca tra il decesso dell'imperatore Ferdinando II (febbraio 1637) e il trasferimento di Pilati ad altri incarichi nel 1640.

quella della soggezione, a riflettere correttamente lo stato delle cose.

Il terzo argomento tirolese afferma che il vescovato di Bressanone, benché separatamente, usufruisce dello statuto della contea, il che comporterebbe una certa qual «subiectionem» alla contea stessa. Assunto recisamente rigettato da Pilati (solidale con il punto di vista brissinese): l'uso delle medesime regole, giustificato dalla prossimità geografica e linguistica e dalla condivisione degli stessi costumi in materia di commerci e matrimoni, non presuppone alcuna soggezione, come non la presuppone per le giurisdizioni polacche che seguono gli statuti sassoni. D'altra parte, tra i territori soggetti al governo temporale del vescovo di Bressanone non mancano giurisdizioni e comunità di valle dotate di statuti propri, confermati o abrogati in prima persona dallo stesso vescovo: il che ne attesta la sovranità in materia statutaria. Per assurdo, accogliendo l'argomentazione tirolese, nascerebbe il problema di come considerare le giurisdizioni comitali ai Confini Italiani che, per comunanza di lingua e costumi, adottano e seguono gli statuti tridentini. Il riferimento a intersezioni di natura giuridica percorre anche la quarta obiezione: pure i vescovi di Salisburgo, Bamberg, Frisinga, Gurk e Seckau – sostengono i tirolesi –, benché principi dell'impero al pari di Trento e Bressanone, «concurrunt indeterminate in omnibus et quibuscumque contributionibus» con i ceti della Carinzia, della Stiria o della Carniola. Ma una regola ormai «trita» – replica Pilati – insegna che non si può giudicare in base ad esempi sommari: i vescovi di Gurk e Seckau, per dire, non sono principi dell'impero. Quanto a Salisburgo e Bamberg, versano contributi ai principi secolari solo alcune giurisdizioni separate e circondate da territori asburgici, e comunque in base a un trattato del 1535; i distretti principali dei due vescovati, dove ha sede la residenza vescovile e dove i tribunali vescovili esercitano la prima istanza (come avviene a Trento e Bressanone), non riconoscono invece alcun superiore e non versano tributi né a principi secolari né all'imperatore. E questo, nonostante anch'essi siano circondati per ogni dove da territori di altri principi.

Il quinto, il sesto e il settimo punto del memoriale affrontano tre argomenti legati alla storia delle concrete relazioni tra vescovi, principe e ceti. Viene infatti notato, in primo luogo, che in passato i conti del Tirolo nominarono spesso i vescovi medesimi quali loro commissari presso le diete territoriali. A questo titolo, e in nome del conte del Tirolo, i vescovi avrebbero ottenuto dai ceti e dai loro stessi vescovati contributi destinati all'uso personale del principe. Ancora una volta, la risposta mira a confutare che tali atti configurino una qualsiasi conseguenza di ordine giuridico: quanti sono – si chiede – i liberi ceti imperiali che svolgono analoghi servizi a favore di qualche grande principe, come il bavarese, il brandeburghese o gli stessi Asburgo, senza per questo perdere alcun diritto e men che meno la loro dignità di ceti imperiali? E cosa c'è di strano se anche i vescovi di Trento e Bressanone, al tempo in cui la carica di conte coincideva con quella dell'imperatore, hanno esercitato la rappresentanza di quest'ultimo come massime autorità presenti sul territorio? Il concetto di 'rappresentanza' è centrale nell'argomentazione: non a proprio nome i vescovi chiesero tributi al paese, ma solo «nomine suorum principalium», tant'è vero, come ammette la stessa parte avversa, che per evitare qualsiasi sovrapposizione in simili casi la rappresentanza dei vescovati fu sempre affidata a delegati terzi. Al sesto punto si risponde in poche parole: che qualche dieta sia stata celebrata a Bressanone non ha alcuna rilevanza, poiché nulla impedisce che la capitale di uno stato confederato, previa autorizzazione del suo principe, ospiti una manifestazione di interesse comune. La settima obiezione tirolese torna sul concetto della sottomissione dei vescovi al conte: dalla documentazione d'archivio, infatti, «liquido constat» che i due principi ecclesiastici hanno sempre trattato con particolare rispetto i signori territoriali, spesso definendoli «modo Patriae Principes, modo suos dominos». Ancora una volta l'insinuazione è respinta al mittente: «notum est in iure verba honoris nullum praeiudicium generare» e dunque, anche qualora un vescovo avesse verbalmente onorato un conte, ciò non comporterebbe alcuna conseguenza. Inoltre, per generare un atto, sono necessarie due condizioni: «voluntas scilicet et potestas»; e poiché «non sufficit velle, quod quis non potest», ne deriva che qual-

siasi volontà d'omaggio da parte di un vescovo sarebbe inibita dall'impossibilità di alienare i suoi diritti in quanto pastore di Santa Romana Chiesa e principe dell'impero.

L'ottavo argomento considerato da Pilati coincide con uno dei tradizionali assi nella manica della politica ecclesiastica tirolese: l'avvocazia. Il conte del Tirolo, come protettore e avvocato di entrambe le chiese, a buon diritto può esigere contributi dai destinatari della tutela, almeno quando le casse camerali siano gravate da debito eccessivo e la protezione non possa essere adeguatamente finanziata: insomma, «qui sentit commodum protectionis, debet sentire incommodum contributionis praestandae». Il riferimento alla situazione attuale è palese: spesso la camera arciducale ha anticipato le spese per la difesa territoriale, ma di fronte all'emergenza rivendica il pieno diritto a forzare il contributo dei beneficiari dell'investimento. La risposta, piuttosto articolata, ricalca a sua volta i tradizionali schemi controversistici applicati all'argomento. Lo *ius protectionis*, a parere dei vescovati, non è né mai è stato fondato «ratione foundationis, dotationis, aut superioritatis territorialis aut domini in Episcopatus», ma solo su rapporti di diritto feudale: in altre parole, è il conte del Tirolo ad aver ricevuto a titolo di feudo la carica avvocaziale dai vescovi, i quali hanno poi liberamente scelto di confermarne il possesso agli eredi ma senza perdere il diritto su di essa, tant'è che in altri tempi avevano potuto scegliere, come avvocati, esponenti di altre famiglie. Lo «*ius protectionis*» – spiega Pilati – «nullam protectori tribuit superioritatem, vel iurisdictionem, nec ius collectandi clientes». È inutile, inoltre, che il protettore lamenti di essere tenuto a prestare gratuitamente la propria protezione, in assenza di qualsiasi tributo o sussidio: i diritti comitali e i censi ricevuti in feudo, all'interno del territorio, sono più che sufficienti a coprire le spese. Infine, è la relazione che intercorre fra protettore e protetto a determinare le forme della contropartita per la protezione, in quanto – ribadisce Pilati – «protectoris non est collectare suos clientes, sed superioris suos subditos».

Il nono argomento controverso concerne la natura della confederazione tra vescovati e contea. Il memoriale vescovile ammette

la sussistenza, «ex antiquissimis conventionibus», di relazioni di natura confederale «pro conservatione, defensione ac salute publica communis provinciae», ma nega che tali relazioni abbiano mai implicato tributi al conte del Tirolo per necessità private. Questa era d'altronde la materia sulla quale più veemente si era accesa la polemica, e non stupisce dunque che proprio su questo punto, e sulle inferenze che la parte avversa ne ricavava, si concentrasse il fuoco di sbarramento del polemista vescovile. Bisognava risolvere in primo luogo – e con questo il memoriale passa al decimo punto – la questione *de iure*, di natura petitoria: quali relazioni di diritto, cioè, avesse prodotto il trasferimento alla contea delle quote vescovili sul prelievo fiscale imperiale. La posizione tirolese è nota: con il recesso della dieta di Augusta del 1548 i ceti imperiali avrebbero semplicemente 'ceduto' i due vescovati, «quoad collectas seu contributiones», al serenissimo conte del Tirolo, in considerazione degli ormai consolidati rapporti confederativi e della loro inabilità alla difesa. La risposta a tale convinzione, secondo Pilati (che anche in questo caso riprende una tradizione argomentativa consolidata), è da ricercarsi direttamente nelle carte, in quei documenti del 1548 con cui il re dei Romani, Ferdinando, in qualità di conte del Tirolo, aveva promesso e garantito ai ceti la salvaguardia integrale di tutti i diritti dei vescovati di fronte alla costituzione dell'impero, il che esclude qualsiasi legittima pretesa di superiorità da parte tirolese: «comes conceptis verbis iterato et saepius Imperio pollicitus est, quod ipsius mens, voluntas ac opinio numquam fuerit, nec sit, nec in futurum esse debeat, aut erit, Romano Imperio per hanc cessionem quicquam vel in iurisdictione, vel proprietate aut iuribus horum Ecclesiasticorum Principatuum etiam in minimo detrahere, aut Episcopatus a sua Principum Imperii dignitate, statu ac libertate deturbare». Ed è quasi inutile ricordare – prosegue il memoriale – che il nullaosta del 1548 riguarda esclusivamente la partecipazione dei vescovati alle spese per la difesa comune, e non alle necessità private del principe: come d'altra parte accade a qualsiasi ceto imperiale, tenuto a versare il proprio tributo per le necessità militari dell'impero, ma non a contribuire alle esigenze personali e di corte dell'imperatore.

Ristabilita la titolarità del diritto, rimane tuttavia aperta la questione del possesso: ad essa si riferisce l'undicesimo punto del memoriale. Secondo le autorità tirolesi, il buon diritto della contea sui vescovati sarebbe *de facto* confermato e rafforzato da un possesso antichissimo e immemorabile sul potere d'imposta dei vescovi: «*ultra hominum memoria*», questi avrebbero infatti sempre concorso con i ceti tirolesi «*in omnibus et quibuscumque contributionibus seu collectis, indifferenter, ac coniunctim seu indivisim, pro quota*». Simili precedenti di fatto avrebbero certo potuto compromettere seriamente qualunque titolarità formale sul diritto d'imposta. Ancora una volta, tuttavia, gli archivi vengono in soccorso alle ragioni dei vescovati. Non è vero – ribatte infatti Pilati – che la partecipazione vescovile al prelievo tirolese sia da considerarsi *ab immemorabili*: Trento e Bressanone possono dimostrare sia l'effettivo «*initium contributionum*», sia «*quando et qualiter*» essi abbiano prestato il proprio contributo. Col che «*omnia Comitum argumenta ex diuturnitate temporis quaesita cadunt*». Possono inoltre dimostrare, per tornare al nocciolo della questione, che i contributi alle necessità del principe sono sempre avvenuti a titolo gratuito, grazioso e volontario, e non configurano perciò alcuna «*possessio, praescriptio, aut consuetudo*»; rafforzano tale convinzione i diversi episodi, documentati, di legittimo rifiuto a prestazioni per le necessità del principe. Poche parole sono sufficienti a respingere anche il dodicesimo argomento tirolese: che cioè la concessione al conte del Tirolo dei diritti su una specie di imposta (quella destinata alla difesa) ne estenderebbe automaticamente la potestà a tutte le altre specie. «*Respondetur negative: quando species contributionum a diversibus fontibus promanant, atque ad diversum finem tendunt ab una ad aliam nulla de iure fieri potest illatio*»: questo è per l'appunto il caso, visto che l'imposta alla quale i vescovati si riconoscono soggetti promana dal diritto imperiale e ha come fine la difesa, mentre le pretese tirolesi promanano dal diritto territoriale e hanno come fine «*privatos usus et necessitates Comitum*».

Il tredicesimo punto è il più delicato, in quanto concerne il più convincente e insidioso argomento a disposizione della controparte: non a caso esso impone a Pilati una controdeduzione

ampia e articolata. La questione attiene ancora una volta al possessorio, ma l'argomentazione tirolese parte dal consueto presupposto di natura petitoria: un tanto antico e frequente possesso dei tributi vescovili – si sostiene – indurrebbe a presumere un obbligo contributivo dei vescovati a vantaggio della camera del principe, come sostenuto nel precedente argomento. Ma – e qui sta il punto – da parte tirolese ci si accontenta per il momento di lasciare in sospeso il giudizio petitorio sulla titolarità del diritto e di rivendicare il semplice possesso del diritto d'imposta sui vescovati e la conseguente necessità di una 'manutenzione' del conte del Tirolo nella sua «possessione collectandi»: non, peraltro, «in possessorio ordinario», ma in mero «possessorio momentaneo». Il procedimento sapientemente minimalista della controparte, che evita insidiosi confronti sulla proprietà del diritto d'imposta e sulla reale natura del possesso, autolimitando le proprie ragioni ad alcuni semplici dati di fatto, porta a conclusioni evidenti quanto a prima vista inoppugnabili: l'inversione dell'onere della prova scarica sui vescovati tutta la farragine dell'esame di merito, lasciando alla contea l'agile rivendicazione di un possesso provvisorio difficilmente contestabile. Pone inoltre le premesse per l'autoriproduzione delle ragioni tirolesi: il riconoscimento del possesso momentaneo, imponendo ai vescovati il versamento di ulteriori contributi, non avrebbe infatti altro effetto che confermare una volta di più il possesso stesso. Il possesso momentaneo – si fa notare da parte tirolese – è d'altronde il preciso assunto che regge le ripetute risoluzioni cesaree, le quali si astengono dal valutare le ragioni vescovili sulla proprietà dello *ius collectandi*, ma ne presuppongono il possesso da parte di casa d'Austria e su questa base stabiliscono il diritto tirolese alla manutenzione.

La replica di Pilati ha un obiettivo – negare legittimità alla manutenzione, da parte tirolese, del preteso possesso – e due argomenti: l'inesistenza del possesso stesso e l'invalidità delle risoluzioni cesaree. Alle affermazioni della controparte si risponde ancora una volta con il tenore dei documenti d'archivio: «protestationes, ac reservationes actis Comitiorum et conventuum semper inserta in casu nostro efficiunt, ut actus maneat pro ut sunt natura sua liberi». Il che è confermato dalle numerose

reversali dei conti «qui similes contributiones uti liberas et gratuitas acceptaverunt». Nulla dunque può scalfire il carattere di mera liberalità dei contributi vescovili. Non il tempo: «ex actibus merae facultatis, etsi per mille annos exerciti essent, nulla inducitur consuetudo»; e non eventuali prove contrarie: il serenissimo conte, «etiamsi mille actus adduceret, succumberet». La conclusione è dunque totalmente negativa e investe direttamente i provvedimenti del governo tirolese, dei quali si contesta il fondamento giuridico: «unde sequitur quod ob defectum possessionis, quae ex similibus actibus voluntariis et gratuitis oriri non potest, non posse Comiti ullam competere manutionem».

Il «defectum» imputato alla manutenzione tirolese si moltiplica quando si passa ad esaminare la risoluzione cesarea che delle misure manutentive rappresenta il fondamento. A nessuna delle quattro deliberazioni dell'imperatore può infatti essere riconosciuta validità giuridica, né nel possessorio, né nel petitorio⁴²; del tutto ingiustificata appare di conseguenza l'adozione di mezzi esecutivi: «iure merito negatur, illam fuisse aut esse sententiam iudicalem, aut vim habere sententiae iudicialis, sive in quocunque possessorio, sive in petitorio iudicio, quae executionem pariat». Ciò avviene – secondo Pilati – «ex multis defectibus»: in primo luogo, nessuno dei due tribunali legittimi dell'impero, il consiglio aulico imperiale o il giudizio camerale di Spira, si è mai formalmente pronunciato in materia, nemmeno «in possessorio summarissimo». In secondo luogo, tutte e quattro le risoluzioni imperiali provengono da un foro – quello «austriaco», vale a dire la corte asburgica – palesemente incompetente sulla causa e sbilanciato verso una delle due parti. In terzo luogo, Sua Maestà ha dichiaratamente deliberato non in veste di imperatore, ma di arciduca seniore e di tutore supremo dei pupilli tirolesi. In quarto luogo, nel giudizio non risulta essere stata osservata alcuna corretta procedura. In quinto luogo, le prime due risoluzioni, la cui sostanza è stata conservata nelle successive, sono state

⁴² Il testo si riferisce alle quattro risoluzioni di Ferdinando II del 26 febbraio 1633, del 10 maggio 1634, del 17 maggio 1636 e del 29 luglio 1636, tutte – secondo l'estensore – «eiusdem in substantia tenori».

assunte presso la corte cesarea in assenza di dibattito e senza ascoltare le ragioni dei vescovati («antequam apud Imperatorem Episcopatus in hac causa vel sillabam exhibuerunt»). In sesto luogo, non è stato dato tempo ai vescovati di addurre testimonianze e documenti a proprio favore. In settimo luogo, la formula del possessorio momentaneo, evidentemente utilizzata dalla corte cesarea per accelerare la procedura ed eludere i controlli, appare illegittima: essa non può aver luogo che in presenza di un pregiudizio lieve e previa possibilità di ricorso al giudizio possessorio plenario, senonché nel caso in questione il pregiudizio è palesemente gravissimo e non è dato individuare un giudice competente né per il possessorio plenario né tantomeno per il petitorio. Infine, una sentenza dotata di validità giuridica richiede che i vescovati abbiano concorso paritariamente con la controparte alla scelta di un foro competente e imparziale: ciò che non è avvenuto, per il rifiuto dell'arciduchessa di demandare il caso a uno dei due tribunali imperiali. Ancora una volta, dunque, nulla giustifica le misure esecutive tirolesi: «unde tunc demum Comes in sua praetensa possessione manutenendus erit, quando illam coram competente iudice probaverit, et iudiciali sententia obtinuerit».

Superato (almeno nelle intenzioni) l'ostacolo maggiore, la disquisizione di Pilati si avvia a conclusione lungo sentieri più confortevoli. La quattordicesima obiezione tirolese, che si appiglia a un precedente del tutto particolare, è in effetti facilmente oppugnabile: nel 1563 i vescovati avrebbero accettato le misure coercitive decise dalla dieta territoriale contro gli evasori fiscali, cedendo l'esecuzione all'autorità secolare del conte e prefigurando con ciò una sorta di potestà comitale sullo *ius collectandi* vescovile. Ma se si leggono bene gli atti, si scoprirà che la concessione vescovile riguarda i soli tributi per la difesa comune, ai quali Trento e Bressanone non si sono mai sottratti, ma non le imposte con diversa destinazione. L'elenco delle argomentazioni della controparte si chiude sul medesimo tenore, considerando un pretesto curiosamente simile a quello utilizzato dal governo trentino nei confronti dei renitenti delle Giudicarie: il caso di necessità, «quae legem non habet et silere facit privilegia». L'argomento è insidioso, anche perché implica delicati equilibri

tra corpi partecipi del medesimo destino: proprio l'evidente necessità comune aveva mosso i ceti tirolesi, in occasione degli ultimi congressi, a sollevare un problema di equità. Di nuovo, perciò, Pilati deve spiegare la differenza fra ceti territoriali e stati confederati: ribadisce «*Episcopatus non esse status Tyrolensis, nec constituere unum pariforme corpus cum statibus Tyrolensibus*»; ricorda che nel recesso imperiale del 1548 i vescovati erano qualificati come «*Mitverwandte, qui terminus non importat subiectionem, nec subditum esse innuit*»; ripete per l'ennesima volta che «*est maxima differentia inter subditum et confederatum*». Città come Ginevra e Mulhouse si sono confederate con gli svizzeri per reciproca difesa, costituiscono un corpo unico sul piano militare, ma per tutto il resto rimangono distinte e separate; allo stesso modo i vescovati sono per propria natura liberi, mentre i ceti tirolesi sono per propria natura sudditi del conte del Tirolo. Come pretendere dunque che, di fronte al caso di necessità, ceti e vescovati siano tenuti al medesimo comportamento? Ai sudditi «*in casu necessitatis naturalis obligatio subveniendi suo Principi incumbit*»; a loro possono essere sospesi i privilegi, dal principe liberamente concessi. Ma questo non può avvenire dei vescovati, «*qui suam libertatem non habent a Comite Tyrolis, sed aequae ac Comes suam, ab Imperio*».

Fino alla fine, dunque, il memoriale di Pilati insiste sulla copertura che il diritto dell'impero offre alle ragioni dei vescovati. Nessuno dei punti controversi sfugge alla penna del consigliere trentino, che riassume correttamente il senso di oltre un secolo di relazioni fiscali con la contea. Sennonché, il problema non si limitava al solo dibattito di natura giuridica: purtroppo per i vescovati, la linea di condotta della controparte – tanto sul versante tirolese, quanto sul versante imperiale – era manifestamente orientata a sorvolare sulle ragioni di principio e a far valere alcuni dati di fatto, sapientemente maneggiati.

Una certa confusione sulla posizione costituzionale dei vescovi di Trento e Bressanone lasciava spazio alla trattazione della vertenza come questione interna ai domini di casa d'Austria e consentiva di sottrarla alla sorveglianza degli organi di giustizia dell'impero; la risaputa adesione dei principati vescovili alle

richieste tirolesi lungo tutto il Cinquecento poteva giustificare la superficiale rivendicazione di un qualche possesso sul diritto d'imposta dei vescovi; di più, il conseguimento di un contributo vescovile in cambio della sospensione dell'esecuzione avrebbe prodotto, oltre all'incameramento di qualche somma di denaro, un rafforzamento del preteso possesso. È evidente la dicotomia tra due diverse interpretazioni, e dunque tra due diverse linee operative. Il duello in punta di fioretto intrapreso dai vescovati sul piano del diritto poteva sembrare perdente di fronte all'esibizione muscolare di casa d'Austria, protesa a risolvere il contenzioso sul piano dei meri rapporti di potere. Eppure, il ricorso ai principi elettori e ai tribunali imperiali, fissando per tempo gli argini della polemica giuridica, ebbe il merito di evitare che l'offensiva asburgica tracimasse nel territorio dei rapporti costituzionali; inoltre, gli equilibri di potere avrebbero conosciuto sviluppi ed esiti in parte inattesi, costringendo Innsbruck e Vienna a correggere e adeguare il proprio atteggiamento. Proprio un assestamento nelle relazioni di fatto, e non un cedimento sul piano del diritto, condusse a soluzione anche il procedimento esecutivo avviato nel 1636.

4. I riflessi interni: congressi e diete durante la seconda esecuzione

Il 6 luglio 1637 ebbe inizio a Innsbruck un nuovo congresso maggiore⁴³. Ad oltre sei mesi dall'avvio della manutenzione contro i vescovati e dalla missione di Federico Pilati presso la corte enipontana, era questa la prima occasione di confronto ufficiale e diretto fra le parti. Pilati fu spedito nella capitale tirolese con un'istruzione particolarmente restrittiva: nessun assenso a tributi per necessità militari, in ragione delle circostanze contingenti (difficoltà economiche, in generale, e questione giudicaria, in particolare); nessun assenso a tributi di interesse privato della reggente, in virtù di ragioni di principio; nessun assenso alle deliberazioni della maggioranza, se contrarie agli

⁴³ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 176-177, 13 giugno 1637.

interessi del vescovato⁴⁴. Se gli ultimi due punti rappresentavano la coerente prosecuzione della strategia adottata negli ultimi anni, la prima prescrizione apriva un fronte nuovo e gravido di conseguenze, forse non ben soppesate dal governo vescovile: come faceva lucidamente notare Pilati, condizionare i contributi militari alla prestazione del braccio secolare contro i giudicariesi, oltre a incrinare i rapporti di confederazione con il Tirolo, avrebbe significato rinnegare la più che secolare politica di difesa delle comunità renitenti⁴⁵. Fu tuttavia l'andamento stesso del congresso a rendere superflue le inquietudini del consigliere vescovile.

Le richieste dei commissari arciducali si rivelarono piuttosto impegnative: un contributo libero ma cospicuo al mantenimento della corte, 12.000 fiorini per il restauro delle fortificazioni di confine, 40.000 fiorini per il rifornimento di vettovaglie e munizioni, 20.000 fiorini «eventuali» da tenersi in serbo in caso di bisogno. Pilati, insieme a Wolkenstein per il capitolo trentino e a Hilleprant per Bressanone, si chiamò immediatamente fuori da qualsiasi ipotesi di contributo alla corte tirolese, adducendo, oltre alle difficoltà congiunturali, l'assenza di obbligo, la causa pendente in merito presso la corte cesarea e l'esecuzione tirolese in corso; dovette però affrontare l'insidioso disegno dei ceti, intenzionati a stornare a favore della corte 30.000 fiorini del bilancio dell'erario provinciale, al quale affluivano anche i contributi vescovili. Paradossalmente, venne in soccorso dei delegati vescovili l'estremismo del governo tirolese che, stimando insufficienti i 30.000 proposti, quantificò le necessità di corte in almeno 100.000 fiorini e suggerì ai ceti di cedere alla camera arciducale la riscossione della gabella sul vino, dando così avvio a un interminabile e sterile dibattito che finì col bloccare i lavori del congresso. Il confronto a due voci fra ceti e commissari arciducali (conclusosi, per inciso, con l'avocazione del *Weinungeld* alla camera e con la concessione di 60.000 fiorini nelle

⁴⁴ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 219-222, 30 giugno 1637. Il congresso d'estate del 1637 è considerato in H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 41-43; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 72-75.

⁴⁵ AST, APV, AT XXI 3.1, cc. 32-35, 11 luglio 1637.

forme solite della *Landsteuer*) attenuò le responsabilità della terza parte, sottraendo i rappresentanti vescovili a pressioni eccessive⁴⁶.

Da qualsiasi punto di vista lo si consideri, il congresso rappresentò un momento interlocutorio. Nulla d'altronde, né sul piano dei rapporti interni, né in ambito imperiale, era stato ancora stabilito. Se molte questioni aperte furono sfiorate, dall'incompiuta riforma della difesa all'altrettanto incompiuta riforma degli estimi, fu solo per proclamare la necessità di una dieta plenaria che potesse assumersi la responsabilità di transazioni di una qualche importanza o di vere e proprie modifiche costituzionali. I rapporti con i vescovati si mantennero nel limbo delle reciproche attese e produssero qualche scintilla soltanto in relazione ad aspetti particolari: l'irrisolta vertenza giudicariese, in primo luogo, ma anche l'insoddisfazione tirolese per il nuovo corso della diplomazia vescovile, sempre più orientata a limitare il mandato dei propri delegati – con grave detrimento delle trattative congressuali – allo scopo di controllare lo svolgimento dei lavori e di riservare la ratifica. Alla vertenza fiscale non si fece che qualche cenno strumentale: Innsbruck attendeva i primi effetti dei provvedimenti esecutivi, mentre i vescovati riponevano ancora molta fiducia nell'azione dei principi elettori. La polemica diede tuttavia agio ai delegati di rifiutare senza sensibili conseguenze qualsiasi contributo non richiesto dagli obblighi di confederazione, in particolare per il mantenimento della corte: tale atteggiamento sarebbe divenuto una costante della politica dietale dei vescovati per tutta la durata dello *Steuerstreit*⁴⁷.

Il congresso si chiuse il 27 luglio. L'indomani, l'arciduchessa Claudia partì alla volta della Polonia, dove avrebbe accompa-

⁴⁶ AST, APV, AT XXI 3.1, cc. 26-31, 205-212, 18 luglio - 2 agosto 1637. Le altre deliberazioni del congresso riguardarono il contributo per vettovaglie e munizioni, rinviato alla dieta plenaria, e il versamento di 8.000 fiorini per la riparazione dei posti di confine. Fu inoltre predisposta la ripartizione dei 20.000 fiorini eventuali. L'importo a carico del vescovato trentino corrispose, a dieta conclusa, a 3.488 fiorini.

⁴⁷ Lo nota, per Bressanone, anche I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 205-211, 243-276.

gnato alle nozze la sorella dell'imperatore, Cecilia Renata, e affidò gli affari di governo alle cure del nuovo capitano del paese, Domenico Vigilio Spaur. Toccò a quest'ultimo, in capo a poche settimane, richiamare ceti e vescovati all'adempimento degli impegni assunti in congresso: la rapida avanzata degli eserciti protestanti e filofrancesi di Bernhard von Weimar in Alsazia e lungo il Reno aveva infatti riportato la guerra a poca distanza dalle frontiere occidentali⁴⁸. Fallito un incontro con i delegati, frettolosamente fissato ad Appiano per il primo settembre, fu semplicemente deciso di accelerare la riscossione dei 28.000 fiorini concessi dal congresso⁴⁹. Al ritorno della reggente – che aveva approfittato di una lunga sosta a Vienna per discutere la vertenza fiscale con i consiglieri imperiali aulici, con Wilhelm Bienner e con il nunzio Baglioni – i compromissari steorali e i delegati vescovili furono convocati a Merano per la riunione del compromissariato destinata alla revisione dei conti per l'esercizio 1635. Il congresso ebbe inizio il 18 gennaio 1638: la sua tipologia prettamente fiscale e gli argomenti all'ordine del giorno annunciavano battaglia. L'istruzione rilasciata dal governo trentino al consigliere Pilati lasciava in effetti trasparire una non celata vena polemica. Accanto a direttive di normale amministrazione, alcune prescrizioni sembravano escogitate al puro scopo di agitare le acque e confermare la combattività del vescovato: si dava mandato di protestare per l'inedita presenza di commissari arciducali e di vigilare sulla loro condotta; si annunciava la sospensione di ogni versamento futuro, a carattere tanto ordinario quanto straordinario; si proponeva a titolo di sfida la cessione all'erario provinciale del credito della mensa episcopale sulle imposte giudicariesi. Una successiva integrazione affidava al delegato un mandato ancor più provocatorio, quello

⁴⁸ AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 200-202, 215-218, 22 agosto - 7 settembre 1637.

⁴⁹ I principi vescovi diedero il proprio benestare alla riscossione del termine straordinario di steora consentito dai ceti tirolesi (AST, APV, AT XXI 4.2, cc. 96-100, 227-228, 28 settembre e 23 novembre 1637). Nella stessa occasione, profittando del mandato di pagamento, la città di Trento versò 600 fiorini di «imprestanza» al principe, in cambio di significative concessioni: BCT, AC 3907, cc. 45-50, 3 dicembre e 22 dicembre 1637.

di rifiutare la liberatoria del vescovato alle partite del rendiconto dello steoraro generale relative a versamenti a favore della corte arciducale: un atto pregiudiziale, a parere del governo trentino, che avrebbe ulteriormente favorito il possesso rivendicato dalla contea⁵⁰. Pilati non fece nulla per nascondere le proprie perplessità. Da che frequentava i compromissariati – faceva notare – aveva sempre incontrato commissari arciducali: la loro presenza era del tutto consueta, a differenza di quella dei delegati dei capitoli cattedrali, al loro debutto in simili adunanze. L'idea di addossare all'erario provinciale il credito inesigibile dei sudditi giudicariesi, pur giustificata dall'atteggiamento dilatorio e vagamente persecutorio del governo tirolese, si sarebbe rivelata una pura illusione, non essendo costume del compromissariato assumere crediti (e tanto meno questo, lasciava intuire Pilati). Quanto poi al negare la liberatoria ai settori del rendiconto relativi alle spese per il mantenimento della corte, ciò era impedito dal grado stesso della vertenza presso i tribunali imperiali: sia pure *oborto collo*, infatti, Madruzzo aveva riconosciuto alla controparte un «possessorio summariissimo» proprio in virtù di simili contributi e già nel precedente compromissariato di Vipiteno si era dato corso a tali voci di spesa per l'esercizio 1634; senza contare – aggiungeva Pilati – che negare la firma avrebbe significato porre le uscite a carico del beneficiario, e dunque ascriverle a debito della camera arciducale, con conseguenze facilmente immaginabili sugli equilibri politici del territorio. Per nulla disposto a sollevare un vespaio, per di più senza sufficiente copertura, il delegato vescovile proponeva perciò di agire secondo consuetudine, accompagnando la ratifica dei conti con una dichiarazione formale di non pregiudizialità, sufficiente a tutelare il vescovato sia nel possessorio ordinario, sia nel petitorio; in caso contrario, preannunciava la rinuncia all'incarico⁵¹.

⁵⁰ AST, APV, LD 20, cc. 1-2, 27-28, 1 gennaio e 16 gennaio 1638. La preoccupazione dei consiglieri vescovili riguardava la validità stessa delle riserve di non pregiudizialità, incompatibili con il dato di fatto (il versamento di denaro nelle casse della camera) e perciò potenzialmente impugnabili.

⁵¹ AST, APV, LD 20, cc. 17-18, 23-26, 29-30, 9 gennaio - 23 gennaio 1638.

La presa di posizione del suo uomo di fiducia, che coincideva peraltro con l'opinione di Bressanone, convinse il vescovo di Trento a concedere il suo benessere all'approvazione del consuntivo. Nel frattempo, tuttavia, un nuovo motivo di irritazione aveva eccitato gli animi del consiglio aulico trentino: la richiesta, presentata dagli steorari dei quartieri meridionali in disprezzo degli accordi dell'8 maggio 1635, di un rendiconto degli introiti delle gabelle su vino e carne. Toccò ancora una volta a Pilati ristabilire con precisione i termini della questione: Trento – ricordava il consigliere ai suoi colleghi – aveva in effetti ottenuto la commutazione dell'imposta di consumo in una rata complessiva di 8.000 fiorini, accettando però la riserva tirolese di un successivo adeguamento agli introiti effettivi della contea; poiché la riscossione era stata prorogata anche per gli anni 1636 e 1637, non era possibile sottrarsi al conguaglio; riteneva tuttavia, in considerazione degli scarsi risultati delle gabelle, che gli 8.000 fiorini iniziali sarebbero bastati⁵². Di rado Federico Pilati aveva mostrato altrettanta decisione: evidentemente la percezione delle cose era diversa a Bolzano rispetto a Trento, e la prossimità con il potere politico tirolese suggeriva al fiduciario del vescovo trentino l'esistenza di ragioni diverse e l'opportunità di esplorare percorsi alternativi. La linea conciliante di Pilati ebbe alla fine la meglio e fu premiata da qualche buon risultato (mentre è lecito supporre che l'atteggiamento irriducibile dei consiglieri trentini non avrebbe prodotto che ulteriori irrigidimenti): il consuntivo 1635 fu ratificato e le ragioni dei vescovati preservate mediante dichiarazione messa a verbale; la quota di 8.000 fiorini fu ritenuta sufficiente a coprire la mancata partecipazione alle imposte di consumo anche per i due anni di proroga (Pilati fu anzi in grado di differire, in virtù della *querelle* giudicaria, il pagamento dei restanti); dal debito della mensa vescovile, contro ogni speranza, fu infine defalcata la considerevole somma di 1.820 fiorini⁵³.

⁵² AST, APV, LD 20, cc. 15-22, 23 gennaio e 30 gennaio 1638.

⁵³ AST, APV, LD 20, cc. 3-10, 14 febbraio e 22 febbraio 1638. Lo sconto fu calcolato sul complesso dei restanti della mensa, pari a 4.820 fiorini; l'indulgenza dei compromissari fu favorita dalla dimostrazione di buona volontà di Carlo Emanuele, che aveva recentemente alienato un maso in

Il compromissariato si concluse il 12 febbraio. I colloqui si erano svolti in un clima di relativa concordia, ma le prospettive erano tutt'altro che serene: il sequestro a carico delle entrate vescovili continuava, mentre le notizie dal fronte alsaziano, dove l'avanzata del Weimar sembrava incontenibile, costringevano le autorità a ricorrere una volta ancora alle risorse del paese. Altre questioni, non meno delicate, erano rimaste sul tappeto: la riforma degli estimi, sempre più urgente; l'aumento delle tariffe al dazio trentino di San Martino, prossimo a scadere con grave danno delle finanze vescovili; per non parlare della nomina del capitano di Trento, problema sempre più insidioso, destinato a sfociare nel corso dell'anno in una nuova controversia. Di fronte alle sfide, Carlo Emanuele Madruzzo prese tempo. Fece scrivere dal suo maestro di casa di non essere più in grado di versare al fisco neppure un fiorino ed evitò di spedire un proprio rappresentante al congresso 'speciale' convocato nel luglio a Egna per predisporre aiuti per la difesa dei *Vorlande*⁵⁴. Nel frattempo, con l'aiuto dei suoi consiglieri, cominciò a preparare la sua trasferta a Innsbruck, soluzione alla quale pensava da tempo. La missione ebbe inizio nel novembre 1638, sostenuta dal capitolo e accompagnata dalle speranze e dalle aspettative dei sudditi vescovili⁵⁵.

Sul viaggio di Carlo Emanuele a Innsbruck, forse il principale evento politico regionale negli ultimi anni Trenta, la documentazione è singolarmente lacunosa. Di certo si sa che, alle dieci del mattino del 4 novembre 1638, il presule trentino si trovava a corte per presentare il proprio omaggio alla reggente. Le parole con le quali ne postulava la benevolenza, al di là delle espressioni di rito, sono da ritenersi fundamentalmente sincere:

«Nelli correnti travagli miei e del mio Vescovato ho stimato opportunissimo rimedio, il ricorrer alla clemenza di Vostra Altezza Serenissima et con la mia

località Ischia ricavandone 8.723 fiorini, subito versati all'erario. Il debito della mensa, dopo il compromissariato, si ridusse così a 3.000 fiorini.

⁵⁴ AST, APV, LD 20, cc. 33-36, 21 maggio 1638. Sul *Sonderkongress* di Egna cfr. I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 75-76.

⁵⁵ Il magistrato consolare di Trento propose invano di affiancare al principe vescovo un rappresentante cittadino: BCT, AC 3907, cc. 106-107.

personal venuta sincerarla, come riverentemente facio, che sicome riconosco il ben'esser et esaltatione della Casa mia doppo Dio dalla beneficenza principalmente della Augustissima Casa d'Austria, così fu, et sarà sempre il mio pensiero, di continuar sin' alla morte nella divotione ossequentissima esercitata da miei Antenati verso la medema, et che sebene nelle emergenti materie scabrose, che corrono, l'obbligo giurato della mia carica mi ha posto in necessità per difesa delle ragioni della mia Chiesa, di contradir a sentimenti et atti pregiudiciali alla medema, ciò è però successo con mia somma mortificatione, per il desiderio, che ho sempre havuto, et ho ancora, di conformarmi ai gusti di Vostra Altezza in tutto quello dipende dalla potestà mia, et che mi sia possibile, senza offender Iddio et l'anima mia»⁵⁶.

Ritorna, in questo autoritratto, l'immagine di un Madruzzo portato alla coesistenza pacifica con il potente vicino e orientato piuttosto alla conflittualità con i propri sudditi e all'esaltazione della sua «casa», ma trascinato dagli avvenimenti al rispetto del proprio ruolo primario di vescovo e principe ecclesiastico dell'impero. Pronto, anche, per tutelare la ragioni della sua chiesa, a giocare la carta del rapporto interpersonale e della tradizione di famiglia e a scavalcare il carico di problemi politici e giurisdizionali che lo dividevano dalla sua interlocutrice.

I punti controversi tornavano in tutta la loro tangibilità nella serie di *gravamina* proposti, in nome della chiesa tridentina, dal cancelliere Alberti e dal canonico Giuseppe Gelfi, che avevano accompagnato Madruzzo nella sua missione. Il memoriale, presentato il 7 novembre a padre Malaspina e integrato a fine dicembre, constava di sedici punti, comprendenti tutto l'arco delle rivendicazioni vescovili: non solo, dunque, gli ostacoli posti alla sovranità fiscale del vescovo (dalla mancata prestazione del braccio secolare contro i sudditi giudicariesi all'illecita compilazione del nuovo estimo di Pergine per mano di commissari arciducali), ma anche le ingerenze nell'amministrazione della giustizia, le interferenze giurisdizionali, le infrazioni ai trattati militari, la disinvoltura in materia daziaria⁵⁷. La delegazione

⁵⁶ AST, APV, SL LXXIX 382, cc. 1-2 (s.d., ma 4 novembre 1638).

⁵⁷ AST, APV, SL LXXIX 386, cc. 1-14, 7 novembre - 31 dicembre 1638. La delegazione vescovile lamentava una serie di atti pregiudiziali come la risoluzione imperiale del 5 gennaio 1637 che attribuiva alla competenza tirolese il giudizio sulla vertenza fra vescovo e città di Trento, il decreto arciducale del 7 agosto 1638 che annullava un proclama consolare in materia di commercio

trentina ne ricavò, tuttavia, scarsa soddisfazione. La missione si protrasse oltre ogni ipotesi a causa della resistenza opposta dagli ambienti di corte, che per sei settimane riuscirono a ingabbiare le trattative nel punto più controverso, quello relativo al capitano di Trento. Solo a fine dicembre, uno stanco e disgustato Madruzzo fu in grado di sbloccare i negoziati proponendo il confronto diretto e bilaterale fra i suoi consiglieri e una deputazione arciducale neutrale e minacciando in caso di rifiuto il ricorso, sia pur «con mortificazione acerba», a diverse e superiori istanze⁵⁸. Il vertice dovette avere luogo nella prima metà di gennaio 1639, ma sui suoi contenuti ed esiti non si hanno che notizie frammentarie e contraddittorie⁵⁹: considerando le vicende immediatamente successive, si può comunque supporre che, pur senza portare risultati immediati, la tavola rotonda abbia posto le basi per una ricerca congiunta di specifiche soluzioni ai singoli punti controversi e abbia in qualche modo inaugurato la ‘distensione’ del 1639.

Iniziato all’insegna del dialogo, infatti, il nuovo anno, nel suo complesso, fu orientato alla conciliazione. Si registrarono diverse occasioni di confronto, accompagnate, in almeno due casi, da esito positivo. Il primo e più significativo risultato seguì di poche settimane i colloqui enipontani: infatti, nel marzo 1639, di fronte al ristagno della situazione, tanto sul fronte interno quanto sul fronte internazionale, e alla disponibilità dei vescovi ad una transazione finanziaria, l’arciduchessa concesse la revoca dei provvedimenti esecutivi introdotti oltre due anni prima.

di vini, l’avocazione da parte tirolese di una causa criminale per omicidio; stigmatizzava le pretese del nuovo capitano di Trento, Carlo Colonna von Völs, gli attentati alla giurisdizione mineraria su Levico, le interferenze in materia di coscrizioni e giuramenti dei capitani; deplorava il germogliare di nuovi dazi unilaterali ai Quattro Vicariati, a Riva, nella pretura di Trento e sulla strada del Menador a Levico.

⁵⁸ AST, APV, SL LXXIX 386, cc. 15-16, 31 dicembre 1638.

⁵⁹ Vi partecipò certamente, per parte trentina, Felice Alberti (del quale si conservano, in AST, APV, SL LXXIX 383, cc. 1-8, una mezza dozzina di «dichiarazioni» datate fra 8 e 13 gennaio 1639); è invece probabile che Madruzzo facesse ritorno a Trento. Da parte tirolese fu presumibilmente accolta la richiesta di escludere dalle trattative i ministri più coinvolti personalmente nell’azione politica contro i vescovati.

Il vescovo di Bressanone accettò di versare, *una tantum* e con riserva di tutti i diritti e libertà del suo vescovato, la somma di 15.000 fiorini, ottenendo in cambio il dissequestro delle sue entrate in territorio tirolese; analoghe misure furono assunte in relazione ai sequestri a carico della mensa episcopale trentina e agli interventi sulle tariffe daziarie ai confini vescovili. Tale conclusione rappresentò senza dubbio una 'vittoria' per i vescovati, che – un po' come era riuscito a Trento nel 1635 – avevano ottenuto la remissione dei provvedimenti esecutivi senza derogare alle proprie ragioni giuridiche; è interessante il fatto che, mentre l'accordo con Bressanone dovette passare attraverso la mediazione dietale (le trattative furono concluse dal consigliere Hilleprant in occasione del congresso di quaresima), ciò non avvenne nel caso trentino: il che lascia pensare che un accordo di massima fosse stato raggiunto mediante trattativa bilaterale, probabilmente durante i colloqui procacciati dal viaggio del vescovo a Innsbruck⁶⁰.

Specchio di un clima in parte mutato fu anche il congresso di quaresima, convocato in tutta fretta ad Innsbruck per il 2 marzo 1639. Nel capoluogo tirolese si trovava ancora il cancelliere Alberti, reduce dal confronto con i ministri arciducali, al quale spettò accogliere e munire di istruzione il rappresentante vescovile Hieronimus Wolkenstein (Pilati era indisponibile per ragioni famigliari). A conferma della probabile esistenza di un accordo preliminare, l'istruzione non escludeva in linea di principio alcuna forma di concorso alle spese di interesse comune, diversamente da quanto era accaduto nelle precedenti occasioni. Trattandosi, come prevedibile, di contribuire alla difesa del paese dopo la caduta di Breisach per mano francese, il delegato era autorizzato ad acconsentire, «pro rata», alle richieste arciducali⁶¹. Così in effetti avvenne. Alla chiusura del congresso, il

⁶⁰ Qualcosa del genere era d'altronde avvenuto l'autunno precedente, quando la reggente aveva sospeso le misure a carico del capitolo di Bressanone in cambio di un canonicato per il secondogenito, Sigismondo Francesco. Sull'accordo cfr. anche J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 163; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 76-81.

⁶¹ AST, APV, LD 21, cc. 9-10, 25 febbraio 1639. Tra le difficoltà della mensa erano annoverate le uscite per la spedizione del vescovo a Innsbruck (6.000

24 marzo, Trento aveva di fatto acconsentito ad un termine di steora straordinario; aveva inoltre accettato di ospitare parte del reggimento al comando del colonnello Bernhard Escher, assoldato per sei mesi dal governo tirolese per garantire la difesa del territorio⁶².

Il congresso di quaresima, seguito immediatamente da un compromissariato steorale (al quale intervenne ancora una volta il canonico Wolkenstein), costituì insomma, per quanto riguarda le relazioni fra Trento e Innsbruck, il prosieguo e il perfezionamento dei colloqui di gennaio. Coerentemente, anche la primavera e l'estate conobbero un certo spirito di collaborazione. Claudia si risolse ad inviare all'imperatore la necessaria liberatoria per la proroga delle tariffe daziarie a San Martino, tenacemente negata per oltre due anni, permettendo finalmente a Madruzzo di reintrodurre gli aumenti e di dare respiro alle proprie finanze⁶³. Al tempo stesso, prendevano avvio nel territorio vescovile le operazioni preliminari al rinnovo degli estimi decretato nel 1626 dall'arciduca Leopoldo; le priorità erano due: evitare pregiudizi alle regalie, come la stima dei beni per mezzo di commissari tirolesi, ma anche trasmettere un segnale di buona volontà⁶⁴. A primavera più avanzata, infine, il vescovato si predispose a dare ospitalità ad una consistente porzione del reggimento Escher: l'8 maggio partirono le ordinanze di Madruzzo ai funzionari periferici, incaricati di riscuotere il contributo necessario e di fornire vitto, alloggio e salario ai soldati, che si trattennero poi presso le comunità trentine sino

fiorini) e le mancate entrate a causa dell'estinzione della concessione per l'aumento delle tariffe al dazio vescovile di San Martino.

⁶² AST, APV, LD 21, cc. 26-27, 32-35, 80-81, 5 marzo - 26 marzo 1639.

⁶³ La documentazione sull'accordo si trova in AST, APV, AT XXI 1.4, cc. 133-153, 25 febbraio - 1 giugno 1639. In TLA, LZB, Leop. D 42, materiale relativo al primo aumento delle tariffe nel 1598.

⁶⁴ Il 18 marzo i consoli di Trento, convocati a castello e richiesti di un parere sull'argomento, accettarono di sbloccare le operazioni e si riservarono lo *ius aestimandi*: lungo l'intera primavera i cittadini e i comuni esteriori furono interessati dal ricalcolo delle sostanze (BCT, AC 3907, cc. 127-132, 18 marzo - 6 aprile 1639). Provvedimenti analoghi furono assunti anche nei confronti delle giurisdizioni rurali.

a luglio, quando il reggimento cominciò a raggiungere i fronti di guerra⁶⁵.

L'onda lunga della distensione attraversò l'estate e si propagò fino al principale appuntamento politico autunnale, il congresso convocato a Bolzano per il 24 ottobre. I commissari Anselm von Völs e Eytl Hans von Stachelburg sollecitarono il mantenimento del reggimento Escher fino alla primavera successiva, il versamento di 6.000 fiorini per completarne i ranghi e un ulteriore contributo per la difesa di Costanza e del forte di Zell, considerati gli «antemurali» della contea; domandarono inoltre la proroga della riforma delle milizie territoriali, stabilita in tre anni nel 1636 e attesa ad un esame complessivo in occasione della prossima dieta. Federico Pilati, tornato in servizio dopo la morte della moglie, adeguò la propria risposta a quella dell'intero congresso: nel rispetto delle istruzioni, acconsentì a trattenere la soldatesca mercenaria, ad inviare 100 uomini fuori confine e a contribuire alle spese per un totale di 40.000 fiorini; ebbe in cambio assicurazione che il reggimento Escher sarebbe presto stato allontanato e che, per la quaresima dell'anno successivo, sarebbe stata convocata la tanto attesa dieta plenaria. Insieme ai ceti tirolesi, concesse inoltre proroga trimestrale al nuovo sistema di difesa territoriale e ratificò il recente accordo militare fra Tirolo e corona spagnola⁶⁶.

A margine del congresso ebbe luogo anche un tentativo, piuttosto serio nelle premesse, anche se poi fallito, di accomodamento tra principe vescovo e sudditi giudicariesi. Il rappresentante

⁶⁵ L'editto di Carlo Emanuele Madruzzo è in AST, APV, LD 21, cc. 87-88, 8 maggio 1639; notizie sull'acquartieramento a Trento in BCT, AC 3907, 28 aprile - 27 giugno 1639; in valle di Fiemme in AST, APV, LD 21, cc. 5-8, 10 luglio e 25 luglio 1639. 200 soldati toccarono alla città di Trento e pretura; gruppi minori erano a carico delle giurisdizioni di valle. Le avanguardie, giunte nel capoluogo a fine aprile, diedero adito a non pochi reclami; successivamente, le intemperanze e le prepotenze si ridussero, a riprova di una buona gestione dell'operazione.

⁶⁶ Documentazione sul congresso d'autunno in AST, APV, AT XXI 3.1, cc. 38-49, 21 ottobre - 4 novembre 1639. Si veda inoltre I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 81-83. Sul patto di Ebersdorf del 18 settembre, che sancì la lega ispano-tirolese per il recupero di Breisach e dei *Vorlande* asburgici, cfr. J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 378-383.

delle Sette Pievi, Domenico Onorati, fu convocato a Bolzano per incontrarsi con Pilati e con i mediatori tirolesi Spaur, Stachelburg e Völs: ne ottenne un'ipotesi di compromesso piuttosto favorevole, sulla cui riuscita si nutrono per qualche tempo buone speranze. Ma nel giro di pochi mesi le aspettative vennero meno, non solo in relazione al problema giudicariese, ma rispetto all'intero complesso dei punti controversi. Il 1639, che aveva portato diversi tentativi di conciliazione, giovandosi di un'atmosfera parzialmente rasserenata, si era ormai concluso senza che le questioni principali, quelle da cui tutto nasceva, fossero state risolte: il 1640 segnò pertanto la riapertura delle ostilità, sia pure in forma diluita e priva di picchi polemici. Il nuovo intervento dei principi elettori e gli insoddisfacenti esiti della dieta rinnovarono il dibattito interno e fornirono nuovi argomenti ai contendenti, dando avvio ad un decennio di controversie meno animose ma pur sempre ininterrotte.

5. *Reiterazione della vertenza nei primi anni Quaranta: gli sviluppi internazionali e il dibattito interno*

Al termine degli anni Trenta, la vertenza fiscale fra contea e vescovati, pur mantenendo notevole vitalità nel confronto politico interno e imperiale, aveva di fatto esaurito il proprio ventaglio di contenuti. Della controversia erano ormai state esplorate tutte le varianti e le sfumature, dai molteplici agganci giurisdizionali ai dettagli tecnici della riscossione, dalle ricadute economiche e finanziarie ai risvolti di carattere sociale. Date simili premesse, il decorso degli anni Quaranta si può considerare come una riproduzione su scala minore delle vicende del decennio precedente, priva di novità sostanziali e contrassegnata dal progressivo arretramento del problema fiscale nella scala delle priorità. Altre emergenze e diverse ragioni di scontro occuparono a poco a poco la scena, spesso scaturendo dalle radici della polemica fiscale⁶⁷; né giovò, alla definizione di quest'ultima, l'aggancio alle sedi del potere imperiale, che ne fecero

⁶⁷ Un quadro sintetico delle materie conflittuali in S. VARESCHI, *Tra «status» imperiale e quadro territoriale*, pp. 246-256.

per qualche anno uso abbondante ma strumentale, per lasciarla in seguito regredire senza aver raggiunto alcun chiarimento.

L'occasione per un nuovo intervento dei principi elettori, dopo circa due anni di silenzio, fu offerta dal *Kurfürstentag* celebrato a Norimberga nella prima metà del 1640. L'appuntamento riveste una certa importanza nel cammino verso la pace di Westfalia, in quanto premiò il tentativo di Massimiliano di Baviera di coinvolgere gli altri elettori nel suo progetto di pace separata con la Francia e la Svezia, a scapito dell'alleanza tutta asburgica tra impero e corona di Spagna. Un'inquietante conferma ai timori dell'elettore bavarese era giunta proprio dalla recente alleanza tra la Spagna e la contea tirolese, che lasciava intravedere nuovi scenari di guerra⁶⁸: non sorprende, dunque, che proprio a Norimberga tornasse in auge la questione dei vescovati tirolesi. Il 9 aprile 1640 l'intero collegio elettorale presentò all'imperatore una nuova intercessione, di contenuto analogo alle precedenti salvo che per una più marcata insistenza sul discutibile contributo della contea al deterioramento della situazione⁶⁹. Come al solito, l'iniziativa non ottenne effetti immediati; ebbe però il potere di rianimare l'attività diplomatica e di riverberarsi a lungo nel dibattito politico, a partire dal *Reichstag* convocato in tutta fretta da Ferdinando III allo scopo di sottrarre al suo influente antagonista l'appoggio dei ceti imperiali⁷⁰. La dieta, aperta il 19 settembre 1640 a Ratisbona, rappresentò il terreno d'elezione per la ripresa della vertenza: i vescovati misero in gioco tutte le proprie risorse per sensibilizzare elettori e ceti; la contea, facendo assegnamento sul dichiarato appoggio dell'imperatore e del consiglio aulico imperiale, si limitò inizialmente a controllare le mosse avversarie⁷¹. La tattica tirolese sembrò vincente quando,

⁶⁸ W. BECKER, *Der Kurfürstenrat*, pp. 133-136; D. ALBRECHT, *Maximilian I. von Bayern*, pp. 965-973.

⁶⁹ Non a caso l'originale del documento è conservato tra le pratiche di interesse tirolese, e non vescovile, in HHSA, ÖA, Tirol X, 9 aprile 1640. Copia in TLA, LZB, Leop. D 31.

⁷⁰ Sulla dieta e i suoi temi cfr. K. BIERTHER, *Der Regensburger Reichstag*.

⁷¹ «An dem Kayserliche Hof und bey iezeigen Reichs Convent zu invigliern, was alda wider uns negociert werde»: così l'arciduchessa Claudia a Maximilian

spinto dal desiderio di complicare la posizione dell'elettore di Baviera e del nunzio apostolico, l'imperatore stesso sferrò un inedito attacco ai vescovati. Ciò avvenne attraverso una lettera inviata il 3 gennaio 1641 ai ceti imperiali, in risposta ad un precedente ricorso di Jesse Perckhofer, nuovo agente vescovile presso il *Reichstag*. La missiva, valutata in passato come il più deciso attacco asburgico alla sovranità e libertà dei vescovi⁷², non è in realtà che un'ennesima riproposizione delle argomentazioni austriache: interpretazione restrittiva della risoluzioni della dieta di Augusta del 1548, estensione all'intera contea delle esenzioni fiscali concesse ai vescovati nel 1511, forzatura in senso filotirolese delle concessioni di Ferdinando I, rivendicazione di un possesso sommario sul diritto d'imposta dei vescovi, riconoscimento *de iure* dell'appartenenza dei vescovati al corpo dei ceti imperiali e loro parificazione *de facto* ai ceti territoriali tirolesi. La novità della situazione consisteva tutt'al più nella sede, giacché mai un *Reichstag* era stato chiamato a pronunciarsi sulla vertenza fiscale tirolese; la stessa collocazione rappresentava d'altronde un successo per i vescovati, da sempre propensi ad allargare il più possibile il campo delle forze interessate alla loro situazione. Quanto alle ragioni asburgiche, da tempo private dell'iniziale efficacia grazie alle reiterate repliche di parte vescovile, esse erano un'arma ormai spuntata, sufficiente a parare i colpi avversari ma non ad infliggere la stoccata decisiva.

Anche il secondo contraddittorio di Ratisbona si concluse perciò con un nulla di fatto. I vescovati riuscirono, con un contro-memoriale, a convincere i ceti delle loro buone ragioni; non ottennero però alcuna risoluzione favorevole, in parte per la resistenza austriaca, in parte – forse – per la sgradevole impressione prodotta dal loro rifiuto di partecipare ad un contributo straordinario di interesse imperiale. Ancora una volta, il risultato degli sforzi di Trento e Bressanone deve essere valutato in prospettiva: la vertenza era finalmente sotto gli occhi di tutti e

Mohr e Isak Volmar, residenti tirolesi a Vienna, in TLA, LZB, Leop. D 31, 23 ottobre 1640.

⁷² Così J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 164-166, che dedica parecchio spazio al sunto e all'analisi del documento.

godeva dell'attenzione privilegiata di Massimiliano di Baviera; la situazione interna, dopo la sospensione dei provvedimenti esecutivi tirolesi, si era fatta più sostenibile; la questione era destinata ad entrare e ad esaurirsi nel grande dibattito che avrebbe condotto alla pace di Westfalia. La dieta di Ratisbona riservò tuttavia un colpo di coda. Per iniziativa trentina, furono presentati ai plenipotenziari dei principi elettori quattro memoriali, finalizzati ad estendere la protezione del collegio elettorale all'intero complesso dei punti controversi tra vescovato di Trento e contea del Tirolo. Il progetto si concretizzò, il 18 ottobre 1641, in una nuova lettera di intercessione all'imperatore: in essa era ribadita l'immediatezza imperiale dei vescovati e riproposta una soluzione arbitrale cumulativa per tutti i problemi in agenda⁷³. Di fronte alla fermezza di casa d'Austria, Massimiliano di Baviera tentò di nuovo la carta del ricorso ai ceti imperiali, riuniti nel 1642 a Münster per nuovi colloqui preliminari di pace: ma in questa sede la vertenza, senza suscitare interesse particolare, si arenò per circa tre anni.

L'impegno in ambito imperiale conobbe, all'inizio degli anni Quaranta, un singolare strascico interno, che aggiunse un ulteriore tassello al complesso mosaico del conflitto fiscale. L'onere della rappresentanza era stato assunto, più direttamente che in passato, dal vescovo di Trento, il quale a un certo punto pensò bene di associare all'impresa i propri sudditi. Il 15 novembre 1640, il capoconsole, Giovanni Giacomo Sizzo, fu ricercato per un contributo alla missione vescovile a Ratisbona⁷⁴. Il 6 gennaio 1641 furono richiamate al loro dovere anche le giurisdizioni

⁷³ HHSA, ÖA, Tirol X, 18 ottobre 1641; copia in TLA, LZB, Leop. D 31 (dove si trova anche copia dei memoriali vescovili, s.d., ma settembre-ottobre 1641). Del tentativo trentino fa cenno anche J. EGGER, *Geschichte Tirols*, p. 391. L'agente vescovile seguì poi il collegio elettorale a Vienna, dove era in agenda la trattativa sul Palatinato, riuscendo ad ottenere un nuovo intervento, indirizzato, questa volta, direttamente all'arciduchessa (TLA, LZB, Leop. D 31, 26 febbraio, 22 marzo e 17 luglio 1642).

⁷⁴ Secondo il cancelliere Alberti, la mensa episcopale e il patrimonio personale del vescovo, messi a dura prova dalle spese per la spedizione a Innsbruck e dal recente incendio alle stalle del castello, non erano in grado di sostenere oltre l'impresa; Sizzo, per parte sua, si limitò a prendere tempo (BCT, AC 3907, c. 248, 15 novembre 1640).

rurali, per mezzo di una circolare del cancelliere Alberti ai funzionari periferici: con questo documento – che gli avrebbe in seguito procurato pesanti conseguenze personali –, dopo aver rammentato le «gravi spese» e «gl'intollerabili spendimenti» sostenuti per la «conservatione delle prerogative di questo nostro vescovato», Alberti ingiungeva ai sudditi di non «sottrahere la charità dovuta al loro Principe e Pastore» e incaricava vicari e capitani vescovili di riscuotere e versare quanto prima alla camera episcopale gli importi indicati⁷⁵. «Sussidio caritativo» fu la formula utilizzata per designare la richiesta, insolita per un principe vescovo di Trento, di quella che di fatto era un'imposta diretta straordinaria, un prestito forzoso, escogitato, per di più, in funzione anti-asburgica. Per questo, mentre le giurisdizioni rurali e le comunità esteriori si rimettevano alla decisione del magistrato consolare, il caso suscitò una forte inquietudine presso la corte tirolese. In due successivi pareri, governo e camera espressero tutte le loro perplessità. Il diritto del vescovo a richiedere un sussidio per necessità personali non era in discussione, ma in questo caso troppi particolari sembravano stonati: la richiesta era stata fatta anche alle giurisdizioni vescovili dipendenti, *in spiritualibus*, da diocesi diverse (come Pergine, sottoposta al vescovo di Feltre) e si configurava dunque non come sussidio caritativo di una diocesi al proprio pastore, ma come tributo di un territorio ad un principe dotato di superiorità e diritto d'imposta (il che a Innsbruck si ammetteva malvolentieri); inoltre, molte giurisdizioni, come la stessa Pergine, oppure Riva, avevano mantenuto dipendenza fiscale diretta dal conte del Tirolo (per via della riserva di *Reisen e Steuern*); dispiaceva poi il ricorso, da parte del governo vescovile, alla ripartizione utilizzata per la steora comune, quasi Madruzzo volesse sovrapporre il proprio *ius collectandi* ad un sistema di chiara pertinenza del conte del Tirolo; non convinceva, infine, neppure la destinazione dell'imposta, visto che la difesa delle prerogative giurisdizionali costituiva un capitolo di spesa a carico delle finanze personali o camerale del principe e che la stessa reggente non aveva mai

⁷⁵ La somma spettante ad ogni giurisdizione era calcolata proporzionalmente in base alla rispettiva quota del contingente steorale. Copia del mandato si trova in TLA, LZB, Leop. D 102, 6 gennaio 1641.

osato coinvolgere direttamente nelle sue spese di rappresentanza i ceti territoriali. Soprattutto, l'autonoma richiesta di un tributo da parte di Carlo Emanuele rischiava di avere un effetto dirompende per la vertenza fiscale, visto che minava alla base il possesso del diritto d'imposta dei vescovi rivendicato dai tirolesi. Si consigliava perciò all'arciduchessa di esercitare una prudente pressione su Madruzzo, evitando però di aprire un nuovo fronte polemico⁷⁶. La questione si trascinò per alcuni mesi, durante i quali Innsbruck cercò di soffiare sul fuoco dell'insoddisfazione dei sudditi vescovili per la nuova prestazione loro richiesta⁷⁷. Ma il negoziato principale aveva luogo a Trento, fra governo vescovile e magistrato cittadino: i consoli, mostrando di conoscere, nonostante la desuetudine, i meccanismi della trattativa fiscale con il principe, e consci del fatto che l'atteggiamento dell'intero vescovato dipendeva dalle loro risoluzioni, procrastinarono la decisione per un anno intero; concessero infine il sussidio caritativo, ottenendo in cambio la sostanziale rinuncia del vescovo ad ingerirsi nel rinnovo dei fondaci del pane, sui quali il magistrato consolare rivendicava piena autorità⁷⁸.

Altri due argomenti all'ordine del giorno nelle cancellerie trentine – l'imposta su interessi e commerci e il rinnovo degli estimi – discendevano invece direttamente dai risultati della grande dieta plenaria della primavera-estate 1640, concessa contro voglia dall'arciduchessa per venire incontro ai desideri dei ceti⁷⁹. Nel

⁷⁶ TLA, LZB, Leop. D 102, 1 febbraio e 11 marzo 1641.

⁷⁷ Il capitano vescovile di Riva, Carlo Zanardi, fu allontanato dall'incarico per aver dichiarato al consesso cittadino che l'arciduchessa non solo difendeva la comunità, ma lo faceva senza richiedere alcun contributo, e che pertanto non era il caso di concedere al vescovo di Trento i 300 fiorini richiesti per sussidio (TLA, LZB, Leop. D 102, 5 aprile 1641).

⁷⁸ BCT, AC 3908, cc. 13, 31-35, 65-67, 126-127, 16 febbraio - 7 dicembre 1641. Nel gennaio 1642 risultano incamerati anche i primi sussidi delle comunità di valle: per esempio, la valle di Fiemme, che contribuì per 700 fiorini (ACF, Miscellanea 180, gennaio 1642).

⁷⁹ Ne parlano J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 383-389; H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 49-58; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 83-89; W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 214-215.

suo andamento complessivo, per quanto riguarda le relazioni fra la contea e i vescovati, la dieta rappresenta un'istantanea dello stato della vertenza: una vertenza ormai di fatto definita sul piano fiscale, aperta invece a qualsiasi possibile sviluppo sul piano giurisdizionale e delle procedure. La stessa istruzione al delegato vescovile trentino, il canonico di Bressanone Antonio Crosina, veterano delle diete territoriali sotto l'arciduca Leopoldo, rivela, al di là dei contenuti specifici, tutti i timori del governo trentino: molto più lunga di qualsiasi analogo documento precedente, l'istruzione dedica oltre metà dello spazio e otto dei dodici punti complessivi a raccomandazioni di natura formale (terminologia, limiti di mandato, precedenze, riserve e proteste, sorveglianza degli osservatori cittadini), di fronte alle quali le concrete prescrizioni politiche e operative ricoprono un ruolo per certi aspetti secondario e sicuramente meno problematico⁸⁰.

Lo svolgimento dei lavori, aperti il 7 maggio 1640, diede ragione alle precauzioni vescovili. Il dibattito, avviato da una proposizione arciduciale anch'essa insolitamente ampia, si aggrovigliò quasi subito in sterili quanto insidiose contese di natura formale. Ceti e vescovati opposero resistenza congiunta al tentativo della corte di riformare a proprio vantaggio la procedura di voto; ma i delegati vescovili, più che in passato, dovettero tutelarsi da un'infinità di piccoli attentati lessicali e fraseologici, insinuati dalle autorità tirolesi nelle pieghe dei documenti ufficiali. Alla fine, esasperato, Crosina decise di cautelarsi presso il suo signore: gli sembrava di aver tamponato tutte le falle, ma non si sentiva del tutto sicuro, essendosi trovato sotto la costante pressione della «contrarietà universale, solita essercitarsi contro delli Vescovadi, per il fine da tutti saputo»; prometteva quindi dettagliata relazione delle «tante contrarietà stravaganti» che gli era toccato affrontare in dieta⁸¹.

⁸⁰ AST, APV, LD 23, cc. 1-6, 1 maggio 1640. Come accadeva da diversi anni, si concedevano imposte per la difesa comune, ci si sottraeva per ragioni congiunturali ad interventi a vantaggio dell'erario provinciale, si negava recisamente qualsiasi contributo a vantaggio del principe. Completano la prima istruzione la «seconda» e «terza» istruzione, inviate a dieta iniziata, AST, APV, LD 23, cc. 10-21, 20 maggio e 3 giugno 1640.

⁸¹ AST, APV, LD 23, cc. 195-196, 339-340, 22 luglio e 6 agosto 1640.

Anche da parte trentina, in verità, si era fatto il possibile per alimentare la polemica. Come mai era avvenuto nel recente passato, la posizione complessiva del vescovato era improntata a un rigoroso conservatorismo, imperniato sulla restaurazione letterale del *Landlibell* e sull'esclusione, dalle relazioni bilaterali con la contea, di qualsiasi materia non espressamente prevista nel 1511. Tale atteggiamento si concretizzò in un inusuale attacco al cuore stesso del sistema fiscale comune, la steora territoriale ordinaria deliberata nella dieta del 1573. Il problema nasceva dal precario stato dell'erario provinciale, la cassa dei ceti alla quale versavano il proprio tributo anche i vescovati: cassa oberata dai debiti e sostenuta da periodiche iniezioni di denaro liquido proveniente da prestiti, recuperi di arretrati e tributi specifici. Non era una novità l'insoddisfazione di entrambi i governi vescovili per l'utilizzo disinvolto che ceti e autorità comitali facevano del forziere comune, «senza saputa et consenso di Vescovati», e già durante il compromissariato di Merano (gennaio 1638) erano emerse forti perplessità nel ratificare il rendiconto dello steoraro generale e nel prestare ulteriori contributi per mantenere il credito. Ora, traendo le estreme conseguenze del ragionamento, ma con una palese forzatura dei dati, Carlo Emanuele Madruzzo poneva personalmente in discussione la legittimità stessa dell'inclusione del vescovato di Trento nel sistema fiscale dei ceti:

«Questo vescovato, mentre pendeva la controversia tra 'l Serenissimo Arciduca Ferdinando, et l' eminentissimo Cardinale Ludovico mio Zio, stette in arresto giurisdictionale sotto le mani di sequestratori Cesarei, e Ministri Austriaci dall'anno 1568 sin all'anno 1578, onde essendo in questo intervallo, cioè nell'anno 1573 (se ben mi ricordo ...) stati accettati dalla Provincia debiti Camerali di grossissima summa mentre il detto Cardinale era escluso dal governo temporale del suo Vescovato, ne segue necessaria conseguenza, che per parte di questa mia Mensa e Chiesa non vi è intervenuta persona, c'habbi havuto authorità di sottoporla a obbligatione di tanto peso, e danno, non potendosi cavar argomento di legittima ratificatione perché doppo a Conti Steurali vi sian intervenuti li Deputati del mio Vescovato, dov'era, et è necessario special et espresso mandato del Principe, e Vescovo ad approvar pregiudicio così dannoso»⁸².

⁸² AST, APV, LD 23, cc. 159-160, 23 giugno 1640.

Se l'adesione trentina alla cassa comune era illegittima, in mancanza di espresso mandato vescovile (il che, in via del tutto teorica, poteva anche essere), ne conseguiva che il debito dell'erario non poteva in nessuna misura essere addossato al vescovato: e questa fu precisamente l'istruzione rilasciata ad Antonio Crosina. La premessa avrebbe potuto dare adito a inferenze di ben maggiore portata, fino a minare alle fondamenta la legittimità della partecipazione vescovile alla steora ordinaria: ma a tanto non ci si spinse, probabilmente perché in questo settore il possesso vantato da parte tirolese sarebbe stato davvero inoppugnabile.

Di fronte al profluvio di attriti giurisdizionali, le deliberazioni di natura prettamente fiscale occuparono spazi ristretti e non diedero adito a nessuna particolare polemica. Il vescovato aderì alla concessione di 100.000 fiorini per la difesa, da ricavarsi attraverso il recupero dei restanti steorali, e di altri 50.000 fiorini di nuova imposizione, riservandosi *ius e modus collectandi*. Rifiutò invece l'introduzione in territorio vescovile delle imposte sugli interessi da capitale e sulle transazioni commerciali, riproposta dopo la precedente (e fallimentare) esperienza del 1626: si trattava della tassazione degli interessi in ragione di 15 carantani per fiorino e dei redditi commerciali in ragione di 20 carantani per fiorino. Diede infine assicurazione circa l'avvio e la prosecuzione della riforma degli estimi, fatto salvo lo *ius aestimandi* del vescovo (e, in subordine, della città di Trento).

Proprio gli ultimi due punti, apparentemente definiti, erano destinati ad aprire nuovi contenziosi, investendo in particolare la posizione dei membri più esposti del vescovato, come la città di Trento. Il magistrato consolare aveva preso parte alla dieta nella consueta forma ufficiosa, inviando ad Innsbruck i consoli Orazio Consolati e Ludovico Voltolini. La loro istruzione prevedeva, tra gli altri punti, il consenso alla riforma dell'estimo cittadino⁸³: ma nuovi attriti sorsero per la necessità di entrambe le parti di salvaguardare il proprio *ius aestimandi*. Se il vescovo, infatti, poteva contare su ragioni piuttosto robuste, altrettanto

⁸³ BCT, AC 3907, cc. 218-220, 29 aprile 1640.

non poteva sperare la città: si giunse pertanto al compromesso, vantaggioso per le casse comunali, di affidare le stime a commissari di nomina cittadina, ricorrendo però al contributo dell'erario provinciale⁸⁴. La soluzione, accolta sul piano formale da parte tirolese, si mostrò tuttavia inadeguata a garantire un sollecito e univoco disbrigo dell'impresa e sfociò, tre anni più tardi, nel blocco dei lavori a seguito della proposta del governo arciducale di aumentare il numero di fanti steorali a carico della città. Un altro punto qualificante dell'istruzione ai delegati cittadini consisteva nel consueto veto a qualsiasi imposta di consumo. La fermezza della città in materia aveva probabilmente contribuito al diniego opposto da Antonio Crosina all'imposta su interessi e commerci. Com'era lecito attendersi, però, il governo tirolese non si diede per vinto: facendo riferimento al potere vincolante del voto di maggioranza, in capo a due mesi fece comunicare ai consoli il mandato di riscossione dell'accisa. Ne nacque un lungo scambio di informazioni e pareri fra magistrato consolare e governo vescovile: ricevuta assicurazione dal vescovo che il consenso all'imposta era stato rifiutato, i consoli deliberarono, il 15 giugno 1641, di sottrarsi alle pressioni tirolesi e negarono il tributo⁸⁵. Ciò non bastò, naturalmente, a far recedere l'arciduchessa, che nell'aprile 1642 ottenne la concessione della quota da parte della città, salvo cambiare rapidamente opinione e chiedere nuovamente l'accettazione della forma d'imposta decretata in dieta⁸⁶. Trattandosi di un cedimento sul *modus collectandi*, il magistrato consolare bloccò il negoziato: alla vigilia della nuova dieta, nel febbraio 1643, nulla era stato risolto; della questione si sarebbe riparlato solo nel 1644, nell'ambito di un lungo negoziato sul trasporto dei vini trentini.

⁸⁴ BCT, AC 3908, c. 16, 23 febbraio 1641.

⁸⁵ BCT, AC 3908, cc. 75-78, 15 giugno 1641. A propria discolpa, i consoli aggiunsero quattro ragioni: il mancato consenso del loro principe, il rifiuto già opposto ad analogo tributo nel 1626, la renitenza degli altri membri del vescovato e la prontezza usata nel riscuotere e versare la quota cittadina dell'imposta da 50.000 fiorini deliberata in dieta.

⁸⁶ BCT, AC 3908, cc. 176-178, 230-231, 12 aprile e 4 novembre 1642. Tracce della vertenza anche in TLA, LZB, Leop. D 102.

Intanto, a seguito del congresso minore di Bolzano del marzo 1642, si era prodotto un altro focolaio di polemica tra il vescovo di Trento e le autorità arciducali. Il congresso si era concluso con la concessione all'imperatore di un termine straordinario di steora per il recupero dei *Vorlande*. La città di Trento, alle prese con la complessa vertenza intorno all'imposta sui capitali, aveva sfruttato questa occasione per alleggerire la propria posizione, versando l'imposta nei tempi dovuti. Madruzzo, che pure aveva diffuso il mandato di pagamento fra i sudditi contribuenti, rifiutò invece la corresponsione della propria quota, adducendo a pretesto le consuete difficoltà della mensa episcopale. Dal rifiuto nacque una controversia, in sé tutt'altro che inconsueta, che sfociò in una nuova azione esecutiva contro Trento (la terza in otto anni), consistente nel sequestro delle entrate vescovili a Bolzano e nel tratto atesino⁸⁷. La vertenza ebbe una singolare variante nel tentativo di Carlo Emanuele Madruzzo di addossare il proprio debito steorale nientemeno che alla camera aulica dell'impero: il 9 novembre egli comunicava all'arciduchessa di essere in possesso di una reversale del *Hofkammermeister*, datata 5 giugno 1627, che attestava un credito di 19.012 fiorini a favore del cardinale Carlo Gaudenzio Madruzzo; chiedeva pertanto, in virtù degli accordi stabiliti nel *Landlibell*, che la camera tirolese assumesse la somma, defalcandola dal debito della mensa episcopale⁸⁸.

Con questo bagaglio di piccoli e diffusi contrasti, ai quali si aggiungeva l'interminabile contraddittorio in sede imperiale, si giunse alla convocazione della nuova dieta territoriale, che si aprì ad Innsbruck il 26 febbraio 1643. L'adunanza aveva lo scopo di affrontare efficacemente, sul piano finanziario e militare, la nuova emergenza bellica proveniente da settentrione, dove

⁸⁷ L'esecuzione si prolungò per diversi mesi, portando all'incameramento forzoso delle entrate mensali a Termeno (850 fiorini al netto delle spese) e ad un accomodamento di massima in occasione della dieta dell'anno successivo. Alla pratica è dedicato un fascicolo in TLA, LZB, Leop. D 13 (31 agosto 1642 - 8 gennaio 1643).

⁸⁸ TLA, LZB, Leop. D 13, 9 novembre 1642. Gli organi di governo tirolesi dissuasero naturalmente l'arciduchessa dall'accettare la proposta, che fu perciò respinta al mittente.

le truppe svedesi del generale Torstensson avevano sconfitto l'esercito imperiale presso Breitenfeld e occupato la piazzaforte di Überlingen⁸⁹. Carlo Emanuele Madruzzo inviò, in rappresentanza del vescovato, il proprio maestro di casa, Gaspare Ghezzi; Federico Pilati, recentemente promosso a cancelliere in sostituzione dell'esule Felice Alberti, preparò l'istruzione e seguì lo svolgimento dei lavori. Come e più dell'appuntamento precedente, anche la dieta del 1643 fotografa plasticamente l'evoluzione della controversia. I vividi e dettagliati resoconti del Ghezzi sbrigano in poche righe le pratiche di natura fiscale (peraltro evase senza problemi), soffermandosi a lungo, invece, sul denso sottobosco di battibecchi, forzature, abusi e piccoli sgarbi che avevano ormai trasformato uno scontro aspro ma ben definito in un ginepraio senza sbocco di reciproche rivendicazioni. La lettura della matricola è un percorso minato: se una volta era sufficiente la consueta protesta contro la presenza degli osservatori della città di Trento, ora si sono accumulate le ammissioni pregiudiziali all'autorità vescovile, riguardanti famiglie nobili e giurisdizioni rurali. La proposizione arciducale, per una volta, è formalmente corretta e non particolarmente pesante; ma subito dopo la lettura, il capitano del paese, Domenico Vigilio Spaur, si lascia scappare un'espressione infelicissima – «die fürstliche Stift und *andere* Ständte» – che equipara vescovati e ceti tirolesi: il capitano nega, sminuisce l'episodio, e solo *in extremis* Ghezzi riesce a far depennare dal verbale la frase incriminata. Nel bel mezzo della dieta giunge a Innsbruck il «giovine commissario imperiale» Bernhard Ignaz Martinitz, latore di un'esortazione di Ferdinando III ai ceti tirolesi, che investe il delegato vescovile di tutta l'insoddisfazione dell'Asburgo verso il vescovo di Trento, accusato né più né meno che di fellonia verso la casa d'Austria: solo con grande fatica, il «molto attonnito» Ghezzi riesce a convincere l'interlocutore della buona fede del suo signore e a fargli prendere nota delle

⁸⁹ J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 390-391. Sulla dieta, che si protrasse fino al 30 marzo e fu seguita da due congressi, dedicato l'uno all'esame dei «conti steorali», l'altro all'ennesimo rinnovo della riforma delle milizie territoriali, si vedano H. BRUGGER, *Die Regierungszeit*, pp. 59-63; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 90-91.

prove di buona volontà e delle difficoltà incontrate negli ultimi anni. A dieta conclusa, il ministro episcopale ha la sgradevole sorpresa di vedersi disapprovato dai superiori, e sbotta: dovrebbe essere noto come la «sottoscrittione» dei delegati vescovili alle decisioni di maggioranza venga estorta con la forza, se non addirittura apposta artatamente «a loro nome»; e come, benché il suo voto sia stato consegnato al segretario del congresso per la protocollatura, tale atto sia stato impedito dal capitano del paese; o ancora, come l'esame dei conti steorali sia fonte di travagli continui, perché ogni tentativo di censurare partite pregiudiziali all'autorità vescovile si scontra con la sopraffazione dei compromissari tirolesi che «fanno a loro modo, né v'è altro rifugio, ch'il protestare». Per non parlare della delicata operazione dell'apposizione dei sigilli: non solo Ghezzi ha dovuto rassegnarsi a cedere il «primo luogo» al sigillo del capitano atesino, ma si è trovato nell'imbarazzo di dover apporre il proprio a documenti già sigillati dal capitano e senza conoscerne il contenuto, salvo scoprire in congresso che tra le righe era inserito un progetto per l'estensione al vescovato dell'imposta su interessi e commerci, o una proposta di mediazione unilaterale per l'applicazione del prelievo straordinario al clero⁹⁰.

Da parte trentina non fu d'altronde risparmiato alcuno sforzo per limitare i danni e strappare qualche tornaconto, anche a scapito degli interessi della difesa comune e della necessità di concludere i lavori in tempi brevi. Ghezzi profitò a lungo del privilegio che assegnava al rappresentante vescovile di Trento il primo voto in consesso e, soffiando sul fuoco delle divisioni interne ai ceti, riuscì diverse volte a bloccare sessioni dagli esiti compromettenti. In un'occasione, ricorse alla nuova tattica predisposta dal governo trentino in caso di contrasti insormontabili, negando il proprio intervento alle sessioni dietali, con evidente detrimento della loro rappresentatività. Riuscì in questo modo ad ottenere qualche significativa concessione, prima fra tutte la correzione di una serie di protocolli in senso favorevole all'autorità vescovile, vale a dire in forma conservativa: «levati gli pregiudici e ridotto il tutto al stilo vecchiamente

⁹⁰ AST, APV, LD 25, cc. 171-193, 26 febbraio - 3 maggio 1643.

usato»⁹¹. Nell'attuazione della sua strategia, giovò al ministro trentino la stretta collaborazione con il delegato di Bressanone, Jesse Perkhof, e una certa convergenza, sui temi principali, con il ceto nobiliare: in particolare, univa ceti superiori e vescovati il problema dell'ulteriore proroga alla riforma della difesa territoriale chiesta dalla reggente in considerazione delle urgenti necessità militari. Proprio un esponente del ceto nobiliare, il signore di Nomi, Ferdinando Busio, si fece portavoce del settore più moderato della cetualità tirolese, tendenzialmente favorevole al vescovo di Trento (dalla cui autorità in parte dipendeva) e preoccupato della piega assunta dal conflitto con la contea. Ma il colloquio con Gaspare Ghezzi, accuratamente preparato e ricercato dal Busio, non poté che registrare, al di là degli scontati auspici di pacificazione, l'enorme distanza fra le parti:

«ghieri sera son stato honorato dall'Illustrissimo Signor Conte da Nomi affettuosissimo a Vostra Signoria Illustrissima al pare d'ogni cavagliere, che s'è per sua benignità compiaciuto venirmi a visitare, con qual occasione, stimo con premeditatione, è venuto meco a largo discorso sopra li dispareri nasciuti fra Sua Altezza Serenissima e Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima giudicando cagione de quelli un troppo zelo di Vostra Signoria Illustrissima di voler *contra torrentem* deffender l'immunità della sua Chiesa, con addur l'esempio de passati Eminentissimi Signori Cardinali cardini della Chiesa, et hora in Cielo, al che io risposi che di detto zelo n'erano cagione li pregiudici novamente doppo la morte di detti Eminentissimi Signori di felice memoria inventati, e fatti da Sua Altezza alla Chiesa di Trento, e che non si voleva di qua star ad accordi, compatate né a libello dell'undeci, e che con atti de facto si voleva levar il possesso a Vostra Signoria Illustrissima de capi reservati alla decisione imperiale, accumulando pregiudici a pregiudici, de quali ne feci'l racconto ... al che egli soggiogonse, restando molto sodisfatto della risposta, sarebbe bene venir ad una compositione, et io replicando dissi, che Vostra Signoria Illustrissima altro non brama, che un Giudice Imperiale non suspecto e che concorrendo Sua Altezza sarrebbe opera santa l'aggiustarsi, essortandolo io all'impresa d'interponersi»⁹².

Benché le parole del signore di Nomi suggerissero a Ghezzi una linea più conciliante, inducendolo a chiedere un mandato piuttosto ampio, fu l'andamento stesso delle trattative a riportarlo su posizioni più rigide: tra i commissari arciducali, che

⁹¹ AST, APV, LD 25, cc. 185-190, 15 marzo e 22 marzo 1643.

⁹² AST, APV, LD 25, cc. 171-174, 1 marzo 1643.

chiedevano quattro termini straordinari di steora, e il delegato di Bressanone, disposto a concederne al massimo due, Ghezzi dovette schierarsi a fianco di quest'ultimo. Scelse di «dar qualche ritegno alla facilità delli Stati in promettere» e assunse la tradizionale difesa dei sudditi «non steuratizzati» (i quali, a suo dire, aborrivano «più che la morte, il solo nome di steure»)⁹³; nulla ottenne dalla riproposizione di vecchi espedienti vescovili già più volte rifiutati (come la cessione all'erario provinciale dei crediti verso i giudicariesi o verso la *Hofkammer*); e finì con l'autorizzare due termini di steora contro i quattro concessi dai ceti, perpetuando la reciproca insoddisfazione senza apportare alcun elemento nuovo alla contesa.

Le vicende successive alla dieta del 1643, coerentemente con le premesse, mostrano un quadro ormai degenerato, del quale si sono smarrite le coordinate e nel quale l'originario *input* fiscale ha perso la sua spinta propulsiva: la vertenza procede per inerzia, disperdendosi in una serie di rivoli secondari e privi di sbocco, sintomi di un malessere ormai diffuso. Il contrasto sui vini, che dominò la politica trentina per tutto il 1644, è esemplare del groviglio di difficoltà fiscali, giurisdizionali e formali che avviluppava ormai le relazioni fra i diversi soggetti istituzionali. In parte per assecondare i desideri di influenti personalità della corte, in parte per esercitare una pressione sui sudditi vescovili, l'arciduchessa aveva ricominciato ad autorizzare il passaggio di vini della Vallagarina attraverso la pretura di Trento, a scapito dei privilegi della città. Il magistrato consolare reagì cercando l'intercessione del vescovo, sospendendo i versamenti fiscali e bloccando il passaggio di cento orne di vino d'Isera dirette al conte Berchtold von Wolkenstein. Infine, il 30 aprile 1644, si rivolse direttamente all'arciduchessa con un lungo memoriale che ebbe una sorte bizzarra quanto indicativa. Le ragioni della città furono riconosciute valide dal governo e dalla camera, ma la supplica fu respinta *in toto* per gravi vizi di forma: non si ritenne infatti ammissibile la terminologia 'separatista' adottata dai consoli, che avevano definito l'arciduchessa «advocata et protectrice», il vescovo «principem regnantem», se

⁹³ AST, APV, LD 25, cc. 198-199, 4 marzo 1643.

stessi «subditos ecclesiastici principi confederatos» e i delegati cittadini nientemeno che «ambasciatores»⁹⁴. L'esito dell'iniziativa pose i consoli in grave imbarazzo, convincendoli a ricorrere alla mediazione vescovile: non se la sentivano infatti, «non potendoli dar quei titoli ch'essa pretende», di «esacerbare» ulteriormente sua altezza⁹⁵. Ma quando la vertenza sembrava destinata ad arenarsi in sterili diatribe nominalistiche, l'oggettiva contingenza finanziaria suggerì la soluzione. Stimolati dall'esempio di Bressanone (che aveva deciso di cedere alle pressioni tirolesi e di riconoscere i due termini straordinari di steora negati in dieta), vescovo e città tentarono la transazione, riuscendo, con l'aiuto del padre Malaspina, ad ottenere il blocco delle importazioni di vino «straniero» in cambio del sollecito pagamento di 1.600 fiorini di imposte⁹⁶.

L'episodio dei crediti vinari è l'ultimo a mostrare un simile intreccio fra temi fiscali e altre materie conflittuali. Dal 1645 emerge lo sforzo di organizzare in qualche modo le ostilità, riportando ai suoi significati e problemi propri il settore «diete e imposte» e affidando le altre materie a strumenti negoziali diversi⁹⁷. Sono, questi, gli anni in cui comincia la lunga e sfortunata battaglia del vescovo di Trento per riguadagnare lo stato laicale; gli anni del brutale braccio di ferro sul destino di Filiberta Madruzzo, nipote di Carlo Emanuele e ultima erede della famiglia più potente del principato; gli anni delle accuse, rivolte al principe di Trento e ai suoi collaboratori, di atteggiamento antiaustriaco e di intese sotterranee con Venezia e con la Francia. E ancora, gli anni delle ingerenze tirolesi nella giurisdizione

⁹⁴ TLA, LZB, Leop. D 24, 16 giugno 1644. La vicenda è puntualmente ripercorsa nei verbali del magistrato consolare, in BCT, AC 3909, cc. 157 ss.

⁹⁵ BCT, AC 3909, c. 241, 23 luglio 1644.

⁹⁶ I documenti in TLA, LZB, Leop. D 24, 26 settembre - 15 ottobre 1644. Inoltre BCT, AC 3909, cc. 275-279, 24 ottobre e 31 ottobre 1644.

⁹⁷ Ne fanno testo le missioni a Innsbruck, nel 1644-1646, dei ministri vescovili Giovanni Battista Alberti e Giovanni Giacomo Sizzo, che testimoniano un retroterra di scontri e reciproci attentati, la cui virulenza sopravanza l'ormai datata e consumata conflittualità fiscale (documenti in AST, APV, SL LXXXIX 243 e 386).

ecclesiastica; del nuovo scontro del vescovo con il capitolo e con il capitano di Trento; delle intimidazioni e delle minacce ai ministri vescovili più esposti e coinvolti. Tra questi ultimi, insieme al maestro di casa Zanini, «imputato di petulanza e maledicenza contro il nome Austriaco», e all'arciprete di Calavino, agente del Madruzzo a Roma, va annoverato il cancelliere Felice Alberti, costretto alla fuga e all'esilio in terra veneta dopo essere scampato ad un linciaggio organizzato da una turba di roveretani filotirolesi, calunniato e accusato di tradimento, separato dalla corte trentina e dalla collaborazione con il principe: il tutto per avere sottoscritto, nell'ormai lontano 1641, la circolare che imponeva ai membri del vescovato il versamento del sussidio caritativo a sostegno della missione in corte imperiale⁹⁸.

La sorte di Felice Alberti, insieme al sempiterno problema delle Giudicarie, rappresenta, tra i numerosi gravami di parte vescovile, il solo direttamente legato ai precedenti contrasti fiscali. Contrastì che sembrano venir meno anche nelle due sessioni dietali convocate nel medesimo periodo, caratterizzate da un andamento insolitamente tranquillo: il congresso di Innsbruck del marzo 1645 e la dieta per l'omaggio al nuovo principe dell'aprile 1646. Nella prima occasione, l'unico argomento di scontro fu la protesta di entrambi i delegati vescovili contro il capitano atesino Spaur, accusato di eccessiva contiguità con la corte tirolese e dunque indegno di rappresentare ceti e vescovati: un'accusa, ancora una volta, giustificata da riserve formali, non strettamente fiscali. Per il resto, Giovanni Giacomo Sizzo – asceso al ruolo di consigliere episcopale dopo una lunga carriera nel governo cittadino – si adeguò senza polemica alle decisioni del congresso, soprattutto in materia contributiva⁹⁹. La dieta, convocata a Innsbruck il 9 aprile 1646, sancì la conclusione della

⁹⁸ Se ne ricava notizia dai *Gravamina ecclesiae Tridentinae producta sub anno 1647*, BCT, SM 809 e 2911, cc. 903-923.

⁹⁹ Questo, nonostante fosse nel frattempo cominciato il quarto sequestro a carico delle entrate episcopali, legato al mancato pagamento dei termini di steora straordinari concessi nella dieta del 1643 (mandato arciduciale del 30 settembre 1644 in AST, APV, SL LXXIX 381, c. 12). Sul congresso si veda I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 91-94.

reggenza dell'arciduchessa Claudia: il consesso aveva infatti lo scopo di insediare al governo il primogenito, Ferdinando Carlo, che aveva compiuto il diciottesimo anno di età, e di ottenere dai ceti l'omaggio e il giuramento. Di nuovo, lo svolgimento dei lavori non riservò alcun grattacapo al delegato trentino. Non solo da parte tirolese non fu esercitata alcuna pressione in occasione del giuramento (si sarebbe trattato di un'ingerenza pesante ma non del tutto sorprendente), ma furono rispettate, per una volta, anche le minute formalità di carattere terminologico: «nel scritturare non è stato pregiudicato a vescovati né alterato l'antico stile», scriveva il delegato Sizzo, che alla fine aderì sia al contributo di 100.000 fiorini per la difesa comune, sia al donativo di 15.000 fiorini come dono di nozze dei ceti e dei vescovati al giovane arciduca¹⁰⁰. Al termine della dieta, però, Sizzo non tornò a Trento, ma si trattenne nella capitale tirolese per attendere agli «altri negocii» pendenti fra principe vescovo e conte del Tirolo. La parentesi dietale, improntata a una concordia vagamente irrealistica, lasciava di nuovo campo libero all'intensa e variegata ostilità tra i poteri territoriali: si era evidentemente stabilita una sorta di doppio binario, capace di salvaguardare la sfera della residua cooperazione fiscale e militare e di demandare a sedi diverse la trattazione delle altre materie controverse.

6. *La decomposizione dello «Steuerstreit»: emergenze e polemiche alla vigilia della pace di Westfalia*

È difficile distinguere, nel viluppo del conflitto fiscale, fino a che punto si spingesse la volontà sovversiva del Tirolo e dove cominciasse la semplice finzione, finalizzata a facilitare riscossioni sempre più necessarie; fino a che punto, in altre parole, l'aggressività tirolese rispondesse a un deliberato piano

¹⁰⁰ AST, APV, SL LXV 26, 15 aprile - 20 maggio 1646. Si concordò inoltre sulla necessità di completare al più presto i nuovi estimi e di riprendere in un secondo momento il discorso della riforma militare; al delegato trentino fu pure data qualche speranza intorno ad un riesame del problema giudicariense. Sulla dieta si vedano anche J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 398-401; I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 94-96.

di compressione delle libertà vescovili e quanto, viceversa, fosse dettata da emergenza e nervosismo, sia per lo stato delle finanze, sia soprattutto per le minacce di guerra provenienti dall'esterno. Certo, non agevolavano una soluzione né l'andamento del conflitto, sempre meno favorevole alla casa d'Austria, né il freno imposto agli Asburgo dall'approdo della vertenza agli organismi imperiali; quest'ultimo dato contribuiva, anzi, ad aumentare la tensione, avvantaggiando i vescovati sul piano della tutela delle loro ragioni, ma consentendo al governo tirolese qualche progresso sul piano dei puri equilibri di potere.

Dopo alcuni anni di stasi, il dibattito imperiale sulla sorte dei vescovati aveva ripreso vigore, senza però guadagnare in concretezza. Nella febbrile attività diplomatica che animò l'impero per tutti gli anni Quaranta, il problema dei vescovati tirolesi non era certo tra le priorità. In ogni caso, esso rappresentava pur sempre una pedina sulla complessa scacchiera dei colloqui di pace, il che costituiva una garanzia per Trento e Bressanone. Infatti, quando ebbe bisogno di esercitare una certa pressione sull'alleato asburgico, Massimiliano di Baviera riesumò la questione, abbandonata da qualche anno tra le pratiche dei colloqui di Münster: il 9 maggio 1645, da Francoforte, dove si era appena chiuso un congresso ricco di soddisfazioni per la sua linea politica, l'elettore di Baviera fece pervenire all'imperatore l'ennesima intercessione¹⁰¹. La mossa ebbe l'effetto di rimettere in moto l'iniziativa dei vescovati, che nel novembre dello stesso anno inviarono in corte il consigliere trentino Gaspare Ghezzi e ravvivarono i negoziati presso la curia romana (dove era attivo, per conto del Madruzzo, l'arciprete di Calavino). Ma ancora una volta la pressione congiunta degli elettori e dei vescovi non sortì alcun risultato, giacché ogni richiesta fu rigettata dall'imperatore con un pronunciamento del 24 marzo 1646 che si rifaceva alle tradizionali ragioni di casa d'Austria¹⁰². Nulla cambiò, dunque,

¹⁰¹ HHSa, RK, KR 524, 9 maggio 1645 (copie in AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 91-106; TLA, LZB, Leop. D 31). Sul *Deputationstag* di Francoforte cfr. W. BECKER, *Der Kurfürstenrat*, pp. 148-167; D. ALBRECHT, *Maximilian I. von Bayern*, pp. 1010 ss.

¹⁰² HHSa, RK, KR 524, 24 marzo 1646 (copie in TLA, LZB, Leop. D 31; AST, APV, AT XXI 3.1, cc. 95-96).

fatta salva una certa ridefinizione dei ruoli nello schieramento antitirolese: più che in passato, infatti, spiccava la posizione dell'elettore di Baviera, ormai l'unico vero referente dei vescovati, la cui corte divenne centro di smistamento di tutta l'attività diplomatica; crebbero, al tempo stesso, il ruolo e l'impegno di Carlo Emanuele Madruzzo che, abbandonato il basso profilo tenuto negli anni Trenta, assunse in prima persona l'iniziativa e gli oneri dell'impresa, spinto dall'emergere di nuovi e più profondi interessi personali e dalla minore aggressività di Bressanone dopo la morte del vescovo Welsperg. La nuova linea d'azione passò dunque attraverso una sorta di asse Trento-Monaco¹⁰³, sulla quale finirono per transitare tutte le manovre diplomatiche del fronte anti-asburgico: Madruzzo, per esempio, inviò direttamente a Monaco, anziché accettare la consueta mediazione tirolese, la nuova protesta vescovile contro l'imperatore¹⁰⁴; attraverso la cancelleria bavarese passarono quindi i reclami formali diretti alle assisi di Münster e Osnabrück, dietro il tono aggressivo dei quali si intravede la mano di un protettore potente e sicuro dei suoi mezzi. Con questa mossa ebbe inizio l'ultima, interminata fase della vertenza, che vide i principi vescovi tirolesi e il loro omologo di Bamberga uniti nel rigettare, con l'appoggio degli elettori, gli attentati asburgici all'integrità dei loro diritti di ceti imperiali.

¹⁰³ Ne sono testimonianza alcune lettere che mostrano un'accresciuta confidenza fra i due principi: il 21 maggio 1645, Madruzzo scriveva a Massimiliano per congratularsi della vittoria delle armate bavaresi a Mergentheim, ricevendone affettuoso ringraziamento; all'elettore, il vescovo di Trento dava poi compiuta relazione dei suoi negoziati romani e concedeva volentieri la sua assistenza al consigliere bavarese Friedrich von Reichenbach, spedito a Trento per curare gli interessi minerari del suo signore (AST, APV, AT XXI 1.3, cc. 93-105, 26 maggio 1645 - 9 marzo 1646). Sull'intensificarsi delle relazioni fra il principato vescovile e la Baviera negli anni Quaranta si sofferma J. BÜCKING, *Weltliche Schutzallianz*.

¹⁰⁴ AST, APV, AT XXI 2.1, 26 marzo 1646. Il documento, redatto a Trento il 24 marzo 1646, fu subito trasmesso in plico riservato a Bressanone per la controfirma, e di lì inviato alla cancelleria bavarese. Ancor oggi, l'originale dello scritto vescovile si trova presso il *Gebeimes Staatsarchiv* di Monaco, come molti altri originali relativi alla vertenza tirolese nella sua fase conclusiva (lo segnala J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 168).

Mentre i contendenti affilavano le armi per la nuova battaglia di fronte all'impero, il territorio trentino-tirolese si preparava ad affrontare le ultime minacce di guerra. Tra la fine del 1646 e l'inizio del 1648 le frontiere settentrionali furono sottoposte alla pressione congiunta delle armate franco-svedesi, mentre gli alleati austriaci e bavaresi non erano più in grado di sostenere l'impeto nemico. Ancora una volta, più che in passato, la contea dovette provvedere autonomamente alla propria difesa, in trepida attesa di notizie dal fronte militare e dalle sedi della diplomazia. Sul piano della politica interna, l'emergenza si tradusse in una sequela ininterrotta di congressi, convocati con lo scopo primario di racimolare le ultime risorse del paese e di organizzare la resistenza attraverso le milizie territoriali. Le risorse ancora spendibili erano decisamente esigue: il vescovato di Trento e l'intera area meridionale della contea denunciavano da tempo un'insormontabile difficoltà nel fare fronte ai propri impegni, ma nemmeno i sudditi tirolesi erano più in grado di sostenere gli sforzi finanziari del loro principe, come dimostrano gli esiti assolutamente deludenti degli ultimi prelievi. Così, la mobilitazione semipermanente del congresso minore non sortì effetti significativi; e fu soltanto la buona sorte che risparmiò al Tirolo, escluso dai piani d'azione dei comandi nemici, l'occupazione e le devastazioni toccate ai territori circostanti¹⁰⁵. In questo panorama, l'atteggiamento del vescovato trentino si mostrò piuttosto moderato e conciliante: se ostruzionismo ci fu, esso non fu superiore a quello degli stessi ceti, fatta salva l'ormai consueta riserva della quota e del diritto e modalità d'imposta. Ciò avvenne non solo perché tutti i contributi, essendo destinati alla comune difesa, rientravano nel novero degli obblighi di confederazione, ma anche perché la conflittualità con la contea si era in buona parte trasferita su altre questioni e veniva affrontata di preferenza in sedi diverse da diete e congressi. Tant'è che i picchi polemici registrati in alcune di queste occasioni scaturirono da dissensi collaterali più che da problemi fiscali.

¹⁰⁵ Sull'ultima fase della guerra in Tirolo cfr. J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 401-408. Congressi del 1646-1649 e dieta del 1647 sono analizzati in I. EGGER, *Die Stellung*, pp. 96-108.

La prima mobilitazione dei ceti e dei vescovati di fronte all'avanzata nemica ebbe luogo nella prima settimana di dicembre del 1646. Le armate franco-svedesi avevano occupato Füssen e si trovavano ora a pochi chilometri da Reutte e dalla chiusa di Ehrenberg. Il congresso, sbrigativamente convocato a Innsbruck, non si fece però impressionare dalle notizie di saccheggi e distruzioni provenienti dalla Baviera meridionale e si limitò ad anticipare la riscossione dei 100.000 fiorini concessi nell'ultima dieta. Il rappresentante episcopale di Trento, Giovanni Giacomo Sizzo, non ebbe naturalmente nulla da eccepire e approfittò dell'occasione per risollevarlo, con qualche speranza di successo, il problema giudicariense¹⁰⁶. Le difficoltà, tuttavia, erano appena iniziate: al principio di gennaio del 1647 cadeva la piazzaforte di Bregenz, ritenuta inespugnabile, mentre il nemico assediava Lindau e avanzava verso il passo dell'Arlberg. Il 15 gennaio, Sizzo riprendeva perciò la via di Innsbruck. L'istruzione, di mano del nuovo cancelliere trentino Francesco Particella, sotto la patina del rammarico e delle recriminazioni, lo autorizzava di fatto a concedere uno o due termini straordinari di steora. Il congresso autorizzò 100.000 fiorini, destinati all'armamento di 1.000 fanti e 1.500 archibugieri, da incamerare in tempi brevi mediante prestito forzoso e da coprire con gli introiti di una nuova gabella sulla carne a durata quadriennale. I delegati vescovili aderirono al contributo, fatta salva la riserva di quota, *modus* e *ius collectandi* e, limitatamente a Trento, previa prestazione del braccio secolare contro le Giudicarie. Su quest'ultima pretesa sorse l'unico inconveniente: la riserva scritta, sottoposta da Sizzo al governo arciducale, fu «ributtata con termine risentito», cassata dal protocollo ufficiale per ordine dello stesso arciduca e restituita al delegato vescovile dal nuovo capitano del paese, Veit Benno von Brandis. Sizzo rifiutò anche solo di toccare il documento, che rimase abbandonato per alcuni giorni nella sala del consiglio sinché non fu raccolto dal delegato di Bressanone, Jesse Perckhofer, che lo trasmise alla propria cancelleria; entrambi i rappresentanti vescovili elevarono quindi protesta formale contro la soppressione – a loro dire – della

¹⁰⁶ AST, APV, LD 9, cc. 15-18, 3 dicembre e 9 dicembre 1646.

«libertà di vottare e scritturare»¹⁰⁷. L'incidente, nato come strascico di un problema ormai essenzialmente giurisdizionale e conclusosi con una presa di posizione a carattere procedurale, non aveva tuttavia impedito l'accordo sul piano fiscale: come in un dialogo tra sordi, ognuno proseguiva per la sua strada, riservandosi di trarne le conseguenze a tempo debito.

Qualcosa di simile accadde in occasione del compromissariato steorale convocato a Innsbruck per l'11 marzo, al quale intervenne Francesco Trentini, un altro veterano della politica cittadina passato al servizio della corte episcopale. Contrariamente ai timori, nessun problema pratico o giurisdizionale sorse all'atto della ratifica del rendiconto generale e delle singole partite. Da una parte, però, il rappresentante trentino ebbe la sorpresa di vedere addossati alla mensa episcopale oltre 30.000 fiorini di debito, accompagnati dai «rimproveri e mortificationi» dei rappresentanti dei ceti e dei commissari arciducali; dall'altra, si sottrasse ad ulteriori offensive presentando un piano di recupero del debito apparentemente volenteroso ma, in realtà, del tutto implausibile. Buona parte della missione di Trentini fu peraltro dedicata a problemi diversi da quelli del prelievo, e probabilmente più urgenti agli occhi del vescovo, quali i ruoli militari, il destino coniugale di Filiberta Madruzzo e le immatricolazioni dei nobili¹⁰⁸. Il compromissariato fu immediatamente seguito da un nuovo congresso minore, convocato allo scopo di individuare nuove fonti di entrata (il prestito forzoso deliberato a gennaio aveva infatti dato risultati largamente inferiori alle attese). Francesco Trentini, già presente a Innsbruck, fu incaricato di seguire i lavori e munito di un'istruzione ancora una volta conciliante sul piano contributivo ma intransigente sul piano procedurale: si adombrava addirittura l'eventualità di ritirare la deputazione, a seguito dello sgarbo operato ai danni di Giovanni Giacomo Sizzo nel congresso precedente. Il congresso

¹⁰⁷ AST, APV, LD 4, cc. 21-26 (s.d., ma febbraio 1647). Cfr. inoltre AST, APV, LD 30, cc. 19-32, 15 gennaio e 31 gennaio 1647. Copia del promemoria rigettato è in AST, APV, AT XXI 2.1, cc. 101-102.

¹⁰⁸ AST, APV, LD 4, cc. 14-20 (s.d., ma maggio 1647); l'istruzione al delegato vescovile è in AST, APV, LD 9, cc. 20-23, 16 marzo 1647; altre lettere del Trentini dal compromissariato in AST, APV, LD 30, cc. 43-48.

si concluse con un nulla di fatto, a causa del precipitare della situazione: l'armistizio di Ulma tra Francia e Baviera (14 marzo), aveva infatti scoperto il fianco all'invasione del paese, inducendo Ferdinando Carlo a proporre misure urgenti e straordinarie. Ma i delegati, sprovvisti di mandato, rimisero ogni scelta alla dieta¹⁰⁹.

Il governo tirolese non perse tempo: convocò la dieta per il 25 giugno a Innsbruck, ma dovette poi assistere al prolungamento delle discussioni fino al 20 agosto. Quasi due mesi, necessari non tanto per stabilire dimensioni e forme del contributo del paese, quanto per esaurire la carica polemica innestata dall'esito degli ultimi congressi e dalla perdurante emergenza militare ai confini. Le decisioni pratiche, infatti, non mutarono sensibilmente tra la prima replica alla proposizione arciducale e l'esibizione, a ferragosto passato, della «sestuplica» dei ceti: fu stabilito un contributo di 100.000 fiorini, destinato al mantenimento semestrale di 1.000 fanti e alla riparazione delle fortificazioni, da coprirsi mediante un'imposta personale analoga a quelle introdotte nel 1632 e nel 1634. Alla decisione si giunse tuttavia attraverso un confronto aspro e tormentato, che coinvolse non solo i vescovati e i rispettivi capitoli, ma anche le relazioni immediate fra principe e ceti. A tutto ciò assistette, per conto del vescovo di Trento, Cristoforo Busetti, un neofita delle adunanze territoriali, molto attivo e diligente, forse un po' impressionabile di fronte ad una delle diete più difficili e insidiose degli ultimi anni. Suscitò poca simpatia sin dall'inizio, negli ambienti di corte, l'appello del delegato vescovile a ricercare «qualche amorevole aggiustamento, e compositione» con il nemico ormai preponderante: essendo in gioco i destini di casa d'Austria, ciò fu sentito come un tradimento e una riprova dell'inclinazione trentina verso il fronte anti-asburgico. Fu forse per ripagare Busetti con la stessa moneta che le autorità tirolesi accreditarono, per un paio di settimane, la voce di un intervento armato contro i vescovati: era in transito per il Tirolo, diretto verso la Carinzia, il reggimento di Caspar Soch, forte di 1.500 uomini, e correva voce che potesse essere indirizzato a sud per

¹⁰⁹ AST, APV, LD 4, cc. 14-20; AST, APV, LD 9, cc. 24-27, 4 aprile 1647.

ricondere all'obbedienza i sudditi vescovili¹¹⁰. Nel frattempo, ad aumentare l'inquietudine del delegato trentino, era giunto a Innsbruck un commissario imperiale: si mormorava che fosse latore di disposizioni molto severe verso i vescovati e che lo stesso Ferdinando III incoraggiasse il giovane arciduca ad agire contro i recalcitranti alleati¹¹¹. Ma soprattutto, turbavano i sonni di Cristoforo Busetti i ripetuti attentati all'integrità delle ragioni giurisdizionali del vescovo. I problemi erano quelli soliti: da una parte la riserva della quota e dello *ius collectandi*, doverosa di fronte all'ipotesi sempre più concreta di un'imposta personale ma ripetutamente rifiutata tanto dai ceti quanto dal governo arciducale, con tanta enfasi da spingere Busetti a consigliare ai suoi superiori, per una volta, di sorvolare sulle proprie ragioni; dall'altra, la libertà di voto e di protesta, il punto più delicato nella lotta per la supremazia, perché dalla presenza o dall'assenza di una riserva dei diritti vescovili nel protocollo dietale poteva dipendere la sorte del possesso sul diritto d'imposta dei principi ecclesiastici. Su questo terreno il confronto fu particolarmente acceso: il congresso commise infatti l'errore di accogliere, nella replica alla proposizione arciducale, la protesta trentina, comprendente, oltre alla consueta riserva di quota, *modus e ius collectandi*, anche la subordinazione del pagamento alla soluzione del problema giudicariense. Ciò irritò oltremodo l'arciduca e i suoi ministri, che diffidarono i ceti dal commettere ulteriori passi falsi: ma Busetti dichiarò in assemblea plenaria di «avere in comando di assistere alle cose dietali, e non già a sottopormi a Giudicio delli Statti, o ad arrischiare a scrutinio le ragioni episcopali», minacciando, in caso contrario, l'abbandono definitivo del congresso. Per evitare il rischio della secessione, i ceti ammisero di nuovo a protocollo la protesta vescovile,

¹¹⁰ Soltanto a fine mese l'allarme rientrò: il reggimento aveva effettivamente preso la via del Tirolo orientale e si allontanava velocemente dal territorio: AST, APV, LD 31, cc. 146-149, 156-157, 166-169, 14 luglio, 22 luglio e 27 luglio 1647.

¹¹¹ AST, APV, LD 31, cc. 180-181, 7 luglio 1647. Si affermava che, se «non fossero da temere le lamenanze, che per li detti [vescovati] si portano in Minster, ritardanti non pocho li trattati di pace», Ferdinando III avrebbe proceduto in prima persona a riscuotere i contributi vescovili per il mantenimento della corte.

limitandosi ad apporvi la «solita loro deploratione»¹¹². I timori che l'emergenza bellica potesse favorire una svolta autoritaria non appartenevano peraltro solo ai rappresentanti episcopali. Gli stessi ceti tirolesi vissero la dieta del 1647 come uno dei momenti più difficili nella storia dei loro rapporti con il principe. Apertamente deluso dal comportamento dei suoi sudditi nel momento del bisogno, Ferdinando Carlo aveva affrontato le trattative dietali con piglio deciso, imprimendo alla sua linea un'impronta di sapore vagamente assolutista: la triplice arciducale, in particolare, aveva sconfessato i limiti imposti dal *Landlibell* alla politica estera del principe, mentre la sestuplice aveva preso di mira gli accordi del 1573, limitando il diritto di riscossione dei ceti alla sola *Landsteuer*¹¹³. Non stupisce perciò che i ceti, sentendosi direttamente minacciati, riservassero accoglienza meno ostile alle ragioni dei vescovati. In un clima nel quale, come aveva notato Busetti sin dall'inizio, c'era «in Sua Altezza e Ministri gran desiderio di spontare l'intento, e nelli Signori Deputati o Rappresentanti Tirolesi vollia costante di contraddire», poté accadere, per una volta, che i vescovati guadagnassero «non pocha riputatione» facendo «ritrattare il già concluso», vale a dire bloccando l'incauta decisione dei ceti di cedere alla camera arciducale la gestione dei prelievi¹¹⁴.

L'imminenza del pericolo, unita alle effettive difficoltà nei rapporti, faceva evidentemente mancare la terra sotto i piedi un po' a tutti i contendenti. Bastava però allontanarsi dal teatro della politica territoriale per ritrovare maggior serenità e lucidità di giudizio. Quale fosse la giusta misura per valutare gli avvenimenti, lo spiegava l'esperto cancelliere brissinese Baldessari al vescovo di Trento nel culmine della polemica e dei timori per il futuro. Tre erano i problemi in discussione, secondo la fredda interpretazione di Baldessari: due risolti, uno falso. La comparsa a Innsbruck del commissario imperiale, fuorviato da «sinistre informationi» e convinto che i vescovati non contri-

¹¹² AST, APV, LD 31, cc. 2-3, 156-157, 22 luglio e 17 agosto 1647.

¹¹³ J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 402-406.

¹¹⁴ «Il che – osservava compiaciuto Busetti – di certo è per dispiacere assai a Sua Altezza» (AST, APV, LD 31, cc. 32-43, 26 giugno 1647).

buissero più nemmeno alla difesa territoriale, si era risolta in un successo: convinto a forza di quietanze della buona fede e del sostegno di Trento e Bressanone alla causa comune, il consigliere si era impegnato a darne conto in consiglio aulico imperiale e a «fare ogni buon uffitio a favore delli Illustrissimi e Reverendissimi Vescovati». Lo stesso si poteva dire del secondo problema, «cioè che venghino ammesse le proteste de Vescovati, et ancho protocollate»: anche questa difficoltà, registrava Baldessari, «l'abbiamo superata». Restava la questione della quota, la più delicata ma, in fondo, la meno problematica. Nessun dubbio, infatti, «che da parte di Sua Altezza non s'acconsentirà alla quota» ma, secondo il cancelliere, «questo poco importa»: se infatti da parte tirolese non si commetteranno «violenze» contro i vescovati, «non si pagherà se non la quota»; se violenze ci saranno, si tenterà allora il ricorso a Roma o a Vienna, come proposto dal vescovo di Trento¹¹⁵.

In effetti, le cose andarono come previsto dal cancelliere di Bressanone. La seconda metà del 1647 portò una schiarita nelle vicende internazionali: la Baviera si riavvicinò agli Asburgo, rinnovando l'alleanza con il trattato di Passavia del 7 settembre, e la pressione degli eserciti avversari sulle frontiere tirolesi diminuì. Il governo trentino ne approfittò per regolare gli impegni fiscali conseguenti agli ultimi congressi: in due successive spedizioni a Innsbruck, nel settembre e nel dicembre 1647, Giovanni Giacomo Sizzo negoziò con le autorità tirolesi la quota sostitutiva della gabella sulla carne e dell'imposta personale (autorizzate la prima nel congresso di gennaio, la seconda nella recente dieta); per questa volta, non poté contare sull'appoggio di Bressanone, alle prese con la delicata conferma del nuovo vescovo. Il primo tentativo andò a vuoto, ma ottenne comunque l'importante risultato di bloccare sul nascere il progetto di un nuovo sequestro delle entrate episcopali in territorio comitale¹¹⁶. Sizzo tornò in azione a fine anno, dopo la pubblicazione nel vescovato, il 29 novembre, di un proclama di Ferdinando Carlo che imponeva ai sudditi trentini il versamento della gabella e del taglione: e

¹¹⁵ AST, APV, LD 31, cc. 138-139, 2 agosto 1647.

¹¹⁶ AST, APV, AT XXI 2.1, cc. 165-190, 9 settembre - 27 settembre 1647.

questa volta la trattativa, protrattasi fino al febbraio del 1648 a causa dei consueti puntigli procedurali, diede i suoi frutti. Giunto a Innsbruck verso la metà di dicembre, l'agente vescovile presentò il proprio memoriale all'arciduca per averne una risoluzione. Ma anziché una risposta sul merito, si vide consegnare un'inedita diffida a servirsi del termine di «principe» per designare il vescovo di Trento: condizione evidentemente inaccettabile, salvo compromettere definitivamente il suo signore. Evidentemente, i ministri arciducali avevano deciso di riesumare la tattica dell'offensiva terminologica. Impedito di «scrivere», di trattare cioè per via di documenti scritti, Sizzo propose allora la trattativa orale con una deputazione del governo tirolese e ottenne di poter parlamentare con il cancelliere Bienner e con il suo luogotenente. I colloqui si prolungarono per due mesi. La concessione della quota non era più in discussione, ma ne restava indecisa la qualità: Trento insisteva infatti per la quota «certa», vale a dire predeterminata entro un importo massimo di 15.000 fiorini; Innsbruck, che sperava in un buon esito dei due tributi, propendeva invece per la quota «incerta», da determinarsi in base all'effettivo gettito del prelievo. La soluzione fu salomonica e interlocutoria: Sizzo tornò nel capoluogo vescovile per stabilirvi, a scelta, o una quota certa, ma limitata alla mensa episcopale, o una quota flessibile, ma estesa anche a capitolo e città¹¹⁷.

I negoziati di Sizzo a Innsbruck ripropongono per l'ennesima volta un copione ben nota. A quindici anni di distanza, sembra di ripercorrere pari pari le prime tappe del conflitto fiscale: un taglione e una gabella da ridurre a quota, un processo esecutivo alle porte, la guerra che incombe alle frontiere del paese. La forte sensazione di *déjà-vu* si consolida seguendo le fasi immediatamente successive della politica territoriale: il congresso di Vipiteno del maggio 1648, che ripropose al vescovo di Trento e ai suoi ministri il dilemma della partecipazione alle necessità della corte tirolese, e il congresso di Innsbruck del luglio successivo, che riaccese l'antico dibattito sulla tassazione del clero. A Vipiteno, il tema del mantenimento della corte assunse le

¹¹⁷ AST, APV, SL LXV 26, cc. 1-5 (s.d., ma marzo 1648).

sembianze di un dono del paese alla giovane arciduchessa Maria Leopoldina, figlia di Claudia e Leopoldo, destinata in sposa all'imperatore. Per stabilire entità e dimensioni del presente, Ferdinando Carlo aveva convocato ceti e vescovati, ponendo in fibrillazione il governo vescovile di Trento che, in una frettolosa riunione a castello, aveva deciso per la linea dura: Francesco Trentini si sarebbe recato a Vipiteno solo per dichiarare che il vescovo di Trento, nella presente circostanza, non intendeva assoggettarsi ad alcuna imposta né confondersi con i sudditi tirolesi, e che avrebbe di conseguenza provveduto autonomamente a onorare la futura imperatrice secondo il proprio rango e le proprie possibilità. Giunto a Vipiteno in compagnia di Jesse Perckhoffer, Trentini sperimentò il travaglio del dubbio. Ascoltando l'esperto collega dichiarare che Bressanone non avrebbe contribuito ad alcuna specifica imposta, ma avrebbe volentieri partecipato a un dono comune insieme ai sudditi comitali, non poté fare a meno di pensare che un atteggiamento conciliante verso la futura imperatrice avrebbe giovato alla causa del vescovo di Trento; che in fondo nel 1611 il cardinale Carlo Gaudenzio aveva contribuito al dono del paese per l'imperatrice Anna; che aderendo al dono comune avrebbe scansato l'inevitabile «disgusto» dell'arciduca; che, infine, la mensa episcopale avrebbe anche risparmiato qualche migliaio di fiorini. Quando vide che tutti i ceti propendevano per un dono «libero e spontaneo» di 25.000 fiorini e che Bressanone era sul punto di accordarsi, il delegato trentino cadde in tentazione, meritandosi la durissima reprimenda del suo signore, che lo costrinse a ritirare le sue dichiarazioni e lo diffidò da ulteriori iniziative, vincolandolo alla lettera della sua istruzione¹¹⁸. Così, unico fra le componenti del paese, il vescovato di Trento dispose un dono orgogliosamente distinto: col che fu senza dubbio salvaguardata la sua specificità costituzionale, ma a prezzo dell'indignazione dell'arciduca. Se ne accorse Vincenzo Particella, uno tra i più fidati ministri del Madruzzo, che la mattina del 15 giugno partì da Trento con 3.000 fiorini d'oro in tasca per presentare l'omaggio del suo signore alla novella sposa: se quest'ultima mostrò di gradire l'offerta e promise la sua protezione al vescovo di Trento,

¹¹⁸ AST, APV, LD 33, cc. 61-76, 121-122, 1 maggio - 22 maggio 1648.

Ferdinando Carlo, indignato e vincolato alle necessità della carica, per tre giorni fece negare l'udienza all'agente vescovile, che dovette infine tornarsene sui suoi passi senza nulla avere ottenuto¹¹⁹.

Mentre il congresso di Vipiteno discuteva di omaggi e donativi, la vittoria francese sulle truppe bavaresi e imperiali a Zusmarshausen (17 maggio 1648) riportava il nemico alle frontiere. Sembrava intenzione dei comandi francesi penetrare nella contea per la via di Kitzbühel: in ogni caso il pericolo era immediato. Fu perciò convocato a Innsbruck, in tutta fretta, un congresso che stabilì la leva di un ottavo del contingente territoriale (1.000 uomini) e la riscossione di un termine straordinario di steora. In considerazione delle difficoltà generali e dei magri risultati degli ultimi prelievi, fu rispolverata l'ormai vecchia polemica sui contributi del clero atesino che – si ricorderà – erano stati disposti d'autorità dal governo tirolese sin dalla metà degli anni Trenta ma mai versati per l'intervento della Santa Sede e per l'atteggiamento piuttosto ambiguo del vescovo di Trento. Ora, stretto fra l'irruenza del governo tirolese, che per dare un segnale di buona volontà ai ceti aveva spedito un commissario esecutore ad Appiano, e la fermezza del suffraganeo di Bressanone, Perkhofer, che aveva minacciato il castigo divino e le più severe censure a chi osasse violare le immunità ecclesiastiche, Francesco Trentini dovette nuovamente richiamare l'attenzione del suo signore sul problema. Com'era lecito attendersi, non seguì alcuna risoluzione. Favorito dalla repentina conclusione della guerra e dal rientro dell'emergenza, il vescovo lasciò cadere il richiamo, mentre il problema della renitenza del clero si trascinò nei congressi e nelle diete futuri¹²⁰.

Così, nello stanco riprodursi di episodi fatalmente simili a se stessi, si consumò lo strano, ambiguo epilogo dello *Steuerstreit*:

¹¹⁹ AST, APV, LD 33, cc. 145-155, giugno 1648.

¹²⁰ Se ne ritrova traccia in occasione sia del congresso di Innsbruck del novembre 1648, sia del congresso di Vipiteno dell'agosto 1649; se ne riparlerà ancora nel maggio 1650: cfr. le relazioni di Francesco Trentini, AST, APV, AT XXI 3.1, cc. 58-62 (s.d., ma novembre 1648); AST, APV, AT XXI 2.2, cc. 76-77 (s.d., ma maggio 1650).

una battaglia ad esaurimento, priva di definizione, funzionale alle tensioni delle emergenze belliche e destinata a spegnersi con il ritorno alla pace e alla normalità. Nelle sorti del dibattito interno si riflette anche l'esito della vertenza in sede imperiale. La lotta dei vescovati, appoggiati dai principi elettori, contro lo strapotere asburgico ripiegò lentamente su se stessa nei tardi anni Quaranta, senza consegnare ai contendenti alcuna risposta chiara e definitiva (come del resto era accaduto in occasione del *Temporalienstreit* che, nella seconda metà del Cinquecento, aveva opposto l'arciduca Ferdinando al cardinale Ludovico Madruzzo). La citata risoluzione cesarea del 24 marzo 1646 fu l'ultimo pronunciamento asburgico intorno al conflitto fiscale tirolese: Ferdinando III, alle prese con le difficoltà degli ultimi anni di guerra, sembrò in seguito ignorare la questione. Un aiuto inaspettato gli giunse nel 1647 dai ceti imperiali, riuniti a Münster per perfezionare gli accordi di pace, i quali rigettarono la richiesta di trasferimento del dibattito di fronte al tribunale camerale di Spira: conformando in parte la loro opinione a quella di casa d'Austria, gli stati dell'impero sottolineavano la peculiarità del vincolo fiscale tra vescovati e contea tirolese, sancito dalla dieta del 1548, in conseguenza del quale era ammissibile declassare l'intera questione a problema interno della costituzione austriaca e riservarlo alla competenza del *Reichshofrat*. Ma anche questa presa di posizione, come tutte le precedenti, rimase priva di effetti pratici.

La pace di Westfalia non portò, in effetti, alcuna soluzione specifica alla vertenza. Ebbe tuttavia – quando si considerino i fatti in prospettiva – un rilevante impatto indiretto: dalla grande macina degli accordi di pace, che scompaginarono gli equilibri dell'impero e dell'Europa, selezionando le eredità del passato e ponendo stati e governi di fronte a prospettive completamente nuove, lo *Steuerstreit* trentino-tirolese uscì come materiale di scarto¹²¹. Certo, la questione fu inserita dai principi dell'impero

¹²¹ Della pace di Westfalia si occupa la maggior parte degli studi relativi alla guerra dei Trent'anni, citati *supra*, cap. IV. Più specificamente, sulla pace e le sue implicazioni, si vedano l'ampia rassegna bibliografica curata da H. DUCHHARDT - E. ORTLIEB - M. SCHNETTGER (edd), *Bibliographie zum Westfälischen Frieden*, e la raccolta di materiali pubblicata da H. DUCHHARDT -

nell'agenda dei colloqui esecutivi, mentre il plenipotenziario francese assumeva, in funzione anti-asburgica, una generica difesa dei piccoli ceti imperiali, tra i quali i vescovati di Trento, Bressanone e Bamberga. Ma, fatti salvi alcuni casuali ritorni di fiamma nel corso degli anni Cinquanta, nessuno ebbe più interesse a risollevarne una polemica ormai sopita: un declino improvviso quanto definitivo, sul significato del quale sarà bene soffermarsi.

E. ORTLIEB (edd), *Der Westfälische Friede*. Sulla politica asburgica durante le trattative cfr. K. RUPPERT, *Die kaiserliche Politik*. Il punto sulla situazione degli studi e sulle interpretazioni della pace di Westfalia come crocevia della storia dell'impero e del continente europeo è stato tracciato nella settimana di studio su «Nuovo ordine e antico regime dopo la Pace di Westfalia», organizzata a Trento dall'Istituto storico italo-germanico in Trento nel settembre 1998, a cura di H. Schilling, P. Prodi e P. Schiera.

Epilogo

Come non fosse mai esistito, il conflitto fiscale che aveva mosso energie, intelligenze ed emozioni per tutto il periodo bellico, scomparve dal dibattito politico dopo la pace di Westfalia. Le avvisaglie dello smarrimento delle ragioni iniziali si erano fatte evidenti negli anni Quaranta, quando la polemica era deflagrata in mille piccoli screzi; nel decennio successivo si consumò pure il tramonto della vertenza in ambito imperiale.

I gravami di Trento, Bressanone e Bamberga – minacciata, quest'ultima, dalle mire asburgiche su alcuni distretti periferici – furono posti in discussione solo dopo la sottoscrizione dello strumento di pace: all'inizio del 1649, in particolare, sembrò possibile la riapertura della questione, nelle forme di un confronto bilaterale davanti alla dieta esecutiva radunata a Norimberga¹; ma di fronte all'incalzare di problemi ben più impellenti, e in presenza di residue difficoltà di confronto, ancora una volta non se ne fece nulla.

Dovettero passare quattro anni, prima che la vecchia controversia tra contea e vescovati tornasse, indirettamente, all'ordine del giorno: nel 1653, infatti, il collegio elettorale fece inserire nel capitolato di nomina di Ferdinando IV a re dei Romani l'impegno a risolvere i conflitti con i piccoli ceti imperiali in conformità alla costituzione del *Reich*. Ma nemmeno allora vi furono il tempo e la volontà di dare attuazione pratica al dettato: Ferdinando IV morì nel 1654, prima di accedere al trono imperiale, e i suoi impegni furono rinviati al capitolato elettorale del suo successore. Nel 1657, pertanto, in toni ancora più formali, gli elettori impegnarono il futuro imperatore, Leopoldo, a sottoporre il caso dei vescovi di Trento, Bressanone

¹ A. OSCHMANN, *Der Nürnberger Exekutionstag*.

e Bamberg al giudizio imparziale del tribunale camerale². Fu questa, senza dubbio, una vittoria per le ragioni vescovili, quantunque mutilata dal fatto che il processo di fronte al *Reichskammergericht* non si tenne né allora né mai. Un'affermazione di massima era tuttavia sufficiente a salvaguardare il tornaconto dei governi episcopali, anche perché nessuna delle parti in causa aveva più alcun interesse a riaprire una questione ormai di fatto sepolta. Nel 1657 la guerra era definitivamente alle spalle, e con la guerra anche la disperata necessità di denaro che negli scontri dei decenni precedenti aveva giocato un ruolo decisivo. Di tutti i protagonisti della stagione dello *Steuerstreit*, inoltre, solo Carlo Emanuele Madruzzo era ancora in vita, febbrilmente impegnato nel tentativo di regolare l'eredità di famiglia dopo la scomparsa dell'ultima discendente. Erano invece usciti di scena sia l'arciduchessa Claudia, sia Wilhelm Bienner, la cui esecuzione, nel 1651, aveva sancito un profondo cambio di rotta nella politica tirolese. Ferdinando Carlo, da parte sua, si era mostrato poco idoneo, per personalità, a sostenere lunghe battaglie di principio. I successori di Wilhelm von Welsperg al soglio episcopale di Bressanone avevano ridotto progressivamente l'ostilità verso la contea, mostrandosi soddisfatti della tacita e informale composizione che si era andata profilando sin dai tardi anni Quaranta. Sullo scacchiere internazionale, la morte di Massimiliano di Baviera e il nuovo assetto dell'impero e dei territori asburgici dopo Westfalia avevano reso meno urgente la resa dei conti tra le due grandi potenze cattoliche.

Quelli che erano stati i contenuti polemici dello *Steuerstreit* si trasformarono così in puro quesito giuridico, avulso da ogni reale conflittualità e destinato ad essere superato da altre e più attuali problematiche. Gli Asburgo, impegnati nella ristrutturazione del proprio sistema di potere dopo gli esiti del lungo conflitto europeo, non avrebbero tratto alcun vantaggio dal riesumare una polemica insidiosa e priva di necessità pratica³; d'altronde,

² J. EGGER, *Geschichte Tirols*, pp. 411-412; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 169-170.

³ R.J.W. EVANS, *Felix Austria*, pp. 161-205; W. PRESS, *Kriege und Krisen*, pp. 342-351; J. BÉRENGER, *Histoire de l'empire*, pp. 319-333.

le strategie della corte di Vienna collidevano apertamente, in questa congiuntura, con gli interessi specifici della linea tirolese, impedendo percorsi comuni. I vescovati, per parte loro, mostrarono di accontentarsi dello *status quo* e si guardarono bene dal risollevarne la questione. Così, la dieta imperiale di Ratisbona del 1653 ebbe un decorso complessivamente privo di asperità: principale preoccupazione di Carlo Emanuele Madruzzo, rappresentato in dieta dal fiduciario di Bamberga, fu la soluzione della sua vertenza con i signori di Gresta per il possesso dei Quattro Vicariati⁴. Parimenti, in un'istruzione rilasciata nel 1656 all'agente trentino Giacomo Gentili, inviato in corte cesarea, brilla per la sua assenza, tra una lunga serie di problemi aperti, proprio il tema fiscale che aveva infervorato gli animi sino a pochi anni prima⁵.

Si potrebbe immaginare che almeno in ambito locale permanesse una qualche aspirazione a definire i punti controversi, che in fondo erano tali già diverso tempo prima dell'avvio del conflitto fiscale vero e proprio. Ma così non fu. Il dibattito dietale confermò gli indirizzi già tracciati sul finire degli anni Quaranta: da una parte, trattative fiscali asettiche e devitalizzate; dall'altra, estemporanei sfoghi polemici, per lo più di natura formale. Altre priorità avevano sostituito i temi dello *Steuerstreit*, come ben dimostra la transazione bilaterale trentino-tirolese del 1662, un documento di alto valore costituzionale nonostante il suo limitato effetto sul concreto piano politico⁶. Favorito da una congiuntura particolarmente propizia (era allora principe vescovo di Trento Sigismondo Francesco, secondogenito di Leopoldo e Claudia e fratello di Ferdinando Carlo), il trattato nacque con l'ambizioso intento di regolare, una volta per tutte, la somma dei conflitti giurisdizionali e amministrativi tra la contea e il vescovato, tanto in ambito temporale, quanto in

⁴ BCT, SM 809, 16 ottobre 1653.

⁵ *Istruzione per il Reverendo Don Giacomo Gentili, agente spedito alla Corte Cesarea*, BCT, SM 2913, cc. 457-463.

⁶ AST, APV, AT XX, 1662. Cfr. anche J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 269-272; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 215-222; S. VARESCHI, *Tra «status» imperiale e quadro territoriale*, pp. 256-258.

ambito spirituale. Diviso in tre sezioni, e in sessantuno punti, il documento fu sottoscritto dai due arciduchi e posto in esecuzione il 14 ottobre 1662. Ebbene, in esso – accanto alla rigorosa definizione degli obblighi del capitano di Trento, delle reciproche competenze in materia di investiture, delle responsabilità in materia militare e di difesa, e a fianco di una moltitudine di altri gravami di minore entità – solo un passaggio, fra le righe, affronta un aspetto relativo ai rapporti contributivi, e nemmeno il più importante: vi si stabilisce, rispondendo nella fattispecie più a preoccupazioni di carattere giurisdizionale e formale che non fiscale in senso stretto, che solo commissari vescovili possano introdurre imposte nel principato ecclesiastico (secondo la formula, già utilizzata dal capitolo nel 1571, in pieno conflitto sulle temporalità, secondo cui non è lecito «falcem mittere in alienam messem»).

Tutto questo non può non indurre a qualche riflessione sul senso complessivo di una fase come quella dello *Steuerstreit*, una controversia alla quale i protagonisti certamente ascrissero significati rilevanti, salvo vederla poi dissolversi in una bolla di sapone. Il conflitto non fu infatti l'incubatrice di alcuna trasformazione, né del sistema fiscale territoriale, né dei rapporti di diritto; non fu un momento di maturazione, né una salutare crisi di crescita; non aprì nuove prospettive né alla statualità tirolese né, se non indirettamente, a quella vescovile. Rappresentò, piuttosto, lo sfogo di un accumulo di problemi, il prodotto dei difetti costitutivi del sistema fiscale: la conclusione di un processo antecedente, in sostanza, e non il punto di partenza di un possibile sviluppo successivo. Considerato in questi termini, lo *Steuerstreit* costituisce un punto d'osservazione fondamentale per lo storico, il quale, in un arco di tempo relativamente circoscritto e ampiamente documentato, trova riassunti ed espliciti i temi di oltre un secolo di storia comune, nonché i contenuti specifici di una congiuntura per molti aspetti peculiare come quella della guerra dei Trent'anni.

È proprio in relazione a questa congiuntura che anche il conflitto fiscale assume valore e significati propri. Esso restituisce l'immagine di un sistema progettato prima di tutto per le esigenze della

finanza imperiale, introdotto da un imperatore – Massimiliano I – alle prese con onerosissime campagne militari, solidamente vincolato alle garanzie della costituzione imperiale e affidato, da allora, alla tutela ora dell'imperatore e del suo consiglio aulico, ora del collegio degli elettori, ora della dieta imperiale nel suo complesso. In questa cornice, l'onere e l'onore di governare il sistema toccò in eredità a una compagine territoriale – quella tirolese – in piena età evolutiva, impegnata nella costruzione della propria statualità: alla contea spettò il compito di applicare le clausole del nuovo sistema fiscale, prima fra tutte quella relativa alla cooptazione in esso dei vescovati territoriali. Tale passo era nella logica dei fatti e aveva le sue premesse in una prassi di contribuzioni comuni ormai consolidata, ma che rappresentasse un vantaggio per il destino statuale della contea è opinabile: infatti, proprio a causa della difficile coabitazione con gli stati ecclesiastici, l'apparato di prelievo tirolese dovette scontare forti limiti di penetrazione e di razionalizzazione. La capacità impositiva tirolese fu contrastata con facilità dalla renitenza di intere comunità di valle, di parte dell'aristocrazia territoriale, occasionalmente anche del clero, dell'intero distretto ai Confini Italiani; le previsioni di entrata non furono mai rispettate: fattore, questo, che contribuì non poco a una certa debolezza finanziaria della camera e che costrinse il principe a rinunciare al decisionismo e a scendere spesso a patti con le controparti.

Parlare di 'impero', di 'contea' e di 'vescovati' da un punto di vista esclusivamente istituzionale, come puri enti di diritto pubblico, non esaurisce tuttavia il discorso. In una prospettiva ancora patrimoniale dello stato, la lunga storia della fiscalità comune aveva accompagnato le trame di potere degli Asburgo e anche, nel loro piccolo, dei Madruzzo. Molto spesso, nelle vicende considerate, le esigenze della *Hauspolitik* asburgica sembrano fare aggio sulla correttezza dei rapporti giuridici; il quadro costituzionale diventa lo sfondo di un interminabile, benché confuso, progetto egemonico, che non mira tanto alla soppressione o alla 'mediatizzazione' dei principati vescovili, quanto all'infiltrazione nei gangli vitali della loro statualità: una penetrazione perseguita attraverso l'occupazione dei seggi capitolari o della cattedra episcopale, la cooptazione clientelare

delle aristocrazie, le ingerenze giurisdizionali a protezione delle comunità urbane e rurali e, finalmente, attraverso il tentativo di appropriarsi dei diritti di prelievo sui sudditi vescovili. Sul l'altro versante si colloca un vescovato di Trento strettamente identificato con le sorti di un'unica famiglia, che nel servizio alla Chiesa e all'impero e nel radicamento in un piccolo ma pur sempre solido territorio aveva costruito la propria fortuna; nonostante i legami di fedeltà, i vescovi Madruzzo seppero sempre contrapporre alle ingerenze della casa d'Austria una propria autonomia, che trovò ampi spazi di realizzazione proprio in ambito fiscale: ogni offensiva contro il principato ecclesiastico e le sue prerogative nel settore dei tributi si rovesciò in un repentino e irreversibile peggioramento dell'armonia coltivata nei sogni di Massimiliano I, mentre al riparo delle lunghe frontiere tra contea e vescovato allignarono sempre esenzioni e renitenza.

Il sostanziale successo delle resistenze dei vescovi non va in alcun modo inteso come il risultato di una concorrenza con la contea del Tirolo sul piano della territorializzazione e della statalizzazione: mai i principi di Trento (e men che meno di Bressanone) perseguirono consapevolmente la costruzione di un assetto statale 'moderno'. L'autorità vescovile ricercava la propria affermazione lungo percorsi del tutto diversi rispetto alla costruzione di un *Land*, del quale i principati non guadagnarono mai alcuna caratteristica. Il possesso di un principato ecclesiastico rappresentava piuttosto la fonte di una più ampia autorità (da spendere sui terreni preferenziali della diplomazia internazionale ed ecclesiastica), la sede di interessi e di rapporti clientelari, l'origine di non trascurabili entrate. Tutto questo comportava, naturalmente, la difesa delle prerogative fondamentali dell'autorità vescovile (della 'sovranità', se si vuole), ma non richiedeva l'evoluzione dell'apparato statale: sul piano fiscale, ciò significò la rinuncia all'imposizione straordinaria, il suo trasferimento alla contea (con vantaggi e oneri), la concessione di una certa autonomia contributiva alle singole componenti del vescovato.

Il fatto che l'epoca di Carlo Emanuele Madruzzo si distingua, per qualche aspetto, rispetto a questo modello, ci consegna

una prima chiave di accesso al significato dello *Steuerstreit*. Il governo dell'ultimo Madruzzo resta ancora da decifrare, anche a causa di un'insidiosa tradizione cronachistica, ma certamente non fu scevro da tentazioni dirigistiche. Forse maldestro, in alcuni frangenti, ma tutt'altro che passivo, Carlo Emanuele tentò di dare una base diversa al suo potere, rispetto all'eredità dei predecessori, scommettendo sulla dignità e sugli onori di un principe territoriale. Ma gli ostacoli si dimostrarono presto insormontabili e il tentativo si consumò in una serie infinita di battaglie irrisolte: costretto entro le maglie di un sistema mutevole e viscoso, il vescovo scelse un percorso tortuoso, puntando in un primo momento contro le autonomie interne, sfidando quindi il sistema di potere tirolese e asburgico e smarrendosi infine in un coacervo di vertenze e rivendicazioni privo di sbocchi. Sarebbe però riduttivo riassumere l'epoca di Carlo Emanuele sotto il segno di un attivismo fine a se stesso o del puro e semplice fallimento: certo, considerando le cose dal punto di vista degli obiettivi immediati del vescovo, è difficile sfuggire all'impressione di insuccesso su tutti i fronti; ma in prospettiva la valutazione si fa più articolata: sul piano dei rapporti esterni, la battaglia di Madruzzo e dei colleghi di Bressanone per l'autonomia fiscale evitò ai vescovati una più profonda assimilazione nel sistema contributivo tirolese; sul piano delle relazioni interne con i corpi e i sudditi vescovili, il tormentato governo di Carlo Emanuele preparò e rese possibili quegli sviluppi costituzionali che si sarebbero manifestati solo nel secondo Seicento. I tentativi del vescovo di ridurre l'area del privilegio, per esempio applicando il prelievo anche alle giurisdizioni renitenti (quelle che i suoi predecessori avevano sempre protetto), andarono incontro alla sconfitta e consegnarono in cambio al Madruzzo la cattiva fama che lo ha accompagnato sino ad oggi; ma non causarono la debilitazione complessiva della compagine vescovile, permettendo anzi ai corpi di catalizzare energie e prospettive inedite: il capitolo rafforzò la propria posizione, ottenendo nuove prerogative sul governo della diocesi e del principato; la città mantenne inalterati i propri privilegi e uscì dal periodo madruzziano come principale polo dell'autonomia e fucina di un nuovo ceto dirigente; le comunità di valle, a loro volta, rimasero capaci di evitare qualsiasi reale cooptazione in un potere statale.

Le «ruine della Chiesa» che dominavano il panorama politico trentino a metà Seicento non nascevano da immobilismo, disinteresse o cattiva amministrazione; rappresentavano, piuttosto, i detriti di un progetto fallito: nel movimentismo senza prospettive di Carlo Emanuele si trovano le premesse della nuova costituzione del principato, quel «corpo a tre teste» che, dopo le incertezze degli anni Sessanta, avrebbe saputo rinnovare le sorti di uno stato orfano della sua 'dinastia'⁷.

Da un punto di vista tutto interno al principato vescovile di Trento, l'epoca del conflitto fiscale, pur non producendo alcunché di visibile e misurabile, nasconde dunque fondamentali germi di sviluppo. Sarebbe difficile sostenere lo stesso considerando lo *Steuerstreit* nell'ottica dei rapporti di potere in area trentino-tirolese. Il conflitto rispecchia il profilo complessivo di un'epoca e di una regione: da una parte una componente forte, la signoria del Tirolo, tesa all'accentramento della vita politica intorno ai propri uffici; dall'altra, una congerie di forze intrinsecamente legate (sia pur a titolo diverso) a una prospettiva pluralistica di gestione del potere: vescovati, ceti, grande nobiltà, istituzioni ecclesiastiche, città, giurisdizioni. Nel complesso, una complicata intersezione di poteri diversi, il cui baricentro si spostò sempre in base alle congiunture politiche, garantendo un equilibrio di fondo ma ritardando i processi di trasformazione e, a volte, bloccandoli del tutto (il che accadde, pari pari, anche durante le veementi polemiche degli anni Trenta e Quaranta). Ciò non significa che la storia fiscale del territorio sia una storia statica: essa conobbe, anzi, diversi sviluppi nel corso di un secolo e mezzo. Semplicemente, non si trattò, nella maggior parte dei casi, degli sviluppi immaginati e perseguiti dai promotori: il *Landlibell* aveva sancito la parziale cooptazione dei vescovati nel sistema fiscale tirolese, ma si trasformò poi in un potente strumento di conservazione; l'introduzione dell'imposta ordinaria aveva dato nuova linfa alle finanze del principe, sollevando però una serie di difficoltà non solo pericolose per l'unità del

⁷ Entrambe le citazioni sono tratte da C. DONATI, *Contributo*, pp. 654, 667: in tale saggio – e in M. MERIGGI, *L'ascesa della città*, e, dello stesso autore, *Il Principato vescovile* – un discorso d'insieme sugli sviluppi costituzionali del principato vescovile di Trento fra secondo Seicento e primo Settecento.

territorio e per la conservazione dei vincoli interni, ma anche piuttosto onerose sul piano economico⁸. Dietro questa ripetuta eterogenesi dei fini è semplice individuare il pesante vincolo delle condizioni politiche e costituzionali, capaci di imbrigliare e di alterare qualsiasi progettualità e, a maggior ragione, di trascinare fino alla contraddittorietà una polemica accidentale e priva di scopi coerenti come quella che diede origine allo *Steuerstreit*: un conflitto senza esiti fra due diverse visioni dei rapporti di potere, nato dall'incontro infelice di opposte inquietudini, sfociato nella reciproca intimidazione e trasformatosi infine in incomunicabilità. Con queste premesse, non sorprende l'improvvisa dissoluzione del contrasto per semplice esaurimento dei contendenti, alle prese con nuove e più attuali polemiche; né sorprende che un episodio di tale virulenza e visibilità non abbia lasciato, di fatto, alcuna reale ed effettiva eredità.

Se lo *Steuerstreit* lasciò un retaggio, si trattò di un retaggio indiretto, benché non marginale. Prima di occuparsene, è necessario riesaminare l'interpretazione tradizionale, che aveva compreso e giustificato l'episodio nel quadro dei consueti attriti giurisdizionali, derubricandolo con un certo automatismo a cosciente attacco tirolese alla sovranità e all'immediatezza imperiale dei vescovi. L'ipotesi è seducente, qualora si consideri il conflitto fiscale nel solo contesto della guerra dei Trent'anni, del presunto assolutismo asburgico e della pretesa apatia del governo vescovile; ma esce ridimensionata quando si valuti il medesimo conflitto come conseguenza ed espressione della lunga storia fiscale comune e delle sue contraddizioni. La percezione dell'evento, allora, si rovescia: non più attacco giurisdizionale a tutto campo, mascherato sotto le finte spoglie di una polemica fiscale, ma, al contrario, contrapposizione di natura fiscale ben presto falsata e alterata dalla sovrapposizione di contenuti giuridici,

⁸ Sarebbe interessante, a questo proposito, valutare i costi delle innumerevoli missioni di funzionari tirolesi nei capoluoghi vescovili, o delle inutili operazioni d'estimo ai Confini Italiani, o delle vertenze fiscali in corte cesarea, e paragonarli al gettito delle imposte applicate al vescovato trentino e alle altre giurisdizioni meridionali, sulla falsariga dell'indagine compiuta da F. BOSBACH, *Die Kosten des Westfälischen Friedenskongresses*, a proposito dei costi delle trattative di Westfalia.

di screzi procedurali e di aggressioni terminologiche. Peraltro, insistere sulla consapevole volontà asburgica di ridurre i vescovati a ceti territoriali significa trascurare l'ormai concorde interpretazione dell'organismo imperiale come spazio di pluralismo e di conservatorismo istituzionale, legato alla forza del privilegio e alla necessità del consenso e per questo poco soggetto alle manipolazioni del potente di turno: agli attori forti non mancavano – come si è visto – gli strumenti per esercitare e ampliare il proprio potere, ma non a scapito dei fondamenti costitutivi del *Reich* (quanto poco la realtà si prestasse a modifiche e rielaborazioni è dimostrato dallo stesso *Steuerstreit*, che ci consegna, in fondo, il contemporaneo fallimento di due tentativi di centralizzazione: quello del vescovo di Trento rispetto alle comunità urbane e rurali e quello del conte del Tirolo rispetto ai vescovati). E infine, a parte le condizioni estrinseche, di natura giuridica e politica, è necessario riflettere sulla probabile esistenza di vincoli interiori, legati a una sorta di 'mentalità politica', negli uomini che vissero la lunga vicenda del conflitto fiscale: non si coglierà, infatti, la reale portata di quest'ultimo, né delle vicende precedenti, sinché non si sarà trovata una risposta al problema 'se' imperatore, principi e vescovi intendessero effettivamente rivoluzionare il dato costituzionale cancellando istituzioni, diminuendo autorità, sconvolgendo rapporti di potere. L'indubbia aggressività tirolese durante lo *Steuerstreit* – dovuta a fattori come la debolezza dello stato, la conoscenza incerta delle relazioni di diritto con i vescovati, una coscienza fortissima del possesso di alcuni diritti d'imposta, il timore (ricorrente nelle lettere dell'arciduchessa Claudia) di discreditarne l'onore di casa d'Austria – non autorizza a presupporre intenzioni sovversive di un intero ordine sociale, politico e giuridico e ad incatenare i fatti a un orizzonte mentale in realtà poco credibile.

La vertenza sulle steore non va pertanto intesa come un episodio isolato nella grande, ma vaga cornice delle ambizioni tirolesi e asburgiche, bensì come espressione estrema di uno sviluppo storico coerente e ininterrotto: quello della fiscalità territoriale trentino-tirolese. Ed è in questa prospettiva, in questa continuità che si rivela l'autentico retaggio dello *Steuerstreit*: un passaggio che produsse un immobilismo premiato dal difetto di risultati

concreti e che impressero un'indelebile impronta di conservatorismo sulla politica fiscale del territorio per almeno un altro mezzo secolo. La visibilità della controversia non deve celare alcuni dati di fatto eloquenti. Durante la fase più critica della guerra i vescovati mantennero la capacità di gestire autonomamente la loro partecipazione alla fiscalità comune: nel trentennio 1620-1650, durante il quale la pressione fiscale raggiunse il suo apice, il gettito dei quartieri meridionali rimase largamente deficitario, non soltanto in confronto alle prestazioni delle altre aree del territorio, ma anche in confronto con le percentuali dei decenni precedenti⁹. Contestualmente, fallì il tentativo tirolese di inserire più stabilmente i vescovati nella macchina contributiva territoriale: fossero o meno 'assolutistiche' le propensioni dell'arciduchessa Claudia, di Ferdinando Carlo o del cancelliere Bienner, il complesso delle loro iniziative rimase provvisorio, legato alle esigenze del momento e privo di intenti pianificatori (come accadde, peraltro, alla maggior parte delle politiche fiscali poste in essere dagli stati nel tardo medioevo e nella prima età moderna)¹⁰. Al termine della guerra le prospettive non erano migliori. La compagine non poteva certo vantare una maggior coesione contributiva: i ceti e gli altri soggetti istituzionali avevano conservato notevoli poteri di controllo e furono in grado di ritardare e limitare lo sviluppo delle tecniche impositive e l'intensificazione del prelievo. Visto da Trento, l'assolutismo asburgico doveva apparire ancora molto sfumato, il 'farsi stato dell'impero' un fenomeno a livello embrionale: fallirono inesorabilmente, negli anni Cinquanta, i tentativi di revisione della *Landsteuer* e di perequazione delle quote fra ceti inferiori e superiori; non diedero alcun frutto, più tardi, i ripetuti proclami dell'imperatore Leopoldo per la ripresa delle operazioni d'estimo; nulla ottenne la commissione bilaterale insediata nel

⁹ I due quartieri meridionali versarono, con tempi sensibilmente superiori a quelli dei quartieri del Tirolo tedesco, il consueto 12-13% del totale rispetto alla steora ordinaria e un ancor più deludente 10-12% sulle imposte straordinarie di guerra (TLA, LSA, RB 1620-1650).

¹⁰ Questa la chiave di lettura proposta da A. MOLHO, *Lo stato e la finanza pubblica*, pp. 233-235, per le politiche fiscali degli stati italiani del Rinascimento, applicabile a mio parere anche ai territori dell'impero, almeno fino a Seicento avanzato.

1652 per ridiscutere il problema della renitenza delle giurisdizioni vescovili; non portarono i risultati sperati nemmeno i trattati stipulati con le due principali casate renitenti del Tirolo italiano, gli Arco e i Lodron; e per oltre un cinquantennio il prelievo rimase confinato alla sola imposta ordinaria, integrata di tanto in tanto, per le esigenze delle guerre turche, dalle ormai consuete e improduttive imposte su capitali e interessi¹¹. Bisognerà attendere il 1704 per assistere alla prima, timida apparizione di una nuova imposta di consumo, quell'accisa sul sale già da tempo usuale in numerosi sistemi di prelievo: il che non significa, comunque, che fosse alle porte un vero sviluppo della fiscalità tirolese in senso cameralista¹².

In questo panorama, la posizione dei principati vescovili non conobbe sostanziali modificazioni. Soltanto a fine secolo, tra 1691 e 1693, due trattati bilaterali fra la contea e gli stati ecclesiastici diedero risposta ad uno fra i tanti punti controversi, quello relativo ai contributi per il mantenimento della corte. Nel 1691, Bressanone accettò di concorrere alle imposte straordinarie a beneficio della camera tirolese nella misura del 6% del totale; due anni più tardi, anche Trento si allineava, promettendo una partecipazione pari al 7%¹³. La formula ricorda, nemmeno tanto vagamente, la 'sentenza Compagnazzi' che due secoli prima, nel 1510, aveva posto termine alla polemica sulle contribuzioni della nobiltà rurale: in questo caso, il sistema fiscale guadagnava – almeno sulla carta – la certezza del concorso dei territori vescovili ad un settore importante del prelievo; Trento e Bressanone salvaguardavano lo *ius collectandi* e ottenevano di contribuire forfettariamente per via di quota fissa: quota largamente inferiore, peraltro, rispetto al numero di fanti steorali a loro carico nel contingente generale.

¹¹ W. KÖFLER, *Land Landschaft Landtag*, pp. 217-224.

¹² Per un confronto con l'evoluzione delle dottrine fiscali e delle tecniche di prelievo nei territori dell'impero si vedano P. SCHIERA, *Dall'Arte di Governo*; A. SCHWENNICKE, «*Ohne Steuer kein Staat*», pp. 183 ss. Sulle fiscalità territoriali austriache nella seconda metà del Seicento cfr. J. BÉRENGER, *Finances et absolutisme autrichien*; dello stesso autore, *Resistenza dei ceti*; J.R. WOLF, «*zu Einführung*»; M. STÜRMER, *Hungriger Fiskus*.

¹³ T. SARTORI-MONTECROCE, *Landschaftliches Steuerwesen*, p. 262.

Tirando le somme, la polemica fiscale degli anni Trenta e Quaranta, lungi dal promuovere lo sviluppo della fiscalità tirolese, la condannò ad almeno mezzo secolo di stagnazione. A dispetto degli orientamenti innovatori di un arciduca Leopoldo, gli anni della reggenza e del governo di Ferdinando Carlo scontarono piuttosto un regresso, un ritorno allo spirito originario del sistema. Guardando alle vicende in un'ottica di medio periodo, è indubbio che per tutto il Seicento il *Landlibell* del 1511 dettò ancora gli indirizzi di politica fiscale, indicò le linee di fondo del prelievo, fornì un retroterra 'ideologico' ai ceti e ai vescovati: il documento rimase in grado di garantire i tradizionali meccanismi di ripartizione e di prelievo, di tutelare in piena età 'assolutista' una costituzione paritetica e partecipativa di impianto cinquecentesco, di favorire il conservatorismo delle componenti deboli a scapito dell'iniziativa dei governi. Non stupisce dunque che per almeno due secoli il libello del paese rimanesse il «principale scudo» non soltanto dei consoli trentini – cui si deve la definizione – ma anche dei vescovi e, in diverse occasioni, degli stessi ceti territoriali¹⁴.

Soltanto nella seconda metà del Settecento ci si imbatteva, anche in ambienti trentini, in giudizi politici negativi sul patto del 1511. Il più celebre va ascritto al vescovo Francesco Felice Alberti, autore di una storia del principato nella quale il *Landlibell* viene definito senza troppi complimenti «infausto seminario di guai ai vescovi successivi»¹⁵. L'opinione è storiograficamente assai discutibile, come si è avuto modo di osservare: è più verosimile, semmai, che considerazioni di questo tenore aleggiassero nella mente dei conti del Tirolo già diversi decenni prima, mentre i

¹⁴ La formula si trova nella relazione al magistrato consolare degli osservatori trentini alla dieta del 1597, Pietro Alessandrini e Filippo Lasino (BCT, AC 983, 23 marzo 1597): «quanto al primo capo – riferivano i due delegati – se siamo uniti et conferiti con li imbasciatori del Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale Principe et Padrone nostro, allegandoli et raccordandoli per principal scudo nostro il libello del 1511».

¹⁵ L'opera rimase manoscritta sino al 1860, quando l'editore Monauni di Trento la pubblicò per cura di Tommaso Gar con il titolo *Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540*; la definizione citata si trova a p. 419.

predecessori di Alberti si aggrappavano al libello per difendere le proprie prerogative. Non è tuttavia sorprendente che a due secoli e mezzo dalla sua promulgazione, il documento non rivestisse più lo stesso significato che aveva agli occhi dei sottoscrittori e degli immediati successori: interessante è comprendere cosa fosse cambiato, nel frattempo, per capovolgere una lunga tradizione di opinioni positive.

La sintonia del *Landlibell* con l'assetto del territorio rende infatti il documento una sicura cartina di tornasole delle relazioni di potere e della loro percezione nel corso del tempo: osservarne la fortuna, prima nel giudizio politico, quindi nel dibattito storiografico, consente di sondare quale concetto abbia lasciato di sé la lunga storia fiscale comune una volta esauritesi le condizioni originarie.

Alberti, autorevole esponente del patriziato cittadino di Trento alle prese, in qualità di principe vescovo, con l'offensiva riformista dell'Austria teresiana, aveva maturato, dell'autonomia del principato e dei suoi rapporti con il *Gesamtstaat*, un'idea ben diversa rispetto a quella che ne poteva avere un Georg Neideck, il vescovo firmatario del *Landlibell*¹⁶. Intimo collaboratore dell'imperatore, a questo titolo innalzato alla dignità vescovile, Neideck era legittimamente convinto che il vantaggio della sua chiesa coincidesse con la chiara definizione e formalizzazione di un rapporto – quello con la contea del Tirolo – che stava già nei fatti e nell'esperienza quotidiana del suo governo. La sensibilità politica di un fiduciario cinquecentesco della casa d'Asburgo, immerso nell'archetipo del rapporto clientelare (ma non incapace, entro questo orizzonte, di pensare soluzioni), non poteva certo coincidere con quella del vescovo settecentesco, conscio del peso dei vincoli istituzionali e impegnato a definire uno statuto di autonomia per il suo principato. La viva e cogente necessità di ridefinire il suo ruolo alla luce della nuova dottrina dello stato e delle concrete misure politiche e amministrative

¹⁶ La figura di Francesco Felice Alberti è ben tratteggiata in C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, in particolare pp. 211-263; un profilo del vescovo Neideck, nei suoi rapporti con la casa d'Austria e l'imperatore Massimiliano, in F. HAUSMANN, *Georg von Neudegg*.

del governo austriaco induce il vescovo Alberti a rileggere il passato attraverso nuove categorie, facendo uso di una prospettiva politicamente degna di attenzione, ma storiograficamente condizionata, nella quale il senso delle scelte del 1511 è trasferito in un'anacronistica antitesi tra asservimento e libertà.

Tempo mezzo secolo e, con la fine delle illusioni autonomiste degli ultimi principi vescovi, si stempera anche la necessità di rileggere il passato alla luce delle esigenze politiche correnti. La soppressione del principato e il trasferimento del territorio alla provincia austriaca del Tirolo affidano al giudizio della storia la valutazione del *Landlibell*, della fiscalità sovraterritoriale e del senso complessivo della storia regionale degli ultimi secoli. Un giudizio però, quello della storia, tutt'altro che equanime: troppi conti in sospeso, troppi nodi irrisolti turbano, a sud e a nord del Brennero, qualunque tentativo di rilettura. Quasi automaticamente, alla riflessione paziente e sgombra di pregiudizi si sovrappongono le più urgenti esigenze della polemica autonomista, nazionalista, regionalista¹⁷. È giocoforza, in questo panorama, che la domanda di fondo rimanga ancora quella di Francesco Felice Alberti e che all'interrogativo imparziale su 'come' il libello abbia interagito con la storia del territorio, venga anteposto il problema tutto politico 'se' il documento, con altri simili (dalle 'compattate' alla 'notula di Spira'), abbia consentito o meno la formale sopravvivenza dell'organismo vescovile e giustifichi o invalidi, di conseguenza, le opinioni politiche del presente. Curiosamente, ma non troppo, il giudizio di un principe vescovo del Settecento, interessato in primo luogo alle sue prerogative temporali e alla sua fisionomia di uomo di governo, sarà fatto proprio un secolo più tardi dalla storiografia liberale ottocentesca, ostile al principio stesso del governo temporale della chiesa ma non meno sensibile al problema dell'autonomia trentina rispetto al Tirolo tedesco.

¹⁷ Alcuni aspetti della storiografia trentina dell'Ottocento e del Novecento sono indagati in M. GARBARI, *Storia e storiografia*, e in M. GARBARI - V. ADORNO - S. BENVENUTI, *La società di Studi Trentini*. Si vedano inoltre i contributi pubblicati nel numero monografico di «Geschichte und Region/Storia e Regione», 5 (1996), dedicato a «Nazionalismo e storiografia».

È un esponente di spicco dei circoli vescovili di fine Settecento, Francesco Vigilio Barbacovi, ad assumersi il compito di tracciare le linee portanti della lettura storica sul principato vescovile in età moderna e collegare, in questo modo, il dibattito politico settecentesco e il giudizio storiografico ottocentesco. Raffinato giurista, cancelliere vescovile al servizio dell'ultimo principe vescovo, Pietro Vigilio Thun, Barbacovi non ha difficoltà a decifrare, nelle sue *Memorie*, il codice dei rapporti tra principi vescovi e conti del Tirolo in età moderna¹⁸: facendo uso degli strumenti logici del diritto pubblico di area germanica, identifica senza difficoltà la condizione di indeterminatezza e di ambiguità che accompagna lo svolgersi della vicenda storica del principato, collocato in una posizione giuridica mediana, non precisamente definibile ma come tale chiaramente riconoscibile, almeno agli occhi del giurista. A partire da queste coordinate, allo storico diventa possibile dimostrare e rivendicare l'attribuzione ai principi vescovi, sino al 1803, di una serie di diritti maestatici che hanno espresso un'autentica sovranità: questo d'altra parte era lo scopo pratico della fatica di Barbacovi. Momenti riassuntivi dell'intera vicenda, ai suoi occhi, sono la promulgazione del *Landlibell* e il contrasto di metà Cinquecento tra il vescovo Ludovico Madruzzo e l'arciduca Ferdinando: un episodio, quest'ultimo, cui nelle *Memorie* si attribuisce un ruolo quasi 'costituzionale', sia pur in senso negativo, *a contrariis*, in quanto mostra come lo stato di incertezza giuridica concedesse spazio all'espressione complementare dei diritti di entrambe le parti; e al tempo stesso un significato politico, perché tutta politica sembra essere la rinuncia della casa d'Asburgo a trasferire il confronto sul petitorio, sul piano della reale proprietà dei diritti maestatici:

«la detta sentenza [pronunciata *in concilio Imperii* l'1 ottobre 1576] riguardò unicamente il giudizio possessorio avendo ordinato che intanto i Vescovi di Trento esser debbano mantenuti nel possesso e godimento del loro Principato. Essi rimasero in tale godimento e possesso fino ai nostri giorni; ma la questione della superiorità territoriale in quanto al petitorio rimase sempre indecisa, ed

¹⁸ Sul Barbacovi cfr. M.R. DI SIMONE, *Legislazione e riforme*; dello stessa autrice si vedano, *Diritto romano*, e *La costituzione trentina e l'Austria*. Inoltre C. FRANCOVICH, *Barbacovi, Francesco Vigilio*; A. CHEMELLI, *Introduzione*.

è incerto quale ne sarebbe stata la decisione se l'augustissima Casa d'Austria dimandata l'avesse»¹⁹.

Barbacovi, riconosciuti in una secolare ambiguità giuridica i termini propri della questione, ne trae conclusioni complessivamente 'ottimistiche' e favorevoli all'autonomia del principato. I suoi eredi, partendo dai medesimi presupposti, potranno, con egual ragione, dare invece un'immagine decisamente limitativa dei poteri dei vescovi in età moderna²⁰. Tale alternanza di visione rappresenta una costante nella storiografia trentina. L'approccio giuridico inaugurato dal Barbacovi costituisce paradigma per le successive storie regionali: i progressi, rispetto alla sua ricostruzione, consistono tutt'al più nell'assunzione e nell'analisi di documenti a valenza 'costituzionale' e nella presentazione più circostanziata di alcuni momenti 'ufficiali' (fatto, questo, che ha tuttavia contribuito a cristallizzare ulteriormente la questione intorno alle sue espressioni formalizzate)²¹. Il modello dell'indeterminatezza presuppone la possibilità di una duplice scelta interpretativa intorno alla questione 'se' il *Landlibell* e i documenti affini abbiano o meno conservato il principato vescovile nella sua essenza di stato. Esso giustifica pertanto le posizioni più diverse: quella 'pessimista' di Francesco Ambrosi che, avvalendosi per lo più di fonti vescovili del Settecento, finisce con l'enfatizzare i veri o presunti pregiudizi inflitti ai

¹⁹ F.V. BARBACOVÌ, *Memorie storiche*, pp. VI-VIII.

²⁰ Un significativo confronto può essere fatto, a questo proposito, fra il testo del Barbacovi e le osservazioni dell'ultimo tra i suoi commentatori (A. CHEMELLI, *Note di commento al testo*, pp. 58-61): pur approvando l'analisi giuridica delle condizioni del principato proposta dal Barbacovi, Chemelli non si sofferma sul pieno godimento, da parte dei vescovi, dei loro diritti sovrani, ma ritiene più utile ricordare che «i conti del Tirolo, contenti di una realtà concreta, garantita dalle convenzioni, non si curarono di vanità giuridiche che in fondo non compromettevano né disturbavano la loro politica di espansione».

²¹ Conseguenza, forse, di quel metodo storico risalente «alla scuola di stampo filologico dominante nell'area tedesca» e modellata «sul rigore documentativo e sulla precisazione analitica dell'oggetto» che tanta parte ebbe nel consolidare la «piccola scuola storica» attiva in Trentino secondo M. GARBARI, *Storia e storiografia*, pp. 207-208.

vescovi dai conti del Tirolo²². Ma anche quella più 'attendista' e ottimista di Antonio Zieger, la cui interpretazione applica il modello alla storia politica, oscillando continuamente tra i due estremi ma senza penetrare il senso della sostanziale immobilità della situazione nel corso dell'età moderna²³.

La summa novecentesca della tematica si ritrova nell'ampia dissertazione di Josef Kögl, la quale, benché nata con intenti pratici, si è trasformata, nella prima parte, in una compiuta trattazione della posizione istituzionale dei principati vescovili di Trento e Bressanone nei confronti del potere tirolese e imperiale lungo tutto il corso della loro storia. Come tale, essa rappresenta il perfetto compimento della produzione barbacoviana e il più alto risultato della tradizione storiografica che legge e interpreta le vicende del principato attraverso le categorie della scienza giuridica positiva²⁴. Nel commentare il periodo 1418-1567, detto della «sovranità confederata», e nell'introdurre il periodo 1567-1803, detto della «sovranità salvaguardata», Kögl ricorre a una lunga citazione del passo in cui Barbacovi definiva la

²² F. AMBROSI, *Commentari*, pp. 211, 297: Ambrosi accoglie acriticamente il commento dell'Alberti sul libello del 1511 e sottolinea, a proposito della transazione del 1662, che essa altro non ottenne «che confermare viemaggiormente la dipendenza del vescovo dal conte del Tirolo».

²³ A. ZIEGER, *Il contrasto*, in particolare pp. 45-47, e, dello stesso autore, *Storia della regione tridentina*, in particolare pp. 202-205. Le dispute fra vescovi e conti trovano ampio spazio in Zieger, ma sempre in un'ottica di equilibrio: il libello dell'11 rappresenta una «specie di puntualizzazione dei doveri del vescovato nei riguardi del governo di Innsbruck», ma con la sua promulgazione «si possono considerare chiuse le aspirazioni dei conti del Tirolo sulla zona»; lo scontro tra Ludovico Madruzzo e l'arciduca Ferdinando giunge «tanto in là da pretendere dal vescovo perfino una dichiarazione esplicita che riconoscesse in lui non soltanto l'avvocato, ma il signore del principato»: tuttavia, emessa la 'notula spirense', come già notava Barbacovi, «la causa fondamentale, nel suo petitorio, non venne più promossa dai conti tirolesi, i quali lasciarono i vescovi di Trento nel pieno esercizio di tutti i loro diritti sovrani».

²⁴ Scopo primario di Kögl era documentare storicamente l'appartenenza ai vescovi di Trento e di Bressanone di una 'sovranità', vale a dire di «diritti acquistati ... per diritto pubblico, fondati su convenzioni internazionali», che fossero come tali riconosciuti dalla costituzione italiana e sulla cui base «rimettere in piena efficienza determinati diritti del clero locale» (J. KÖGL, *La sovranità*, p. XIX).

posizione del principato dopo la 'notula spirese': i principati, pur accettando, a norma di diritto pubblico, una «imminutionem imperii» sui propri «diritti maiestatici esterni», non avrebbero perso la sovranità, garantita da altri diritti, in particolare da quelli «maiestatici interni»²⁵. Come per Barbacovi, anche per Kögl convivono, nella statica ambiguità costituzionale del principato, tanto il mantenimento formale della sovranità quanto la tangibile cooptazione nel sistema di potere tirolese e asburgico: intorno a questo nucleo concettuale si consolida uno schema ricostruttivo secondo cui tra Quattro e Cinquecento si sarebbe stabilita una sorta di confederazione tra vescovi e conti del Tirolo (imperatori), che avrebbe condotto il principato su una linea mediana di scarsa definizione giuridica; terminato il 'periodo di splendore' del principato, governato dai vescovi Bernardo Cles e Cristoforo Madruzzo, tutelato da Carlo V e Ferdinando I ed esaltato dalla celebrazione del concilio, le nuove diatribe con i conti del Tirolo (arciduchi d'Austria), costrette da ragioni contingenti ad esaurirsi su se stesse, non avrebbero portato significativi sviluppi, permettendo così una 'salvaguardia' della sovranità, proseguita anche di fronte agli attacchi del riformismo teresiano e giuseppino.

Nonostante non pochi difetti, l'opera di Kögl rappresenta a tutt'oggi il più elaborato tentativo di interpretazione complessiva della storia politico-costituzionale del principato²⁶. Dopo di lui, altre storie generali hanno, di nuovo, preferito sottolineare piuttosto le difficoltà e i limiti dell'esercizio del potere vescovile in età moderna, senza tuttavia emanciparsi dallo schema originale²⁷. Se si oltrepassa il Brennero, per considerare l'atteg-

²⁵ F.V. BARBACOVÌ, *Memorie storiche*, pp. 134-138, citato in J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 199-201.

²⁶ Relativamente al problema dei rapporti con il Tirolo devono molto alla ricostruzione di Kögl i più recenti A. COSTA, *I vescovi di Trento*; S. GIRARDI, *Storia del Tirolo*.

²⁷ È il caso, per esempio, del compendio di A. STELLA, *I principati di Trento e Bressanone*, in particolare pp. 539-549. Ancora una volta, le diverse visuali non producono problemi aperti; i «soprusi, abusi, arbitrii e sopraffazioni» dei dinasti tirolesi, ben lungi dal costituire specifici casi di storia politica e di svolta costituzionale, appaiono come espressione necessaria e prevedibile di

giamento della storiografia tirolese, ci si trova di fronte a un panorama solo in apparenza diverso. La ricchezza di informazioni proposta dalle grandi storie generali del Tirolo non è nemmeno lontanamente paragonabile all'essenzialità della tradizione trentina, così come la familiarità con le problematiche della storia costituzionale di matrice germanica, scarsamente praticata, per lungo tempo, sulle rive dell'Adige. Le premesse teoriche, tuttavia, non si discostano molto da quelle dell'armamentario dialettico trentino: semplicemente, nel valutare il percorso comune, le pubblicazioni tirolesi di impianto tradizionale privilegiano il secondo corno del dilemma, accreditando la politica espansionistica del signore territoriale e giustificandola in quanto espressione di un assolutismo visto in sede storica come fenomeno qualificante e fortemente positivo. Non è difficile scorgere, alle spalle della *Landesgeschichte* tirolese, la ricca tradizione della storia regionale di area germanica, attenta in primo luogo alle problematiche dell'identità territoriale e al processo di *Staatsbildung* realizzato intorno all'opera centralizzatrice del principe²⁸. Su queste basi, però, non si approda che a una versione tirolese del dualismo apparente già riscontrato nella produzione trentina: non interpretazioni divergenti, ma le due facce di una medesima medaglia, le due conseguenze possibili della medesima premessa, come spesso avviene laddove si

quella 'rapacità' tradizionalmente postulata dalla storiografia italiana, quasi come patrimonio genetico, nei conti del Tirolo. Poco importa che tale 'rapacità' sia vista, più modernamente, come espressione della politica assolutistica ed espansionista del signore territoriale: posta in questi termini, la situazione non stimola interrogativi e non muove a indagare sui motivi di simili episodi. Un più recente contributo (F. FANIZZA, *Limitazioni della sovranità*) ha il merito di estendere il proprio interesse al Seicento e di individuare alcuni settori specifici di interazione fra contee e vescovati, ma non si distacca dalla prospettiva tradizionale.

²⁸ Oltre ai classici J. EGGER, *Geschichte Tirols*, e O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, si veda R. GRANICHSTAEDTEN-CZERVA, *Die staatsrechtliche Stellung*. Sulla storia della storiografia tirolese, i suoi sviluppi e le sue correnti cfr. gli ampi saggi di C. HARTUNG VON HARTUNGEN, *Le ricerche di storia locale*, e di G. ALBERTONI, *Il Tirolo medievale*. Si vedano inoltre la scrupolosa elencazione della letteratura storica sul Tirolo curata da O. STOLZ, *Geschichte des Landes Tirol*, pp. 37-110; la ricostruzione dell'attività storiografica dell'università di Innsbruck prima del 1945 in G. OBERKOFER, *Die geschichtlichen Fächer*; la descrizione d'ambiente di H. KRAMER, *Über die Tiroler Geschichtsforschung*.

giustappongano una situazione *de iure* e una situazione *de facto*²⁹.

Una critica breve ma serrata a questa prospettiva storiografica (che, non va dimenticato, ha dato vita a una scuola solida e vivace) si deve allo storico tedesco Jürgen Bücking che, nei primi anni Settanta, muovendo da un orientamento hintziano, rivisitò la questione dei rapporti fra contea e vescovati³⁰. Il rifiuto del tradizionale etnocentrismo tirolese e un'interpretazione più moderna del problema dell'assolutismo e del suo rapporto con la riforma della Chiesa, portano Bücking ad approfondire la posizione del signore territoriale tirolese nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche del territorio. Nonostante la forte dipendenza dalla letteratura preesistente, lo storico di Tubinga giunge così a considerare i rapporti tra contea e principati non più come una semplice questione interna, in qualche modo legata ai destini del territorio, ma come manifestazione localizzata del più vasto problema delle relazioni tra Chiesa e stato, di quel «Ringen zwischen Staat und Kirche» proprio dell'area imperiale in età moderna. Di conseguenza, Bücking giudica l'evoluzione storica di tali rapporti attraverso una lente diversa da quella tradizionale: la volontà di potenza e di espansione degli arciduchi-conti del Tirolo fra Cinque e Seicento viene quanto mai sottolineata e amplificata, ma vi si può trovare anche una decisa affermazione delle buone ragioni dei vescovi. Bücking, il cui studio prende

²⁹ «Ancor oggi – scriveva I. Rogger nel 1979 – presso gli storici si incontrano valutazioni molto diverse di questi documenti, a seconda che essi vengano letti in prospettiva pratica, prevalentemente politica, come fanno solitamente gli storici tirolesi, oppure in prospettiva formale, giuridica e legale, come propendono a fare gli storici trentini» (I. ROGGER, *Struttura istituzionale*, p. 22).

³⁰ J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*. L'introduzione dedica alcune pagine alla necessità di superare «die Gefahr isolierter, d.h. ethnozentrischer Sehweise» e di ripensare una storiografia spesso asservita, attraverso una «ausschliessliche Behandlung der tirolischen Geschichte», a un «geographie- und geschichtsbedingten Ethnozentrismus des Landes». Bücking riprende peraltro le osservazioni di Otto Brunner a proposito dell'opera di Otto Stolz, dominata, a parere dello storico viennese, da un eccessivo localismo e centralismo del *Land* e dal conseguente rischio di trasformare la storia locale in etnografia storica.

le mosse dal 1565, non affronta direttamente il tema del *Landlibell*: nota tuttavia, introduttivamente, che il patto del 1511 rappresentò al tempo stesso il compimento delle 'compattate' e la base definitiva dei reciproci rapporti sino al termine dell'antico regime; segnala quindi, a proposito della concreta attuazione del trattato, come essa favorisse tanto la difesa formale dei diritti vescovili, quanto la concreta penetrazione dello stato asburgico nelle maglie dell'amministrazione trentina e brissinese³¹. Nulla di nuovo, dunque, rispetto alla già precisa coscienza dei rapporti di diritto e di fatto tra le parti.

L'impostazione di Bücking è stata recepita dalla più recente storiografia tirolese³²; minore attenzione ha ricevuto invece, per almeno due decenni, negli ambienti di studio trentini, che pure avrebbero avuto tutto l'interesse ad approfondirne i criteri metodologici. Non si può peraltro affermare che ciò abbia rappresentato l'occasione mancata per un effettivo rinnovamento delle premesse teoriche, giacché nemmeno Bücking supera quella percezione di ambiguo dualismo tra autonomia e interdipendenza, tra ragioni giuridiche e pretese politiche, già ben chiara ai primi storici locali. Sicché, anche il tema del *Landlibell*, come altri momenti di emergenza costituzionale – dalla 'notula spirense' al trattato del 1662 –, è rimasto legato al consueto modello interpretativo, senza essere sfiorato dal rinnovamento dei temi e dei metodi di ricerca che ha investito la modernistica trentina e sul Trentino negli ultimi decenni; un rinnovamento al quale non sono rimasti estranei interessi specifici della storia politica e costituzionale, con il solo limite di aver concentrato quasi esclusivamente la propria attenzione su alcuni periodi, sentiti come significativi momenti di svolta: da una parte il tardo medioevo e il Cinquecento, epoca di transizione impreziosita dalla 'rinascita' clesiana e dalla celebrazione del concilio; dall'altra, il secondo Settecento, teatro della sfida per l'autonomia e dell'incontro con il riformismo austriaco³³.

³¹ J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 17-18.

³² J. RIEDMANN, *Geschichte Tirols*; R. PALME, *Frühe Neuzeit*.

³³ Sul tardo medioevo e il Cinquecento, i titoli più significativi di storia politico-istituzionale, già ampiamente citati nel corso della trattazione, sono

Di questa focalizzazione, tuttora molto selettiva, ha fatto le spese il lungo 'Seicento' trentino, quel secolo e mezzo compreso fra il crepuscolo del concilio e gli albori dell'Austria teresiana, a lungo immerso in una persistente opacità storiografica e incapace di spezzare quella «monotona crosta grigia» sotto la quale era stato imbalsamato³⁴. Eppure, proprio questo Seicento allargato, nella sua apparente uniformità e inconcludenza, nel suo dibattito irrisolto, nei suoi nodi a prima vista inestricabili, cela l'essenza della moderna statualità trentino-tirolese. È fra il tardo Cinquecento e la metà del secolo successivo, per riprendere il nostro discorso, che un documento come il *Landlibell* attua tutte le sue premesse implicite e rivela tutte le sue implicazioni, che vanno ben al di là dello stabilire in quali termini giuridici e in quali proporzioni il documento abbia accompagnato oppure ostacolato l'integrazione dei vescovati nel sistema territoriale tirolese. La tradizionale questione della sovranità, della reciproca *Landeshoheit* di vescovi e principe, si spoglia allora delle categorie proprie del diritto pubblico positivo e prende atto che qualsiasi sovranità moderna è di per sé sfuggente, frammentaria

M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*; K. BRANDSTÄTTER, *Vescovi città e signori*; C. NUBOLA, *Conoscere per governare*; S. VARESCHI, *La legazione*, nonché le miscellanee a cura di P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio*, e I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach*. Sul secondo Settecento, allo studio 'pionieristico' di C. DONATI, *Ecclesiastici e laici*, e alla miscellanea a cura di C. MOZZARELLI - G. OLMI, *Il Trentino nel Settecento*, si sono recentemente aggiunte le indagini di M. J. LEVY, *Governance and Grievance*; M. NEQUIRITO, *Il tramonto del Principato vescovile*; A. BONOLDI, *La fiera e il dazio*.

³⁴ L'espressione, coniata dal principale esponente della storiografia liberale e postrisorgimentale trentina, Umberto Corsini, riassume in sé l'idea che sia inutile approfondire la conoscenza di un periodo che nessuna cittadinanza può trovare all'interno della 'storia della libertà' (U. CORSINI, *Il Trentino*, p. 19). La constatazione che «del Seicento [trentino] nulla sappiamo» supera d'altronde la soglia degli anni Ottanta, suggerendo ai curatori del convegno sul Trentino nel Settecento l'auspicio di un adeguato recupero (C. MOZZARELLI - G. OLMI, *Introduzione*, p. 11); in questa stessa occasione, C. Donati dedicava una consistente porzione del suo intervento a richiamare la necessità, per costruire un quadro completo della storia istituzionale e sociale del territorio, di superare il pregiudizio antisecentista (C. DONATI, *Contributo*, in particolare pp. 647-654). Tre anni più tardi, V. CALI, *Il caso trentino*, p. 107, faceva nuovamente notare come, di otto secoli, il Seicento rimanesse «il più buio della storia trentina (e forse per questo il meno studiato)».

e incompiuta, e che proprio in questa ambiguità di fondo risiede la specificità del momento storico³⁵; quello che, considerato attraverso categorie puramente formali, sarebbe un falso problema (salvo ricadere nell'abusato quanto debole *cliché* centralistico di un Tirolo esclusivamente occupato a comprimere i legittimi spazi di 'sovranità' dei principi vescovi di Trento e Bressanone), diventa un caso storiografico degno di attenzione se calato nella realtà politica, istituzionale e giuridica della prima età moderna. L'analisi della storia del *Landlibell* trasforma il consueto interrogativo – 'se' e 'in quale misura' i vescovi abbiano potuto esercitare la loro sovranità – in una riflessione sul 'come' il potere si sia manifestato nel territorio: che i vescovi siano stati in possesso di una 'sovranità', da considerarsi 'limitata' dall'interdipendenza con la contea tirolese, è dato acquisito, come d'altronde che la stessa sovranità dei conti del Tirolo sia stata limitata dalla presenza dei vescovati sul territorio; il punto diventa invece capire in quali forme si sia svolta la competizione tra contea e vescovati per il possesso di una specifica branca della sovranità, quella relativa al *prelievo*, allo *ius collectandi*.

Da questa competizione, dal suo semplice svolgersi in toni vivi e attuali, la realtà di organismi come i principati vescovili, i corpi costituzionali, gli stessi ceti territoriali esce pienamente giustificata, riconoscibile, vitale, e si mostra capace di interazione con un sistema articolato e aperto: il contrario, dunque, rispetto all'immagine tradizionale di istituzioni estranee alla modernità e tenute artificialmente in vita grazie alle pastoie di una posizione giuridica farraginosa e priva di sbocchi. In questo senso – come notavano P. Moraw e V. Press – proprio l'esame imparziale delle realtà perdenti e secondarie, cancellate dalla storia, costituisce una risorsa imprescindibile per la comprensione complessiva di un ambiente e di un'epoca.

³⁵ Una recente miscellanea di studi – E. RIEDENAUER (ed), *Landeshoheit* – si è proposta di fare il punto sulla problematica della sovranità nel tessuto statale tedesco del medioevo e della prima età moderna: se ne ricava che i vescovati di Trento e Bressanone erano in possesso di una sovranità «limitata» (F. DÖRRER, *Die «limitierte Landeshoheit»*), i capitoli cattedrali franconi di una sovranità «subordinata» (G. CHRIST, «*Subordinierte Landeshoheit*») e i margravi di Burgau di una sovranità «parziale» (W. WÜST, *Die «partielle Landeshoheit»*).

Prospetto dei valori monetari

Dopo un lungo e complesso sviluppo in epoca medievale, il sistema monetario del territorio trentino-tirolese raggiunse, nella seconda metà del Quattrocento, un assetto unitario che lo avrebbe caratterizzato per tutta la prima età moderna. Benché aperto alla circolazione di una notevole varietà di monete di diversa provenienza, esso si fondava in realtà su alcune valute basilari, la più prestigiosa tra le quali era il *fiorino renano*, moneta d'oro di origine palatina (in tedesco *reinischer Gulden*, in latino *renensis*, in italiano anche *ràgnese*).

In seguito alle vicende politiche di fine Quattrocento il fiorino aveva soppiantato tanto il ducato veneziano quanto il tallero imperiale, rispetto ai quali si trovava nel seguente rapporto medio di cambio:

fiorino : ducato veneziano = circa 2 : 3

fiorino : tallero imperiale = circa 4 : 5

A partire dal tardo Cinquecento circolarono due tagli del fiorino, 'tedesco' (*alemano*) e 'italiano'. Il taglio tedesco aveva un valore intrinseco leggermente superiore al taglio italiano:

fiorino 'italiano' : fiorino 'tedesco' = 9 : 10

Sia nella versione 'tedesca', sia nella versione 'italiana', a partire dal 1472 il fiorino fu in rapporto di cambio stabile con la tradizionale valuta tirolese d'argento, il *carantano* (in tedesco *Kreuzer* o *Groschen*, in latino *cruciger*, in italiano anche *grosso*), e con i suoi multipli: il *traero* (*Dreier*) da 3 carantani, il *cenero* (*Zehner*) da 10 carantani, il *fuznero* (*Fünzehner*) da 15 carantani:

fiorino 'tedesco' : carantano = 1 : 60

fiorino 'italiano' : carantano = 1 : 54

Insieme al carantano sopravvivevano nell'uso e nella contabilità le sue tradizionali divisioni inferiori: il *quattrino* (in tedesco *Vierer*, in latino *quadrans*), e il *denaro* (in tedesco *Perner*):

carantano : quattrino = 1 : 4

quattrino : denaro = 1 : 5

In questo sistema rientrava poi, per la sua diffusione soprattutto nel vescovato e ai Confini Italiani, una valuta intermedia di provenienza veneziana: il *trono* (anche *trono* o *lira*), corrispondente a 12 carantani:

trono : carantano = 1 : 12

Il prospetto generale risultante da tali rapporti di cambio era il seguente:

1 quattrino = 5 denari
1 carantano = 4 quattrini = 20 denari
1 trono = 12 carantani = 60 quattrini = 240 denari
1 fiorino 'italiano' = 4,5 troni = 54 carantani
1 fiorino 'tedesco' = 5 troni = 60 carantani

Monete fittizie, di calcolo, erano infine il *Pfund Perner* (corrispondente alla lira o libra, in sostanza a un tron) e il *Mark Perner*:

1 Pfund Perner = 12 carantani
1 Mark Perner = 2 fiorini = 120 carantani

Le amministrazioni finanziarie presenti sul territorio non adottavano, di norma, la stessa base di calcolo. Le amministrazioni tedesche e settentrionali (prime fra tutte l'amministrazione camerale del principe e fiscale dei ceti) calcolavano entrate e uscite in base alla serie:

fiorino - carantano - quattrino - denaro.

Le amministrazioni italiane e meridionali (a partire da quella vescovile e da quella cittadina di Trento) calcolavano entrate e uscite in base alla serie:

fiorino - tron - carantano - quattrino.

Per esigenze di semplificazione i dati quantitativi e contabili riportati nel testo sono espressi in soli fiorini o, più raramente e se necessario, in fiorini - carantani.

Sull'argomento si vedano J. LADURNER, *Über die Münze*; E. EGG, *Die Münzen*; H. HOCHENEGG, *Die Haller Münzstätte*; A. STELLA, *Politica ed economia*, pp. 1-50; A. AMADORI, *Economia e sistema monetario*; A. CHEMELLI, *Trento e le sue stampe*, pp. 444-454, 601-604. Per un inquadramento nell'economia monetaria austriaca cfr. anche A. LOEHR, *Österreichische Geldgeschichte*, pp. 37-45; G. PROBSZT, *Österreichische Münz- und Geldgeschichte*, pp. 267-277, 555-556. Notizie sul potere d'acquisto, infine, in H. HOCHENEGG, *Etwas vom Geldwert*; P. CANEPPELE, *Popolazione, mestieri e prezzi*.

Fonti e bibliografia

1. *Abbreviazioni*

ACF	Archivio della Comunità di Fiemme, Cavalese
AST	Archivio di Stato, Trento
APV	<i>Archivio del Principato Vescovile di Trento</i>
AT	Atti trentini, serie I
LD	Libri dietali, 1543-1650
SL	Sezione latina
BCT	Biblioteca Comunale, Trento
AC	<i>Archivio del Magistrato Consolare</i>
SM	<i>Sezione manoscritti</i>
HHSA	Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien
RK	<i>Reichskanzlei</i>
KR	Kleinere Reichsstände
ÖA	<i>Österreichische Akten</i>
TLA	Tiroler Landesarchiv, Innsbruck
LZB	<i>Landesfürstliche Zentralbehörde</i>
Ferd.	Akten, Ferdinanda
Leop.	Akten, Allgemeines Leopoldinum, Litterae
HR	Oberösterreichische Hofregistratur
Hs.	Handschriften
KK	Kopialbücher der oberösterreichischen Kammer
RB	Raitbücher der oberösterreichischen Kammer
LSA	<i>Landschaftliches Archiv</i>
RB	Raitbücher des Generaleinnehmeramtes

2. *Fonti*

ARCHIVIO DELLA COMUNITÀ DI FIEMME, CAVALESE (ACF)

Cassetto Q (1369-1795)

Miscellanea (1314-1811)

ARCHIVIO DI STATO, TRENTO (AST)

– *Archivio del Principato Vescovile di Trento (APV)*

Atti trentini (AT)

- V Valli di Non e di Sole
- VI Giudicarie
- XII Riva
- XIV Affari camerale e mensali
- XIVa Entrate e uscite della Mensa vescovile
- XX «Compattate» con i conti del Tirolo
- XXI Diete e imposte
- XXIV Capitolo del duomo

Libri dietali (LD)

voll. 1-33 (1543-1650)

Sezione latina (SL)

- XVII Tyrolis
- LXV Steurae ecclesiasticae
- LXXXIX Miscellanea [rapporti col Tirolo]

BIBLIOTECA COMUNALE, TRENTO (BCT)

– *Archivio del magistrato consolare di Trento (AC)*

- 218, 295, 742, 983, 1019, 2096, 2124, 2512, 2546, 2551, 3083, 3237, 3350
documenti diversi del magistrato consolare di Trento
- 3632 *Scomparto delle collette per gli esteriori*
- 3904-3909 Atti civici (1631-1644)

– *Sezione manoscritti (SM)*

- 809 *Governo dei principi vescovi Carlo Emanuele Madruzzo e Sigismondo Francesco*
- 1296 *Storia politica e civile del Principato di Trento*
- 1311 *Storia del Principato di Trento*
- 1317 *Amministrazione del Principato di Trento*
- 1516 *Istruzione al consigliere Pilati per l'imminente congresso in Bolzano*
- 2898-2926 *Fondo Carlo de' Giuliani*

HAUS-, HOF- UND STAATSARCHIV, WIEN (HHSA)

– *Reichskanzlei (RK)*

Kleinere Reichsstände (KR)

524 Trient (1531-1660)

– *Österreichische Akten (ÖA)*

Tirol X (1640-1658)

TIROLER LANDESARCHIV, INNSBRUCK (TLA)

– *Landesfürstliche Zentralbehörde (LZB)*

Akten, Ferdinandea (Ferd.)

- 77 Landsteuern
- 159 Steuern
- 171 Stiftsteuersachen
- 173 Türkenhilfe

Akten, Allgemeines Leopoldinum, Litterae (Leop.)

- B 27 Bischof zu Trient und Brixen
- D 3 Execution wider das Stift Trient
- D 10 Streitsache mit den Unterthanen in Judicarien
- D 13 Execution wider Herr Bischof zu Trient
- D 24 Trient wegen verweigerter Weindurchfuhr
- D 27 Bistumb Triendt, Bistumb Brixen, Tyrol
- D 31 Ius Collectandi
- D 32 Bischöflich Contributionswesen
- D 42 Bischöflich Triendtische Zollstaigerung
- D 102 Manutenierung gegen das Stift Trient

Oberösterreichische Hofregistratur (HR)

Reihe E

Handschriften (Hs.)

- 1185 *Amt des Hochstiftes Trient zu Bozen. Amtsrechnung*
- 2622 *Reichskriegsmatrikel*
- 5261 *Mein Thoman Walthers Ainer Ersamen Tyrolischen Lanndtschafft-
Steuereinbringer im Stifft Triendt, auf dem Nons unnd an den welschen
Confinen Steur Ampts Raittung des 82 Jars ...*
- 5264 *Raittung des gefallnen Schenckpenniggelts 1582*
- 5529 *Steuraufzug, was alle und jeder Stanndt von Prelaten, Herrn, Ritte-
schaft und Adl, auch Stett und Gericht im Viertl Stifft Triennndt, auf
dem Nons unnd an den Welschen Confinen, mein Balthasar Prit-
schwizen inn gehabter Amptsverwaltung ...*

Kopialbücher der oberösterreichischen Kammer - Jüngere Reihe (KK)

vol. 710 (1634)

Raitbücher der oberösterreichischen Kammer - Jüngere Reihe (RB)

voll. 1510-1650

– *Landschaftliches Archiv (LSA)*

Raitbücher des Generaleinnehmeramtes (RB)

voll. 1574-1658

3. Bibliografia

- ABMEIER K., *Der Trierer Kurfürst Philipp Christoph von Sötern und der Westfälische Friede*, Münster 1986
- ALBERTI F.F., *Annali del principato ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1540, reintegrati e annotati da Tommaso Gar*, Trento 1860
- ALBERTI G., *L'antica corporazione dei portatori di vino a Trento*, in «Tridentum», II, 1899, pp. 49-90, 149-165
- *Sull'antico commercio del vino trentino*, in «Tridentum», IV, 1901, pp. 14-34, 61-80, 112-130, 193-236
- ALBERTONI G., *Il Tirolo medievale allo specchio*, in «Geschichte und Region/ Storia e Regione», 5, 1996, pp. 13-51
- ALBRECHT D., *Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern. 1618-1635*, Göttingen 1962
- *Staat und Gesellschaft: 1500-1745*, in M. SPINDLER (ed), *Handbuch der bayerischen Geschichte*, II, München 1969, pp. 559-592
- *Die kirchlich-religiöse Entwicklung. Zweiter Teil: 1500-1745*, in M. SPINDLER (ed), *Handbuch der bayerischen Geschichte*, II, München 1969, pp. 626-656
- *Maximilian I. von Bayern. 1573-1651*, München 1998
- ALESSANDRINI P., *Memorie di Pergine e del Perginese*, Borgo Valsugana (Trento) 1890
- AMADORI A., *Economia e sistema monetario del Trentino nell'era moderna*, in «Economia trentina», 2, 1977, pp. 93-108
- AMBROSI F., *Commentari della storia trentina*, Rovereto 1887
- AMMERER G., *Verfassung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit von Matthäus Lang bis zur Säkularisation (1519-1803)*, in H. DOPSCH - H. SPATZENEGGER (edd), *Geschichte Salzburg. Stadt und Land*, II/1, Salzburg 1988, pp. 325-374
- ANDERLAN E., *Darstellung des tirolischen Landesvertheidigungswesens*, Innsbruck 1861
- ANDERMANN K., *Die geistlichen Staaten am Ende des Alten Reiches*, in «Historische Zeitschrift», 271, 2000, pp. 593-619
- ANDREOLLI B., *Produzione e commercio del vino trentino tra Medioevo ed Età Moderna*, in «Quaderni della Rivista di Storia dell'Agricoltura», I, 1988, pp. 91-107
- ANGERMEIER H., *Die Reichsreform. 1410-1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen Mittelalter und Gegenwart*, München 1984

- ARDANT G., *Histoire financière. De l'antiquité à nos jours*, Paris 1963
- *Histoire de l'impôt*, 2 voll., Paris 1971
- ARNOLD F., *Die Außenpolitik Erzherzog Leopolds V. von Tirol (1619-1632)*, Phil. Diss., Innsbruck 1973
- ASCH R.G. - DUCHHARDT H. (edd), *Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700)*, Köln - Weimar - Wien 1996
- DUCHHARDT H., *Die Geburt des 'Absolutismus' im 17. Jahrhundert: Epochenwende der europäischen Geschichte oder optische Täuschung?*, in R.G. ASCH - H. DUCHHARDT (edd), *Der Absolutismus*, pp. 3-24
- AUSSERER C., *Le famiglie nobili nelle valli del Noce. Rapporti con i Vescovi e con i Principi. Castelli, rocche e residenze nobili. Organizzazione, privilegi diritti. I nobili rurali*, Trento 1982
- BALT H. - KOCHER G., *Österreichische Rechtsgeschichte*, Graz 1993
- BARBACOVÌ F.V., *Memorie storiche della città e del territorio di Trento. Parte seconda*, Trento 1824 (rist. anast. Trento 1990)
- BARUFFALDI L.A., *Notizie storiche, descrizioni, regime statutario, costituzione municipale e privilegi antichi di Riva tridentina*, Riva del Garda (Trento) 1903
- BASINI G.L., *Finanza pubblica ed aspetti economici negli Stati italiani del Cinque e del Seicento*, Parma 1966
- BAUMGART P. (ed), *Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preussen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung*, Berlin - New York 1983
- BECHINA M., *Die Tiroler Landtage von 1526 bis 1563*, Phil. Diss., Wien 1944
- BECKER W., *Der Kurfürstenrat. Grundzüge seiner Entwicklung in der Reichsverfassung und seine Stellung auf dem Westfälischen Friedenskongreß*, Münster 1973
- (ed), *Dreißigjähriger Krieg und Zeitalter Ludwigs XIV (1618-1715)*, Darmstadt 1995
- BELLABARBA M., *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel Principato vescovile di Trento*, in P. SCHIERA (ed), 1948-1988. *L'autonomia trentina. Origini ed evoluzione fra storia e diritto*, Trento 1988, pp. 17-38
- *Rovereto in età veneziana. Da borgo signorile a società cittadina*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 279-302
 - *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana: incertezza e pluralità del diritto*, in L. BERLINGUER - F. COLAO (edd), *La Leopoldina. XI: le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990, pp. 175-231

- *Tra la città e l'impero. Il Principato vescovile di Trento nella prima età moderna*, in G. COPPOLA - P. SCHIERA (edd), *Lo spazio alpino*, pp. 146-164
 - «*Ius feudale tridentinum*». *Dottrina giuridica e governo territoriale del principe vescovo Johannes Hinderbach*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach*, pp. 147-157
 - *Il principato vescovile di Trento e i Madruzzo: l'Impero, la Chiesa, gli Stati italiani e tedeschi*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa, 1539-1658. I principi vescovi di Trento tra Papato e Impero*, Milano - Firenze 1993, pp. 29-42
 - *I principati vescovili di Trento e Bressanone nei primi secoli*, in G. DELLE DONNE (ed), *Incontri sulla storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1994, pp. 19-33
 - *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 28), Bologna 1996
- BELLER E.A., *La guerra dei Trent'anni*, in *Storia del mondo moderno - Cambridge*, IV, Milano 1971, pp. 355-417
- BENECKE G., *Germany in the Thirty Years War*, London 1978
- *Maximilian I. 1459-1519. An Analytical Biography*, London - Boston - Melbourne - Henley 1982
- BERCÉ Y.M., *Pour une étude institutionnelle et psychologique de l'impôt*, in J.Ph. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 161-168
- BÉRENGER J., *Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVIIe siècle*, Paris 1975
- *Resistenza dei ceti alle riforme nell'Impero, 1680-1700*, in P. SCHIERA (ed), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 7), Bologna 1981, pp. 19-64
 - *Fiscalité et économie en Autriche. XVIe-XVIIe siècles*, in J. BOUVIER - J.C. PERROT (edd), *États, fiscalités, économies*, pp. 13-25
 - *Histoire de l'empire des Habsbourg. 1273-1918*, Paris 1990
- BIANCHINI M., *La tassazione nella seconda scolastica e negli scritti politici dell'Italia cinque-seicentesca*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 43-62
- BIDERMANN H.I., *Geschichte der landesfürstlichen Behörden in und für Tirol von 1490-1749*, Innsbruck 1867
- *Geschichte der österreichischen Gesamtstaatsidee*, I, Innsbruck 1867

- BIERTHER K., *Der Regensburger Reichstag von 1640/1641*, Kallmünz 1971
- BIRELEY R., *Ferdinand II: Founder of the Habsburg Monarchy*, in R.J.W. EVANS - T.V. THOMAS (edd), *Crown, Church and Estates*, pp. 226-244
- *Confessional Absolutism in the Habsburg Lands in the Seventeenth Century*, in C.W. INGRAO (ed), *State and Society*, pp. 36-53
- BIRTSCH G., *Die landständische Verfassung als Gegenstand der Forschung*, in D. GERHARD (ed), *Ständische Vertretungen*, pp. 32-55
- BIZZOCCHI R., *Politica fiscale e immunità ecclesiastica nella Toscana medicea fra Repubblica e Granducato*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 355-385
- BLAICH F., *L'importanza della dieta imperiale nell'ambito della finanza pubblica. Imperatore – Stati territoriali – città dell'impero dal 1495 al 1670*, in A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (edd), *Finanze e ragioni di Stato*, pp. 101-154
- BLASCHKE K., *Steuer, Geldwirtschaft und Staat in vorindustrieller Zeit*, in J. SCHNEIDER (ed), *Wirtschaftskräfte und Wirtschaftswege, I: Mittelmeer und Kontinent. Festschrift für Hermann Kellenbenz*, Nürnberg 1978, pp. 31-41
- BLICKLE P., *La riforma luterana e la guerra dei contadini: la rivoluzione del 1525*, Bologna 1983
- «*Der Stürn halb ist unser Beger, uns die zu ringren*». *Die Bedeutung des Steuerwesens für den Bauernkrieg von 1525*, in U. SCHULTZ (ed), «*Mit dem Zehnten fing es an*», pp. 143-152
- BOCCHI R. - ORADINI C., *Le città nella storia d'Italia. Trento*, Roma - Bari 1983
- *Trento. Interpretazione della città*, Trento 1989
- BÖCKENFÖRDE E.W., *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Problematica e modelli dell'epoca*, a cura di P. SCHIERA, Milano 1970
- BONAZZA M., *Fiscalità e difesa territoriale: rapporti di potere in area trentino-tirolese nella prima età moderna (secoli XVI-XVII)*, tesi di dottorato, Napoli 1994
- *La nobiltà trentino-tirolese di fronte al prelievo fiscale tra politica di ceto e comportamenti individuali (secoli XV-XVII)*, in «*Geschichte und Region/ Storia e Regione*», 4, 1995, pp. 77-112
- TAIANI R. (edd), *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'Archivio (1234-1945)*, Trento - Cavalese 1999
- *Gaspare Crivelli e la statalizzazione del fisco a Trento (1800-1824)*, in «*Storia Amministrazione Costituzione. Annale dall'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica*», in corso di stampa

- *Fisco e finanza: comunità, principato vescovile, sistema territoriale*, in *Storia del Trentino*, III: M. BELLABARBA - G. OLMI - P. SCHIERA (edd), *L'età moderna*, in preparazione
- BONELLI B., *Monumenta ecclesiae tridentinae, voluminis tertii, pars altera ...*, Tridenti 1765
- BONI G., *La peste nelle Giudicarie. Tradizioni-documenti-ricordi*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», III, 1922, pp. 58-78
- BONNEY R., *The King's Debts. Finance and Politics in France, 1589-1661*, Oxford 1981
- *Guerre, fiscalité et activité d'état en France (1500-1660): quelques remarques préliminaires sur les possibilités de la recherche*, in J.P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 193-201
- (ed), *Economic Systems and State Finance*, Oxford - New York 1995
- *Early Modern Theories of State Finance*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 163-229
- *The Limits of Absolutism in Ancien Régime France*, Brookfield (VT) 1995
- (ed), *The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200 - 1815*, Oxford - New York 1999
- *France, 1494-1815*, in R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*, pp. 123-175
- BONOLDI A., *La fiera e il dazio. Economia e politica commerciale nel Tirolo del secondo Settecento*, Trento 1999
- BONORA R., *Peste e colera nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXV, 1946, pp. 136-148
- BORELLI G. - LANARO P. - VECCHIATO F. (edd), *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti: XV-XVIII secolo*, Verona 1982
- BOSBACH F., *Die Kosten des Westfälischen Friedenskongresses. Eine strukturgeschichtliche Untersuchung*, Münster 1984
- BOSL K. (ed), *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständische Repräsentation*, Berlin 1978
- BOTTEA T., *Memorie del Perginese*, Trento 1880
- *Le rivoluzioni delle valli del Nosio negli anni 1407 e 1477*, in «Archivio Trentino», II, 1883, pp. 3-23
- BOUVIER J. - PERROT J.C. (edd), *États, fiscalités, économies. Actes du cinquième colloque de l'association française des historiens économistes*, Paris 1985
- BRANDIS J.A., *Geschichte der Landesbaupteute von Tirol*, Innsbruck 1850

- BRANDSTÄTTER K., *Die Stadt Trient auf Tiroler Landtagen im 15. Jahrhundert*, in «Tiroler Heimat», 56, 1992, pp. 13-25
- *Vescovi città e signori. Rivolte cittadine a Trento. 1435-1437*, Trento 1995
 - *Le relazioni tra Trento e il Tirolo nel tardo medioevo / Die Beziehungen zwischen Tirol und Trient im späten Mittelalter*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXXV, 1996, pp. 3-59
 - *Regime di compattate (1363-1486)*, in L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, Trento 1996, pp. 177-192
- BRAUNEDER W. - LACHMAYER F., *Österreichische Verfassungsgeschichte*, Wien 1980
- BRESCIANI A., *Erzherzog Karl von Österreich als Bischof von Brixen, 1613-1624*, Phil. Diss., Innsbruck 1974
- BRUGGER H., *Die Regierungszeit der Erzherzogin Claudia in Tirol*, Phil. Diss., Graz 1952
- BRUNNER O., *Il concetto moderno di costituzione e la storia costituzionale del medioevo*, in O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano 1970, pp. 1-20
- *I diritti di libertà nell'antica società per ceti*, in O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano 1970, pp. 201-216
 - *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, a cura di P. SCHIERA, Milano 1983
- BÜCKING J., *Frühabsolutismus und Kirchenreform in Tirol (1565-1665). Ein Beitrag zum Ringen zwischen «Staat» und «Kirche» in der frühen Neuzeit*, Wiesbaden 1972
- *Weltliche Schutzallianz und kirchenpolitische Kompensation. Die Beziehungen zwischen Bayern und Trient, 1583-1668*, in «Historisches Jahrbuch», XCII, 1972, pp. 61-76
- BULGARELLI LUKACS A., *L'imposta diretta nel Regno di Napoli in età moderna*, Milano 1993
- BULST N., *Impôts et finances publiques en Allemagne au XVe siècle*, in J.P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 65-76
- BURKERT G.R., *Landesfürst und Stände. Karl V., Ferdinand I. und die österreichischen Erbländer im Ringen um Gesamtstaat und Landesinteressen*, Graz 1987
- BURKHARDT J., *Der dreißigjährige Krieg*, Frankfurt a.M. 1992
- CALABRIA A., *The Cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule*, Cambridge 1991

- CALI V., *Il caso trentino*, in P. SCHIERA - R. GUBERT - E. BALBONI (edd), *L'autonomia e l'amministrazione locale nell'area alpina*, Milano 1988, pp. 105-115
- CANALI G., *I trasporti sull'Adige da Bronzolo a Verona e gli spedizionieri di Sacco*, in «Archivio per l'Alto Adige», XXXIV, 1939, pp. 273-402
- CANEPEPE P., *Popolazione, mestieri e prezzi a Bressanone (secoli XVI-XVIII)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXXI, 1992, pp. 473-548
- CAPRA C., *The Italian States in the Early Modern Period*, in R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*, pp. 417-442
- CAPUZZO E., *Usi e consuetudini agrarie in Trentino tra XV e XVI secolo*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 51-67
- CARANDE R., *Carlo V e i suoi banchieri*, a cura di G. MUTO, Genova 1987
- CARDINI F., *Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla grande rivoluzione*, Firenze 1982
- CARSTEN F.L., *Princes and Parliaments in Germany. From the Fifteenth to the Eighteenth Century*, Oxford 1959
- CASETTI A., *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961
- *Storia di Lavis. Giurisdizione di Königsberg-Monreale*, Trento 1981
- CASTELLI DI CASTEL TERLAGO F.M., *Claudia Particella*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/5, 1965, pp. 165-172
- CERVELLI I., *Ceti e assolutismo in Germania. Rassegna di studi e problemi*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», III, 1977, pp. 431-512
- *Ceti territoriali e stato moderno in Germania: un problema storico e storiografico*, in A. MUSI (ed), *Stato e pubblica amministrazione nell'ancien Régime*, Napoli 1980, pp. 155-178
- CETTO A., *Castel Selva e Levico nella storia del Principato Vescovile di Trento. Indagini e memorie*, Trento 1952
- CHABOD F., *Y a-t-il un Etat de la Renaissance?*, in F. CHABOD, *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967, pp. 591-623
- *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971
- CHEMELLI A., *Trento e le sue stampe: il Seicento*, Trento 1983
- *Introduzione all'opera di Francesco Vigilio Barbacovi*, in F.V. BARBACOVI, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento. Parte seconda*, Trento 1824, rist. anast. 1990, pp. XI-XXXII
- *Note di commento al testo*, in F.V. BARBACOVI, *Memorie storiche della città e del territorio di Trento. Parte seconda*, Trento 1824, rist. anast. 1990, pp. 1-78

- CHIESA G., *Rovereto durante la peste del 1630*, Rovereto 1899
- CHINI G., *La pestilenza del 1630-34 a Rovereto e dintorni. Noterelle di cronaca estratte dal civico Archivio*, in «Archivio Trentino», XXI, 1906, pp. 48-59, 100-116, 233-250
- CHIOCCHETTI L., *La peste del 1630 a Fivavé e Ballino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LVIII, 1979, pp. 409-414
- CHIOCCHETTI V. e G., *La componente arimannica della Comunità generale di Fiemme*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/14-15, 1974-1975, pp. 5-35
- CHRIST G., «*Subordinierte Landeshoheit*» der reinischen und fränkischen Domkapitel, in E. RIEDENAUER (ed), *Landeshoheit*, pp. 113-134
- CIMADOM V., *Das Territorium des Hochstiftes Brixen. 1641-1663*, Phil. Diss., Innsbruck 1976
- CIPOLLA C.M., *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1980
- CLAVERO B., «*Hispanus fiscus, persona ficta*». *Concepción del sujeto político en el «jus commune» moderno*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 11/12, 1982-1983, pp. 95-167
- COHN H., *The Government of the Rhine Palatinate in the Fifteenth Century*, Oxford - London 1965
- COLLINS B., *Fiscal Limits of Absolutism. Direct Taxation in Early Seventeenth-Century France*, Berkeley 1988
- COLLODO S., *Profilo storico della Magnifica Comunità di Fiemme*, in *Atti del Convegno di Cavalese, 30 settembre - 2 ottobre 1988. La Magnifica Comunità di Fiemme dal Mille al Duemila*, Trento 1991, pp. 19-29
- CONTI E., *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427-1494)*, Roma 1984
- COPPOLA G., *Terra, proprietari e dinamica agricola nel Trentino del '700*, in C. MOZZARELLI - G. OLM (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 707-734
- SCHIERA P. (edd), *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, Napoli 1991
 - *Equilibri economici e trasformazioni nell'area alpina in età moderna: scarsità di risorse ed economia integrata*, in G. COPPOLA - P. SCHIERA (edd), *Lo spazio alpino*, pp. 203-222
 - *L'economia trentina in età moderna*, in L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, Trento 1996, pp. 395-405
- CORSINI U., *Il Trentino nel secolo decimonono*, Rovereto 1963
- *La guerra rustica nel Trentino e Michael Gaismair*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LIX, 1980, pp. 149-183

- COSTA A., *I vescovi di Trento. Notizie - profili*, Trento 1977
- CRACCO G., *Belenzani Rodolfo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, Roma 1965, pp. 561-563
- CRESSERI G.G., *Ricerche storiche riguardanti l'autorità e giurisdizione del magistrato consolare di Trento, riordinate e annotate da Tommaso Gar*, Trento 1858
- CUSIN F., *I primi due secoli del principato ecclesiastico di Trento*, Urbino 1938
- DE BENEDICTIS A., *Una 'nuovissima' storia costituzionale tedesca. Recenti tematiche su stato e potere nella prima età moderna*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XVI, 1990, pp. 265-301
- DE BIASI L., *Contributo allo studio della popolazione del Trentino nel secolo XVII*, in *Studi e ricerche storiche sulla regione tridentina*, I, Padova 1953, pp. 97-105
- DEGARA B., *Storia della comunità di Ledro, con particolari notizie su Tiarno*, Arco - Trento 1990
- DEGIAMPIETRO C., *Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità dalle origini all'istituzione dei comuni*, Cavalese (Trento) 1972
- DE GUBERNATIS A., *Il principato di Trento nel secolo XVII, descritto dal nunzio Carafa*, in «Archivio per l'Alto Adige», I, 1906, pp. 58-60
- DEL TORRE G., *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986
- *La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 387-426
 - *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Venezia 1990
- DELUGAN N. - VISANI C., *Corpi e territorio. Le trasformazioni della val di Fiemme nel XVI secolo*, in C. MOZZARELLI (ed), *L'ordine di una società alpina. Tre studi e un documento sull'antico regime nel principato vescovile di Trento*, Milano 1988, pp. 15-64
- DELVAI G., *Notizie storiche della Valle di Fiemme*, Trento 1903
- DE MADDALENA A. - KELLENBENZ H. (edd), *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 14), Bologna 1984
- DENGEL J.P., *Berichte von Bischöfen über den Stand ihrer Diözesen (Relationes Status Ecclesiarum) im 16. und 17. Jahrhundert*, in «Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs», IV, 1907, pp. 323-338

- DHONDT J., «*Ordini*» o «*potenze*»: *l'esempio degli Stati di Fiandra*, in E. ROTTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, I, pp. 247-266
- DIESTELKAMP B., *Das Reichskammergericht im Rechtsleben des Heiligen Römischen Reiches*, Wetzlar 1985
- *Rechtsfälle aus dem Alten Reich. Denkwürdige Prozesse vor dem Reichskammergericht*, München 1995
- DI SIMONE M.R., *Il diritto romano nel pensiero di Francesco Vigilio Barbacovi*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», LX, 1987, pp. 267-284
- *La costituzione trentina e l'Austria nel pensiero di Francesco Vigilio Barbacovi*, in S. WEISS (ed), *Historische Blickpunkte. Festschrift für Johann Rainer zum 65. Geburtstag*, Innsbruck 1988, pp. 65-78
 - *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento: Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 19), Bologna 1992
- DONATI C., *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma 1975
- *Contributo alla storia istituzionale e sociale del Principato vescovile di Trento fra XVII e XVIII secolo*, in C. MOZZARELLI - G. OLM (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 648-653
- DOPSCH A., *Economia naturale ed economia monetaria nella storia universale*, Firenze 1967
- DÖRRER F., *Die «limitierte Landeshoheit» der Bischöfe von Trient und Brixen in Beziehung zur gefürsteten Grafschaft Tirol*, in E. RIEDENAUER (ed), *Landeshoheit*, pp. 135-144
- DROEGE G., *Die finanziellen Grundlagen des Territorialstaates in West- und Ostdeutschland an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit*, in «*Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*», XXIII, 1966, pp. 145-161
- DUBET A., *Réformer les finances espagnoles au Siècle d'Or: le projet Valle de la Cerda*, Clermont - Ferrand 2000
- *Reforma financiera y negociación política. Los erarios públicos y montes de piedad en tiempos de Felipe IV (1622-1628)*, in preparazione
- DUCHHARDT H., *Absolutismus. Abschied von einem Epochenbegriff?*, in «*Historische Zeitschrift*», 258, 1994, pp. 113-122
- ORTLIEB E. - SCHNETTGER M. (edd), *Bibliographie zum Westfälischen Frieden*, Münster 1996
 - ORTLIEB E. (edd), *Der Westfälische Friede: Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte*, München 1998

- DUGGAN L., *The Church as an Institution of the Reich*, in J.A. VANN - S.W. ROWAN (edd), *The Old Reich. Essays on German Political Institutions, 1495-1806*, Bruxelles 1974, pp. 149-164
- EGG E. - PFAUNDLER W., *Kaiser Maximilian I. und Tirol*, Innsbruck - Wien - München 1969
- *Das Landbaus der Tiroler Stände in Innsbruck*, Innsbruck 1970
 - *Die Münzen Kaiser Maximilians I.*, Innsbruck 1972
 - PFAUNDLER W., *Das grosse Tiroler Schützenbuch (mit Ebrentafel der tiroler Schützen)*, Wien - München - Zürich 1976
- EGGER I., *Die Stellung des Fürstentums Brixen zum Tiroler Landtag in der Zeit von 1620-1665*, Phil. Diss., Innsbruck 1971
- EGGER J., *Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzeit*, 3 voll., Innsbruck 1872-1880
- EHRlich H., *Untersuchungen zur Geschichte des tirolischen Zuzugswesens im 16. Jahrhundert*, Phil. Diss., Innsbruck 1910
- ELTZ E., *Zwei Gutachten des Kurfürstenrates über die Wormser Matrikel und den Gemeinen Pfennig. Ein Beitrag zur Reichssteuerproblematik vom Reichstag in Speyer 1544*, in H. LUTZ - A. KOHLER (edd), *Aus der Arbeit an den Reichstagen unter Kaiser Karl V.*, Göttingen 1986, pp. 273-305
- ELZE R., *Una «Coronatio Caesaris» a Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XXI, 1995, pp. 363-372
- ERLACHER A., *Beamtschematismus der drei oberösterreichischen Wesen in den Jahren 1632-1646*, Phil. Diss., Innsbruck 1973
- ERLER A., *Bede*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1971, pp. 346-348
- *Finanzwesen*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1971, pp. 1130-1134
 - *Steuer/Steuerrecht*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, IV, Berlin 1975, pp. 1964-1974
- EVANS R.J.W., *Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica 1550-1700*, Bologna 1981
- THOMAS T.V. (edd), *Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, New York 1991
- FANIZZA F., *Limitazioni della sovranità temporale nel principato vescovile di Trento (1539-1660)*, in «Civis», VI, 1982, pp. 154-174
- FAVARETTO L., *L'istituzione informale. Il Territorio padovano dal Quattrocento al Cinquecento*, Milano 1998

- FESTI C., *Studenti trentini alle Università italiane*, in «Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», IV, 1884, pp. 36-63
- FILIPPI R., *La peste a Trento nel 1630*, tesi di laurea, Bologna 1990-1991
- FLACHENECKER H. - HEISS H. - OBERMAIR H. (edd), *Stadt und Hochstift. Brixen, Bruneck und Klausen bis zur Säkularisation 1803 / Città e principato. Bressanone, Brunico e Chiusa fino alla secolarizzazione 1803*, Bolzano 2000
- FOERSTER J.F., *Kurfürst Ferdinand von Köln. Die Politik seiner Stifter in den Jahren 1634-1650*, Münster 1976
- FRANCHINI A., *Odissea giudicariese. La paleomigrazione dei «segantini» da tutte le Giudicarie e dei «maiolini» dalla val Rendena*, Trento 1980
- FRANCOVICH C., *Barbacovi, Francesco Vigilio*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, VI, Roma 1964, pp. 20-21
- FRAUENHOLZ E., *Entwicklungsgeschichte des deutschen Heerwesens*, 4 voll., München 1935-1940
- *Die Eingliederung von Heer und Volk in dem Staat in Bayern. 1597-1815*, München 1940
- FREISEISEN J., *Christoph IV. Andreas Freiherr von Spaur, Bischof von Brixen (1601-1613), und das kirchliche Leben in seiner Diözese*, Brixen 1900
- GALANTE A., *I confini storici del Principato e della diocesi di Trento*, in «Atti della Società italiana per il progresso delle scienze», VIII, 1916, pp. 3-20
- GAR T. (ed), *Statuti della città di Trento, colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV*, Trento 1858
- GARBARI M., *Storia e storiografia nel Trentino nei secoli XVIII-XX. Accademia e società*, in *Origini e funzioni delle Istituzioni di studi storici regionali nell'ambito dell'Arge-Alp, Atti del convegno storico di Trento, 10-11 dicembre 1982*, Trento 1984, pp. 175-208
- ADORNO V. - BENVENUTI S., 1919. *La Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Anno di fondazione*, Trento 1989
- GARDI A., *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e storia», IX, 1986, pp. 509-557
- GELABERT J., *The Fiscal Burden*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 539-578
- *La bolsa del Rey. Rey, reino y fisco en Castilla*, Barcelona 1997
- *Castile, 1504-1808*, in R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*, pp. 201-241
- GELMI J., *Die Brixner Bischöfe in der Geschichte Tirols*, Bozen 1984

- GENET J.P. - LE MENÉ M. (edd), *Genèse de l'état moderne. Prélèvement et redistribution. Actes du colloque de Fontevraud*, Paris 1987
- *Introduction*, in J.P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 7-12
- GENTILINI G., *Tra gli Asburgo e Bernardo Clesio. Pergine e gli statuti del 1516*, Venezia 1992
- GERHARD D. (ed), *Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert*, Göttingen 1969
- *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della storia europea*, in E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, I, pp. 193-219
- GEROLA G., *Il più antico catasto di Piné*, in «Tridentum», X, 1907, pp. 422-434; XI, 1908-1909, pp. 289-300
- *Sul valore della nobiltà «gentile» nel principato di Trento*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XVI, 1935, pp. 217-222
- GERTEIS K., *Fiscalité, représentation et soulèvements urbains en Allemagne aux XVIIe et XVIIIe siècles*, in J.P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 153-160
- GINDELY A., *Geschichte des dreißigjährigen Krieges*, 3 voll., Leipzig 1882-1884
- GIORDANI I., *I patti Gebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXXIX, 2000, pp. 3-32
- GIRARDI S., *Storia del Tirolo dal 1300 al 1918. La confederazione del Tirolo*, Mezzocorona 1984
- GIULIANI C., *La peste dell'anno 1575 in Trento*, in «Archivio Trentino», VI, 1887, pp. 29-54
- GNESOTTI C., *Memorie per servire alla storia delle Giudicarie, disposte secondo l'ordine de' tempi: con una breve appendice delle iscrizioni*, Trento 1786
- GÖBEL W., *Entstehung, Entwicklung und Rechtsstellung geistlicher Territorien im deutsch-italienischen Grenzraum. Dargestellt am Beispiel Trients und Aquileias*, Würzburg 1976
- GRANELLO G., *Conflitti con i Tirolo da Mainardo a Margherita Maultasch*, in L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, Trento 1996, pp. 147-175
- GRANICHSTAEDTEN-CZERVA R., *Die staatsrechtliche Stellung Tirols (historisch entwickelt)*, Innsbruck - Wien - München 1919
- *Die Kanzler von Tirol*, in «Tiroler Heimatblätter», 15, 1937, pp. 289-293

- *Die Chefs der obersten Landesbehörden in Tirol (1523-1823)*, in «Tiroler Heimatblätter», 16, 1938, pp. 51-60
- *Brixen. Reichsfürstentum und Hofstaat*, Wien 1948
- *Beiträge zur Familiengeschichte Tirols*, Innsbruck 1954
- GRASS N., *Aus der Geschichte der Landstände Tirols*, in «Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblés d'États», 24, 1961, pp. 297-324
- *Zur Stellung Tirols in der Rechtsgeschichte*, in K. EBERT (ed), *Festschrift Hermann Balit zur 60. Geburtstag*, Innsbruck 1978, pp. 229-274
- GRAZIOLI M., *Riva veneziana. La finanza pubblica: le entrate ordinarie*, in «Il Sommolago», IV, 1987, 2, pp. 49-102
- *Riva del Garda: realtà economiche, politiche e sociali ai confini dello stato veneto*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 333-364
- GROSSRUBATSCHER A., *Hofkanzler Anton Girardi von Castello (1602-1660). Ein Gegenspieler von Biener*, Phil. Diss., Innsbruck 1975
- GRUBB J.S., *Patriciate and Estimo in the Vicentine Quattrocento*, in G. BORELLI - P. LANARO - F. VECCHIATO (edd), *Il sistema fiscale veneto*, pp. 147-173
- GSCHLIESSER O., *Der Reichshofrat. Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806*, Wien 1942
- *Zur Geschichte des stehenden Heeres in Tirol bis zur bayrischen Besetzung (1805)*, in «Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum», 31, 1951, Festschrift Otto Stolz, pp. 229-249
- HAAN H., *Der Regensburger Kurfürstentag von 1636-1637*, Münster 1967
- *Kaiser Ferdinand II. und das Problem des Reichsabsolutismus*, in «Historische Zeitschrift», 207, 1968, pp. 297-345
- HAIDACHER C., *Zur Bevölkerungsgeschichte von Innsbruck im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit*, Innsbruck 1984
- HALE J., *Guerra e società nell'Europa rinascimentale*, Bari 1987
- HAMANN B. (ed), *Die Habsburger. Ein biografisches Lexicon*, Wien 1988
- HAMMER H., *Wo versammelten sich die Tiroler Landstände in alter Zeit?*, in «Tiroler Heimat», 11, 1947, pp. 39-46
- HANTSCH H., *Die Geschichte Österreichs*, 2 voll., Graz - Wien - Köln 1937
- HARTUNG F., *Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, Stuttgart 1969

- HARTUNG VON HARTUNGEN C., *Le ricerche di storia locale in Alto Adige / Südtirol - Tirol. Dalle origini ai giorni nostri*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LXXIV, 1995, pp. 577-641
- HASSINGER H., *Ständische Vertretungen in den althabsburgischen Ländern und in Salzburg*, in D. GERHARD (ed), *Ständische Vertretungen*, pp. 247-285
- HAUSMANN F., *Georg von Neudegg. Humanist und Staatsmann der Zeit Maximilians I.*, in «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», LXXI, 1963, pp. 333-353
- HEINISCH R.R., *Paris Graf Lodron. Reichsfürst und Erzbischof von Salzburg*, Wien - München 1991
- HEISS H., *Die ökonomische Schattenregierung Tirols. Zur Rolle des Bozner Merkantilmagistrates vom 17. bis ins frühe 19. Jh.*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 1, 1992, pp. 66-87
- HELLBLING E., *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, Wien 1956
- HENSHALL N., *The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern European Monarchy*, London - New York 1992
- *Early Modern Absolutism 1550-1700: Political Reality or Propaganda?*, in R.G. ASCH - H. DUCHHARDT (edd), *Der Absolutismus*, pp. 25-53
- HERSCHE P., *Die deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert*, 3 voll., Bern 1984
- *Ai confini della chiesa dell'Impero. Il capitolo di Trento nella cornice di una ricerca quantitativa sui capitoli cattedrali tedeschi*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 693-705
- *Intendierte Rückständigkeit: zur Charakteristik des geistlichen Staates im Alten Reich*, in G. SCHMIDT (ed), *Stände und Gesellschaft*, pp. 133-149
- HINTZE O., *Staatsverfassung und Heeresverfassung*, in O. HINTZE, *Gesammelte Abhandlungen*, I, Göttingen 1962, pp. 52-83
- *Der österreichische und der preussische Beamtenstaat im 17. und 18. Jahrhundert*, in O. HINTZE, *Staat und Verfassung. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte*, Leipzig 1941, pp. 321-358
- *Stato e società*, Bologna 1980
- HINRICHS E., *Abschied von Absolutismus? Eine Antwort auf Nicholas Henshall*, in R.G. ASCH - H. DUCHHARDT (edd), *Der Absolutismus*, pp. 353-371
- HIRN F., *Geschichte der Tiroler Landtage von 1518 bis 1525. Ein Beitrag zur sozialpolitischen Bewegung des 16. Jahrhunderts*, Freiburg i.Br. 1905
- HIRN J., *Der Temporalienstreit des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit dem Stifte Trient (1567-78)*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 64, 1882, pp. 353-498

- *Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. Geschichte seiner Regierung und seiner Länder*, 2 voll., Innsbruck 1885-1888
 - *Die Entwicklung der Landeshauptmannswürde in Tirol und die Familie Brandis*, Innsbruck 1892
 - *Kanzler Bienner und sein Prozess*, Innsbruck 1898
 - *Beiträge zur Geschichte des dreissigjährigen Krieges*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 89, 1900, pp. 1-244
 - *Tirols Erbteilung und Zwischenreich (1595-1602)*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 92, 1903, pp. 271-363
 - *Die lange Münze in Tirol und ihre Folgen*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 104, 1914, pp. 1-119
 - *Erzherzog Maximilian der Deutschmeister, Regent von Tirol*, Innsbruck 1915
- HOCHENECC H., *Die Haller Münzstätte von 1665 bis 1809*, in «Tiroler Heimatblätter», 31, 1956, pp. 4-11
- *Etwas vom Geldwert*, in «Tiroler Heimatblätter», 37, 1962, pp. 52-58
- HOCQUET J.C., *Venice*, in R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*, pp. 381-416
- HOFFMANN L., *Geschichte der direkten Steuern in Bayern vom Ende des 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts*, Leipzig 1883
- HOFINGER J., *Das Schwedenjahr 1632 in Tirol*, Phil. Diss., Innsbruck 1925
- HUBER A. - DOPSCH A., *Österreichische Reichsgeschichte. Geschichte der Staatsbildung und des öffentlichen Rechts*, Wien 1894
- HUTER F., *Die Quellen des Meßgerichts-Privilegs der Erzherzogin Claudia für die Bozner Märkte (1635)*, in «Bozner Jahrbuch für Geschichte, Kultur und Kunst», I, 1927, pp. 5-131
- (ed), *Tiroler Urkundenbuch*, II, Innsbruck 1949
 - *450 Jahre Tiroler Wehrverfassung. Das Landlibell von 1511, ein Wahrzeichen und Mannmahl der Wehrfähigkeit und Wehrfreiheit*, in «Tiroler Heimat», XXV, 1961, pp. 137-142
- IMMLER G., *Rapporti finanziari fra Chiesa e Stato in Baviera durante la guerra dei Trent'anni*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 191-224
- *Kurfürst Maximilian I. und der Westfälische Friedenskongreß. Die bayerische auswärtige Politik von 1644 bis zum Ulmer Waffenstillstand*, Münster 1992

- INAMA V., *I vicedomini, capitani, vicari e assessori della valle di Non*, in «Archivio Trentino», XIV, 1895, pp. 181-205
- *Gli antichi statuti delle valli di Non e di Sole*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», III/5, 1899, pp. 177-244
 - *Storia delle Valli di Non e di Sole nel Trentino, dalle origini fino al secolo XVI*, Trento 1905
- INGRAO C.W., *The Habsburg Monarchy. 1618-1815*, Cambridge - New York 1994
- (ed), *State and Society in Early Modern Austria*, West Lafayette 1994
- ISENMANN E., *Reichsfinanzen und Reichsteuern im 15. Jahrhundert*, in «Zeitschrift für historische Forschung», VII, 1980, pp. 1-76, 129-218
- *Les caractéristiques constitutionnelles du Saint Empire Romain de nation germanique au XVe siècle*, in N. COULET - J.P. GENET (edd), *L'état moderne: le droit, l'espace et les formes de l'état, Actes du colloque tenu à Baume les Aix, 11-12 octobre 1984*, Paris 1990, pp. 143-166
- JÄGER A., *Geschichte der landständischen Verfassung Tirols*, 3 voll., Innsbruck 1881-1885
- KANTOROWICZ E.H., *Christus-Fiskus*, in E.H. KANTOROWICZ, *Mourir pour la Patrie et autres textes*, Paris 1984, pp. 52-73
- *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino 1989
- KELLENBENZ H., *Economia e società nelle parti meridionali dell'Impero all'epoca del Cardinale Clesio, con riferimento particolare ai principati ecclesiastici*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio*, pp. 225-254
- PRODI P. (edd), *Fisco religione Stato nell'età confessionale* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni. 26), Bologna 1989
- KINK R. (ed), *Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstiftes Trient, begonnen unter Friedrich von Wangen, Bischofe von Trient und Kaiser Friedrich's II., Reichsvikar für Italien*, Wien 1852
- KIRCHMAIR K., *Die religiöse Lage Tirols während der Regierungszeit Leopolds V. (1619-1632)*, Phil. Diss., Innsbruck 1950
- KLEIN E., *Geschichte der öffentlichen Finanzen in Deutschland (1500-1870)*, Wiesbaden 1974
- KLEIN H., *Salzburg und seine Landstände von den Anfängen bis 1861*, in «Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde», 5, 1965, pp. 115-136
- KLINGENSTEIN G., *Il problema del rapporto tra ceti e corona sotto Maria Teresa e Giuseppe II*, in C. MOZZARELLI - G. OLM (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 39-58

- KNAPTON M., *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo Quattrocento*, in «Archivio Veneto», LXVII, 1981, pp. 5-65
- *Il fisco nello stato veneziano di terraferma tra '300 e '500: la politica delle entrate*, in G. BORELLI - P. LANARO - F. VECCHIATO (edd), *Il sistema fiscale veneto*, pp. 15-57
 - *Per la storia del dominio veneziano nel Trentino durante il '400: l'annessione e l'inquadramento politico-istituzionale*, in G. CRACCO - M. KNAPTON (edd), *Dentro lo «Stado italico»: Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento 1984, pp. 183-209
 - *Guerra e finanza (1381-1508)*, in G. GALASSO (ed), *Storia d'Italia*, XII/1, Torino 1986, pp. 275-348
 - *Note esplicative per una storia degli estimi di Rovereto*, in G. BALDI (ed), *Gli estimi della città di Rovereto*, Rovereto 1988, pp. V-XXXVI
- KÖFLER W., *Land Landschaft Landtag. Geschichte der Tiroler Landtage von den Anfängen bis 1809*, Innsbruck 1985
- KÖGL J., *La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione*, Trento 1964
- KOGLER F., *Das landesfürstliche Steuerwesen in Tirol bis zum Ausgange des Mittelalters, I: Die ordentlichen Landesfürstlichen Steuern*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 90, 1901, pp. 419-712
- KOHLER A., *Ferdinand I and the Estates: Between Confrontation and Cooperation, 1521-64*, in R.J.W. EVANS - T.V. THOMAS (edd), *Crown, Church and Estates*, pp. 48-57
- KÖRNER M., *Public Credit*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 507-538
- KRAMER H., *Über die Tiroler Geschichtsforschung und -schreibung (seit ungefähr 1860). Studienstätten und Forschungsmöglichkeiten*, in «Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum», 60, 1980, pp. 85-105
- KRIEGER K.F., *König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter*, München 1992
- KURZMANN G., *Kaiser Maximilian I. und das Kriegswesen der österreichischen Länder und des Reiches*, Wien 1985
- LADERO QUESADA M.A., *El siglo XV en Castilla: fuentes de renta y política fiscal. El control por la Corona del nuevo sistema fiscal castellano, factor decisivo para la creación del Estado moderno*, Barcelona 1982
- LADURNER J., *Die Landeshauptleute von Tirol*, in «Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols», 2, 1865, pp. 1-40
- *Über die Münze und das Münzwesen in Tirol vom 13. Jahrhundert bis zum Ableben Kaiser Maximilians 1519*, in «Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols», 5, 1869, pp. 1-102

- *Veste und Herrschaft Ernberg*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», 15, 1870, pp. 5-208
- LAFFAN R.G., *L'impero al tempo di Massimiliano I*, in *Storia del mondo moderno - Cambridge*, I, Milano 1967, pp. 262-309
- LAHRKAMP H., *Dreissigjähriger Krieg Westfälischer Frieden: eine Darstellung der Jahre 1618-1648*, Münster 1997
- LAW J.E., *A New Frontier: Venice and the Trentino in the Early Fifteenth Century*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 159-181
- LE MENÉ M., *Conclusions: point de vue du médiéviste*, in J.P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 239-241
- LEONARDELLI F., *Comunità e Comune a Cadine e nell'area del Sopramonte nel contesto politico istituzionale trentino*, in F. LEONARDELLI (ed), *Cadine. Uomo e ambiente nella storia: studi, testimonianze, documenti*, Cadine (Trento) 1988, pp. 109-178
- *Economia e società nel Medioevo*, in F. LEONARDELLI (ed), *Cadine. Uomo e ambiente nella storia: studi, testimonianze, documenti*, Cadine (Trento) 1988, pp. 185-229
- *Le comunità del distretto di Trento nella guerra dei contadini (1525)*, in F. LEONARDELLI (ed), *Cadine. Uomo e ambiente nella storia: studi, testimonianze, documenti*, Cadine (Trento) 1988, pp. 245-256
- LEONARDI E., *Anaunia. Storia della Valle di Non*, Trento 1985
- LEVY M.J., *Governance and Grievance: Habsbourg Policy and Italian Tyrol in the Eighteenth Century*, West Lafayette 1988
- LINK C., *Die Verwaltung in den einzelnen Territorien: die Habsburgischen Erblande, die Böhmisches Länder und Salzburg*, in K. JESERICH - H. POHL - C. UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte, I: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches*, Stuttgart 1983, pp. 468-552
- LOEHR A., *Österreichische Geldgeschichte*, Wien 1946
- LOSERTH J. - MENSIS F., *Die Prager Ländertagung von 1541/42. Verfassungs- und finanzgeschichtliche Studien zur österreichischen Gesamtstaatsidee*, in «Archiv für österreichische Geschichte», 103, 1913, pp. 433-546
- LUSCHIN VON EBENGREUTH A., *Grundriß der Österreichischen Reichsgeschichte*, Bamberg 1899
- LUTZ H., *Reformation und Gegenreformation*, München 1991
- LUZZI S., *Alle porte dell'impero. Tedeschi a Trento tra i secoli XV e XVII*, tesi di dottorato, Venezia 1998

- MACEK J., *Der Tiroler Bauernkrieg und Michael Gaismayr*, Berlin 1965
- MACHIAVELLI N., *Ritratto delle cose della Magna*, in N. MACHIAVELLI, *Arte della guerra e scritti politici minori*, a cura di S. BERTELLI, Milano 1961, pp. 209-215
- MALFATTI B., *I confini del principato di Trento*, in «Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», II, 1883, pp. 1-32
- MANDICH G., *Wechselgeschäfte auf den Bozner Messen in der Zeit der Erzherzogin Claudia*, in *Die Bozner Handelskammer. Vom Merkantilmagistrat bis zur Gegenwart*, Bozen 1981, pp. 69-95
- MARIANI C., *Il governo del Principato di Trento nel secolo XVII. Controversie tra il Capitolo della Cattedrale e il Vescovo Carlo Emanuele Madruzzo*, tesi di laurea, Bologna 1970-1971
- MAYER T., *Die Verwaltungsorganisationen Maximilians I. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung*, Innsbruck 1920
- MELL A., *Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark*, Graz 1929
- MENSI F., *Geschichte der direkten Steuern in Steiermark bis zum Regierungsantritte Maria Theresias*, 3 voll., Graz - Wien 1910-1912
- MERIGGI M., *Il principato vescovile e il «farsi stato» dell'Impero*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 677-691
- *Otto Brunner, storico delle istituzioni*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIII, 1987, pp. 97-120
 - *L'ascesa della città come polo dell'autonomia dall'antico regime al 1848*, in P. SCHIERA (ed), 1948-1988. *L'autonomia trentina. Origini ed evoluzione fra storia e diritto*, Trento 1988, pp. 39-61
 - *Tedeschi a Trento all'inizio dell'età moderna*, in G. COPPOLA - P. SCHIERA (edd), *Lo spazio alpino*, pp. 249-260
- MEROLA A., *Baglioni, Malatesta*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, pp. 233-234
- *Barberini, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, Roma 1964, pp. 172-176
- MOLHO A., *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge (Mass.) 1971
- *Lo stato e la finanza pubblica. Un'ipotesi basata sulla storia tardomedievale di Firenze*, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), Bologna 1994, pp. 225-280

- MOR C.G. - SCHMIDINGER H. (edd), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 3), Bologna 1979
- MORAW P., *Fürstentümer, Geistliche (Mittelalter)*, in *Theologische Realenzyklopädie*, XI, Berlin - New York 1983, pp. 711-715
- *Organisation und Funktion von Verwaltung im ausgehenden Mittelalter (ca. 1350-1500): Königtum und Reich*, in K. JESERICH - H. POHL - C. UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte, I: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches*, Stuttgart 1983, pp. 21-65
 - *Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter. 1250 bis 1490*, Berlin 1985
 - *Der 'Gemeine Pfennig'. Neue Steuern und die Einheit des Reiches im 15. und 16. Jahrhundert*, in U. SCHULTZ (ed), «Mit dem Zehnten fing es an», pp. 130-142
 - *Neue Ergebnisse der Deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalter*, in P. MORAW, *Über König und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters*, Sigmaringen 1995, pp. 47-72
 - PRESS V., *Probleme der Sozial- und Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit (13.-18. Jahrhundert). Zu einem Forschungsschwerpunkt*, in «Zeitschrift für historische Forschung», II, 1975, pp. 95-108
- MORINEAU M., *Monnaie et fiscalité 'modernes'*, in J.P. GENET - M. LE MENÉ (edd), *Genèse de l'état moderne*, pp. 115-134
- MOZZARELLI C. - OLMI G. (edd), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 17), Bologna 1985
- OLMI G., *Introduzione*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 9-13
- MUTO G., *Le finanze pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634)*, Napoli 1980
- *Saggi sul governo dell'economia nel Mezzogiorno spagnolo*, Napoli 1992
 - *Modelli di organizzazione finanziaria nell'esperienza degli stati italiani della prima età moderna*, in G. CHITTOLENI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), Bologna 1994, pp. 287-302
 - *Il governo della Hacienda nella Lombardia spagnola*, in P. PISSAVINO - G. SIGNOROTTO (edd), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola, 1554-1659*, I, Roma 1995, pp. 265-302

- *The Spanish System: Centre and Periphery*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 231-260
- NÄF W., *Le prime forme dello 'Stato moderno' nel Basso Medioevo*, in E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, I, pp. 51-68
- NEQUIRITO M., *Il tramonto del Principato vescovile di Trento. Vicende politiche e conflitti istituzionali*, Trento 1996
- NEUSSER G., *Fiskus*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1971, pp. 1135-1139
- NOBILI SCHIERA G., *A proposito della traduzione recente di un'opera di Otto Brunner*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», IX, 1983, pp. 391-412
- NOFLATSCHER H., *Glaube Reich und Dynastie. Maximilian der Deutschmeister (1558-1618)*, Marburg 1987
- *Räte und Herrscher. Politische Eliten an den Habsburgerhöfen der österreichischen Länder. 1480-1530*, Mainz 1999
- NUBOLA C., *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 20), Bologna 1993
- OBERKOFER G., *Die geschichtlichen Fächer an der philosophischen Fakultät der Universität Innsbruck. 1850-1945*, Innsbruck 1969
- O'BRIEN P.K. - HUNT P.A., *England, 1485-1815*, in R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*, pp. 53-100
- OESTREICH G., *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus*, in G. OESTREICH, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin 1969, pp. 179-197
- *Ständetum und Staatsbildung in Deutschland*, in G. OESTREICH, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin 1969, pp. 277-289
- *Zur Heeresverfassung der deutschen Territorien von 1500 bis 1800. Ein Versuch vergleichender Betrachtung*, in G. OESTREICH, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin 1969, pp. 290-310
- *Ständestaat und Ständewesen im Werk Otto Hintzes*, in D. GERHARD (ed), *Ständische Vertretungen*, pp. 56-71
- *Verfassungsgeschichte vom Ende des Mittelalters bis zum Ende des alten Reiches*, München 1974
- ONESTINGHEL G., *La guerra tra Sigismondo conte del Tirolo e la Repubblica di Venezia nel 1487*, in «Tridentum», VIII, 1905, pp. 1-21, 145-172, 193-237, 321-373; IX, 1906, pp. 63-86, 213-243

- ORMROD W.M. - BARTA J., *The Feudal Structure and the Beginnings of State Finance*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 53-80
- ORTALLI G., *Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 13-49
- ORTLIEB E., *Reichshofrat und kaiserliche Kommissionen in der Regierungszeit Kaiser Ferdinands III. (1637-1657)*, in W. SELLERT (ed), *Reichshofrat und Reichskammergericht*, pp. 47-81
- OSCHMANN A., *Der Nürnberger Exekutionstag. 1649-1650. Das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland*, Münster 1991
- PAGÉS G., *La guerra dei trent'anni*, Genova 1993
- PALME R., *Frühe Neuzeit*, in J. FONTANA (ed), *Geschichte des Landes Tirol*, II, Bozen - Innsbruck - Wien 1986, pp. 1-287
- PANTOZZI M., *Pieve e comunità di Fiemme: ricerca storico-giuridica*, Calliano 1990
- PAOLI P., *Città e principe a Trento nella seconda metà del XVI secolo*, in C. MOZZARELLI (ed), *Trento, principi e corpi. Nuove ricerche di storia regionale*, Trento 1991, pp. 9-56
- PAPALEONI G., *Gli statuti delle Giudicarie*, in «Archivio Trentino», VII, 1888, pp. 184-198; IX, 1889, pp. 88-116
- *Il bilancio della corte trentina nel 1568 e '69*, in «Strenna Trentina letteraria e artistica», IV, 1893, pp. 1-23
 - *La guerra delle noci. Cronaca giudicaria di Rocco Bertelli*, in «Archivio Trentino», IX, 1890, pp. 107-133
 - *Un comune trentino al principio dell'età moderna*, in «Nuovo Archivio Veneto», XXXVIII, 1920, pp. 32-78
- PARKER G., *The Thirty Years' War*, London - New York 1984
- PARTNER P., *The Papacy and the Papal States*, in R. BONNEY (ed), *The Rise of the Fiscal State*, pp. 359-379
- PASSLER J., *Der Brixner Hofrat (einschließlich Kammer- und Kanzleiwesen) in der persönlichen Zusammensetzung*, Phil. Diss., Innsbruck 1969
- PASTOR L., *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo. XIII: Storia dei Papi nel periodo della Restaurazione Cattolica e della Guerra dei Trent'anni. Gregorio XV (1621-1623) ed Urbano VIII (1623-1644)*, Roma 1961
- PATIGLER J., *Beschwerdenschriften der Deutschen zu Trient und der Gemeinden im Stadtbezirk wieder die italienischen Consuln*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», III/29, 1884, pp. 53-104
- PERONI M., *Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinquecento*, Pomarolo 1996

- PEZZOLO L., *L'oro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Venezia 1990
- *Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII)*, in G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 39), Bologna 1994, pp. 303-327
- PICKL O., *Fisco, Chiesa e Stato nell'Austria interna all'epoca della Riforma e della Controriforma*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 119-146
- PIERI P., *Il rinascimento e la crisi militare italiana*, Torino 1952
- PIETH F., *Der Feldzug des Herzogs Rohan im Veltlin und in Graubünden*, Bern 1905
- PIZZINI P., *Pietro Belli, condinese, vescovo suffraganeo di Trento (1560?-1630)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LV, 1976, pp. 413-433
- PLANTA P., *Geschichte von Graubünden in ihren Hauptzügen gemeinfaßlich dargestellt*, Bern 1913
- POLIŠENSKÝ J., *La guerra dei trent'anni*, Torino 1972
- POLITI G., *Gli statuti impossibili. La rivoluzione tirolese del 1525 e il «programma» di Michael Gaismair*, Torino 1995
- PRESS V., *Steuern, Kredit und Repräsentation. Zum Problem der Ständebildung ohne Adel*, in «Zeitschrift für historische Forschung», II, 1975, pp. 59-93
- *Französische Volkeserhebungen und deutsche Agrarkonflikte zwischen 16. und 18. Jh.*, in «Beiträge zur historischen Sozialkunde», 7, 1977, pp. 76-81
 - *Landstände des 18. und Parlamente des 19. Jahrhunderts*, in H. BERDING - H.P. ULLMANN (edd), *Deutschland zwischen Revolution und Restauration*, Königstein 1980, pp. 133-157
 - *Formen des Ständewesens in den deutschen Territorialstaaten des 16. und 17. Jahrhunderts*, in P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, pp. 280-318
 - *Vom Ständestaat zum Absolutismus. 50 Thesen zur Entwicklung des Ständewesens in Deutschland*, in P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, pp. 319-326
 - *Fürstentümer, Geistliche (Neuzeit)*, in *Theologische Realenzyklopädie*, XI, Berlin - New York 1983, pp. 715-719
 - *Die Verwaltung in den einzelnen Territorien. Die wittelsbachischen Territorien: die pfälzischen Lande und Bayern*, in K. JESERICH - H. POHL - C. UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte, I: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches*, Stuttgart 1983, pp. 552-599

- *The System of Estates in the Austrian Hereditary Lands and in the Holy Roman Empire: a Comparison*, in R.J.W. EVANS - T.V. THOMAS (edd), *Crown, Church and Estates*, pp. 1-22
- *Finanzielle Grundlagen territorialer Verwaltung um 1500 (14.-17. Jahrhundert)*, in G. DILCHER (ed), *Die Verwaltung und ihre Ressourcen: Untersuchungen zu ihrer Wechselwirkung*, Berlin 1991, pp. 1-45
- *Kriege und Krisen. Deutschland 1600-1715*, München 1991
- *Der Reichshofrat im System des frühneuzeitlichen Reiches*, in F. BATTENBERG - F. RANIERI (edd), *Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für B. Diestelkamp zum 65. Geburtstag*, Weimar - Köln - Wien 1994, pp. 349-363
- PROBIZER G., *Memorie della terribile peste che fu a Storo l'anno 1630*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», II/11, 1893, pp. 18-27
- PROBZT G., *Österreichische Münz- und Geldgeschichte. Von den Anfängen bis 1918*, Wien - Köln - Graz 1973
- PRODI P. (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi, Trento, 29 maggio - 1 giugno 1985*, 2 voll., Roma 1987
- *Introduzione*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 7-20
- PUTSCHÖGL G., *Die landständische Behördenorganisation in Österreich ob der Enns vom Anfang des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts*, Linz 1978
- QUARTHAL F., *Landstände und landständisches Steuerwesen in Schwäbisch-Österreich*, Stuttgart 1980
- RANIERI F., *Recht und Gesellschaft im Zeitalter der Rezeption. Eine rechts- und sozialgeschichtliche Analyse der Tätigkeit des Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert*, Köln - Wien 1985
- RANKL H., *Das vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment in Bayern (1378-1526)*, München 1971
- REGELE O., *Der österreichische Hofkriegsrat. 1556-1848*, Wien 1949
- REICH D., *Relazioni fra Mezzolombardo e Trento. Nozze Dalpiaz-Cloche*, Trento 1898
- REICH D., *L'antico dazio di Riva*, in «Tridentum», VI, 1903, pp. 25-28
- *Rodolfo de' Belenzani e le rivoluzioni trentine (1407-1409)*, in «Tridentum», X, 1907, pp. 1-38
- *I nobili gentili delle Valli di Non e di Sole*, in «Tridentum», XIV-XV, 1912-1913, pp. 47-97
- REINHARD W., *Kriegsstaat - Steuerstaat - Machtstaat*, in R.G. ASCH - H. DUCHHARDT (edd), *Der Absolutismus*, pp. 277-310

- REITINGER G., *Die Organisation der Feldzüge Erzherzog Leopolds V. gegen Graubünden*, Phil. Diss., Innsbruck 1951
- RENIER P., *Le relazioni fra la Repubblica di Venezia e la valle di Ledro*, Venezia 1966
- RENZOTTI F., *La guerra delle noci: novella giudicariense dell'anno 1579*, Trento 1898
- REPGEN K., *La storiografia tedesca dal 1945: «battaglie» di metodo o di orientamento?*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», V, 1979, pp. 309-337
- (ed), *Krieg und Politik 1618-1648. Europäische Probleme und Perspektiven*, München 1988
- RIEDENAUER E. (ed), *Landeshoheit. Beiträge zur Entstehung, Ausformung und Typologie eines Verfassungselements des römisch-deutschen Reiches*, München 1994
- RIEDMANN J., *Geschichte Tirols*, Wien 1982
- *Mittelalter*, in J. FONTANA (ed), *Geschichte des Landes Tirol*, I, Bozen - Innsbruck - Wien 1985, pp. 265-684
 - *Das Hochstift Trient und die Entstehung des Tiroler Landtages im 15. Jahrhundert*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 183-195
 - *Rapporti del principato vescovile di Trento con il conte del Tirolo: le cosiddette «compattate» del 1468*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach*, pp. 119-146
- RIZZO M., *Finanza pubblica, impero e amministrazione nella Lombardia spagnola. Le «visitas generales»*, in P. PISSAVINO - G. SIGNOROTTO (edd), *Lombardia borromaica, Lombardia spagnola, 1554-1659*, I, Roma 1995, pp. 303-361
- ROGGER I., *La costituzione dei «colonelli». Un antico statuto del Capitolo di Trento e il passaggio dalla amministrazione comune al regime prebendale (s. XIII-XIV)*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXXIV, 1955, pp. 202-235
- *I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*, in C.G. MOR - H. SCHMIDINGER (edd), *I poteri temporali*, pp. 177-223
 - *Struttura istituzionale del Principato vescovile di Trento all'epoca del Concilio*, in H. JEDIN - P. PRODI (edd), *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 4), Bologna 1979, pp. 15-32
 - *Strutture politico-amministrative del principato vescovile di Trento*, in P. PIZZINI (ed), *Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e*

- attualità. Atti del congresso di Trento, 12-13 dicembre 1981*, Trento 1984, pp. 67-79
- BELLABARBA M. (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo*, Bologna 1992
 - ROTELLI E. - SCHIERA P. (edd), *Lo stato moderno*, 3 voll., Bologna 1971-1974
 - SCHIERA P., *Introduzione*, in E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, I, pp. 7-18
 - RUDOLF H.U. (ed), *Der dreißigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen*, Darmstadt 1977
 - RUIZ MARTIN F., *Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe II*, in «Cuadernos de Historia», II, 1968, pp. 109-173
 - RUPPERT K., *Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen Friedenskongress (1643-1648)*, Münster 1979
 - SALFINGER F., *Das Landesfürstentum in der ersten Hälfte der Regierungszeit Ferdinand Karls (1646-1654)*, Phil. Diss., Innsbruck 1953
 - SANTINI G., *Comunità di pieve e comunità intermedie di valle del Trentino (con speciale riferimento all'età medievale)*, in P. PIZZINI (ed), *Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e attualità. Atti del congresso di Trento, 12-13 dicembre 1981*, Trento 1984, pp. 1-66
 - SARDAGNA G.B., *Documenti circa il feudo della Muta*, in «Archivio Veneto», XXVIII, 1884, pp. 1-45
 - SARTORI-MONTECROCE T., *Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, Innsbruck 1891
 - *Geschichte des landschaftlichen Steuerwesens in Tirol, von Kaiser Maximilian bis Maria Theresia*, Innsbruck 1902
 - SCHIERA P., *Dall'Arte di Governo alle Scienze dello Stato. Il Cameralismo e l'Assolutismo tedesco*, Milano 1968
 - *Otto Hintze*, Napoli 1974
 - *Stato e non-stato nella Germania moderna. Prospettive attuali nella ricerca sull'assolutismo tedesco*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», I, 1975, pp. 263-279
 - *Introduzione*, in P. SCHIERA (ed), *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 7), Bologna 1981, pp. 7-18
 - *Otto Brunner, uno storico della crisi*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIII, 1987, pp. 19-37

- SCHLAICH K., *Die Mehrheitsabstimmung im Reichstag zwischen 1495 und 1613*, in «Zeitschrift für historische Forschung», X, 1983, pp. 299-340
- SCHMID P., *Reichssteuern, Reichsfinanzen und Reichsgewalt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, in H. ANGERMEIER (ed), *Säkulare Aspekte der Reformationszeit*, München 1983, pp. 153-198
- *Der Gemeine Pfennig von 1495. Vorgeschichte und Entstehung, verfassungsgeschichtliche, politische und finanzielle Bedeutung*, Göttingen 1989
- SCHMIDT G. (ed), *Stände und Gesellschaft im Alten Reich*, Stuttgart 1989
- SCHMIDT H., *Staat und Armee im Zeitalter des 'miles perpetuus'*, in J. KUNISCH (ed), *Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit*, Berlin 1986, pp. 213-248
- SCHOBER R., *Die Urkunden des landschaftlichen Archivs zu Innsbruck. 1342-1600*, Innsbruck 1990
- SCHUBERT E., *Stato, fisco e confessione religiosa nei principati ecclesiastici del Meno tra la pace di Augusta e la guerra dei Trent'anni*, in H. KELLENBENZ - P. PRODI (edd), *Fisco religione Stato*, pp. 147-190
- SCHULTZ U. (ed), «Mit dem Zehnten fing es an». *Eine Kulturgeschichte der Steuer*, München 1986
- SCHULZE W., *Landesdefension und Staatsbildung. Studien zum Kriegswesen des innerösterreichischen Territorialstaates (1564-1619)*, Wien - Köln - Graz 1973
- *Reichstage und Reichssteuern im späten 16. Jahrhundert*, in «Zeitschrift für historische Forschung», II, 1975, pp. 43-57
 - *Reich und Türkengefähr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer ausseren Bedrohung*, München 1978
 - *Die Erträge der Reichssteuern zwischen 1576 und 1606*, in «Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands», 27, 1978, pp. 169-185
 - *Bäuerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frühen Neuzeit*, Stuttgart 1980
 - (ed), *Aufstände, Revolten, Prozesse. Beiträge zu bäuerlichen Widerstandsbewegungen im frühneuzeitlichen Europa*, Stuttgart 1983
 - *Das Ständewesen in den Erblanden der Habsburger Monarchie bis 1740: vom dualistischen Ständestaat zum organisch-föderativen Absolutismus*, in P. BAUMGART (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, pp. 263-278
 - *Die deutschen Landesdefensionen im 16. und 17. Jahrhundert*, in J. KUNISCH (ed), *Staatsverfassung und Heeresverfassung in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit*, Berlin 1986, pp. 129-149

- *Die ständische Gesellschaft des 16./17. Jahrhunderts als Problem von Statik und Dynamik*, in W. SCHULZE (ed), *Ständische Gesellschaft und Soziale Mobilität*, München 1988, pp. 1-17
- *The Emergence and Consolidation of the 'Tax State'. I. The Sixteenth Century*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 261-280
- SCHWENNICKÉ A., «*Obne Steuer kein Staat*». *Zur Entwicklung und politischen Funktion des Steuerrechts in den Territorien des Heiligen Römischen Reichs*, Frankfurt a.M. 1996
- SEEBER S., *Beamten-schematismus der drei oberösterreichischen Wesen in den Jahren 1646-1665*, Phil. Diss., Innsbruck 1977
- SEGARIZZI A., *Professori e scolari trentini nello studio di Padova*, in «*Archivio Trentino*», XXII-XXVII, 1903-1908
- SELLERT W., *Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshofrat und Reichskammergericht*, Aalen 1965
- *Richterbestechung am Reichskammergericht und am Reichshofrat*, in F. BATTENBERG - F. RANIERI (edd), *Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für B. Diestelkamp zum 65. Geburtstag*, Weimar - Köln - Wien 1994, pp. 329-348
- (ed), *Reichshofrat und Reichskammergericht. Ein Konkurrenzverhältnis*, Weimar - Köln - Wien 1999
- SENECA F., *Contributo allo studio della colletta nel Trentino medievale*, in *Studi e ricerche storiche sulla regione tridentina*, II, Padova 1957, pp. 165-179
- SIMONI V., *Amministrazione e vita sociale a Trento nel primo Cinquecento*, tesi di laurea, Padova 1972-1973
- SINNACHER F.A., *Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und Brixen in Tyrol*, 9 voll., Brixen 1821-1835
- SITTIG W., *Landstände und Landesfürstentum: eine Krisenzeit als Anstoß für die Entwicklung der Steirischen Landständischen Verwaltung*, Graz 1982
- SMEND R., *Das Reichskammergericht, I: Geschichte und Verfassung*, Weimar 1911
- SONNWEBER H., *Erzherzog Sigmund Franz von Tirol. Geschichte seiner oberösterreichischen Regierung 1663-1665, mit Berücksichtigung der nach seinem Tod erfolgten Übernahme des Landes durch den Kaiser Leopold I.*, Phil. Diss., Innsbruck 1949
- SPRUNG R., *Das Privileg und die Ordnung Erzherzogin Claudias von Medici von 15. September 1635 für die Bozner Märkte und Messen*, in *Die Bozner Handelskammer. Vom Merkantilmagistrat bis zur Gegenwart*, Bozen 1981, pp. 9-58

- STEINER F., *Geschichte Tirols zur Zeit Ferdinand Karls (1655-1662)*, Phil. Diss., Innsbruck 1962
- STEINHAUF B., *Giovanni Ludovico Madruzzo (1532-1600). Katholische Reformation zwischen Kaiser und Papst*, Bamberg 1989
- STELLA A., *Politica ed economia nel territorio trentino-tirolese dal XIII al XVII secolo*, Padova 1958
- «*Rationes officialium anno 1541*». *L'amministrazione del principato vescovile di Trento alla vigilia del Concilio*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», XXXVII, 1958, pp. 375-398
 - *La rivoluzione contadina del 1525 e l'utopia di Michael Gaismayr*, Padova 1975
 - *I principati di Trento e Bressanone*, in G. GALASSO (ed), *Storia d'Italia*, XVII, Torino 1979, pp. 499-606
- STENICO R., *Peste e colera nel Trentino*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», LIX, 1980, pp. 347-360
- STOLLEIS M., «*Pecunia nervus rerum*». *Il problema delle finanze nella letteratura tedesca della ragion di stato nel XVII secolo*, in A. DE MADDALENA - H. KELLENBENZ (edd), *Finanze e ragion di Stato*, pp. 21-44
- STOLZ O., *Politisch-historische Landesbeschreibung von Tirol*, 1. Teil: Nordtirol, Wien - Leipzig 1923-1926
- *Die Landstandschaft der Bauern in Tirol*, in «Historische Vierteljahresschrift», 28, 1934, pp. 699-736; 29, 1935, pp. 109-144
 - *Politisch-historische Landesbeschreibung von Südtirol*, Innsbruck 1937-1939
 - *Die Kanzler von Tirol*, in «Tiroler Heimatblätter», 16, 1938, pp. 3-11
 - (ed), *Quellen zur Steuer-, Bevölkerungs- und Sippengeschichte des Landes Tirol im 13., 14. und 15. Jahrhundert. Festgabe zum 80. Lebensjahre Oswald Redlich*, Innsbruck 1939
 - *Geschichte des Zillertales*, Innsbruck 1949
 - *Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und Vorarlberg*, Bozen 1949
 - *Wilhelm Bienner, oberösterreichischer Kanzler*, in «Schwäbische Lebensbilder», V, 1950, pp. 73-88
 - *Grundriß der österreichischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, Innsbruck - Wien 1951
 - *Kanzler Wilhelm Bienner, zu seinem 300. Todstag*, in «Tiroler Heimatblätter», 26, 1951, pp. 10-13

- *Geschichte des Zollwesens, Verkehrs und Handels in Tirol und Vorarlberg, von den Anfängen bis ins XX. Jahrhundert*, Innsbruck 1953
- *Geschichte des Landes Tirol*, Innsbruck - Wien - München 1955
- *Der geschichtliche Inhalt der Rechnungsbücher der Tiroler Landesfürsten von 1288-1530*, Innsbruck 1957
- *Wehrverfassung und Schützenwesen in Tirol von den Anfängen bis 1918*, Innsbruck - Wien - München 1960
- STÜRMER M., *Hungriger Fiskus – schwacher Staat. Das europäische Ancien Régime*, in U. SCHULTZ (ed), «*Mit dem Zehnten fing es an*», pp. 174-188
- STRADAL H., *Stände und Steuern in Österreich*, in «*Études présentées à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'États*», 31, 1966, pp. 131-162
- STUMPO E., *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma 1979
- *Economia naturale ed economia monetaria: l'imposta*, in *Storia d'Italia Einaudi*. Annali, 6: *Economia naturale, economia monetaria*, Torino 1983, pp. 521-562
- *Un mito da sfatare? Immunità ed esenzioni fiscali della proprietà ecclesiastica negli stati italiani fra '500 e '600*, in *Studi in onore di G. Barbieri. Problemi e metodi di storia economica*, III, Pisa 1983, pp. 1419-1466
- *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano 1985
- STURMBERGER H., *Kaiser Ferdinand II. und das Problem des Absolutismus*, Wien 1957
- *Dualistischer Ständestaat und werdender Absolutismus*, in *Die Entwicklung der Verfassung Österreichs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, Graz 1963, pp. 24-49
- SUSTER G., *I Trentini all'università di Bologna nei secoli XVI e XVII*, in «*Archivio Storico per Trieste, l'Istria e il Trentino*», III, 1883, pp. 99-110
- SZTARONYI V., *Ricordi storici di Riva al tempo della peste del 1630*, Riva del Garda 1952
- *Vicende della rocca di Riva nelle relazioni tra i principi vescovi di Trento e i conti del Tirolo (1597-1655)*, Riva del Garda (Trento) 1954
- 'T HART M., *The Making of a Bourgeois State: War, Politics and Finance during the Dutsch Revolt*, Manchester 1993
- *The Emergence and Consolidation of the 'Tax State'. I. The Seventeenth Century*, in R. BONNEY (ed), *Economic Systems*, pp. 281-294
- TAPIÉ V.L., *Il dominio asburgico dal 1618 al 1657*, in *Storia del mondo moderno - Cambridge*, IV, Milano 1971, pp. 586-618

- TASSER R., *Beamten-schematismus der drei oberösterreichischen Wesen in den Jahren 1619-1632*, Phil. Diss., Innsbruck 1973
- TILLY C., *L'oro e la spada. Capitale, guerra e potere nella formazione degli stati europei, 990-1990*, Firenze 1991
- TRACY J.D., *A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the Country of Holland, 1515-1565*, Berkeley - Los Angeles - London 1985
- *Holland under Habsburg Rule, 1506-1566. The Formation of a Body Politic*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1990
- ULLOA M., *La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Madrid 1986
- UNRUH C., *Die Wirksamkeit von Kaiser und Reich*, in K. JESERICH - H. POHL - C. UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte, I: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches*, Stuttgart 1983, pp. 68-278
- VALENTI S., *I pubblici funzionari delle Giudicarie fino alla secolarizzazione del Principato di Trento. Spoglio d'archivi*, Tione 1904
- *Sudditi trentini e sudditi tirolesi*, in «Tridentum», XV, 1913
- VALER M., *Die Beziehungen der III Bunde zu Tirol 1632-52*, Chur 1903
- VARANINI G.M., *Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina nel Quattrocento veneziano*, in «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati», VI/28, 1988, pp. 279-302
- *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992
 - *Il vescovo Hinderbach e le comunità rurali trentine*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach*, pp. 171-191
 - *Valentino Chiocchetti dall'ideale autonomistico alla storia locale*, in *Valentino Chiocchetti. La figura e l'opera*, Rovereto (Trento) 1992, pp. 29-38
 - *I conti del Tirolo, i principati vescovili di Trento e Bressanone*, in G. DELLE DONNE (ed), *Incontri sulla storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1994, pp. 71-91
- VARESCHI S., *La legazione del cardinale Ludovico Madruzzo alla Dieta Imperiale di Augusta 1582. Chiesa, Papato e Impero nella seconda metà del secolo XVI*, Trento 1990
- *Profili biografici dei principali personaggi della Casa Madruzzo*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa, 1539-1658. I principi vescovi di Trento tra Papato e Impero*, Milano - Firenze 1993, pp. 70-74
 - *Tra «status» imperiale e quadro territoriale: i rapporti tra principato vescovile di Trento e contea del Tirolo nella prima età moderna*, in L. DE FINIS (ed), *Storia del Trentino*, Trento 1996, pp. 211-263

- VERGER J., *Le transfert de modèles d'organisation de l'Eglise a l'État à la fin du Moyen Âge*, in J.P. GENET - B. VINCENT (edd), *État et Eglise dans la genèse de l'État moderne*, Madrid 1986, pp. 31-39
- VICENS VIVES J., *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, in E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo stato moderno*, I, pp. 221-256
- VIGO G., *Finanza pubblica e pressione fiscale nello Stato di Milano durante il XVI secolo*, Milano 1979
- *Fisco e società nella Lombardia del Cinquecento*, Bologna 1979
- VOLKERT W., *Staat und Gesellschaft: bis 1500*, in M. SPINDLER (ed), *Handbuch der bayerischen Geschichte*, II, München 1969, pp. 476-558
- VOLTIELINI H., *Das welsche Südtirol. Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer*, Wien 1919
- *Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803*, a cura di E. CURZEL, Trento 1999
- WALTER F., *Österreichischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955*, Wien - Köln - Graz 1972
- WANDRUSZKA A., *Reichspatriotismus und Reichspolitik zur Zeit des Prager Friedens von 1635*, Graz - Köln 1955
- WAQUET J.C., *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité des institutions dans les anciens États italiens*, Rome 1990
- WEBER S., *I vescovi suffraganei della chiesa di Trento*, Trento 1932
- WEBERNIG E., *Der Landeshauptmann von Kärnten: ein historisch-politischer Überblick*, Klagenfurt 1987
- WELBER M., *Le dimensioni della città «clesiana»: note e ipotesi sulla utilizzazione di due estimi cinquecenteschi della città di Trento*, in P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio*, I, pp. 315-398
- *Due estimi e un principe: Trento prima e dopo il Cles*, in M. WELBER (ed), *Bernardo Cles e il suo doppio*, Trento 1987, pp. 155-189
- WIDMOSER E., *Organisation und Zusammensetzung der Regierung und Verwaltungsbehörde von 13. Jh. bis 1918*, in «Tiroler Heimatblätter», 42, 1967, pp. 18-31
- WIESFLECKER H., *Die Entwicklung der landständischen Verfassung in den österreichischen Ländern von den Anfängen bis auf Maximilian I.*, in *Die Entwicklung der Verfassung Österreichs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, Graz 1963, pp. 9-23
- *Maximilians I. Kaiserproklamation zu Trient (4. Februar 1508). Das Ereignis und seine Bedeutung*, in *Österreich und Europa. Festgabe für H. Hantsch*, Wien 1965, pp. 15-38

- *Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit*, 5 voll., Wien 1971-1986
- *Meinhard der Zweite. Tirol, Kärnten und ihre Nachbarnländer am Ende des 13. Jahrhunderts*, Innsbruck 1995
- WILLOWEIT D., *Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Teilung Deutschlands*, München 1990
- WOLF J.R., «zu Einführung einer Gott wohlgefälligen Gleichheit auf ewig». *Steuerreformen im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung*, in U. SCHULTZ (ed), «Mit dem Zehnten fing es an», pp. 162-173
- WOLFSGRUBER K., *Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung in der Neuzeit 1500-1803*, Innsbruck 1951
- WOPFNER H. (ed), *Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges in Deutschtirol 1525. Quellen zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. Beschwerdenartikel aus den Jahren 1519-1525*, Innsbruck 1908
- WOS J.W., *Alessandro di Masovia, vescovo di Trento (1423-1444)*, Trento 1990
- WÜST W., *Die «partielle Landeshoheit» der Markgrafen von Burgau*, in E. RIEDENAUER (ed), *Landeshoheit*, pp. 69-92
- WYCZANSKY A., *Le phénomène de l'unanimité. Quelques réflexions sur le «liberum veto» en Pologne*, in D. TOLLET (ed), *L'Europe des diètes au XVIIe siècle. Mélanges offerts à Monsieur le professeur Jean Bérenger*, Paris 1996, pp. 223-228
- ZANGHERI R., *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980
- ZIEGER A., *Il contrasto fra il principato vescovile di Trento e i conti del Tirolo*, Trento 1957
- *Appunti di storia delle Valli del Noce fino al 1600*, Trento 1958
- *Storia della regione tridentina*, Trento 1968
- *La Magnifica Comunità di Fiemme*, a cura di A. BONINSEGNA - I. GIORDANI, Cavalese (Trento) 1996
- ZÖLLNER E., *Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart*, München 1961

Indice dei nomi di persona

- Agricola Hieronimus Otto (principe vescovo di Bressanone), 255, 282
- Agricola Johann Friedrich, 391
- Alberti Felice, 260-261, 265, 317 e n, 318, 331, 335, 336 e n, 359-360, 364, 374, 382n, 414, 415n, 416, 422n, 423, 430, 435
- Alberti Francesco Felice (principe vescovo di Trento), 463, 464 e n, 465, 468n
- Alberti Giorgio, 199, 203, 204n
- Alberti Giovanni Battista, 434n
- Alberto V di Wittelsbach (duca di Baviera), 208
- Alessandrini Pietro, 224-226, 463n
- Alessandro di Masovia (principe vescovo di Trento), 113-114
- Ambrosi Francesco, 467, 468n
- a Prato (famiglia), 167
- a Prato Giustiniano, 187, 236
- Arco (famiglia), 103, 125, 161, 167, 172, 176, 181, 184, 205, 233-234, 462
- Arco Ghebardo, 350n
- Armani Giovanni, 325n
- Arnoldi Gaspare, 374, 375 e n
- Arsio (famiglia), 167
- Arsio Cristoforo Oliviero, 357
- Arsio Guglielmo, 236
- Arundel, Thomas Howard, duca di, 382
- Asburgo (famiglia), 12, 26-28, 39, 45, 64-65, 68, 70, 75-76, 104, 157, 160-161, 181-183, 204, 239, 241, 242 e n, 253-254, 256n, 257, 260, 285, 313, 318, 328, 354, 357, 361, 372-374, 383, 386-391, 393n, 394, 399, 403, 406-407, 414, 422, 430, 437, 442, 445, 449, 452, 455-456, 460, 464 e n, 466-467
- Asburgo Andrea, di (principe vescovo di Bressanone), 209n, 253, 265
- Asburgo Anna, di, 447
- Asburgo Carlo, di (principe vescovo di Bressanone), 253-255
- Asburgo Cecilia Renata, di, 410
- Asburgo Isabella Clara, di, 239
- Asburgo Maria Eleonora, di, 239
- Asburgo Maria Leopoldina, di, 239, 447
- Attlmayr Paul, 144n
- Austria, casa, v. Asburgo (famiglia)
- Baglioni Malatesta, 371, 372n, 384n, 392-394, 396, 410
- Baldessari Baldassarre, 255n, 299, 309, 329-330, 364, 382n, 383, 444-445
- Barbacovi Francesco Vigilio, 466 e n, 467 e n, 468 e n, 469
- Barberini Francesco, 371, 374, 396
- Barbosa Agostino, 315
- Bartolo da Sassoferrato, 353
- Begnudelli Antonio, 346-348, 350n
- Beli von Belfort Georg, 242n
- Belli Pietro, 261n, 278
- Below Georg, von, 50n
- Bérenger Jean, 24
- Bergier Jean-François, 106n
- Berti Matteo, 292 e n, 319n, 343-344, 380
- Besold Christoph, 269n
- Bienner Wilhelm, 243-244, 245n, 246 e n, 247, 252, 260n, 298-302, 307, 309, 323 e n, 324, 377, 385, 387 e n, 388-389, 396, 410, 446, 452, 461

- Bireley Robert, 376n
 Blickle Peter, 20
 Bonacolsi Filippo (principe vescovo di Trento), 97, 99n
 Bonomino di Goito, 97
 Brandenburg, Georg Wilhelm Hohenzollern, von, 384
 Brandis (famiglia), 122
 Brandis Veit Benno, von, 332 e n, 337n, 357, 440
 Brauneder Wilhelm, 24
 Brenner Anton, 212n
 Brunner Otto, 19 e n, 23-24, 51n, 471n
 Bücking Jurgen, 471 e n, 472
 Buschmann Peter, 391
 Busetti Cristoforo, 442-443, 444 e n
 Busio (famiglia), 167, 187
 Busio Ferdinando, 432

 Calepina Cristoforo, 236
 Calvi Gaspare, 212
 Campanella Giacomo, 380
 Campo Pancrazio, 332
 Carlo d'Asburgo (duca di Stiria, Carinzia e Carniola), 44, 154
 Carlo V d'Asburgo (imperatore), 16, 67, 124, 133n, 175, 469
 Carrara von Niederhaus Francesco, 332, 350 e n, 353-354, 357-358
 Castelbarco (famiglia), 167, 172, 176, 181, 184, 205, 233-234, 453
 Casteltrotto (famiglia), 236
 Cattaneo Aurelio, 65
 Ceschi di Santa Croce Carlo, 358-360
 Chemelli Aldo, 467n
 Claudia de' Medici (reggente del Tirolo), 217, 239-240, 244-245, 247, 250-251, 298-299, 304, 309, 312, 315-316, 322n, 325, 328, 331, 334, 337n, 338-339, 348-350, 355, 357, 369n, 372, 374, 384, 391, 409, 417, 420n, 436, 447, 452-453, 460-461
 Clementi Bartolomeo, 332

 Cles Aliprando, 236
 Cles Bernardo (principe vescovo di Trento), 96, 162, 175, 182, 188, 349, 351, 469
 Cles Ferdinando, 236
 Coccini Giovanni Battista, 348
 Colonna (famiglia), 122
 Colonna von Völs Carlo, 415n
 Compagnazzi (sentenza), 102, 462
 Consolati Orazio, 427
 Coppola Gauro, 106n
 Corrado II di Franconia (imperatore), 27
 Corsini Umberto, 473n
 Costede Odorico, 199, 211n
 Crane Johann, 375
 Cresseri Gian Giacomo, 110
 Cristanelli Antonio, 364
 Cristina di Lorena, 239
 Crosina Antonio (canonico, quindi principe vescovo di Bressanone), 255 e n, 256n, 281n, 282, 425, 427-428
 Curtius Jacob, 352
 Cusano Nicola (principe vescovo di Bressanone), 253

 Dalla Torre Ludovico, 333, 335, 337 e n, 338
 Dal Monte Antonio, 380
 Dal Monte Leonardo, 346
 Dolcino Cesare, 114-115
 Donati Claudio, 473n

 Enrico di Metz (principe vescovo di Trento), 97-99
 Enrico II di Sassonia (imperatore), 27
 Escher Berhard, 417-418
 Evans Robert J.W., 24, 376n

 Faidano Antonio, 359
 Failoni Innocenzo, 349, 357, 358n
 Federico II di Svevia (imperatore), 115n
 Federico III d'Asburgo (imperatore), 33, 386

- Federico IV d'Asburgo (conte del Tirolo), 35-36, 55, 75, 99, 102
- Federico Maria Albina, 262n
- Federigo Ubaldo di Montefeltro (duca di Urbino), 239
- Ferdinando I d'Asburgo (re dei Romani, imperatore e conte del Tirolo), 48, 63-65, 67-68, 116, 118, 127-128, 130-131, 135, 137, 152-154, 174n, 175-176, 178n, 179-181, 188, 190, 219, 401, 421, 469
- Ferdinando II d'Asburgo (conte del Tirolo), 118-119, 131-132, 137-141, 143, 148-149, 156-157, 183, 188-190, 194-198, 200, 202-209, 211, 213-215, 217-218, 220, 221n, 224, 226, 239n, 254-255, 426, 449, 466, 468n
- Ferdinando II d'Asburgo (imperatore), 240, 244, 309n, 313n, 314, 367, 369n, 373-375, 376 e n, 381, 389, 391, 394, 397n, 404n
- Ferdinando III d'Asburgo (imperatore), 240, 381, 385, 387, 393-394, 420, 430, 443 e n, 449
- Ferdinando IV d'Asburgo (re dei Romani), 451
- Ferdinando Carlo d'Asburgo (conte del Tirolo), 239-240, 244-245, 249n, 252 e n, 436, 442, 444-445, 447-448, 452-453, 461, 463
- Ferdinando de' Medici (granduca di Toscana), 239
- Feria, Gomez Suarez de Figueroa, duca di, 309
- Fernemont (colonnello), 251, 362-365
- Festner Giovanni Battista, 203
- Filuzzi Vincenzo, 315
- Firmian (famiglia), 167
- Franzin zu Mareit Christoph, 144n
- Frizzi Massimiliano, 360
- Fugger Ernst, 301
- Gaismair Michael, 177n, 178
- Gallo Francesco, 201, 209n
- Gar Tommaso, 463n
- Garbogni Agostino, 358n
- Gebardo (principe vescovo di Trento), 93, 98, 99n
- Gebhardt Justus, 375
- Geizkofler Abraham, 144n
- Geizkofler Uriel, 144n
- Gelfi Giuseppe, 349, 414
- Gentili Giacomo, 453
- Gentilotti Giovanni Francesco, 336
- Geremia Giovanni Antonio, 319n
- Gerloff Wilhelm, 15n
- Geuer Melchior, 245
- Ghezzi Gaspere, 430-433, 437
- Giannettini Domenico, 292n, 350n, 356, 379
- Girardi di Castello Antonio, 246 e n, 379
- Giuliani Carlo, de, 257n
- Giuseppe II d'Asburgo (imperatore), 24
- Goddens Johann, 143n
- Gorizia (famiglia), 39
- Grabmair Maximilian, 328
- Granichstaedten-Czerva Rudolf, 246n
- Gregorio XIII (papa), 220
- Gresta, signori, v. Castelbarco (famiglia)
- Hack Georg (principe vescovo di Trento), 96, 349
- Hartung Fritz, 19n
- Haubitz Tobias, von, 265n, 375, 393
- Heirling Augustin, 172
- Hendel Franz, 199, 202-203, 210, 221-222
- Henshall Nicholas, 21-23, 25
- Hildprandt Konrad, 393
- Hilleprant von Reinegg Hans Rudolf, 256n, 309, 336, 377, 416
- Hinderbach Johannes (principe vescovo di Trento), 76-77, 103
- Hintze Otto, 19n
- Ingrao Charles W., 25
- Jäger Albert, 39n

- Khuen Pancratz, 190
 Khuen von Belasi, Georg, 236
 Khuen von Belasi, Jacob, 299, 364, 369
 Klebelsberg Hans, 212n
 Kofler Jeremias, 144n
 Kögl Josef, 468 e n, 469 e n
 Kogler Ferdinand, 51n, 53n
 Kramer Hans, 119n
 Laghi Pietro, 260
 Lasino Filippo, 225, 463n
 Leonardo di Gorizia, 38
 Leopoldo I d'Asburgo (imperatore), 240, 252, 451, 461
 Leopoldo IV d'Asburgo (conte del Tirolo), 35
 Leopoldo V d'Asburgo (conte del Tirolo), 143, 239-240, 241 e n, 242, 244, 251, 258 e n, 266-267, 269-272, 278, 283-286, 288-290, 294, 296, 298, 302, 310, 417, 425, 447, 453, 463
 Leopoldt Hans Gaudenz, 256n, 282, 283n
 Liechtenstein (famiglia), 167
 Liechtenstein Georg, von (principe vescovo di Trento), 99, 102-103, 349-350
 Liechtenstein Ulrich, von, 299
 Lintner Johann, 244-245, 299, 336, 379
 Lipsio Giusto, 17
 Lodron (famiglia), 167, 172, 176, 181, 184, 187, 205, 233-234, 236, 252, 392, 462
 Lodron Alfonso, 348
 Lodron Paride (principe vescovo di Salisburgo), 142n, 392 e n
 Ludovico di Wittelsbach, marchese di Brandeburgo (conte del Tirolo), 55, 122
 Machiavelli Niccolò, 47
 Madruzzo (famiglia), 103, 116, 167, 189, 201, 244, 257-258, 260, 262, 290n, 455-456
 Madruzzo Carlo Emanuele (principe vescovo di Trento), 217, 256 e n, 257 e n, 258 e n, 259-261, 262 e n, 263, 264 e n, 265 e n, 278, 285, 290, 292n, 293-300, 304 e n, 311, 313, 315, 317-318, 319n, 320-321, 324, 326-327, 330, 335 e n, 341-342, 344-346, 348-349, 350 e n, 351-358, 360, 363, 372-373, 378-379, 382, 383n, 388, 391, 411, 412n, 413-414, 415 e n, 417, 418n, 423-424, 426, 429, 434-435, 437, 438 e n, 447, 452-453, 456-458
 Madruzzo Carlo Gaudenzio (principe vescovo di Trento), 226, 228 e n, 256, 258 e n, 259-260, 277-278, 287, 429, 447
 Madruzzo Cristoforo (principe vescovo di Trento e di Bressanone), 65, 96, 117, 153, 163 e n, 170-171, 181-182, 188, 233, 254, 260, 469
 Madruzzo Filiberta, 434, 441
 Madruzzo Ludovico (principe vescovo di Trento), 70, 188, 189n, 190n, 192, 194, 198, 201, 207-208, 211-213, 214 e n, 220, 226, 426, 449, 466, 468n
 Mainardo II (conte di Tirolo), 27, 52, 75n, 97
 Mair von Freising Hans, 145
 Malacarne Niccolò, 349, 357, 358n
 Malaspina Pietro, 356, 379, 393, 414, 434
 Mari Traiano, 65
 Maria di Borgogna (imperatrice), 34
 Maria di Spagna (regina di Boemia e Ungheria), 153
 Maria Teresa d'Asburgo (imperatrice), 24, 69
 Martinitz Bernhard Ignaz, 430
 Massimiliano I d'Asburgo (imperatore e conte del Tirolo), 33, 34 e n, 35-36, 38, 40n, 41, 44, 46-47, 56, 63-65, 77, 80, 85-86, 103,

- 118, 126, 132, 135, 152, 161, 386, 455-456, 464n
- Massimiliano I di Wittelsbach (duca di Baviera e principe elettore), 44, 383, 390-391, 420, 422, 437, 438n, 452
- Massimiliano II d'Asburgo (imperatore), 139, 142, 153, 188, 193-194, 198, 202, 206, 208
- Massimiliano III d'Asburgo (conte del Tirolo), 143, 149, 217, 228n, 239, 240n, 254, 266
- Matsch Friedrich, 385
- Merlo Bernardo, 224, 226, 273, 276-277, 279 e n, 280, 282-285, 286 e n, 287 e n, 288-290, 300
- Merlo Filippo Giacomo, 365
- Migazzi Giacomo, 256n, 279, 335, 343
- Mohr Maximilian, 246, 420n, 421n
- Monauni (editore), 463n
- Montecuccoli Girolamo, 246, 384n, 393
- Moraw Peter, 21 e n, 23, 25, 71n, 474
- Mori Simone, di, 236
- Neideck Georg (principe vescovo di Trento), 33, 77, 96, 295, 464 e n
- Niccolò V (papa), 373
- Ninguarda Feliciano, 70
- Odorico di Coredò, 97
- Oñate, Inigo Velez Ladron de Guevara, conte di, 382
- Onorati Domenico, 357, 360, 419
- Oestreich Gerhard, 18 e n, 20, 22
- Ossa, duca di, 340
- Paolo IV (papa), 258n
- Pap Guy, 353
- Paron Chechina, 333
- Particella Claudia, 257 e n
- Particella Francesco, 260 e n, 382n, 440
- Particella Ludovico, 260
- Particella Vincenzo, 447
- Payr von Caldiff Kaspar, 328
- Perkhofer Jesse, 255, 256n, 315, 335, 371, 421, 432, 440, 447-448
- Pernstetter Simon, 197 e n
- Peruzzini Andrea, 315
- Pietra Pietro Antonio, 263n
- Pilati Federico, 11-12, 33, 69, 260, 290-293, 299, 303, 309, 313, 318, 320 e n, 322, 328-330, 331 e n, 335-336, 340 e n, 341, 343, 350 e n, 352, 354, 355 e n, 361, 363-365, 366 e n, 367-368, 369 e n, 371, 377-380, 382n, 396, 397 e n, 398, 400-403, 405-408, 410-412, 416, 418-419, 430
- Pilati Niccolò, 313 e n, 314, 316
- Pio II (papa), 373
- Pio V (papa), 207, 208n
- Platzgummer Johann (principe vescovo di Bressanone), 255
- Pocht Michael, 166, 169-172, 179
- Pompeati Andrea, 319n, 325n, 333, 335
- Press Volker, 21 e n, 23, 25, 474
- Prisinghelli (colonnello), 251, 365, 366n, 367-368, 370, 378
- Pritschwitz Balthasar, 171 e n, 172-173, 183-184, 187, 193
- Prodi Paolo, 450n
- Prücklmaier Matthias, 375 e n, 394, 396
- Raitenau Hans Werner, von, 366, 368-369
- Reck Johann, von, 393
- Reichenbach Friedrich, von, 438n
- Richelieu, Armand Jean du Plessis, cardinale di, 17
- Rodolfo II d'Asburgo (imperatore), 157
- Rogger Iginio, 471n
- Rohan Henry, duca di, 243, 362, 369
- Romani, re dei, v. Ferdinando I d'Asburgo
- Rossi Giovanni Battista, 346, 353n
- Sachsen Johann Georg, von, 384

- Sachsen Moritz, von, 87n
 Salamanca Gabriel, de, 127
 Sardagna Giovanni Battista, 266, 319n
 Schiera Pierangelo, 450n
 Schiller Leopold Marquard, von, 323n, 366, 368-369
 Schilling Heinz, 450n
 Schinchinelli Oliver, 244, 340, 343-344, 362
 Schlegl, 375n
 Schmauss Johann Michael, 246
 Schrofenstein Christoph (principe vescovo di Bressanone), 33
 Schultze Winfried, 20, 22n
 Schwarzenberg Adam, von, 385
 Sigismondo d'Asburgo (conte del Tirolo), 35-36, 55, 72n, 75
 Sigismondo Francesco d'Asburgo (conte del Tirolo e principe vescovo di Trento), 239-241, 252, 416n, 453
 Sizzo Giovanni Giacomo, 261, 292 e n, 380, 422 e n, 434n, 435-436, 440-441, 445-446
 Soch Caspar, 442
 Söldner Johann, 375
 Sordi Giovanni Pietro, 353
 Sötern Philipp Christoph, von (principe vescovo di Treviri), 383
 Spaur (famiglia), 167
 Spaur Cristoforo, 236
 Spaur Cristoforo Andrea (principe vescovo di Bressanone), 254
 Spaur Daniele, 236
 Spaur Domenico Vigilio, 340, 343-344, 354, 357, 369n, 410, 419, 430, 435
 Spaur Leonardo, 236
 Spaur-Flavon Gaspere, 236
 Stachelburg Eytel Hans, von, 350 e n, 353, 418-419
 Stadion Kaspar, von, 301
 Stolz Otto, 87n, 471n
 Stolz Wolfgang, 212n
 Stonzingen zu Edelmestigen Ulrich, von, 244
 Stralendorff Peter Heinrich, 375
 Tanner Adam, 315
 Thun (famiglia), 116-117, 167
 Thun Giorgio, 178n
 Thun Pietro Vigilio (principe vescovo di Trento), 466
 Thun Sigismondo, 190, 222, 236
 Tirolo (famiglia), 27, 75
 Tonietti Antonio, 333
 Torstensson Lennart, 430
 Trapp (famiglia), 167
 Trapp Ernesto, 279-280, 282-284, 286
 Trapp Osvaldo, 187, 222, 236
 Trautsmannsdorf Dietrich, von, 236
 Trautsmannsdorf Maximilian, von, 394
 Trautsmannsdorf Paul, von, 236
 Tremeno Ludovico, 201, 209n
 Trentini Francesco, 261, 441 e n, 447, 448 e n
 Trentini Simone, 332, 346
 Tschiderer Hans, 144n
 Tusco Domenico, 352-353
 Umstadt Anselm Casimir, von (principe vescovo di Magonza), 381, 383
 Ungnad Hans, 67
 Unverdorben Antonio, 210, 212n
 Urbano VIII (papa), 315, 372
 Vescovi Vigilio, 257n, 259n
 Volmar Isak, 245-246, 421n
 Völs zu Prösels (famiglia), v. Colonna (famiglia)
 Völs zu Pirschheim Anselm, von, 323, 332, 373, 375n, 377, 380, 418-419
 Voltolini Ludovico, 358, 360, 427
 Walter Georg, 256n, 299, 308n, 313-314, 316, 335, 364, 369, 371, 374, 375 e n, 382, 387, 389, 391, 395-396
 Walter Thomas, 186 e n, 187, 217
 Wanga Federico, 27

- Wartenberg Johann Casimir, 375n
 Weimar Bernhard, von, 243, 410, 413
 Welser Philippine, 239n
 Welsperg (famiglia), 167
 Welsperg Wilhelm, von (principe vescovo di Bressanone), 255, 311, 315 e n, 373, 383, 387-388, 438, 452
 Wertwein Matthias, 255
 Willoweit Dietmar, 20
 Wittelsbach (famiglia), 70
 Wittelsbach Ferdinand, von (principe vescovo di Colonia), 383
 Wolkenstein (famiglia), 116, 122
 Wolkenstein (reggimento), 310
 Wolkenstein Albrecht, von, 325, 349
 Wolkenstein Berchtold, von, 323n, 433
 Wolkenstein Fortunat, von, 284
 Wolkenstein Hans, von, 304 e n, 320, 322, 331, 348
 Wolkenstein Hieronimus, von, 340-341, 369, 408, 416-417
 Wolkenstein Kaspar, von, 211, 212n, 222
 Wolkenstein-Rodeneck Fortunat, von, 244
 Wörmdele Johann, 323n
 Zanardi Carlo, 350 e n, 358, 424n
 Zanini (maestro di casa di Carlo Emanuele Madruzzo), 435
 Zasius Ulrich, 353
 Zenar Giacomo, 194, 201
 Zeni Daniele (principe vescovo di Bressanone), 255
 Zieger Antonio, 257n, 468 e n
 Zeumer Karl, 50n, 51n

Indice dei nomi di luogo

- Adige/Etsch, fiume, 26, 106, 113-115,
261, 347, 368, 470
– valle e distretto, 75, 84, 89, 119,
147, 162-166, 168, 178n, 179, 184,
212n, 227, 231-232, 234-235, 237,
258, 272n, 362, 365
Agnadello, 103
Ala, 103
Albiano, 113n, 115, 151, 210
Alpi, 29, 160
Alsazia, 410
Ampezzo, 85
Anaunia, v. Non, valle
Appiano/Eppan, 170, 377, 410, 448
Arco, 97n, 125, 147, 161, 167, 170,
350n
Arlberg, passo, 440
Arsio, 167
Augsburg, v. Augusta
Augusta, 60, 64-65, 70, 81, 389, 401,
421
Austria, 24 e n, 25n, 34, 46-47, 49n,
59, 62, 66-68, 81, 87, 107n, 122,
239, 245, 464, 469, 473
– A. anteriore (Vorderösterreich/Vor-
lande), 67-68, 141, 153, 251-252,
413, 418n, 429
– A. inferiore (Niederösterreich), 68,
72, 139, 142
– A. interiore (Innerösterreich), 67-68,
72
– A. superiore (Oberösterreich), 67-
68, 118, 137, 141, 191n, 192n, 200n,
210n, 211n, 252, 323, 337n
– ducato, 44, 63n, 68
Avio, 103, 264
Avisio, fiume, 333
Baden, 142n
Badia, valle, 90, 253
Balcani, 34
Bamberga, 70, 86, 93n, 398, 438,
450-453
Banale, 347
Baselga del Bondone, 113n, 151
Baviera, 12, 35, 38, 44, 45n, 51n,
69-70, 136, 208-209, 250, 251 e
n, 383, 391, 397, 421, 437, 438 e
n, 440, 442, 445
Belfort, 167, 173n
Besenello, 90, 184, 237, 278
Beseno, giudizio, 167
Bleggio, 347
Boemia, 67, 376n
Bologna, 260n, 313n
Bolzano/Bozen, 27, 74, 94 e n, 97n,
120, 122, 144, 152, 157, 162-163,
166, 170 e n, 176, 197, 199,
210-211, 260, 294, 320, 323-324,
333, 335, 336n, 342-343, 357, 361,
368, 377, 380, 412, 429
– comunità 36, 52, 84, 135, 223, 237,
250
– sede di diete e congressi, 55-56, 129,
134, 277, 291, 296, 299, 309, 329,
331 e n, 335, 338, 339n, 340, 343,
345, 362-363, 418-419, 429
– ufficio vescovile di Trento, 214-216
Bono, 347
Borghetto, 75
Borgo Valsugana, 236
Bosentino, 113n, 115, 151
Brandeburgo, 12, 69
Bregenz, 141, 251, 440
Breisach, 416, 418n
Breitenfeld, 430
Brennero/Brenner, passo, 28, 164-
165, 168, 182, 322, 465, 469

- Brentonico, 103
- Bressanone/Brixen, 85, 88, 120, 147, 169, 255, 258, 277, 282, 284, 287, 294, 303n, 328, 338, 365, 369n, 374, 383-384, 388 e n, 389-391, 398-399, 409n, 412, 416, 434, 437, 438 e n, 448
- capitolo del duomo, 308n, 309, 416n
 - comunità, 90, 169, 237, 253, 254n
 - consiglio aulico principesco vescovile, 246, 279n, 374, 445
 - delegazioni dietali, 282-283, 286, 287n, 311, 313, 328-329, 343, 363, 377, 408, 425, 432-433, 440
 - diocesi, 82, 315-316
 - mensa episcopale, 153, 163n
 - principato ecclesiastico, 12, 27, 30, 37, 38 e n, 41 e n, 63, 65, 66n, 67, 72-74, 77-78, 86, 89-90, 147, 161, 163-166, 168, 182, 206, 212n, 225, 229, 232, 234-235, 252-253, 254n, 255n, 273-274, 276, 282n, 293, 298, 302-303, 307, 309, 311 e n, 312-313, 315, 321, 323, 331n, 352, 368, 371, 373, 397-398, 402, 405, 421, 445, 447, 450-451, 462, 468, 474n
 - principe vescovo, 27-28, 33, 37, 41, 64-65, 67, 71-72, 76, 82, 123, 170, 244, 247, 254-255, 265n, 277n, 281n, 290n, 291, 300, 308, 313, 316, 322, 327, 335, 364-365, 381, 383, 384 e n, 385, 387 e n, 388, 392, 398-399, 406, 416, 452, 456-457, 468n, 474
- Bressinone, v. Bressanone
- Brichsen/Brixen, v. Bressanone
- Brunico/Bruneck, 90, 169, 237, 253, 254
- Bruxelles, 86
- Buonconsiglio, castello (residenza del vescovo di Trento), 319
- Burgau, 474n
- Burggrafenamt, v. Burgraviato
- Burgraviato/Burggrafenamt, 89, 119, 122, 147, 164-166, 184, 231-232, 234-235, 237, 272n
- Cadine, 113n, 115, 151
- Calavino, 97n, 113n, 151, 435, 437
- Caldaro/Kaltern, 90, 170n
- Caldonazzo, 90, 97n, 167, 184, 236-237
- Calliano, 184, 237, 278
- Cambrai, 36
- Carinzia, 44, 45n, 67-68, 218, 398, 442
- Carniola, 67-68, 398
- Casalbuttano, 244
- Castelcorno, 90, 167, 173n
- Castelfondo, 90, 167, 173n, 184, 236-237
- Castellalto, 167
- Castellano, 167
- Castelnuovo, 167, 236
- Castel Pietra, 167
- Castel San Michele/Michelsburg, 254
- Castel Selva, 167
- Castiglia, 142n
- Cateau-Cambrésis, 136
- Cavedine, 97n, 113n, 151
- Chiese, fiume, 347
- Chiusa/Klausen, 90, 169, 237, 253
- Civezzano, 113n, 115, 151
- Cognola, 111n
- Coira, 84, 168-169, 232-233
- Colbello/Schöneck, 254
- Colonia, 86, 383, 384n, 390-392
- Condino, 94, 347
- Confini Italiani, distretto, 84, 89, 104, 119, 125-127, 129, 145, 147, 161, 164-165, 167, 170, 171 e n, 172, 179-185, 186 e n, 187, 196, 197n, 203, 212n, 222, 231-232, 234-237, 272n, 290n, 298, 302, 310n, 330, 332, 338n, 339, 358, 398, 455, 459n, 475
- Cortaccia/Kurtatsch, 90
- Costanza, 141, 243, 418
- Chiemsee, 70

- Danimarca, 242
 Dolomiti, 253
 Durone, 347
 Ebersdorf, 418n
 Egna/Neumarkt, 413 e n
 Ehrenberg, 87, 440
 Eichstätt, 70
 Eisack/Eysack, v. Isarco, valle e distretto
 Engadina, 35, 242n, 243, 362
 Enn-Caldiff, giudizio, 90
 Ensishheim, 141
 Erblande (territori ereditari asburgici), v. Austria
 Esteriori di Trento, v. Trento, pretura
 Etschland, v. Adige, valle e distretto
 Europa, 49, 135, 226, 242
 Fassa, valle e comunità, 90, 169, 253, 255
 Feltre, 84, 168-169, 172, 187, 232, 234, 236, 423
 Fiandre, 322n
 Fiemme, valle e comunità, 37, 90, 93, 97n, 98, 152, 167, 173n, 175, 178, 202, 212n, 215, 233-234, 295, 332, 333n, 346n, 418n, 424n
 Finale, 202
 Firenze, 16n
 Flavon, 90, 167, 173n
 Folgaria, 167, 184, 236-237
 Fornace, 113n, 115, 151
 Francia, 15n, 85, 148n, 242n, 251, 361, 363, 420, 434, 442
 Francoforte, 59, 437 e n
 Frisinga, 70, 84, 398
 Frosinone d'Umbria, 260
 Füssen, 251, 440
 Gardolo, 111n
 Germania, 27, 106, 108, 243 e n, 334
 Ginevra, 12, 406
 Giudicarie, valli, 90, 94, 97n, 99-100, 131, 152, 167, 172, 173n, 175, 178, 220, 227, 233-234, 347, 350-353, 357-359, 361, 364, 368, 405, 419, 435, 440
 Glorenza/Glurns, 52, 84
 Gorizia, 153
 Graz, 68, 107n
 Gresta, valle e signoria, 125, 147, 161, 167, 170
 Gries, abbazia, 84
 Grigioni, cantone, 241, 242n, 252, 267, 336, 370
 Grigno, 236
 Grumes, 90
 Grumo, 236
 Gurk, 398
 Hall, 52, 84, 107n, 120, 237, 251, 334
 Heunfels, 254
 Ingolstadt, 258
 Inn, fiume, 121
 – valle e distretti inferiore e superiore, 82, 84, 87n, 89, 119, 129, 145, 147, 160, 162-164, 184, 231-232, 234-235, 237, 250-251, 272n, 298, 338n
 Innerösterreich, v. Austria, interiore
 Innsbruck, 68, 74, 76, 99, 118, 120, 138, 144, 160-163, 166, 175, 179n, 180-181, 188, 190, 194, 198-200, 211, 218, 244, 246n, 247, 251, 285, 294, 316, 322, 325, 344, 348-349, 353-354, 355n, 361-363, 368, 369n, 376n, 377, 380, 382n, 388, 392, 394, 407, 409, 413, 416 e n, 417, 422n, 423-424, 444-446
 – comunità, 36, 52, 84, 107n, 223, 237, 434n
 – corte arciducale, 216, 221, 253, 393
 – sede delle magistrature dell'Austria superiore, 11, 43, 63, 70, 78, 108, 116, 117, 123, 125, 141, 181, 183, 194, 197, 222, 250, 255, 265, 274, 300, 325-326, 468n
 – sede di diete e congressi, 56, 69, 76, 85-86, 126, 152-153, 204, 224,

- 267, 276, 279, 283, 288, 290-291, 293-294, 300, 303n, 306-307, 309, 329, 331, 407, 416, 427, 429-430, 435, 440-443, 446, 448 e n
- università, 119n, 470n
- Inntal, v. Inn, valle e distretti inferiore e superiore
- Isarco, fiume, 75, 253, 255
- valle e distretto, 89, 119-120, 147, 164-166, 179, 184, 212n, 232, 234-235, 237, 253, 272n, 298, 362, 365
- Ischia, maso, 413n
- Isera, 433
- Issogne, 258
- Italia, 16n, 27, 47, 106, 112, 219, 243, 258, 260
- Ivano, 90, 167, 184, 236-237
- Kitzbühel, 38, 41 e n, 42, 84, 125, 147, 162, 448
- Kufstein, 38, 41 e n, 42, 84, 125, 147, 162
- Laghi, valle, 101
- Lavis, 75, 212n, 216, 332, 333 e n, 334, 337n, 358n, 378 e n
- Ledro, valle e comunità, 93 e n, 94 e n, 97n, 103, 104n, 105, 125, 152, 167, 173n, 175, 179n, 234, 295
- Levico, 90, 94, 97n, 105, 152, 167, 173n, 227, 233-234, 236, 295, 415n
- Lienz, 38, 41 e n, 42, 147
- Lindau, 440
- Lodrone, 125, 161, 167, 170
- Lomaso, 347
- Luson/Lüsen, 90
- Madrid, 244, 362
- Magonza, 381, 383, 384n, 385n, 391-392
- Mantova, 258, 290n
- Matrei, 52
- Mattarello, 111n
- Meano, 113n, 115, 151
- Merano/Meran, 119-120, 165, 178, 250, 324, 327, 329, 362, 365
- comunità, 52, 84, 135, 237
 - sede di diete e congressi, 122, 369, 410, 426
- Mergentheim, 438n
- Mezzocorona, 90, 167, 184, 236
- Mezzolombardo, 111n
- Migazzone, 115
- Milano, 16n, 133n, 338, 362
- Monaco di Baviera, 258, 438 e n
- Monastero, valle/Münstertal, 243, 362
- Monguelfo/Welsberg, 178n
- Monreale/Königsberg, giudizio, 90, 167, 184, 236-237
- Montagna Bianca, 72
- Montevaccino, 111n
- Moravia, 67
- Mori, 97n
- Mulhouse, 12, 406
- Münster, 22n, 252, 422, 437-438, 443n, 449
- Nago, 97n, 103
- Napoli, 16n
- Nevis, v. Lavis
- Niederösterreich, v. Austria, inferiore
- Nizza Monferrato, 258
- Noce, valli, v. Non, valle, Sole, valle
- Nomi, 90, 167, 184, 187, 236, 278, 432
- Non, valle, 84, 90, 94, 97n, 99-101, 131, 152, 164-165, 167, 171 e n, 172, 173n, 175, 178-179, 184, 186 e n, 187, 227, 233-234, 236, 295, 320, 337, 363
- Norimberga, 59, 420, 451
- Novacella/Neustift, abbazia, 84
- Nördlingen, 243, 327, 331
- Oberinntal, v. Inn, valle e distretti inferiore e superiore
- Oberösterreich, v. Austria, superiore
- Osnabrück, 252, 438
- Ospedaletto, 236
- Österreich/Oesterreich, v. Austria
- Padova, 260n

- Palatinato, 142n, 422n
 Passavia, 70, 239, 445
 Passiria/Passeier, valle, 36
 Penede, 167
 Pergine, 90, 97n, 105, 152, 167, 168n,
 176, 180, 184, 234, 236-237, 341,
 343-344, 414, 423
 Perugia, 258
 Pesaro, 371
 Piedicastello (borgo di Trento), 111n
 Piedigazza, 113n, 151
 Piemonte, 16n
 Pinè, 97n, 113n, 115, 151
 Podestagno/Peutelstein, 85
 Polonia, 12, 69, 409
 Povo, 113n, 115, 151
 Praga, 63n, 67, 69, 215, 361, 371, 373,
 375, 376n, 381, 390
 Preore, 349
 Primiero, 90, 167, 184, 187, 236-237
 Pusteria/Pustertal, valle e distretto,
 38-39, 41 e n, 82, 85-86, 119, 125-
 126, 147, 162-163, 165, 168-169,
 185, 231-235, 237, 253-254, 272n
 Pustertal/Pusterthal, v. Pusteria
 Quattro Vicariati, 103, 105, 125, 152,
 167, 173n, 234, 278, 295, 379,
 415n, 453
 Rabbi, 167
 Ratisbona, 60, 70, 76, 81, 208, 381-
 385, 390, 420-422, 453
 Rattenberg, 38-39, 41 e n, 42, 84, 125,
 147, 162, 245
 Ravina, 111n
 Rendena, valle, 93 e n, 347
 Reno, fiume, 410
 Reutte, 243, 440
 Riva del Garda, 93, 94 e n, 97n, 103,
 104n, 105, 109, 112, 125, 152,
 167, 173n, 175, 194, 227, 234,
 295, 320, 350, 415n, 423, 424n
 Roma, 47, 193-194, 206-208, 226, 257,
 278, 284, 292, 296, 303, 308-309,
 315-316, 326, 335, 348, 357, 358n,
 371, 372 e n, 374, 379, 383, 392,
 435, 445, 448
 Romagnano, 111n
 Roncegno, 236
 Rovereto, 103, 112 e n, 125, 147,
 161, 167, 175, 184, 187, 236-237,
 337n
 Sacco, 337n
 Salisburgo, 44, 68, 70, 84, 107n, 142n,
 242, 252, 290, 291 e n, 392, 398
 Salorno/Salurn, 90
 San Benedetto (quartiere di Trento),
 111n
 San Genesio/Jenesien, 90
 San Martino (borgo di Trento e da-
 zio), 111n, 215, 379-380, 413, 417
 e n
 San Michele, abbazia, 84
 San Pietro, 167
 San Pietro (quartiere di Trento),
 111n
 Santa Croce (borgo di Trento), 111n
 Santa Maria Maddalena (quartiere di
 Trento), 111n
 Santa Maria Maggiore (quartiere di
 Trento), 111n
 Sarca, fiume, 347
 Sardagna, 111n
 Sarentino/Sarnthein, 90, 170n
 Sassonia, 12
 Savoia, 242n
 Scharnitzpaß, 251n
 Seckau, 398
 Segonzano, 90, 167, 236-237
 Sette Pievi, v. Giudicarie, valli
 Slesia, 67
 Smalcalda, lega, 87n
 Sole, valle, 90, 94, 97n, 99-101, 131,
 152, 167, 173n, 175, 178-179, 227,
 233-234, 295, 320
 Sopramonte, 97n, 113n, 151
 Spagna, 15n, 148n, 208, 251, 362, 420
 Spira, 60, 65, 195, 198n, 215, 375,
 385-386, 391-392, 404, 449, 465
 Sporo, 90, 167, 173n
 Stams, abbazia, 84, 244

- Stato pontificio, 16n, 134n
 Stelvio, passo, 362
 Stenico, 90, 131, 152, 173n, 233-234, 350, 358, 360
 Stiria, 44, 45n, 67-68, 218, 398
 Strasburgo, 239
 Svevia, 123, 251
 Svezia, 242 e n, 251, 420
- Tassullo, 260
 Telvana, 90, 167, 184, 236-237
 Tenno, 90, 97n, 152, 167, 173n, 227, 233-234
 Terlago, 97n, 113n, 151
 Terlano/Terlan, 90, 170n
 Termeno/Tramin, 90, 105, 152, 167, 169, 172, 233, 261, 324, 341, 343-344, 429n
 Terraferma veneziana, 16n, 133n, 222n
 Tesino, 236
 Tignale, 103
 Tione, 347
 Tirolo, 33-35, 38, 39 e n, 45, 47, 49, 53, 55-57, 68, 81, 83, 85n, 86, 99, 112, 118n, 119-121, 126, 129, 133, 136, 139, 142, 148, 156, 160-161, 163-165, 169, 172, 175-176, 180, 185, 220, 224, 230, 239, 240 e n, 241-242, 243 e n, 245, 247, 250, 251 e n, 252, 254 e n, 322n, 323, 327, 338, 362, 365, 367, 369, 371, 380, 397, 418, 436, 439 e n, 442, 443n, 461n, 462, 465, 469n, 470 e n, 474
- castello e borgo, 122, 397
 - conte, 28, 33, 52, 55n, 72, 92, 95, 98, 102, 104-105, 118, 122, 124, 166-167, 168n, 175, 180-182, 188-190, 192, 197, 200-201, 204, 215-216, 219-220, 224, 226-227, 229, 275, 285, 289, 308, 314, 360, 373, 385 e n, 389-390, 397, 399-402, 406-408, 423, 436, 460, 463, 466, 467n, 468 e n, 469, 470n, 471, 474
 - contea, 11-12, 26-27, 29-30, 38, 63, 65-69, 117, 132, 239, 265, 273-274, 314, 333, 352, 373, 388, 397, 422, 456, 458, 464
 - provincia austriaca, 465
- Tonale, passo, 362
 Torbole, 103
 Toscana, 16n, 83
Tramin, v. Termeno
 Tre Signorie, v. Kitzbühel, Kufstein, Rattenberg
 Trentino, 85n, 103, 104n, 180, 250, 334, 467n, 472-473
 Trento, 11, 39n, 47, 84, 96n, 99, 105, 106n, 107n, 111-112, 116, 118, 147, 180, 188, 192, 194, 199, 207, 209-210, 212 e n, 250, 253-254, 256 e n, 257-258, 259n, 260, 264n, 265n, 277-279, 282-287, 289, 304 e n, 313, 316, 323, 328, 332-336, 338-339, 345, 354, 359, 365, 369n, 374, 379, 383, 388 e n, 391, 398, 412, 415n, 416-417, 418n, 429, 436-437, 438 e n, 440, 447, 450, 461, 463n
- capitano della città, 211, 212n, 325 e n, 349, 357, 361, 413, 415 e n, 435, 454
 - capitolo del duomo, 72, 152, 169, 183-184, 187-188, 190, 192n, 193, 198, 203, 205, 220, 233-234, 236, 258, 262, 283n, 288, 306, 318, 333, 337n
 - comunità, 75-76, 90, 92, 94, 105-108, 109 e n, 110 e n, 112-114, 117, 152, 167, 169, 172, 183-184, 187-188, 189 e n, 193, 197, 200, 205, 209, 211-212, 217, 220, 223, 233-234, 236-237, 261, 278, 288, 291-292, 294-295, 306, 318, 321-322, 324, 325 e n, 326, 333, 337 e n, 338, 343-344, 347, 376n, 380, 410n, 414n, 418n, 427, 429-430, 464, 476
 - consiglio aulico principesco vescovile, 246, 259n, 277, 279n, 286n, 328, 341, 424, 447

- contea, 27
- delegazioni dietali, 278, 287n, 329, 440
- diocesi, 27, 75, 82, 95, 255, 261, 316
- magistrato consolare, 72, 193, 200n, 218n, 221, 225, 263, 316-317, 321, 323, 325 e n, 330-331, 417n, 424
- mensa episcopale, 91, 93n, 152-153, 202, 233, 288, 291, 292n, 306, 378
- prepositura, 236
- pretura (interna ed esterna), 90, 105, 111 e n, 113 e n, 152, 167, 178, 210, 217-218, 221, 223, 234, 236, 288, 306, 326, 415n, 433
- principato ecclesiastico, 12, 24n, 25-27, 29 e n, 30, 37, 38 e n, 41 e n, 52, 63, 65, 66n, 67, 70, 72-74, 77-78, 86, 89-92, 95, 103, 119, 129, 131, 145, 150, 152, 147, 161, 163-169, 171 e n, 172-173, 181-185, 186 e n, 207 e n, 208, 212n, 219, 224-225, 229, 231-235, 237, 252, 256, 273-274, 276, 284, 293, 295, 297-298, 302, 307-308, 310-312, 316, 317n, 329-330, 332, 352, 368, 372-373, 376n, 384, 397, 402, 405, 421-422, 426, 439, 445, 447, 450-451, 456, 458 e n, 462, 468, 474n, 476
- principe vescovo, 11, 27-28, 33, 37, 41, 52, 64-65, 67, 71-72, 76, 82, 92, 95-96, 98-105, 123, 139, 167, 170-173, 174n, 175-176, 180-184, 187-188, 190-191, 196, 198, 201n, 204-205, 207, 212, 214 e n, 215n, 220, 236, 247, 258, 260-261, 277, 287, 290, 292, 296, 300, 303, 308, 316, 323-324, 325 e n, 326, 330, 335, 337n, 345, 347, 348 e n, 350-351, 353-357, 359-360, 366, 379, 388, 391, 398-399, 406, 412, 414n, 422-423, 424n, 429-434, 438n, 442, 444-448, 453, 456, 460, 466, 468n, 474
- Treviri, 383, 386n
- Trient/Triendt/Triennndt, v. Trento
- Tubinga, 471
- Tuenno, 101
- Tyrol, v. Tirolo
- Überlingen, 430
- Ulma, 442
- Ungheria, 48, 225, 381
- Unterinntal, v. Inn, valle e distretti inferiore e superiore
- Vallagarina, 84, 161, 172, 175, 179n, 187, 433
- Valle d'Aosta, 258
- Valsorda, 111n
- Valsugana, 84, 169, 172, 175, 178-179, 187
- Valtellina, 242-243, 278, 338, 341, 362, 365, 370
- Valzigan, v. Valsugana
- Vattaro, 113n, 115, 151
- Velturmo/Felthurns, 90
- Venezia, 16n, 35-36, 47, 83, 85, 103-105, 133n, 148 e n, 179n, 242n, 434
- Venosta/Vintschgau, valle e distretto, 27, 75, 89, 119, 147, 164-166, 184, 231-232, 234-235, 237, 243, 272n, 362-364, 368
- Verdines/Verdings, 90
- Verona, 86
- Vezzano, 113n, 151
- Vienna, 11, 180, 203, 207, 209, 215, 244-245, 311, 314, 335, 338, 341, 362, 367, 371, 373-374, 386, 389, 391-393, 395-396, 407, 410, 421n, 422n, 445, 453
- Vigolo Baselga, 113n, 151
- Vigolo Vattaro, 113n, 115, 151
- Vilandro/Villanders, 170n
- Villa Ottone/Uttenheim, 254
- Vintschgau, v. Venosta, valle e distretto
- Vipiteno/Sterzing, 120
- comunità, 52, 84
- sede di diete e congressi, 86, 327,

329, 354, 365, 367, 369, 377, 379,
381, 411, 446-447, 448 e n
Vorarlberg, 141, 243
Vorderösterreich, v. Austria, ante-
riore
Vorlande, v. Austria, anteriore
Welsche Konfinen, v. Confini Italiani,
distretto
Westfalia, 245, 390, 420, 422, 436,
449 e n, 450 n, 451-452, 459n
Wien, v. Vienna
Wiltau, abbazia, 84
Wipptal, 119, 147, 162
Worms, 27, 59-61, 64, 66, 76, 81
Würzburg, 93n
Zell, 418
Zillertal, 242, 290
Zurigo, 55
Zusmarshausen, 448
Zweibrücken, 142n

Finito di stampare nel novembre 2001
dalle Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Direttore

Giorgio Cracco

Comitato Direttivo

Angelo Ara, Giorgio Chittolini, Christof Dipper, Kaspar Elm, Arnold Esch, Hagen Keller, Rudolf Lill, Brigitte Mazohl-Wallnig, Paolo Prodi, Diego Quaglioni, Konrad Repgen, Josef Riedmann, Bernd Roeck, Iginio Rogger, Mario Rosa, Pierangelo Schiera

Comitato di Redazione

Marco Bellabarba, Gauro Coppola, Gustavo Corni, Anna Gianna Manca, Renato Mazzolini, Ottavia Niccoli, Cecilia Nubola, Daniela Rando, Silvana Seidel Menchi, Gian Maria Varanini

Responsabile dell'Ufficio Editoria

Chiara Zanoni Zorzi

Annali

I	1975
II	1976
III	1977
IV	1978
V	1979
VI	1980
VII	1981
VIII	1982
IX	1983
X	1984
XI	1985
XII	1986
XIII	1987
XIV	1988
XV	1989
XVI	1990
XVII	1991

XVIII	1992
XIX	1993
XX	1994
XXI	1995
XXII	1996
XXIII	1997
XXIV	1998
XXV	1999
XXVI	2000

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin D'Entrèves* e *Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani* e *Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*

10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli e Josef Riedmann*
11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner e Giorgio Mori*
12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill e Franco Valsecchi*
13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze e Gina Fasoli*
14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena e Hermann Kellenbenz*
15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini e Konrad Repgen*
16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi e Peter Johanek*
17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli e Giuseppe Olmi*
18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone e Angelo Turchini*
19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer e Carlo Guido Mor*
20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena e Hermann Kellenbenz*
21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher e Leo Valiani*
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni e Pierangelo Schiera*
23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini e Rudolf Lill*

24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*
25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*
26. Fisco religione Stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*
27. La «Conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*
28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*
29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*
30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*
32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
33. Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*
34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*
35. Il secolo XI: una svolta?, a cura di *Cinzio Violante* e *Johannes Fried*
36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di *Marco Meriggi* e *Pierangelo Schiera*
37. L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

38. Le minoranze fra le due guerre, a cura di *Umberto Corsini e Davide Zaffi*
39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini, Anthony Molbo e Pierangelo Schiera*
40. Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di *Paolo Prodi*
41. Regioni di frontiera nell'epoca dei nazionalismi. Alsazia e Lorena / Trento e Trieste, 1870-1914, a cura di *Angelo Ara e Eberhard Kolb*
42. Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi e Gustavo Gozzi*
43. Il luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine dell'Ottocento, a cura di *Paolo Prodi e Adam Wandruszka*
44. Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di *Gerhard Dilcher e Cinzio Violante*
45. Il concilio di Trento e il moderno, a cura di *Paolo Prodi e Wolfgang Reinhard*
46. Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto, a cura di *Oliver Janz, Pierangelo Schiera e Hannes Siegrist*
47. Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, a cura di *Nestore Pirillo*
48. Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV), a cura di *Siegfried De Rachewiltz e Josef Riedmann*
49. Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940), a cura di *Cecilia Nubola*
50. Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVII secolo, a cura di *Cecilia Nubola e Angelo Turchini*
51. Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di *Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte e Thomas Kuehn*

52. Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento, a cura di *Luigi Blanco*
53. Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di *Silvana Seidel Menchi* e *Diego Quaglioni*
54. Gli intellettuali e la Grande guerra, a cura di *Vincenzo Calì*, *Gustavo Corni* e *Giuseppe Ferrandi*
55. L'uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII), a cura di *Alessandro Pastore* e *Marina Garbellotti*
56. Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Kaspar Elm*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unità), di *Gauro Coppola*
2. Potere e costituzione a Vienna tra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*
3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*
4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*
5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*
6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Biz-zocchi*
7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*
8. Disciplina in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*
9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*

10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918, di *Sergio Benvenuti*
11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*
12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*
13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna, di *Miriam Turrini*
14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs» des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*
15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'occidente, di *Paolo Prodi*
16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*
17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*
18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, di *Emma Fattorini*
19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*
20. Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), di *Cecilia Nubola*
21. La sfida delle riforme. Costituzione politica nel liberalismo prussiano (1850-1866), di *Anna Gianna Manca*
22. Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, di *Roberto Bizzocchi*
23. Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, di *Angela De Benedictis*

24. Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, di *Rodolfo Taiani*
25. La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in Antonio Rosmini, di *Fulvio De Giorgi*
26. Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, di *Carla De Pascale*
27. Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale, di *Pasquale Beneduce*
28. La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna, di *Marco Bellabarba*
29. Sotto l'occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano, di *Angelo Turchini*
30. Ferdinand Tönnies sociologo hobbesiano. Concetti politici e scienza sociale in Germania tra Otto e Novecento, di *Maurizio Ricciardi*
31. La fine della 'grande illusione'. Uno storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della «Histoire de l'Europe», di *Cinzio Violante*
32. La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto» di Hegel, di *Emanuele Cafagna*
33. Il «Bauernführer» Michael Gaismair e l'utopia di un repubblicanesimo popolare, di *Aldo Stella*
34. Matrimoni di antico regime, di *Daniela Lombardi*

Contributi / Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*
2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*

3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*
4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*
5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*
6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*
7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica / Die Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, a cura di/hrsg. von *Walter Euchner - Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*
8. Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / Luft, Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern, a cura di/hrsg. von *Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*
9. Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna / Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit, a cura di/hrsg. von *Marco Bellabarba - Reinhard Stauber*
10. L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata / Die parlamentarische Institution im 19. Jahrhundert. Eine Perspektive im Vergleich, a cura di/hrsg. von *Anna Gianna Manca - Wilhelm Brauneder*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Fascismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991

2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*, Berlin 1991
3. Statuten Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1992
4. Finanzen und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von *Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz*, Berlin 1992
5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von *Rudolf Lill - Francesco Traniello*, Berlin 1993
6. Die Neue Welt im Bewußtsein der Italiener und der Deutschen des 16. Jahrhunderts, hrsg. von *Adriano Prosperi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 1993
7. Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter, hrsg. von *Hermann Kellenbenz - Paolo Prodi*, Berlin 1995
8. Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1996
9. Die Wirtschaft der Lombardei als Teil Österreichs. Wirtschaftspolitik, Außenhandel und industrielle Interessen 1815-1859, von *Rupert Pichler*, Berlin 1996
10. Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen, hrsg. von *Umberto Corsini - Davide Zaffi*, Berlin 1997
11. Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzidents, von *Paolo Prodi*, Berlin 1997
12. Grenzregionen im Zeitalter der Nationalismen. Elsaß-Lothringen / Trient-Triest, 1870-1914, hrsg. von *Angelo Ara - Eberhard Kolb*, Berlin 1998
13. Staatsräson und Eigennutz. Drei Studien zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, von *Klaus-Peter Tieck*, Berlin 1998

14. Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Gerhard Dilcher - Cinzio Violante*, Berlin 2000
15. Zentralismus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Oliver Janz - Pierangelo Schiera - Hannes Siegrist*, Berlin 2000
16. Das Konzil von Trient und die Moderne, hrsg. von *Paolo Prodi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 2001